

# PRIVILEGJ

E

## CAPITOLI CON ALTRE GRAZIE

Concedute alla Fedelissima

## CITTA' E REGNO DI NAPOLI

DALLI SERENISSIMI RE

FILIPPO II. FILIPPO III. FILIPPO IV.  
E CARLO II.

*Con altre nuove Grazie concedute, confir-  
mate, e concesse*



DALL'  
AVGVSTISSIMO IMPERADORE

## CARLO VI.

D. G.

Sino all' anno 1719.

*Colla Tavola delle Cose Notabili.*



MILANO MDCCXIX.

Ad Istanza dell' Eccellentissima Deputazione per l'osservanza de' Capitoli,  
Grazie, e Privilegj della Fedelissima Città, e Regno di Napoli.

REVISED

CAPITOL

COMMISSIONER GENERAL

of the Census

CITIZENSHIP

ACT

1906

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

WASHINGTON

For the month of January, 1906

Number 1


1906

ADVANCED INTEREST

CARROLL

1906

1906



1906

1906



# PRIVILEGIJ,

## CAPITOLI, E GRAZIE

CONCEDUTE DA' SERENISSIMI RE'

FILIPPO II. FILIPPO III. FILIPPO IV.

CARLO II., E CARLO VI.

IMPERADORE REGNANTE

Alla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

*Parlamento Generale celebrato per l' Illustrissimo, & Eccel-  
lentissimo Signor Conte di Miranda Vecerè, Evogote-  
nente, e Capitan Generale della Maestà Cattolica*

*Nostro Signore in questo Regno; e servizio fat-  
tole per questa sua Fedelissima Città,*

*Baronaggio, e Regno d' un milio-  
no, e duecento mila ducati.*



Artesì 9. di Dicembre 1586. Per l' Eccell. Sig. Vecerè è stato celebrato detto Parlamento Generale nel luogo solito di San Lorenzo; nel quale sono intervenute la Fedelissima Città di Napoli, e Terre Demaniali del presente Regno, e comparve per Sindaco l' Illustrissimo Signor D. Cesare d' Avalos d' Aragona Cavaliero del Seggio di Nido; al qual Seggio toccava per ordine di giro crearsi detto Sindaco; precedendo questa Fedelissima Città secondo il solito a tutti i Baroni, Città, e Terre Demaniali del Regno. Et giunta Sua Eccellenza nel detto apparato; & sedutasi nella sua sedia ivi preparatale, com' è il solito; furono da lei con infinita amorevolezza, & autorità proposte

l'urgenti cause, e dispendj, che moveano Sua Maestà a domandar detto servizio; e questo per l' infinite spese per servizio della Cristianità, e sua difesa; e che per mantener li sudetti, domandava se le fosse fatto servizio, e donativo, almeno d' un milione, e ducentomila ducati; soggiungendo Sua Eccellenza con molte, e prudenti ragioni, che moveano Sua Maestà; siccome più particolarmente si contiene nell' infrascritta carta della detta Maestà diretta all' Eccellenza Sua per la convocazione del presente Parlamento; la quale per suo ordine fu letta dal Signor Bastida Segretario nel presente Regno, & è del tenor seguente,

te, v3.

Tpmo II.

A

El

# PARLAMENTO GENERALE

El Rey.

• Lettera di Sua  
Maeſta, per la  
convocazione  
del Parlamento.

Illuſtre Duque Primo nueſtro, Viſorey, Lugarteniente, y Capitan General: Siendo las neceſidades de la Corte del nueſtro Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos, y Eſtados nueſtros, las que ſe ſaben por las ſummas grandes de dineros, que ſe han proveydo para el ſubſtento de mi armada, y ſu gente de guerra, que para deſenſa deſſe, ſe han entretenido tanto tiempo, y cumpliendole ya el de los dos años por que ſe me concedio el ultimo ſervicio, que la mi Fideliffima Ciudad de Napoles, Baronaje y Reyno me hizo no ſe vee como ſe pueda excuſar el pedirles, el que es tan neceſſario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues ſin el, no hay otra forma de donde ſupplir a ello, por lo qual convendra que luego en recibiendo eſta, convoqueis el Parlamento, como ſe acostumbra, y ſignificando ala dicha Fedeliſſima Ciudad, Baronaje, y Reyno mis neceſſidades y la fuerza que me hago para valermé de ſu ayuda que tan fuecoſa es para ſu conſervacion, y deſenſa junto con encarezzerles el deſſeo que tengo de ſublevarlos de las gravezas, que ſoſtienen como lo procurare en ſus ocasiones, y ſiempre que mis neceſſidades dieren lugar a ello, le pidereis el dicho ſervicio haſta en la cantidad de un millon, y duçientos mill ducados, con que otras vezés me han dados; que aunque mis neceſſidades y los gaitos, que ſoſtengo por cauſa de la deſenſa del dicho Reyno, y deudas con que de lo paſſado he quedado, pedian relevada ayuda; Toda via conſiderando los pesos, que ellos ſoſtienen y neceſſidad con que ſe hallan; me ha parecido no paſſar de la dicha ſumma, la qual preſupongo que ellos podran llevar, en que no dudo que aſſi por la gran affection que han ſiempre moſtrado en las ocasiones paſſadas, como por la que yo le tengo, conforme aloque ſu fidelidad, y buenos ſervicios merezen ſe me darà ſatisfacion, que confio de tan buenos, y leales Vaſſallos, advertiendo que en el repartemiento de eſte Donativo ſe tenga la cuenta, que ſe deve para que a ninguno de los que hubieren de contribuir, ſe haga agravio, como es de creer que lo procurareis vos, y yo os lo encargo mucho. De Madrid y Julio 26. de 1586.

To el Rey.

V. Saladrinus Reg.

V. Leon Reg.  
Cayas Sec.

V. Ponſonus Reg.

El Señor de Granuela.

E quella letta, & intefa la detta propoſta di Sua Eccellenza, e quel che in detta Carta ſi contiene, per detto Signor Sindico le fù riſpoſto con molte amorevoli parole, ſupplicando alla fine Sua Ecc. che gli aveſſe conceduto tempo per poter conſultare con lo Baronaggio, e Procuratori delle Terre Demaniali detto ſervizio propoſto, per farle di poi humili riſpoſte, come ſi è fatto ſempre.

Mercordì 11. detto, ſi congregarono nel ſudetto apparato il ſudetto Sig. Sindico, & i Signori Baroni, che furono in Napoli, con li Signori Procuratori degli aſſenti, e delle Terre, e Città Demaniali preſenti; & ammeſſe le loro Procure, e con l' ordine ſolito chiamati per lo Magnifico Regio Uſciere, ſecondo le loro precedenzie, ſi procedette ad adunarſi li voti ſopra detta propoſta di S. E.; e lo primo voto fù dell' Illuſtriſſimo Signor Marcheſe di Quarata, Grande Admirante; per lo quale fù detto, & conchiuſo, che ſtanti le grandi neceſſità, & infiniti diſpendj di S. M. Cattolica, ſe le faceſſe dono, e ſervizio d' un milione, e ducento mila ducati, da pagarſi nel medefimo modo, e forma del precedente Parlamento; e che ſi domandaffero in queſto Parlamento Grazie conſacanti ſolo al beneficio univerſale, e non particolare; e che tanto l' Offerta di detto Donativo, come la Lettera, e Grazie ſi deſſero in mano dell' Eccellenza Sua, acciòche col favore, e mezzo ſuo abbiano ogni felice ſpedizione.

Al qual voto concorſe anco l' Illuſtriſſimo Signor Principe di Salmona, e tutto lo Baronaggio, che ivi era preſente, ed i Procuratori predetti degli aſſenti, e delle Terre Demaniali, *viva voce, & nemine discrepante*, come per li voti da eſſi dati chiaramente appare.

E dipoi per detto Magnifico Uſciere ſi procedette a chiamar tutti gli altri Signori Baroni Titolati, e non Titolati per ordine: Furono di poi chiamate le Univerſità, e Terre Demaniali: e la Città di Capua, rappreſentata per lo Signor Fabio Marcheſe, peritiſſimo Dottor di Legge, precedette all' altre Univerſità, com' è ſolito: Ed appreſſo fù chiamata la Città di Nola rappreſentata per lo Signor Vincenzo Maſtrillo Regio Conſigliere, citra pregiudizio della precedenzia di detta Città di Nola: Ed appreſſo l' altre Città, e Terre, che ivi furono.

Dipoi finito di darſi detti voti, per detti Signori Baroni ſi procedette alla nomina deſi Signori Diputati della Città in prima creati, i quali doveſſero trattar tutte le Grazie da domandarſi per beneficio univerſale, come di ſopra, tanto a S. M., come all' E. S., che meglio, e più neceſſarie foſſero parute eſpedienti per beneficio univerſale di queſta predetta Città, Baronaggio, e Regno. E fattoſi lo ſcrutinio per detto Signor Sindico inſieme con lo Magnifico Segretario della Città di tutti li ſopradetti voti dati per detto Baronaggio, furono creati, e publicati gl' infraſcritti v3.

Li

# DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA. 3

## *Li Signori Diputati Titulati.*

Il Signor Principe di Solmona.                      Il Signor Marchese di Laino :  
 Il Signor Duca di Torre Maggiore.              Il Signor Marchese d'Anzi .  
 Il Signor Duca d'Airola .                              Il Signor Marchese di Umbriatico :

## *Li Signori Diputati senza Titolo.*

Il Signor Gio:Antonio Lanario .                      Il Signor Carlo Loffredo :  
 Il Signor Diomede Carafa .                          Il Signor Scipione Loffredo :  
 Il Signor Ettore Caracciolo .                        Il Signor Camillo Severino .

E nel medesimo tempo che furono nominati i sudetti Signori Diputati del Baronaggio, furono anche publicati g'infra scritti Signori Diputati della Città già prima come di sopra, e sono v3.

### *Per Capuana.*

Il Signor Rafaele della Marra .  
 Il Signor Michele Caracciolo .

### *Per Montagna.*

Il Signor Giovanni Villano :  
 Il Signor Cesare Rocco .

### *Per Nido.*

Il Signor Fabrizio Capece :  
 Il Signor Gio:Battista Serfale :

### *Per Porto :*

Il Signor Muzio Macedonio :  
 Il Signor Gio:Andea Serra .

### *Per Portanova.*

Il Signor Simone Moccia .  
*Per lo Fedelissimo Popolo.*

Il Signor Andrea Coppola .  
 Il Signor Gio:Angelo Fasulo :

Il dì appresso che fu il 12. del detto con alcuni altri di seguenti si congregarono detti Signori Diputati della Città, e del Baronaggio insieme col detto Signor Sindico, e si trattarono, e conchiusero tutte le Grazie da supplicarsi tanto a Sua Maestà, come a Sua Eccellenza per beneficio Univerfale; e dipoi furono lette per lo Magnifico Segretario della Città tutte le medefime Grazie già appuntate, delle quali hebbe il pensiero di formarle il Signor Orazio Teodorò Avvocato della Città; e così anche si lesse l'offerta di detto servizio, e lettera a Sua Maestà per detto donativo, e furono quelle firmate da detti Signori Diputati; e dipoi detto Signor Sindico insieme con detti Signori Diputati e'l magnifico Segretario della Città andarono in Palazzo da Sua Eccell. per darle raguaglio d'ogni cosa. E per detto Segretario, d'ordine del sudetto Signor Sindico, fu letta in presenza di Sua Eccellenza la Carta di Sua Maestà per detto donativo; dove poi soggiunse detto Signor Sindico, che Sua Eccellenza poteva venire a ricevere detto donativo sempre che le fosse piaciuto.

E la mattina stessa che per detti Signori Diputati si firmarono così le sudette Grazie, come l'offerta, e lettere, furono diputati a sollecitar la spedizione di dette Grazie all'E.S.g'l' infra scritti Signori v3.

### *Diputati per la Città.*

Il Signor Muzio Macedonio .  
 Il Signor Gio:Villano.

### *Diputati per lo Baronaggio.*

Il Signor Marchese d'Anzi .  
 Il Signor Ettore Caracciolo .

Giovedì 18. di detto, Sua Eccellenza portossi in S. Lorenzo accompagnato per detto Signor Sindico, Signori Eletti, Baronaggio, Signori Officiali Regj, & infiniti altri Signori, e seduti nella sua sedia apparecchiata nel detto apparato, fu dal Signor Sindico letta l'offerta conclusa nel detto Parlamento, la quale si dava in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno all'Eccell. Sua. E così parimente si diedero le Grazie, e Lettera: dove Sua Eccellenza lo ringraziò infinitamente in nome di Sua Maestà per lo sudetto dono, e per essere stato fatto con molta prontezza d'animo, & affezione da' fedelissimi Vassalli della Maestà Sua, e che non avrebbe mancato di rappresentarlo a Sua Maestà con la stessa volontà che s'era fatto, e con altre amorevoli parole, alle quali per lo detto Signor Sindico fu risposto altresì con infinite affettuose espressioni, supplicandola, che siccome il sudetto donativo con tanta prestezza, e prontezza d'animo era stato fatto, così si fosse compiaciuta di presentarlo a Sua Maestà.

Il tenore della sudetta offerta.

### *Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

**A** Vendo S. M. per mezzo di sue lettere voluto far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'importanti cagioni che l'anno moffa a desiderar questo servizio, l'avemo ricevuto a grande onore, siccome obedientissimi Vassalli, e tanto più sapendo che debba essere impiegato a gloriose, e Cristiane imprese, per la conservazione, & accrescimento del Cristianesimo, e della Santa Fede Cattolica, e per particolar difesa di questo suo Regno. E perciò con quella prontezza, che si conviene a Fedelissimi Vassalli, e coll'affermazio-

# PARLAMENTO GENERALE

ne, e devozione già tante volte sperimentata, l'abbiamo fatto in questo Parlamento dono, e servizio d'un milione, e ducento mila ducati da pagarsi in tre anni, in sei terzi, incominciando dal terzo di Natale primo venturo; nel qual servizio contribuiranno i Baroni un quarto; al quale siano obligati i Feudatarj contribuire secondo le loro rate con pagarsi per rata di adoho, siccome essi Baroni si trovano tassati in Camera, non già per via di pagamento d'adoho, ma di semplice donativo; ed il rimanente si pagherà da' Popoli del Regno, eccettuata questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedal dell'Annunciata per le cose feudali che tiene: Dichiarando che dal pagamento del detto donativo non sia libera persona alcuna, *etiam privilegiata in corpore Juris*, ne niuno Officiale maggiore, o minore, ne Città, Terra, o Castello che in guisa alcuna pretendesse esenzione; e che il presente servizio s'intenda fatto senza far pregiudizio a' Privilegj, e Capitoli di questa Città; per li quali si dispone che non si possa dimandar servizio, e donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni, Feudatarj, Terre demaniali, e Popoli non siano molestati, ne richiesti sotto qualsivoglia colore d'altro servizio, sovvenzione, pagamento & adoho; ancorche sopravvenisse altra cagione del tutto incognita, & insolita: e così se accadeffe pendente la soddisfazione di detto donativo alcun rilievo da pagarsi, la rata d'essi adohi debbasi didurre dal detto rilievo. E con condizione ancora che finito il tempo d'effiggere detto pagamento, non si debba prorogare per qualsivoglia cagione, quantunque fosse urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, confidando nell'infinita clemenza della M.S. tante volte renduta grata a farci grazia, con quel riguardo che l'istessa nostra fedeltà può sperare d'ottenere sempre dalla liberalissima mano sua, con ogni riverenza la supplicherà d'alcune Grazie, che dal Signor D. Cesare d'Avalos d'Aragona nostro Sindaco saranno presentate, accioche fortiscano quel buon Dispaccio che si desidera; si supplica V.E. che come ha conosciuto dagli effetti la fede, divozione, & ubidienza della Città, Baronaggio, e Regno verso S. M. si degni per sua natural bontà pigliar a cuore la nostra protezione appresso la M.S. e procurare con la sua autorità l'effetto delle Grazie, e favori che umilissimamente la preghiamo; & anche quelle Grazie che dalla sua mano discendono, che con gran confidenza se le credono: e dell'E.V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettemo.

Di V. E.

Affezionatissimi Servidori,  
*Li Diputati del Parlamento Generale.*

Giovanni Villano per Montagna.  
Rafaele della Marra per Caposana.  
Gio: Battista Sersale per Nido.  
Fabrizio Capece per Nido.  
Michele Caracciolo per Caposana.  
Marzio Macedonio per Porto.  
Cesare Rocco per Montagna.  
Gio: Andrea Serra per Porto.  
Gio: Simone Moccia per Portanova.  
Gio: Andrea Coppola per lo Popolo.  
Gio: Angiolo Fasulo per lo Popolo.

Il Principe di Solmona.  
Il Duca di Torre Maggiore.  
Il Duca d'Airola.  
Il Marchese di Laino.  
Il Marchese d'Anzi.  
Il Marchese d'Umbriatico.  
Gio: Antonio Lanario.  
Diomede Carafa.  
Scipione Loffredo.  
Carlo Loffredo.  
Ettore Caracciolo.  
Camillo Severino.

*Marius Paganus Secretarius.*

*Lettera a S.M. per detto donativo.*

S. C. R. M.

**I**n finito, e suscitato è il desiderio che si tiene da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di servire non solo con la roba, ma col proprio sangue, e con la vita in ogni minima occasione, che se le propone per servizio di V.M., e per questo solo si desidera d'essere rilevati dalli molti travagli, e pesi accaduti per diverse cause, poiche saran venuti alle clementissime orecchie della M.V. mediantino le Grazie, supplicate nel presente parlamento; accioche s'abbia forza di servire in ogni occasione, conforme alla grandissima volontà, che si tiene, come si è servita al presente di un milione, e ducento mila ducati, secondo l'offerta data per D. Cesare d'Avalos d'Aragona nostro Sindaco in mano dell'Illustre Conte di Miranda nostro Vicerè: il quale ha cominciato a governarci con tanta vigilanza, integrità, prudenza & amore, che si crescerà forza di poter servire, non potendosele accrescere animo ne volontà, col sollevamento di tanti pesi, e travagli: il che desideriamo solo per suo Real Servizio; e per questo rendiamo infinite grazie alla M.V. di questa Santa elezione, pregando Nostro Signore che conceda a V.M. lunga, e felicissima vita con aumento de'Regni, come la Cristianità tiene bi-

# DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA. 5

bisogno, e questa nostra Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno desidero: Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì 17. di Settembre 1586.

Di V. S. C. R. M.

Humilissimi Terzo Fedelissimi Vassalli.

Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale

Gio: Simone Moccia per Portanova.  
 Fabrizio Capece per Nido.  
 Marzio Macedonio per Porto.  
 Gio: Andrea Serra per Porto.  
 Cesare Rocco per Montagna.  
 Rafaele della Marra per Capoana.  
 Giovanni Villano per Montagna.  
 Gio: Battista Serfale per Nido.  
 Michele Caracciolo per Capoana.  
 Gio: Andrea Coppola per lo Popolo.  
 Gio: Angiolo Falulo per lo Popolo.

Il Principe di Sulmona.  
 Il Duca di Torre Maggiore.  
 Il Duca d'Airola.  
 Il Marchese di Laino.  
 Il Marchese d'Anzi.  
 Il Marchese d'Umbriatico.  
 Gio: Antonio Lanario.  
 Diomede Carafa.  
 Ettore Caracciolo.  
 Carlo Loffredo.  
 Camillo Severino.  
 Scipione Loffredo.

Marius Paganus Secretarius:

**P**hilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilia, Hierusalem Portugallie, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatia, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentie, Gallitiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbis, Algaziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, necnon Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantie, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habsburgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, Ceritanie, Marchio Oristanni, & Comes Goceani &c.

Grazie, delle quali la Fedelissima Città di Napoli Baronaggio, e Regno supplicano la Cattolica Maestà del Rè Nostro Signore nel parlamento Generale congregato nell'anno 1586. per lo servizio fatto a S. M. d'un Milione, e ducentomila ducati.

I.

**I**N prima si supplica V. M. resti servita spedir le Grazie supplicate ne' Parlamenti dell'anno 1583. & 1584. le quali non si trovano altrimenti spedite. *Jam Regia, & Catholica Majestas Capitula bis proximis annis a dicto Regno postulata expediri jussit.*

che si spediscano le grazie supplicate ne' parlamenti passati.

II.

**I**tem: perche questa Fedelissima Città è stata sempre in possessione di crear ciascuna Piazza uno, o più Deputati per trattar li negozj ordinarij, che sono occorsi per beneficio della Città; li quali Deputati di ciascuna Piazza si sono poi uniti a trattare, e risolvere i negozj, & per commessi dalle loro Piazze; e si è sempre osservato, che quello, che per la maggior parte de' Deputati, che si univano, si risolveva, s'intendesse fatto per tutti, non ostante, che nel trattar de' detti negozj non si fossero trovati uniti tutti i Deputati. Ultimamente a tempo dell' Illustre Duca d' Ossuna fù spedita provvisione Regia, per la quale si stabiliva che mancando un solo Deputato non si potesse conchiuder cosa niuna. E perche questa provvisione toglie affatto che si possa mai trattar negozio della Città; poiche non è possibile che fra tanti Deputati non vi sia alcuno, che o per volontà, o per impedimento lasci di venire; Pertanto essa Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. resti servita comandare, che rinvocandosi il sopradetto mandato, sia essa Città mantenuta nella possessione di trattare, e risolvere i negozj per la maggior parte de' Deputati, che si raduneranno insieme; conforme a quello che si è osservato fino al dì che si fece detto mandato. *Placet Regiæ, & Catholica Majestati dicto Regno concedere, quod ab eo postulatur hac in re: dum tamen omnes Deputati qui intervenerint, legitimè vocati sint, atque in congregatione intervenerint saltem duæ partes ex tribus Deputatorum; & quod resolutio fiat cum votis majoris partis eorum qui intervenerint.*

che possano i pubblici affari concludersi dal maggior numero de' voti senza bisogno di tutti.

III.

**I**tem perche gl' Illustri Vicerè, che *prò tempore* sono stati in questo Regno, e specialmente gl' Illustri Cardinal Granuela, Marchese di Mondejar Commendator Major, e Duca d' Ossuna hanno prestati i Regj Assenzi in nome di V. M. ne' contratti d'alienazioni, o ipoteche de' beni feudali; e per le necessità che sono accadute, per servizio di V. M., hanno fatte diverse alienazioni, altre a tutta passata, altre col patto *de retrovendendo*; hanno anche fatte concessioni, ed ampliazioni di diversi Officj, con promettere, o reservar in essi contratti, o concessioni la ratificazione di V. C. M. e perche a V. M. è notissimo l'avvertimento, e zelo, col quale hanno sempre detti Illustri Vicerè, e suoi Ministri mirato al servizio di V. M.: si supplica però per la Città, Baronaggio, e Regno, che si degni per la de-

Alienazioni fatte da' Sign. Vicerè si confermano da S. M.

decretazione del presente Capitolo per verbum *Placet simpliciter*, conformare; e ratificare tutti gli assenzi prestati alle alienazioni fatte a tutta passata, o con patto *de revocandis*, dove però ora non vi sia lite di Città, Terre, o Castelli, annue entrate sopra pagamenti Fiscali, Dohane, o Gabelle, o qualsivogliano altri beni del suo Real Patrimonio, cessioni di Jus Luendi, e tutte le concessioni, o ampliamenti d' Offizj fino a quello di fatte; suppiendo ogni difetto *ex certa scientia*; Il tenor de' quali assenzi, alienazioni, concessioni, ed ampliamenti s' abbia per inferito, e spezialmente espresso: tal che detti Compratori, o Concessionarij non possano sopra detti assenzi, alienazioni, concessioni, o ampliamenti, aver difficoltà, o travaglio alcuno: il che se bene è cosa molto convenevole al servizio di V.M., acciò che sieno osservate le promesse fatte da' Vecerè, in virtù delle procure, che hanno tenute di V. M.; nondimanco si ricovera per segnalato favore, siccome s' è ricevuto altre volte, che V. M. s' è degnata concedere il medesimo ne' Parlamenti passati. *Placet Regia, & Catholica Majestati confirmare omnes assensus per suos Viceregum concessos super alienationibus, vel contractione Feudorum, & servata forma assensuum. Dum tamen in his concedendis, dicti Viceregum se continerint intra limites Pragmatica, & praestitis eis super eo concessis & quantam attinet ad eos assensus qui a Viceregibus, contra Pragmatica formam concessi sunt, per Regiam, & Catholicam Majestatem in eo providebitur, cum dicti assensus coram se presentati fuerint: & quantum attinet ad confirmationem assensuum annullatorum ob non servatas conditiones in eis contentas, Placet Regia Majestati eos concedere: dum tamen hac de causa minima transferatur dominium feudorum illius, qui in ipsis non habet successorem in eum, qui habuerit.*

## IV.

Allo ra che la Città fa partito de' grani di Sicilia, S. M. concede, che si possa estrarre altrettanta somma de' grani del Regno franca di tratta.

Item, perche questa Fedelissima Città essendo oggi popolatissima, non bastandole li Grani di Terra di Lavoro, nè d' altre Provincie vicine, suole ordinariamente far provvisioni per Grassa d' essa Città di gran quantità de' grani di Puglia, e spesse volte ancora de' grani d' Apruzzo. E per la sperienza di tanti anni s' è osservato, che molte volte la detta provvisione non viene a tempo, non senza gran pericolo d' affamarli la Città; sì perche la navigazione è lunga, e varia di modo, che le navi hanno bisogno di diversi venti per poter fare detto viaggio, nel quale sogliono molte volte naufragarsi, & alle volte pigliarsi da Corsari; sì anche perche molte volte i Veneziani avendo bisogno de' grani, sogliono pigliarsi li detti grani; anzi per essere quasi tutti i Padroni delle Navi, Ragusei, conducono bene spesso i grani in Ragusa, quando ivi ne tengono bisogno, con trovar poi scusa, che il vento, e fortuna di mare l' abbia ivi condotti; onde s' è osservata alcune volte la Città per mancanza de' grani in gran pericolo: Per questo essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per togliere tutte queste difficoltà, acciò che la provvisione del grano venga più presto, e più certa alla Città, supplicano V. M. resti servita far grazia, che sempre che parrà espediente ad essa Città di far partito de' grani di Sicilia, per quella quantità, che essa Città, o Mercatanti, co' quali si farà detto partito, estrarrà dal Regno di Sicilia, ed immetterà dentro la Città, per uso, e grassa di quella, possa per essa Città, o per detti Mercatanti estrarsi altrettanta somma di grano dalle Provincie di questo Regno franca di tratta, e nuovo imposto: nel che il Real Patrimonio di V. M. non viene a patire interesse alcuno; poiche se la Città si provvede de' grani di questo Regno, V. M. non ha pagamento di tratta alcuna; ed all' incontro provvedendosi de' grani di Sicilia, viene V. M. a pagarsi in quel Regno il prezzo delle tratte; perloche può estrarsi altrettanta quantità di grano da questo Regno, franca di tratta, & a questa Fedelissima Città sarà somma Grazia; poiche con far la provvisione in Sicilia, per la breve, e facile navigazione, che v' è, può esser sicura d' aver la sua provvisione a tempo; dal che nasce la quiete di questa Città, e per conseguenza il servizio di V. M.; nè il Regno può patir danno, mentre immettendosi da fuori Regno per servizio della Città, la quale in ogni modo non avendo li grani da Sicilia, sarebbe necessario provvedersi de' grani del Regno, non si cagionerebbe penuria, con farne estrarre tanti, quanti se ne immettono: così che per ogni rispetto spera la Città, Baronaggio, e Regno ottenere questa Grazia dalle benigne mani di V. M. *Placet Regia, & Catholica Majestati concedere ad triennium dicto Regno, quod per ipsum supplicatur: Dum tamen extractio frumenti a predicto Regno Neapolitano eodem anno fiat, qua facta fuit extractio a Regno Sicilia pro victu Fidelissima Civitatis Neapolitanae: cumque extractio grani a predicto Regno Neapolis fienda majoris praeis sit, quam qua a Sicilia fit, vult Regia Majestas hujus differentiae rationem haberi per Officiales suos, qui caveant ne aliquod damnum Juribus civilibus inferatur.*

## V.

che ne' Regj assenti che si danno sopra le ipoteche de' beni feudali pongasi la clausola pro se, & heredibus quibuscumque.

Item, perche ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, o annue entrate sopra burgenfatici, o di promesse di pagamenti, o in qualsivoglia altro contratto, suole il venditore obbligare nel caso d' evizione, o per osservanza del contratto, i beni feudali mediante Regio assenzo: il quale assenzo si presta ordinariamente dagli Illustri Vicerè, e dal Regio Collateral Consiglio con la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*; dal che nasce, che morendo il compratore de' detti beni, o annue entrate burgenfatiche, o il creditore senza legittimi successori in feudo, ancorche l' entrata burgenfatica, o il credito passa a beneficio dell' erede

stra-



straniero; nondimeno, quando questo erede straniero volesse esercitar l'ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell'acquirente. Per lo che estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio, o del possessor del feudo, o d'altri eredi posteriori, resta deluso del suo credito: Si supplica perciò V. M. si degni concedere, che gli assenzi Regj dati fin ora sopra l'ipoteche de' beni feudali, apposti ne' sudetti contratti, s'intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgenfatica, o l'azione personale: non ostante che negli assenzi vi sia la clausola sudetta. *Prò se, & heredibus ex corpore*: e che negli assenzi prestandi d'ora in avanti, o da V. M., o dagl' Illustri Vecerè di questo Regno sopra la detta ipoteca de' beni feudali, si ponga la clausola *prò se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*. E perchè questa Grazia non non può cagionare danno, o pregiudizio al Regio Patrimonio; si potrà stabilire per V. M. che detti eredi estranei non possano in virtù di questa Grazia aver ricorso sopra feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o d'altri, a chi la Regia Corte l'avesse renduto con promessa d'evizione: Dal che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e niun pregiudizio alla Regia Corte.

*Quantum ad hoc caput attinet, Regia, & Catholica Majestas nihil vult innovari in assensibus hactenus jam expeditis; in illis tamen qui post hac concedentur, Placet Regia, & Catholica Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur: dum tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda in Regia Curia, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo; nec feuda, pro quibus Curia nostra de evitione teneatur; minimeque ea ex quorum hypotheca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regia Curia generari possit: his enim in casibus vult sua Regia Majestas interpretari, & declarari assensum fuisse expeditum in antiqua forma reducende, & declarante prò heredibus ex corpore: non obstante clausula in assensu apposta, vel apponenda, pro heredibus, & successoribus quibuscumque.*

VI.

Item, perchè alcune volte s'è veduto, che negli indulti fatti dagli Illustri Vecerè, o da' Regj Commissarj, dopo essersi dichiarato per detti Regj Commissarj, che l' delinquente debba goder dell' indulto, si è posto poi in difficoltà, o per lo Tribunale della Vicaria, o per altri Tribunali il detto indulto; perchè non è cosa giusta, che quegli che assicurati della parola, e fede Regia abbiano, o per servizio fatto, o per altro termine goduto l' indulto, siano di nuovo travagliati, non senza gran loro dispendio, e pericolo anco delle lor vite; Per tanto si supplica V. M. resti servita comandate che gl' indulti una volta conceduti, non si possano un'altra volta mettere in quistione in modo niuno per qualsivoglia Tribunale; etiam a rispetto di quegli, che fossero annullati, o da Giudici ordinarj, o Delegati, o si pretendessero annullare, o pendesse lite sopra di essi. *Placet Regia, & Catholica Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur in his indultibus, qui legitime hactenus sunt concessi, atque in aliis plena iustitia partibus ministret.*

Che gl' indulti conceduti da S.M. non si possano in guisa alcuna annullare.

VII.

Item, perchè per Prammatica spedita dalla fel. mem. di Carlo V. nell' anno 1531. tra gli altri capi, che venivano vietati a gl' Ill. Vecerè di prestare l' assenzo, v'è il primo sotto queste parole: *Primo ubi bona feudalia ad Ecclesiam, Monasteria, vel Universitates devenire possint*; per osservanza della quale Prammatica, in tutti gli assenzi prestati per gl' Ill. Vecerè di questo Regno sopra l' ipoteca de' beni feudali a beneficio di Chiesa, Monasterio, o luogo pio, s'è prestato l' assenzo libero con una clausola però, che se per esecuzione de' patti apposti nell' istromento, e nell' ipoteca s'avesse ad alienare la roba feudale, se ne debbia far vendita a persone abili: e questo s'è osservato per tutto il tempo passato fino a due anni addietro: dal qual tempo in quà non s'è conceduto assenzo all' ipoteca de' beni feudali, se non per anni quindici tantum. E perchè facilmente può avvenir, che per trascuraggine, o poca considerazione de' Governatori, o Ministri di detti luoghi pii si lasciasse di spedire la nuova prorogazione del Regio assenzo fra il termine di quindici anni: dal che potrebbe seguire, che detti luoghi pii perdesero il lor credito, oltre alla spesa, che correrebbe a detti luoghi per rinnovar ogni quindici anni i detti assenzi Regj. Per tanto essa Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni *ex gratia speciali* ordinare, che tutti gli assenzi che da quinci innanzi si spediranno a beneficio di qualsivoglia Chiesa, Monasterio, o luogo pio di questo Regno, si debbano spedire perpetui, con la clausola, che per tutto il tempo passato si è solita osservare avanti la detta innovazione: e così anche i detti assenzi, *ut supra* spediti con lo termine di quindici anni, s'intendano con la spedizione di questo Capitolo *per verbum, Placet*, essere perpetui colla stessa clausola; colla quale viene in tal guisa a provvedersi all' interesse della Regia Corte; poichè non può per detti assenzi pervenire il feudo in mano della Chiesa; ma solamente la vendita a persone abili che altrimenti non è necessaria la detta restrizione per li quindici anni. *Placet Regia, & Catholica Majestati dicto Regno concedere quod per ipsum supplicatur. Jubet in assensibus jam concessis reduci ad formam antiquam clausulam quindecim annorum, & in concedendis minime limitari tempus.*

Si supplica, che gli assenzi Regj, che si spediscono a favore de' luoghi pii, sian perpetui.

*Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore presentium, ex cer.*

certa scientia, ac Sacri nostri Regii pœnes Nos assistentis Consilii matura accedente deliberatione, ac ex gratia speciali eidem Fidelissima Civitati, Baronibus, Universitatibus, & pariter u- laribus personis dicti nostri Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus. Decernentes, & volentes ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant. Atque ea propter Illustribus, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, ac Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Prothonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, Presidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Tribunalibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam praesentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, precipimus, & jubemus, ut forma praesentiam, & praesentium petitionum, & decretationum, per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, & omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent, teneantque, & observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & formam, sicut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictae Fidelissimae Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliae Universitates, & homines Regni praedicti, gratis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant: & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua sine causa, pro quanto dicti Officialis, & subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habeant, ac penam ducatorum decem millium a quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam evitare cupiant. In cujus rei testimonium, praesentes fieri jussimus nostro magno negotiorum praefati citioris Siciliae Regni Sigillo impendenti munitas. Datum Vallidoleti die secunda mensis Februarii. Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octogesimo septimo.

To et. Rey.

V. Cardinalis Toletanus pro Prothonotario, & Magno Camerario.

V. Ponzonus Reg.

Vidit Comes generatim Thesaurarius.

Vidit Leo Reg.

Vidit Saladrinus Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Gabriela Sayas solus in executionis.

Dominus de Vargas pro Taxatore.

In Privilegiarum Neapolis XXXIX fol. cxi.

Philippus Dei Gratia Rex, Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae &c.

**D** Joannes de Zunica Comes Mirandae, Marchioque Labagnatae, & in praesenti Regno praefata Regiae, & Catholicae Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c. Universis, & singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris, Nuper Universitas, & homines hujus Magnifica, Inclita, & Fidelissima Civitatis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones hujus Regni Neapolis in Parlamento Generali per Nos ultimo loco in dicta Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, Regi fideles dilecti praesentari fecerunt petitiones, & Capitula infra scripta, & infra scriptas humiliter supplicaverunt, ut quae in eis postulabant, ipsis gratiosè concedere dignaremur. Nos autem cupientes eorum meritis gratitudine, & gratia correspondere, easdem petitiones, & Capitula libenter accepimus, easque, & ea decretari, & expediri jussimus, prout in fine cujuslibet petitionis, & Capituli continetur: quarum petitionum, Capitulorum, & decretationum tenor sequitur.

Grazie le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Vicerè in quello Regno, nel Parlamento Generale dell'anno 1586.

I.

Si supplica accio- che si prefigga il termine per dimandare il demanio.

In prima, essa Fedelissima Città, Baronaggio, & Regno supplicano V.E. che resti servita per lege particolare prefiggere un termine certo alle Università & domandar il Regio Demanio; affine di levar tante liti che si fanno sopra cio, in grandissimo danno delle Università, & incommodo ancora de' Baroni. Placet quod de hinc in dicta Universitates Regni admittantur ad petendum se admittant ad Regium Demanium infra annum tantum a die capture possessionis; & quod elapso dicto anno, non admittantur amplius etiam per viam restitutionis in integrum.

II.

Che i Vassalli de' Baroni non possano esimersi dalla loro giurisdizione coll' aggregarsi a' locati della Dohana di Fog- gia.

Item perche i Vassalli de' Baroni, da poco in qua, per esimersi dalla giurisdizione del Barone, e per goder l'immunità, che godono li locati della Dohana di Puglia; come hanno avute dieci Vacche, o Bovi, vanno ad indohanarli, non curandosi per goder la detta immunità, & esenzione, di pagar la fida; non ostante che non portano mai le dette Vacche, o Bovi alla Dohana, ne che da quella abbiano dispensazione d'erba: il che porta grandissimo pregiudizio.

## DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA.

giudizio a detti Baroni; poiche non solo quelli che veramente hanno le Vacche, o Bovi si fanno esenti; ma ancora uno che peravventura aurà trenta Vacche, le indohana sotto nome di tre, per far che tutti e tre godano come locati di Dohana: dal che viene affatto a perderli la giurisdizione de' Baroni: Per tanto si supplica V.E. resti servita comandare, che non ostante le dette locazioni, ut supra, fraudulenti, testino i detti Vassalli soggetti in tutte le cause civili, o criminali alla giurisdizione del Barone, etiam a rispetto delli danni dati. *Occurrentibus casibus S. E. non permittet fieri fraudes in praesenti Capitulo contentas, & taliter quod non auferatur iurisditio Baronibus.*

### III.

Itè, perche per Prammatica del Rè Ferdinando Primo fù stabilito, che quando la Regia Corte per suo servizio comandava gente a piedi, se le pagasse un certo salario per miglio: con la qual regola hanno caminato ancora i Baroni con li loro Vassalli: e perche il vivere è fatto più caro, che non era in quel tempo della Prammat: Pertanto si supplica V.E. resti servita, per li servigj prestandi tanto alla Reg. Corte, quanto a' Baroni, aumentare un poco i detti salarij; non già a tanto, quanto s'aveffero a pagare da un privato; accioche resti ancora luogo a' Baroni di gratificare per liberalità i Vassalli; ma a qualche cosa di più di quello che si stabilisce in detta Prammatica: e questo ancora ne' servigj che si prestano con gli animali. *Regia Camera Sarmaria referat cum voto.*

Si supplica, e che s'accrescano i salarij, i quali secondo la Prammatica di Ferdinando I. si pagano tanto dalla Regia Corte, quanto dalli Baroni, per li servigj che lor si prestano.

### IV.

Item, perche molte volte, o dalle Regie Udienze, o da altri Commisarij Regj si portano in alcuna Terra carcerati; facendosi mandato penale alli Sindici, & Università di dette Terre, che abbiano pensiero di far la guardia a detti Carcerati: il che porta grandissima spesa, e danno a dette Università, e suoi Cittadini: Pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che non siano le Terre di questo Regno obligate alla custodia de' carcerati Regj, dalle Regie Udienze, o da altri Regj Commisarij, *nisi mediante justo salario* da pagarsi loro da dette Regie Udienze, o Regj Commisarij, de' proventi che pervengono in nostro potere. *S.E. mandabit de hoc fieri provisiones necessarias.*

Si supplica che le Terre del Regno non siano obligate alla custodia gratuita de' carcerati Regj.

### V.

Item, perche molte volte succede, che i Regj Commisarij mandati da' Regj Tribunali, o dalle Regie Udienze, o dal Commisario Generale della Campagna, vogliono dalle Università, o gente che l'accompagnano, o bagaglio per lor servizio: i quali per istrapazzarli, li conducono seco per più giornate; e con questo non viene a ripartirsi il peso ugualmente, conforme al dovere: pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che quando detti Commisarij pigliano gente, o bagaglio per lo Regio servizio da alcuna Terra, quello non possano condur più oltre, che alla prima terra che si troverà per lo dritto viaggio che si fa; sotto gravissime pene a' Commisarij contravenienti; con tassare ancora il numero delle genti, o bagaglio, che ciascuno Commisario aurà da pigliare. *S. E. mandabit fieri provisiones necessarias super hoc Scriba portionum, dummodo distantia non sit major duodecim miliarium.*

Si supplica che i Regj Commisarij non possano condurre la gente, di cui si servono nel viaggio, più oltre della prima Terra, che si troverà nel dritto cammino.

### VI.

Item, perche l'estorsioni che fanno i Soldati, ovvero servienti de' Regj Commisarij, che vanno per lo Regno, sono infinite, & insopportabili; pigliandosi il doppio di quel che loro spetta, e spesse volte ancora vanno impuniti questi eccessi per non saperli i nomi, e cognomi de' Soldati, e servienti che commettono queste estorsioni: pertanto si supplica V.E. resti servita, che di tutte le dette estorsioni, & indebite esazioni siano obligati i Commisarij in capite, ovvero i loro luogotenenti sostituti, o i Caporali che guidano i detti Soldati. *Placet de hoc fieri provisiones necessarias.*

Che sieno tenuti i Commisarij alli danni, o estorsioni che faranno i loro Soldati per le Terre.

Si supplica di dar rimedio agli eccessi de' Commisarij contro de' Cittadini delle Terre del Regno, quando que' vanno contro de' fuori usciti.

### VII.

Item, perche gli eccessi che si commettono per li Commisarij che vanno contro i forascati, sono infiniti, & insopportabili: si supplica V.E. resti servita, come prudentissimo Principe, pigliar quello spediente, che meglio parrà a V.E. per rimediare a tanti eccessi de' Commisarij contro de' poveri Cittadini delle Terre del Regno. *Jam est provisum per provisiones generales, quas S.E. mandat servari.*

### VIII.

Item, perche per la speranza di molti anni si è osservato, che i Commisarij, che per tutto il Regno si destinano dal Tribunale della Regia Zecca, e dalli Mastri Portolani per terra, non servono ad altro, se non che ad estorquere, in arrivando ad alcuna Terra, sotto titolo di composizione delle pene incorse, buona somma di danaro dalle povere Università, senza castigar li delinquenti, & alcuna volta senza aggiustar li pesi, e misure, che sono in dette Terre, e senza fare accommodar le strade: dal che non solo nasce danno delle Università, che di borza propria pagano le pene, nelle quali i Cittadini delinquenti fossero incorsi; ma ancora disservigio di Dio, e del ben publico: Supplichiamo V.E. resti servita comandare, che i pesi, e misure, e Portolania delle Terre Baronali si vendano a' Baroni di dette Terre; e delle Terre Demaniali, alle stesse Università: dal che ne risulterà grandissimo beneficio del Reg. Fisco, il quale dal prezzo d'esse ne caverà molte migliaia di doc.; e si farà anche il beneficio Universale; poiche per detti Baroni, o Università, che le compreranno, si mirerà

Si supplica, che i pesi, misure, e Portolanie delle Terre Baronali si vendano a' Baroni; acciochè s'evitino l'estorsioni de' Commisarij.

che non siano ingannati quegli, che comprano, e vendono con pesi, e misure false; e che s'accommodino le strade Publiche. E mentre non si effettuerà la detta vendita, perche la cagione potissima di non iscoprire i detti recatti, ovvero composizioni, è, perche per la Prammatica Regia fatta questi anni addietro, proibendo dette composizioni, impone pena, non solo a' Commissarj, ma a' Capitani delle Terre, ed a' Sindici, ed Eletti, che pagano per detta cagione il danaro delle Università; perche i detti Sindici, ed Eletti per evitare la lor pena, il danaro, che pagano per detta cagione, il pongono sotto altro titolo; e così non si possono punire detti Commissarj: si supplica V. E. resti servita per Prammatica Regia aumentar la pena contro di detti Commissarj tanto di pesi, e misure, quanto della Portolania per terra; e togliere affatto la pena imposta alli Sindaci, ed Eletti: perche di questo modo senza dubbio alcuno si scopriranno le dette estorsioni, e si potrà procedere al castigo di detti Commissarj con quel rigore, che si conviene. *Placet, quod fiat Pragmatica, augendo penam tributum per quinque annos; & quod à dicta pena eximantur Capitaneus, Syndicus, & Eletti, ut facilius veritas inveniri possit.*

## IX.

Item, perche il danno, che patiscono le povere Università di questo Regno in universale, ed i Cittadini in particolare nell'alloggiare dell' Infanterie, è insoffribile: si supplica V. E. resti servita di prendere espediente, con cui si possano fare i detti alloggiamenti col minor danno, & interesse de' Popoli di questo Regno; degnandosi V. E. d' intendere benignamente gli espedienti, che per li Signori Deputati a sollecitar la spedizione di queste Grazie, si proporranno a V. E. sopra questo particolare; e così ancora a rispetto de' bagagli, che si pigliano detti Soldati dalle Terre: *Jam est provisum per provisiones generales, quas S. E. mandat servari.*

## X.

Item, perche i Partitarj delle Regie Galee, che hanno commissione di poter tagliare legnami necessarj per dette Galee, e di comandar le Università a dare g' i strascini, e carri per condur detti legnami, commettono molti eccessi, così nel tagliare più legname di quello che si contiene nella lor patente; come ancora in estorquere grandissima quantità di danaro dalle Università, sotto specie d' accordo con li Carresi, che i Commissarj di detti Partitarj portano: le quali estorsioni si commettono ancora da tutti gli altri Commissarj, che hanno facoltà di comandare strascini, carri, o altri animali per condurre robba, o per fabbrica Regia, o per qualsivoglia altra occasione. Si supplica V. E. resti servita ne' partiti, che da oggi avanti si avranno a fare, si pigli qualche espediente, per lo quale si rimedj alle dette estorsioni, degnandosi sopra ciò intendere quegli espedienti, che si proporranno a V. E. per li Signori Deputati. *Providebitur taliter, quod Populi, & Universitates Regni non gravantur.*

## XI.

Item, perche per Capitolo conceduto a questa Fedelissima Città dalla fel. mem. di Carlo V., fù stabilito, che a' Padroni degli erbaggi, de' quali si serve la Regia Dohana di Puglia, si paghi il prezzo d' essi in Foggia, prima che la Dohana si parte, e prima che i danari pervengano nella Regia Tesoreria: e perche alcune volte si è condotto il danaro nella Regia Tesoreria, e qui in Napoli; perloche sono stati necessitati i Padroni degli erbaggi di venire fino a Napoli per ricuperare il prezzo d' essi, non senza gran travaglio, e spesa: Per tanto si supplica V. E. resti servita ordinare, che per osservanza di detto Capitolo, e per ogni convenienza di ragione, si paghino i detti erbaggi in Foggia nel mese d' Aprile, senza altro ordine particolare di V. E., o della Regia Camera della Summaria. *Placet, ut supplicatur.*

## XII.

Item: si supplica V. E. che voglia favorire la Città, Baronaggio, e Regno nell' interesse delle sue parti con la Santità di Papa Sisto V., che come Pontefice prudentissimo, e zelantissimo del servizio d' Iddio, e del beneficio Pubblico, voglia rimediare alle tante estorsioni, che si commettono per tanti Commissarj della Fabrica di S. Pietro, che vanno per lo Regno, e particolarmente in questa Città: che gli accordi, o composizioni fatte per un Commissario della Fabrica, non si possano di nuovo poi per altri Commissarj rivedere; inquietando quelli, che una volta hanno pagato: il che certo farà grandissimo servizio di N. S., e beneficio universale de' Popoli; i quali più presto soffrono qualsivoglia estorsione, che voler venire con tante loro spese a litigare in Napoli, o in Roma. *Providebitur ut condam Commissarios de eorum excessibus.*

## XIII.

Item: si supplica V. E. resti servita comandare, che contro dell' istrumento liquido, ancorche non si proceda *via ritus*, e contro le polise di Banco, o albarani firmati di mano del debitore, riconosciuti, e firmati da trè testimonj, non si possa allegare per lo debitore eccezione alcuna, *nisi prius facto deposito*, ovvero costituito il debitore in carcere; conforme a quello, che s'osserva quando vi è obliganza *penes acta*, o si procede alla liquidazione dell' istru.

## DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA. I r

istrumento, *servata forma ritas*: perche di questo modo si toglieranno molte liti, che per dilazione de' debitori, oggi sono immortali. *Placet, quoad apochas directas Banco tantum.*

### XIV.

Item, perche ne' contratti, che oggi si fanno da' Notaj di queste Città, e Regno vi si pongono tante clausole, che giornalmente si sono andate aumentando, che rendono ogni contratto lunghissimo: il che cagiona danno a' contraenti, a' quali bisogna pagar grosse somme a detti Notaj; & anco ne nasce un inconveniente, che per esser così lunghi, tardano i Notaj a stendere in protocollo: e di più l'etcetera, che in detti contratti si pongono diversamente da diversi Notaj, stendendosi, alle volte si ritrova il contraente, ch'abbia con l'estenzione di dette etcetera rinunciato all'eccezione, o al beneficio d'alcuna legge, della quale forse, esso mai ebbe intenzione; perloche nascono molte, e diverse liti. Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che si facciano tanti formularj quante sono le spezie de' contratti; con distendere a pieno tutte le etcetera in detti contratti: secondo la qual forma s'intenda doverli distendere ogni contratto; il quale potrà stipularsi con brevità di parole; rimettendosi a le clausole contenute in detto formulario; il quale s'avrà da conservare in qualche luogo publico, da destinarsi per V. E.: con che certo si leveranno in gran parte i dispendj de' contraenti, e le liti, che sopra ciò sogliono succedere. *Sua Excellentia mandabit Sacro Consilio quod faciat super hoc consultationem: qua habita, providebit pro ut convenit.*

si possa addurre dal debitore eccezione alcuna, se non fatto prima il deposito, o carcerato il medesimo.

Si supplica, che si riformino le tante clausole, e formule, che si appongono da' Notaj negli istrumenti.

### XV.

Item, si supplica V. E. resti servita comandare, che tutte le donazioni, vincolazioni, o fedecomessi, che si faranno per qualsivoglia persona di questo Regno, si debbiano registrare ne' registri publici, che si destineranno per V. E. in Napoli, e per le Provincie del Regno, fra il termine di mesi sei: elassi li quali, e non fatta detta registrazione, s'intendano dette donazioni, vincolazioni, e fedecomessi per nulli, & invalidi: con ordinare ancora, che per detta registrazione non si possa pagare più che un carlino. *Providebitur.*

Si supplica, che le donazioni, vincolazioni, o fedecomessi si debbiano registrare fra sei mesi ne' registri publici.

### XVI.

Item, perche quando muore un feudatario, e per difetto di successori legittimi nel feudo, succede il Fisco, il quale di ragione è obbligato a pagar quelle annue entrate, o pesi, che sopra il feudo con assenzo Regio per lo feudatario fossero posti; senza che quello, che per lo Regio Fisco si paga per liberare il suo feudo, potrà poi per via di cessione ottenuta dal creditore ricuperarsi dagli eredi in Burgenatici, o sopra altre robbe burgenatiche, che siano state del feudatario: la qual disposizione di ragione è stata sempre osservata per tutti i tempi passati fino a certi anni addietro, che per la Regia Camera della Summaria fu determinato ad istanza del Regio Fisco, che egli come cessionario del compratore, o creditore del feudo, che esso avea pagato, potesse ricorrere sopra gli Burgenatici: essendo questo punto di molt'importanza, e dubitandosi, che la detta sentenza ultimamente fatta a beneficio del Fisco, non potrebbe portarsi in esempio per l'avvenire, e con questo si venisse a derogare alla chiara ragione, che si pretende sopra questo punto, avere. Per tanto essa Città, Baronaggio, e Regno, supplicano V. E. resti servita comandare, che per la determinazione di questo punto, si giointino il Collateral Consiglio, e la Regia Camera della Summaria, accioche la determinazione, che sopra ciò si farà, possa servir per legge universale, e perpetua. *Placet, ut supplicatur.*

Che ne' feudi, che ricadono al Regio Fisco per mancanza di legittimi successori, ne quali sia peso, o annua entrata con assenzo, qual peso essendo pagato dal Regio Fisco nell'incorporazione del feudo, non possa il medesimo come cessionario del creditore ricuperarsi il pagato sopra li beni burgenatici.

### XVII.

Item, perche per li Tribunali Regj di questa Città si ritrovano alcuni punti decisi diversamente in una Rota del Sacro Consiglio, e diversamente in altra, ed alcuni altri punti diversamente decisi in Summaria, e diversamente in Consiglio: dal che nasce, che le parti non potendosi assicurare qual determinazione sia vera, ogni giorno si vanno intricando in nuove liti: Per tanto si supplica V. E., che ne' capi diversamente decisi, che sopra ciò se le presenteranno per li Signori Deputati, si debbiano unire que' Tribunali, che parranno a V. E. per decidere i detti punti: con che le decisioni, che per essi si faranno, debbiano servir per legge universale, e perpetua. *Sua Excellentia mandat, quod proponantur capita particularia, in quibus est diverso modo judicatum: quibus, propositis, providebitur, ut convenit.*

Si supplica, che tutte le varie, e contrarie decisioni del Sac. Consiglio sopra un medesimo punto, si decidano da alcù Tribunale.

### XVIII.

Item, perche nelle liti, nelle quali è necessario l'accesso de' Commissarj sopra la faccia del luogo, e particolarmente nelle liti de' confini, che sogliono essere tra le Università, si fanno grossissime spese in condur detti Commissarj; e quel ch'è peggio, dopo la veduta del luogo, si tardano tanto a spedir le cause, che o il Commissario non si ricorda più di quel che ha visto, o per morte, o mutazione di detto Commissario si commette la detta causa ad altri: Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che quando si giudica necessario il detto accesso; o si dia facoltà al Giudice di determinarla essa solo sopra 'l luogo, o almeno comandare, che subito ritornato dal detto luogo, si debbia fra un mese determinare la differenza predetta. Ed accioche non si possa dopo la vista del luogo differir la spedizione per alcuna delle

Si supplica, che i Commissarj, che vanno negli accessi, debbiano determinare la causa sulla faccia del luogo, con la facoltà, che si darà loro; ovvero far determinare la causa al suo ritorno subitamente.

delle parti, che potesse domandare, o termine, o beneficio; stabilisca, che non si possa andar a vedere il luogo, se non quando senza altro termine possa decidersi quel giudizio di petitorio, o possessorio, che si ritrova incaminato: ordinando espressamente alli Capi de' Tribunali, ch'abbiano particolare pensiero di fare osservare l'ordine, che per V.E. si farà sopra ciò. *Placet, ut supplicatur.*

## XIX.

Si supplica, che ne' fallimenti de' Banchi, siano fra due mesi costretti i pleggi a far deposito in altro Banco di giusta somma.

Item, perche da pochi anni in qua sono falliti in questa Città diversi Banchi; e per le dilazioni, che si sono date alli pleggi del Banco, di non pagar la rata delle loro pleggierie, si è cagionato, non solo infinito danno alli poveri Creditori Bancarij; ma total rovina degli effetti di detto Banco; poiche con tardare ad esigere i detti effetti, sono andati deteriorando di giorno in giorno: Per tanto si supplica V. E. resti servita stabilire per Prammatica Regia, che in tutti li Banchi, che da oggi avanti falliranno, il che Dio non voglia, siano fra 'l termine di due mesi, dal giorno del fallimento, costretti i detti pleggi a far deposito in un altro Banco di giusta somma della lor pleggieria: actioche si possano subito pagare i Creditori Bancarij: soddisfatti i quali, si possa poi a detti pleggi soddisfare in tutto, o in parte, di quello che eglino avranno sborzato, dagli effetti, & esigENZE di detto Banco, e Casa. *Occurrentibus casibus providebitur.*

## XX.

Che sion pubblicate tutte le grazie concedute ne' Parlamenti passati, così in Napoli come nelle Provincie.

Item, perche le grazie spedite dall'Eccellentissimo Signor Duca d'Offuna, ne' due ultimi parlamenti degli anni 1583. e 1584., e le grazie spedite per V. E. si debbiano ad unguem osservare: Si supplica V.E. resti servita comandare per provisione Regia, che non solo quelle si pubblicino qui in Napoli; ma ancora ordinare alli Regj Governatori delle Provincie, che per via de' Banni Regj, le facciano pubblicare in tutte le Terre delle loro Provincie; ordinando loro, sotto gravi pene l'osservanza di quelle. *Placet, ut supplicatur.*

## XXI.

Si ringrazia S. E. della graffa che mantiene nella Città, e si supplica di seguirlo a mantenerla.

Item detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, con tutto l'affetto che può magiore, rende infinite grazie all'Eccell. Sua, della volontà che mostra circa a mantener la Città in graffa; e si supplica V.E. a continuare in questa buona volontà; e se le propone per espediente, che la Città di Napoli, non abbia da perder mai nella compra de' granj; perche non vada a magiore interesse della Città, ne a danno del Regno; rimettendo in tutto a V.E. che con la sua prudenza considerati questi, & altri spedienti, possa prender la risoluzione, che più le parra conveniente: sicuri che non può essere, se non conforme al beneficio publico. *S.E. providebit taliter, quod evitabit damnum Fidelissimę Civitatis, quantum fieri potest.*

Di V.E.

Afezionatissimi Servidori.

*Li Deputati della Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.*

Gio: Simone Moccia per Portanova.  
Fabrizio Capece per Nido.  
Muzio Macedonio per Porto.  
Gio: Andrea Serra per Porto.  
Cesare' Rocco per Montagna.  
Gio: Villano per Montagna.  
Rafaele della Marra per Capoa.  
Gio: Battista Serfale per Nido.  
Michele Caracciolo per Capoa.  
Gio: Andrea Coppola per lo Popolo.  
Gio: Angiolo Fasulo per lo Popolo.

Il Principe di Solmona.  
Il Duca di Torre Maggiore.  
Il Duca d'Airola.  
Il Marchese di Laino.  
Il Marchese d'Anzi.  
Il Marchese d'Umbriatico.  
Gio: Antonio Lanario.  
Diomede Carafa.  
Ettore Cacciolo.  
Carlo Loffredo.  
Camillo Severino.  
Scipione Loffredo.

*Marius Paganus Secretarius.*

*Vidit Moles Reg.*

*Vidit Berricanus Reg.*

*Vidit Lanarius Reg.*

*Vidit Carafa General. T. bes.*

*Dominus Vicereus Locum. & Capit. Generalis mandavit mihi. Dominicus De Torres Prosecret.*

*Solvat tarenos duodecim.*

*Salsanus pro saxatore.*

*In Privilegiorum XII. fol. xxvii.*

Parlamento Generale celebrato per l'Illustr. ed Eccell. Signor Conte de Miranda Vecerè Luogotenente, e Capitan Generale della Maestà Cattolica Nostro Signore in questo Regno; e servizio fattogli per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno d'un Milione, e ducentomila ducati.

Venerdi 20. Gennaro 1589. per detto Illustre Signor Vecerè è stato celebrato detto Parlamento.

## DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA. 13

Parlamento Generale, nel luogo solito in S. Lorenzo: nel quale sono intervenuti la Fedelissima Città di Napoli, e Terre Baroali del Presente Regno; ed ivi comparve per Sindico l'Illustre Signor Felice di Gennaro Dottore, ed Avvocato peritissimo, e Cavaliere del Seggio di Porto; al qual Seggio toccava per ordine di Rota crearli detto Sindico: precedendo questa Fedelissima Città, e Terre Demaniali del Regno. E giunta S. E. nel luogo solito dell'apparato, e sedutosi nella sua sedia ivi apprestata conforme al solito, furon da lei con molta autorità, e prudenza esposte, e narrate l'infinite cagioni, e dispendio che movevano S. M. a dimandar detto servizio: e ciò tutto per conservazione del Cristianesimo, e difesa della Santa Fede. E che per sostentare, e mantenere le sudette cose, dimandava se le fosse fatto servizio, e donativo d'un Milione, e ducentomila ducati: siccome più particolarmente si contiene nella infra scritta Carta della Maestà Sua diretta a S. E., per la convocacion del presente Parlamento: la quale di suo ordine fu letta dal Signor Torres Pro Segretario nel presente Regno; ed e del tenor seguente v3.

### EL REY.

Illustre Conde Primo nuestro, Viforey, Lugartheniente y Capitan General; Siendo las necesidades de la Corte del nuestro Reyno de Napoles tan grandes de dineros, que se han proveydo para el sustento de mi Armada y de la gète de guerra que para la defenfa dessa dove se ha entrettenido tanto tiempo, y cumpliendose ya el de los dos anos por que se me concedio el ultimo servicio que la Fedelissima Ciudad de Napoles, Baronaje, y Reyno me hizo, como se hà cumplido, no se vee como se pueda excusar, el pedirles, el que es tan necessario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues sin el, no hay otra forma de donde suppir a ello por lo qual convendra que luego en rebibiendo esta conuoqueis el Parlamiento como se acostumbra, y significando a la dicha Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno mis necesidades, y fuerça que me hago para valerme de sua ajuda que tan fuer, çola es para su conservación y defenfa junto cõ encareçerles el desseo que tengo de sublevarlos de las gravezas, que sostienen como lo procurare en sus ocasiones, y siẽpre que mis necesidades dieren lugar a ello, les pedireis el servicio hasta la cantidad d' un Million y duzientos mill ducados cõ que otras vezes, me han servido, que aunque mis necesidades y los gastos que sostengo por causa de la defenfa de dicho Reyno y deudas con que de lo passado he quedado, pedian relevada ayda; todavia, considerando los pesos que ellos sostienen, y necesidad, con que se hallan, me ha parecido no passar de la dicha summa, la qual presuppongo que ellos podran llevar, en que no dudo que assi por la gran afeccion, que han siempre mostrado en las ocasiones passadas como por la que yo le tengo, conforme alo que su fidelidad y buenos servicios mereçen, se me darà la satisfacion que confio de tan buenos y leales Vassallos, advertiendo, que en el repartimiento deste donativo se tenga la cuenta, que se deve para que a ninguno de los que hubieren de contribuir se haga agravio, como es de creer que lo procurareis Vos, y yo os lo engargo mucho en Madrid a quinze de Settiembre 1588.

Lettera di S. M. per la convocazione del Parlamento.

To El Rey.

*Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*

*Vidit Saladinus Reg.*

*Vidit Cadena Reg.*

*Vidit Leon Reg.*

*Vidit Ponzonus Reg.*

*Vidit Dedacut Reg.*

*Concordat cum Originali.*

*Dominicus de Torres Reg. Officiarius Regj Secretarij.*

E quella letta, & intesa la detta proposta di S. E., e quanto in detta Carta si conteneva; per detto Signor Sindico le fu risposto, e narrato il grandissimo desiderio, che si tenea da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di servir S. M. non solo con la roba, ma col sangue; siccome erano obligati per servizio di Sua Real Corona; e così ancora riferita la necessità, in cui si ritrova tutto il Regno, cagionata non solo dalli continui pagamenti, e gravezze, che di continuo soffrono i Popoli; ma ancora dalla mala stagione dell'anno passato; e con infinite altre parole piene d'ogni amorevolezza, e prudenza: supplicando alla fine S. E. l'havesse concesso tempo per poter consultare con lo Baronaggio, e Procuratori delle Terre Demaniali, il sudetto servizio proposto, per farle quelle umili risposte, siccome s'è fatto sempre, come ubidientissimi, e Fedelissimi Vassalli della M. S.

Sabbato 21. detto si congregarono nel sudetto apparato il d. Signor Sindico; ed i Signori Baroni, che furono in Napoli con li Signori Procuratori degli affenti, e delle Terre, e Città Demaniali presenti: ed ammesse le loro Procure, e con l'ordine solito chiamati per lo magnifico Regio Usciero, secondo le loro precedenze; si procedette a dar li voti sopra di detta proposta di S. E.; e lo primo voto fu del'Illustrissimo Signor Marc'Antonio Colonna Gran Contestabile: il quale diede il suo voto *in scriptis* al magnifico Segretario della Città, e quello per esso letto *alta, & intelligibili voce*; il quale era del tenor seguente v3.

Son di parere che si serva Sua Maestà, & in suo nome Sua Eccell. con un milione, e ducentomila ducati, da pagarsi in due anni, cominciando da questo terzo di Natale inclusivè; e che si ripartisca tra' Baroni, e Popoli di quel medesimo modo, e maniera, che fu ripartito il Donativo precedente: e che le grazie che s'auranno da supplicare a S. M., & a S. E. siano cose

se che concernano al beneficio pubblico: e che quelle che si supplicheranno alla M.S. si presentino a S.E., accioche col mezzo, e favor suo si possa ottener grata; e benigna spedizione dalla M.S.

Al qual voto concorsero anche l'Illustr. Signor Marchese di Quarata Gran Ammirante, l'Illustr. Signor D. Cesare d'Avalos Gran Cancelliere, tutto il Baronaggio che ivi era presente, ed i Procuratori particolari delle Terre Demaniali, *viva voce*, & *permine discrepante*.

E dipoi detto magnifico Usciero procedette a chiamare tutti gli altri Signori Baroni Titulati, e non Titulati per ordine: e furono poi chiamate le Università, e Terre Demaniali; e la Città di Capoa rappresentata per lo Signor Fabio Marchese peritissimo Dottor di Legge, precedette all'altre Università com'è il solito: & appresso fu chiamata la Città di Nola rappresentata per lo Signor Vincenzo Mastrillo Regio Consigliero, citra præjudicium della sua precedenza: & appresso furono chiamate l'altre Città, le quali pretendevano precedere; e così furono soprassedute, & fecero per ordine del Signor Sindico le proteste delle loro precedentiie.

Dipoi finiti di darli detti voti per detti Signori Principi, e Signori Baroni; si procedette alla nomina dell' Signori Deputati del Parlamento; da' quali insieme colli Signori Deputati della Città, che prima erano stati creati, si doveffero trattare, discutere, e concludere tutte le Grazie da domandarli tanto a S.M., come a S.E. che meglio, e più necessarie fossero parute espedienti per beneficio universale; così, come è stato il solito dette Grazie domandarli, e conchiuderli per essi Signori Deputati della Città Baronaggio, e Regno; e fattosi scrutinio per detto Signor Sindico, insieme col magnifico Segretario della Città, con l'assistenza del Signor Horazio Teodoro U. J. D. Avvocato peritissimo di questa Fedelissima Città, di tutte le nomine de' Signori Deputati fatti per detti Signori; furono eletti, e publicati gl'infra-  
scritti Signori v3.

*Signori Deputati Titulati.*

Il Principe di Squillace.  
Il Duca d'Atri.  
Il Duca d'Andria.  
Il Duca di Castel di Sangro.  
Il Marchese d'Anzi.  
Il Marchese d'Umbriatico.

*Signori Deputati senza Titolo.*

Il Signor Carlo de Loffredo.  
Il Signor Diomede Carafa.  
Il Signor Fabrizio de Sangro.  
Il Signor Giulio Cesare Minadois.  
Il Signor Fabrizio Tomacello.  
Il Signor Marzio Pignatelli.

È nel medesimo tempo che furono fatti i sopradetti Signori Deputati del Baronaggio, furono anco publicati gl'infra-  
scritti Signori Deputati della Città già in prima creati come di sopra, e sono v3.

*Per Capuana.*

Il Signor Marcello Capece Piscicello.  
Il Signor Annibale Seripanno.

*Per Montagna.*

Il Signor Tiberio Coppola.  
Il Signor Carlo Villani.

*Per Nido.*

Il Signor Michele Gesualdo.  
Il Signor Lucio di Sangro.

*Per Porto.*

Il Signor Mercurio d'Alessandro.  
Il Signor Oronzio di Gennaro di Cesare.

*Per Portanova.*

Il Signor Camillo Agnese.  
Il Signor Orazio di Ligoro.

*Per lo Popolo.*

Il Signor Gio: Andrea Auletta U. J. D.  
Il Signor Gio: Geronimo Saggefe.

Domenica 22. vennero nel Parlamento i Signori Deputati della Città, insieme col detto Signor Sindico: al quale dissero, che stavano molto mal soddisfatti, che nel dare i voti de' Signori Baroni il dì precedente si era votato, che si domandassero alcune Grazie da essi Signori proposte; essendo cose che spettano alli Signori Deputati del Parlamento; siccome s'è praticato sempre. E perche il Signor Regente Moles, il quale portò la maggior parte delle procure, diede il suo voto nel Parlamento; detti Signori Deputati della Città, pregarono detto Signor Sindico fosse stato contento d'andare dal Signor Regente, e dirgli la mala soddisfazione, che di questo sentivano, & insieme pregarlo fosse stato servito, piacendogli, dichiarare il suo voto dato in detto parlamento: ove essendo detto Signor Sindico andato, e riferito gli il tutto; detto Signor Regente diede al detto Signor Sindico l'infra-  
scritto voto: il quale poi fu publicato a' detti Signori Deputati della Città; ed è del tenor seguente v3.

Io Annibale Moles Regente &c. dichiaro che quando hò concorso nel Parlamento col voto dell'Illustr. Signor Principe di Squillace, e degli altri Illustr. Signori Baroni, che si supplichino S.M. per la conferma dell'Illustr. ed Eccellentissimo Signor Vicerè nostro, e stata mia intenzione e voto, ed e, che detta Grazia si dimandi, e si supplichino dalla Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, e da essa Città prima, e con questo ordine; siccome si sogliono, e si debbono supplicare tutte le Grazie, che si conchiudono ne' Parlamenti. Die 22. Januarij 1589.

Annibale Moles.

Lu.



## DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA. 15

Lunedì 23. con alcuni altri giorni seguenti, si congregarono detti Signori Deputati della Città, e del Baronaggio, insieme col detto Signor Sindaco nell' apparato solito del parlamento: ove anche intervenne sempre il detto Signor Orazio Teodoro; e si trattarono, e conclusero tutte le Grazie da supplicarsi tanto a S.M., quanto a S. E., per beneficio Universale: delle quali n'ebbe pensiero formarle il detto Signor Orazio Teodoro. E dipoi si lesse per lo magnifico Segretario della Città tutte le dette Grazie concluse ut supra, e così anco l'offerta del detto servizio, e lettere a S. M. per detto donativo: e quelle poi furono firmate da' detti Signori Deputati sotto il dì 31. Gennaio 1589., e dipoi nel medesimo tempo detto Signor Sindaco insieme con essi Signori Deputati, ed il magnifico Segretario della Città andarono in Palazzo da S.E., per darle ragguaglio d'ogni cosa; siccome con molta soddisfazione si fece per detto Sindaco; e per detto Segretario d'ordine di detti Signori, e Sindaco, si lesse in presenza di S.E. la Carta di S.M. di detto donativo; e quella letta, soggiunse detto Signor Sindaco, che S.E. potea venire a ricevere detto donativo, quando fosse stata servita.

E la medesima sera, che per detti Signori Diputati si firmarono tanto le sudette Grazie, come l'offerta, e lettere, furono deputati a sollicitar l'espedizione delle sudette Grazie all' E.S. gl'infrafcritti.

### *Deputati della Città:*

Il Signor Mercurio d'Alessandro.  
Il Signor Marcello Capece Piscicello.

### *Deputati per lo Baronaggio:*

Il Marchese d'Anzi.  
Il Signor Federigo Tomacello.

Mercordì primo di Febrajo 1589. S. E. portossi in S. Lorenzo accompagnata da detto Signor Sindaco, Signori Eletti, Baronaggio, e Signori Officiali Regj, ed infiniti altri: e seduti sopra la sedia preparata nel detto apparato; fù per detto Signor Sindaco con molta soddisfazione ragguagliata S.E. della prontezza, e volontà con cui s'era fatto, e concluso il detto servizio proposto da S.E. in nome di S.M., con infinite parole piene d'ogni amorevolezza, e prudenza, senza altrimenti legger l'offerta: e dipoi riferito, e ragionato quanto si conveniva, a S.E. in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; le diede l'offerta del donativo, e così anco le grazie che si domandavano tanto a S.M. quanto all'E.S. concluse in detto parlamento; & anche la lettera. Dove S.E. ringraziò infinitamente in nome di S.M. il detto servizio, con molta autorità, e prudenza; come suole: e che non hauria mancato di presentarlo a S.M. con quella stessa affezione, e volontà, con la quale s'era fatto da così Fedelissimi Vassalli della Maestà Sua: e per detto Signor Sindaco fù similmente replicato a S.E., e ringraziata del generoso animo, & affezione, che tiene verso questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno. Il tenor della offerta, e v3.

### *Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

**E**ssendosi S. M. per sue lettere degnata far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa à dimandar questo servizio; l'avamo ricevuto a segnalato favore, come affezionatissimi Vassalli; e tanto più sapendo che a gloriose, e cristiane imprese abbia da essere impiegato; servendosene per la conservazione, & accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica; e per particolar difesa di questo suo Regno. E perciò con quella prontezza, che si conviene a fedelissimi Vassalli, e con l'affezione, e divozione per tante sperienze note, l'avamo fatto in questo Parlamento dono, e servizio d' un milione, e ducento mila ducati da pagarsi in due anni, in sei terzi, incominciandi dal terzo di Natale primo passato: nel qual servizio contribuiranno i Baroni per un quarto; al quale siano obligati li Feudatarj contribuire per le loro rate; con pagarsi per rata d'Adoho, così come essi Baroni si ritrovano tassati in Camera: non però per via di pagamento di Adoho, mà di semplice donativo: & il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno; eccettuata questa Fedelissima Città, & il Sagro Ospedale della Annunciata per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamento di detto Donativo non sia esente persona alcuna, *etiam* privilegiata *in corpore juris*; ne nessuno Officiale Maggiore, o Minore; nè Città, Terra, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendesse esenzione: e che l' presente servizio s' intenda fatto senza pregiudizio fare alli Privilegj, e Capitoli di questa Fedelissima Città: per li quali si dispone, che non si possa dimandar servizio alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli, non siano molestati, nè richiesti *sub quovis colore*, d' altro servizio, sovvenzione, pagamento, & adoho; ancorche accadesse qualsivoglia cagione di nuovo sopravveniente, e del tutto incognita, & insolita: e così se accadesse, pendente la soddisfazione di detto Donativo, il pagarsi rilievo; la rata d' essi adohi si debbia didur dal detto rilievo: e con condizione anche, che finito il tempo d' esigere il detto pagamento; non si debbia prorogar per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

Offerta.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nella infinita clemenza della Maestà Sua, tante volte renduta grata a farci grazia, con quel riguardo, che l' istessa nostra fedeltà può sperar d' ottenerle sempre dalla clementissima mano sua, con ogni riverenza la supplicherà d'alcune grazie, che dal Signor Felice di Gennaio nostro Sindaco

dico saran presentate, accioche fortiscano quel buono Dispaccio, che si renderà: si supplica V. E., che siccome ha conosciuto dagli effetti la fede, divozione, & obediènza della Città, Baronaggio, e Regno verso S. M., si degni per sua natural bontà pigliare a cuore la nostra protezione appresso la M. S., e procurarci con la sua autorità l'effetto delle Grazie, e favori, che umilissimamente la preghiamo; e si degni anche concedere quelle Grazie, che dalla sua mano dipendono; che con gran confidenza se le confidano. E dell' E. V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo,

Di V. E.

Affezionatissimi Servidori.  
Li Deputati del Parlamento Generale.

Tiberio Coppola per Montagna.  
Marcello Capece Piscicello per Capuana.  
Camillo Agnese per Portanova.  
Carlo Villano per Montagna.  
Mercurio d' Alessandro per Porto.  
Michele Gesualdo per Nido.  
Luzio de Sangro per Nido.  
Orazio de Ligoro per Portanova.  
Anibale Seripanno per Capuana.  
Orazio di Gennaro di Cesare per Porto.  
Gio: Andrea Auletta per lo Fed. Popolo.  
Gio: Geronimo Saggefe per lo F. Popolo.

Il Principe di Squillace.  
Il Duca d' Atri.  
Il Duca d' Andria.  
Il Duca di Castel di Sangro.  
Il Marchese d' Anzi.  
Il Marchese d' Umbriatico.  
Carlo de Loffredo.  
Diomede Carafa.  
Fabrizio de Sangro.  
Federigo Tomacello.  
Giulio Cesare Minadoi.  
Marzio Pignatelli.

Marius Paganus Secretarius.

Philippus Dei gratia Rex Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliae,  
Hierusalem, Gallitiæ, &c.

**D** Joannes Alphonsus Pimintel, & Herrera, Comes Benaventi, Dominus Domus Herrera, & in presenti Regno Prasata Regia, & Catholica Majestatis, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Nuper pro parte hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis, & Illustris spectabilium Magnificorum, & Nobilium Baronum tam Titulorum, quam non Titulorum, ac Civitatum, Terrarum, locorum hujus Fidelissimi Regni Neapolis, fuit Nobis presentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium per prasatam Regiam, & Catholicam Majestatem expeditum, omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum, ac cum pendenti sigillo munitum tenoris sequentis v3.

**P**hilippus Dei gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiae, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentia, Gallitiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Murcia, Giennis, Algarbj, Algezire, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundia, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatria, Comes Habsburgi, Flandria, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, Ceritania, Marchio Oristanni, & Goceani, &c. Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Quum una ex precipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem erga universos, sit munificentiam exercere: longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt: cum igitur Universitas, & homines Fidelissimæ Civitatis Nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum nostri florentissimi Citerioris Siciliae Regni in conventibus, seu parliamentis, superioribus annis millesimo quingentesimo octuagesimo nono, & millesimo quingentesimo nonagesimo primo, & millesimo quingentesimo nonagesimo tertio per Illustris D. Joannem de Zunica Comitem Mirandæ consanguineum Nostrum, ac tunc in prasato Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem in dictis conventibus, seu parliamentis in prasdicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas presentari fecerint, similiterque petierint, ut quod in eis postulatur, libenter illis concedere dignemur; nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies in prasstandis beneficiis, gratis, & muneribus facere conabimur; easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expe-

expediti iustissimus prout, in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hac verba.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Cattolica Maestà del Rè nostro Signore nel presente Parlamento Generale congregato nell' anno 1589.

I.

Item, si supplica V.M. resti servita spedire, conforme alla dimanda, le Grazie supplicate a V.M. ne' Parlamenti dell'anno 1584., e nell' anno 1586. come Grazie non meno desiderate, che necessarie a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; e particolarmente la grazia supplicata a V.M. nell'ultimo Capitolo delle Grazie del Parlamento dell'anno 1584. intorno alle fabbriche: v3. che permetta il potere edificare, & ampliare con moderazione i Monisteri, e Chiese comprese ne' luoghi proibiti, e finire le fabbriche cominciate ne' Borghi, e murare i Giardini. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, quoad aedificia Ecclesiarum, ac Monasteriorum; quoadque liceat prout supplicatur pomaria muris circumdare: quod verò ad alia, habita ab Illustre suo in dicto Regno Vicegeris informatione, Sua Maiestas mandabit id quod magis convenire visum fuerit.*

che S. M. si degni spedire le grazie supplicate ne' parlamenti passati, e specialmente quella toccante le Fabbriche.

II.

Item, perche fra l' altre Grazie supplicate alla Maestà Sua nel Parlamento Generale nell' anno 1586., v' è l' infrascritta del tenor seguente v3. Item detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riduce a memoria alla M.V. ch' è rimasa servita far loro Grazia, che ne' feudi nuovi, che si compreranno da particolari persone, succedano i fratelli, e sorelle con la clausola, *dummodo tempore emptionis non habeant filios, nec descendentes*: la quale comandò la M. V. che si levasse da' contratti, che si fanno con la Regia Corte; la supplica si degni ordinare, e far grazia a detta sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dichiarare, che detta clausola s' intenda tolta da' contratti, che si faranno con particolari persone; così come la M. V. è rimasa servita toglierla da' contratti, che si faranno con la Regia Corte: e che restino abilitati alla successione de' detti feudi i fratelli, e sorelle carnali, e loro figli *utriusque sexus* legittimi, & naturali nipoti dell' acquirenta; *semper servata inter eos sexus, & aetatis prerogativa*. Sopra la qual supplica V. M. si degnò fare l' infrascritta decretazione: *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati*: della quale rendiamo infinite Grazie alla M. V.: E perche se bene detta decretazione si è avuta nel Privilegio delle Grazie spedite dalla M. V. a 9. di Dicembre 1586., tuttavia si crede, che fossero state concesse le dette Grazie da V. M. molto tempo prima; e che per non esservi stato Uomo, ch' avesse sollecitata la spedizione del Privilegio, non si ritrova essere stato spedito più presto. Si supplica V. M., che si degni dichiarare, che la spedizione del detto Capitolo fortifica il suo effetto dal dì, che fu dimandata la Grazia: E di più si faccia l' istessa Grazia, tanto per li feudi comprati, o comprati dopo la detta supplica, quanto di quelli comprati prima di detta supplica, acquistati, o da acquistarsi non solo per titolo di compra, ma di cessione, o di qualsivoglia altro contratto: *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, quod gratia concessa intelligatur de Feudis quocumque titulo acquisita: verum summus sortiatur effectum à die expeditionis privilegii.*

Si supplica Sua Maestà di ordinare, che la grazia concessa nel Parlamento dell' anno 1580., per cui fu tolta da qualsivoglia contratto di feudo, la clausola: *dummodo tempore emptionis non habeant filios, & aetatis* a favore de' fratelli, e sorelle, s' intenda concessa dal dì, che fu richiesta: e per questo gli contratti ancora fatti avanti la detta supplica.

III.

Item, perche nella precedente Grazia è stato per V. M. concesso, che ne' feudi nuovi, ancorche l' investitura dica *pro se, & heredibus ac corpore*, possano, e debbano succedere i fratelli, e sorelle, ed i loro figliuoli *utriusque sexus*: e se bene, secondo la più vera, e comune opinione de' Dottori, nella detta Grazia si comprendono anche i fratelli, e sorelle consanguinei *tantum*, ed i loro figliuoli *utriusque sexus*; siccome anche per la costituzione del Regno sta particolarmente disposto, e secondo l' interpretazione della disposizione di quella; nondimeno, perche per l' Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio di V.M. in alcune cause s' è difficoltà, che la detta Grazia, non comprenda i fratelli, e sorelle uterine; si supplica V. M., che si degni, per far grazia speciale a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, dichiarare, che la mente di V.M. sia stata di comprendere nella detta grazia, fratelli, e sorelle consanguinei *tantum*, & uterini *tantum* co' loro figliuoli *utriusque sexus* legittimi, e naturali, *sexus, & aetatis prerogativa servata*; non ostante la detta pretenzione dell' Avvocato Fiscale. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati.*

Si supplica Sua Maestà, accioche dichiarati, che ne' feudi possano succedere anche i fratelli consanguinei, ed uterini co' loro figliuoli *utriusque sexus*.

IV.

Item, perche le liti, che sono nel Sagro Regio Consiglio sono aumentate, per modo che per la gran moltitudine d' esse non possono le cause ricevere quella breve spedizione, che si ricerca: si supplica V. M. si degni comandare, che si faccia la quarta Rota nel Sagro Consiglio, conforme all' ordine dato da V.M. gli anni passati; accioche essendovi una Rota di più, si possa spedire maggior numero di cause. *Sua Majestas pro faciliore justitia administratione, ac subditorum sui Fidelissimi Regni commoditate juxta hoc mandavit.*

Si supplica Sua M. per la quarta Rota nel S. Consiglio.

Si supplica S. M. concedere, che si faccian de' registri, ne' quali si pongano a guisa di sommario le donazioni, vincolazioni, e fedecomessi, fra' i termini di due mesi dal dì de' detti contratti.

V.  
Item, perche in questa Città, e Regno si vogliono far diverse donazioni, vincolazioni, e fedecomessi per iscritture pubbliche, o private; dalle quali bene spesso vengono esclusi i creditori, che *bonafide* hanno contratto, o contratteranno con quelle persone, le quali se non haverlo donate, o vincolate le loro robe, si riputerebbon ricche, e facoltose; pertanto si supplica V. M., che per togliere queste fraudi, & inganni, si degni comandare che si faccia per Uomini diputandi da essa Città uno, o più registri, ne' quali si debbiano registrare per via di sommario tutte le donazioni, o fedecomessi infra 'l termine di due mesi, dal giorno, che si faranno i detti contratti, o dal giorno, che morirà il testatore facendo il Testamento aperto, o essendo chiuso, dal giorno che s'aprirà, nel quale vi sia fedecomesso; con ordinare ancora, che non registrandosi fra detto tempo, siano nulle, & invalide le dette donazioni, vincolazioni, e fedecomessi; con dichiararsi ancora che le dette donazioni, e vincolazioni non debbiano nuocere a que' creditori, che contratti affero col donante, o vero vincolante fra 'l detto tempo, nel quale s'havranno da registrare, come di sopra, le dette donazioni, o vincolazioni; per lo qual registro, non si possa dagli Uomini diputandi per la Città eleggere più che un carlino, per qualsivoglia atto che si registra; nel qual registro si debbiano ancora registrare per via di sommario le donazioni, vincoli, e fedecomessi fatti dal principio dell'anno 1560. in qua. *Placet sua Regia, & Catholica Majestati quod in futurum omnes donationes, ac vincula inter vivos sub poena nullitatis ac invaliditatis actus insinuentur ac registrantur penes personam à Sua Majestate deputandam: quò verò ad testamenta, similiter registrantur sub poena hereditibus infligenda, ac per Illust. Prorogam, & ejus Collaterale Consilium declaranda.*

## VI.

Si supplica S. M. per li Cavalieri dell' abito di S. Giacomo, acciochè godano tutti que' Privilegi, che godono que' di Spagna.

Item si supplica V. M. che i Cavalieri di questo Regno, a' quali V. M. ha concesso, o concederà l' Abito di S. Giacomo d' Alcantara, e Calatrava, debbiano godere tutte l' esenzioni, franchigie, immunità, e Privilegi, che godono tutti i Cavalieri di detti ordini ne' Regni di Spagna, come le godono in Sicilia, e Milano. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati.*

Di V. S. C. & R. M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli

I. Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Tiberio Coppola per Montagna.  
Marcello Capese Piscicelli per Capuana.  
Camillo Agnese per Portanova.  
Mercurio d' Alessandro per Porto.  
Carlo Villano per Montagna.  
Michele Gestualdo per Nido.  
Luzio de Sangro per Nido.  
Oronzio de Ligorio per Portanova.  
Annibale Seripanno per Capuana.  
Orazio di Genaro di Cesare per Porto.  
Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.  
Gio: Geronimo Saggese per lo Fedel. Pop.

Il Principe de Squillace.  
Il Duca d' Atri.  
Il Duca d' Andria.  
Il Duca di Castel di Sangro.  
Il Marchese d' Anzi.  
Il Marchese d' Umbriatico.  
Carlo di Loffredo.  
Diomede Carafa.  
Fabrizio de Sangro.  
Federigo Tomacello.  
Giulio Cesare Minadois.  
Marzio Pignatelli.

Marius Paganus Secretarius.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Vicerè in questo Regno, nel Parlamento Generale nell' Anno 1589.

## I.

Si supplica S. E. a rimediare alle grandi estorsioni, e maltrattamenti che soffriscono le Università da' Soldati, ed ogni sorte di Ministri Commissarij; & ad udire certi espedienti sopra di ciò da' Deputati.

In primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riducendo a memoria à V. E. gli infiniti dispendj aggravj, & estorsioni, che ricevono i poveri Popoli di questo Regno dagli continui alloggiamenti de' Soldati di Gente d' Armi; particolarmente quando portano patente aperta, senza distinguere i luoghi dove habbiano d' alloggiare; e dagli Commissarij contro forasciti, Barricelli delle Regie Udienze, Commissarij della Zecca, Mastri Portolani, Commissarij de' stalfcini, ed altri infiniti; con li quali tutti sono forzate le povere Università spendere ogni anno molta maggior somma di quel che pagano alla Regia Corte, oltre al danno de' Cittadini particolari: si supplica V. E. con ogni affetto possibile, che sopra tutto si degni mirare, e rimediare sopra quest' inconvenienti; degnandosi perciò sentire alcuni spediti, che se le proporranno da' Deputati a sollecitar queste Grazie; assicurando V. E., che se non si rimedia alle dette estorsioni, fra poco tempo molte Università si renderanno inabili al Regio servizio, per l'estrema povertà in cui si ritrovano. *Magnifici Deputati proponant capita, & espedientes quos offerunt.*

Item

II.

Item si supplica V.E. resti servita comandare, che nel Tribunale della Regia Camera della Summaria, il Mercoledì, & il Sabato si debbiano trattare la mattina cause di parte contr' al Fisco, ed il giorno dopo pranzo stare in casa a dare udienza; siccome si facea prima della Prammatica, fatta in tempo dell' Eccell. Sign. Duca d' Ossuna; giacche per isperienza s'è visto, che non si possono in una giornata informare tutti i negozj, che corrono in Camera; e molte volte si fanno de cause Fiscali senza haver tempo d'informare: e quando di questo fosse necessario darne parte a S. M. si supplica V.E. si degni per lettere private supplicarne S. M. in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; disfeccupando i Signori Presidenti della Summaria, quanto più si potrà d'altri negozj non spettantino a detto Tribunale. *Supplicabitur Sua Regia, & Catholica Majestas.*

Si supplica S. E. che nel Tribunale della R. Camera il Mercoledì & il Sabato si trattino cause di parte contr' al Fisco; e il giorno dopo desinare, si dea udienza in casa.

III.

Item, perche non si può liquidare l'Istrumento *servato forma Ritus*, se il creditore non v'è personalmente a comparire nel Tribunale della Vicaria; e perciò gli esiliati, & relegati (che per lo più ne sogliono avere maggior bisogno) non possono procedere per questa via esecutiva del Rito: si supplica V.E., resti servita ordinare che i detti esiliati, e relegati, possano per *Procuratorem cum speciali mandato* liquidare l'Istrumento *servato forma Ritus*; & il medesimo possano fare tutte le donne di qualsivoglia condizione siano: alle quali per onestà non conviene che vadano ne al Tribunale della Vicaria, ne alla Chiesa di S. Tomaso; come con alcune Donne s'osserva. *Mandat S.E. quod prò nunc nihil innovetur.*

Che i Relegati, o esiliati possano per Procuratorem liquidare l'Istrumento servato forma ritus: siccome ancora le donne di qualsivoglia condizione.

IV.

Item si supplica V.E. resti servita comandare alla Gran Corte della Vicaria, che nelle sentenze, nelle quali si condannano gli inquisiti di più delitti, si esprima per quei delitti la condanna, e per quei si assolve: dovendosi così fare per termine di ragione; e non farsi come d'alcuni anni in qua si è cominciato a fare, che nella sentenza si dice *prò omnibus*: dal, che ne sieguono molti inconvenienti; sì perche alcuna volta v'è delitto, il cui titolo porta infamia, ed importa all'inquisito di mostrare quando veramente è assoluto; sì perche sapendosi i delitti, da' quali nasce la condanna, può facilmente si può difendere in Consiglio; si anche perche nascendo la condanna per li delitti, ne quali non vi sono parti, & essendo assoluto da quelli dove sono parti, potrebbe trattar grazia, o composizione. *Sua Excellentia mandabit S.R.C. & M.C. Vic. quod precise ita fiat.*

Si supplica S.E. che nelle condannazioni de' rei si esprima il delitto per cui si condanna.

V.

Item si supplica V. E. sia servita comandare a' Giudici Criminali della Vicaria, che vedano molto minutamente l'informazioni prima che si spediscano le citazioni *ad informandum*; affinché non si ponga nelle dette citazioni titolo di delitto, nel quale non vi sia indizio sufficiente a procedere; non essendo conveniente, che uno sia intinto di titolo, nel quale poi non s'abbia a procedere; massimamente quando sono titoli che portano infamia. *Sua E. ita mandabit.*

Che i Giudici criminali osservino bene le informazioni anzi di spedire le citazioni.

VI.

Item si supplica V.E. resti servita ordinare, che quando per la Vicaria si fa parola nel S. C. ad istanza de' Napoletani, appellando a *comminata tortura ex processu informativo*; si debbia per lo S.C. votare non solo sopra quel punto, *si extant indicia*; ma ancora si attenda *qualitate personæ, & delicti* si debbia procedere contra i Napoletani *ex processu informativo*; accioche non siano i Napoletani di peggior condizione de' forestieri: e quando il S. C. havrà confermato il decreto della Vicaria; si degni V.E., non dispensare indistintamente; ma solo in casi ardui, e delitti gravi. *S.E. providebit quod dicta Privilegia observentur.*

Si supplica S.E. che nelle appellazioni al S.C. si debbia procedere contra i Napoletani *ex processu informativo*, & votare sopra quel punto *qualitate personæ*.

VII.

Item si supplica V.E. resti servita estinguere l'offizio di Commissario delle Lave: come quello che non è necessario, & importa molte centinaia di ducati di spesa l'anno alla Città; giacche quelle cose a che egli attende ora, si potranno con maggior diligenza, & integrità eseguire da' Deputati della Fedelissima Città di Napoli della Fortificazione, e mattonata. *S.E. providebit, prout convenit.*

Si supplica S.E. ad estinguere il Commissario delle Lave.

VIII.

Item si supplica V.E. che si degni far fare la visita Generale nelle Carceri della Vicaria, siccome un' altra volta fu fatta per V. E. per diminuire in parte l' infinito numero de' Carcerati, che hoggi vi sono. *Jam fuit exequutum.*

Che si degni S. E. far la visita generale delle Carceri della Vicaria.

IX.

Item si supplica V. E. che si degni provvedere l'offizio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastrid'atti, vacato già per l'assenza del Signor Regente L. nario, con quella istessa commissione che d. Signore, & altri predecessori l'han tenuto. *Suo tempore providebitur.*

Che si degni S. E. provvedere l'offizio di Regio Visitatore sopra i Scrivani, e Mastrid'atti.

X.

Item si supplica V. E. resti servita comandare che si pigli alcuno espediente circa il pigliar delle informazioni de' delitti; accioche si stenda interamente il detto de' Testimonj con.

Si supplica S. E. che nelle infor-

mazioni de' delitti con lo Scrivano non intervenga anche uno de' Giudici, l'Avvocato Fiscale, o almeno il Mastro d'atti; o che la causa non resti in quella Banca, dove lo Scrivano, e Mastro d'atti havran presa l'informazione.

conforme la Regia Prammatica, con ordinare, che con lo Scrivano intervenga uno de' Signori Giudici, l'Avvocato, e Procurator fiscale, o almeno il Mastro d'atti in capiteandò essendo giusto che si ponga la vita, e l'onore in potere d'uno Scrivano, che per negligenza, o trascuraggione, per non dir malizia, lasci di scrivere l'intera deposizione de' Testimoni; siccome all'incontro si vede per Prammatica Regia essere ordinato che nelle defensioni intervenga il Giudice, e Avvocato Fiscale; con ordinare anche che la causa non resti in quella Banca dove lo Scrivano, o Mastro d'atti havrà pigliata l'informazione. *S. E. providebit quod observatur Regia Prammatica.*

## XI.

Item, perche per lo Regno vi sono infinite persone, che per la loro povertà non han potuto pagare alla Regia Corte le pene dell' accuse dell' obbliganze, istrumenti, e contumacie per l'anni addietro; e da tempo in tempo escono i Commissarj delle contumacie con queste liste vecchie; i quali senza esiger cos' alcuna in beneficio della Corte, vanno componendo i detti poveri impotenti, applicando il tutto a beneficio loro. Si supplica V. E. che si degni far grazia di dette pene per quel tempo addietro, che a V. E. parrà, udendo in ciò i Deputati a sollecitar le grazie di questo Parlamento; a quali s'è data cura particolare di trattarpe con V. E., e proporre anche alcuno altro espediente per rimediare all'estorsioni, che fanno i detti Commissarj. *Proponant ea, quae expediri videbunt, ut obvietur fraudibus Commissariorum.*

## XII.

Item, perche per esperienza s'è veduto, che quando un Banco fallisce, non possono i Creditori Bancarj arrivare ad esser pagati; perche alli pleggi de' Banchi si danno diverse dilazioni sotto colore, o che v' siano effetti de' Banchieri, o che essi pleggi siano Creditori de' Banchi; Per tanto si supplica V. E. resti servita ordinare, che debbano tutti i pleggi sborzare subito l'intera quantità per la quale hanno pleggiato, acciò che si possano soddisfare i Creditori Bancarj; & ad essi pleggi resterà salva l'azione di recuperare la quantità, che per essi si sborzerà, sopra gli effetti, che vi resteranno, soddisfatti i Creditori Bancarj; e perche il tutto si possa eseguir con prestezza, e con soddisfazione delle parti interessate; si supplica V. E. si degni eleggere una Rota del Sagro Consiglio, nella quale si debbiano trattar le cause de' Banchi falliti; conforme a quello che ultimamente V. E. si è degnata di far nelle cause del Banco de' Luffoli. *Sua Excellentia mandabit, quod observentur leges, & Pragmaticae absque nova introductione in contrarium dictante.*

## XIII.

Item, perche per esperienza si vede, che non ostanti le provvisioni Regie, per le quali si ordina, che non debbiano i Vassalli de' Baroni adire i Tribunali Regj, omissio medio de' Tribunali de' Baroni, vanno tuttavia i detti Vassalli a' detti Regj Tribunali, senza andar prima a' Tribunali de' Baroni: Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che tutti gli atti fatti, e faciendi in detti Tribunali Regj in contemptum di dette Regie Provvisioni, siano nulli, & invalidi; e questo oltre alle pene contenute nelle sudette Provvisioni Regie. *Sua Excellentia mandabit, quod observetur prout semper observari fecit.*

## XIV.

Item, perche da alcuni anni in quà, il Tribunale della Vicaria Criminale ha cominciato a dar la corda con le funicelle indistintamente per ogni delitto a persone, e cittadini onorati; si supplica V. E. resti servita comandare, che dette funicelle non si diano a persone di qualche qualità; e che il S. C., mentre vota, se l'inquisito dee esser tormentato, o no, debbia anche dar norma alla Vicaria, se si dee dar la tortura con le funicelle all' inquisito, o no; e che i Processi informativi, de' quali si fa Relazione in Consiglio, si debbiano leggere per uno de' SS. Consiglieri a' compagni della Ruota. *Sua Excellentia omnia praedicta mandabit.*

## XV.

Item, si supplica V. E. resti servita far Prammatica, per la quale si stabilisca, che i Mastro d'atti del Sagro Consiglio, della Regia Camera della Summaria, o della G. C. della Vicaria, o di qualsivoglia altro Tribunale, i quali pigliano le pleggerie, a loro rischio debbiano fra l' termine di quattro mesi, dal dì che farà accusata la detta pleggeria, procurare la discussione de' beni de' pleggi; di modo che siano effettivamente i Creditori soddisfatti di dette pleggerie; altrimenti passato il detto termine, siano obbligati pagare di loro proprio danaro le dette pleggerie, & essi poi ricuperargli da' pleggi; con ordinare ancora, che nissuno Mastro d'atti possa pigliar pleggeria, se prima essi Mastro d'atti non avranno data pleggeria de' beni amministrando, & desolvendo omnes fideiussiones per eos capiendas, *Sua Excellentia providebit omni meliori modo, quod fiat summaria justitia contra Magistros actorum; & jam fuit mandatum, quod transmittantur listae causarum pendensium.*

## XVI.

Item, perche i decreti Regj, che per V. E. s'interpongono sopra le obbligazioni de' beni

ni delle Università, non si vogliono registrare, e molte volte si son perduti gli originali con grandissimo danno delle parti; Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che si faccia nella Regia Cancelleria un registro; nel quale si debbiano registrare tutti i sopradetti decreti Regj, tanto fatti, come facendi; con mandato penale agli Scrivani; che non debbiano di quelli dar copia alle parti, se prima non saranno registrati: *Placet, ut supplicatur.*

XVII.

Item, perche dal non ritrovarsi le cautele poste in Protocollo, vi sono infinite liti, e vi possono nascere molti inconvenienti: si supplica V. E. resti servita, rinnovando le Prammatiche antiche, che vi sono, comandare, che tutti i Notaj di questo Regno, debbiano infra un mese dal dì del contratto porre le cautele in Protocollo, con l'estensioni di tutte le cetera; & a rispetto de' contratti fatti, fra un mese, dal dì che per V. E. si farà detta Prammatica: sotto pena di privazione d' officio, ed altra pena corporale riservata ad arbitrio di V. E. *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petitę.*

XVIII.

Item, si supplica V. E. resti servita far Prammatica, che i Protocolli de' Notaj di questa Città morti, non si possano estrarre fuori della Città: ma che subito dopo morto il Notajo, siano obbligati gli eredi venire a notificarlo al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo; affinché si possa fare inventario di detti Protocolli, e Scritture ritrovate nella sede del Notajo morto: il quale inventario si conserverà in S. Lorenzo per cautela de' contraenti. *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petitę, quod protocolla Notariorum mortuorum non asportentur extra hanc Fidelissimam Civitatem.*

XIX.

Item, perche si è inteso, che la Santità di Papa Gregorio XIII. di felice memoria, per estinguere le liti, stabilì in Bologna una Deputazione nominata della concordia; nella quale vi fossero tante persone nobili, le quali avessero pensiero di procurare, che per via d' accordo si contentassero le parti di finire le loro differenze senza liti giudiziarie: e perche a' Deputati a sollecitar le grazie di questo Parlamento s'è data carica; che abbiano pensiero d' avere il modo, con cui si governa la detta Deputazione in Bologna, e di proporre a V. E. qualch' espediente che fosse a proposito per introdurre questa Deputazione in questa Città, la quale abonda di tante liti; si supplica V. E. resti servita sentire i detti Deputati, e pigliare quel migliore espediente, che le parrà. *Proponant formam.*

XX.

Item, perche da molti anni in quà è accaduto bene spesso, che i Veneziani, e Ragusei hanno intercettato le navi cariche di grano, che si son partite dalle Provincie d' Apruzzo, o di Puglia; ed alle volte i Padroni di navi, che sono Ragusei, sono andati volontariamente a capitare in que' paesi, fingendo esservi andati per fortuna di mare: il che non solo fa danno alla Grassa di questa Città, mancando i grani destinati a quella; ma quel ch'è peggio, difficilmente se ne può ricuperare il prezzo: si supplica V. E. resti servita pigliare in ciò quel migliore espediente, che le parrà, non solo per lo passato; ma facendo provvisione tale per l'avvenire, che non ardiscano i Veneziani, e Ragusei d' intercettare detti grani. *Sua Excellentia habuit hanc curam, & curabit quod integrè sint satisfacti interesse pretendentes.*

XXI.

Item, per evitare in parte le dilazioni, che si danno nelle liti: si supplica V. E. resti servita comandare a' Regj Tribunali, che debbiano conforme alla disposizione di ragione, e della Regia Prammatica, ch'è in questo Regno, condannare rigorosamente il vinto a pagare le spese della lite al vincente in tutte quelle liti, nelle quali non si sia discusso alcun punto di legge, in cui vi sia controversia de' Dottori. *S. E. mandabit, quod observentur in hoc leges, & jus comune.*

XXII.

Item, si supplica V. E. resta servita comandare, che si offervi nel S. R. C. precisamente la Prammatica di spedir prima le cause prima concluse. *S. E. mandabit, quod observentur Pragmaticę quantum possibile sit.*

XXIII.

Item, perche per le costituzioni di questo Regno è stabilito, che l' feudatario essendo di quattordici anni s' intenda maggiore in guisa, che non abbia bisogno nè di Balio, nè di Curatore; per lo che s'è veduto molte volte, che i detti feudatarj essendo rima si dopo i quattordici anni in libera facoltà di disporre, sono andati in rovina; si supplica V. E. restar servita ordinare, che a' detti feudatarj dopo l' anno decimoquarto si dea il Curatore per infino all' anno decimo ottavo, siccome si dà a tutti gli altri minori, che non sono feudatarj; & il medesimo s' intenda delle donne feudatarie, le pure non si maritassero prima dell' anno decimo ottavo. *Placet Sę Excellentię, quod consulatur Sua Majestas.*

XXIV. Item,

si faccia nella Cancelleria un Registro di tutti i Regj decreti, che s' interpongono sopra le obbligazioni de' beni delle Università.

Che debbiano tutti i Notaj del Regno, infra un mese dal dì del contratto stendere le cautele in Protocollo: & a riguardo de' contratti fatti, infra un mese dal dì, che uscirà la Prammatica.

Si supplica, che i Protocolli de' Notaj morti non si possano estrarre fuori della Città; e che gli eredi de' Notaj morti, siano obbligati notificar subito la morte al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo; acciò che si possa fare l'inventario.

Si supplica per introdurre la Deputazione della concordia, secondo il costume di Bologna; affine di pacificamente, e senza piato finir le liti.

Si supplica di rimediare alle fraudi de' Padroni de' navi Ragusei; i quali col portare i grani ne' loro Paesi cagionano inopia nella Città, e fraudano i nostri Mercatanti del prezzo de' grani.

Si supplica, che nelle liti, acciò che si finisca tutte le dilazioni, e lunghezze, allora che non si controverte punto legale, il vinto debba rigorosamente rifare tutte le spese della lite.

Si supplica, che nel S. Consiglio si spediscano in prima le cause concluse prima.

Si supplica, che si dea il Curatore a Feudatarj fino all' anno decimo ottavo; siccome a Feudatarie, se pure non si maritassero avanti detto termine.

Si supplica che non si possa ne' libri de' Banchi scrivere polisa alcuna, nella quale non sia la firma, o carattere di colui, a cui si fa la polisa, o di suo Procuratore.

Item, perche nelle polise di Banco si sogliono fare alcune assertive pregiudiziali a coloro a cui si fa la polisa; & il debitore manda fraudolentemente a scrivere la detta polisa nel Banco in faccia di colui, a cui si fa la polisa, senza che il creditore il sappia; per servirsene poi in giudizio contro al creditore. Si supplica V.E. restar servita per Prammatica stabilire, che non si possa ne' libri de' Banchi scrivere polisa alcuna, nella quale non sia la firma, e carattere di colui, a cui si fa la detta polisa, o di suo legitimo Procuratore; e ciò per evitare le fraudi.

*Placet ut expediantur debita provisiones.*

XXIV.

Si supplica che si faccia la tassa a tutti i Notaj di questa Città.

Item, perche ultimamente la Regia Camera della Summaria ha tassato il salario che si dee al Notajo della Corte, per qualsivoglia contratto; Si supplica V.E. sia servita comandare che si faccia anche la tassa a tutti i Notaj di questa Città. *S.E. mandat, quod ita fiat.*

XXV.

Si supplica che la Regia Camera dia ordine a' percettori delle Provincie di fare osservare le istruzioni che tengono in beneficio de' Popoli del Regno.

Item si supplica V.E. resti servita ordinare alla Regia Camera, della Summaria, che faccia osservare in beneficio de' poveri Popoli di questo Regno tutte le istruzioni, che tengono i Regj Percettori delle Provincie; e particolarmente che i Percettori siano obbligati a fare le polise di recetto delle quantità che si pagano per dette Università, e delle cause perche si pagano, ed a complimentamento di quella causa per la quale le Università vorranno pagare; e non si facciano ricordi, per evitare le infinite estorsioni che patiscono dette povere Università, *S.E. mandabit, quod observentur punctualiter instructiones quas habent.*

XXVI.

Che si degni ordinare alla R. Camera, che s'osservino le istruzioni fatte dalla Dohana delle pecore a tempo del Cardinal Granuela.

Item si supplica V. E. degnarsi ordinare alla Regia Camera della Summaria, che faccia osservare l'ultime istruzioni fatte dalla Regia Dohana delle pecore a tempo dell' Illustr. Cardinal Granuela; e particolarmente la riforma del quarto capitolo delle d. istruzioni. *S.E. mandabit eas inviolabiliter observari.*

XXVII.

Si supplica, che le donazioni infinte fatte a fine di tirare il reo in altri Tribunali, allorché vengano scoperte, la cosa donata si perda dal donatario e' donante.

Item, perche molte volte si fanno donazioni simulate a persone privilegiate, affine di tirare i rei a litigare in questi Tribunali; il che porta molta spesa, & incommodo a' detti rei: si supplica V. E. ordinare con Prammatica, che quante volte apparirà simulata la donazione fatta a fine di tirare, la cosa donata sia perduta per lo donatario, e' donante; applicandosi in beneficio del convento. *S.E. maturè providebit.*

XXVIII.

Si supplica che i simulati creditori d'un fallito, affine di obbligare i concorrenti veri, allorché siano scoperti, vengano puniti con la pena di fallo, siccome anche i debitori.

Item perche molte volte s'è veduto, che i debitori falliti per poter godere la dilazione quinquennale, si sono fittiziamente obbligati per debitori ad alcuni loro amici, e parenti; i quali poi concorrenno potessero astringere la minor parte, che sono i veri creditori a concorrere; E perche questa è una mera falsità pregiudiziale a' veri, e poveri creditori; si supplica V. E. ordinare con Prammatica Regia, e stabilire, che quante volte si scoprirà che i detti crediti siano simulati, debba tanto il creditore quanto il debitore fittizio esser punito con la pena del fallo. *S.E. mandabit, quod contra predictos procedatur servata forma legum.*

XXIX.

Si supplica S. E. ad interporli con Papa Sisto per la collazione de' Benefizj di questo Regno in persona de' Regnicoli naturali.

Item si supplica V.E. sia servita interporre le sue parti con la Santità di Papa Sisto V. perche si degni i Benefizje dignità Ecclesiastiche, che sono in questo Regno, conferirle in persona di Regnicoli naturali; facendo sopra ciò una costituzione perpetua; o almeno che i Benefizj di questo Regno non si conferiscano in persone native di quel Regno, Provincia, o Diocese, nelle quale gli huomini di questo Regno non possano godere de' Beneficj, e dignità Ecclesiastiche che sono in quel Regno, Provincia, o Diocese. *Placet S.E. quod consulatur Sua Regia, & Catholica Majestas.*

XXX.

Di V.E.

Affezionatissimi Servidori.

*Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel parlamento Generale.*

Tiberio Coppola per Montagna .  
 Marcello Capece Piscicelli per Capuana.  
 Camillo Agnese per Portanova .  
 Carlo Villano per Montagna  
 Mercurio d' Alessandro per Porto .  
 Michele Gesualdo per Nido .  
 Luzio di Sangro per Nido .  
 Orazio di Ligoro per Portanova .  
 Annibale Seripanno per Capuana .  
 Orazio di Gennaro di Cesare per Porto.  
 Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.

Il Principe di Squillace .  
 Il Duca d'Attri .  
 Il Duca d'Andria .  
 Il Duca di Castel di Sangro.  
 Il Marchese d'Anzi .  
 Il Marchese d'Umbriatico .  
 Carlo Loffredo .  
 Diomede Carafa .  
 Federigo Tommacello .  
 Fabrizio di Sangro .  
 Giulio Cesare Minadois .

Gio;



# DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA. 33

Gio:Geronimo Saggefe per lo Fedeliffi Pop. Marzio Pignatello.

*Marius Paganus Secretarius.*

*Moles Reg. Ribera Reg. Gorifiola Reg.*

*Provisum per S.E. Neap. alio imo Novembris 1590. Barionuovo Secretarius.*

S. C. R. M.

**E'** così grande il desiderio, & così infinita la volontà, che questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene di spargere il sangue, non che di spendere la roba in servizio di Sua Real Corona, che siccome con molta prontezza d'animo l'abbiamo servito del milione e ducento mila ducati, che con Carta di V.M. ci si domanda, così ancora a tutto univ-  
ersalmente e dispiaciuto, che in questa occasione per la necessità, e povertà, in cui si ritro-  
va questo suo Fedelissimo Regno, non l'abbiamo potuta fervire di maggior somma, conforme a quello che l'infinita nostra affezione, e fedeltà ci dettava. Si degni dunque non confide-  
rando la quantità, con la quale la serviamo, ma la prontezza dell'animo nostro, ricevere, & in-  
grandire col suo Reale animo il detto servizio offerto per Felice di Gennaro, uno de' nostri  
Cavalieri, Dottor di legge, come Sindaco in questo Parlamento, all' Illustrè Conte di Miran-  
da nostro Vecerè; il quale siccome col suo giusto, accertato, & abbondante governo tiene  
tutto questo Suo Regno, Vassalli, e questa Fedelissima Città di Napoli in particolare, con  
infinita quiete, contento, & abbondanza; così siam sicuri, che non mancherà di presentare a V.  
M. alcune poche grazie conchiuse in detto parlamento; della cui buona, e presta spedizione  
con ogni affetto la supplichiamo; con ferma speranza, che per la sua infinita magnanimità, e  
grandezza, e coll'intercessione di detto Illustrè Vecerè, riceveremo da V.M. decretazione a  
voto, e contento di questa Sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: e perciò ha paruto  
obbligo in questa occasione baciare particolarmente le sue Reali mani, e piedi di detta elezio-  
ne, e supplicarla per un Capitolo particolare posto fra dette grazie, resti servita per benefi-  
cio universale di questo Regno confermare il detto Illustrè Conte in detto Governore per fi-  
ne per il nostro Signore concedere alla M. V. lunga e felicissima vita, & innalzare Sua  
Real Corona a quel grado di Monarchia del Mondo tutto, che per ogni ragione da noi suoi  
fedelissimi Vassalli se le desidera. Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì 31. Gennajo  
1589.

Di V.S.C., e R.M.

Affezionatissimi Servidbri.

*Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel parlamento Generale.*

Tiberio Coppola per Montagna .  
Marcello Capece Piscicelli per Capuana .  
Camillo Agnese per Portanova .  
Carlo Villano per Montagna .  
Mercurio d' Alessandro per Porto .  
Michele Gesualdo per Nido .  
Luzio di Sangro per Nido .  
Orazio di Ligoro per Portanova .  
Annibale Seripanno per Capuana .  
Orazio di Gennaro di Cesare per Porto .  
Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliffi Pop .  
Gio: Geronimo Saggefe per lo Fedeliffi Pop .

Il Principe di Squillace .  
Il Duca d' Atri .  
Il Duca d' Andria .  
Il Duca di Castel di Sangro .  
Il Marchese d' Anzi .  
Il Marchese d' Umbriatico .  
Carlo Loffredo .  
Diomedè Carafa .  
Federigo Tommacello .  
Fabrizio di Sangro .  
Giulio Cesare Minadois .  
Marzio Pignatello .  
Federigo Tomacello .

*Marius Paganus Secretarius.*

*Parlamento Generale celebrato per l' Illustrè & Eccellentissimo Signore Conte di Miranda  
Vecerè, Luogotenente, e Capitan Generale della Maestà Cattolica Nostro Signore in  
questo Regno e servizio fattole per questa sua Fedelissima Città, Baronag-  
gio, e Regno a' un Milione, e ducentomila ducati.*

**D**omenica 27. di Gennajo 1591. per detto Eccellentissimo Signore Vecerè è stato cele-  
brato detto Parlamento Generale nel luogo solito di San Lorenzo; nel quale sono in-  
tervenute la Fedelissima Città di Napoli, e Terre Demaniali del presente Regno, e com-  
parve per Sindaco l' Illustrè Signor Fulvio di Costanzo del Consiglio di Capuana di S.M., e  
Cavaliere del Seggio di Portanova; al qual Seggio toccava per ordine di giro crearsi detto  
Sindaco: precedendo questa Fedelissima Città, siccome il solito, a tutti i Baroni,  
Città, e Terre Demaniali del Regno e conferirsi S.E. nel luogo solito dell'apparato, e sedu-  
tali.

tati nella sua sedia ivi preparatale secondo il solito, furono da quella con molta prudenza, valore, e soddisfazione universale proposte le molte cagioni, ed urgenti necessità, che movevano S.M. a domandar detto servizio; e tutto per la conservazione della Cristianità, e difesa della Santa Fede: e che per mantenere, e conservare le cose predette, domandava se le fosse fatto servizio, e dono fino alla somma d'un Milione, e ducentomila ducati; siccome più particolarmente si contiene nell'infrafritta Carta di S. Maestà diretta all'E.S. per la convocazione del presente Parlamento; la quale di suo ordine fù letta dal Signor Barionovo Segretario del presente Regno, & è del tenor seguente v3-

*El Rey,*

Lettera di S. M.  
per la convocazione  
del Parlamento.

Illustre Conde de Miranda Primo; siendo las neçessidades de la Corte del nuestro Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos y Estados nuestros, lasque se saben por las summas grandes de dineros, que se han provèydo para el sustento de nuestras Armadas, y de la gète de guerra que para la defenfa desse se han entretenido tãto tiempo, y particularmète las muchas, y muy grandes summas que se han consumado, y consumen athi en la defenfa de los otros mis Reynos, como en la conservacion de la Fee Catholica en ellos, y cumpliendose ya el delos dos años por que se nos concedio el ultimo servicio que la nuestra Fidelissima Ciudad de Napoles Baronaje, y Reyno nos hizo, se vee come se pueda excusar, el pedirles, el que es tan neçessario para poder llevar adelante al peso del dicho Reyno, pues sin el, no hay otra forma de donde supplir a ellos por lo qual convendra que luego en recibiendo esta, convoqueis el Perlamiento, como se acostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, e Reyno mis neçessidades y la fuerza que me hago para valerme de sua ayuda que tan fuer, cosa es para su conservacion y defnfa, junto con encareçerles el desseo que tengo de sublevarlos de las gravezas, que sostienen como lo procurare sus ocasiones, y siempre que mis neçessidades dieren lugar a ello, les pedireis el dicho servicio hasta en la quantidad de un Million y duzientos mill ducados con que otras vezes me han servido, que aunque mis neçessidades y los gastos que sostengo por causa de la defençon del dicho Reyno, y deudas con que de lo pasado he quedado pedian relevada ayda; todavia, considerando los pesos que ellos sustienen y neçessidad, con que se hallan, me ha pareçedò no passar de la dicha summa, la qual presuppongo que ellos podran llevar, en que no dudo que assi por la gran affection que han siempre mostrado en las ocasiones passadas, como pur la que yo le engo, conforme a lo que su fidelidad y buenos servicios mereçen, se me darà las satisfacion que confio de tan buenos y leales Vassallos; advertiendò que en el repartimientò deste donativo se tenga la quenta, que se deve para que a ninguno de los que hubieren de contribuir se haga agravio, como es de creer que lo procurareis Vos, y yo os lo engargo mucho en Madrid a 22. de Noviembre 1590.

*To El Rey.*

*Vidit Comes Generalis Tresaurarius.*

*Vidit Saladinus Reg.*

*Vidit Salazar Reg.*

*Vidit Leon Reg.*

*Vidit Ponzonus Reg.*

*Cayas Secretarius.*

*Concordat cum Originali meliori collatione semper salva  
D. Berardino de Barionovo.*

E quella letta, ed intesa la detta proposta di S.E. e quanto in detta Carta si conteneva; per detto Signor Sindico le fù risposto con molt' amorevolezza, ed ingegno; dicendole l'infinito desiderio, che sempre hà tenuto, e tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di servire S.M. non solo con la roba, ma col sangue; dipendendo la difesa, e conservazione di tutta la Cristianità dalla sua Real Corona; e dipoi soggiungendo, che se bene la necessità del Regno era infinita, tuttavolta l'animo di servir S. M. era maggiore, e che non si farebbe mai mancato, come fedelissimi Vassalli della M.S. di servirla sempre: e con infinite altre parole piene di molta prudenza supplicò alla fine S. E. fosse rimasa servita di concedergli tempo per poter consultare con lo Baronaggio, e Procuratori delle Terre Demaniali il sudetto servizio, accioche se le fosse fatta quella umile risposta, come obedientissimi, e Fedelissimi Vassalli della M.S., secondo si è fatto sempre.

Lunedì 28. detto si congregarono nel sudetto apparato il Signor Sindico, i Signori Baroni, che furono in Napoli, con li Signori Procuratori degli assenti, e delle Terre, e Città Demaniali presenti: & ammesse le loro procure, e con l'ordine solito chiamati per lo Regio Usciere secondo le loro procedenze, si procedette a dar li voti sopra la detta proposta di S. E. e lo primo voto fù dell' Illustr. Signor Marchese di Quarate Grande Ammirante del Mare: per lo quale si conchiuse, che stanti l'infiniti dispendii di S.M. molto ben noti, se le facesse donativo, e servizio d'un Milione, e ducento mila ducati, da pagarsi nel modèssimo modo, e forma del precedente Parlamento: con che si domandassero grazie assolutamente, per beneficio universale, e non particolare; e che tanto l'offerta di detto donativo, come la lettera, e Grazie si dessero in mano dell'E.S., accioche con la sua potente mano, e favore, abbianò ogni buona spedizione.

Et

Et appresso fù chiamato l'Illustre Signor Principe di Sulmona, il qual concorse col voto del sudetto Signor Marchese.

E dipoi si chiamò tutto 'l Baronaggio che ivi era presente, ed i procuratori predetti delle Terre Demaniali, conchiudendo, che si facesse servizio a S. M. della detta somma d' un milione, e ducentomila ducati; conforme al voto del detto Signor Marchese di Quarata.

Dopo furono chiamate le Università, e Terre Demaniali; e la Città di Capoa, rappresentata per lo Signor Fabio Marchese, Dottore peritissimo, precedette all'altre Università, com'è il solito; & appresso fù chiamata la Città di Nola rappresentata per lo Signor Gio: Vincenzo Mastrillo Regio Consigliero, citra pregiudizio della sua precedenza; e dipoi la Città di Sorrento rappresentata per lo Signor Orazio Teodoro Avvocato, questa Fedelissima Città, citra pregiudizio della sua precedenza: & appresso furono chiamate tutte Città, e fù detto, che si chiamassero citra pregiudizio delle loro precedenzae.

Dipoi finito di dar detti voti per detti Illustri Principi, e Baroni; si procedette alla nomina de' Signori Deputati del Parlamento, da' quali unitamente colli Signori Deputati della Città già prima eletti, si trattassero, discutessero, e cōchiudessero tutte quelle Grazie da domandarfi così a S.M., come a S.E. le quali parute fossero migliori, e necessarie per lo beneficio Univerfale; così come è stato il solito, dette grazie domandarfi, e conchiudersi per essi Signori Diputati della Città, Baronaggio, e Regno: e fattosi lo scrutinio per detto Sig. Sindico, insieme con lo Magnifico Segretario della Città, e coll'assistenza del Signor Orazio Teodoro U. J. D., & Avvocato peritissimo di questa Fedelissima Città, di tutte le nomine de' Signori Deputati fatti per detti Signori, furono eletti, e pubblicati g' infrascritti v3.

*Signori Deputati Titolati.*

- Il Principe di Solmona.
- Il Duca di S. Agata.
- Il Duca di Castel di Sangro.
- Il Marchese di Fuscaldo.
- Il Marchese di S. Eramo.
- Il Conte di Piacentro.

*Signori Deputati Senza Titolo.*

- Il Signor Carlo Loffredo.
- Il Signor Diomede Carafa.
- Il Signor Giulio Cesare Minadois.
- Il Signor Gio: Battista Campitello.
- Il Signor Michele Caracciolo.
- Il Sig. Gio: Battista Caracciolo di Ant.

E del medesimo tempo che furono fatti i sopradetti Signori Deputati del Baronaggio, furono ancora pubblicati g' infrascritti Signori Deputati della Città, già prima creati come di sopra v3.

*Per Capuana.*

- Il Signor Scipione Caracciolo.
- Il Signor Alfonso Piscicello.

*Per Montagna.*

- Il Signor Decio Rocco.
- Il Signor Marcello Muscettola.

*Per Nido.*

- Il Signor Gio Tomaso Carafa.
- Il Signor Claudio Milano.

*Per Porto.*

- Il Signor Felice di Genaro.
- Il Signor Pietr' Antonio Mele.

*Per Portanova.*

- Il Signor Gio: Camillo Mormile.
- Il Signor Gio: Simone Moccia.

*Per lo Fedelissimo Popolo.*

- Il Signor Gio: Battista Crispo.
- Il Signor Gio: Andrea Auletta.

Il dì appresso che furono i 29. del detto mese con alcuni altri dì seguenti, si congregarono detti Signori Deputati della Città, e del Baronaggio, insieme col detto Signor Sindico, e si trattarono, e conchiusero tutte le Grazie da supplicarsi così a S.M., come all' E.S. per beneficio Univerfale; e dipoi furono lette per lo magnifico Segretario della Città tutte le sudette grazie già conchiuse, & appuntate; delle quali n'era stato dato il pensiero di formarle al Signor Orazio Teodoro Avvocato della Città; e così ancora furono lette l'offerta di d. servizio, e lettere a S. M. per detto donativo, e furono quelle firmate da detti Signori Deputati.

E dipoi detto Signor Sindico insieme con detti Signori Deputati, ed il magnifico Segretario della Città andarono in Palazzo da S.E. per darle ragguaglio d'ogni cosa. E conferitosi in presenza di S.E., per detto Segretario, per ordine di detto Signor Sindico, fù letta a S.E. la Carta di S.M. per detto Donativo: e quella letta, si soggiunse per detto Signor Sindico, che S.E. poteva venire a ricevere detto donativo, quando paruto le fosse.

Ed il medesimo dì, che per detti Signori Deputati si firmarono tanto le grazie, come l'offerta, e lettere, furono deputati a sollecitar la spedizione di dette grazie all' E.S. g' infrascritti Signori v2.

*Deputati per la Città.*

- Il Signor Gio: Camillo Mormile.
- Il Signor Scipione Caracciolo.

*Deputati per lo Baronaggio.*

- Il Signor Marchese di S. Eramo.
- Il Signor Diomede Carafa.

Domenica 3. di Febrajo 1591. si conferì S.E. in S. Lorenzo accompagnata da detto Signor

gnor Sindaco, Signori Eletti, Baronaggio, e Signori Officiali Regj, con molti altri Signori; e sedutasi nella sua sedia preparata in detto parlamento, fù per detto Signor Sindaco con molta prudenza, e soddisfazione ragguagliata l'E.S. della molta prontezza, e pretezza, con cui s'era fatto, e conchiuso il detto servizio proposto da S.E. in nome di S.M., e con molte parole piene d'affetto, e d'amore dettò tanto la volontà di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di servire la M. S., come ancora la necessità in cui si trovava il Regno tutto, con infinita soddisfazione, senza altrimenti legger l'offerta; la quale poi fù data in mano dell'E.S., e così ancora le grazie, che si domandavano tanto a S.E., quanto a S.M. già conchiuso in detto parlamento, & ancora la lettera diretta a S.M.: dove S. E. ringraziò molto questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in nome di S.M. con parole piene d'autorità, e prudenza, come suole; e che non havrebbe mancato rappresentar questo servizio a S.M. con quella stessa affezione, e volontà, con la quale s'era fatto da così Fedelissimi, & amorevolissimi Vassalli della M. S. e per detto Signor Sindaco fù replicato, ringraziandola infinitamente di questa volontà, & affezione che tiene verso questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

*Illustr., ed. Eccellentissimo Signore.*

**E**ssendosi S.M. per sue lettere degnata far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa a domandare questo servizio, l'abbiamo ricevuto a singolar favore, come affezionatissimi Vassalli; e tanto più, sapendo che a gloriose, e Cristiane imprese abbia da essere impiegato, servendosene per la conservazione, & accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica, e per particolar difesa di questo suo Regno: E perciò con quella prontezza che si conviene a Fedelissimi Vassalli, e con l'affezione, e divozione per tante sperienze note, l'abbiamo fatto in questo parlamento donativo, e servizio d'un milione, e ducentomila ducati, da pagarsi in due anni, in sei terzi, cominciando dal terzo di Natale prossimo passato; nel qual servizio contribuiranno i Baroni per un quarto, a' quali s'iano obligati i feudatarj contribuire per le loro rate, con pagarsi per rata d'Adoho, così come essi Baroni si trovano tassati in Camera: non però per via di pagamento d'Adoho, ma di semplice donativo; & il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno, eccettuata questa Fedelissima Città, & il Sagro Ospedal dell'Annunziata per le cose feudali che tiene: dichiarando che dal pagamento del detto donativo non sia esente persona alcuna *etiam privilegiata in corpore juris*, ne alcuno Officiale maggiore, o minore, ne Città, Terra, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendesse esenzione; e che il presente servizio s'intenda fatto, senza far pregiudizio a' Privilegj, e Capitoli di questa Città, per li quali si dispone, che non si possa domandar servizio alcuno: cō espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non s'iano molestati, ne ricercati *sub quovis colore* d'altro servizio, sovvenzione, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualsivoglia cagione anco di nuovo sopravveniente, e del tutto incognita, & insolita: e così se accade, pendente la soddisfazione di detto donativo, il pagarsi rilievo; la rata d'essi Adohi si debbia ridurre dal detto rilievo: e con condizione ancora, che finito il tempo d'effigere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima. E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nell'infinita clemenza della M. S. tante volte renduta grata a farci grazia, con quel riguardo che l'istessa nostra fedeltà può sperar d'ottenere sempre dalla liberalissima mano sua, con ogni reverenza la supplicherà d'alcune grazie che dal Sign. Fulvio di Costanzo nostro Sindaco le faranno presentate, accioche fortiscano quel buon dispaccio che si desidera. Si supplica V.E. che come ha considerato dagli effetti la fede, divozione, & obediienza della Città, Baronaggio, e Regno verso S. M. così si degni per sua natural bontà pigliar a cuore la nostra protezione appresso la M.S., e procurare con la sua autorità l'effetto delle grazie e favori de' quali umilissimamente la preghiamo; e si degni anche concedere quelle grazie, che dalla sua mano dipendono, le quali con gran confidenza le si chiedono: dell'Eccellenza Vostra in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo. Napoli il dì primo di Febrajo 1591.

*Affezionatissimi Ser vidori.  
Li Deputati del Parlamento Generale.*

Gio: Camillo Mormile per Portanova.  
Decio Rocco per Montagna.  
Alfonzo Piscicello per Capuana.  
Gio: Tomaso Carafa per Nido.  
Claudio Milano per Nido.  
Felice di Gennaro per Porto.  
Pietr'Antonio Mele per Porto.  
Scipione Caracciolo per Capuana.  
Marcello Muscettola per Montagna.  
Gio: Simone Moccia per Portanova.

Il Principe di Solmona.  
Il Duca di Santa Agata.  
Il Duca di Castel di Sangro.  
Il Marchese di Fuscaldo.  
Il Marchese di S. Eramo.  
Il Conte di Piacentro.  
Carlo Loffredo.  
Diomedè Carafa.  
Giulio Cesare Minadois.  
Il Signor Gio: Battista Campitello.

Gio:

Gio: Battista Crispo per lo Fedeliss. Pop.  
 Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.

Michele Caracciolo.  
 Gio: Battista Caracciolo.

Marius Paganus Secretarius.

*Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Cattolica Maestà del Re nostro Signore nel presente Parlamento Generale congregato nell' anno 1591.*

## I.

Item si supplica V.M. resti servita ordinare che siano osservati tutti i Privilegj, Immunita, Franchigie, e Capitoli conceduti da' Serenissimi Rè antecessori, e da V.M. confermati a questa Fedelissima Città per tutto il tempo passato fino a questo dì. *Placet sue Regia, & Catholica Majestati, quatenus sunt in possessione.*

Che siano confermati tutti i Privilegj de' Rè precedenti.

## II.

Item, si supplica V.M. si degni per grazia speciale confermare tutti gli assensi prestati per l' Illustr. Vecerè per tutto il tempo passato infino al giorno d'oggi; ancorche fossero prestati contra la forma della Regia Prammatica de' nove Capise così anche ratificare tutte l'alienazioni, e concessioni fatte da detti Vecerè in virtù del mandato dato loro da V. M. di qualsivoglia Terra, o ofizio; supplendo *ex certa scientia* ogni difetto, ed avendo il tenor di quegli per ispecificato espressamente. *Placet sue Regia, & Catholica Majestati.*

Che siano confermati tutti gli assensi conceduti da' passati Vecerè, anche contra la Regia Prammatica.

## III.

Item, perche fra l' altre grazie supplicate à V. M. nel parlamento dell' anno 1586. fu l' infrascritta del tenor seguente: Item perche questa Fedelissima Città, essendo oggi populatissima, e perciò non bastandole i grani di Terra di Lavoro, ne d' altre Provincie vicine, suole ordinariamente provvedersi di gran quantità de' grani di Puglia, ed alcuna volta ancora del grano d' Apruzzo; e perche per esperienza di tanti anni s' è veduto, che molte volte la detta provvisione non viene a tempo, non senza gran pericolo d' affamarli la Città; sì perche la navigazione è lunga e varia, di modo che le navi han bisogno di diversi venti per poter far detto viaggio, nel quale sogliono spesse volte anche naufragarsi, ed altresì prendersi da Corsari; sì perche molte volte i Veneziani avendo bisogno de' Grani, sogliono prenderli i detti; anzi per essere quasi tutti i Padroni delle navi Ragusei, conducono ben spesso i Grani in Ragusa, quando ivi ne han bisogno, con trovar poi scusa, che 'l veato, e la fortuna del mare gli abbia colà condotti. Laonde s' è veduta alcuna volta la Città per mancanza di grano in gran pericolo. Perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per torre tutte queste difficoltà, acciòche la provvisione del grano venga più tosto, e più sicuramente nella Città; supplicano V. M. resti servita far grazia, che sempre che sarà espediente ad essa Città di far partito de' grani di Sicilia; per quella quantità, che essa Città, o Mercatanti, co' quali si farà d. partito, estrarranno dal Regno di Sicilia, & immetteranno dentro la Città per uso e grassa di quella, possa per essa Città, o per detti Mercatanti estrarsi altrettanto di grano dalle Provincie di questo Regno, franco di tratta, e nuovo imposto; per la qual cosa il Real Patrimonio di V. M. non viene a patire interesse alcuno; poiche se la Città si provvede de' grani di questo Regno, V. M. non ha pagamento di tratta alcuna; ed all' incontro, provvedendosi de' grani della Sicilia, viene V. M. a pagarsi in quel Regno del prezzo delle tratte: per la qual cosa può estrarre altrettanto quantità de' grani di questo Regno franca di tratta, e sarà a questa Fedelissima Città somma grazia; perche col fare la provvisione in Sicilia, per la brieve, e facile navigazione che vi è, può esser sicura d' aver la sua provvisione a tempo: dal che nasce la quiete di questa Città, e per conseguente il servizio di V. M.: nè il Regno ne può soffrir danno; poiche immettendosi da fuori Regno per servizio della Città, cui in ogni modo, non avendo i grani di Sicilia, le sarebbe necessario provvedersi de' grani del Regno, non si cagiona penuria con farne estrarre tanti, quanti se ne immettono. Di che per ogni rispetto spera la Città, Baronaggio, e Regno ottener questa grazia dalle benigne mani di V. M. In dorso della quale è venuta ultimamente la decretazione, che V. M. si è degnata di farci del tenor seguente. *Placet Regia, & Catholica Majestati concedere ad triennium dicto Regno, quod per ipsum supplicatur: dùm tamen extractio frumenti à prefato Regno Neapolitano eodem anno fiat, quo facta fuit extractio à Regno Sicilia pro victu Fedelissima Civitatis Neapolis: cumque extractio grani à prefato Regno Neapolitano fienda majoris pretii sit, quam, qua à Sicilia fit; vult Regia Majestas horum differentia rationem haberi per Officiales suos, qui caveant ne aliquod damnum juribus Carie inferatur.* E perche veramente in questa grazia non vi è danno del Real Patrimonio di V. M. poiche si rimborsa il costo della tratta in Sicilia; ed a questa Città è d' infinito sollevamento per le ragioni sopradette: Per tanto di nuovo si supplica V. M., che si degni ampliando detta grazia concederla *in perpetuum*, conforme a la predetta dimanda. *Placet Sue Regia, & Catholica Majestati prorogare gratiam concessam in dicto anno 1586. per alios annos tres:*

Si supplica Sua Maestà, che confermi la grazia toccante i partiti de' grani di Sicilia, e tratte di quelli del Regno supplicata nel parlamento dell' anno 1586.

*ita quod electio annorum trium, in quibus erit facienda extractio à Regno Neapolis, sit Illustris Proregis; quodque in ipsius Fidelissima Civitatis suae commodum nihil amplius cedat; quam, quod ipsa ulterioris Sicilia Fisco ratione tractarum praefatarum exolverit.*

## IV.

Si supplica, che s'aggiunga un'altra Rota nella Vic. Civile, nella quale debbiano sedere un Consigliero, e due Giudici temporanei.

Item, perche i negozj della Vicaria Civile sono multiplicati, di modo che quasi sono infiniti; di maniera che non si puo supplire alla spedizione d'essi per tre persone, che sono in una Rota sola, ancorche con singular valor travagliano, e con quella matura discussione, che si ricerca. Per tanto si supplica V.M. resti servita far grazia, che si faccia un'altra Rota Civile; nella quale debbiano sedere un Consigliero, e due Giudici temporanei. E perche con esservi due Rote, & intervenire un Consigliero in ogni una d'esse, le cause si potranno più maturamente discutere, con intendere pienamente le parti; in tal caso si supplica V. M., che siccome per le Prammatiche del Regno stà stabilito, che si dia esecuzione parata alle sentenze della Vicaria infino alla summa di docati 150., resti servita comandare, che si dia l'esecuzione infino alla summa di docati 500., e che perciò si degni V. M. crear due Consiglieri di nuovo. *Jam Sua Regia, & Catholica Majestas annuit supplicantium precibus.*

## V.

Si supplica Sua Maestà, che si degni prender rimedio alli grandissimi debiti, che tiene questa Fedelissima Città.

Item, perche il debito, che tiene questa Fedelissima Città per diverse occasioni è aumentato, di modo che quasi eccede le forze, e sostanze di essa Città; il che ridonda in grandissima rovina de' poveri, per le gabelle che vi sono per occasione di detti peli; si supplica V. M. resti servita ordinare agli Illustri Vecerè, che *pro tempore* saranno; che vogliano con ogni diligenza attendere a dar rimedio, affinche in futuro, non solo non abbia ad aumentarsi, ma diminuirsi. La qual grazia non si cerca a V. M., perche sia necessaria nel tempo del governo dell' Illustrre Conte di Miranda; poiche con tanta prudenza, e diligenza ha sempre mirato a questo particolare, di maniera che è mancato il debito da quel, che era, in buona summa; Per lo che ad essa Fedelissima Città resta più tosto obbligo di ringraziarne detto Illustrre Conte, che di aggiungergli nuovo sprone; ma perche ordinandolo espressamente V. M. dà occasione, che 'l presente Illustrre Vecerè dia forma certa, per la quale continuando gli altri suoi successori, possa questa Città disgravarsi dal sudetto pelo con grandissimo beneficio de' poveri, e servizio di V. M. *Sua Regia, & Catholica Majestas mandavit suo in dicto Regno Illustri Proregi, ut omnem curam, ac diligentiam super supplicatis adhibeat, ac pro sua in illam Fidelissimam Civitatem benevolentia, idem iterum mandabit.*

## VI.

Si supplica Sua Maestà per lo stabilimento d'una novella religione, ed ordine di Cavalieri sotto 'l titolo di S. Gennaro.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, son molti anni, che hà desiderato erigere una religione, & ordine di Cavalieri sotto il nome di S. Gennaro Protettor di questa Città, e sotto l'istessa regola de' Cavalieri di San Giacomo; i quali aveffero da ricevere da V.M. l' Abito, che sarà destinato per detta Religione; il qual Abito s'abbia da conceder solamente à quelle persone, e suoi descendent, che contribuiranno all' infrascritto sborzo, purchè abbiano i quarti nobili verificandi conforme all' Ordine di detta Religione di San Giacomo; e perche abbiano detti Cavalieri alcune Commende, si contenta la nobiltà del Regno di sborzar docati centomila, i quali s'abbiano da applicare in compra di tante annue entrate sopra pagamenti Fiscali; con che V.M. si degni applicare a questa religione erigenda tutti i Beneficj semplici, e senza cura, che V.M. tiene nel Regno; accioche da dette entrate, *ut supra* comprande, unite con li Beneficj predetti, si possano formare tante Commende, quante pareranno a V.M. E la metà di dette Commende si possa distribuire ad arbitrio di V.M. trà que' Cavalieri, che meglio le pareranno; e l'altra metà si dia per regola d'anzianità; rimanendo per sempre V.M., e suoi felicissimi successori Maestri di detta Religione; Per tanto si supplica V.M. si degni commettere all' Illustrre Vecerè del Regno, che conceda licenza per poterli congregare per far detto sborzo di detti docati centomila, o maggior summa, e per appuntar tutte le cose, che potranno occorrere nella erezione di detto ordine. *Sua Majestas, re maturè pensata, curabit supplicationi justissima petitionis satisfacere.*

Di V. S. C., e R. M.

Umilissimi, e Fedelissimi Vassalli  
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno  
nel Parlamento Generale.

Gio: Camillo Mormile per Portanova.  
Dacio Rocco per Montagna.  
Alfonzo Piscicello per Capuana.  
Gio: Tomaso Carafa per Nido.  
Claudio Milano per Nido.  
Felice di Gennaro per Porto.

Il Principe di Solmona.  
Il Duca di Santa Agata.  
Il Duca di Castel di Sangro.  
Il Marchese di Fuscaldo.  
Il Marchese di S. Eramo.  
Il Conte di Piacentro.

Sci-

Scipione Caracciolo per Capuana.  
 Pietr'Antonio Mele per Porto.  
 Marcello Muscettola per Montagna.  
 Gio: Simone Moccia per Portanova.  
 Gio: Battista Crispo per lo Fedeliss. Pop.  
 Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.

Carlo de Loffredo.  
 Diomede Carafa.  
 Giulio Cesare Minadoi.  
 Gio: Battista Campitello.  
 Michele Caracciolo.  
 Gio: Battista Caracciolo.

*Marius Paganus Secretarius.*

*Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Vicerè di questo Regno nel Parlamento Generale nell'anno 1591.*

I.

**I**N primis la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. con ogni caldezza possibile, che si degni procurar con ogni affetto da S. M. la spedizione delle grazie supplicate a S. M. in questo presente Parlamento, e nel precedente; assicurandosi, che se alla benigna mente della M. S. s'aggiungerà il presente favor di V. E. se ne otterrà la desiderata, e presta spedizione. *Sua Excellentia supplicavit, & supplicabit Regiam, & Catholicam Majestatem, ut quam citius dignetur gratias supplicatas expedire.*

Si supplica S.E. per la spedizione delle grazie cost di questo, come del passato Parlamento.

II.

Item, perche tra l'altre Grazie supplicate alla M. S. è che si degni dar ordine agl' Illustri Vicerè, che *pro tempore* faranno, che debbiano con ogni diligenza attendere a dar rimedio accioche la Città si vada disgravando del grosso debito, che per diverse occasioni oggi tiene; e come che V. E. col suo prudente governo ha già cominciato a farlo in gran parte, e come informatissimo del tutto potrà proporre a S. M. il modo, & espediente, che vi sarebbe per porlo in total esecuzione. Si supplica V. E., che si degni dar particolar relazione del tutto alla M. S., accioche possa dalla sua Reale, e benigna mano ottenersi più facilmente questa Grazia già tanto da tutti desiderata, necessaria al sostegno di questa Fedelissima Città, al sollevamento de' poveri, ed al servizio di S. M. *Sua Excellentia mature, & cum omni cura negotium considerabit, prout fecit ob immensam dilectionem, qua Fedelissimam Civitatem, & Regnum prosequitur, sic eorum fidelitate, & servitiis exigentibus.*

Si supplica S.E. che preponga a S. M. alcuno espediente per rimediare alli debiti della Città.

III.

Item, perche nel Parlamento precedente fù supplicata V. E. dell' infrascritta grazia del tenor seguente v3. In primis, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riducono a memoria di V. E. gl' infiniti dispendj, aggravj, & estorsioni, che ricevono i poveri Popoli di questo Regno da' continui alloggiamenti de' Soldati, e genti d' arme, massime quando portano patenti aperte, senza distinguere i luoghi, dove abbiano da alloggiare; e da' Commissarj contra forasciti, Barrigelli delle Regie Audienze, Commissarj della Zecca, Mastri Portolani, Commissarj degli strascini, & altri infiniti; con li quali tutti son forzate le povere Università spendere ogni anno molto maggior somma di quel che pagano alla Regia Corte, oltre al danno de' Cittadini particolari: si supplica V. E. con ogni affetto possibile, si degni mirare, e rimediare sopra questo inconveniente, degnandosi in ciò sentire alcuni espedienti, che se le proporranno da' Deputati a sollecitar queste grazie: assicurando V. E., che se non si rimedia alle dette estorsioni, fra poco tempo molte Università si renderanno inabili al servizio Regio, per l'estrema povertà, in cui si ritrovano: In piede della quale V. E. è restata servita far l'infrascritta decretazione: *Magnifici Deputati proponant capita, & espedientes quos offerunt; E perche si è dato pensiero agl' infrascritti Deputati del presente parlamento, che propongano a V. E. alcuni espedienti per sollevamento de' Popoli; Per tanto si supplica V. E. si degni udire i Deputati eletti; e dalle proposizioni, che essi faranno, si degni dar quel rimedio le parerà, per togliere l'estorsioni, & oppressioni, che patiscono i Popoli di questo Regno; che veramente sono infinite, ed inopportabili. Sua Excellentia continuo curam adhibuit super negotio necessariam; ut ex multis opportunis provisionibus desuper factis, & bonis effectibus deinde subsequutis apparet.*

Si supplica S.E. ad dare udienza alli Deputati, i quali proporranno a lei alcuno espediente per rimediare alle estorsioni, ed aggravj, che per lo Regno si soffriscono dagli alloggiamenti di Soldati, e diverse sorti di Commissarj.

IV.

Item, perche nel parlamento precedente fù supplicata V. E. dell' infrascritta grazia del tenor seguente v3. Item si supplica V. E. resti servita estinguere l' officio del Commissario delle Lave, come quello che non è necessario, ed importa molte centinaia di ducati di spesa l' anno alla Città; giacche quelle cose, a che egli attende, ora si potranno con maggior diligenza, & integrità, eseguire da' Deputati della Fedelissima Città di Napoli della fortificazione, e mattonata: In piede della quale V. E. è stata servita far la seguente decretazione. *Sua Excellentia providebit pro ut convenit: E perche questa Grazia è non meno utile, che necessaria, e desiderata; si supplica V. E. che si degni concederla conforme alla domanda quan-*

Si supplica S.E. di concedere conforme alla dimanda, la grazia richiesta nel passato Parlamento intorno all' estinguere l' officio di Commissario delle Lave.

Vo prima; giacche questo officio è stato nuovamente eretto, che prima non v'era. *Jam est assignata dies pro expeditione negotii predicti.*

## V.

Si supplica S. E. che ordini a' Regj Tribunali, che non impediscano a' Baroni l' esazione delle pene de' Vassalli, quando questi vanno a dirittura ne' Regj Tribunali, omisso medio; siccome fu supplicato nel passato Parlamento.

Item, perche nel parlamento precedente fu supplicata V. E. dell'infra scritta grazia del tenor seguente v. 3. Item, perche per esperienza si vede, che non ostanti le provvisioni Regie, per le quali s'ordina, che non debbiano i Vassalli de' Baroni adire i Tribunali Regj, *omisso medio* de' Tribunali de' Baroni, vanno tuttavia i detti Vassalli a' detti Regj Tribunali, senza andar prima a' Tribunali de' Baroni; Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che tutti gli atti fatti, e faciendi in detti Regj Tribunali *in contemptum* di dette Regie provvisioni, siano nulli, & invalidi; e questo oltre alle pene contenute nelle sudette provvisioni Regie: In piede della quale V. E. è stata servita far la seguente decretazione. *Sua Excellentia mandabit quod observetur, pro ut semper observari fecit.* E perche si vede che i Vassalli vanno di continuo a' Tribunali Regj, *omisso medio*; e mentre vogliono i Baroni esigger la pena contenuta nelle provvisioni Regie per la conservazion di quelle, per li Regj Tribunali s'ordina, che non siano molestati i Vassalli per detta pena; Per tanto di nuovo si supplica V. E., che resti servita comandare sotto pena, che meglio le parerà, che non possano i Vassalli andare a' Tribunali Regj *omisso medio*; e che andando, possano i Baroni esigger la pena contenuta in dette provvisioni faciendo per V. E. da' Vassalli contravenienti; ordinando a' Regj Tribunali *sub pena*, che non impediscano la detta esazione; perche di questo modo i Vassalli non lasceranno d'accludire ne' Tribunali, conforme a' loro Privilegj; ed i Baroni lasceranno di sentir l'incomodo, e la spesa, che patiscono ogni dì per ottener la remissione de' loro Vassalli. *Sua Excellentia mandavit, & mandabit debitas, & necessarias provvisiones expediri, ut jurisdictiones Baronum nullo modo directe, vel indirecte prejudicentur.*

## VI.

Si supplica S. E. dichiarare, che nelle moratorie concedute a' debitori non vengà compresi i debitori dell' entrate Baronali.

Item, perche l'intenzione di V. E. è stata, che nelle moratorie concedute a' debitori, non s'intendano compresi i debitori per cagion d'entrate Baronali; per ovviare all'impedimento, & alla spesa, che vi occorre per ottenerli le solite provvisioni Regie; si supplica V. E. resti servita per provvisione generale dichiarare, che in dette moratorie concedute, e concedende, non s'includano i debitori per occasion d'entrate Baronali. *Sua Excellentia ita declarat, & mandabit servari.*

## VII.

Si supplica S. E. intorno alle cause de' Banchi falliti.

Item, si supplica V. E. resti servita comandare, che quelle Rote, nelle quali si trattano cause di Banchi falliti, debbiano tornare in Consiglio un dì della settimana dopo pranzo; acciò che si dea fine a queste liti, che sono inestricabili. *Finit.*

## VIII.

Si supplica S. E. che comandi sotto gravi pene agli Scrivani criminali, che non possano interrogare testimonj, prima di dar loro il giuramento; e che scrivano interamente la deposizione.

Item, perche gli Scrivani della Vicaria Criminale vedendo che per la Prammatica, la quale V. E. ha ordinato che si osservi, essi sono obbligati, nel pigliar dell'informazione, di scrivere l'intera deposizion del Testimonio, ancorche deponga alcuna cosa contra 'l Fisco, hanno di nuovo inventata una astuzia; che quando vogliono esaminare un testimonio, prima che gli diano il giuramento, l'interrogano; e quando trovano, che 'l Testimonio ha da dir qualche cosa contra 'l Fisco, non l'esaminano; ma vanno cercando altri Testimonj; e perche Signore Eccellentissimo conviene per la retta amministrazione della giustizia, che si toglian questi abusi, & astuzie degli Scrivani; Pertanto si supplica V. E. resti servita comandare sotto gravi pene, che nel pigliar dell'informazione, non si possano interrogare i Testimonj, se prima non sia stato lor dato il giuramento; e dato quello, si debbia interamente scrivere quello che 'l Testimonio depona. *S. E. mandabit super hoc negotium debitas, & necessarias provvisiones expediri; itaut in futurum omnino cessent abusus.*

## IX.

Si supplica S. E. comandare, che nella Vicaria così civile, come criminale s'osservi la divisione delle cause fra i Mastri d'atti, e subattuarj, siccome s'osserva nel S. C.

Item, perche per esperienza s'è veduto, che dal non dividerli egualmente le cause criminali tra i Mastri d'atti criminali della Vicaria, e le cause civili tra i Mastri d'atti, e subattuarj della Vicaria civile, ne nascono infiniti inconvenienti; poiche sta in mano dell'attore eleggersi la Banca, e lo Scrivano; il che è di grandissimo pregiudizio al reo; Pertanto si supplica V. E. resti servita comandare, che nella Vicaria tanto civile, quanto criminale s'osservi la divisione delle cause tra gli Mastri d'atti, e Subattuarj, come s'osserva nel S. C.; cioè che quando si commette la causa al Giudice, allora si faccia la divisione uguale fra tutti: con che non solo s'osserva l'egualità tra l'attore, e 'l reo; ma anco l'egualità tra gli istessi Mastri d'atti: poiche oggi si vede che alcuni d'essi, o per favore, o per diligenze straordinarie hanno molto più cause, che non hanno gli altri. *S. E. mandat, quod hoc fiat, & servetur in causis civilibus, & quoad lites ordinarias, & in earum processibus: quo vero ad causas criminales, S. E. mandabit magnifico Regenti Mag. Curia Vicaria, quod curet aequalitatem servari quantum fieri poterit.*

X. Item



X.

Item, perche nell'interposizion del rito della G. C. della Vicaria, per lo quale si stabilisce *quod de delictis officialium cognoscat M. Curia*, sono nel Sagro Consiglio nate diverse, e contrarie decisioni, tantò nel giudicar se il detto rito concede alla G.C. della Vicaria la cognizione di detti delitti *privativè* de' Baroni, o *cumulativè*; quanto anco nella declarazione, quali Officiali s' includano nelle parole del rito; pertanto si supplica V.E. resti servita comandare che si giontino tutte le trè Rote dell' S. C. per determinazion di detto rito. *S. E. mandat, quod magnif., & circumspèctus Præsidents, & Sacrum Consilium junctis tribus aulis procedant ad declarationem, & determinationem puncti.*

Si supplica S.E. ordinare, che si giontino tutte e trè le Rote del S.C. per la determinazion di tutti i dubj, che occorrono intorno alla interpretazione d' un certo rito, quod de delictis officialium cognoscat M. Curia.

XI.

Item, perche nel precedente parlamento fù supplicata V. E. dell'infra scritta grazia del tenor seguente. Item si supplica V.E., che si degni provvedere l'ufficio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastri d'atti vacato già per l'assenza del Signor Regente Lanario, con quell'istessa commissione, che detto Signore, & altri predecessori l'han tenuto: in piede della quale è stata servita V. E. far l'infra scritta decretazione, *suo tempore providebitur*: e perche veramente è questa grazia molto utile al beneficio pubblico; si supplica V.E. si degni provvedere quanto prima detto ufficio di Visitatore sopra i Mastri d'atti, e Scrivani del S.C. della G.C. della Vicaria civile e criminale, della Regia Zecca, & anco sopra gli Attuarj, e Scrivani della Regia Cam. della Sum. *Jam est provisum, & mandatum hoc per S. E. quoad Magnam Curiam Vicariae; quo vero ad alia Tribunalia, magnif. & circumspècti Præsidents S.C., & Locumtenens magna Cam. debite provideant prout debent, & ad eorum officium spectat.*

Si supplica S.E. di quanto prima provvedere l'ufficio del R. Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastri d'Atti vacato per l'assenza del Signor Regente Lanario, siccome fù supplicato nel precedente Parlamento.

XII.

Item si supplica V.E. resti servita per prammatica particolare stabilire, che di tutte quelle persone, che amministrano, o maneggiano robe delle Università, le quali per disposizione di ragione sono obligate in azione personale a darne conto, s' intendano anco tacitamente ipotecati i beni loro per la reddizione di detti conti; la quale tacita ipoteca s' intenda contrattata dal dì che comincerà la detta amministrazione: e quando poi V.E. non resta servita di conceder questa grazia à rispetto di tutte le Università del Regno; almeno si degni concederla a rispetto della Fedelissima Città di Napoli. *Serventur jura, & obligationes.*

Si supplica, che gli amministratori delle robe delle Università s'intendano tacitamente con le loro persone haver obligati anche i loro beni.

XIII.

Item, perche per la discordanza ch'è trà le parti nell'aggiustare il fatto nelle cause, e trà gli Avvocati in aggiustare gli articoli di legge, si differisce infinitamente la spedizione delle cause; pertanto si supplica V.E., che resti servita comandare, che si debbiano dare i notamenti, e l'allegazioni dell'una parte all'altra; che di questo modo, niuno ardirà d'allegare una cosa in fatto, o in *jure* non vera; & il Giudice con maggior facilità, e sicurtà accerterà di giudicar le dette cause, e si toglieranno anco molt'altri inconvenienti. *Placet S.E. omni modo providere justa petitioni.*

Si supplica, che nelle cause civili si diano i notamenti, ed allegazioni dell'una parte all'altra; acciò che quelle prestamente si finiscano.

XIV.

Item si supplica V.E., resti servita di nuovo comandare, che si offervi precisamente la Regia Prammatica, per la quale si stabilisce, che le cause per le quali è andato il Commissario sopra la faccia del luogo, si spediscano fra un mese. *Placet S.E. Pragmaticas, & Regias ordinationes omnino servari de super expeditas; & ita denuo mandabit omnibus Tribunalibus.*

Si supplica, che le cause, per le quali è andato il Commissario sopra la faccia del luogo, si spediscano fra un mese.

XV.

Item, perche s'è veduto che alcuna volta si son proposte sospezioni giuste, e militanti, e poi sono state escluse in virtù della Regia Prammatica, per essere state allegate *post conclusum in causa*: Si supplica V.E. resti servita comandare, che non ostante la detta Prammatica, si possano allegare le sospezioni, *etiam post conclusum in causa*: e per evitar le calunnie delle parti, si potrà stabilire, che quando s'allegherà *post conclusum quodcumque* la suspezione ingiusta, o non militante, in tal caso si raddopj la pena contenuta in detta Prammatica. *Providebit, ut magis convenit.*

Si supplica, che si possano nelle cause allegare le sospezioni, anche *post conclusum*; e che se in tal caso si trovino false, sia doppia la pena della Prammatica.

XVI.

Item si supplica V.E., che le sospezioni de' Giudici si debbiano giudicare per un'altra Rota, e non per quella, nella quale risiede il Giudice sospetto. *Providebitur, quod magis convenit.*

Si supplica, che le sospezioni de' Giudici si debban giudicare per altra Rota.

XVII.

Item si supplica V.E. resti servita stabilire che gli Officiali Regj, che sono del Collegio de' Dottori, o siano ordinarj, o siano soprannumerarj, non possano nelle giornate de' negozj andare al Dottore; ma che stiano a dare udienza alle loro cause, e si dia a detti Officiali la rata degli emolumentj che lor competerebbe, se presenzialmente assistessero nel dottorato: con che V.E. farà infinito beneficio a' poveri negozianti, giovanimento agli Officiali, i quali senza incomodarli dalle loro cause, havranno la parte loro, e si conformerà V.E. con quello che in casi simili ha comandato S.M. *S.E. opportune providebit julle petitioni.*

Si supplica S.E. che i Regj Officiali, i quali son del Collegio de' Dottori, nelle giornate di negozj non debbano lasciare le loro cause; e si dia loro la rata di ciò che loro spetterebbe per lo Dottore.

XVIII. Item

## XVIII.

Si supplica a S.E. a provvedere alle miserie del Regno, che nascono dall'oppressioni delle Fanterie, e Commissarj che alloggiavano per lo Regno.

Item perche a V.E. e molto nota l'infinita miseria, e povertà, in che si ritrovano i popoli di questo Regno; sì per le continue oppressioni che patiscono dagli alloggiamenti ordinarj, & straordinarj delle Fanterie, e di varj Commissarj; sì anco per la pessima annata presente; dimodo che se a questo tempo s'aggitasse il travaglio della numerazione, anderiano in estrema rovina; Si supplica V.E. che come Principe giustissimo, e prudentissimo vada considerando di pigliare quello espediente, che meglio parerà a V.E. rappresentando a V.E. che l'espediente preso nell'anno 1575. diede molta soddisfazione al Regno. *Jam cum effecta est concessum id quod in prima parte in presenti capitulo supplicatur; & quo ad ultimam, S.E. maturo consilio omnia pensabit, & pro publico beneficio providebit.*

## XIX.

Si supplica, che le R. Udienze non possano mandarsi a prendere i carcerati dalle carceri de' Baroni, se prima non sarà giudicato, che la causa non ispetta ad essi.

Item, perche molte volte le Regie Udienze provinciali, e li Commissarj contra forasciti mandano *de facto* a pigliarsi i Carcerati, che sono nelle Carceri de' Baroni; la remissione de' quali dipoi si procura per li Baroni con molta spesa, & incomodo; Pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che non si possano mandare a pigliare detti carcerati, se prima non sarà giudicato, *audito Barone*, che la causa non spetti al Barone. *S.E. mandabit debitas provisiones expediri pro conservatione jurisdictionis Baronum; & quod in causis ad ipsos spectantibus nullo modo extrahantur eorum Vassalli.*

## XX.

Si supplica, che si possa per li Governatori delle Terre prendere informazione contra de' Commissarj, siccome fù conceduto l'anno 1589. e di più che si possano anche carcerare detti Commissarj, e rimettersi poi a quei Tribunali donde son venuti.

Item, perche trà l'altre grazie concedute dall' Illustre Duca d'Offuna nell'anno 1584. ad istanza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, fù che degli eccessi che si commettono per li Commissarj Regj, si potesse pigliare informazione per li Governatori delle Terre, e quelle trasmettere in Napoli; E perche per esperienza s'è veduto, che i detti Commissarj Regj vedendo che contra essi non si può procedere ad atto d'informazione, la quale se si manda in Napoli, non se ne ragiona mai più, non si attendono di far eccessi ogni dì maggiori; Pertanto si supplica V.E. resti servita ampliando detta grazia, concedere che si possano detti Regj Commissarj carcerare in caso che commettono eccessi, o delitti degni di carceri; e poi mandare i carcerati, e l'informazione a quei Tribunali donde escono detti Commissarj. E quando si troverà essere stata la carcerazione indebita, all'ora si potranno gravemente punire i Governatori, che l'haveranno indebitamente carcerati; siccome altre volte a tempo del Rè Cattolico di felice memoria e stato conceduto a rispetto de' Soldati. *Serventur Pragmatica, & mandabit S.E. commissarios.*

## XXI.

Si supplica che i Percettori nelle esazioni del danaro delle Università, facciano le polise in guisa, che si conosca ciò che s'è pagato, e ciò che resta da pagarsi.

Item, perche i Regj Percettori de' Tribunali Provinciali del Regno quando ricevono dalle Università danari per l'esazione de' Regj pagamenti Fiscali, ed altre imposizioni, non fanno mai le polise a complemento; dal che ne nasce, che le povere Università alle volte son costrette di pagar più di quel che deono, e sono anco trapazzate da' Commissarj di detti Percettori: Pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che i Percettori siano obbligati a far le polise per quella quantità, che ricevono, a complemento di quella mesata, o di quel terzo, secondo la qualità de' pagamenti che si fanno; dichiarando quel che resta a darsi, acciocchè mostrandosi le dette polise, si veda quel che veramente si dee, e non possano essere indebitamente travagliate da detti Commissarj, o pagare due volte l'istesso debito. *S.E. mandabit expediri debitas, & necessarias provisiones directas Regia Camera, ut id precise serventur, prout supplicatur.*

## XXII.

Si supplica, che la gente d'arme, che si prende da' Commissarj per sicurezza del viaggio, non possa portarsi oltre alla prima Terra, che s'incontrerà nel camin dritto.

Item, perche i commessionati contra forasciti, ed altri Regj Commissarj, ed i carruggi sogliono sotto zelo del Regio Servizio, comandare gente, ed huomini armati che vadano con esso loro, li quali si soglion portare molti di appresso solamente, acciocchè si riducano a dar loro un tanto per esser licenziati: Pertanto si supplica V.E. resti servita sotto gravi pene comandare, che le genti armate che si pigliano da una Terra, non si possano portare più che fino all'altra prima terra, che si trova per lo camin dritto, per lo quale vanno i detti commessionati. *Mandabit S.E. id servari ut petitur, nisi ex justissimis causis, occurrente causa, oporteat aliud fieri.*

## XXIII.

Si supplica, che tutte le liti che nasceranno intorno a' Cavalli debbano giudicarsi dal Cavallerizzo maggiore di S.M. e che le sentenze, che si daranno, si debbano eseguire pendente l'appellazione al Consiglio.

Item, perche s'è veduto per molte sperienze, che l' trattar le liti de' Cavalli ne' Tribunali ordinarj della Vicaria, e del S.C. apporta lunghissimo, e dispendioso esito, atteso, che non essendo professione de' Dottori saper li vizj, e difetti, per li quali ha luogo l'uso, e costumanza di Napoli, e dipoi per le pruove con l'ordinarie dilazioni essendo i Giudici necessitati starne a fede de' Maliscalchi, i quali per esser persone basse, molte volte subornate d'alcuna delle parti, conformi alla lor domanda fanno le dette fedi; i detti Giudici, per poter giudicare rettamente, per lo più se ne rimettono al giudizio de' Cavalieri, e massime al Cavallerizzo maggiore di S.M. in questo Regno, come persone intendenti; onde prima che si giudichi, passano i mesi, e gli anni; ed in quel tempo che l' Cavallo si litiga, non e ben go-

vernatojed a chi viene a rimanere, gli resta deterioratissimo; senza che, toglie il luogo e' l' tēpo a molte altre liti di maggiore importanza. Per lo che si supplica l'E. S. resti servita ordinare che da oggi avanti, tutte le liti che nasceranno di Cavalli in questa Città di Napoli, si conoscano, e decidano dal d. Cavallerizzo maggiore di S.M. ; giacche in detto officio ci sono sempre Cavalieri di giudizio, e della professione de' Cavalli; con consulta dell' Auditore del suo Tribunale in quelle cose che vi bisognerà; con ordinare ancora, che le sentenze che sopra ciò si daranno per detto Cavallerizzo, come di sopra, si debbiano eseguire pendente l'appellazione al Consiglio; perche con questo il Cavallo non viene a deteriorarli per lo mal governo, come s'è detto, ed i litiganti vengono ad aver presto il fine delle loro liti, e buoni; decidendosi da persona principale, & idonea per conoscere, e decidere dette differenze: e di più V.E. resti servita per Prammatica particolare dichiarare quali siano i mali, e difetti compresi in detto uso, e costumanza di Napoli. *Providebitur ut magis conveniet.*

XXIV.

Item, perche si vede farsi di continuo grande eccesso nel vestire, e ne' paramenti di Casa; si supplica V.E. resti servita far nuova Prammatica, con la quale si proibisca, che da oggi innanzi nelle vesti, e paramenti di casa, e cocchi non si possa metter ne oro ne argento, ne ricamo di seta in modo alcuno; eccettuandone però le vesti delle donne, giponi, e sottanelli; e degli uomini, le cinture, e tocche de' cappelli: ed a rispetto de' fatti finora, i paramenti di casa si possan tenere perpetuamente finche durano: ed a rispetto delle vesti, stabilirsi tempo congruo per consumarle. E per evitar le fraudi, si potrà stabilire, che ciascuno fra un certo tempo sia obbligato dar nota di tutte le vesti, e paramenti che si tengono contro alla Prammatica; e che gli Staffieri non possano portar niuna forte di seta, fuorchè alla berretta. *Fiet Prammatica.*

Si supplica per riformare il soverchio lusso delle vesti, carrozze, ed altro.

XXV.

Item si supplica V.E. resti servita per Prammatica Regia stabilire, che nissuno possa giuocare, ne a dadi, ne a carte con figli famiglia di qualsivoglia somma di danaro, ancorche picciola; ne ad altri giochi più che dieci docati per un dì, & in contanti; ne che possa niuno dare a detti figli famiglia danari, o robe, sotto promesse, che'l figlio famiglia gli dia un tanto, quando morirà il padre, o quando si caserà; ne che si possa pigliare cos' alcuna in pegno da detti figli famiglia: la qual proibizione V.E. si degnerà fare, non solo sotto pena di perdere il danaro che havranno guadagnato a' detti figli famiglia, o che loro havran dato sotto dette promesse, o detti pegni, e di restituire i pegni; ma anco sotto pena corporale a detti contravenienti. *Providebitur iuxta petitioni ut magis conveniet.*

Si supplica, che non si possa giuocare ne a dadi, ne a carte, con figli di famiglia, ne prestar loro danari, o prender da essi pegni sotto gravi pene.

XXVI.

Item, perche la Regia Camera della Summaria d'alcuni anni a questa parte, ha introdotto di spedir la patente, e Privilegj di Napoletani con una limitazione, purchè negoziano per se medesimi, e non per Procuratori, e fattori: e perche Signore Eccellentissimo per questa via indirettamente si togliono le franchigie, & immunità concesse a' Napoletani per qualsivoglia mercatanzia che e' comprassero per se medesimi, de' loro Agenti, e Procuratori; poiche non può una stessa persona del Napoletano essere in diverse parti del Regno nelle quali l'occorrerà far dette mercatanzie; Per tanto si supplica V.E. resti servita comandare, che da oggi innanzi si spediscano le dette patenti libere, e senza detta limitazione, come si spedivano prima, e come si deono spedire per osservanza de' Privilegj conceduti a questa Fedelissima Città. *S.E. mandabit indimmutè servari Privilegia hanc Fidelissima Civitati, & Neapolitanis concessa, & eis iustitiam fieri, & servari; hoc ita exigentibus eorum meritis, & servitiis.*

Si supplica chē le patenti, che si spediscono a Mercanti Napoletani per mercatare, si spediscan libere, e senza quella limitazione introdotta, che non possano mercatare per mezzo d' Agenti, e Procuratori.

XXVII.

Item si supplica V.E., che siccome gli Scrivani ordinarj della G.C. della Vicaria per li quali s'attitano le cause criminali, s' eleggono per lo Tribunale della Vicaria, così anco si debbiano per lo stesso Tribunale della Vicaria eleggere tanti Scrivani straordinarj, quanti saranno necessarj, di sufficienza, ed integrità; i quali soli possano andar fuori Napoli a pigliar le informazioni che occorrono di per di che di questo modo si rimedierà che le informazioni non si piglino per ogni sorte di persone: e così ancora s'abbiano da eleggere tanti Aguzzini, che sappiano scrivere, e leggere; i quali soli, e non altri possano intimar le citazioni *super tenore instrumenti*, per evitar le fraudi che sono fatte fin ora. *Providebitur.*

Si supplica che così gli Scrivani ordinarj come straordinarj debbano crearli dalla G.C. della Vicar.; e che questi ultimi soli possano andare prendendo informazione per lo Regno; E così anche dalla medesima G. C. si debbano elegger tanti Aguzzini per intimar le citazioni essi soli.

XXVIII.

Item, perche nelle carceri della Vicaria destinate per li Nobili, si sogliono ammettere huomini di molto bassa qualità, e condizione; si supplica V.E. resti servita ordinare al magnifico, e circospetto Regente della Vicaria, e Carceriero maggiore presente, & agli altri che *pro tempore* saranno, che mirino con diligenza che in dette carceri non entrino altri che persone qualificate; e perche si sono carcerati Cittadini onorati, ed altre persone, che ancorche non siano nobili, son però di onesta condizione, e par che sia inconveniente che stiano nelle carceri istesse, dove stanno tutte l'altre persone vili, & infime; si supplica ancora V.E.

Si supplica che nelle Carceri de' Nobili non si ammettano persone di bassa condizione.

fia servita ordinare, che a queste persone di mezzana condizione si assegnino un luogo di carcere separato. *Mandabit S.E. magnifico Regenti Magnae Curiae Vicari e, quod super hoc solertem adhibeat curam, sicut ut omnes carcerati convenienti loco commoveantur juxta personarum qualitatem.*

## XXIX.

Si supplica, che nelle carceri dell' Ammiragliato, arte della lana, e seta non si possano senza licenza ammetter altri carcerati, che quelli della lor giurisdizione.

Item si supplica V.E. resti servita ordinare a tutti i Carcerieri del Almiraglio, Arte della lana, e della seta sotto gravi pene corporali, che non ricevano altri carcerati, che quelli della loro giurisdizione, senza licenza in iscritto del Giudice, per ordine del quale si carceri, e senza volontà similmente *in scriptis* apparente del creditore; poiche per esperienza si vede, che andando i carcerati, massime per debito, in dette carceri, gli lasciano andar liberi, per modo che giammai il creditore non può esser pagato. *Mandabit S.E. quod in primis carceribus nullo modo accipiantur si qui carcerantur nomina Magnae Curiae Vicaria, nisi fiat de ordine ejusdem M. Cur.*

Di V.E.

Affezionatissimi Servidori.

*Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.*

Gio: Camillo Mormile per Portanova.  
Decio Rocco per Montagna.  
Alfonzo Piscicello per Capuana.  
Gd: Tomaso Carafa per Nido.  
Claudio Milano per Nido.  
Felice di Gennaro per Porto.  
Scipione Caracciolo per Capuana.  
Marcello Muscettola per Montagna.  
Gio: Simone Moccia per Portanova.  
Gio: Battista Crispo per lo Fedelis. Pop.  
Gio: Andrea Auletta per lo Fedelis. Pop.

Il Principe di Solmona.  
Il Duca di S. Agata.  
Il Duca di Castel di Sangro.  
Il Marchese di Fuscaldo.  
Il Marchese di S. Eramo.  
Il Conte di Piacentro.  
Carlo Laffredo.  
Diomede Carafa.  
Giulio Cesare Minadois.  
Gio: Battista Campitello.  
Michele Caracciolo.  
Gio: Battista Caracciolo.

*Marius Paganus Secretarius.*

*Moles Reg. Ribera Reg. Corostiola Reg.*

*Provisum per S.E. Neap. 22 Januarii 1593.  
Torres Segretario.*

Sagra Cattolica Real Maestà.

Lettera a S. M. **I** Continovi servigj, che questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ha fatti per lo passato con tanta prontezza alla Maestà Vostra, possono far certa fede, che se al nostro ardentissimo, ed universal desiderio di servir la sua Real Corona con le facultà, e col sangue, corrispondessero almeno mediocrementemente le forze, non aspettando d'esserne richiesti, preveniremmo largamente col servizio alle necessità, nelle quali V.M. si ritruova per l'ecceffive spese che fa per conservazion della pace, e difesa della Religion Cristiana; ma poiche le nostre debili forze non danno luogo che si ponga in effetto così pronta volontà; resti la Maestà Vostra servita, suppiendo con la sua magnanimità il difetto della nostra impotenza, accettar gratamente il servizio d' un Milione, e ducentomila ducati fattole per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conforme all'offerta presentata all' Illustre Conte de Miranda nostro Vecerè per Fulvio di Costanzo del Consiglio di Capuana di V. M. nostro Sindaco: servizio ben picciolo, se si mira alla grandezza di quello a chi si dona, ed all' immensa volontà di chi dona, ed agli obblighi infiniti, che habbiamo alla sua Real M.; poiche sotto il suo giustissimo, e benignissimo Imperio godiamo una tranquillità di pace tale, che da molti secoli a questa parte non si legge nelle storie essere stata non solo in questo Regno, ma ne ancora nel rimanente d'Italia; però all' incontro servizio assai grande, se si guarda all' evidenti necessità, nelle quali si ritruova il Regno tutto, non solo per li pesi grandi che tiene già noti alla M.V., ma per l'ecceffiva, ed universal penuria di quest'anno; nella quale non ha ritrovato altro rimedio, che la molta prudenza, & infinita diligenza dell' Illustre Conte di Miranda: il quale oltre al governare tanto giustamente, e santamente in questa malignità de' tempi, superando quasi la natura con l'industria, e valor suo, con istupore, ed invidia di tutte l'altre Città d'Italia, ci mantiene in abbondanza grandissima. E perche da detto Illustre Conte faranno presentate alcune Grazie supplicate in questo Parlamento, preghiamo umilmente la M.S. si degni dare buona, e presta spedizione, con farci conoscere, che ci tiene per questi Fedelissimi, ed amorevolissimi Vassalli, che con effetto siamo. Nostro Signore la sua Real Persona, e potentissima Corona guardi, conservi, ed esalti, conforme al nostro amorevole desiderio,

rio, ed al bisogno della Cristianità tutta. Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì primo di Febrajo 1591.

Di V. S. R. C. M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli

Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Camillo Mormile per Portanova.  
 Decio Rocco per Montagna.  
 Alfonso Piscicello per Capoana.  
 Gio: Tomaso Carafa per Nido.  
 Felice di Genaro per Porto.  
 Pietr' Antonio Mele per Porto.  
 Scipione Caracciolo per Capoana.  
 Marcello Muscettola per Montagna.  
 Gio: Simone Moccia per Portanova.  
 Gio: Battista Crispo per lo Fedeliss. Pop.  
 Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.

Il Principe di Sulmona.  
 Il Duca di S. Agata.  
 Il Duca di Castel di Sangro.  
 Il Marchese di Fuscaldo.  
 Il Marchese di S. Eramo.  
 Il Co: di Piacentro.  
 Carlo Loffredo.  
 Diomede Carafa.  
 Giulio Cesare Minadois.  
 Gio: Battista Campitelli.  
 Michele Caracciolo.  
 Gio: Battista Caracciolo.

Marius Paganus Secretarius.

Parlamento Generale celebrato per l'Eccellenza del Signor Conte de Miranda Vecerè Luogotenente, e Capitan Generale della Maestà Cattolica del Rè nostro Signore in questo Regno, e servizio fattogli per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno d'un milione, e ducentomila ducati.

**M** Artedì 26. Gennajo 1593. per detto Eccellentissimo Signor Vecerè è stato celebrato detto Parlamento Generale nel luogo solito di S. Lorenzo; nel quale sono intervenute la Fedelissima Città di Napoli, e Terre Demaniali del presente Regno; e comparve per Sindaco l'Illustre Signor Federigo Tomacello Cavalier del Seggio di Capoana, al qual seggio toccava per ordine di giro crearsi detto Sindaco; precedendo questa Fedelissima Città secondo il solito a tutti i Baroni, Città, e Terre Demaniali del Regno: e conferitasi S. E. nella sua sedia ivi preparatale secondo il solito, furono da quella con infinito valore, ed universal soddisfazione proposte le necessità urgenti, dalle quali si spingea S. M. a domandar detto servizio; giacche tutto era per la conservazion della Cristianità, e difesa della Santa Fede: e perciò la Maestà Sua non voleva si fosse ecceduto detto donativo d' un milione, e ducentomila ducati: così come si contenea nell'infra scritta Carta della M. S. diretta all' Eccellentissimo Signore per la convocazion del presente Parlamento; la quale di suo ordine fù letta dal Signor Domenico Torres Segretario, ed e del tenor seguente v3.

EL RET.

El Conde de Miranda, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente; y Capitan General. Siendo las neçessidades del mi Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos, y Estados mios, las que se saben por las sumas grandes de dineros, que se han proveydo assi para el sustento de mis armadas, y de la gente de guerra, que para defensa desse, se ha entrettenido tanto tiempo, como para otras partes, y particularmente para el sustento de la gente de guerra, que se entretiene en Francia, y del Exercito, que assi mismo se ha sustentado, y sustenta en Aragon para quietud de effos mis Reynos; y cumpliendose ya los dos años, por que se me concedio el ultimo servicio, que la mi Fidelissima Ciudad, Barona- je, y Reyno me hizo como se ha cumplido, no se vee como se pueda escusar el pedirles, el que es tan neçessario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues en el no hay otra forma de donde supplir a ello por lo qual convendra, que luego en recibiendo esta, convoqueis el Parlamento como se acostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Barona- je, y Reyno mis neçessidades, y la fuerça, que me hago para valerme de essa ayuda, que tan fuerçosa es para su conservación, y defensa, junto con encarezzerles el desseo, que tengo de fublevarles de las gravezas, que substienen, como lo procuraré lugar a ello, les pidereis el dicho servicio hasta en la quantidad de un million y duçientos mil ducados, con que otras vçezes me han servido, que aunque mis neçessidades, y los muchos gastos, que sostengo por causa de la defensa de esse Reyno, y deudas con que de lo passado he quedado, y los que como dicho tengo se han acreçentado con la gente, que se entretiene en Francia por beneficio general de la Christianidad, y particular d' esse dicho Reyno, y de los de mas Reynos, y Estados mios, a quien tanta parte ha de tocar de la pacificación, y sosiego de aquel Reyno, pedian relevada ayuda; Todavía considerados los pesos, que ellos sostienen, y la neçessidad con que se hallan, me ha parecido no passar de la dicha summa la qual presupongo que ellos podran llevar en que no dudo, que assi por la grande affeçion, que han

Lettera di S.M. per la convocazione del Parlamento.

Siempre mostrados en las ocasiones passadas, como por la que yo les tēgo cōforme a lo que fu fidelidad, y buenos serviçios mereçen, se me darà la satisfacion, que confio de tan buenos, y leales Vassallos: Advertiendo que en el repartimiento desse Donativo, se tenga la quenta, que se deve para que a ninguno de los que hubieren de contribuir se haga agravio como es de creer que lo proveeris Vos, y yo os lo encargo mucho. Datum en Valladolid a 9. de Agosto 1592.

TO EL RET.

Vidit Comes Generalis Thesaurarius. Vidit Saladrinus Reg.  
Vidit Codens Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Fornarius Reg. Vidit Brugnolus Reg.

Cayas Secretarius.

E quella letta, & intesa la detta proposta di S. E., è quanto in essa catta si contenea, per detto Signor Sindaco con molta amorevolezza, e prudenza le fù risposto, dicendole, che non si farebbe mancato da questa predetta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di ubbidire, ed e seguire quanto dalla M.S. si domandava; e che perciò supplicava l' E. S. fosse rimasta servita di concedergli tempo per poter consultare col Baronaggio, e Procuratori il sudetto servizio, accioche se le fosse fatta quella umile risposta, siccome da ubbedientissimi, e fedelissimi Vassalli s' è fatto sempre.

Mercordì 27. del medesimo, si congregarono nel sudetto apparato esso Signor Sindaco, i Signori Baroni che furono in Napoli, con li Signori Procuratori degli assenti, e delle Terre, e Terre Demaniali presenti; ed ammesse le loro procure, e con l' ordine solito chiamati per lo R. S. sciere secondo le loro precedenzae, si procedette a dar li voti sopra la detta proposta di S. E.; ed il primo voto fù dell' Illustrissimo Signor Duca di Bovino Gran Sinfiscalco del Regno; dal quale si conchiuse, che stantino i molti dispendj di S. M. molto ben noti, se le facesse dono, e servizio d' un milione, e ducento mila ducati da pagarsi nello stesso modo, e forma de' precedenti Parlamenti; e che tanto le Grazie concernenti il beneficio universale solamente, come l' offerta di detto Donativo, e lettera si portassero in mano dell' E. S., accioche col suo potente ajuto, e protezione fortiscano, ed abbiano ogni felice spedizione.

Dipoi fù chiamato l' Illustrissimo Signor Principe di Conca, e circa il Donativo, e modo concorse col detto Signor Duca.

Fù chiamato poi tutto il Baronaggio, che vi era presente, ed i Procuratori presenti delle Terre Demaniali; e tutti viva voce conchiusero il servizio di S. M. della somma, e modo predetto.

E dipoi si procedette a chiamar le Università, e Terre Demaniali; e la Città di Capoa rappresentata per lo Signor Fabio Marchese Dottore peritissimo, precedette all' altre Città, com' è il solito; e perche concorrevano tanto la Città di Nola, come l' altre Città, fù ordinato da' Signori Regenti, che non si chiamasse altra Città, mà solo la Città di Capoa; e che circa le loro precedenzae si dovesse determinar dall' E. S., e suo Collateral Consiglio; & interim non s' intendesse fatto pregiudizio alle ragioni di ciascuna d' esse Città.

Finito poi di darli detti voti per detti Signori Principi, e Signori Baroni, si procedette alla nomina delli Signori Deputati del Parlamento; da' quali unitamente con li Signori Deputati della Città prima eletti si dovesero trattare, discutere, e conchiudere tutte le Grazie da domandarli tanto alla M.S., come all' E. S. le più necessarie, che concernessero il beneficio universale; così come è stato sempre il solito dette Grazie trattarsi, e conchiudersi per essi Signori Deputati della Città, Baronaggio, e Regno. E fattosi scrutinio per esso Signor Sindaco unitamente col Magnifico Segretario della Città di tutte le nomine de' Signori Deputati per detti Signori fatti, furono eletti, e publicati gl' infrascritti Signori, v3.

*Signori Deputati Titulati.*

Il Sig. Principe di Caserta.  
Il Sig. Duca di Nardò.  
Il Sig. Duca di Feroleto.  
Il Sig. Marchese di S. Eramo.  
Il Sig. Marchese di Grottole.  
Il Sig. Conte della Rocca.

*Signori Deputati non Titulati.*

Il Sig. Tesoriere Generale Carafa.  
Il Sig. Fabrizio di Sangro.  
Il Sig. Scipione Loffredo.  
Il Sig. Gio: Battista Caracciolo Pignatelli.  
Il Sig. Gio: Simone Moccia.  
Il Sig. Alfonso di Gennaro.

E nel medesimo tempo, che furono fatti i sopradetti Signori Deputati del Baronaggio, furono ancora publicati gli infrascritti Signori Deputati della Città prima creati come di sopra v3.

*Per Capoana.*

Il Sig. Gio: Serio di Somma.  
Il Sig. Francesco Caracciolo di Pascale.

*Per Porto.*

Il Sig. Gio: Geronimo di Gennaro.  
Il Sig. D. Filippo Macedonio.

Per

*Per Montagna.*

Il Sig. Marc'Antonio Sorgente.  
Il Sig. Gio: Alfonso Carmignano.

*Per Portanova.*

Il Sig. Fulvio di Costanzo Regio Conf.  
Il Sig. Orazio de Liguoro.

*Per Nido.*

Il Sig. Aniballe Spina.  
Il Sig. D. Francesco de Guevara.

*Per lo Popolo.*

Il Sig. Gio: Tommaso Vespolo U. J. D.  
Il Sig. Marcello Vicedomini.

Il giorno appresso, che furono li 28. del medesimo con alcuni altri giorni seguenti si congregarono detti Signori Deputati della Città, e del Baronaggio unitamente col detto Signor Sindaco, e furono trattate, e conchiuse tutte le Grazie da supplicarsi tanto alla M.S., come a S.E. concernenti al beneficio universale; e così ancora si conchiuse la lettera di detto Donativo con l'offerta; e dipoi furono quelle firmate da detti Signori Deputati: e la sera stessa detto Signor Sindaco unitamente con detti Signori Deputati, e col Magnifico Segretario della Città si conferirono in Palazzo da S.E. per darle ragguaglio del tutto: e stando detto Signor Sindaco co' detti Signori Deputati nella presenza dell' E. S., da detto Segretario per ordine di detto Signor Sindaco fu letta a S. E. la carta di S.M. per detto Donativo: e quella letta, con alcune parole amorevoli, tanto dell' E.S., come del detto Signor Sindaco, fu per lo medesimo Signor Sindaco alla fine poi supplicata l' E.S., che potea venire a ricever detto Donativo, quando fosse stata servita; dove S. E. rispose, che gli avrebbe fatta intender la sua venuta.

Et il medesimo giorno, che per detti Signori Deputati furono firmate tanto le Grazie predette, Offerta, e Lettere; furono deputati, e creati a sollecitar la spedizione di dette Grazie gl' infra scritti Signori, v3.

*Deputati per la Città.*

Il Sig. Gio: Gerónimo di Gennaro.  
Il Sig. Francesco Caracciolo di Pascale.

*Deputati per lo Baronaggio.*

Il Sig. Marchese di S. Erasmo.  
Il Sig. Fabrizio di Sangro.

Martedì 16. di Febrajo 1593. l' E. S. si conferì in S. Lorenzo accompagnata da detto Signor Sindaco, Signori Eletti, Baronaggio, e Signori Officiali Regj con molti altri Signori; e sedutasi nella sua Sedia Reale preparata in detto luogo del Parlamento, fu per detto Signor Sindaco con infinita prudenza e soddisfazione ragguagliata l' E. S. della molta prontezza, con cui s'era fatto, e conchiuso detto servizio dall' E.S. proposto in nome della M. S., e con molte parole amorevoli riferita all' E. S. la prontezza, e volontà, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene in servir sempre la M.S., come Fedelissimi Vassalli; e che la somma di detto Donativo era d'un milione, e duecento mila ducati, da pagarsi col modo, e forma, come nell' offerta si conteneva; la quale per non fastidire l' E. S. non la lesse altamente, e la diede in mano dell' E. S. con le Grazie, che si domandavano tanto alla M. S., come all' E.S. conchiuse in detto Parlamento, ed ancora l'altra diretta alla M. S. Dove S. E. con la sua solita benignità, autorità, & amorevolezza ringraziò questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno con molte parole piene di prudenza, e valore; soggiungendo alla fine, che non avrebbe mancato di rappresentare a S. M. questo servizio con quella stessa affezione, e volontà, che s'era eseguito, offerendosi in ogni occasione di favorire, ed ajutar questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così come la sua amorevolezza, e fedeltà meritava. E per detto Signor Sindaco le fu replicato, che non sene potea sperare altro da un così giustissimo, ed amorevolissimo Principe, e principal Ministro della M.S., così come per sua bontà ha fatto sempre. E dipoi questo finito, l' E.S. col detto Signor Sindaco con la sudetta Cavalcata se ne ritornò in Palazzo.

*Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

Essendosi S.M. per sua lettera degnata far sapere a quella sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l' urgentissime cagioni, che l' han mossa a domandar questo servizio, l' abbiamo ricevuto a segnalato favore, come affezionatissimi Vassalli, e tanto più, sapendo a quali gloriose, e Cristiane imprese abbia da essere impiegato; servendosene per la conservazione, ed accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica, e per particolar difesa di questo suo Regno; e perciò con quella prontezza, che si conviene a Fedelissimi Vassalli, e con l' affezione, e divozione per tante sperienze note, l' abbiamo fatto in questo Parlamento dono, e servizio d' un milione, e duecento mila ducati da pagarsi in due anni in sei terzi, cominciando dal terzo di Natale prossimo passato: nel qual servizio contribuiranno i Baroni per un quarto, al quale siano obbligati i Feudatarj contribuire per le loro rate, con pagarsi per rata d' Adoho, così come essi Baroni si trovano tassati in Camera; non però per via di pagamento d' Adoho, ma di semplice Donativo; ed il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno, eccettuata questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedal dell' Annunziata, per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamento del detto Donativo non sia esente persona alcuna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne nessuno Official Maggiore, o Mi-

Offerta.

o Minore, nè Città, Terra, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendesse esenzione; e che il presente servizio s' intenda fatto senza far pregiudizio a' Privilegi, e Capitoli di questa Città, per li quali si dispone, che non si possa domandar servizio, o Donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni, Feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non siano molestati, nè richiesti *sub quovis colore* d' altro servizio, sovvenzione, pagamento, & Adoho, ancorche succedesse qualsivoglia cagione *etiam* di nuovo sopravveniente, ed in tutto incognita, ed insolita: e così se accadeffe, pendente la soddisfazione di detto Donativo, doverli pagar rilievo, la rata d' essi adohi si debbia dedurre dal detto rilievo: e con condizione ancora, che finito il tempo d' esiggere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nell' infinita clemenza della M.S. tante volte renduta grata a far grazie, con quel riguardo, che la stessa nostra fedeltà può sperar d' ottenerle sempre dalla liberalissima sua mano, con ogni reverenza la supplicherà d'alcune grazie, che dal Signor Federigo Tommacello Sindico le faranno presentate, accioche fortiscano quel buon Dispaccio, che si desidera: Si supplica V. E. che come hà conosciuta dagli effetti la fede, divozione, ed obbedienza della Città, Baronaggio, e Regno verso S.M., si degni per sua natural bontà pigliare a cuore la nostra protezione appresso la M.S., e procurarci con la sua autorità l' effetto delle Grazie, e favori, che umilissimamente la preghiamo; e si degni ancora conceder quelle Grazie, che dalla sua mano dipendono, che con gran confidenza le si chiedono: e dell' E.V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo. Napoli il dì 8. di Febrajo 1593.

D. V. E.

Affezionatissimi Servidori.  
Li Deputati del Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.  
Francesco Caracciolo di Pascale per Capoa.  
Fulvio di Costanzo per Portanova.  
Gio: Alfonso Carmignano per Montagna.  
D. Francesco de Guevara per Nido.  
Gio: Serio di Somma per Capoa.  
Marc' Antonio Sorgente per Montagna.  
Annibale Spina per Nido.  
Orazio di Liguoro per Portanova.  
Gio: Tommaso Vespolo per lo Popolo.  
Marcello Vicedomini per lo Popolo.

Il Principe di Caserta.  
Il Duca di Nardò.  
Il Duca di Feroleto.  
Il Marchese di S. Eramo.  
Il Marchese di Grottole.  
Il Conte della Rocca.  
Diomede Carafa.  
Fabrizio di Sangro.  
Scipione Loffredo.  
Gio: Battista Caracciolo Pignatello.  
Alfonzo di Gennaro.  
Gio: Simone Moccia.

Marius Paganus Secretarius.

Grazie, che per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla  
Maestà Cattolica del Rè Nostro Signore nel presente Parlamento celebrato  
in quest' anno 1593.

Che si spediscano le grazie supplicate ne' passati Parlamenti 1586. 1590. 1591.

I. IN primis, si supplica V. M. si degni spedir le Grazie, che sono state supplicate ne' Parlamenti passati degli anni 1586., 1590., & 1591. poiche dalla liberalissima, e clementissima mano della M. V. si sperano quelle maggiori. *Sua Regia, & Catholica Majestas omnibus tam fidelium Vassallorum petitionibus, pro sua benignitate satisfaciendam curavit.*

II.

Si supplica S.M. ratificar tutti gli assenti Regj prestati da' passati Vecere sopra le alienazioni de' beni feudali, ed Ipoteche; sia con patto de retrovendendo o no: siccome ancora le concessioni, ed ampliamenti d' offizj.

Item, perche gl' Illustri Vecere, che *pro tempore* sono stati in questo Regno, hanno prestato i Regj assenti in nome di V. M. alli contratti d' alienazioni, o Ipoteche de' beni feudali; e per le necessitá, che sono occorse in servizio di V. M., hanno fatte diverse alienazioni; altre a tutta passata, altre col patto *de retrovendendo*; ed hanno fatte ancora concessioni, ed ampliamenti di diversi offizj, con promettere, o riservare in detti contratti, o concessioni, la ratificazione di V. M.: E perche a V. M., e notissimo l' avvertimento, o zelo, con cui hanno sempre detti Illustri Vecere, e suoi Ministri mirato al servizio di V. M., la supplicano percid detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si degni per la decretazione del presente Capitolo, *per verbum placet simpliciter*, cõfermare, e ratificar tutti gli assenti prestati all' alienazioni fatte a tutta passata, o con patto *de retrovendendo*; dove però ora non vi sia lite di Città, Terre, o Castelli, ed annue entrate sopra pagamenti Fiscali, Dohane, o Gabelle, o qualsivogliano altri beni del suo Real Patrimonio, cõcessioni di *jus luendi*, concessioni, o ampliamenti d' offizj, fino a questo dì fatte; suppiendo ogni difetto *ex certa scientia*. Il tenor



nor de' quali assenzi s'abbia per inferito, e specialmente espresso; in guisa che detti compratori, e cessionari non possano sopra detti assenzi, alienazioni, concessioni, ed ampliazioni aver difficoltà, ne travaglio alcuno. Il che se bene è cosa conveniente al servizio di V.M., acciò che siano osservate le promesse fatte da' Vecerè in virtù delle procure, che hanno tenute da V.M., nondimeno si riceverà per segnalato favore: rappresentando ancora a V.M., che molte volte negli anni passati si è degnata conceder la simigliante grazia. *Placet sue Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

III.

Item, perche ne' contratti di vendita di cose Burgenfatiche, o annue entrate sopra Burgenfatici, o di promesse di pagamenti, o qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obligare in caso d'evizione, o per osservanza del contratto, i beni feudali, mediante Regio assenzo; il qual si presta ordinariamente dagli Illustri Vecerè, e Collateral Consiglio, con la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*: dal che nasce, che morendo il comprator di detti beni, o creditore, senza successor legitimo in feudo, ancorche l'entrata burgenfatica, o 'l credito passa a beneficio dell'erede estraneo; nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella esercitare, non essendo erede *ex corpore*, e l'ipoteca si viene ad estinguere in beneficio del possessor del feudo, o d'altri creditori, ed il contraente resta deluso del suo credito: si supplica perciò V.M. si degni concedere, che gli assenzi Regj, almeno da oggi avanti, sopra l'ipoteca de' beni feudali apposta ne' soprafritti contratti, s'intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, a quali passa l'entrata burgenfatica, o l'azione personale *saltem ad finem vendendi*; non ostante, che negli assenzi vi sia la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*. Ed acciocchè questa grazia non possa cagionar pregiudizio al suo Real Patrimonio, potrà V.M. comandare, che questa grazia non si stenda alle robe, o ragioni possedute dalla Regia Corte, o da chi tiene per cagion d'essa: dal che ne nascerà molto beneficio a tutto il Regno, e nessun pregiudizio alla Regia Corte. *Placet sue Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà che ne' contratti, ne' quali s'obligano, ed ipotecano i beni feudali con Regio assenzo, come che vi sia la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*; nondimeno s'intenda per qualsivoglia erede estraneo, in beneficio di cui passa l'ipoteca.

IV.

Item essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni comandare, che si osservino due Capitoli, l'uno conceduto per l'Illustre Gran Capitano nell'anno 1503., e l'altro per la Gloriosa mem. di Carlo V. nell'anno 1540. per li quali s'ordina, che a tutti que' Ministri pecuniarij, o altri che avranno declaratorie della Regia Camera delle loro amministrazioni, non si torni loro a vedere il conto in tutto, o in parte, se non in caso d'errore di calcolo, o di manifesta fraude; comandando a chi terrà pensiero di render detti conti, che inviolabilmente osservino detti Capitoli, e Grazie, *omni dubio, & difficultate costante*. *Placet sue Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà di fare osservare due Capitoli; uno di Carlo V. l'anno 1540. e l'altro del Gran Capitano l'anno 1503. per cui non si possono rivedere i conti di quei Ministri, o altri; che per le loro amministrazioni, hanno già havuta la declaratoria dalla Regia Camera; se non nel caso d'errore, o di manifesta frode.

Di V. S. C., e R. M.

*Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.*

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.          | Il Principe di Caserta.              |
| Francesco Caracciolo di Pascale per Capozza. | Il Duca di Nardò.                    |
| Fulvio di Costanzo per Portanova.            | Il Duca di Feroleto.                 |
| Gio: Alfonso Carmignano per montagna.        | Il Marchese di S. Esamo.             |
| D. Francesco Guevara per Nido.               | Il Marchese di Grottola.             |
| Gio: Serio di Somma per Capozza.             | Il Conte della Rocca.                |
| Marc'Antonio Sorgente per Montagna.          | Diomede Carafa.                      |
| Annibale Spina per Nido.                     | Fabrizio di Sangro.                  |
| Orazio di Ligorio per Portanova.             | Scipione Loffredo.                   |
| Gio: Tomaso Vespolo per lo Popolo.           | Gio: Battista Caracciolo Pignatello. |
| Marcello Vicedomini per lo Popolo.           | Alfonzo di Gennaro.                  |
|  | Gio: Simone Moccia.                  |

*Marius Paganus Secretarius.*

S. C. R. M.

La prontezza con cui questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si è risolta subitamēte di servir V.M. nel particolare di questo donativo, è picciola parte della divozione, e della volontà, con la quale desidera di spargere anche il sangue, e la vita nel suo Real servizio: non solo stima il poter dar qualche segno degli obblighi, che per tanti rispetti gli dee; ma giudica sua gran fortuna l'aver alcuna parte nell'esecuzione de' santissimi pensieri di V.M., con li quali è, non pur difensore di questo suo Regno, ma protettor della Cristianità tutta. Ben si duole, che le calamità di molti anni gl'impediscono di poter fare maggior dimostrazione, che d'un milione e ducentomila ducati, come al presente le fa, conforme all'offerta fatta all' Illu:

Lettera a S. M.

Illustre Conte di Miranda, per mano di Federigo Tomacello Cavaliere della Piazza di Capuana, e nostro Sindaco in quest'occasione. Piaccia alla M. V. con la clemenza, e magnanimità solita, dal canto suo misurarla più con la grandezza dell'affezione, che del dono; e dal nostro, più con la volontà, che col debito, a che siamo tutti obligatissimi poichè cō la sua benignità ci apre sempre così larga porta di supplicarla, voglia concedere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno alcune poche grazie, delle quali è nostro intercessore il detto Illustre Conte di Miranda; accioche V. M. favorendoci al solito, mostriamo aver forza di poterla servire: e frà le prime che desidera in estremo, è, che poichè il Governo santissimo di questo Illustre Conte, che restò servita mandarci per Vecerè, ha così ben congiunto insieme il servizio di Dio, di V. M., e la soddisfazione di tutti che con la prudenza sua ha superata la miseria di questi tempi; e che nella Carestia Universale di tutta Italia, ha così largamente provveduto a questo Regno, si degni confermarlo; accioche nella tranquillità di tanta pace, ed abbondanza, possiamo lungo tempo godere un così santo, e buon governo: e Nostro Signore guardi, e conservi per molti anni felicissima V. M., & esalti sua Real Corona nella Monarchia del mondo per beneficio di tutta la Cristianità, come da Noi suoi Fedelissimi Vassalli se le desidera. Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì 8. Febrajo 1593.

Di V. S. C. R. M.

Umilissimi servi, e Fedelissimi Vassalli.

Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.

Francesco Caracciolo di Pascale per Capuana.

Fulvio di Costanzo per Portanova.

Gio: Alfonso Carmignano per Montagna.

D. Francesco de Guevara per Nido.

Gio: Serio di Somma per Capuana.

Marc'Antonio Sorgente per Montagna.

Annibale Spina per Nido.

Orazio di Liguoro per Portanova.

Gio: Tomaso Vespolo per lo Popolo.

Marcello Vicèdomini per lo Popolo.

Il Principe di Caserta.

Il Duca di Nardò.

Il Duca di Feroleto.

Il Marchese di S. Eramo.

Il Marchese di Grottole.

Il Conte della Rocca.

Diomede Carafa.

Fabrizio di Sangro.

Scipione Loffredo.

Gio: Battista Caracciolo Pignatello.

Alfonzo di Gennaro.

Gio: Simone Moccia.

Marius Paganus Secretarius..

*Quas quidem decretationes, & omnia & singula in eis contenta, tenore presentium ex certa scientia, & Sacri nostri Regii penes nos assistentis Consilii matura accedente deliberatione, ac ex gratia speciali, eidem Fidelissima Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus. Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant. Atque ea propter Illustribus, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, & Locumtenenti, Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, Presidentibus, Rationalibusque Camerae nostrae Summaria, Regenti, & Judicibus Magne Curiae Vicariae, Scribae Portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus ceterisque demum universis, & singulis officialibus, & Tribunalibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus tam presentibus, quam futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, praecipimus, & jubemus, ut forma presentium, & praesertim petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, & omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & observari faciant per quos deceat, juxta earum seriem, continentiam, & formam; ita ut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictae Fidelissimae Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliae Universitates, & homines Regni praedicti, gratiis in dictis decretationibus per nos concessis liberè fruantur, & gaudeant: & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua sine causa, pro quanto dicti officiales, & subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habeant, ac penam ducatorum decem millium a quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam cupiant evitare. In cujus rei testimonium praesentes fieri iussimus nostro magno negotiorum praesati citerioris Siciliae Regni Sigillo impendenti manus. Datum Pallidoleti die secunda mensis Septembris, Anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo primo. Regnorum autem nostrorum Anno quarto.*

To, el Rey.

Vi-

# DEL SIGNOR CONTE DI MIRANDA.

41

*Vidit Comestabilis pro Prot. & Magno Camerario.*

*Vidit Ribera Reg.*

*Vidit Mainoldus Reg.*

*Vidit D. Bernardinus à Barionovo Reg.*

*Vidit Lanz Reg.*

*Vidit Celestris Reg.*

*Vidit Constantius Reg.*

*Dominus Rex mandavit mihi  
Jo. Lopez de Zarata.*

*Solvat in exequutoriis si solvere tenetur.*

*Cayas pro taxatore.*

**In Privilegiarum Neap. quinto fol. CCLIIII.**

Los Capítulos, que V.M. mando conceder al Reyno de Napoles en los Parliamento de los años de 1589., 1591., y 1593.

*Grazia, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Ec-  
cellenza del Signor Conte di Miranda Vecore in questo Regno nel Par-  
lamento Generale dell' anno 1593.*

I.

**I**N primis si supplica V.E., che si degni interporre le sue potentissime parti con S. M. per la spedizione delle Grazie domandate tanto ne' Parlamenti precedenti, quanto nel presente; poiche il tutto sperano conseguire col favore, e protezione di V. E. *Sua Excellentia supplicabit Suam Majestatem, ut petitur.*

Si dimanda la spedizione delle grazie, così del presente, come de' passati Parlamenti.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. si degni ordinare, che con effetto sieno per la Regia Corte soddisfatte tutte quelle Università del Regno per lo prezzo de' salari, che lor si dee; o con pagarli loro il giusto prezzo, conforme a quello, che gli Arrendatori ad altri si vendono comunemente; o con escomputarsi loro ne' pagamenti, che per dette Università si fanno alla Regia Corte, allo stesso prezzo; e si reputerà per singolar grazia, oltre d'esser cosa dovuta, e conveniente. *Sua Excellentia mandabit Regia Camera Summaria, quod ita fiat.*

Si supplica, che dalla Regia Corte siano soddisfatte le Università del Regno per li salari.

III.

Item, perche sono noti a V. E. i gravi, & infiniti eccessi, che hanno fatto, e fanno i Commissarij, che sono andati, e vanno per lo Regno, tanto per conto de' grani, e de' forasciti, quanto per qualsivoglia altro effetto. Per tanto si supplica V. E. che per rimediare in parte a tante rovine, si degni quanto prima deputare uno, o più Giudici da' Tribunali più Supremi; alli quali dia piena, ed ampissima potestà, così di diffinire, e giudicare i processi fatti fin' a quest' ora contro di detti Commissarij, come ancora di processarli, e d' inquirergli di nuovo, e procedere fino alla sentenza, ed alla esecuzione d' essa inclusive: i quali Giudici debbiano personalmente visitare le Provincie del Regno, inquirere, e formare detti processi, dando loro la potestà predetta contro tutti i Commissarij, e loro sostituti, o commessionati, i quali da tre anni in quà sono stati destinati da qualsivoglia Tribunale, & ancora da V. E., e sub Collateral Consiglio: e per rimediare ancora in avvenire, si supplica resti servita ogni due anni far la stessa provvisione; acciocche siano castigati quelli, che per lo passato hanno delinquitto; ed i Commissarij, che in avvenire usciranno, abbiano alcun freno, sapendo che hanno da render conto delle loro azioni; mà che per la supplicata elezzion de' Giudici non s' intenda farsi alcun pregiudizio alli Capitoli, che tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per li quali sono proibite le Delegationi. *S: E. mandabit debitas provisiones expediri, & curam precipuam habebit, ut debitè super supplicatis provideatur.*

Si supplica S.E. che deputi uno, o due Giudici da' Tribunali, i quali di persona vadano ad inquirere per lo Regno contro di qualsivoglia sorte di Commissarij, che da tre anni in quà sieno stati mandati da Tribunale quantunque Supremo: con dare a detti Giudici ampla potestà per poter quegli castigare delle loro estorsioni. E si supplica, che ogni due anni si faccia la medesima provvisione.

IV.

Item si supplica V.E., che essendo già finita la strada di Puglia, del che se ne rendono grazie infinite a V.E., si degni ordinare, che s'attenda a finir l' altre strade del Regno, conducenti a' luoghi, e Mercati più principali dell' altre Provincie, con applicar la contribuzion di dette Provincie nella coltruzione delle strade d' ogni una di esse; e con dare ordine, che prima d'ogni altra cosa s'attenda alla fabbrica de' Ponti, per lo pericolo, che vi è per la povera gente. *Sua Excellentia super supplicatis curam debitam adhiberi mandabit, ita quod fiat, ut supplicatur, quia condicens est, & justum, quod petitur.*

Si supplica S.E. a perfezionar le altre strade del Regno; siccome quelle di Puglia, servendosi del denaro delle Provincie; e si supplica specialmente per li Ponti.

Tomò II.

F

V. Item,

Si supplica S. E. che non potendosi a' Napoletani dar la tortura ex processu informativo, secondo i lor privilegj, se non ne gravi casi, con dispensa del Vicerè, quegli si osservino, e la dispensa non si dea prima che il S. C. confermi la sentenza della Vicaria de torquendo.

Si supplica S. E. che faccia ordinanza, che nelle lettere missive non si debba apporre titolo veruno a cui si scrive; ma solamente il nome con l'espressione d'alcune dignità che forse potrebbe tenere.

Si supplica S. E. che si vietì a tutti senza riserva l'uso delle daghe, e pugnali.

Si supplica S. E. per l'osservanza d'un capitolo conceduto dal quond. Cardinal Granuela alla Dohana delle pecore.

V.  
Item, essendo per tanti Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, ordinato, che a' Napoletani non si possa dar la corda *ex processu informativo*, eccetto, che in casi gravissimi con dispensa degl' Illustri Vicerè, che sono *pro tempore*, & *re communicata cum Regentibus*; suole alle volte accadere, che la Gran Corte della Vicaria è in voto di tormentare un Napoletano *ex processu informativo*, & inviando il suo parere V. E. e suo Collateral Consiglio, non si tratta d'altro, che, se gl' indizj sono sufficienti a tortura, e non del titolo, e qualità del delitto; poiche trattandosi di questo, parrebbe, che per lo S. C. si venisse di nuovo a trattar; quello, che si era trattato per lo Collaterale; per modo che non può nascere provvisione per detto S. C., che agl' inquisiti si diano le difese; e per questo viene ad essere di peggior condizione il Napoletano di tutti gli esteri; e quello, che gli è stato conceduto per grazia, gli viene a nuocere contro la mente, e di chi concedette tal grazia, e de' supplicanti: si supplica V. E. che per togliere questi inconvenienti sia servita comandare, che s' osservino i predetti Capitoli circa il dar la corda *ex processu informativo*; e quando in alcun caso per detti Capitoli permesso, s' avesse da tormentare alcun Napoletano, allora si degni ordinare, che da quel avanti non si conceda la dispensa prima, che il S. C. confermi al decreto della Vicaria de torquendo; perche così farà libero al S. C. di potere, quando li parrà giusto, dar la difesa al Napoletano inquisito; e quando sarà confermato il decreto de torquendo, verrà a concedersi la dispensa con maggior cognizione di causa, e discussione degl' indizj e qualità del delitto, come si fa a' forestieri. *S. E. desuper providebit prout magis convenit.*

## VI.

Item si supplica V. E. che per evitar molti inconvenienti, che sogliono nascere nel dar i titoli nelle lettere che si scrivono, si degni ordinare per la prammatica, o parendole necessario, interporre le sue parti con S. M. perche ordini, che nelle lettere, missive, tanto nella sottoscritta, quanto nel principio, e fine della lettera, non si debbia dar titolo alcuno; ma solo ponerli il nome di quello a chi si scrive con la dignità che sorte tiene e nella sottoscrizione il nome solo di quello che scrive. *S. E. desuper providebit, prout magis videbitur convenire.*

## VII.

Item si supplica V. E. che per beneficio, e quiete pubblica, e per difesa dell'onore, e vita di ciascuno, si degni ordinare, che nessuna persona, di qualsivoglia stato, nazione, grado, e condizione possa portare ne daga, ne pugnale, ne bacchetta; non eccettuando Soldato, ne Ministro di giustizia, ne altro qualsivoglia privilegiato, sotto quella pena, che parerà V. E. supplicandola, che quando V. E. vorrebbe eccettuar persona alcuna, resti servita non ordinare altrimenti questa prammatica; poiche il beneficio, che da quella si spera, e perche tutti sieno sottoposti a questa legge: e parendo a V. E. ordinar tal prammatica, si degnerà ordinare, che dette daghe, e pugnali, tampoco si possano tenere in casa; ma che da ciascuno si debbiano levare fra quel termine, che parerà a V. E. *S. E. ita mandabit servari.*

## VIII.

Item, perche fra gli altri Capitoli conceduti dall' Illustrre quondam Cardinal Granuela predecessore di V. E. alla Regia Dohana delle pecore, è stato conceduto il Capitolo del tenor seguente v3. In quanto al 28. & ultimo capitolo della Giurisdizione del magnifico Dohaniero, dichiariamo, che nel tempo della State, che detta Dohana già è ritornata da Puglia in Apruzzo, il detto magnifico Dohaniero possa conoscere i negozj, e cause civili, criminali, e miste, che saranno attinenti alla Dohana, o dipendenti da essa, o qualsivoglia altra lite civile, o triminal, già cominciata, e presa l'informazione, o già pendente in Dohana: Per questo essendosi contravenuto in questo capitolo dal Regio Dohaniero, e per la Regia Camera spedita provvisione per osservanza di detto capitolo, e di poi rivotata detta provvisione, per quanto s'intende. Si supplica V. E. che detto capitolo sia osservato, conforme quello dice, & è stato interpretato per la Regia Camera la prima volta; ordinando alla Camera, che non vi dia altra interpretazione nell' avvenire. *S. E. providebit quod capitulum servetur prout decet.*

Moles Reg.

Ribera Reg.

Provisum per S. E. Neap. die 16. Novembris 1593.

Barionuovo Segretario.

Di V. E.

Affezionatissimi Servidori.

Li Deputati della Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Gerónimo di Genaro per Porto.

Il Principe di Caserta.

Francesco Caracciolo di Pascale per Capona.

Il Duca di Nardò.

Ful-

Fulvio di Costanzo per Portanova .  
 Gio: Alfonso Carmignano per Montagna.  
 D. Francesco de Guevara per Nido .  
 Gio: Serio di Somma per Capoana .  
 Marc' Antonio Surgente per Montagna .  
 Annibale Spina per Nido .  
 Orazio de Liguoro per Portanova .  
 Gio: Tomaso Vespolo per lo Fedelisi. Popolo.  
 Marcello Vicedomini per lo Fedelisi. Pop.

Il Duca di Feroletto.  
 Il Marchese di S. Eramo .  
 Il Marchese di Grottola.  
 Il Conte della Rocca .  
 Diomede Carafa .  
 Fabrizio di Sangro .  
 Scipione Loffredo .  
 Gio: Battista Caracciolo Pignatello .  
 Alfonso di Gennaro .  
 Gio: Simone Moccia .

*Marius Paganus Secretarius.*

*El Rey.*

Illustre Conde Primo, nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. En el Parlamento que se congregò el año pasado de mil quinientos y noventa y uno pidio esse Reyno al Conde de Miranda que a la fazon se hallava en el gobierno del, se provveyese por pragmática que todas las personas que administrasen, o maneyasen hacienda de Universidades, las quales por disposicion de derecho son obligadas in accion personal a dar quenta, se entiendan tambien tacitamente y potecados sus bienes por el alcance de dichas quentas, la qual tacida y poteca se entienda contractada des del dia que començera la dicha administracion, y que quando esto no se hiziese por todas las Universidades del Reyno, alo ménos se concediesse por la Ciudad de Napoles, y porque esta demanda se tuuo por muy justa, y hasta a ora entiendo que no se ha hecho ninguna provision sobre ella: os encargo y mando proveais, y deis orden que se haga la dicha pragmática, o a las provisiones que sobre ello pareçieren neçesarias, no solamente por lo que toca ala Ciudad de Napoles, sino tambien para todas las Universidades del Reyno que tal es mi voluntad. De Valladolid a feys de Septiembre 1601.

Che tutti quei che maneggiano, o amministrano azienda d'Università non solo siono obligati di persona; ma s'intendano obligati i loro beni ancora.

*To El Rey.*

*Vidit Lanz Reg.  
 Vidit Cestis Reg.  
 Vidit Constantius Reg.*

*Vidit Ribera Reg.  
 Vidit Mainoldus Reg.  
 Vidit D. Bernardinus a Barionovo Reg.*

*Lopez Secretarius.*

*Solvat in executoriis si solvere tenetur.*

*El Rey.*

*Cayas pro taxatore.*

Illustre Conde Primo, nuestro Visorey, Lugarteniente y Capitan General. En el Parlamento General que se congregò el año pasado de mill quinientos y ochenta y nueve pidio esse Reyno al Conde de Miranda que a la fazon se hallava en el gobierno del que por que por las constituciones del mismo Reyno esta establecido que en siendo el Feudatario de catorze años se entienda ser mayor, y aun no haver Ministro Balio ni curador de que muchas vezes ha resultado que viendose en esta edad con libertad de poder gastar, han arruinado sus haciendas, se provveyese que hasta edad de diez y ocho años se les huviesse de dar curador como a los demas menores que no son Feudatarios, y que lo mismo se entendiesse con las mugeres feudatarias, si no se casasen antes de los diez y ocho años; y porque esta demanda pareçio muy justificada y puesta a razon, y entiendo que hasta haora no se ha hecho provision sobre ella, os encargo y mando que luego en recibiendo esta hagais Pragmatica sobre ello conforme a la demanda del Reyno, que por ser tan justa, y en beneficio de los mismos procede assi de mi voluntad. De Valladolid a feys de Septiembre 1601.

Che il Feudatario non possa dichiararsi maggiore sino all'età d'anni 18. e fra tanto che se gli debbia dare Curatore, ovvero un Ministro Balio.

*To El Rey.*

*Vidit Lanz Reg.  
 Vidit Cestis Reg.  
 Vidit Constantius Reg.*

*Vidit Ribera Reg.  
 Vidit Mainoldus Reg.  
 Vidit D. Bernardinus a Barionovo Reg.*

*Lopez Secretarius.*

*Solvat in executoriis si solvere tenetur.*

*Cayas pro Taxatore.*

Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellentissimo Signor Conte di Miranda Vecerè di questo Regno nel Parlamento Generale nell' anno 1595.

I.

Si supplica S. E. di riformar le Prammatiche intorno al dare per sospetti i Giudici; e che 'l Giudice legitimamente sospetto, quantunque non sia allegato, lo sia per se stesso; e perciò la sua sentenza sia nulla.

**I** N primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.E. resti servita far grazia di riformar le Prammatiche circa l'allegare per sospetti gli Officiali; giacchè si vede con esperienza, che rimanendo nella forma che stanno, si toglie affatto il poterè allegar per sospetti i Giudici, che giustamente si possono rimuovere, e giudicheransi notoriamente sospetti; giacchè volendo che si faccia deposito di cento ducati, essendo molti impotenti, e forestieri, ed altri assenti; i principali per non avere il danaro pronto per fare il deposito, non potranno allegargli; altri per non aver Avvocati che difendono, poichè questi avrebbero da pagar la pena, resteranno indifesi, ovvero faranno ricattati dagli Avvocati, che vorranno essere straordinariamente pagati per salvar la pena, e per consultar forse onoratamente, & aver parte de' voti de' Giudici per la loro opinione; ancorchè, se bene per la maggior parte de' Giudici paresse il contrario, come cosa dubia, d'ovrebbero essere scusati dalla pena, come finora si è osservato: perciò essendo il zelo di V.E. santissimo, per toglier le calunnie, non permetta che per indiretto giudichino i Giudici sospetti; giacchè per disposizione di leggi Civili, e Canoniche, e Costituzioni del Regno, e per Prammatica non debbono i sospetti in niun conto giudicare; e perciò non solo si degni far grazia di rinvocar detta Prammatica, ma ordinare, che 'l Giudice, che per parentado di litiganti, o degli Avvocati, o per altre legittime cagioni sia sospetto da se, come ordinano le prammatiche, s'abbia da essentare, e non intervenire senza che sia allegato per sospetto: & intervenendo, resti la sentenza nulla, con'è di ragione, e sia castigato ad arbitrio di V.E. *S.E. mandabit de super provideri, prout magis convenite videbitur.*

II.

Si supplica S.E. che le cause di reclamazione oltrepassanti la somma di duemila ducati si debban votare in due Ruote, e si conceduto per privilegio di S.M. senza che si domandi infra 'l termine di quindici di, siccome ordinava la Prammatica.

Item atteso per Capitolo di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno S.M. è rimasta servita ordinare, che le cause di reclamazione si debbian votare in due Ruote, quando eccedono la somma di duemila ducati; e per Prammatica sta ordinato, che se non si domanda frà quindici giorni dopo citato *ad dicendum*, non si debbia decidere in due Ruote; il che è togliere affatto la grazia di S.M. Per tanto la supplicano far grazia, che non si tolga loro detta grazia acquistata con tanto spargimento di roba, e sangue; ma resti risoluto, che senz'altra domanda, s'abbiano dette cause di reclamazione da votarsi in due Ruote, quando eccedono per duemila ducati; non convenendo che per negligenza de' Procuratori, che non lo dicono in tempo, o altro, si perda detta grazia da' principali litiganti, massimè da' pupilli, vedove, e miserabili persone, che ne meno per restituzione in integro possono in virtù di detta Prammatica essere restituite, e domandarla. *S.E. providebit prout magis convenit.*

III.

Si supplica S.E. di ordinare alla Reg. Camera, che faccia i ripartimenti degli Adoni de' Baroni per li beni feudali devoluti, e non effetti, con far la compensazione secondo la diminuzione o accrescimento di quegli.

Item supplicano V.E. atteso nella Camera della Summaria si tratta di far ripartimento contro de' Baroni per gli Adoni che dovrebbe essergli la Regia Corte per li beni feudali devoluti, e non effetti: e all'incontro si sono molti beni burgenfatici dichiarati feudali, e condannati i possessori a pagar gli Adoni passati; de' quali se si fosse tenuto conto ne' ripartimenti delli donativi passati, tanto meno avrebbe toccato per ciascun Barone per le loro robe; per tanto così come la diminuzione va a danno de' Baroni, così l'aumento dee andare ancora a lor beneficio; supplicano Vostra Eccell. far grazia ordinare alla Regia Camera, che conforme è di giusto, faccia i ripartimenti tanto per lo passato, quanto per l'avvenire della diminuzione, & aumento, e compensar l'uno con l'altro, com'è di giustizia; non permettendo sieno gravati detti Baroni. *S.E. mandabit Regia Camera Summaria quod super supplicatis de justitia provideat.*

IV.

Si supplica S.E. che le Terre del Regno, o non sian costrette a prestar denaro per soddisfare i soldati, o se si deon costringere, per contrario subitamente siè soddisfatte col presentare la liberanza, da' Percettori delle Provincie.

Item, perche si soglion costringere le Terre del Regno a fare impronti per soddisfare i Soldati: il quale impronto per detti poveri Popoli non si recupera in lor beneficio; essendo costretti di mandar persone in Napoli; e per ottener le spedizioni, corre tempo, & interesse tale, che quando si recupera, non entra in beneficio de' Popoli, e la Regia Corte lo paga: per tanto supplicano V. E. comandare; che detti impronti non si facciano, o facendosi, quello che pagassero, presentando le liberanze alli Percettori delle Provincie, debbano detti Percettori pagargli di contanti subito, senz'altra dilazione, ne spesa alcuna di detti Popoli: il che farà utile grandissimo alli Popoli per togliere l'angarie, e non ne sentirà danno niuno la Regia Corte. *Jam fuit provisum.*

V.

Si supplica S.E. che non si costringa

Item, si supplica V. E. che per lo danno eccessivo, che patiscono i poveri Popoli per la vettura forzata de' grani per servizio di questa Città, l' E. S. provveda, o son introdurre i partiti de' grani come prima, o con altri spedienti; di modo che la detta vettura forzata s'abbia

bia da togliere; giacche con esperienza s'è veduto, che si sono consumati, e morti infiniti animali, che hanno rovinati li poveri Padroni; e sono state forzate le povere Università pagare a detti Padroni d' animali, oltre al prezzo de' morti, per la vettura di detti grani, affai più di quello, che la Città ha pagato: E frattanto si faccia ordine espresso, che dovendosi caricare grani per servizio di questa Città, si debbian prendere i Vaticali volontariamente per lo prezzo, che potranno convenire, e non forzar l'Università; di modo tale che non n'abbian da patir più detti Popoli. *S.E. ita exequi mandabit.*

gano le Università alla forzosa vettura del grano in questa Città; e che si debbian prendere i Vaticali volontariamente per lo prezzo, che potranno convenire.

VI.

Item, perche dall' essicar le paludi intorno di questa Fedelissima Città, nascerebbe non solo il migliorarsi dell'aere, ( cosa necessaria per la salute degli abitanti ) ma ancora l'abbondanza di tutta la Terra di lavoro, con particolare, & evidentissimo beneficio di questa Città: si che si farebbe con facilità, togliendo il Molino degl'Incurabili, il quale per fare alzar l'acqua, cagiona l' inondazione; e pagando detto Molino, & altre spese alli Padroni, che ne ritrarrebbero l' utile conforme è giustizia; e deputando un Giudice per l'esercizio dell' efficacia prodotta: per tanto supplicano V. E. far grazia comandare che in ogni modo s'attenda alla suddetta efficacia. *S.E. mandabit, quod ita fiat.*

Si supplica Sua M. per l'essiccazion delle paludi, che stanno intorno di questa Città.

VII.

Item, perche i memoriali, degli affenzi per *verbum fiat*, si conservano per diverse persone, e facilmente vengono a perdersi con grandissimo danno, & interesse delle parti; si supplica V. E. che per evitar detti inconvenienti, si degni comandare, che in un Registro in Cancelleria da farsi dal Segretario, si registrino tutti i detti memoriali d' affenzi spedienti; e così ancora li decreti sopra la validità de' contratti delle Università, con imporvi una pannelta, che parrà a V.E.; la quale si supplica, che non ecceda un carlino. *Sua Excellentia mandabit, quod fiat, ut supplicatur.*

Si supplica S.E. che nella Cancelleria si faccia un Registro di tutti i memoriali d' affenzi spedienti, siccome d' altri decreti, con pannelta non eccedente un carlino.

VIII.

Item, perche nel Parlamento passato dell' anno 1591. è stata supplicata V. E. dell' infra scritta grazia: Item, perche si vede farsi di continuo grand' eccesso nel vestire, e ne' paramenti di casa; si supplica V.E. resti servita far nuova Prammatica, per la quale si proibisca, che da oggi avanti ne' vestiti, e paramenti di casa, e cocchi. non si possa mettere oro, ne argento, ne ricami di seta in modo alcuno; eccettuandone però per li vestiti delle donne, gipponi, fottanelli, e pianelli; e degli vuomini, le tocche de' cappelli; & a rispetto delli fatti finora, i paramenti di casa si possano tener perpetuamente fin che durano; & a rispetto de' vestiti, stabilirsi tempo congruo per consumarli; e per evitar le fraudi, si potrà stabilire, che ciascuno fra un certo tempo sia obbligato dar nota di tutte le vesti, o paramenti, che tiene contro alla Prammatica; e che gli stoffieri non possano portare niuna sorte di seta, fuor che la barretta. *Fiat Pragmatica;* per questo di nuovo con ogni istanza supplicando V. E. resti servita così fatta. *Jam fuit provisum per Regias Pragmaticas.*

Si supplica S.E. conforme fu supplicata nel Parlamento dell' anno 1591. di far la Prammatica contro allo smisurato lusso delle vesti.

IX.

Item, perche nel Parlamento prosimo passato è stata supplicata V. E. dell' infra scritto Capitolo: Item si supplica V. E. che per beneficio, e quiete publica, e per difesa dell' onore, e vita di ciascuno, si degni ordinare, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, nazione, e condizione possa portare, ne daga, ne pugnale, ne bacchetta; non eccettuandone Soldato, nè Ministro di Giustizia, nè altro qualsivoglia privilegiato, sotto quella pena, che parrà a V.E. supplicandola, che quando V.E. ne vorrà eccettuare persona alcuna, che resti servita non ordinare altrimenti questa Prammatica; poiche il beneficio, che da quella si spera, è, perche tutti sieno sottoposti a questa legge; e parendo a V.E. ordinare tal Prammatica, si degnarà ordinare che dette daghe, e pugnali tampoco si possano tenere in casa, ma che da ciascuno si debbiano levare fra quel termine, che parrà a V. E. *S. E. ita mandabit servari.* Per tanto di nuovo supplicano V. E. a restar servita, che così s' offeri tanto per li Soldati Spagnuoli, Italiani, & ogni altra nazione di Terra, quanto di Mare, quando smonteranno in terra. *Jam fuit provisum.*

Si supplica S.E. conforme fu supplicata nel Parlamento passato, di proibire a qualsivoglia persona l' uso di daga, e pugnale; anche a' Ministri di Giustizia.

X.

Item si supplica V. E. si degni ordinare espressamente agli Officiali, che non si spedisca mai patente aperta, nè a' Commissarij, nè ad altri Officiali, che vanno per Governatori di Provincie, Auditori, & altri qualsivogliano officij in niuna forma lor si diano patenti: e questo per cagion delle molte estorsioni, che fanno a' poveri Popoli. *Sua Excellentia curam adhibebit, ut debite super supplicatis provideatur pro beneficio, & satisfactione hujus Fidelissima Civitatis, & Regni.*

Che non si dia patente aperta a Commissarij, ed altri Officiali, che vanno per lo Regno.

XI.

Item, si supplica V.E., poiche le camere riservate a' Baroni hanno da esser franche d' allogio.

Si supplica S.E. che i Baroni non sien costretti a fare impronti alle Terre convicine per gli alloggiamenti de' Soldati. alloggiamenti attuali, non permetta che sieno costrette a contribuire alle Terre convicine, che alloggiano, & a far impronti per pagamenti di detti Soldati; poiche indirettamente pagando, ovvero contribuendo, loro si toglie la grazia dell' immunita: perciò la supplicano resti servita comandare, che non si spediscano detti ordini di contribuzione, o impronto, ordinando a tutti, e qualsiviano Officiali, che così l' offervino, tanto per li Governatori di Provincie, come per alloggiamenti de' Commissarj di Campagna, come d' ogni altro Officiale, e Ministro: il che oltre lo esser cosa di giustizia, lo riceveranno a grazia da V. E. *Habita relatione à Regia Camera Summaria de provisionibus super hoc factis, Sua Excellentia providebit prout conveniet.*

Si supplica, che i Baroni, che hanno le prime cause, le seconde, ovvero le terze, non possano essere impediti nella loro giurisdizione dalle inibitorie de' Tribunali Regj; con dar pena a' Vassalli, che le chiederanno.

Si supplica S.E. che abolisca la corda con le funicelle.

Si supplica, che la Città allorchè va a Palazzo, debba trattenersi nella Camera de' Titolati.

Si supplica, che nelle provvisioni, che si spediscono agli Officiali, nominandosi gli Eletti, si dia solamente loro il titolo d' Illustre.

Si supplica S.E. che gli Officiali diano nelle provvisioni, che fanno in casa, titoli convenevoli così a se medesimi, come a gli altri.

Si supplica di rimediare alle fraudolenti donazioni, e cessioni di ragioni, che fanno i Regnicoli a' Napoletani.

Si supplica S.E. che nelle citazioni di cose civili, alle quali non si risponde da' citati, non si spediscano esecutori pro multa; ma si proceda in contumacia.

## XII.

Item, si supplica V.E. che non siano travagliati i Baroni, che hanno le prime cause solamente, ovvero le prime, e le seconde, ed ancora le terze, d' avere a domandare ogni di la remissione per dette prime, e seconde cause, o terze con gradissima spesa, e dilazione delle spedizioni delle cause, da diversi Tribunali: ordinando sotto gravissime pene tato al Giudice, come Scrivano, che non si debbiano spedire inibitorie, o altre provvisioni, per le quali si dia impedimento al procedere ne' Tribunali di detti Baroni, nelle dette prime, e seconde cause, e terze: e similmente s' imponga gravissima pena alli Vassalli, che le domanderanno; accioche per timore dellè sudette pene si rimedj, che detti Baroni non vengano ad esser travagliati. *Sua Excellentia mandabit debitas provisiones expediri.*

## XIII.

Item, si supplica V.E. resti servita far grazia comandare alla Gran Corte della Vicaria, che non voglia in conto niuno usar di dare la corda con le funicelle; giacchè si vede essere tormento insoffribile, e nuovamente introdotto; dal che ne può nascere, che molti innocenti per l' insoffribil dolore, confessino quello, che non hanno fatto; eccetto in caso di ribellione Divina, & Umana, assassinio, furto, e falsa moneta. *Sua Excellentia mandabit super hoc expediri provisiones, ut justificè procedatur.*

## XIV.

Item, si supplica V. E. far grazia a questa Fedelissima Città, che quando gli Eletti di quella vengono in Palazzo per pubblici negozj, e sono in numero che rappresentanq la Città, per aver più facile adito a V. E., possano, e debbiano stare in quella camera, dove stanno i Titolati, in quella forma, che sogliono entrare ogni volta, che portano a rappresentar Sindaco a V.E. *Sua Excellentia providebit prout conveniet.*

## XV.

Item supplicano V. E. a restar servita ordinare, che quando si spediscono le provvisioni degli Officiali, nominando gli Eletti della Città, essendo quella madre di tanti Signori, che hanno il titolo d' Illustre, si dia solamente a detti Eletti detto titolo d' Illustre. *Jam fuit provisum per Regias Pragmaticas.*

## XVI.

Item, si supplica V. E. atteso, che gli Officiali, ne' decreti, e provvisioni, che fanno in casa, danno a se stessi titoli d' Illustri, e di molto Illustre; e nominando poi molti Titolati, ed altri Cavalieri, danno titolo assai minore; per tanto la supplicano a restar servita rimediare a detti inconvenienti, e comandare, che debbian mettere titolo tanto a loro, quanto a Titolati, e Cavalieri conforme a quelli, che dà S. M.; nè introdurre il titolo di Nobile a quelle persone, che non meritano il Magnifico. *Jam fuit provisum.*

## XVII.

Item, si supplica V.E. resti servita rimediare alle molte fraudolenti donazioni, e cessioni di ragioni, che li fanno da' Regnicoli a' Napoletani, affincè possano trarre i forastieri in Napoli: delle quali, come fatte in fraude, non se ne dee tener conto; e perciò per evitar che non si facciano, potrà V.E. imporsi pena corporale, e di perdere il credito; e quando s' avrà da caminare innanzi, la prima citazione che si fa *personaliter, o domi, s' abbia da fare con saputa del Capitano, o Sindaco della Terra, i quali ne faccian fede. S.E. mandabit, quod servetur Ritus Magnae Curiae.*

## XVIII.

Item, atteso in Vicaria si spediscono molte citazioni di cose civili, alle quali non rispondendo i citati, non solo si lascia di procedere in contumacia, ma si spediscono esecutori *pro multa*, e si spediscono Commissarj, che per esperienza si vede che fanno danno irreparabile per tutto il Règno senza utile della Regia Corte, nè dell'attore litigante: perciò supplicano V.E. restar servita di far loro grazia comandare, che non comparando i citati, si cammini nella causa *in contumacia*, non permettendo si debbiano spedire detti esecutori *pro multa*; ma penitus toglierli. *S.E. providebit prout conveniet.*

XIX. Item,



XIX.

Item si supplica restar servita, ordinare, che le compagnie tanto d'Infanteria, come di Cavalleria, debbiano osservare tanto per transitò, come per alloggiamento ordinario, quello che si ordina per le Prammatiche, o patenti, che portano; tanto intorno alli bagagli, quanto intorno a qualsivoglia altra cosa, sotto gravissime pene da eseguirsi irremissibilmente; dandone autorità alli Capitani delle Terre, che possono far costringere detti Soldati ad osservare le Prammatiche, & ordini dati per V.E., e possono pigliare informazioni, anche se si controverrà, e quelle poi mandate a V.E., affinché si commettano a chi le parerà, e di fargli gastigare. *S.E. providebit quod omnino observentur Regia Pragmatica.*

Si supplica che tutti i soldati così fanti, come Cavalieri debbano osservare ciò che impongono le Prammatiche e le patenti che portano intorno agli alloggiamenti, e transitò che fanno per le Terre del Regno.

XX.

Item supplicano V.E. atteso nella Gran Corte della Vicaria vi è rito, che de' delitti degli Officiali ne conosca solo detta G.C.; il che per lo Sagro Consiglio è stato interpretato s'intenda tanto *active*, quando essi Officiali delinquono, quanto *passive*, quando essi Officiali sono offesi, quel che importa più, hanno disteso questo nome d' Officiali a tutti i Sindici, & Eletti, Bagliivi, & altri che siano in qualsivoglia modo di giurisdizione: dal che ne nasce, che molti inquisiti per cose minime, ancorche innocenti, sieno costretti venire dall' ultime parti del Regno a comparire in Napoli; che molte volte farà più la spesa, & interesse del viaggio, che non sarebbe la pena che importerebbe il delitto: perloche molti si sono dati in campagna, per non haver modo di poterfene venire fino qui a difendersi, non ostante che siano stati innocenti: oltre che, con tanta ampliazione si toglie gran parte della giurisdizione de' Baroni: Supplicano per tanto V.E. resti servita comandare, che detto Rito s'osservi propriamente ne' delitti delle Campagne, come si osservava prima delle dichiarazioni: le quali, per la buona amministrazione della giustizia, e per evitar nuove cagioni di moltiplicar fuorasciti, e perche li Baroni gastighino detti delinquenti, che ora molte volte non se ne curano, resti servita far soprasseder d'osservare, e con ciò far notabilissima grazia a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, lasciando procedere in detta Corte gli ordinarii de' luoghi. *S.E. mandabis quod omnino servetur Ritus Magna Curie Vicariae, & Regia Pragmatica.*

Si supplica S.E. che faccia soprasseder d'osservare le dichiarazioni per le quali la G.C. della Vicaria intendeva la sua giurisdizione anche sopra i Sindici, Eletti, Bagliivi, del Regno &c.

Ribera Reg.  
Costantius Reg.

Gerostiola Reg.

Provisum per S.E. Neap. die 31. Octobris 1596.

Barionovo Secretarius.

Di V. E.

Affezionatissimi Servidori.  
Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.  
Alcanio Coppola di Coluccio per Montagna.  
Cesare Piscicello per Capoana.  
Gio: Paulo Sanfelice per Montagna.  
Gio: L. Digg: Mormile per Portanova.  
Vespasiano Macedonio per Porto.  
D. Berardino de Cardenas per Nido.  
Scipione Filomarino per Capoana.  
Alcanio Pignatello per Nido.  
Orazio de Liguoro per Portanova.  
Gio: Battista Crispo per lo Fedeliss. Popolo.  
Gio: Geronimo Salinas per lo Fedeliss. Pop.

Il Principe di Sulmona.  
Il Duca di Seminara.  
Il Principe di Conca.  
Il Marchese di Spinazzola.  
Il Marchese di Bitetto.  
Carlo Loffredo Marchese di S. Agata.  
Diomede Carafa.  
Fabrizio di Sangro.  
Gio: Simone Moccia.  
Giulio Cesare Minadois.  
Orazio Galluccio.  
Scipione Loffredo.

Marius Paganus Secretarius.

Lettera della Cattolica Maestà di Filippo III diretta agli Eletti della Fedelissima Città di Napoli per lo ritorno del Signor Ottavio Tuttavilla Ambasciadore inviato a S. M. con alcune grazie ottenute dalla medesima, che sono del tenor seguente v3.  
*Magnificis, spectabilibus, fidelibus, nobis dilectis Electis Fidelissima Civitatis nostrae Neapolis.*

Intra.

Foris.

El Rey.

**M**agnifici Spectabiles viri fideles nobis dilecti. Haviendo visto lo que me escrivisteis los dias passados con Ottavio Tuttavilla, y entendido lo que de vuestra parte me ha representado, he mandado responder a ello lo que entendereys del Illustre Condé de Lemos mi Primo, Visorey, Lugartemente, y Capitan General desse Reyno, y por que el dicho Otta-  
vio

vio se buelve con mi buona gracia, y licencia, aviendo precedido en todo lo que ha tratado con tan buen termino, que quedo muy satisfecho dello, y de su cordura, os lo he querido advertir en esta, y que en todas ocasiones he tenido siempre con essa mi Fidelissima Ciudad la quenta que es razon, y mercede su fidelidad, y el amor con que accude a todo lo que se ofrece de mi servicio, como los entenderys mas en particular del dicho mi Visorey a quien me remitto; De Madrid a 29 de Abril 1600.

To El Rey.

*Vidit Comes Miranda.*  
*Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*  
*Vidit Ribera Reg.*  
*Vidit Mainoldus Reg.*

*Vidit Lanz Reg.*  
*Vidit Celsinus Reg.*  
*Vidit Constantius Reg.*  
*Vidit D. Bernardus a Barionovo R.*

*Lopez Secretarius.*

El Rey.

Ambasceria del  
 Sign. Ottavio Tut-  
 tavilla.

Illustre Conde Primo, nuestro Visorey, Lugarteniente y Capitan General. Ottavio Tuttavilla, que como sabeys, vino los dias passados a esta Corte embiado dessa Fidelissima Ciudad, me dio en su nombre algunos memoriales sobre diversas pretensiones, que tiene, y havendole visto, discurrido, y tratado dellas la consideracion, y convidado que lo pide la materia, me es resuelto en cada una dellas en la forma que a qui se os declarara.

Che per li mandati, che si son fatti alle Piazze di non giontarsi, ed alli Deputati che non trattassero negozj lor commessi, si desse dagl' Illustri Vicerè la dovuta provvidenza, affinche non habbia luogo la Città di ricorrere a S. M. con giusti lamenti.

Che le quattro Piazze conchindendo alcuna cosa, resti resoluta, e s' intenda conchiuso: l' altre due, sieno obligate a concorrervi, che non s' impedisca loro il congregarsi.

Che ne' Parlamenti Generali sia preferita la Città nelle Grazie che supplica: altrimento sia nullo quanto si tratterà.

Che ne' Parlamenti Generali si debbiano trattar solamente quelle grazie che riguardano il publico beneficio.

Che dagl' Illustri Vicerè non s' impedisca alla

I.  
 Primeramente dize que se han hecho muchos mandados a las Plazas para que no se juntassen, y a los Deputados que no trattassen de los negocios que se les cometen, negandoles el darles copias de los dichos mandados, por que no pudiesen tener recurso a mi Real Persona, supplicandome fuesse servido de mandar que quando se les hiziesen semejantes mandados, se les haya de dar copia dellos, en lo qual non me ha parecido hazer otra provision mas de remitirlos a vos, y a los Virreyes, que os sucedieren en esse cargo para que sucediendo el caso se provea cerca desto lo que fuerè justo, y pareciere mas convenir, de manera que la Ciudad no tenga lugar de justa queza.

II.  
 Tambien me ha representado, que essa mi Fidelissima Ciudad tiene privilegio y esta en possession de que lo que concluyeren las quatro Plazas della, haga resolucion, y sea concluso, y que las otras dos sean obligadas a concurrir en lo mismo, y que el año pasado de 1579. con ocasion de la lite que tratava sobre esto la Plaza del Pueblo, el Rey mi Señor que haya gloria, por una su Real Carta ordenò, que se despachasse la dicha lite conforme a justicia, y que entretanto la dicha Ciudad fuesse restituida en su antiqua possession, y ha sucedido que queriendo de juntar las Plazas con ocasion de la dicha lite a instancia de algunos particulares se ha hecho orden, que pendiente lite non se innove nada: supplicandome fuesse servido de mandar que no se impida a las dichas Plazas el congregarse sobre este presupuesto de la lite ni por otra ninguna causa, y considerado lo uno, y lo otro, me è resuelto en que las partes figan su justicia cerca deste punto, y que entre tanto se observe, y guarde precisamente lo que se ordenò el año de 1579. en la Carta que se escrivio entonces con el Marques de Padilla, sino que se innove cosa alguna contra esto.

III.  
 En los Parlamentos Generales que se hazen en esse Reyno dize que essa mi Fidelissima Ciudad su voto, y la precedencia en las gracias que supplica, y que al presente se ha alterado esto, y assi me ha supplicado fuesse servido de ordenar, que en lo venidero no se pueda tratar de pedir gracias sino interueniendo sus Deputados, y de otra manera que sea nullo quanto se tratara; lo qual me ha parecido justo, y tengo por bien que esto se haga assi, y que sucediendo el caso, vos y los Virreyes que por tiempo fueren en esse Reyno lo proveays conforme a ello.

IV.  
 Tambien dizen que deveindose supplicar en las gracias que se piden en los Parlamentos Generales solamente cosas concernientes al beneficio publico, se ha alterado esto, y se piden gracias particulares, supplicandome lo mandasse remediar por lo adelante; sobre lo qual tan poco ha parecido hazer otra provision mas de remitirlos, para que vos, y los Virreyes que por tiempo fueren en esse Reyno sucediendo el caso proveays sobre ello lo que pareciere mas convenir.

V.  
 Agraveanse del termino que el Conde de Olivares vuestro predecesor en esse cargo usò con essa mi Fidelissima Ciudad prohibiendo el embiar persona a esta mi Real Corte a representarme los inconvenientes y daños que resultarian de introducir en esse Reyno una

De-

Depositaría general, y en haver tomado la carta, que las Plazas de los Nobles me escrivian sobre ello poniendoles pena, que no embiassen, ni escrivieffen, y en aver mandado prender al Príncipe de Caserta, y a otros dos Deputados; suplicandome que por quanto contra el tenor de sus Privilegios, Capítulos, y Gracias, que le han sido concedidas, se le negò por el dicho Conde de Olivares no solo el embiar persona, però el escrivirme, su color de la pretension del Eleto de la Plaza del Pueblo, que por el Rey mi Señor està determinado por la Carta, que se despachò en el año de 1579. con el Marques de Padulo, en que dize, que sobre esto se guarde lo acostumbrado, sea servido de mandar, que de aqui adelante puedan libremente escrivirme lo que seles ofreciere, sin que los Virreyes ni otro Ministro mio se lo puedan impedir, y haviendolo bien visto, y considerado; he tenido por bien, que essa Ciudad, pueda, y le sea lícito escrivirme de aqui adelante por negocios publicos, siempre que seles ofreciere ocasion, dandolos a vos primero parte de lo que assi escrivieren, y mostrando oslo y lo mismo a los Virreyes que os sucediere en esse cargo en su tiempo respectivamente, y en caso que quisieren escrivirme quejas, assi de vos, como de los dichos Virreyes vuestros sucesores; si bien no puedo creer, que se les haya de dar ocasion para ello tanto mas en vuestro tiempo por lo que tan justamente devo prometterme de vuestra mucha prudencia, y por el buen termino con que procedeis en todo lo que es de mi servicio, y de la satisfacion, que de vuestro Gobierno muestra tener essa Ciudad, y Reyno, Toda via quiero, y es mi voluntad, que dicha Ciudad pueda libremente escrivirme sus necesidades, y occurrencias, haviendo primero acudido a vos, o a los Virreyes, que os succedieren en esse cargo por el remedio dellas, y pedido licencia con memorial para escrivir con el respeto, y miramiento que se deve, y que con este presupuesto vos, y los demas Virreyes que os succedieren en esse cargo agays de concederfelas, y no se la concediendo, que la Ciudad lo pueda hazer libremente por ser esto lo que mas conviene a mi servicio.

Città di potere scrivere a S. M., chiedendo prima la licenza all' Illustre Vecerè, il quale se non gli la concederà, lo possa liberamente fare.

VI.

Demás de lo qual me ha significado, que haviendo el Rey mi Señor, que haya gloria, mediante su Real Carta despachada el año de 1579. mandado que todas vezes, que essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno quiesse embiar a quejarse del Virrey, lo pudieffen hazer, pidiendole para ello licencia, y que haviendola pedida al Conde de Olivares vuestro predecesor, no solo se le negò, però le puso grandes penas, y guardias por mar, y tierra para impedirlo, y hizo prender en Barcellona al dicho Ottavio Tuttavilla, suplicandome fuesse servido de mandar, que de aqui adelante los Virreyes desse mi Fidelissimo Reyno no prohiban, ni pongan impedimento alguno a las personas, que essa Ciudad embiare a quejarse de ellos, sino que pueda ella embiarlas libremente, declarando la dicha Carta del año de 1579. que baste solo pedir la dicha licencia sin que los Virreyes se la puedan negar, y que ofreciendose ocasion de embiarme persona por otros negocios, lo puedan hazer libremente; sobre lo qual tengo por bien, que se guarde precisamente lo ordenado por la dicha Carta del año de 1579., y que quando essa Ciudad quisiere embiar persona en los casos que por la dicha Carta le es permitido, pida primero licencia con memorial, y el devido respeto, y miramiento, como se dize en el preinserto Capitulo, que trata de la licencia de poder escrivir, y precediendo esto, es mi voluntad, que en ninguna manera se les niegue, antes se les permita el poder embiar persona en el caso, y para el efecto que està dicho.

Che dagli Illustri Vecerè, non si proibisca, ne si dia impedimento alcuno alla Città, e Regno d'inviar persona in Corte a lamentarsi de' medesimi; chiedendole prima la dovuta licenza.

VII.

Representa assi mismo, que contro la forma de los Capítulos concedidos a la Plaza del Pueblo, algunas vezes el Eleto de a quella Plaza ha sido confirmado por mas tiempo de lo que se podia, en perjuicio de essa mi Fidelissima Ciudad, y de sus Ciudadanos, suplicandome mandasse, que en la election, y confirmacion del dicho Eleto se guarden los Capítulos de la dicha Plaza del Pueblo, y por que Vos y los Virreyes que os succedieren en esse cargo veays lo que en este caso convendra, y será justo proveer; me ha parecido remitirlos en la misma forma que lo contenido en el Capitulo que va puesto arriba, y trata de las gracias, que se deven pedir en los Parlamentos Generales, que se tienen en esse Reyno.

Che nell' elezione, e conferma dell' Eleto del Fedelissimo Popolo s'osservino li Capitoli della medesima Piazza.

VIII.

Dize tambien, que con ocasion de lo que ha pasado, entre el Conde de Olivares vuestro predecesor en esse cargo, y essa mi Fidelissima Ciudad, se delegaron causas, tanto tocantes a ella, quanto a particulares Juezes dependientes suyos con notable perjuicio, y daño de la misma Ciudad, y assi me ha suplicado tuviesse por bien de ordenar que de aqui adelante se hayan de despachar estas causas por los Tribunales ordinarios, y no por Juezes delegados, y aunque, creo que el Conde havia proceydo en esto con la justificacion que en todo lo demas: Todavía presupuesto que sobre esto hay dadas muchas ordenes, os en cargo, y mando las hagays observar, y guardar de manera, que no se innoven, ni alteren en agravio, y perjuicio de la dicha Ciudad, y particulares.

Che le cause tocanti alla Città, ed a particolari Giudici d' essa non si possan delegare; ma si debbiano spedire per li Tribunali ordinarij.

I X.

Che la provista de' grani, che la Città dee fare, si faccia per partiti conforme all' antico costume.

Affi mismo me ha suplicado que por que essa mi Fidelissima Ciudad acostumbra antiquamente hazer las provisiones de trigo, y de otros mantenimientos, haziendo partidos con Mercadores, y respecto de haver dexado de algunos años a esta parte, usar deste medio, y hecho hazer ella la provision, se han alterado los precios de todas las cosas, tuviese por bien de ordenar que las provisiones, que de aqui adelante hubiere de hazer, sea por via de partidos como solia antiguamente y no de otra manera, y aunque esto pareze justo, y puesto en razon, todavia os lo quedo remitir para que no hallando inconveniente en ello, lo hagays, y lo provays assi de manera, que se hagan las dichas provisiones con el mayor beneficio, y ventaja, que fuere posible, pues esto ha de resultar en tanto servicio mio.

X.

Che la Città non possa panizzare a minor prezzo di quello, che compra il grano: il qual prezzo debbia costare per bilancio, accioche non si dia occasione di lamenti.

Ha representado assi mismo que essa mi Fidelissima Ciudad tiene por Capitulo, que se haya de hazer bilanzo de lo que le cuesta el trigo, y que conforme a ello se haya de hazer el pan, y que ultimamente fue ordinado por el Rey mi Señor, que haya gloria, que se observasse esto sin embargo dello. Dura todavia el abuso, que de algunos años haya se ha introducido con gran daño dessa Ciudad, suplicandome fuese servido de ordenar su graves penas, que el pan no se pueda coner a menos precio de lo que le cuesta a ella precediendo el bilanzo que está dicho, y siendo esto tan justo, y puesto a razon, y sobre que hay dadas antes de agora diversas ordenes, por las quales esta bastantemente proveido a todo lo que conviene; os encargo, y mando, que conforme a ellas deys Vos las que convenga para que se cumplan de manera que no quede ocasion de justa quexa, o agravio pues por todos respectos es esto lo que conviene.

XI.

Che le due parti de' Ministri del Sagro Consiglio debbiano essere Naturali della Città, e Regno, siccome non sta in possessó.

Affi mismo me ha suplicado, que atento que essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno en virtud de sus privilegios estan en possession que las dos tercias partes delos Juezes del Sacro Consejo ha yan de ser naturales del mismo Reyno, fuese servido que en la eleccion delos que se hubieren de nombrar se le guarden los dichos privilegios, sobre lo qual no se ofrece otra cosa que dizir, sino que por la resoluzion, que è mandado tomar en la provision de las plazas, que ultimamente se han acrescentado, y proveydo en el dicho Consejo se havia visto la voluntad con que è venido en esto, dando a essa Ciudad, y Reyno la satisfacion que merecen tan fieles, y buenos Vassallos.

XII.

Si supplica, che sia lecito alla Città di tener persona ordinaria in Corte per la spedizione de' negozj.

Presuponiendo que padescan de estrimeto los negocios que son en esta mi Real Corte por no tener persona ordinaria en ella, que los trate, y solicite, como lo tiene las demas Ciudades principales delos otros Reynos, y Estados mios, me ha suplicado le mandasse dar licencia, para que tenga en esta Corte uno de sus Ciudadanos para este efecto, y aunque assi en esto, como en todo desseo darle la satisfacion, que mereze su fidelidad, y el zelo, y amor con que me sirve; Todavia no me ha parecido tomar resoluzion en ello por agora, si bien quedo advertido de lo que a este toca para ir mirando, lo que mas conveniere a mi servicio, y beneficio dessa Ciudad.

XIII.

Che non s' innovi cos' alcuna nell' istituzione della Depositeria Generale in questo Regno.

Ha me suplicado tambien fuese servido de mandar que no se pafse adelante en la Institucion dela Depositaria General en esse Reyno por los grandes daños, que presuponen que causeria universalmente en el, en lo qual mandare mirar lo que convendra proveer teniendo la cuenta, que es razon con lo que merezen Vassallos tan fieles, y benemeritos.

A' otros diversos cabos, que me ha representado, no hay que responder por estar ya proveydo sobre algunos lo que conviene, y acabado lo que toca a otros de manera, que no requieren, ni es necesaria nueva provision; De todo lo qual os he querido avisar para que entienda la resoluzion que ha tomado en lo que el dicho Ottavio Tuttavilla me ha suplicado de su parte en los memoriales, que me ha dado, y la voluntad, que me queda para mirar por todo lo que le tocara como lo mereze por su gran fidelidad, y affeccion, que tiene a mi servicio: De Toledo a primero de Abril 1600.

Yo el Rey.

Vidit Comes Miranda. Vidit Lanz Reg. Vidit Celestinus Reg.  
Vidit Ribera Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit Maynoldus Regens.

Idiaquet Secretarius.

Concuerta con el Original, en Napoles a 6. de Agosto 1600.

Andres de Tovarina.

PHI.

PHILIPPUS III. DEI GRATIA REX.

*Don Petrus Fernandez de Castro Comes de Lemos, & Andrada, Miles Ordinis Sancti Jacobi de Spada, Commendatarius de Palomis, & in presenti Regno prefatus Regie, & Catholicae Majestatis, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.*

**V**Niverfis, & fingulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Nuper Univerfitas, & homines hujus Magnificae Inclitae, & Fidelissimae Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones hujus Regni Neapolis in Parlamento Generali, per Illustrem Comitem de Lemos Nostrum Clarissimum Patrem tunc Viceregem in praesenti Regno, celebrato in dicta Civitate Neapolis in anno millesimo sexcentesimo, simul congregati, Regii, Fideles, dilecti praesentari fecerunt petitiones, & Capitula infrascripta; similiterque supplicaverunt ut quae in eis postulabant, ipsis gratiose concedere dignaremur. Nos autem cupientes eorum meritis gratitudine, & gratia correspondere, eas petitiones, & Capitula libenter accepimus, easque, & ea decretari, & expediri jussimus prout in fine cujuslibet petitionis, & Capituli continetur: Quarum petitionum, Capitulorum, & decretationum tenor sequitur v3.

*Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte de Lemos Vecerò di questo Regno nel Parlamento Generale celebrato nel presente anno 1600.*

**I.**  
**I**N primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.E., atteso per antichissimi Privilegj stanno in possessione i Baroni del Regno eleggersi, e riservarsi per sua camera una delle loro Terre; le quali s'intendono riservate d'ogni peso d'alloggiamento; ed i Titulati due più; il che gli anni passati fu giudicato si dovesse intendere degli alloggiamenti attuali, così come sono stati sempre in possessione; ora trattandosi di dar Terre, che contribuivano alla spesa degli alloggiamenti attuali, che tenevano Cotrone, e Taranto, ed altre Terre, si sono date per contribuenti alcune camere riservate; il che porta pregiudizio, anzi distruzione de' detti antichissimi Privilegj; giacche contribuendo agli alloggiamenti attuali, sarebbe togliere il Privilegio, che tengono di non alloggiare. Supplicano pertanto V.E. non permetta che di questo negozio se ne tratti; ma si trattino franche tanto dell'attuale alloggiamento, come di contribuzione ad altre Terre, che alloggiano. *Sua Excellentia habita informatione negotii, partes suas interponet cum Sua Majestate, ut quantum possit, satisfiat supplicationi Fidelissimae Civitatis, Baronum, & Regni; & interim mandet nihil innovari.*

*Si supplica S.E. che non permetta, che le camere riservate de' Baroni sian soggette ad alloggiamenti attuali, nè alla contribuzione di detti alloggiamenti.*

**II.**  
Item supplicano V.E., atteso nella scrivania di Razione si è innovato, che ogni volta che si fa Camera riservata, dicono che per un anno non può godere detto privilegio; anzi che come una volta è notata per Camera, non può il Barone mutarla: cosa contra tutte le determinazioni sopra ciò fatte, essendo determinato in Consiglio Collaterale, che sia lecito alli Baroni mutarle a loro arbitrio; perche nominate che sono state, subito hanno voluto godere le immunità, supplicano pertanto V.E. resti servita comandare che così s'osservi, & imporre pena agli Officiali della Regia Scrivania di razione, quando spediscono patente d'alloggiamenti in dette Camere riservate, giacche si vede con esperienza, che quando sono spedite, corre infinito interesse a procurare lo disloggiamiento, e per indiretto alloggiano; il che non si può rimediare per altro modo che con dar castigo a quello controverrà la forma di tanti osservati privilegj; e spedendosi provisioni, resti in libertà al Barone di poterla revocare a suo piacete. *Liceat Baronibus permutare cameras reservatas, dummodo id non conceperint ex causa onerosa, & a die qua fuit facta camera, gaudeas.*

*Si supplica, che i Baroni possano mutar le camere loro assegnate, e che possano goderle dal dì, che sono state assegnate.*

**III.**  
Item supplicano V.E., atteso l'eccessivo abuso che si è introdotto nel vestire tanto di uomini, quanto di donne, e paramenti di casa, liuree, cocchi, hanno ridotte a mal segno molte case, e sono per ridurne infamite a rovina, supplicano pertanto V.E. voglia comandare, e rinovare le Prammatiche che sopra questo altre volte sono state fatte, e quelle ampliarle, secondo parerà più espediente a V.E., togliendo affatto l'uso dell'oro, argento, vernili, ricami, cannolichi, cartiglie, & altri eccessi, riducendo ancora in osservanza la Prammatica del numero de' staffieri, e paggion, ordinata ancora V.E. che si tolgano le posime delli collari degli uomini. *Fiat ordo praecisus absque alia dilatione quod serventur Pragmatica, & Bonna super haec edita, atque illa insuper renoventur.*

*Si supplica S. E. per rinnovare le prammatiche passate toccantino il lusso delle vesti.*

# GRAZIE, E PRIVILEGI

## IV.

Si supplica S.E. di proibire ne' cocchi l'uso delle mule, o muli.

Item, perchè dal tanto numero delle mule, che sono poste nelli cocchi, e dal grosso prezzo in cui sono ridotte, si è causato, che li padroni delle razze hanno date le loro giumente a mule; dalehe è venuta la carestia delli Cavalli nel Regno, e così ancora carestia della vaticca, non potendosi comprar muli per detta vaticca; supplicano pertanto V.E. resti servità proibire, che nelli cocchi non si possano tener muli, ne mule; ma fra un competente tempo da stabilirsi da V.E., debbiano i Padroni di d. muli, e mule vendere, e levarle, e servirsi delli Cavalli, e Giumentì; imponendo pena tanto alli padroni, che le terranno, quanto alli cocchieri, che si troveranno a menar detti cocchi. *Fiat ut pesitur, verum concedatur dilatio sex mensium.*

Si supplica S.E. che dia licenza agli Eletti acciò che mettano l'assisa ad ogni sorte di cosa, che si possa comprare da un cittadino nella Città.

Item, perchè per disposizione di ragione si può mettere assisa a tutte le cose che servono per uso delle persone, e si vede con l'esperienza, che li prezzi delli drappi, scarpe, cere, ed altre sorti di cose sono cresciuti senza nulla occasione a prezzi eccessivi; e come una volta ricevono con qualche occasione aumento di prezzo, quello mai, ancorche si muti d. occasione, non si riduce a quello che era prima; supplicano pertanto V.E. resti servità dar potestà agli Eletti della Città con l'intervento dell'uomo della R. Corte deputado da V.E., che possano povere assisa a detti drappi, panni, scarpe, cere, ed altre cose necessarie, alzando, e bassando il prezzo secondo la mutazione de' tempi, abbondanza, e carestia delle cose, che si venderanno. *S.E. per pensio ritè negotio, consultoque Collaterali Consilio, deliberabit circa provisionem faciendam.*

## VI.

Si supplica S.E. che faccia osservare le Prammatiche intorno a' materiali delle fabbriche.

Item, perchè nelle fabbriche, che si fanno dalla Città, stà per diverse prammatiche stabilita la grossezza, che dee essere la pietra, piperni, e tutti altri materiali, che in dette fabbriche entrano; il che da certi tempi in quà è venuto in abuso; supplicano pertanto V.E. resti servità, che quelle ad unguem si osservino. *Fiat renovatio Pragmatica.*

## VII.

Si supplica S.E. torra tutte le moratorie così fatte, come da farsi, così contro de' Napoletani, come de' forestieri.

Item, perchè per molti capitoli conceduti a questa Fedelissima Città stà proibito non potersi far moratorie contro de' Napoletani; e perchè se ne sono fatte alcune, & altre ancora, che non dicono contro de' Napoletani, per indietto si osservano ancora contro di essi, intanto che li creditori non possono essere pagati, e conseguentemente non possono corrispondere alle loro necessità; supplicano pertanto V.E. resti servità far loro grazia togliere tutte le moratorie fatte, & in futurum non concederne, ne contro de' Napoletani, ne contro de' forestieri; giacche con questo il debitore piglierà più presto risoluzione a fatti suoi, e chi de' conseguire non sarà straziato di ricuperar la robba sua. *S.E. mandat servari inviolabiliter capitula concessa huic Fidelissimae Civitati; & quo ad exteros non fiat nisi infra ducatos centum.*

## VIII.

Si supplica S.E. di togliere le delegazioni: e che i Delegati che pareranno necessarij, non possano giudicar cause fra parti.

Item, perchè questa Fedelissima Città tiene grazia di S.M. che non si possano far delegazioni, eccetto per alcuni casi, che paresero a V.E., e perchè Signore Eccell. li Giudici delegati sono fatti, quasi parte nelle delegazioni che tengono, e così ancora gli Officiali a chi V.E. dà protezione di alcuna Terra, impediscono, come delegati da V.E. la giustizia de' particolari creditori, impedendo liquidazioni d'Instrumenti, deputando Commissarij, e spedendo quelle cause che ad essi piace con gran sospizione de' negozianti, nella speranza, che detti Giudici tengono, anzi certezza delli silarj che hanno da conseguire da dette Delegazioni: Pertanto supplica V.E. resti servità farle grazia togliere affatto tutte dette protezioni, e delegazioni, & in futurum farle grazia non concederne, eccetto per rifezione solo de' Banchi falliti, o altre ragioni, e compagnie de' morti, & estinti; con stabilire certo tempo, fra quale debbiano finire di restringerle che finito detto tempo, non si possa più prolungare; e quando per alcuni capi urgenti, e necessarij parerà a V.E. che restino alcuni protettori, o farne alcuni nuovi: Si supplica V.E. che in tal caso li protettori non possano giudicar cause fra parti, e trattarsi nel Tribunale di dove fosse lo stesso protettore, e che quello non si possa mutare, ne intervenire; così parimente non possa, ne debbia alcun protettore, o delegato impedire l'accuse d'Instrumenti servata la forma delli Riti della Vic., ne l'obliganze; parendo con buona grazia di V.E., che l'ufficio di Protettori, e Delegati debbia consistere solamente in procurare di restringere gli effetti, e trovare spediende di pagare li debiti, e pesi in cui si ritrovano l'Università con li debitori, per li quali si sono fatte le delegazioni, e le protezioni, e non in giudicare dette cause. *S.E. super hac supplicatione providit, ut conveniebat, tollendo delegationes, atque protectiones.*

Si supplica S.E. che s'osservi la Prammatica la qual punisce con la pena della vita i Banchieri falliti.

## IX.

Item, perchè per Prammatica stà provisto che li banchieri falliti siano castigati di pena di vita, e con esperienza si è visto non solo, che non son castigati, ma sono guidati, e passeggiato senza far nessuno profitto ne' loro effetti, e li poveri creditori restano delusi del loro credito; supplicano pertanto V.E. far grazia rinovare detta Prammatica, che da oggi avanti

invio.

inviolabilmente si osservi, & alli guidati si stabiliscano sei mesi di tempo, che d. mercanti falliti debbiano saldare le cose loro; quali elassi, non possano godere più detti guidatici. *Renovetur Pragmatica, verum respectu guidatorum concedatur delatio temporis limitati juxta petitionem.*

X.

Item, perche si citano molti dalla G. Corte della Vicaria, dal Barchino di San Paolo, & altri Tribunali civilmente, li quali non comparono, e si spediscono perciò Commissarj ad efigger le pene delle dette contumacie; li quali Commissarj rovinano affatto, e sacchegiano questo Regno; e se bene si sono fatte alcune istruzioni, & ordini, ad ogni modo si vede il danno che fanno, e poco, e niuno utile alla Regia Corte: Pertanto supplicano V. E. poiche per leggi comuni, e costituzioni del Regno si può procedere in contumacia contro di quelli che non comparono: supplicano V. E. a restar servita comandare, che non comparando i citati, si debbia procedere contro di essi, senza mandar più commissarj di contumacie, li quali per special grazia V. E. resti servita toglierli affatto. *Placet S. E.*

Si supplica S. E. che abolisca l' uso de' Commissarj, li quali vanno per le contumacie, e strappano i poveri Popoli del Regno.

XI.

Item, perche li Baroni sogliono molte volte procedere a carcerazione de' Vassalli pretendendo la cognizione delle lor cause spettare ad essi Baroni; & all'incontro li Regj Tribunali del S. C. della Regia Camera della Summaria, della Gran Corte della Vicaria, Dohana delle pecore, Regie Udienze, Commissarj di Campagna, & altri Officiali pretendono la giurisdizione di esso carcerato spettare ad essi; e perciò mandano commissarj de fatto a pigliarli detti carcerati: supplicano V. E. non permetta farsi de fatto, ma debbiano procedere *juris ordine servato*, ordinando al Barone, che non lo consegnì; & inteso il Barone alle ragioni che opponerà, e pretenderà poterlo ritenere, quando poi si giudicherà spettare al Tribunale, e non al Barone la cognizione, allora poi potranno mandare a pigliarselo. *Fiat ut supplicatur, verum hoc intelligendum ubi negotium fuerit dubium; sed in casu notorio, aut cum Baro pretendis longo atque perpleno judicio molestare vassallum absque causa, tunc Tribunalia provideant prout casus exposulas.*

Si supplica S. E. che allora che alcun Tribunale supremo manda a prenderli alcun carcerato dalle carceri de' Baroni, sia inteso il Barone per le ragioni sue; le quali se vagliono, debba restituirgli il carcerato.

XII.

Item perche sono alcuni che per efimerli dalla giurisdizione de' Baroni, sogliono farsi scrivere in Dohana delle pecore con poca quantità di pecore, capre, o altri bestiami grossi, e con questo, come uomini di Dohana non esser conosciuti da' Baroni; e perche questo, Signore Eccell. è una fraude notoria: supplicano V. E. pertanto, che tolto qualsivoglia abuso, mirando solo la causa, perche detti di Dohana sono esenti da' Baroni; che è per la protezione, che lor promette la Regia Corte, calando con le loro pecore in Puglia; il che non milita a chi non ha tante pecore, che sia obligato calare con le pecore in Puglia; dalche ne nasce che molti delitti, non avendo potestà il Barone di conoscerli, restano impuniti; & i poveri offesi, quando non hanno commodità di andare di propria persona in Dohana, non possono conseguire emenda delli danni, & offese ricevute, voglia togliere affatto detta fraude, e comandare che li Baroni possano procedere contro delli Dohanati in fraude. *S. E. mandabit debitas provisiones expediri: quod si quis in fraudem se ascripserit Regia Dohana, exemptione aliqua non gaudeat; & Baronibus ad euntibus Regia Tribunalia, ad que hujusmodi cognitio spectat super expositis, administraretur justitia completamentum, ita ut in futurum non defraudentur jurisdictione ad eos spectante.*

Si supplica S. E. che tutti que' che in fraudem de' loro Baroni, vanno con poche pecore a scriversi alla Dohana delle pecore, non possano godere exemptione e sottrarsi alle giurisdizione del Barone.

XIII.

Item, perche le Regie Udienze, & altri Officiali di campagna sogliono destinare alcuni nelle Terre sotto nome di Caporali, li quali in caso di necessità habbiano da convocare li Magistrati, & altri per persecuzion de' fuorasciti; il che se bene ha avuto bonissimo principio, adognimodo l'effetto ha mostrato danno infinito, che apportano alle Terre; perche detti Caporali comandano senza necessità molte persone, le quali, per non andarvi, si compongono, e così detti Caporali, e Commissarj diventano tiranni delle proprie patrie: supplicano pertanto V. E. resti servita comandare ne che le Regie Udienze, ne i Commissarj di Campagna possano deputare detti Caporali, ne altri sostituti nelle proprie patrie, ne detti Commissarj possano comandare gente extra territorio. *Fiat ut supplicatur.*

Si supplica S. E. che non possano i Commissarj di Campagna, ne le Regie Udienze deputare Caporali nelle proprie Terre; ne che que' si possano comandar gente fuori il Territorio loro.

XIV.

Item, perche V. E. con la santa intenzione, & ottimo governo è rimasa servita far Prammatica, che non si possa alloggiare, & in particolare i Capitani di Compagnia, & altri Commissarj contro de' fuorasciti; e perche la sperienza ha mostrato che per estorquere danaro dalle Terre, che tengono salvaguardia, si è andato domandando quantità di gente sotto colore di perseguitar banniti, o altri; & alle volte hanno domandati molti corrieri, & altre sorti di gente sotto colorati servigi; e così per *indirectum* quel che non avessero per via d' alloggiamento, lo verranno a conseguire per altri capi più gravi, e la grazia fatta da V. E. verrebbe ad esser elusoria: Per tanto supplicano l' E. V. resti servita comandare, che si faccia

Si supplica S. E. che allora che i Commissarj richieggono gente ed altro alle Terre franche d' alloggi, sieno così detti Commissarj come i Capitani di dette Terre tenuti a daine parte a V. E.

ordine sotto formidabile pena, che non si debbiano fare simili comandamenti; e quando la necessità lo portasse, che tanto il Commissario, che ricercasse tal gente; quanto l'Università, e Capitano del luogo donde si ricercasse, tengano obbligo di avisare a V. E., o a chi V. E. destinerà per l'osservanza della Prammatica fatta, delli predetti ordini, e della ragione, perche quegli sieno stati fatti; affinche V. E. resti servita poi di provvedere, conforme ricercherà la qualità del caso, *Fisi, & pro executione ejus expediantur provisiones ad singula Tribunalia.*

## X V.

Si supplica S. E. che interponga le sue parti con S. M. intorno alla grazia dell' aumento de' salarj supplicata ne' parlamenti passati; e che detti salarj si paghino del solo danaro di S. M.

Item, perche gli anni passati conoscendo questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno quanto erano accresciute le spese, che necessariamente si fanno per lo vitto, dimodoche per impossibile potevano gli Officiali del Regno con le poche provvisioni, che tengono, vivere; supplicarono la M. S. restasse servita aumentar loro le provvisioni, come molti anni sono per la medesima ragione si fece, e restò servita S. M. ordinare all' Ill. Vecere predecessore di V. E., che l'avvisasse di detta necessità, e di quel che pareva, si aumentasse, e se il Regno in questo dovrebbe contribuire; E perche Eccellentissimo Signore si desidera per ogni modo ottener detta Grazia con li favori di V. E. per togliere ogni scrupolo, che nella mente de' negozianti può passare; supplicano V. E. resti servita interporre le parti sue con S. M., rappresentandole il gran prezzo delle case, la spesa esorbitante in tenere per necessità cocchi, il vivere carissimo; che così come nell' anno 1540. da quattrocento docati di salario, che si dee, se gli aggiunse la metà fino a seicento, così ora se gli aggiungeffe la metà di quello, che si tiene: E perche è stato sempre solito detti salarj pagarsi di borza del Rè; a cui spettano di proventi, e giurisdizioni, voglia per tanto farci grazia, che questo aumento si paghi similmente di borza di S. M., come si pagò l'anno 1540., non comandando che in questo contribuiscia cos' alcuna il Regno, non avendo mai contribuito; e tanto più sperano, che V. E. resterà servita favorire detto negozio, sperando, che l'abbia da far la grazia di togliere la protezione, dalla quale detti Officiali aveano alcuni salarj, che gli verranno a perdere. *Sua Excellentia interpones suas partes cum Sua Catholica Majestate, ut dignetur hoc concedere juxta petita.*

## X VI.

Si supplica Sua M. che si facciano nella R. Camera della Summaria le Rote, come nel S. C. dove sedano i Presidenti della medesima, ciascuno nella sua.

Item, perche le cause, & altri negozi, che si trattano nella Regia Camera della Summaria erano immortali, di modo che si son veduti molti per non potere arrivare ad ottener giustizia perdere affatto le loro protezioni, restò servita S. M. di Glor. Mem. comandare, che li Presidenti di Camera si dividessero in due Ruote, affinche a ciascuna di esse si attendesse a quel che occorreva per servizio di S. M., e beneficio pubblico; sì così comandato si ponesse in esecuzione, con farci sopra di ciò consulte, e provvisioni; le quali cō esperienza hanno mostrato, che non hanno avuta niuna esecuzione, & il suo stimatissimo zelo di S. M. non ha avuto effetto; supplicano per tanto V. E. resti servita comandare, che con effetto detta divisione si esegua, destinando, e dividendo quelli Presidenti, che hanno da assistere nell'una, e nell'altra Ruota; dando loro potestà, che possano trattare, come nel S. C. tutti que' negozi, che per ordine del Signor Luogotenente saranno commessi. *Recognitis ordinibus Suae Majestatis circa hoc editis, providebitur.*

## X VII.

Si supplica S. E. ad interporre la sua protezione con S. M., acciò che si lasci in libertà de' contraenti di fare i depositi dove loro piacerà;

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. far loro grazia interporre le parti sue con S. M. che resti servita non innovare cos' alcuna circa l'imponere la Depositeria, ma lasciare in libertà di poterli fare li depositi dove alli contraenti piacerà nelli pubblici Banchi; tenendo per fermo, che detta Depositeria apporterebbe grandissimo danno tanto alla M. S., come al Pubblico; il che se bene si è supplicato per Capitolo a parte alla M. S., ad ogni modo si spera con la potente protezione di V. E. di ottener questa grazia. *Sua Excellentia interpones suas partes cum Sua Catholica Majestate, quò minus erigatur Bancum depositorum.*

## X VIII.

Si supplica S. E. che differisca la spedizione della lite, che è fra la Camera, e la Città intorno al privilegio del non porre l'Archivio, che la Città pretende che s' offervi, fino che venga la risoluzione di S. M.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno discusso il negozio circa l'Archivio pubblico, che gli anni passati fu supplicata la M. S. che in certo modo, e con alcune condizioni si avesse avuto a mettere, è paruto che sia per apportare danno al Pubblico, e togliere il commercio. Perciò hanno supplicato di nuovo S. M. a confirmar la Grazia di D. Pietro di Toledo Vecere allora nel Regno, che gli fe in nome della M. C. di Glor. Mem., che per l'avvenire, mai non si farebbe posto d. Archivio; perloche la Città diede danari all' Archivario allora eletto per aver lasciato detto officio; supplicano per tanto V. E. resti servita favorir loro cō S. M. per la confirmazione di detto Privilegio fatto in tempo di D. Pietro di Toledo. E perche nella Regia Camera verte lite tra il Regio Fisco, e detta Città fondata sopra dette suppliche, e che D. Pietro non avesse avuto potestà di farlo; le quali suppliche hanno rivate, e di nuovo rivocono ancora per viam restitutionis in integrum; supplicano V. E., che fino



## DEL SIGNOR CONTE DI LEMOS.

55

fino a tanto che per S.M. non si piglierà risoluzione intorno detta grazia supplicatale, si degui ordinare a detta Regia Camera, che sopraseda la spedizione di detta causa. *In gratiis petitis Suae Majestati jam S.E. consuluit id quod sibi expediens videbatur.*

### XIX.

Item, perche occorre di mandarli carcerate molte volte donne onorate per ordine della Vicaria, quali si sogliono ponere in potere di alcuni Ministri, Capitani di Guardia, Caporali, Scrivani, & altre simili persone di detta Gran Corte con gran pericolo dell' onore di dette carcerate: Si supplica per tanto V.E. ordinare, che dette donne onorate si debbiano rilasciare con grossa pleggeria nelle proprie case, o di alcuni loro parenti onorati, o in alcuni delli Conservatorj delle donne, che ve ne sono molti in questa Città, o almeno in casa de' Signori Giudici di essa Gran Corte della Vicaria, che tengono moglie: e questo, fra tanto, che V.E. resterà servita di farci grazia, come più volte è stata supplicata, e che di nuovo la supplichiamo a comandare, che si facciano stanze distinte, e separate dove possono stare dette donne onorate, tanto carcerate, come condannate; il che si avrà per segnalata grazia di V.E. *Succedente casu fias ordo Magnae Curiae Vicariae, qua procedat juxta qualitatem personarum, & casuum occurrentium, ita quod plenè satisfiat Fidelissima Civitati.*

Si supplica S.E. che le donne onorate, le quali saranno carcerate, non si diano in potere a gli Scrivani, o Caporali a custodire; ma si rilascino nelle proprie case con grosse pleggerie, ovvero nelle case de' Giudici che tengono donne in casa.

### XX.

Item, supplicano V. E. che li Deputati di questa Fedelissima Città di Napoli, quando vanno in Palazzo, purché sieno almeno quattro Piazze, rappresentando la Città nelli negozj, che loro sono commessi, così come gli Eletti possano entrare nel luogo, dove sogliono entrare detti Eletti, acciò possano avere maggior facilità di ottenere udienza da V.E., il che avranno per particolar grazia da V.E. *Placet Suae Excellentiae.*

Si supplica S.E. che i Deputati facendo quattro Piazze, possano entrare, quando vengono in Palazzo, nella stanza, dove siedono gli Eletti.

### XXI.

Item, perche questa Fedelissima Città tiene il Rito della Gran Corte della Vicaria circa la liquidazione degl' istromenti; il quale così come prima col rigore di esso, fra otto giorni il creditore contiguiva l' esecutorio contro del suo debitore, ora si stà mesi, & anni: supplicano per tanto V.E. resti servita ordinare, che in quelli casi, che la Vicaria non le pare di liquidare gl' istromenti, stando pro' Tribunali, ma dice che s' intenda extra banca, si debbia la mattina seguente finire, posposto ogni altro negozio, come si osservava gli anni passati; e quando vi fosse supplica, *quod verbum faciat*, debbiano li Giudici andare a far parola in Consiglio il primo giovedì seguente, e sia obligato il Presidente del S. C., e Consiglieri intenderlo posposto ogni altra causa; ma essendo alcune cause importanti, voglia il Presidente ordinare, che ritorni una Ruota il dì per dette liquidazioni d' istromenti: li quali liquidati che saranno per lo S.C., non s'abbia da fare, che *iterum vocetur, & interrogetur*, ma subito si debbia consignare l' esecutorio; il che farà una delle maggiori grazie, che si sperano dalla mano di V.E. *Fidè ut supplicatur.*

Si supplica S.E. intorno al Rito della G. C. della Vicaria per la liquidazione degl' istromenti.

### XXII.

Item, perche gli Arcivescovi, e Vescovi nel presente Regno si vogliono impadronire di molte giurisdizioni, & entrate spettanti alli Baroni, Università, e particolari, difendendo con le scomuniche, facendoli da attori, Rei; e se bene V. E. con diverse oratorie va rimediando a dette violenze; nulladimeno restano molti in dubbio, & in gran pericolo di essere scomunicati, e per timore di ciò impediti di potersi servire di quel che per disposizione di legge loro spetta; supplicano per tanto V. E. a far grazia prendere spediente di far provvisione generale, supplicandone così a Sua Santità, o per altro modo, come meglio parerà a V.E. che d' Arcivescovi, e Vescovi non possano, ne debbiano de facto procedere per via di scomuniche; ma domandando per via giudiziaria quel che pretendono, si giudichi da chi si de' la lor' pretenzione; la quale giudicata poi in lor favore, se la possano difendere con le loro armi Ecclesiastiche della scomuniche; il che come cosa toccante all' anima, se ne supplica V.E. con la maggior caldezza possibile. *Suae Excellentiae curabit, pro ut in praeteritum, adhibere congrua remedia expositis.*

Si supplica S.E. ad interporre le sue parti con Sua Santità, o d' altra maniera, acciocché i Vescovi nelle liti, o pretenzioni, che avranno co' Baroni, o Terre del Regno, non vengano subito alle scomuniche, prima, che per via giudiziaria non sarà decisa la lite.

### XXIII.

Item, perche per Prammatica stà provisto, che tutte le significatorie abbiano l' esecutione parata, ne si possa dire di nullità di esse, *nisi facto deposito, vel existente carcerato sub clave* il significato: qual Prammatica stà *in viridi observantia* nella Regia Camera in tutte le significatorie de' conti di amministratori di Università, ancorché fatti per Razionali eletti da essa Università; e perche Signore Eccell. la Gran Corte della Vicaria ad istanza di ogni erario di Baroni che dice sentirli gravato dal Razionale del Barone, impedisce l' esecutione, e fanno le liti immortalis; supplicano pertanto V. E. resti servita far grazia ordinare che ogni volta, che li conti degli Erarij saranno osservati da' Razionali non sospetti, debbia la Gran Corte della Vic., & altri Tribunali tanto Regj, come de' Baroni, a chi spetta, e farà

Si supplica S.E. che allorache saranno da' Razionali della Camera osservati i conti degli Erarij, si debbia osservare la Prammatica ad unguem, come s' osserva nella Regia Camera.

pre:

presentata, osservare la Prammatica *ad augmen-*, come si osserva nella Regia Camera della Summaria *Jam dabitur ordo quod justitiae referatis impedimentis celerissime administratur.*

Si supplica S. E. per l'accommodazione delle strade, e vie del Regno.

XXIV. Item, perche sta fatta imposizione per tutto il Regno molti anni sono per l'accommodazione delle strade Reali di Puglia, Calabria, & Apuzzo; le quali hanno molti rami, che accomodandosi apporterebbero molto beneficio alla grasia di questa Fedelissima Città, come di Benevento, Campobasso, Isernia, Eboli, Melfi, & altri: supplicano V. E. di comandare, poiche tutto il Regno ha contribuito a detto pagamento, & ora contribuiscono, sentano alcun giovamento nell'accommodazione di dette strade Reali, & ancora traverle. *Placeat S. E.*

Si supplica S. E. che in tutte le pleggerie che si prenderanno da' Mastri d'atti di qualsivoglia Tribunale, si debba l'obbligando sotto scrivere di propria mano, in presenza di due testimoni che l'asseriscono di conoscerlo; e non sapendo scrivere, sottoscrivere un Notajo per lui, ch'li conosca.

Si supplica S. E. che determini il tempo a Mastri d'atti per la discussione degli obbligati; elasso il quale, siano tenuti del proprio, e si possa eseguire senza aspettare che finisca la discussione.

Si supplica S. E. che ne' fallimenti de' Banchi, o de' mercatanti, sieno costretti i pleggi a far deposito della somma pleggiata; restano perciò loro libera l'azione sopra i beni del Banco, e de' mercatanti.

Si supplica S. E. ordinare che le polite non si ricevano da' Banchieri, se non sia sottoscritta dal creditore, o dal Notajo, nel caso che non sappia scrivere.

Si supplica S. E. per l'interpretazione della parola (soma) contenuta nella Prammatica che aumenta il salario a Vassalli che conducono vettovaglie per servizio de' Baroni.

XXV. Item, perche li Mastri d'atti tanto della Regia Camera della Summaria, Consiglio, Vicaria, & altri Tribunali pigliano diverse obbliganze, e pleggerie di persone, li nomi delli quali, par che siano di persone abili, e sufficienti, & in verità poi sono altre persone fallite, & inabili del medesimo nome; molte volte si ritrovano obligate persone, che negano espressamente che mai si sono obligate; per evitar tutte le fraudi supplicano V. E. resti servita comandare, che in tutte l'obliganze, e pleggerie, che si piglieranno da qualsivoglia Mastri d'atti di qualsivoglia Tribunale, si debba l'obbligando sottoscrivere di sua propria mano in presenza di due testimoni, che l'asseriscono di conoscerlo, e dichiarano la qualità dell'obligato; e non sapendo scrivere, si debba sottoscrivere il notajo per esso, che asserisca conoscere detto obligato. *Fiat prout in ordo cum inserto tenore Capituli.*

XXVI. Item, perche i Mastri d'atti sono tenuti in sussidio dopo fatta la discussione degli obligati; le quali discussioni sono immortali: supplicano pertanto V. E. resti servita far grazia stabilire il tempo di sei mesi, ovvero un'anno, fra il quale detti Mastri d'atti possono far dette discussioni: qual tempo poi elasso, restino obligati i Mastri d'atti del proprio, e si possa contro di essi eseguire, senza aspettare che si finisca la discussione. *Fiat etiam cum inserto tenore Capituli.*

XXVII. Item, perche con esperienza si è veduto, che li creditori de' Banchi falliti non possono giungere a conseguire il lor credito per la dilazione, che li pleggi del Banco lor danno; perche per disposizione di ragione, li pleggi sono obligati a tutti i danni, & interessi della quantita per loro pleggiata: Pertanto supplicano V. E. resti servita, che tanto ne' fallimenti fin' ora occorsi, quanto degli altri, che in futurum occorreranno, si debbiano subito costringere li pleggi a far deposito dell'intera pleggeria, e restino a beneficio di essi pleggi gli effetti di esso Banco, o d'altri mercatanti falliti; con questo si toglieranno le dilazioni, e li pleggi attenderanno con maggior diligenza a restringere gli effetti di detti Banchi falliti a lor beneficio. *Placeat Sua Excellentia.*

XXVIII. Item si supplica V. E., perche si sono trovate molte polite di Banco a complemento di maggior somma, che realmente non è stata sodisfatta, e così saltandosi molti negozj, li quali restavano in piedi, per evitar le fraudi che si possono commettere, supplicano V. E. resti servita ordinare alli Banchieri, che non ricevano, e notino polite, se non sia sottoscritta dal creditore a beneficio di chi va la polite; e non sapendo scrivere, si faccia per mano di Notajo. *Fiat ut supplicatur.*

XXIX. Item, perche V. E. è rimasta servita far Prammatica, aumentando il salario, che si ha da pagare alli Vassalli, per le sorme che hanno da portare le robbe per servizio de' loro Baroni; del che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne rendono infinite grazie a V. E., ma perche Signore Eccell. in detta Prammatica dicendo, some, si può intendere di quattro tomola di grano, che sono di peso rotola cento ottanta; e si potrebbe difficoltare, che detta soma s'intenda ancora di quelli muli, che non possono portare più che tre tomola; e così ancora si potrebbe difficoltare la soma degli animalletti, che non possono portare più che due tomola: Resti perciò servita V. E. far grazia dichiarare, che detta parola soma, s'intenda degli animali, che possono portare tre tomola di grano, e quattro di farina, che ha di peso rotola cento cinquanta; perciò per gli altri animali, che possono portare meno della soma giusta, si paghi tanto meno; cioè alli muletti un quarto meno di quello, che si paga la soma grossa; & agli animalletti la metà. *Expediantur provisiones juxta supplicata.*

XXX. Item, perche s'intendono lamenti grandissimi d'infiniti Procuratori di Università, che dicono le loro Terre essere rovinate per le grosse tasse, che sono necessitate di fare per lo disgravio de' loro fuochi; e perche li Razionali della Regia Camera demandano conto di nome di persone, che cavano da spogli di scritture, che sono ritrovate in diverse Terre, pre-

tendendo, che ogni uno di essi nomi debbia restar per fuoco; il che farebbe rovinare affatto molte Univerſità: e se bene sperano che dalla Regia Camera abbiano da essere relevati; ad ogni modo, come corre tanto grossa spesa in agiustare chi sono queste persone, in presentarle come sono sotto fuochi in altre Terre, come molti d'essi son morti, & altri incogniti, che la spesa apporterà l'ultima consumazion di dette Terre; E perche Signore Eccellentissimo dalla capacità di dette Terre si vede, dette persone nominate, per impossibile poter fare fuochi separati in dette Terre: Supplicano V.E. per la quiete di questo Regno, e servizio di S.M. per non impoverire dette Terre più di quel che sono, ordinare, che si chiuda detta numerazione: che farà non meno servizio del Rè, non rovinar dette Terre, che di detti poveri, non essere più angariati da' nostri Ministri. *Jam sunt expeditæ provisiones oportuna juxta petita, & optata per Fidelissimam Civitatem.*

Si supplica S.E. di far chiudere la numerazione de' fuochi per le Terre del Regno; acciò che i poveri Popoli non impoveriscano più di quel sono.

XXXI.

Item, perche questa Fedelissima Città, per mezzo di Ottavio Tuttavilla ha supplicata S.M., che ne' Parlamenti Generali non si possa trattare di domandar grazie particolari; il che è stato rimesso da S.M. a V. E., la quale è restata servita in questo Parlamento dichiarare, che non si supplichino grazie particolari: E perche Signore Eccellentissimo detta grazia supplicata dalla Città, non è stata supplicata dal Baronaggio, il quale è stato libero sempre di domandar grazie particolari; quando così gli è piaciuto, come altre volte gli è piaciuto conchiudere, che non si domandino grazie particolari, come in questo ultimo Parlamento; e perche potrebbe *in futurum* difficultarsi, che la dichiarazione di V. E. potesse apportar pregiudizio, quando il Parlamento conchiudesse, che si domandassero grazie particolari; per tanto supplicano V.E. resti servita dichiarare, che la mente sua è stata di dichiarare quel che si avea da fare in questo presente Parlamento; lasciando per li Parlamenti seguenti quella libertà, che sempre hanno avuta, d'osservare quello che secondo la varietà de' tempi, e delle persone è paruto loro conseguire. *Non fuit intentio Suae Excellentiae tollere facultatem spectantem Fidelissimae Civitatis, Baronibus, & Regno; & proinde liceat petere gratias eisdem melius visas.*

Si supplica S.E. che la grazia domandata, che non si possano domandar grazie particolari, s'intenda per questo solo Parlamento: lasciando in libertà la Città, Baronaggio, e Regno negli seguenti.

XXXII.

Item, perche in questa Fedelissima Città vi sono infiniti Oratorj, e Cappelle, non solo d'artisti, ma ancora d'altre persone di qualsivoglia stato, e condizione; le quali opere ancorche da se sieno perfettissime, ad ogni modo si è osservato con la speranza, che da esse si causano molti inconvenienti; poiche congregandosi detti artisti in dette Cappelle, & Oratorj, o Congregazioni, sotto detto colore fanno monopolj, aumentando fra di loro di comun consenso ogni dì il prezzo delle cose vendibili; il quale si vede essere aumentato in infinito, & ogni giorno vanno aumentando: e perche, se non avessero tanti Oratorj, e Cappelle, non potriano così congregarsi, ne detto prezzo aumenterebbe così comunemente; e per le altre Congregazioni ancora si è veduto, e si vede l'abbandonarsi gli altri luoghi, & opere pie antiche, e di tanto nome, come sono gli Ospedali della Santissima Annunziata, degl'Incurabili, di S. Eligio, & altri; a' quali mancano le solite limosine, e carità, intanto che son ridotti ormai alcuni d'essi ad esser loro quasi necessario a chiudersi, per non potersi sostenere; oltre all'altre cagioni urgentissime, che per modestia si tacciono: Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che si tolgano tutte le dette Cappelle, e Congregazioni; poiche con tal provisione si vengono a togliere tanti inconvenienti. *Sua Excellentia perpenso bene negotio, & re communicata, ut decet, curavit fieri provisiones, quas expediens, & conveniens fuerit pro observatione, & veneratione Divini Cultus, ac pro publica Civitatis, & Regni utilitate.*

Si supplica S.E. che si tolgano tutte le Cappelle, ed Oratorj d'artisti per alcune urgentissime cagioni.

XXXIII.

Item, perche si è inteso, che alcuni Cavalieri, & Officiali vadano trattando il modo di ponere Banco in nome di questa Fedelissima Città, trattando con diversi, contro la volontà della Città, Baronaggio, e Regno; conoscendo per fermo, che da detto Banco ne nascerebbero maggiori rovine, che Depositeria: Perciò supplicano V. E. con la maggior umiltà, e caldezza possibile, non permetta che da particolari si tratti cosa concernente al publico, contra quello che per le Piazze, & in questo ultimo Parlamento dalla Città, Baronaggio, e Regno si è conchiuso di supplicare V.E., come ora con lo presente Capitolo si supplica, voglia far grazia non permettere, che si tratti d'imporre Banco publico in nome, e governo della Città; ma s'imponga perpetuo silenzio a detta proposta de' particolari. *Sua Excellentia, quando casus acciderit, providebit, ut convenire videbitur publica Civitatis utilitati.*

Si supplica S.E. che impedisca ad alcuni particolari di trattare d'imporre nuovo Banco.

XXXIV.

Item, perche i Deputati de' Capitoli di questa Città supplicarono V. E. d'alcune grazie concernenti al publico beneficio: Supplicano V. E. far grazia spedirle con quella

Si supplica S.E. per la spedizione d'alcune grazie.

clemenza, che si spera dal prudentissimo governo di V. E. *Presentatis gratiis asertis, Sua Excellentia mandabit illarum expeditionem absque dilatione.*

## XXXV.

Si supplica S. E. ad interporre le sue parti con S. S. circa lo spoglio de' Vescovi, sicome si degnò S. S. per lo spoglio de' Preti semplici.

Item, perche gli anni passati conoscendosi il grandissimo danno, che apportavano al Regno i Commisarij del Nunzio Apostolico per le spoglie de' Preti, si supplicò l'Eccellenza del Signor Vecere, ch' era allora, che restasse servita d'interporre le parti sue con Sua Santità, per rimediare a detti disordini; e per Sua Santità fu fatta una composizione, che pagando certa quantità, non facessero spoglio; riservandosi però lo spoglio de' Vescovi, ed altri Prelati; E perche Signore Eccellentissimo, così come da detto accordo s'è veduta quiete della povera gente, così sono rimasi i medesimi disordini negli Eredi de' Vescovi, & altri Preti; per tanto supplicano V. E. voglia loro far grazia interporre le parti sue con Sua Santità, acciocche resti servita fare un' accordo, & imposizione a detti Prelati, così come con detti Preti semplici è rimasa servita fare: i quali pagando quello, che Sua Santità comanderà, in vita, non abbiano poi a fare spogli, ne essere travagliati i laici loro Eredi: il che apporta utile alla Sede Apostolica, avendo entrata certa ogni anno; e li Vassalli del Rè non resteranno in pericolo di Scommuniche, oltre gl'infiniti trapazzi, che ricevono. *Sua Excellentia re bene perspecta, interponet suas partes ad S. M. ut id à Sua Beatitudine obtineatur.*

## XXXVI.

Si supplica S. E. che si paghino le Università, e si soddisfacciano per li tali, che lor si deono, non ostante fallimento d' Arrendatori, o altra ragione.

Item, perche molte Terre del Regno deono conseguire grossissimo numero di sale dalla Regia Corte; se bene per molte provvisioni si è detto, che si cōsegui, o paghi loro il prezzo d' esso, finora non hanno potuto conseguire il lor credito, sotto colore, che molti Arrendatori sono falliti, e che esse Università heno state negligenti ad eleggere; E perche Signore Eccellentissimo i fallimenti d' Arrendatori, e negligenze de' Ministri non deono apportar danno alle povere Università, le quali per un tumolo di sale per fuoco, hanno già pagato un cianfrone alla Regia Corte per fuoco, senza aver ricevuto detto sale; supplicano per tanto V. E. resti servita comandare, che in ogni conto necessariamente si paghino da chi per termine di ragione si dee; ordinando, che così come l'aumento de' fuochi corre a beneficio della Regia Corte dall'anno 1595. a questa parte, così ancora la consegna de' tali debbia aumentare a beneficio delle Terre dall'anno 95. a questa parte: il che esse, do così di giustizia, sperano che l' E. S. comanderà, che si elegua senz'altra condizione. *Sua Excellentia mandabit Regia Camera Summaria, ut super expositis celerem justitiam faciat.*

## XXXVII.

Si supplica S. E. che non si possa esigere dagli Officiali per li lor diritti, più ne' Borghi, che dentro la Città.

Item, perche il Percettore della Vicaria, Portieri, ed altri Officiali esigono differentemente loro diritti dentro la Città, che ne' Borghi; pretendendo che detti Borghi li debbiano intendere fuori Napoli; E perche Eccellentissimo Signore, li Borghi si hanno da giudicare come la Città; supplicano per tanto far grazia comandare, che non possano esigere più ne' Borghi, che dentro la Città. *Placet Sua Excellentia.*

## XXXVIII.

Si supplica S. E. ad interporre le sue parti con S. M. per la quarta Piazza di Regente.

Item, perche fra l'altre grazie supplicate alla M. S., è stata la grazia, che si degni comandare la quarta Piazza di Regente Regnicolo, come cosa molto importante a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; Si supplica V. E. ad interporre le parti sue con la M. S. che questa grazia abbia il suo debito effetto; poiche in altri tempi sono stati in Collaterale quattro Regenti. *Jam Sua Excellentia juxta petita per Civitatem, transmisit consultationem ad Suam Majestatem; à qua hilaris animo pro satisfactione Fidelissima Civitatis, & Regni, fuit provvisum pro ut supplicatur.*

Grosoliola Reg.

De Caselles Reg.

De Ponte Reg.

Provvisum per S. E. Neapoli die 16. Mensis Novembris 1602.

Salazar Secr.

Di V. E.

Servidori Affezionatissimi

Li Deputati della Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Battista Capece Scodito per Capoana.

Dezio Frezza per Nido.

Fabrizio Filomarino per Capoana.

Gio: Geronimo Rocco per Montagna.

Afcanio Carafa per Nido.

Alfonzo de Liguoro per Portanova.

Il Principe Grahd' Ammiraglio.

Il Principe d' Avellino.

Il Duca di Cerza Maggiore.

Il Marchese di Chiatano.

Il Marchese di Morcone.

Il Conte della Saponara.

# DEL SIGNOR CONTE DI LEMOS.

59

Trojano di Gennaro per Porto.  
 Gio:Luigi Mormile per Portanova.  
 Aniello de Martino per lo Fedelis. Popolo.  
 Gio:Francesco Vitale per lo Fedelis. Popolo.

Andrea de Salazar.  
 Giulio Cesare Minadois.  
 Scipione Loffredo.  
 D.Giovanni della Marra.  
 Carlo Pignatello.  
 D.Alfonzo de Medici.

## *Marinus Paganus Secretarius.*

*Et cum diebus prateritis sub dato Neapolis subscripto die 16. Mensis Novembris proximo praterito, dicta petitiones, & capitula fuerant per nos expedita, Volentes dicta prainferre capitula cum dictis suis decretationibus in calce aniuscuiusque ipsorum continuatis, & descriptis eidem Fidelissima Civitati Neapolis, ac subscriptis Baronibus titularis, & non titularis, & aliis hominibus, & personis hujus presentis Regni observentur juxta ipsorum seriem, & tenorem, dicimus, precipimus, & mandamus hujus Regni Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque locutinentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Presidentibus, & Rationalibus Regie Camerae Summariae, Regentibus, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, ac caeteris omnibus, & singulis Officialibus, Commissariis, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quacumque auctoritate, dignitate, & potestate, & nomine fungentibus, tam praesentibus, quam futuris, ad quos spectabit, ut forma praesentium, & prainferarum petitionum, & decretationum per nos, & quemlibet ipsorum diligenter attenda, & omnia, & singula prout ad unumquemque ipsorum spectat, respective teneant firmiter, & observent, tenerique, & observari faciant per quos decet, juxta earum seriem, formam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas, & homines praesata Fidelissima Civitatis Neapolis, Barones, & homines praedicti Regni praesentibus gratias in dictis decretationibus per Nos concessis libere fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant ratione aliqua sine causa, pro quanto gratiam praesatae Majestatis eorum habeant, ac penam ducatorum mille à quolibet contrafaciente quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco Regio applicandam, cupiant evitare. In cujus rei testimonium hoc praesens Privilegium fieri jussimus Magno Praesatae Majestatis Sigillo impendenti munitum. Datum in Regio Palatio prope Castrum Novam, Die 19. Mensis Februarii 1603.*

Don Francesco de Castro

*Vidit Goroftiola Regens.  
 Vidit Constantius Regens.*

*Vidit de Ponte Regens.  
 Vidit de Castelles Regens.*

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandat mihi.

*Andreas de Salazar.*

Solvat tarenos XII.

Dominus Barilis pro Taxatore.

*In Privilegiis XV. fol. 68.*

Solvit ducatum unum cum dimidio.

Privilegio di Grazie domandate per questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno al quondam Illustre Conte di Lemos Padre di V. E. nel Parlamento Generale celebrato in questa Città nell'anno 1600., per V. E. concedute à detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in forma.

*Lettera della Maestà di Filippo III. per le Delegazioni.*

E L R E Y.

Illustre D. Francisco de Castro del mi Consejo Collateral, Lugarteniente, y Capitan General. Holgado de entender por lo que haviades dado orden para que se quitassen las protecciones, redenciones, y delegaciones de Universidades desse Reyno, conforme a lo que nel ultimo Parlamento se pedio al Conde vuestro Padre, y a lo que el entendio en su vida que convenia, y assi os lo agradesco, y tiengo en acetto servizio. Però por que en lo venidero se podria volver al abuso passado contraveniendo a los Capítulos, y Privilegios del Reyno, que dando abierta la puerta, como digis, para que quando alguna Universidad tuviera necesidad de protector, o redemidor, o algunos litigantes de Delegados, accudan al Consejo Collateral; y vistas en el las razones en pro, y en contra, se provea lo que mas convenga; me ha parecido que en esto, es bien que se escuse por justas consideraciones, que para ello se presentan, y assi quiero, y es mi voluntad que de aqui adelante no se puedan conceder las dichas protecciones, redemptions, y Delegaciones por ningunos de mis Visoreys desse Reyno sin orden expreso mio, anulando, como anullo, y do por ningunos los actos,

Che dagli Illustri Vecerè non si possano concedere protezioni, redenzioni, e Delegazioni d' Università; ne meno di cause, senza espresso ordine di S. M.

H 2

que

## PARLAMENTO GENERALE

que dieren en contrario desto, eccetto en las causas criminales en que pareciere, que forçosamente convenga las dichas Delegaciones, y assi mismo en caso que sucedesse faltar alguno Banco, que entonçes las podran conceder mis Visoreys por un termino muy breve que no passan de quatro meses, y siendo necesario, y forçoso prolongarla, se potrà haçer como mucho por otros dos meses mas, afin que desta manera se abrevan las causas sin largas, ni dilaciones, ni molestias delas partes, y en esta conformidad os ordeno, y mando los hagays declarar luego en reciviendo la presente; Avisandome de como se hubiere hecho por que olgare de saberlo. De Valladolid a 29. di Diciembre 1602.

Y O E L R E Y.

*Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*

*Vidit Ribera Regens.*

*Vidit Gambacoria Regens.*

*Vidit Lans Regens.*

*Vidit Rainoldus Regens.*

*Vidit Valcarcel Regens.*

*Lopez Secretarius.*

Concorda con el Original en Nap. a 12, de Marzo 1603.

*Andres de Tovalina.*

*Parlamento Generale convocato dall' Eccellenza del Signor Conte di Benavente per lo Donativo ordinario del presente anno 1604. alla Maestà di Filippo III.*

*Nostro Signore a 18. di Dicembre 1604.*

**D**Ovendosi celebrare il Parlamento dall' Eccellenza del Signor Conte di Benavente nel mese di Novembre prossimo passato, ordinò alla Piazza di Capoana, alla quale toccava eleggere il Sindaco, che dovesse far l' elezione di quello; e fù eletto il Signor Marchese di Chiusano Federigo Tomacello; il quale con una nobilissima cavalcata andò a ricevere S.E. in Palazzo; Cavalcò il Signor Sindaco in mezzo al Signor Carlo Filomarino Eletto per Capana a mano destra, & il Signor D. Berardino de Cardenas Eletto per Nido a mano sinistra, precedente il Signor Cesare Rocco Eletto per Montagna, & il Signor Orazio de Liguoro Eletto per Portanova, & il Signor Cesare Carmignano Eletto per Montagna col Signor Gio: Andrea Auletta Eletto del Fedelissimo Popolo.

Giunti a Palazzo, il Signor Carlo Filomarino presentò detto Sindaco a S.E., dicendole, che la Piazza di Capoana l' avea eletto in quell' azione, acciocchè nel Parlamento Generale convocato dall' E. S. dovesse eseguire in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, quanto da esso fosse stato comandato.

Ritornarono in S. Lorenzo, e nel solito palco, il Signor Vecerè proposè il bisogno di S.M. spiegato nella Regia Carta, la quale fù letta dal Secretario del Regno del tenor seguente, v3.

E L R E Y.

Lettera di S.M.

Illustre Conde, Primo, Nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General, las necessidades de mi Patrimonio Real desse, y de los otros Reynos, y Estados que Dios me ha encomendado de manera a causa de las summas grandes de dineros, que se han proveydo, y provean de ordinario para el sustento de mis Exercitos, y armadas, y los demas gastos, que ordinariamente se hazen para la defenza, y conservacion dela Paz Publica que cumpliendo se ya los dos años por que se me concedio el ultimo servijio, que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno, y no aviendo otra forma de poder acudir a las obligaciones del mismo Reyno, es fuerza valerme del, para poderlas supplir, y assi convendrá, que luego en reciviendo esta convoqueis el Parlamento, como se acostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas necessidades; y lo mucho que sientto, ni poderlos alliviar de las gravezas que pagan como lo deffeo, y procurar siempre, que haya occasion para ello les pidays el dicho servijio hasta en la cantidad de un million y duciento mil ducados, con que otras vezes me han servido, que aunque los muchos gastos a que obliga la defenza, y conservacion desse Reyno, y las deudas con que de lo passado se halla mi Patrimonio Real del, pedian mayor socorro: Todavia considerada la necesidad en que se hallan, y los pesos que subtiennen, me ha parecido no passar dela deuda summa, en la qual tengo por cierto se conformaran de tan buena gana, y con la prontitud, y affeccion que lo han hecho en las ocasiones passadas, como se lo mereçe, la que yo les tengo por su gran fidelidad, y buenos servijios, y nel repartimiento desse Donativo advertays, que se tenga la cuenta que se deve para que ninguno delos que hubieren de contribuir se haga agravio, como espere que vos lo procurareys, y yo os lo encargo mucho. De Valladolid a 5. de Julio 1604.

Y O E L R E Y.

*Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*

*Vidit Ribera Regens.*

*Vidit D. Berardinus à Barionuovo Regens.*

*Vidit Lans Regens.*

*Vidit Muynoldus Regens.*

*Lopez Secretarius.*

Alla

Alla qual proposta, e casta il Signor Sindaco rispose, che già si era inteso il bisogno di S.M., e che restava solo di aver licenza dell' E.S. di poter congregate la Città, Baronaggio, e Regno per dar' effecuzione a quel che S.M., e l' E.S. comandava; e con la medesima cavalcata se ne ritornò in Palazzo.

A' 19. di Decembre, essendo congregati nel luogo solito la Città, i Signori Titolati, Baroni, e Procuratori, e dopo lette tutte le Procure, si cominciò a considerare qual cosa si dovesse fare per la briove spedizione del Parlamento, acciocche restasse ser vita con ogni breuità M.S.; e di comun consenso della Città, e Baronaggio fù detto, che non si potea determinar cos' alcuna, se prima non fossero lette le Grazie domandate nel Parlamento precedente; le quali essendo lette dal Segretario, furono notate quelle, che di nuovo si doveano domandare; le quali sono notate qui appresso; ed alcune, ch' era bisogno di consultare, se si doveano domandare a S.M., o a S. E., fù determinato che si consultassero nella giornata seguente con li Signori Avvocati; avendo di più il Signor Prencipe della Roccella proposto, che si domandasse a S.M. che li Soldati della nuova Milizia fossero pagati de' danari del Rè, conforme al solito. E proposto dal Signor Lodovico Capece Galeota, che non si dovessero domandare Grazie particolari, acciocche con più facilità avessero la spedizione le Grazie Publiche; e che si stabilisse persona in Corte, la quale dovesse attendere alla spedizione; e che si trattasse di poter conseguire da S.M., che detta persona si potesse tener di continuo in Corte; a ciò concorse il Signor Francesco Mormile; ma in quanto alle Grazie solamente; perche quanto alla persona, disse ch'era negozio, che si farebbe posto in difficoltà; col quale concorse il Signor Anibale Macedonio, replicando, che non si domandassero Grazie nuove; e così ancora il Signor D. Carlo di Gennaro, Signor Francesco Rosso, Signor Claudio Milano, Signor Mario Bologna, Signor Geronimo de Majo, Signor Gio: Battista de Liguoro, Signor Gio: Andrea Auletta, e Signor Ottavio de Martino.

Il Signor Prencipe di Conca votò per lo Baronaggio, e soggiunse, che non si poteano domandar Grazie particolari, per esservi la lettera Regia; e col medesimo concorsero tutti i Signori Compagni.

Et in questa maniera furono notate tutte le Grazie, che si doveano domandare, & in qual modo.

A' 23. detto poi fù conchiuso, che si domandassero l' infra scritte Grazie a S. M. con la seguente Offerta.

*Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore,*

**E** Ssendosi la Maestà del Rè Filippo III. per sua lettera degnata far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l' han mossa a domandar questo servizio, l'abbiamo ricevuto a segnalato favore, come affezionatissimi Vassalli; e tanto più, sapendo a quali gloriose, e Cristiane imprese abbia da impiegarsi; servendocene per la conservazione, & accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica, e particolar difesa di questo suo Regno; perciò con quella prontezza, ch' a fedelissimi Vassalli si conviene, e con l'affezione, e divozione per tante sperienze note, l'abbiamo fatto in questo Parlamento donativo, e servizio d' un milione, e ducentomila ducati, da pagarsi in due anni, in sei terzi; cominciando la prima terza dalla metà d' Agosto passato 1604., e finienda ad Agosto 1606.; E di questo milione, e ducentomila ducati pagheranno novecento mila i Popoli, e trecento mila i Baroni per ragion d' Adoho; a' quali contribuiranno i loro feudatarj per le loro rate, con pagarsi per rata d' Adoho; eccettuata questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedale della Santissima Annunziata per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamento del detto donativo non sia esente persona alcuna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne niuno Officiale maggiore, o minore, nè Città, Terre, e Castelli; e che il presente servizio s'intenda fatto senza pregiudizio alli privilegj di questa Fedelissima Città, per li quali si dispone, che non si possa domandar servizio, o donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non siano molestati, nè ricercati *sub quovis colore* d' altro servizio, sovvenzione, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualsivoglia cagione di nuovo sopravveniente, & intuito incognita, & insolita: e così se accadesse, pendente la soddisfazione del detto donativo, a pagarsi rilievo, la rata d' essi Adohi, si debbia dedurre da detto rilievo: e con condizione ancora, che finito il tempo d' esiggere detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nell' infinita clemenza della M.S. a far grazia, con quel riguardo che la stessa nostra fedeltà può sperare d' ottener sempre dalla liberalissima mano sua, con ogni riverenza la supplicano delle presenti grazie, che da Federigo Tomacello Marchese di Chiufano nostro Sindaco faranno presentate, acciocche fortiscano quel buon dispaccio, che si desidera; Si supplica V. E. che come ha conosciuta dagli effetti la fede, divozione, & obediencia della Città, Baronaggio, e Regno verso S.M. si degni per sua natural bontà pigliare a cuore la nostra protezione appresso la M.S. e procurarci con la sua autorità l' effetto delle grazie, e favori, di che umilissimamente la preghiamo; e si degni anche concedere quelle grazie, che dalla sua mano dipendono; che con

gran

Offerta.

gran confidenza se le chiedono; e dall'E. V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promet-  
tiamo. In Napoli a dì 9. di Marzo.

Di V. E.

Umilissimi, & Affezionatissimi Servitori,  
Li Deputati del Parlamento Generale.

Geronimo de Majo per Montagna.  
Francesco Mormile per Portanova.  
Gio: Battista de Liguoro per Portanova.  
D. Carlo di Gennaro per Porto.  
Annibale Macedonio per Porto.  
Francesco Rosso per Montagna.  
Ludovico Capece Galeota per Capoana.  
Claudio Milano per Nido.  
Agnello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.  
Ottavio de Martino per lo Fedeliss. Popolo.

Il Prencipe Grand'Admirante.  
Il Prencipe della Roccella.  
Il Prencipe di Rocca Romana.  
Il Marchese di Corleto.  
Il Marchese di Cervinara.  
Andrea de Salazar.  
Scipione de Curtis.  
Fabio d'Anna.  
Giacomo de Franco.  
D. Antonio Loffredo.  
Gio. Simone Moccia.

Julius Cesar Capacius Secretarius.

A' 11. di Gennaro 1606. convocato il Parlamento Generale, si lessero tutte le Gra-  
zie, e si firmarono, insieme con la lettera a S.M., e l' Offerta; e fatti i Deputati a sollicitas  
le grazie a S.E., che furono gl' infrascritti, v3.

Per la Città.

Ludovico Capece Galeota.  
D. Carlo di Gennaro.

Per li Titolati, e Baronaggio.

Il Prencipe di Conca.  
Scipione de Curtis.

S'andò a Palazzo a leggere la lettera a S. E. com' è solito; dove radunati tutti i De-  
putati, il Sindaco propose ciò, che s'era fatto; e chiamato il Segretario della Città, ordinò,  
che leggesse la lettera, che fù l' infrascritta, v3.

S. C. R. M.

Lettera a S.M. **S**E all'infinito obbligo, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene alla  
Real Corona della M.V., corrispondefferò le forze, picciola senza dubio sarebbe questa  
dimostrazione, che col presente Donativo facciamo per mano di Federigo Tommacello Mar-  
chese di Chiusano, Cavaliere di Capoana, nostro Sindaco, d'un milione, e ducentomila ducatis;  
mà perche s'iam sicuri che V.M. sia già consapevole delle nostre estreme necessità, dobbia-  
mo sperare, che conforme alla sua Real grandezza, si compiacerà gradire l'affetto, col quale  
siamo, e faremo sempre pronti ad esponere le proprie vite, non che le facultà in ogni occa-  
sione di suo servizio. Onde dovendosi questa prontezza d' animo rappresentare dall' Illustre  
Conte di Benavente, al quale avendo il Baronaggio solo, senza gravar Popoli, donato ven-  
ticinque mila scudi, ancorche vi fosse suo ordine in contrario, per soddisfare in parte al  
molt' obbligo, che gli si dee, in segno d' universal soddisfazione, che questo Regno tiene  
del suo giusto, pio, e prudentissimo Governo: Supplichiamo la M. V. resti servita non solo  
comandare che gli riceva, acciòche non restiamo defraudati della nostra affezione; mà an-  
che a lasciarcelo per molti anni; che farà la maggiore, e più principal grazia di quante per suo  
mezzo chiediamo alla M.V.; alla quale, baciando umilmente i piedi, preghiamo dal Signor  
Iddio ogni compita felicità, per conservazione, & aumento della sua Santa Fede. In Napoli  
a dì 11. di Gennaro 1605.

Di V. S. C. R. M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli.  
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno  
nel Parlamento Generale.

Geronimo de Majo per Montagna.  
Francesco Mormile per Portanova.  
Gio: Battista de Liguoro per Portanova.  
D. Carlo di Gennaro per Porto.  
Annibale Macedonio per Porto.  
Ludovico Capece Galeota per Capoana.  
Francesco Rosso per Montagna.  
Masio Bologna per Nido.

Il Prencipe Grand'Admiraglio.  
Il Prencipe della Roccella.  
Il Prencipe di Rocca Romana.  
Il Marchese di Corleto.  
Il Marchese di Cervinara.  
Andrea di Salazar.  
Scipione de Curtis.  
Fabio d'Anna.

Clau-



Claudio Milano per Nido.  
 Agnello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.  
 Ottavio de Martino per lo Fedeliss. Popolo.

Giacomo de Franchis.  
 D. Antonio Loffredo.  
 Gio: Simone Moccia.

*Julius Cesar Capacius Secretarius.*

**P**hilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezira, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habsburgii, Flandriae, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum nostri Fidelissimi, ac Florentissimi Citerioris Siciliae Regni in Conventibus, seu Parlamento anni præteriti millesimo sexcentesimo quinto, per Illustrissimum D. Joannem Alphonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente Consanguineum nostrum, ac in prædicto Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem inito, & in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes infra scriptas nobis præsentari fecerint, humiliterque petierint, ut quæ in eis postulabant, benignè illis concedere dignaremur, Nos perpendentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis interveniendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies in præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur; prædictas petitiones libenter accepimus, eademque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba, v3.

*Grazie, le quali la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore nel presente Parlamento celebrato nel presente anno 1605.*

I.

**I**n primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. perche nel precedente Parlamento fù supplicata d'alcune Grazie concernenti non meno l'utile, e beneficio di questi suoi Fedelissimi Vassalli, che l' servizio di V. M., e la quiete universale: e se bene sperano che a quest' ora sia stata servita di provederle, ad ogni modo se altrimenti fosse, che per maggior occupazione della M. V. non avesse quelle provvedute, ritorniamo con ogni umiltà a supplicarla, resti servita degnarsi di concederle, come grazie tutte desiderate da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: fra le quali, la prima è più desiderata, è di comandare l'osservanza di tutte le Grazie, Capitoli, e Privilegj, che ci sono stati conceduti dagli antecedenti Rè di questo Regno, e confirmati, & ampliati dalla Maestà Cesareà, e dalla felice memoria di Filippo II. suo Padre: delle quali se per alcuna parte ci fosse alterazione d' alcuna d' esse, voglia comandare, che tutte s' osservino inviolabilmente *juxta sui seriem, & tenorem*; non alterandosi, ne restringendosi in cos' alcuna, come si dee sperare dalla clementissima mente di V. M. verso questo suo affezionatissimo Regno, il quale non ha mai mancato, ne manca di spargere il sangue, la robba, e quanto tiene, in servizio della M. V. senza ponerli clausola *prout in possessione existit*, ma concederle semplicemente *per verbum placet*; poiche quando furono concedute, parvero grazie giuste da concedersi a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; che di poi per le d. grazie ha servita V. M. in maniera che sperano aumento, e non diminuzione di grazie. *Sua Regia Majestas Catholica omnibus tam Fidelium Vassallorum petitionibus pro sua benignitate satisfaciendum curabit.*

Si supplica S. M. per le grazie supplicate ne' parlamenti passati.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda alla M. S. come gli anni passati essendosi inteso, che fù proposto alla felice memoria di Filippo II. suo Padre di far erigere la Depositeria in questa Città, e Regno, nella quale solamente si dovessero fare tutti i depositi, parve cosa tanto pernicioza, & in danno di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che loro parve ancora espediente, che fra l' altre cose, che principalmente dovesse trattare Ottavio Tuttavilla Ambasciadore di questa Fedelissima

Si supplica S. M. a non permettere che si ponga la Depositeria generale.

ma Città appresso la Maestà predetta, fosse, di far conoscere gl' inconvenienti infiniti, & i danni irreparabili, che potea cagionare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno detta Depositeria: così avendo trattato, & avendo il tutto fatto conoscere, si degnò la felice mem. della Maestà predetta di far provvisione tale, che se bene con parole espresse non ordinò, che non si ponesse; ad ogni modo, e dalle dette parole, e da ciò, che fù trattato, e dall' effetto seguito, ancora restò servita di far tal grazia; poiche non solo non fù posta, ma non se ne trattò più; con ferma certezza, che non avesse a passare innanzi tal negozio; & ancor che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno fossero stati sicuri, che tal Depositeria non avesse a porsi in questo Regno con la grazia predetta; nulla di manco per esser negozio il più importante, che a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in particolare, ed in generale potesse esser; pur di nuovo nel Parlamento dell' anno 1600. han supplicata la M.V. a voler loro far grazia, che così come la felice mem. della M. di suo Padre restò servita, che con effetto il detto negozio della Depositeria non passasse più avanti, restasse la M.V. servita d'ordinare espressamente, che non si dovesse imporre tal Depositeria, accioche fosse stata sicura, che in avvenire di tal negozio non si dovesse più trattare: E se bene spera essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che ha così rimasa servita, di far grazia; ad ogni modo perche di nuovo si va sentendo, che per alcuni sia stata fatta offerta un' altra volta per detta Depositeria; per questo, con tutto che siam certi, che la M. S. non darà più orecchio a tal negozio; pure essendo cosa di tanto zelo, poiche da essa si cagionerebbe il diservizio del Signor Iddio, di V.M., e di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; mentre con essa vengono affatto a mancare tutti gli altri Banchi, e luoghi Pii di questa Città, e Regno, e l' utile del Banco consiste solo ne' depositi; ed oggidì in questa Città, quasi non ci sono altri Banchi, che li luoghi Pii; e mentre in essi non si potessero far depositi, cesserebbero i detti Banchi, e s' impedirebbe ancora il commercio; bisognando i depositi esser veri, e reali: cosa impossibile; dal che ne seguirebbe, che non si farebbero nè vendite, nè compre, e particolarmente di stabili, o feudi, per non poterli fare tanti depositi Reali, quali oggi si fanno la maggior parte senza tutti i danari di contanti; di che si cagionerebbe danno alla M. S. per gli assenti, per li giuramenti de' Vassalli, per le liberazioni de' depositi; i quali tutti verrebbero a cessare, e mancare a danno della Città, Baronaggio, e Regno; non solo per non poter contrattare; ma perche le robe non si troverebbero a vendere, e particolarmente quelle, le quali è necessario vendere per decreto del Giudice; le quali per la penuria del danaro, si venderebbono tanto meno: danno ancora irreparabile; poiche le liberazioni de' depositi farbbero più difficili, per oppugnarli ancora esso depositario, accioche tanto più di tempo il deposito stesse in mano sua; & anche per lo dubbio, che il depositario pot rebbe mancare; mentre tra dieci anni, almeno vi farebbero di depositi due milioni, e non potrebbe ripararsi con le pleggerie; le quali non farebbero bastanti a darli per detta somma: Onde con tanti inconvenienti, e maggiori, si spera, che la M.V. non abbia a permettere, che si ponga tal Depositeria, e si degnarà non toglierci la grazia fatta conforme la mente della felice mem. della Maestà di suo Padre, sperando non solo conferma, ma aumento di grazie dalla potente mano della M. V.: Ed essendo questa delle maggiori, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno possa ricevere; Per questo di nuovo si supplica V.M., che non permetta, che in questo modo si cagioni l' ultima rovina d' essi, con ordinare, che tal Depositeria in alcuna guisa si debbia ponere. *Placuit Sua Regia, & Catholicae Majestati jam prident suo Fidelissimo Regno dictam gratiam concedere; & de ea Privilegium in forma expediri mandabit.*

## III.

Si supplica S. M. a confermare la grazia di Carlo V. per cui le cause criminali de' Regnicoli non si possono delegare, ma debbono passare per i Tribunali ordinarij; eccetto i delitti di lesa Maestà.

Item, si riduce a memoria di V.M., come la felice memoria dell' Imperador Carlo V. Avo della M.S. fece grazia ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di comandare, che le Cause Criminali de' Regnicoli non si potessero delegare, e che dovessero passare per li Tribunali ordinarij; cioè nelle prime istanze per la Gran Corte della Vicaria, e nelle seconde, per lo Sacro Consiglio, e che non si potessero togliere agl' inquisiti l' appellazioni, eccetto che nel delitto della Maestà lesa; ed essendo in possessione di detta grazia dall' anno 1554. convocatosi il Parlamento Generale, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicarono il Signor D. Francesco de Castro Luogotenente di V.M. in questo Regno, fosse restato servito ordinare, che si dovessero dismettere le protezioni di V.M., che erano specie di delegazioni, & ancora altre delegazioni fatte di cause civili, come cose repugnanti ad altre grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno da' Serenissimi Rè di questo Regno; e per detto Signore fù concesso quel che gli si domandò: Ed essendosi dallo stesso Signor D. Francesco dato parte a V.M. di quello era eseguito, restò V. M. servita approvarlo per le Reali lettere sotto la data de' 29. di Dicembre dell' anno 1602., nelle quali V.M. per voler multiplicare le grazie a questo suo Fedelissimo Regno, ordinò che così si dovesse osservare; proibendo espressamente agl' Illustri Vecerè, che *pro tempore* saranno, che in guisa alcuna possano concedere dette protezioni, e delegazioni; eccetto però nelle cause criminali, dove forzosamente lor paresse convenire: qual grazia ha partorito il contrario effetto, contro la mente di V.M.; atteso con l' occasione di tal' eccezione, si sono delegate, e si

e si delegano infinite cause criminali a' Giudici annali, & ad altri Ministri; e con questo si toglie l'appellazione a' poveri inquisiti contro la forma della predetta grazia fatta dall' Imperadore di glor. mem.: E se bene nel presente governo dell' Illustrè Signor Conte di Benevente Ministro prudentissimo, e giustissimo, non si può dubitare d'aggravio; ad ogni modo potrebbe succedere il contrario sotto altro governo; Perciò ricorrono da V. M., e con quella maggior' efficacia, ch' è possibile, la supplicano sia servita dichiarare, che non è stata sua intenzione, con quella carta, dove sono quelle parole, *excepto en las causas criminales, en que parçiere, que forçosamente convengan las dichas delegaciones*, derogare alla grazia già prima conceduta ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla Maestà Ces., ed alla possessione, che se n'è tenuta; mà che detto caso forzoso s'intenda solamente di quello, che fù eccettuato in detta grazia conceduta dalla predetta Maestà Ces., cioè nel delitto della Maestà lesa: ( nel qual' enorme delitto deono cessare tutti i favori, e tutte le grazie; ed ogni rigorosità, ed eccesso di castigo si dee ricevere da suoi Fedelissimi Sudditi per singolarissimo favore; ) con domandare espressamente, che le cause, & in particolare le criminali non si possano delegare; mà debbiano caminare per li Tribunali ordinarj; e che per pensiero sotto qualsivoglia titolo di delegazione, non si toglia l'appellazione agl' inquisiti al Sagro Consiglio di Capovana. Che se altrimenti seguisse, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sentirebbero danno dalli favori di V. M., che spontaneamente si è degnata lor fare: cosa tutto contraria alla magnanimità della M. S., e la grazia predetta apporterebbe pregiudizio infinito. *Placet Suae Regiae, & Catholicae Majestati gratiam suo Fidelissimo Regno concessam per Sereniss. Imperatorem Carolum V. Avum suum Augusta memoriae confirmare, & pro ejus observatione Pragmaticam in forma expediri mandabit.*

IV.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno essendo stati sempre in possesso, che le camere riservate a' Baroni di questo Regno, così come sono state franche d' alloggiamento attuale, così ancora sono state franche di contribuzione all'altre Terre, ch' hanno alloggiato, anche per vigor di Grazie, e Capitoli conceduti da' Serenissimi Rè passati; ed essendosi gli anni passati voluto far' innovazione ad istanza d' alcune Terre, le quali non erano camere riservate, si supplicò l' Illustrè Conte di Lemos Vecerè di questo Regno, che non avesse permessa tal' innovazione; il quale fece l' infrascritta decretazione. *Sua Excellentia habita in informatione negotii partes suas interponet cum Sua Majestate, ut quantum possit, satisfiat super petitione Fidelissima Civitatis, Baronum, & Regni; & interim mandat nihil innovari*: per la qual decretazione nel Parlamento precedente questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicò la M. S. dell' infrascritto modo v3. Item, perchè questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene privilegio dell' anno 1507., che nelle Case, Massarie, e Terre de' Napoletani, non si possa alloggiare nè da Cavalleria, nè da Fanteria, nè da qualsivoglia gente di guerra; potendosi perciò i Baroni del Regno riservare una, o più Terre per loro camere riservate; alla quale si spedisce patente di qualsivoglia esenzione d' alloggiamenti; gli anni passati fù imposta l' esazione per la gente d' armi, e cavallo leggiero, di docati trè il mese; ed essendosi dopo certo tempo difficultato, se in detto pagamento dovessero contribuire le camere riservate, fù provveduto, che essendo imposizione in danari universarj, dovessero ancor contribuire le camere riservate, così come pagano le quattro grana a fuoco imposte per l' Infanterie Spagnuole; ora avendo alcune Terre alloggiate attualmente Fanterie, ed altre genti di guerra, han supplicato l' Illustrè Vecerè volesse comandare, che le Terre convicine contribuissero a detti alloggiamenti; il che fù rimesso alla Regia Camera della Summaria, che così si eseguisse; ed essendosi fatto il mandatò per dette contribuzioni, furono poste per contribuenti le Terre convicine di camere riservate; del che avendone avuta notizia i Baroni nel precedente Parlamento, ne diedero supplica; la quale è del tenor seguente. In primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E., atteso per antichiissimi privilegj stanno in possessione i Baroni del Regno eleggere, e riserbarfi per sua camera una delle sue Terre; le quali s' intendano riservate d' ogni peso d' alloggiamento, ed i Titolati due più: il che gli anni passati fù giudicato si dovesse intendere degli alloggiamenti attuali, così come sono stati sempre in possessione; ora trattandosi di dar Terre, che contribuissero alla spesa degli alloggiamenti attuali, che teneano Cotrone, e Taranto, ed altre Terre, si son date per contribuenti alcune camere riservate; il che porta pregiudizio, anzi destruzione di detti antichiissimi privilegj; giacchè contribuendo agli alloggiamenti attuali, sarebbe togliere il privilegio, che tengono di non alloggiare: Supplicano per tanto V. E. non permetta, che di questo negozio se ne tratti; mà si trattino franche dell' attuale alloggiamento, come di contribuzione ad altre Terre, che alloggiano: e perchè sperano, ch' il Vecerè ne darà avviso, ed informazione a V. M., la supplicano con ogni umiltà si degni far grazia comandare, che sieno mantenute in quell' esenzione di non contribuire agli alloggiamenti attuali delle Terre convicine, come sono state sempre in possessione, in virtù d' infiniti Capitoli, & in specie dell' anno 1538; nel quale essendosi supplicata la M. Ces. restasse servita far grazia ancora, che dette camere, così come non alloggiavano, nè anco contribuissero; e che i Baroni, che te-

Si Supplica S. M. a mantenere, e confermare i Privilegj conceduti da lei, e gli altri passati Rè intorno alle Camere riservate de' Baroni.

ncano Terre col patto *de retrovendendo*, godefsero fimilmente detta grazia; fù per S. M. provveduto. *Placet Caf. M.; quod si venditor non habeat aliam Terram, emptor gaudeat*: Da allora a questa parte, in virtù di detto Capitolo, mai le camere non hanno contribuito; e perciò avendo la possessione così antica di quel privilegio acquistato con tanti spargimenti di sangue, e sovvenzioni fatte alla M. S., resti servita comandare, che così come l' Illustre Vecerè hà ordinato, che fino ad altro ordine di V. M. non s'innovi cos' alcuna; così resti servita comandare, che perpetuamente si trattino franche non solo dell' attuale alloggiamento, mà ancora della contribuzione attuale; giusta la possessione, nella quale sono stati tanti anni; che altrimenti farebbe togliere loro detti privilegj acquistati, e confermati; e fra tanto le dette camere riserbate, così come sono state franche d' attuali alloggiamenti, così ancora sieno franche ancora delle contribuzioni, conforme al solito; E perche Sagra Maestà al presente questa possessione si pretende turbarli sotto pretesto, che la M. S. abbia ordinato all' Illustre Vecerè di questo Regno, che faccia osservare il solito; ancorche il solito sia stato sempre d'essere state trattate franche non solo d'alloggiamenti attuali, mà ancora da contribuzione; Ed essendo sicuri, che la mente della M. S. non sia di togliere le grazie fatte, mà più tosto aumentarle, e farne di nuovo; Per questo là supplicano, che voglia far grazia ordinare, che questo solito s'abbia da giudicare, conforme è di giustizia in questo Regno; accioche non sieno di fatto privati delle grazie già ricevute con tanto sangue sparso, nella possessione delle quali già si ritrovano. *Sua Regia, & Catholica Majestas id pro justitia expediri mandabit; dummodo non alterentur ordines dati circa contributionem.*

## V.

Si supplica S. M. a confermare tutti gli assenti dati dagli Illustri Vecerè a contratti d' alienazioni di cose feudali, o altri corpi della R. Corte.

Item, perche l' Illustre Vecerè, che al presente è in questo Regno, ed ancora gli altri, che *pro tempore* sono stati, hanno in nome di V. M. dato l' assenso a' contratti d' alienazioni, & obbligazioni de' beni feudali de' particolari, & anche hanno fatte vendite, & alienazioni diverse, tanto col patto *de retrovendendo*, come a tutta passata, di diverse Città, Terre, ed altri beni, & entrate di pagamenti fiscali, arrendamenti, ed altri corpi di sua Regia Corte, e ridotto in burgenfatico diverse annue entrate, che da particolari si possedevano in feudo; hanno ancora fatte concessioni a vita, & ampliamenti ad uno erede di diversi officj; & in tutto han promessa la ratificazione di V. M., ed han fatte ancora molte altre grazie, concessioni, disposizioni, ed assenti prestati; e se bene essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno siano sicuri, che tutti detti atti sieno validissimi per la potestà amplissima, che V. M. hà data a simili Ministri; li quali han proceduto con ogni circospezione, e maturo consiglio; nondimeno per soddisfazione supplicano V. M. resti servita confermare tutti, e qualsivogliano assenti spediti; ancorche sieno còtro alla forma della R. Prammatica de' nove capi; come fù servita la Maestà del Rè suo Padre di glor. mem., confermargli nell' anno 1591., e confermare ancora tutte le vendite, & alienazioni fatte tanto col patto *de retrovendendo*, come a tutta passata di Città, Terre, ed altri beni, ed entrate di pagamenti fiscali, arrendamenti, ed altri corpi di sua Regia Corte; e le riduzioni dell' entrate feudali in burgenfatico, ed anche le concessioni a vita, ed ampliamenti ad uno erede di qualsivogliano officj, e tutti, e qualsivogliano altri atti fatti da essi in qualsivogliano modo, in nome della M. V.: che di ciò resteranno autorizzati i suoi Ministri; ed essa Città, Baronaggio, e Regno lo riceveranno a grazia d' universal soddisfazione; come altre volte ha concesso la M. S. in occasioni simili; e si accenderà più l' animo de' negozianti, e forestieri a negoziare in servizio di V. M. nell' occorrenze, che succedessero *in futurum*. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati confirmare assensus prestos per Illustrem suam Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clausulam ordinariam v3. dummodo venditor habeat successorem in feudo. Verum quo ad reliqua, quæ petuntur, casibus specificè expressis, ac declaratis, Sua Majestas eis satisfaciendum curabit.*

## VI.

Si supplica S. M. di concedere, che la sorella consobrina possa succedere al fratello, o sorella consobrina, non ostante, che fossero congiunti per linea femminile; purchè discendano dal medesimo stipite: il che non si ottiene.

Item, perche la Maestà di Carlo V. di glor. mem. si degnò gli anni passati di dichiarare, che la successione de' feudi antichi si stendesse a' fratelli consobrini; quando però vi concorresse la qualità maschile alla persona, che vuol succedere, e nella persona a chi si succede, e nello stipite, donde l' uno, e l' altro discende; E perche per le leggi di questo Regno non si fa differenza nella successione de' feudi trà linea maschile, e femminile; si supplica di nuovo V. M. stante che altre volte per questa Città, Baronaggio, e Regno si sia supplicato dello stesso, si degni per grazia particolare concedere, che la sorella consobrina possa succedere al fratello, o sorella consobrina, non ostante che fossero congiunti per linea femminile; purchè ambedue discendano dallo stesso stipite del primo acquirente *sexus, & ætatis prerogativa servata*. *Sua Majestas pro sua solita benignitate erga suum fidelissimum Regnum, ejus petitioni hac in re, prout in aliis, libenter annuendum decerneret, nisi justis de causis in ea superseden dum videretur.*

## VII.

Item, perche alcuna volta la M. V. hà fatto concessioni a persone benemerite d' alcun feu.

feudo, e per aumentar loro la grazia, l'ha conceduto franco di servizio, e d'Adoho; ed alcuna altra volta gl'Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono stati nel governo di questo Regno, a suppliche delle parti, hanno mutata la natura delle annue entrate agli altri beni conceduti a diversi particolari *in feudum*; i quali riducendoli in burgenfatico, in tempo che detti beni feudali erano tassati nel cedolario della Camera di V.M. n'è nato molto pregiudizio agli altri Baroni, e feudatari nel Regno, còtro alla santa mente di V.M., atteso nel ripartimento de' donativi che si fanno a V.M. per rata d' adoho, il peso di d. feudi antichi, e ridotti in burgenfatico, si aggrega agli altri Baroni, e feudatarj; E perche per disposizione di ragione, quando si fa grazia ad uno, che sia esente di qualche imposizione, quello non si può caricare agli altri; mà deesi estinguere detta rata a danno del concedente; perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, con ogni humiltà supplicano V.M. sia servita ordinare, che da oggi avanti quando si riducessero i beni in burgenfatico, ed anche quando da V.M. si concedesse alcun feudo franco di servizio, che per prima fosse stato tassato, o si dovesse tassare; si degni dichiarare, che per tal cagione il peso, che per ragion d'Adoho spettava a detti feudi conceduti franchi, o ridotti in burgenfatico, nel ripartimento de' donativi, e altro servizio, che imponesse a feudatarj di questo Regno, nō l'aggreghi agli altri Baroni, e feudatarj; mà quello si deduca, come cosa conceduta dalla liberal mano di V.M. ilche oltre farà di giustizia, si conformerà con la sua magnanimità, che non vuole, che altri abbiano parte in quel che concede a suoi benemeriti Vassalli. *Sua Majestas re maturè considerata, mandabit id quod magis convenire videbitur.*

Si supplica Sua M., che i feudi conceduti franchi di servizio, & adoho, o che per grazia avessero mutata la natura in burgenfatico, non accrescano il detto peso agli altri Baroni; mà a estingua detta rata a danno del concedente.

VIII.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conoscendo così quanta facilità i feudi, e feudi tanto titolati, quanto non titolati, quaternati, e non quaternati, in molto tempo, con molte fatiche, e servigj acquistati, in un punto si perdono nelle proprie famiglie degli acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena; supplicano la M.V. si degni abilitare i presenti feudatarj, e futuri titolati, e non titolati, ancorche que' non havessero feudi quaternati, che di loro feudi, e stati possano, *tam in actu inter vivos, quam in actu ultima voluntatis* disporre in beneficio di quel mascolo delle loro famiglie, il quale nel tempo della disposizione succederà, non essendoci femina *in proximiori gradu*; e non ostante che vi fossero donne similmente *in gradu successibili, & proximiori*: alle quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi feudi, e stati stabilire quel tanto gli parera per sua dote; e essendo maritata, per amorevolezza di donarle, e lasciarle; sopra le quali disposizioni, per lo presente capitolo *ex nunc prout ex tunc* s'intenda dato il Regio assenso, e beneplacito della M.V. con dichiarare, che per tal disposizione, i feudi, e stati predetti restino come feudi, e stati antichi, ed ereditarij; a rispetto de' quali feudatarj si supplica la M.V., che per questo non si proroghi la successione più di quella che si contiene nelle Costituzione, Capitoli del Regno, e grazie fatta da V.M. E farà questa grazia a questa Fedelissima sua Città Baronaggio, e Regno d'infinita soddisfazione; ed al suo Real patrimonio non apporterà danno alcuno; atteso che, come succederebbe la femina, succederebbe il maschio: nè meno si causerebbe molto danno alle dette femine; potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo *usque ad valorem feudis*; e si eviteranno molte cautele inventate per simili disposizioni; le quali han partorito a' suoi Fedelissimi sudditi infinite liti, dispendj, aggravj, ed intrighi alli Regj Tribunali. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati quoad feuda hereditaria.*

Si supplica Sua M., che possano i feudatarj disporre di loro feudi in persona di quel mascolo delle loro famiglie, che loro parerà; non ostante, che vi siano femine in proximiori gradu.

IX.

Item, perche per la felice mem. del Rè Cattolico fù conceduto a questa Fedelissima Città di Napoli, che niuno Napoletano potesse esser tormentato *ex processu informativo*; e perche Sagra Maestà, con la medesima prontezza, che ha servito la M.S. questa Fedelissima Città, ancora han servito li Baroni del Regno, i quali sono Regnicoli; Per questo la supplicano voglia lor conceder grazia, che il medesimo privilegio, che gode essa Città per li suoi Cittadini, i quali non possono essere tormentati *ex processu informativo*, godano ancora i Baroni del Regno; che sono Regnicoli; e le dispense per tormentare, non possano farsi, se non in casi gravissimi, com'è d'alsassinio, falza moneta, sacrilegio, sodomia; mà non in delitti semplici: il che s'abbia da osservare tanto co' Napoletani, quanto con li Baroni Regnicoli. *Placet sua Reg. & Carbo. Majest. & quod hac gratia extendatur ad Barones externos; dummodo habeant vassallos & jurisdictionem in dicto Regno a Sua Majestate.*

Si supplica Sua M., che come i Napoletani hanno il privilegio di non poter esser tormentati *ex processu informativo*; così l'abbiano i Baroni Regnicoli.

X.

Item, perche in questa Fedelissima Città ci sono infinite Cappelle, ed Oratorj non solo d'artisti, mà ancora d'altre persone di qualsivoglia stato, e condizione: le quali opere ancorche da se sieno perfettissime, ad ogni modo si è veduto con la sperienza, che da esse si causano molti inconvenienti; poiche congregandosi d'artisti in det. Cappelle, ed Oratorj, o Congregazioni, sotto detto colore fanno monopolj: aumentando fra di loro di comun consenso ogni dì il prezzo delle cose vendibili, il quale si vede essere aumentato all'infinito, ed ogni

giorno vanno aumentado: che se nõ s'avesero tanti Oratorj, e Cappelle, non potrebbero così congregarsi; quali se bene sono a somiglianza de' Padri del Giesù, Gerolmini, della Trinità del Monte dell'opere della Misericordia, ad ogni modo per esser di persone, che possono nuocere al Pubblico, come esperienza si vede; supplicano V.M., che voglia cõ que' santi, e giusti mezzi, che le pareranno, comandare, che eccettuati detti Oratorj di S. Paolo, Giesù, Gerolmini, Trinità, e Monte della Misericordia, tutti gli altri si levino, e non si possano congregare, ne trattar cosa veruna; ma debbiano fare le loro divozioni nelle Chiese pubbliche; e lo riceveranno a grazia singolarissima. *Sua Majestas re mature considerata, prædictæ petitioni satisfaciendum curabit.*

Di V. S. R. C. M.

Umilissimi, e Divotissimi Vassalli.  
*Li Deputati del presente Parlamento Generale.*

Gerónimo de Majo per Montagna.  
Francesco Mormile per Portanova.  
Gio: Battista de Liguoro per Portanova.  
D. Carlo di Gennaro per Porto.  
Annibale Macedonio per Porto.  
Francesco Rosso per Montagna.  
Ludovico Capece Galeota per Capoana.  
Claudio Milano per Nido.  
Agnello de Martino per lo Fedelisi. Popolo.  
Ottavio de Martino per lo Fedelisi. Popolo.

Il Prencipe di Conca Grand' Ammiragl.  
Il Prencipe della Roccella.  
Il Prencipe di Rocca Romana.  
Il Marchese di Corleto.  
Il Marchese di Cervinara.  
Andrea Salazar.  
Scipione de Curtis.  
Fabio d' Anna.  
Giacomo de Franchis.  
D. Antonio Loffredo.  
Gio: Simone Moccia.

*Julius Caesar Capacius Secretarius.*

**Q**uas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consulto, ac ex gratia specialì, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentis concedimus: Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant: Serenissimo propterea Philippo Principi Austriarum, & Gerundæ, Ducique Calabriae filio primogenito nostro carissimo, ac post felices, & longævos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominiis nostris. (Deo proprio) immediatè Hæredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu, dicimus, eumque rogamus; Illustribus verò, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiariorum, eorumque Locumtenentibus, Sacro Nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae Summariae, Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti; Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis titulo, officio auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quàm futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, ea omnia, & singula prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos decet, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem: ita ut omni dubio contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratis in dictis decretationibus per Nos concessis, liberè fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac pœnam ducatorum decem millium à quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam, cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentis fieri iussimus nostro magno negotiorum præfati ceterioris Siciliae Regni, sigillo impendenti munitas. Datum in Villa nostra de Aranzuez die octavo men-

# DEL SIGNOR CONTE DI BENAVENTE. 69

mensis Maii; Anno à Nativitate Domini 1608. Regnorum autem nostrorum anno undecimo.

Y O E L R E Y.

*Vidit Comestabilis, & pro Protonotario,  
& Magno Camerario.*

*Vidit Quintana Duegna Regens.*

*Vidit Caimus Regens.*

*Vidit de Curte Regens.*

*Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*

*Vidit Lans Regens.*

*Vidit Aragon Regens.*

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Executoriis Cayas pro Taxatore.

*In Privilegiis Neapolis X1111. fol. 173.*

*Parlamento Generale convocato dall' Eccellenza del Signor Conte di Benavente per lo Donativo ordinario dell' anno presente 1606. trasferito, ut infra, dalla Maestà di Filippo III. nostro Signore.*

**D**Ovendosi celebrare il Parlamento Generale nell'anno 1606. nel Mese di Novembre secondo il solito, fù trasferito nel Mese di Marzo dell' anno seguente 1607. Ed avendo ordinato S.E., che si creasse il Sindaco, e toccando alla Piazza di Nido, fù eletto il Signor D. Carlo de Cardenas Marchese di Laino, il quale a 26. di Marzo del detto anno 1607. con una Nobilissima Cavalcata andò a ricevere S. E. in Palazzo. Cavalcò il Signor Sindaco in mezzo al Signor Gio: Vincenzo Milano Eletto per Nido a man destra, & il Signor Ottavio Capece Eletto per Capoana a man sinistra, precedente il Signor Francesco Rosso Eletto per Montagna, il Signor Gio: Vincenzo Macedonio per Porto, ed innanzi a questi il Signor Decio Rocco Eletto per Montagna, in compagnia del Signor Agnello de Martino Eletto per lo Fedelissimo Popolo: il Signor Marc'Antonio Mormile pretendendo non sò che per lo luogo, non volle cavalcare.

Si g unse a Palazzo, dove il Signor Vincenzo Milano presentò il Signor Sindaco a S. E., dicendole: La Piazza mia di Nido, Signore Eccellentissimo, in questo Parlamento Generale ha eletto per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per Sindaco il Marchese di Laino, Cavaliere di molta qualità, divotissimo Vassallo del Rè Nostro Signore, e Servo di V.E., con certezza, che dimostrerà con effetto, quanto quella Piazza tiene scolpito nel cuore il servizio della M.S., e quanto è desiderosa servire V.E.: La supplico resti servita riceverlo, avendo a fargli quelle grazie, che da un Principe pari di V.E., Ministro d' un tanto gran Rè in tal' occasione aspettiamo.

Vennero in S. Lorenzo, & il Signor Vecerè salito nel solito Palco, propose che si fosse letta la Real Carta di S.M. del tenor seguente, v3.

E L R E Y.

**I**llustre Conde, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Las neçessidades de mi Patrimonio Real de este, y de los otros Reynos, y Estado que Dios me ha encomendado han creçido de manera a causa delas summas grandes de dinero que se han proveido, y provee de ordinario para el sustento de mis exercitos, y armadas, y los de mas gastos que ordinariamente se hazen para la defenza, y conservacion dela paz publica, que cumpliendo ya los dos años por que se me concedio el ultimo servicio, que esta mi Fedelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo; y no aviendo otra forma de poder acudir alas obligaciones del mismo Reyno, es fuerza valerme del, para poderlas supplir, y assi convendrá que luego en recibiendo esta, convoqueis el Parlamento, como se acostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas neçessidades, y lo mucho que siento no poderlos aliviar delas gravezas, que pagan como lo deseo, y procurarre siempre, que haya occasion para ello; les pidais no solo el dicho servicio de un million, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido, sino que se busquen, y propongan los medios, y expedientes, que pareçieren a proposito, y de menor graveza del mismo Reyno, para que se pueda acudir a su defenza, y conservacion, y ala obligacion delas deudas; con que dello passado se halla mi Patrimonio Real del: asegurandoles en mi nombre, que demas de que se tendrá la mano muy devida en no cargar sobre el de aqui adelante consignaciones extraordinarias, y deudas de otras partes, se irá convirtiendo en su alivio, y desampeno por beneficio del mismo Reyno, assi que fuere vacando delas consignaciones hechas por lo passado, como el beneficio que figure de los medios, y expedientes, que de nuevo se applicaren para este efecto, sin permitir, que se converta en otros usos, que aunque yo siento quanto es razon la neçessidad en que se hallen, y los pesos que sustienen, el estado delas cosas, y lo que importa asegurar su conservacion, obliga por su proprio bien a hechar mano de modos extraordinarios, y pedirles, que acuden a esto con la promptitud, y buen

y buen animo que lo han hecho siempre en todas ocasiones , como yo lo confio de su gran fidelidad , y del amor con que me sirven, y con la exequcion delo que desta resultare advertireys, que se tengan quenta, que se deve para que a ninguno se haga agravio , como espero que vos lo procurareys; y yo os lo encargo mucho como cosa que estimare , y me tendre por muy servido por lo que como desseo en bien de tan buenos, y fieles Vassallos. De Madrid a 13. de Febrero 1607.

YO EL REY.

*Vidit Lans Regens.  
Vidit De Aragona Regens.  
Vidit De Curte Regens.*

*Vidit Quintanta Duegna Regens.  
Vidit Salamanca Regens.  
Vidit Cainus Regens.*

*Lopez Secretarius.*

Finito di leggerfi, il Signor Vecerè disse alcune parole, che conteneano il bisogno di S. M., la richiesta amorevole, che facea alla Città, Baronaggio, e Regno, la prontezza, che hanno sempre avuta così Fedelissimi Vassalli, & il pensiero particolare, che la M. S. avea tenuto di favorire questa Città, e Regno in tutte l'occasioni.

Alla di cui proposta, e Carta di S. M. rispose il Signor Sindaco, offerendo di dover fare tutto ciò, che si potesse, in servizio della M. S., e chiese licenza all' E. S. di poter convocare il Parlamento per dar' esecutione a quel che S. M., e l' E. S. comandava; e con la medesima cavalcata se ne ritornò in Palazzo.

A' 27. detto essendosi congregati nel luogo solito la Città, i Signori Titolati, Baroni, e Procuratori, e dopo lette tutte le Procure, furono chiamati dall' Usciere per ordine; precedendo il Signor Grand'Admirante Principe di Conca, il quale disse l'infraferitto voto, e poi lo fece leggere *in scriptis* dal Segretario, che è del tenor seguente, v3.

Le necessità del Rè nostro Signore sono tanto grandi, che io per me non posso lasciare di non ammirare, che in questi tempi così turbolenti di guerre, la M. S. voglia avere più tosto riguardo alle miserie nostre, che a' bisogni suoi così grandi, non domandandoci più d' un milione, e ducento mila ducati; de' quali son di parere, che si serva S. M. conforme al solito, da pagarsi secondo il ripartimento dell' ultimo donativo. E quantunque la M. S. non ci voglia ponere nuovi pesi per sua clemenza, non è perciò, che non domanda, che si debbia trovare qualche spediente, accioche nel Regno si possano sostenere quelle spese, che sono necessarie: li quali spedienti essendo stati ben considerati, ci è paruto, che il meno grave a' Popoli sarebbe, che que' sali, che i Serenissimi Rè passati di questo Regno davano alle Università in ricompensa del servizio, che esse faceano di carlini cinque per fuoco, lasciando i sopradetti carlini cinque a beneficio della Regia Corte, come ora si sta, i Popoli debbiano cedere a S. M. quel sale, che finora ne han ricevuto; accioche la M. S. possa farlo vendere in suo beneficio, & avvalersene in queste necessità del Regno; tanto più, che a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dee essere molto ben noto il poco utile, che di questo sale i Popoli ricevono. Con questa condizion nondimeno, e special clausola concorso, che si debbiano cedere i detti sali a S. M., che in ogni futuro tempo non debbiano passare il prezzo d' otto carlini il tomolo; tanto maggiormente, che per lettera di S. M., che S. E. comandò, che si leggesse a noi altri in questo luogo, il Rè nostro Signore ci assicura, che il beneficio, che si caverà da questo sale, non s'impiegherà in altr' uso, che in spenderlo per sussidio, e defenzione del Regno stesso. Di più son di parere, che l' uno, e l' altro servizio, dico tanto quello de' sali, quanto quello d' un milione, e ducento mila ducati lo rappresenti a S. M. il Signor Vecerè da parte di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno. Il Principe Grand' Admirante.

Al qual voto s'uniformarono la Città, i Signori Titolati, Baroni, e Procuratori: E consideratefi con selsioni con l'intervento de' Magnifici Avvocati, le Grazie, che domandar si doveano a S. M., & all' E. S., si conchiuse, che si domandassero l' infraferitte Grazie a S. M. con la seguente offerta, che fu consignata dal Signor Sindaco all' Eccellentissimo Signor Vecerè insieme con le Grazie in S. Lorenzo a di 6. Aprile, v3.

Offerta.

*Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

**D**Opo letta la lettera della Maestà del Rè nostro Signore de' 13. di Febrajo passato, rappresentò V. E. il zelo, col quale la stessa M. ci difende, e governa, & a qual segno è giunta la necessità del suo Real Patrimonio speso con larga mano per sostenere tanti eserciti, & armate, in difesa, e conservazion della pubblica pace; che se bene il desiderio del Rè nostro Signore sarebbe di non gravare questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, anzi alleviarla da' pesi; nulladimanco il bisogno forzava nel domandare non solo il servizio del milione, e ducento mila ducati, come altre volte l'abbiamo servito; ma che si ritrovi, e proponga alcun mezzo più a proposito, e di meno gravezza, per poter sovvenire alla difesa, mantenimento, e conservazione di questo Fedelissimo Regno, e parimente all' estinzion del debito, col quale sta oppresso detto Real Patrimonio; giacchè nella Sua Real

Car.



Carta ci dà certezza, che quello che di ciò si ritrarrà, servirà per tal' effetto, e se bene della volontà di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sicura potea star la M.S.; che se non fosse per far torto alla nostra fedeltà, in testimonio di ciò chiameremmo l' E. V., ad ogni modo qualsivoglia gran dimostrazione rispetto alla stessa fedeltà, con la quale sempre abbiamo servito, farebbe segno assai picciolo d' essa; mà la necessità, e calamità de' tempi ci scuserà. Così giuntati insieme in questo General Parlamento, si è conchiuso di servire la M. S. d' un milione, e ducentomila ducati da pagarsi in due anni in sei Terzi, cominciando dal Terzo di Natale prossimo passato: nel qual servizio contribuiranno i Baroni per un quarto; al quale sieno obbligati i Feudatarj contribuire per le loro rate, con pagarsi per rata d' Adoho, così come essi Baroni si trovano tassati in Camera; non però per via di pagamento d' Adoho, ma di semplice donazione; & il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno, eccettuata questa Fedelissima Città, & il Sagro Ospedal dell' Annunziata per le cose feudali, che tiene; dichiarando, che dal pagamento del detto Donativo non sia esente persona alcuna, *etiam privilegiata in corpore juris*, ne alcuno Officiale maggiore, o minore, ne Città, Terra, o Castello, il quale di qualsivoglia modo pretendesse esenzione: e che il presente servizio s'intenda fatto senza far pregiudizio a' Privilegj, e Capitoli di questa Città; per li quali si dispone, che non si possa domandar servizio, o donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non sieno molestati, ne ricercati *sub quovis colore* d' altro servizio, sovvenzione, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualsivoglia cagione *etiam* di nuovo sopravveniente, & in tutto incognita, & insolita; e così se accadesse, pendente la soddisfazione di detto donativo, a pagarsi relevio, la rata d' essi adohi si debbia dedurre dal detto relevio: e con condizione ancora, che finito il tempo d' esigere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

E benchè la stessa Maestà non ci voglia in questi turbolenti tempi di guerre ponerci nuovi pesi per la sua clemenza, pure domandandoci, che si debbia trovare alcuno spediente, acciò che nel Regno si possano sostenere quelle spese, che sono necessarie, conforme alla proposta, per poter anco disimpegnare il suo Real Patrimonio, si è risoluto, che que' salì, i quali li Serenissimi Rè passati di questo Regno, donarono a' Popoli in ricompensa del servizio, che facevano questi ogni anno di cinque carlini a fuoco, restando fermi detti carlini cinque a comodo della Corte, come ora stanno, che gli stessi popoli retrocedano alla M.S. quel sale, che per tal' effetto finora lor si consegnava; acciocchè quello possa a suo beneficio venderlo, & avvalersene in questa urgente necessità del Regno. Servizio tale, e di tanta importanza, che non vi è memoria, che in questo Regno, e molti altri s' è fatto il simile; e tanto più in questa strettezza di tempi: con condizione nondimeno, e special clausola si fa detta relaxazione di detti salì repetita nel principio, mezzo, e fine, e non altrimenti, ne in altro modo, che in nessun tempo possano, e debbiano eccedere il prezzo d' otto carlini il tomolo, da venderli tanto ne' fundaci che ora si trovano, quanto negli altri che S. M. destinerà più di que', che vi sono per commodità de' popoli. E perchè la Maestà del Rè nostro Signore per sua clemenza si è renduta tante volte grata in farci grazia, con quel riguardo, che la stessa nostra fedeltà può sperare d'ottenere sempre dalla liberalissima sua mano, e con ogni reverenza, presentandole questo servizio, la supplicheremo d'alcune grazie, che dal Sig. Marchese di Laino Sindico le faranno presentate. Prenda perciò insieme la nostra protezione appresso la M.S., perchè fortifichino l'effetto. E per quelle che da V.E. dipendono, si compiaccia esser largo dispensatore a beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; acciocchè nel far grazie non ricevano minor soddisfazione, e contento da V.E., che lor vien dato, mentre dallo stesso s'amministra giustizia. In Napoli a dì 6. Aprile 1607.

Di. V. E.

*Umilissimi, & Affezionatissimi Servidori.*  
Li Deputati del Parlamento Generale.

Marcello Muscettola per Montagna.  
D. Antonio Carmignano per Montagna.  
Cesare Seriale per Nido.  
Fabio Macedonio per Porto.  
Scipione Pappacoda per Porto.  
Marc'Antonio Mormile per Portanova.  
Alfonzo de Liguoro per Portanova.  
Gio: Battista Minutolo per Capoana.  
Ferrante Dentice per Capoana.  
Amelio de Martino per lo Fedeliss. Popolo.  
Francesco Imparato per lo Fedeliss. Popol.

Il Principe di Conca.  
Il Principe di Scilla.  
Il Principe di Rocca Romana.  
Il Marchese di Corleto.  
Il Conte di Montemiletto.  
Andrea di Salazar.  
D. Giovanni Sanchez.  
Scipione de Curte.  
Gio: Luigi Mormile.  
Gio: Simone Moccia.  
Gio: Battista Manzo.

*Julius Cesar Capacius Secretarius.*

Sa

Signore.

Lettera à S. M.

Havendo questa Fedeliss, Città, Baronaggio, e Regno dalla Real Carta della M.V. intereso il bisogno, che tiene, per li continovi dispendj, che si fanno nel mantenimento de' suoi Regni; con la solita prontezza, con cui in ogni tempo havemo servito a V. M. non solo per mezzo di Carlo de Cardenas Marchese di Laino, e Cavaliere della Piazza di Nido Sindico nel presente Parlamento, le facciamo un prezioso dono d'un milione, e ducento mila ducati, ma di un sopra più, ch'importano i sali, che da' Serenissimi Rè antecessori furono donati alle Università in ricompensa del loro servizio di cinque carlini per fuoco; lasciando detti cinque carlini a beneficio del Real Patrimonio; ed i Popoli cedono a V.M. quel sale, che finora hanno ricevuto; purchè non ecceda il prezzo d' otto carlini il tumolo franco d'ogni cosa; che ciò è paruto il men grave espediente; ancorche di tanta importanza, che non vi è memoria ch' in questo Regno, ed in molti altri si sia fatto il simile; da cui V. M. havrà ritratto tale, che se non uguaglia al merito, ed alla necessità della sua Corona, (sperando che per gradire à tanta volontà, si degnerà di non alienare quest' entrata in ogni futuro tempo mai), almeno mostrerà in parte il gran desiderio, che habbiamo d' haver voluto servire a V. M. di molti milioni. Del che sarà vivo testimonio l' Illustre Conte di Benavente; il quale presentando in nome di tutti l' uno, e l' altro dono, e supplicandola per la spedizione delle grazie, che si domandano, potrà anche rappresentar alla M.V. le calamità, ed i travagli di questo Regno, ch' in quest' anno particolarmente, se non fosse stato il prudente, e vigilantissimo suo governo, col quale in una stagione molto penuriosa ha con ilstraordinarie provvisioni da tutte le parti del mondo fatto condurre grani, havrebbe sicuramente percolato della fame; che per ciò con la maggior efficacia, che si può, supplicano la M.V., che si degni per servizio di Dio, della sua Corona, e del Regno, mantenere detto Illustre Conte in questo Governo molti anni; e per tal cagione ancora, in ricompensa della sua felicissima amministrazione, s'era conchiuso da' Baroni di chieder licenza a V.M., che senza gravar Popoli, se gli potesse donare un picciolo presente di venticinque mila ducati d'oro; i quali essendo con molta istanza ricusati dal detto Illustre Conte, per ubbidire a' suoi ordini, si lascia di supplicare V.M. per la detta licenza: con che a V. M. baciando i Reali piedi, pregandole lunghezza di vita, e complimento di felicità. Da Napoli il dì 6. Aprile 1607.

Di V.S.C., e R.M.

*Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli.*

Li Deputati della Sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Carlo Carafa per N'ido.	Il Principe di Conca.
Cesare Serfale per Nido.	Il Principe di Scilla.
Marcello Mascettola per Montagna.	Il Principe di Rocca Romana.
D. Antonio Carmignano per Montagna.	Il Marchese di Corleto.
Marc' Antonio Mormile per Portanova.	Il Marchese di Cusano.
Fabio Macedonio per Porto.	Il Conte di Montemiletto.
Gio: Battista Minutolo per Capoana.	Andrea Salazar.
Scipione Pappacoda per Porto.	D. Giovanni Sanchez.
Alfonzo di Liguoro per Portanova.	Scipione de Curte.
Ferrante Dentice per Capoana.	D. Luigi Mormile.
Aniello de Martino per lo Fedelissimo Pop.	Gio: Simone Moccia.
Francesco Imparato per lo Fedeliss. Popolo.	Gio: Battista Manzo.

*Julius Cesar Capacius Secretarius.*

**P**hilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilia, Hierusalem, Portugallie, Hungaria, Dalmatia, Croatia, Navarra, Granata, Tolci, Valentie, Gallicie Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murtie, Giennis, Algarbii, Algarie, Gibraltaris, Insularum Canarie, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ Maris Oceani. Archidux Austrie, Dux Burgundie, Brabantie, Mediolani, Aethnarum, & Neopatria, Comes Habsburgi, Flandriae, Tirolis, Barcinone, Rossilionis, & Ceritanie, Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc sulger, ac omnibus probatur, cum ipsam in subdito conferunt, qui in pacis otio, & belli eventa, omnibus viribusq; & animo numquam Regibus suis operata suam navare desisterunt. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones; aliæq; Universitates Civitatum, & Terrarum nostri Fidelissimi, & Florentissimi citerioris Siciliae Re.

*Regni in Conventibus, seu parlamento annis prateritis Millesimo Sexcentesimo septimo, per Illustrissemum D. Joannem Alonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente Consanguineum nostrum, ac in predicto Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem innito, & in predicta nostra Civitate Neopolis celebrato, final congregati, petitiones, & supplicationes infra scriptas nobis presentari fecerint, humiliterque petierint, ut quae in eis postulanti, benigne illis concedere dignaremur: Nos perpenderentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliquo in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies in praestandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, praedictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri iussimus, prout in calce eujuslibet eorum continetur: quarum tenor sequitur in hac verba. &c.*

*Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore nel presente Parlamento Generale celebrato nel anni 1607.*

I.

**I**n prima essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno inviano a V.M. l'incluso bilancio dell'immenso debito, e poco introito, che tiene questa sua Fedelissima Città; acciocche la M.S. possa comandare, quali siano gli espedienti, che si debbiano usare per estinguere così gran peso: essendo più che sicuri, che quegli espedienti si piglieranno dalla M. S. & anche qui dall' Illustre Vicerè (il quale sta vigilantissimo nell'investigazione d'essi) quali faranno opportuni per tal necessità. *Placet Sua Regia, & Catholica Majest. & mandabit suo Illustri Proregi ut provideat, prout haecenus, de expedientibus, & arbitriis opportunis ad effectum praedictum sublevandi dictam suam Fidelissimam Civitatem, & ejus debita solvendi: praesertim ut juxta provisiones factas, panis edatur eodem pretio, quo eidem Civitati constat; & eius voris hac in re, & aliis, quae se se offerent, satisfaciendum curabit, prout ejus singularis fides, & magna obsequia erga suam Majestatem postulant.*

Si supplica S.M. per trovare gli espedienti di sollevare la Città del gran debito.

II.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hanno supplicato altre volte à V.M. si fosse degnata adoprarsi, che i Cavalieri della Religione di S. Giovanni naturali di questo Regno, incommendassero i Priorati, Baliaggi, e Commende, siccome incommendano ne' Regni di Spagna i naturali di detti Regni; e per altre occupazioni di V. M. non si è ricevuto il favore: ed acciocche la M.S. possa far questa grazia, che giustamente si domanda da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; resterà servita d'intendere, che nel principio, che fu fondata la detta Religione, tutte le nazioni godevano confusamente, ed incommendavano i beneficij; ma vedendoli poi, che ne risultava diservigio a Nostro Signore Iddio, ed anche a' Signori de' Territorj, dove le commende erano situate, si ripartì la Religione in otto lingue, ovve ro nazioni, e si stabilì, che ni uno potesse godere de' Priorati, Baliaggi, e Commende, eccetto solo que' della stessa lingua loro; come Spagnuoli in Spagna, Francesi in Francia, Alemanni in Alemagna, Italiani in Italia, e così ogni altro nel Regno, o Provincia sua. E perche la sperienza delle cose succedute insegnò, che questo ripartimento non rimediava agl'inconvenienti; fu stabilito, che le lingue predette si dividessero anche fra loro: in esecuzione del quale stabilimento, fu detto, che un Cavaliere Castigliano non potesse godere Commenda in Portogallo, e gli Aragonesi in Navarra, in altro Regno, o Provincia di Spagna; ancorche tutto il Regno di Spagna fosse riputato per una lingua nel primo ripartimento; ma che ogni uno godesse nella propria Provincia: ed il medesimo si fece nel Regno di Francia, che fu diviso in più Provincie; e così si è osservato, ed osserva al presente, per esser molto bene accertata la detta divisione per servizio di Nostro Signore Iddio, e governo de' Priorati, Baliaggi, e commende. E' rimasa solamente la lingua d'Italia a ripartirsi: ed è molto strano, ed è confusione, ch'abbia a venire un Cavaliere Veneziano, Fiorentino, Romagnuolo, Piemontese, o d'altre parti d'Italia, di nazione estera, ad haver commenda in questo Regno, e goderli quell'entrata, che furono donate alla Religione da' Baroni, e Naturali di quello; e che i Regnicoli non abbiano ad haver commende nello stato de' Veneziani, e di Fiorenza, perche si conferiscono, e dispensano a' Naturali di dette Provincie, e Vassalli confederati de' loro Principi: E quando dal Gran Maestro di detta Religione fossero conferite ad altri, non si permetterebbe loro il possesso da' Principi del Territorio, e si negherebbe l' *exequatur*: e quello che più importa, è, che que' forestieri, che vengono ad incommendare in questo Regno, accumulano danari d'entrate dalle commende, e gli portano nelle loro Patrie; e hanno spesi alcuna volta in diservigio di V.M. nelle Guerre, che sono state, e sono: come si è veduto per esperienza, che Frà Filippo Strozzi Fiorentino, Priore di Capoa in questo Regno, perche con l'entrata del detto Priorato serviva la Corona di Francia contra la felice memor. dell'Imperador Carlo V., gli fu tolto esso Priorato, e dato a godere a' Vassalli della

Si supplica Sua Maestà, che tutte le commende, Baliaggi, e Priorati del Regno, non si possano conferire se non a Nazionali del luogo, escludendo i forestieri.

V.M. Ed il medesimo è accaduto a diversi altri Cavalieri forestieri, ch' hanno servito coll' entrate delle commende del Regno contra la corona di V.M. : ed i Naturali di questo Regno ne vengono a sentire incommodo, e danno. Ma quando i Vassalli di V. M. naturali del Regno si godeffero le commende, e Priorati fondati in esso; ne risulterebbe maggior servizio di Nostro Signor Iddio, e di V.M.; atteso essendovi più affezione, l'entrate si convertirebbero in aumento delle Chiese, e luoghi delle commende, e non si spenderebbero in disservigio di V.M.: e facendosi il detto ripartimento, vi farebbero sei Croci Regnicoli, che constarebbero al decoro di questo suo Fedelissimo Regno, e nelle occasioni potrebbero attendere al servizio di V. Maestà. Pertanto la supplicano si degni usare ogni giusto rimedio, ed interporre tutta la sua immensa autorità, acciocché i Priorati, Baliaggi, e commende di questo Regno non si possa no godere, se non da' Regnicoli, conforme s'osserva ne' Regni di Spagna, e nelle Provincie di Francia. E se in questo fosse necessaria l'autorità di Sua Santità, si supplica la M.V. resti servita ordinare all' Ambasciadore residente in Roma, che in nome della M.V. faccia tutto quello, che gli parrà convenire; acciocchè questa giusta domanda s'ottenga: poiche non solo riguarda il servizio di Nostro Signore Iddio, ed il decoro del Regno; ma ancora il servizio della *M.V. Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati, & id per media opportuna curabit.*

## III.

Si supplica S.M. per accrescere di suo proprio danaro il salario a Ministri.

Item, si supplica V.M., ch' avendo questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno altre volte supplicata la M. S., che dovesse aumentare il salario a' Ministri Regj, ed essendosi risposto, che s' aumentasse, se detta Città, Baronaggio, e Regno volesse pagar l' aumento; ora rappresentandosi di nuovo, come sono accresciute in tanto eccessivo prezzo tutte le spese nella Città per calamità de' tempi, che se bene agli altri, che non sono Ministri, l'è permesso il ritirarsi fuori della Città, dove si vive con meno spesa, e gran vantaggio, tanto di vitto, quanto d'ogni altra cosa necessaria, viene in ogni tempo proibito a' Ministri, per ragion del loro officio, dovendo assistere nella Città: E perche per decoro della dignità, che tengono, sono astretti a spendere; perciò si degni accrescer detto salario, più di quello, ch' ora tengono detti Ministri: E quanto al pagamento, vedendo il bisogno, nel quale si ritrova questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, altre volte rappresentato alla M. S., resti servita farlo de' danari del suo Real Patrimonio: essendo cosa assai picciola a così gran Rè: e tolta a detti Ministri la necessità, tanto più saran sicuri i Popoli della loro giustizia. *Ex aliquibus causis moventibus mentem Suae Majestatis pro nunc annuendum votis Fidelissimae Civitatis minimè duxit.*

Di V. S. R. C. M.

Umilissimi, e Divotissimi Vassalli.

*Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.*

Alfonzo de Liguoro per Portanova.	Il Principe di Conca Grand' Admiraglio;
Scipione Pappacoda per Porto.	Il Principe di Scilla.
Fabio Macedonio per Porto.	Il Principe di Rocca Romana.
Marc' Antonio Mormile per Portanova.	Il Marchese di Corleto.
Carlo Carafa per Nido.	Il Marchese di Cusano.
D. Antonio Carmignano per Montagna.	Il Conte di Montemiletto.
Gio: Battista Capece Minutolo per Capoana.	Andrea di Salazar.
Ferrante Dentice per Capoana.	D. Giovanni Sanchez de Luna;
Cesare Serfale per Nido.	Scipione de Curte.
Marcello Muscettola per Montagna.	Gio: Luigi Mormile.
Agnello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.	Gio: Battista Manzo.
Francesco Imperato per lo Fedeliss. Popolo.	Gio: Simone Moccia.

*Julius Caesar Capacius Secretarius.*

**Q**uas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore praesentium ex certa scientia, Regiaque autoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per praesentes concedimus; Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuè, & inviolabiliter observari debeant: Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriae, Filio Primogenito nostro charissimo, ac post felices, & longævus dies nostros, in omnibus Regnis, & Dominis nostris (Deo propitio)

tio) immediato hæredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus; Illustribus verò Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiariorum, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae nostræ Summariae, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiae Vicariae, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, autoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligentèr attenda, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant, per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratis in dictis decretationibus per nos concessis liberè fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant, ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere; cæteri autem Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac pœnam ducatorum decem millium a quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam, cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentibus fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliae Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Villa nostra de Aranquez, die octava mensis Maii. Anno à Nativitate Domini 1608. Regnorum autem nostrorum anno undecimo.

Y O E L R E Y.

*Vidit Comes Gen. Thesaur.*  
*Vidit Comes Gen. Thesaur.*  
*Vidit Lanz Regens.*  
*Vidit Quintana Duxna Regens.*  
*Vidit Aragona Regens.*  
*Vidit Ca. mus Regens.*  
*Vidit de Curte Regens.*

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Executoriis Cayas pro Taxatore.

*In Privilegiis Neapolis XIII. fol. 173.*

Cum quò præinserto Regali Privilegio fuit Nobis præsentatum infra scriptum memoriale tenoris sequentis, v3.

*Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

**L**A Fedelissima Città di Napoli gli fa intendere, come S.M. hà concedute molte grazie ad essa supplicante, Baronaggio, e Regno, supplicate ne' Parlamenti Generali degli anni 1605., e 1607., e di ciò si ritrova spedito Regio Privilegio in forma degli 8. di Maggio 1608.: ed essendoli presentato in tempo, per alcuni impedimenti non si è potuto esecutoriare. Perciò supplica V.E. comandare, che non ostante sia elasso detto tempo, si debbia esecutoriare, e spedirsene privilegio in forma; acciocche se ne possa avvalere a' tempi debiti: e si riceverà a grazia, ut Deus. *Executatur, lapsu temporis non obstante, si aliud non obstat. Constantius Regens. Provisum per Suam Excellentiam: Neap. die 23. Decembris 1610. Gifselmus. Supplicatum propterea nobis extitit pro parte hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis, quatenus Regias executoriales literas pro præmissorum executione sibi expediri dignaremur. Nos itaque viso tenore dicti præinserti Regii Privilegii, volentes ( ut tenemur ) Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Regiis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attenda per eos, & unumquemque ipsorum forma, & tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illum, & istam prædictæ Fidelissimæ Civitatis Neap. ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciāt, per quos decet, juxta præinserti Regii Privilegii seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate cessantibus; & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfate Regiæ, & Catholice Majestatis charam habent, ac pœnam in præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem has præsentibus fieri feci.*

*fecimus magno prefate Maiestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neap. in Regio Palatio die ultima mensis Januarii 1611.*

El Conde de Lemos.

*Vidit Constantius Regens.*

*Vidit De Castellet Regens.*

*Vidit D. Berardinus à Barionovo Regens. Vidit Montoia pro Regente.*

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandata mihi.

*Andree de Salazar.*

Solvat tar. XII. de Cunto pro Taxatore,

*Registrato in Privil. V. fol. 101.*

**P**hilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatia, Navarra, Granatæ, Toleti, Valentia, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezira, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatria, Comes Habsburgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniz, Marchio Oristanni, & Goceani, Universis, & singulis presentium scriptis inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum nostri Fidelissimi, ac Florentissimi citerioris Siciliæ Regni in Conventibus, seu Parlamento anni præteriti millesimo sexcentesimo quinto, per Illustræm D. Joannem Alphonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente Consanguineum nostrum, ac in prædicto Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem inito, & in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes inscriptas nobis presentari fecerint, humiliterque petierint, ut quæ in eis postulabant, benignè illis concedere dignaremur; Nos perpendentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem meritum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies in præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur; prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri iussimus, prout in calce ejusdem continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba, v3. Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda alla M. Sua, come gli anni passati effendosi inteso, che sù proposto alla felice memoria di Filippo II. suo Padre di far ereggere la Depositeria in questa Città, e Regno, nella quale solamente s'avevero a fare tutti i Depositi; parve cosa tanto perniciosà; & in danno di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che parve anche espediente, che fra l'altre cose, che principalmente avesse a trattare Ottavio Tuttavilla Ambasciadore di questa Fedelissima Città, appresso la Maestà predetta, fosse principalmente di far conoscere gl' inconvenienti infiniti, & i danni irreparabili, che poteano cagionarsi a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dall' imporre detta Depositeria; così avendo trattato, ed avendo il tutto fatto conoscere, si degnò la felice memoria della Maestà predetta di far provvisione tale, che se bene con parole espresse non ordinò, che non si ponesse, tuttavolta, e dalle dette parole, e da ciò, che sù trattato, e dall' effetto seguito ancora, restò servita di far tal grazia; perche non solo non sù posta, mà non se ne trattò più; con ferma certezza, che non avesse a passar' innanzi tal negozio. Ed ancorchè questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno fossero stati sicuri, che tal Depositeria non avesse a porsi in questo Regno con la grazia sudetta; ad ogni modo per esser negozio il più importante, che a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in particolare, & in generale potesse essere, pure di nuovo nel Parlamento dell'anno 1600. han tornato a supplicare la M. V. a voler loro far grazia, che così, come la felice memoria della Maestà passata di suo Padre restò servita, che con effetto il detto negozio della Depositeria non passasse più avanti, restasse servita la M. V. d' ordinare espressamente, che non s'avesse da imporre tal Depositeria; acciòche fosse stata sicura, che *in futurum* di tal negozio non s'avesse più a trattare. E se bene spera essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che sia così rimasa servita di far loro grazia; nulladimanco, perche di nuovo si vada intendendo, che per alcuni sia stata fatta offerta un'altra volta per detta Depositeria; per questo, con tutto, che siam certi, che la M. S. non darà più orecchio a tal negozio; pure essendo cosa di tanto zelo; poiche da essa si cagionerebbe il diservigio del Signore Iddio, di V. M., e di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; atteso con essa verrebbero affatto a mancare tutti gli

Si supplica S.M. per la conferma della grazia della general depositeria nella Città.

gli altri Banchi de' luoghi pii di questa Città, e Regno, con li quali si mantengono essi luoghi pii; giacche l' utile del Banco consiste solo ne' Depositi, ed oggidì in questa Città, quali non ci sono altri Banchi, che i luoghi pii; ne' quali se non si potessero far depositi, cesserebbero i Banchi, e s'impedirebbe ancora il commercio; bisognando i Depositi esser veri, e reali. Dal che ne seguirebbe, che non si farebbero nè vendite, nè compre, e massimamente di stabili, o feudi, per non poterli fare tanti depositi reali, i quali oggi si fanno la maggior parte senza tutti i danari contanti. La qual cosa cagionerebbe danno alla M. S. per gli assenti, per li giuramenti de' Vassalli, e per liberazioni de' depositi: i quali tutti verrebbero a cessare, e mancare a danno della Città, Baronaggio, e Regno; non solo per non poter contrattare; ma perchè le robe non si troverebbero a vendere, e massimamente quelle, che è necessario vendere per decreto del Giudice; le quali per penuria di danaro, si venderebbero tanto meno. Danno ancora irreparabile, perchè le liberazioni de' Depositi farebbero più difficili, per oppugnarli ancora esso Depositario, acciocche tanto più tempo il deposito stesse in mano sua; ed anche per lo dubbio, che il Depositario potrebbe mancare; mentre tra dieci anni almeno vi farebber de' depositi due conti, e non potrebbe ripararsi con le pleggerie, le quali non farebbero bastanti a darli per detta summa. Con tanti inconvenienti, e maggiori, si spera, che la M. V. non abbia a permettere, che si ponga tal Depositeria, e che si degnerà non toglier la grazia fatta già conforme alla mente della felice mem. della Maestà di suo Padre: sperando non solo la conferma, ma aumento di grazie dalla potente mano della M. V. Ed essendo questa delle maggiori, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno possano ricevere; perciò di nuovo vengono a supplicare la M. V., che non comporti, che in questo modo si cagioni l'ultima rovina d'essi con ordinare, che tal Depositeria s'abbia da porre. *Placet Suae Regiae, & Catholicae M. sui Fidelissimi Regni votis hac in re libenter annuere, prout id ejus singularis fides, & magna obsequia erga Suam Majestatem postulant: & proinde erectioni, seu institutioni dictae Depositariae perpetuum silentium imponi decernit. Quam quidem decretationem, & omnia, & singula in ea contenta, tenore praesentium, ex certa scientia, Regiaeque auctoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per praesentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant; Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerunda, Ducique Calabriae filio primogenito nostro charissimo, ac post saecules, & longevos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominiis nostris (Deo propitio) immediato heredi, & legitimo successori intentum aperientes nostrum, sub paternae benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus; Illustribus vero, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitanco Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, Praesidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, caterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis; titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam praesentibus, quam futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, praecipimus, & jubemus, quatenus forma praesentium, & praesentis petitionis, & decretationis per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, omnia, & singula praemissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dabo, & contradictione, sinistraque interpretatione cessantibus, Universitas dictae Fidelissimae Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliae Universitates, & homines praedicti Regni, gratia in dicta decretatione per Nos concessa liberè fruantur, & gaudeant; & non contrasfaciant, vel veniant, neque quèmq; contrasfacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, cateri autem Officiales, & Subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent, ac poenam ducatorum decem millium à quolibet contrasfaciente, quoties contrasfactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium praesentes fieri iussimus nostro magno negotiorum praesati ceterioris Siciliae Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido Madritii die 23. mensis Octobris anno à Nativitate Domini 1608. Regnorum autem nostrorum anno XI.*

YO EL REY.

*Vidit Comesstabilis pro Protonotario, & Magno Camerario.  
Vidit Lanz Regens.*

*Vidit Aragon Regens.  
Vidit Quintana Duegna Regens.  
Vidit Carmus Regens.*

*Dominus Rex mandavit mihi,  
Solvat in Exequutoriis.*

*Joanni Lopez de Zarate Secretarius,  
Cayas pro Taxatore.  
In Privilegijs Neapolis XIII. fol. 168.*

Die

Die 22. Mensis Junii 1610.

*Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod exequatur presens Regale Privilegium juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, & registretur.*

El Conde de Benavente.

*Vidit Constantius Regens,  
Vidit Montoya pro Regens.*

*Vidit De Castelles Regens.*

Dominus Vicerex, Locumtenens, &amp; Capitaneus Generalis mandat mihi.

Locus Signi.

*Andrea de Salazar.*

*Parlamento Generale convocato dall' Eccellentissimo Signor Conte di Benavente per lo donativo ordinario del passato anno 1608. alla Maestà di Filippo III. nostro Signore, e trasferito nel presente anno 1609. ut infra.*

**D**Ovendosi convocare il Parlamento, che fù trasferito fin alli 24. di Febrajo 1609. fù mandato da S.E. l'Usciero al Tribunale de' Signori Eletti ad assignar la giornata, e dire, che si creasse il Sindico; il quale toccando alla Piazza di Portanova, fù eletto il Presidente Giovan Luigi Mormile. Nella giornata destinata, secondo il solito, con Cavalcata, e con liurea sontuosa venne in San Lorenzo, e di là si portarono in Palazzo; cavalcando detto Signor Sindico in mezzo al Signor Scipione Moccia Eletto per la Piazza di Portanova, ed al Signor Giulio del Doce Eletto per la Piazza di Nido, precedendo avanti i Signori Pompeo Muscettola, & Andrea di Geniajo; ed innanzi a questi il Signor Cesare Carmignano, ed il Signore Scipione Brandolino Eletto per lo Fedelissimo Popolo. Giunti a Palazzo, fù presentato il Signor Sindico al Signor Vecerè dal Signor Scipione Moccia; il quale con brevi parole significò all'E.S. quanto dovea eseguire detto Sindico in nome della Fedelissima Città Baronaggio, e Regno. Ritornò la Cavalcata col Signor Vecerè in San Lorenzo; dove secondo il costume, essendo salito su'l Palco, lasciato a basso il Sindico, S.E. fece leggere la lettera di S.M. del tenor seguente v3.

EL RET.

**I**lustre Conde, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. las necessitades de mi Real Patrimonio desse, y de los otros Reynos, y estados, que Dios me ha encomendado, han crecido de manera a causa de las summas grandes de dinero, que se han proveydo, y proveen de ordenario para el sustento de mis exercitos, y armadas y de los demas gastos que ordenariamente se hazen para la defensa, y conservacion de la paz publica, que cumplendose ya los dos años por que se me concedio el ultimo servijio que éssa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno me hizo, y no havindose otra forma de poder acudir alas obligaciones del mismo Reynos, fuerza valerme del, para poderlas suplir, y assi convenirà, que luego en reciviendo esta, convoqueys el Parlamento como se acostumbra, y significandò a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno las dichas necessidades, y lo mucho que siento, no poderlos aliviar de las gravezas que pagan, como lo desseo, y procurar siempre que haya ocasion para ello, les pideys el dicho servijio hasta en la quantidad de un million, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido que aunque los muchos gastos a que obliga la defensa, y conservacion desse Reyno, y las deudas con que delo pasado se halla mi Real Patrimonio del, pedian mayor socorro; Todavia considerada la necessidad en que se halla por el donativo extraordinario del sal que me concedieren en el ultimo Parlamento, y pesos que soñienen, me ha parecido no pasar dela dicha summa, en la qual tengo por cierto se conformaran de tan buena gana, y con la promptitud, y affecçion que lo han hecho en las ocasiones pasadas, como se lo merece, la que yo les tengo por su gran fidelidad, y buenos servijios, y en el repartimiento deste Donativo advertireys, que se tenga la cuenta que se deve, para que a ninguno delos que hubieren de contribuir, se haga agravio como espero que vos lo procurareys, y yo os lo encargo mucho. Dato en Madrid a 22. de Diciembre 1608.

YO EL REY.

*Vidit Comesabilis, & pro Protonotario, & Magno Camerario.*

*Vidit Quintana Ducgna Regens.  
Vidit Caimus Regens.*

*Vidit Lans Regens.  
Vidit Aragon Regens.*

Martinienzo Secretarius.

Sog.



Soggiunse con alcune parole amorevoli il Sign. Vecerè, e poi replicò il Signor Sindaco, con quanta prontezza havrebbero procurato di servire la M.S. domandando licenza, secondo il solito, di poter convocare il Parlamento; e così ritornò a Palazzo con la stessa Cavalcata.

A' 26. detto radunatifi i Signori Titolati del Baronaggio, ed i Procuratori; dopo aver fatti li Signori Deputati così de' Titolati, come del Baronaggio, per sollecitar le Grazie, che si doveano domandare a S. M. uniformemente si conchiusero le seguenti Grazie v3.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

**D** Antonius Alvarez de Toledo, & Beamont, Dux Alva, & Nuescha, Comes de Lerin, & Salvatierra, Marchio Corsia, Miles ordinis Velleris aurei, & in presenti Regno praesentia Regis, & Catholica Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiorio, eorumque Locumtenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Praesidentibus, & rationalibus Regia Camera Summaria, Regeni, & Judicibus M.C. Vicaria, Scribae portionum, Thesaurario Generali, Advocatis, quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, caterisque demum Univerfis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio auctoritate, & potestate fungentibus, praesentibus, & futuris, ad quos seu quae praesentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet praesentata, Regiis fidelibus, dilectis, gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificae, & Fidelissimae Civitatis Neapolis, Baronaggii, & Regni sui praesentatum infra scriptum Regium Originale Privilegium Sacrae Regiae, & Catholicae Majestatis, omni qua decet, solemnitate vallatū, & roboratum tenoris sequentis v3.

Philippus Dei Gratia Rex Castella, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Murtiae, Ciennis, Algarbii, Algezire, GIBALTARIS Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrae Firmae, Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, & Neopatriae, Comes Habsburgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis, & Ceritaniae, Marchio Oristanii, & Goceani, Univerfis, & singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Cum una ex praecipuis virtutibus, quae Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat sibi que devincit, post rectam justitiae administrationem, sit erga universos munificentium exercere, longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferant, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universtas, & homines magnificae, & Fidelissimae Civitatis nostrae Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, alicuae Universtatis Civitatum, ac Terrarum nostri Fidelissimi, & florentissimi citerioris Siciliae Regni, in conventibus seu Parliamentis, annis praeteritis millesimo sexcentesimo nono, & millesimo sexcentesimo undecimo per Illustris D. Joannem Alphonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente, & D. Petrum Fernandez de Castro Comitem de Lemos consanguineos nostros, ac in praedicto Regno Proreges, Locumtenentes, & Capitaneos Generales, respectivè in dictis, & in praedicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infra scriptas nobis praesentari fecerint, humiliterque petierint, ut qua in eis postulavit, benignè illis concedere dignaremur: Nos perpenderentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, atque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstrare, prout in dies id praestandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, praedictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hac verba.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore ne' Parlamenti Generali celebrati negli anni 1609, e 1611. v3.

I.

**I**N prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno rendono a V.M. quelle grazie, che possono maggiori, per haver dato loro un Vecerè di tanto valore, e prudenza, qual'è l'Illustre Conte di Lemos; il quale non solo s'adopra con mezzi piacevoli, che la giustizia egualmente si distribuiscia a tutti senza eccezion di persona; ma con ammirazion d'ogni uno ha ridotto a segno tale il Patrimonio di V.M. tanto gravato, e lo stato di questa Città tanto confuso, che ci da certa speranza, ch' in breve tempo quelli ch'hanno contrattato, habbiano con molta quiete a conseguire il loro, senza detrimento del Publico: onde non potendo essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno mostrare a detto Illustre Conte altro segno di gratitudine, ch' l' confessate dovergli molto, per avanzare di gran lunga il suo merito, le forze loro, supplicano V. M. si degni per beneficio, e consolazione de' suoi fedelissimi

Si supplica Sua Maestà per fare un donativo al Signor Vecerè.

Vaf.

Vassalli, per lungo tempo mantenerlo in questo governo: dal che non solo ne resulterà il servizio di V.M., ma anche lo stabilimento, e quiete di tutto il Regno: E perche essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per mostrare un picciol segno di gratitudine a detto Illustre Conte, ha conchiuso donargli venticinque mila scudi d'oro da pagarsi una sol volta da' Baroni, ed ha ricusato, e ricusa ricevergli; supplicano V.M. si degni comandargli, che gli riceva: assicurandola, che questa da essi sarà tenuta per una delle più segnalate grazie, che si domandano alla M.V. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, ut liceat dicto Comiti de Lemnos dictum donativum vigintiquinque millium scutorum, sibi, ut profertur, gratiosè oblatum, accipere pro una vice tantam.*

## II.

Si supplica S.M. per la spedizione delle grazie passate.

Item, perche nell'altro Parlamento essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicarono si fosse degnata conceder loro l'infrastrate Grazie, le quali per le molte occupazioni della M.S. non sono fin ora spedite, e concedute; ora di nuovo la supplicano col maggior affetto, che possono, voglia quelle concedere; giacchè sono cose che apportano molto poco incommodo al suo Real Patrimonio, ed infinita soddisfazione a' suoi fedelissimi Vassalli; i quali in ogni tempo, senza mirare alle loro necessità, servono la M.V. con la roba, e con le persone. *Sua Regia, & Catholica Majestas omnibus tam fidelium Vassallorum petitionibus, pro sua benignitate satisfaciendum curabit.*

## III.

Si supplica Sua M. per la spedizione della grazia toccata la successione delle sorelle cugine ne' feudi.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne' Parlamenti passati supplicarono V.M. fosse restata servita conceder loro, che ne' feudi potessero succedere le sorelle, e fratelli cugini; ancorche non fossero congiunti per linea masculina: E perche tal grazia fu domandata con matura considerazione, per esser cosa ch'apporta molto poco danno alla M.S., ed infinita soddisfazione a' suoi Fedelissimi Vassalli, e fin ora non è spedita; perciò di nuovo supplicano la M.V. si degni concederla; con ordinare, che ne' i fratelli, e sorelle cugine, ancorche discendano da masculi, e siano congiunte per linea masculina, a quello, è quella che muore, possano da oggi avanti succedere ne' feudi, tanto que', ch' al presente si possiedono, quanto in quelli ch' in futurum si possederanno. *Sua Regia, & Catholica Majestas pro sua solita benignitate erga suum Fidelissimum Regnum, ejus petitioni hac in re, propterea aliis, libenter auvendum decerneret, nisi iustis de causis in ea supersedendum videretur.*

## IV.

Si supplica a confermare tutte l'alienazioni di cose feudali fatte da' Vecerè passati.

Item, supplicano V.M. si degni confermare tutte l'alienazioni, concessioni, & officij & ampliamenti d' essi, assenzi, dispense, licenze, e qualsivoglia altra specie di contratti, e di Privilegi fatti, conceduti, e spediti dagli Illustri Vecerè, che pro tempore sono stati, etiam come procuratori di V.M., e de' suoi Serenissimi Antecessori; ancorche fossero contro alla forma di qualsivoglia Prammatica, e particolarmente di quella de' nove capi, o istruzioni segrete, o altri ordini della M.S., e di detti suoi Serenissimi Antecessori, con la clausola *ex certa scientia, etiam quod de eis expressa mentio facta non sit*; derogando a qualsivoglia legge, che dettasse, ciò che si debbia fare espressamente di quelli: poiche s'ha da tenere per sicuro, che tutto quello, ch' è stato da detti Illustri Vecerè trattato, conchiuso, e conceduto, sia risoluto in utile, e beneficio della M.V., e del suo Real Patrimonio. E se ora si difficultasse quel che in nome di V.M. da' detti Illustri Vecerè è stato promesso, conceduto, e dispensato; i suoi Fedelissimi Sudditi resterebbero delusi sotto la parola Regia. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati confirmare assensus prestitos per Illustrem suum Protegem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clausulam ordinariam v3. dum venditor habeat successorem in feudo: verum, quo ad ea qua petuntur, casibus specificè expressis, & declaratis, Sua Majestas eis satisfaciendum curabit.*

## V.

Si supplica S.M. per la dichiarazione della Costituzione del Regno eccitante la successione de' fratelli, e sorelle uterine nel feudo.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V.M. come in virtù della costituzione del Regno, i fratelli, e sorelle uterine sono chiamate alla successione de' feudi: Ed essendosi dopo dagli Avvocati Fiscali difficultata tal successione, per le clausole *pro se, & heredibus ex corpore*, che si soglion porre nelle concessioni, investiture, ed assenzi; essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per togliere ogni ombra di difficultà, ne supplicarono la Maestà del Rè Filippo II. Padre della Maestà Sua; come fu conceduto, e dichiarato. E perche tanto la disposizione della costituzione, quanto la dichiarazione di V.M., s' intendono *ad exclusionem Fiscis*, e non di quelli, che discendono dall'acquirente, ancorche congiunti in grado più remoto; siccome fu determinato nel Regno di Sicilia *ultra farum*, & approvato nel Supremo Consiglio d' Italia l'anno 1555.; dove fu imposto perpetuo silenzio alle parti, che pretendevano il contrario: e dopo nell'anno 1557. per togliere in futurum l'occasione delle liti, a petizione di quel Regno, se ne spedì Capitolo particolare dalla M. Sua; Perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano la M.V., voglia anche per simuovere ogni occasione di controversia, che potesse nascere in questo Regno fra suoi Fe-

delissimi Sudditi, dichiarare, che le forelle, e fratelli uterini, allora siano chiamati alla successione de' beni feudali, quando non vi sia in grado successibile persona discendente dal primo acquirente; conforme fu conceduto, e dichiarato dalla predetta Maestà, a petition del Regno di Sicilia *ultra farum. Placet Suae Regiae, & Catholicae Majestatis; dummodo virtute concessionis, & gratiae hujusmodi, non intelligatur novum jus ullum acquisitum per fratres uterinos, sed penes eisdem maneat ius, quod vigore Capitulorum, Gratiarum, ac legum, dicti Regni habuerint.*

VI.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V.M., che gl' Illustri Vecerè, che sono stati in questo Regno, per sovvenire alle necessità occorrenti, in nome della M.S., e de' suoi Serenissimi Antecessori, hanno fatta vendita d' entrate Regie, tanto de' Fiscali, quanto d' Arrendamenti, e d' altre esazioni; con trasferire il dominio d' esse ne' compratori: E perche fino ad un certo tempo si corrispondea prontamente il pagamento, ed ogni volta che la Reg. Corte tenea necessità di danari, con molta prontezza se le offerivano, e donavano; ora, che gli Arrendamenti, e le Provincie son gravate di più peso, che l' esazioni, supplicano con molta fatica ne' bisogni, ch' occorrono in servizio di V.M., e ne risulta danno al suo Real Patrimonio: atteso, quando i pagamenti si faceano con prontezza, si trovava il danaro a sette per cento; ed ora non si trova, o trovandosi, l' interesse è maggiore. E tutto questo nasce per esserli assegnate, e situate infinite pensioni, e gratuite concessioni fatte da V. M. sopra l' entrate predette, a tempo, ch' erano trasferite a' compratori: perche quelli, che tengono causa onerosa, restano esclusi dall' esazione, e li pensionarj soddisfatti. Per tanto supplicano V.M. si degni comandare, che gli estagli degli Arrendamenti, e l' esazioni de' Fiscali, ed altre imposizioni si debbiano pagare a que' che l' hanno comprate, e non ad altro pensionario, e trattenidi; alli quali si potrebbe dar soddisfazione per Tesoreria di quello, ch' avanza; conforme si suol esprimere molte volte da V.M. nelle concessioni, che fa. Il che non solo sarà giusto; ma ridonderà in servizio della M. S.; poiche ne' bisogni occorrenti, con molta facilità, e vantaggio troverà tutta quella quantità di danaro, che sarà di bisogno. E se bene l' Illustre Conte di Lemos ha cominciato a provvedere a questo con universal soddisfazione; con tutto ciò si supplica V.M., ch' espressamente glielo voglia comandare. *Jam pridem hac in re opportune provisum extat, mediante adequatione Regii Patrimonii, & assignatione facta ex ordine Suae Regiae, & Catholicae Majestatis.*

Si supplica S.M. che l'estagli d'Arrendamenti, e l'esazioni de' Fiscali si debbiano pagare a que' che l' han comprate, e non ad altri Pensionarj

VII.

Item, riducono a memoria della Maestà Vostra, che nell' altro Parlamento, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono, fosse restata servita adoprarsi con Sua Santità, accioche avesse ordinato, che le Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Gio: Hierosolimitano, volgarmente detta di Malta, che sono situate in questo Regno, non si potessero dare, ne conferirsi ad altri, che da' Regnicoli, ed a' Regnicoli: E perche l' intenzion d' essi fu di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d' Italia dal capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giacche il Regno di Sicilia *ultra farum*, e lo stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro dignità, e Commende; Per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoprare ogni mezzo, accioche le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qualsivoglia altra dignità di detti due Regni, e Stato di Milano, con effetto si debbiano ottenere, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone, ancorche sieno Italiane. Dalla qual grazia ne risulterà infinito beneficio alla M.S.; atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerà persona straniera, e talora odiosa alla Sua Real Corona. *Placet Suae Regiae, & Catholicae Majestatis; & id per media opportuna curabit.*

Si supplica S.M. che le Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di Malta non si conferiscano a stranieri.

VIII.

Item, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, riducono a memoria a V.M., che nel predetto Parlamento dell' anno 1600. supplicarono la M.V. si fosse degnata conceder loro anche l' infraferita grazia fondata in giustizia; qual' è del tenor seguente. Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V.M. come nell' anno 1566. si pubblicò banno, nel quale si proibiva, che non si facessero nuove fabbriche ne' borghi di questa Fedelissima Città; nè nella Montagna di S. Martino, sotto pena di docati mille, & altra ad arbitrio degli Illustri Vecerè: e non essendosi detto banno posto in esecuzione nell' anno 1581. la Maestà del Rè Filippo II. di gloriamem. con sue lettere ordinò all' Illustre Commendator Maggiore, che di nuovo facesse rinnovare i banni predetti; e che dall' ora avanti gli facesse osservare; togliendo così a lui, come agli altri suoi Successori la facoltà di poter sopra ciò dispensare; e nelle stesse lettere disse, che se in alcun tempo apparisse essere necessaria la diroccation degli Edificj fatti contro alla forma della proibizione predetta, ch' in tal caso si possano diroccare, senza pagarsi il prezzo delle fabbriche a' Padroni delle case. In virtù delle quali

Si supplica S.M. a non permettere la diroccation delle fabbriche fatte ne' Borghi, o presso le mura.

quali lettere nell'anno 1583. fu pubblicato un' altro banno coll' inserta forma delle lettere predette; nel quale si rinnovò la proibizione, e si dichiarò, che non si potesse edificare, ne finir le fabbriche cominciate, tanto ne' borghi, e montagna di S. Martino, quanto trenta canne infra le muraglie della Città, e ducento fuora, sotto pena di docati mille, & altra ad arbitrio del detto Illustre Vecerè. Ed essendosi con la sperienza conosciuto, che 'l togliere la potestà all' Illustre Vecerè di poter sopra tal proibizione dispensare, apportava molto danno al Pubblico, atteso alcuni edificj restavano imperfetti, e conveniva, che si finissero, ed altri, perche non erano nocivi alla fortificazione, e per infinite altre cagioni; s' ottenne grazia dalla M.S. col mezzo del qu. Illustre Duca d' Ossuna, ch' allora governava questo Regno, che detta potestà di dispensare alla proibizione predetta, si comunicasse all' Illustre Vecerè, com' appare per biglietto di detto quond. Duca diretto agli Eletti di questa Fedelissima Città: in virtù del quale si sono ottenute infinite licenze da que', che desideravano edificare. Dopo di questo, l'anno 1596. il qu. Illustre Conte d' Olivares se pubblicare un' altro banno; nel quale non solo ordinò l' osservanza delle predette proibizioni; ma anco proibì, che non si potesse fabbricare di là a ducento canne comprese nel banno dell' Illustre Duca d' Ossuna, sotto pena di docati mille, e della diroccazion della fabbrica, che dallora in poi si facesse; riferbandosi la potestà di poter dare licenza a chi avesse voluto fare alcuna fabbrica ne' luoghi predetti. Ora si è inteso, che V.M. abbia ordinato, che tutte le fabbriche, che si son fatte, ancorche con licenza dell' Illustre Vecerè, dopo la publicazion de' banni predetti, si debbiano diroccare; con espressa dichiarazione, che gl' indulti conceduti dalla M. V. in questo suo Fedelissimo Regno, non comprendano la pena predetta. E se bene tal dichiarazione, per esser fatta *parte inaudita*, si hà da ridurre *ad jus, & justitiam*, risolvendosi *in vim simplicis petitionis*; ad ogni modo, acciocche V. M. abbia maggior occasione di far grazia, e giustizia a questa sua Fedelissima Città, essi esponenti le pongono in considerazione, che i banni dell' anno 1566., le lettere dell' anno 1581., e l' altro banno dell' anno 1583. non altrimenti impongono pena di diroccazion degli edificj a' controvenienti; ma solamente pecuniaria; e quel che s' esprime di diroccazione nelle lettere di S.M., non fu a proposito; mentre in quelle si dice, che quando per occasion di necessità s' avessero a diroccare gli edificj fatti ne' vacui delle muraglie, non sia tenuta la Regia Corte pagare il prezzo a' Padroni. Ne tampoco l' ordine predetto si può giustificare dal banno del detto Conte d' Olivares; atteso il banno predetto, se bene con questa pena, ad ogni modo riferbandosi detto Conte la potestà del dispensare, ed avendo dopo dispensato, com' anche hanno fatto appresso gli altri Illustri Vecerè, cessa detta pena di diroccazione; oltre che, il banno predetto non può comprendere, se non quelli, ch' avessero edificato senza licenza dopo l' anno 1596., com' espressamente in quello si dichiara. E quando le cose predette non militassero, ogni pena tanto di diroccazione, quanto di pagamento di danari, viene rimessa dagl' indulti; li quali per disposizione di ragione comprendono questo caso; non lasciando di porre in considerazione ancora di V.M., che i suoi Vassalli mentre fossero molestati, e si difficultasse loro la potestà dell' Illustre Vecerè, resterebbono delusi sotto la parola della M. V. significata da detto Illustre Duca d' Ossuna, e da quello, che nel banno del detto Illustre Conte d' Olivares chiaramente sta espresso. Per tanto supplicano V.M. col maggior affetto, che possono, e che tal negozio ricerca; poiche dall' osservanza dell' ordine può risultar l' ultima rovina di questa Città, si degni rinvocar l' ordine predetto, con comandare, che contro di colui, che finora ha fabbricato ne' luoghi compresi ne' banni, tanto con licenza, quanto senza licenza, o con licenze forrettizie, o forse difettuose, non si proceda ad atto alcuno. E percioche dalla Regia Camera, per quel che s' intende, per esecuzione dell' ordine di V. M. sono stati fatti mandati a' Padroni delle case situate ne' borghi di questa Fedelissima Città, che fra certo termine dovessero diroccare gli edificj, senza mirare, che le fabbriche per lo più sono fatte con licenza degli Illustri Vecerè, che sono stati; dalla potestà de' quali non s' aurà da dubitare che non sia stabilita tal pena di diroccazione; ma solamente pecuniaria; la quale è stata già tolta via dagl' indulti conceduti da V.M. senza tal' eccezzuazione; oltre che, dalla diroccazion predetta perderebbe la Città il suo decoro celebrato da tutto il Mondo; ed i suoi Cittadini, sotto la parola Reg. data loro da Ministri di V.M. (che s' hà da osservare anche a' nemici) perderebbono la propria facoltà; E quel ch' è peggio, le povere donne, ch' han permesso, che i danati dotati si convertano nelle fabbriche, resterebbono indotate. Per tanto con quella maggior efficacia, che possono, supplicano V.M. sia servita comandare, che non si palse avanti nell' esecuzione di detto ordine; e que' ch' in alcun modo avessero contravenuto, tanto nel fabbricare senza licenza, quanto nell' ecceder quello, ch' è stato conceduto, e dispensato, non siano molestati. Il che sarà atto degno della giustizia, e magnanimità della M.S.; atteso le liti, che sopra ciò si preparano, occuperebbono il Tribunale della Camera, che per molti anni non si potrebbe attendere ad altro; ed il servizio di V.M. resterebbe in dietro. *Sua Regia, & Catholica Majestas re mature considerata, mandabit id quod magis convenire videbitur.*

I X.

Item espongono a V.M., che nella Città di Napoli sono tanto cresciuti gli edificj de' Mo-

Monisterj, Chiese, e luoghi pii, che l'habitation de' Cittadini è molto ristretta: e perciò supplicano V.M. si degni conceder licenza, ch' i Cittadini Napoletani tantum possano fabbricare ne' borghi, ed altri luoghi prohibiti: poiche per la quiete, ch' ha goduta sotto il dominio di V. M., sono multiplicati, e farebbono necessitati lasciar la propria patria, e cercare abitazione altrove, se loro tal grazia non si concedesse: riducendo a memoria di V.M., che la proibizione fù fatta, acciò che i forestieri non lasciasero le loro Terre, dove pagavano i pagamenti Fiscali, per venire a vivere in detta Città, dove sono trattati franchi d'ogni imposizione; e non per privare i Cittadini della loro naturale abitazione. *Sua Regia, & Catholica Majestas praeferat petitioni, re maturè considerata, satisfaciendum curabit.*

Si supplica Sua Maestà, che conceda a' Napoletani nativi tantum il poter fabbricar ne' Borghi.

X.

Item essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V.M. che nel Parlamento celebrato nell'anno 1605. supplicarono V.M., ch' avesse tolte tutte le delegazioni, fuorchè ne' casi eccettuati nella Grazia fatta dall'Imperador Carlo V. di glor. mem. ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: La qual grazia da V.M. fù lor conceduta con queste parole. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati gratiam suo Fidelissimo Regno concessam per Serenissimam Imperatorem, Carolum V. Avum suum Augusta mem. confirmare, & pro ejus observatione Pragmaticam in forma expediri mandabit.* E non solo conceduta, ma anche stabilita per Prammatica inviata all' Illustre Conte di Benavente; dal quale non fù pubblicata, conforme era stata conceduta; ma con molte limitazioni, le quali affatto toglievano quel che dalla Maestà Ces. e Vostra, con tanta volontà loro era stato conceduto. Pertanto ricorrono a V.M., e la supplicano sia servita comandare, che si debbia pubblicare la prima Prammatica ordinata da V.M. in esecuzione della grazia della M. Ces. e confermata dalla M.V. in detto anno 1605. senz'altra limitazione. *Jam pridem hac in re de ordine, ac mandato Sua Regia, & Catholica Majestatis, opportunè, ac convenienter provisum erat.*

Si supplica Sua Maestà a confermare la grazia conceduta da Carlo V. intorno all'abolire le Delegazioni senza limitazione alcuna.

XI.

Item s'espone a V.M., che questa Fedelissima Città per decoro del Publico; e commodità de' Cittadini, ha preteso ampliare una Piazza avanti la Chiesa della Casa Professa del Giesù; ed a tal effetto servirsi d'alcune botteghe del Regio Monistero di Santa Chiara, con fargli pagare il prezzo di quelle, che ne ricevono commodo: Ed aspettando la risoluzione di questa pretesenza, le Monache di detto Monistero hanno ottenuto lettere di V.M., con le quali s'ordina, che in detto negozio non si passi avanti; E perchè le lettere predette sono state spedite, senza che essa Città n'avesse notizia; l'ampliacione predetta è molto necessaria se le botteghe predette inutili al Monistero; Pertanto supplicano V. M. voglia rinvocare l'ordine predetto, e comandare all' Illustre Vecere, che faccia far giustizia ad essa Città in quel ch'ha domandato, per ottener l'ampliacione di detta Piazza. *Sua Regia, & Catholica Majestas, id pro justitia expediri mandabit: non convenit autem super eo gratiosè agere quidquam in prajudicium juris partium.*

Si supplica Sua Maestà ordinare, che le Monache di S. Chiara concedano alla Città alcune Botteghe per commodo della Piazza da farsi avanti la Casa Professa del Giesù.

XII.

Item supplicano V.M. si degni contentarsi, che siccome ne' Feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anche succedere ne' Feudi nuovi: ne' quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice mem. del Rè Filippo I. Padre di V.M. sono chiamati anco i fratelli, sorelle, e nipoti. Il che non può appostare danno considerabile a V.M.; poiche questo caso non può succedere facilmente; atteso rare volte che hanno Padre, o Avo, acquistano feudi in testa loro; ma gli fan mettere in testa di loro Padre, o altri ascendenti, per fargli padroni, o antichi; e per questo, la grazia, che gli si domanda non è pregiudiziale alle ragioni dirette di V.M.; ed a' suoi Fedelissimi Vassalli apporgerà solamente commodità di non haver necessità di multiplicar contratti. *Placet Suae Regiae, & Catholicae Majestatis.*

Si supplica Sua Maestà, che ne' feudi nuovi l'ascendente possa succedere al descendente.

Di V.S.R., e Catt. Maestà.

*Vniversis, e Divotiss. Vassalli.*

Li Deputati di questa Fedeliss. Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Vincenzo Capece d'Orazio per Nido.  
Carlo Spinello per Nido.  
Marc'Antonio Mormile per Portanova.  
Alfonzo de Liguoro per Portanova.  
Antonio Caracciolo per Capoana.  
Gio: Tomaso Mariconna per Capoana.  
D. Cesare Pappacoda per Porto.  
D. Michele Sanfelice per Montagna.

Il Principe di Sansevero.  
Il Duca di Gravina,  
Il Duca d'Andria.  
Il Marchese di Spinazzola.  
Il Marchese di Corleto.  
D. Luigi de Gassellet.  
Andrea de Sallazar.  
Scipione de Curte,

L. 2

Mar:

Marcello Muscetto per Montagna.  
 Scipione Brandolino per lo Fedeliss. Popolo.  
 Ottavio Spina per lo Fedelissimo Popolo.

D. Luigi Mormile.  
 Gio: Battista Capece Galeota,  
 Miguel Vasquez.  
 D. Artuso Pappacoda.

*Julius Caesar Capacius Secr.*

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore presentium ex certa scientia, Regiaq; auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus: Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuè, & inviolabiliter observari debeant, Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ Ducique Calabriae, Filio primogenito nostro charissimo, ac post foelices, & longevos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominis nostris (Deo propitio) immediato heredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eorumque rogamus. Illustribus verò, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiariorum, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Presidentibus, & Rationalibus Camerae nostræ Summariae, Regenti, & Judicibus M. C. V. Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, sed id officium Regenti; Advocatis quibusque; & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus presentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus; quatenus forma presentium, & insertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per nos concessis, liberè fruantur, & gaudeant: & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps filius noster charissimus nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Aerariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium presentes fieri iussimus nostro magno negotiorum præfati ceterioris Siciliae Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii die X V I I I. mensis Martii: Anno a Nativitate Domini 1616. Regnorum autem nostrorum Anno decimo nono.

*To El Rey.*

*Vidit D. Balt. Comend. Major, &  
 præ Prothon. & M. C.  
 Vidit Marchio Florent. Reg.  
 Vidit Carolus de Toppia Reg.*

*Vidit Comes Generalis Thesaur.  
 Vidit Caimus Reg.  
 Vidit D. Petrus Corsetus. Reg.*

**Dominus Rex mandavit mihi Francisco Covo de Castrillo,**

**Solvit in exequutoriis etiam pro duplicato,**

**Catarrero præ Taxatore.**

*In Privilegiarum Neap. x x 1 1. fol. 231.*

**Confirmacion de los Capítulos del Reyno de Napóles de los años mil seys cientos y nueve; y mil seys cientos y onze.**

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dñorum Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Fidelissimæ Civitatis, Baronagii, & Regni Neapolis, quatenus de præinserto Regio Privilegio. Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignemur: Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore presentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, quatenus attenda per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto præinserto Regio Privilegio contentarum, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat

# DE RE FILIPPO III. 35

respective, Universitati, & Particularibus hujus prædictæ, magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciunt inviolabiliter per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus; & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua sive causa; pro quanto gratiam præfate Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum testimonium præsentis fieri jussimus magno præfate Majestatis Sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli die 30, mensis Maii 1623.

El Duca d'Alva,

*Vidit Constantius Reg.*  
*Vidit Enriquez Reg.*

*Vidit de Ponte Reg.*  
*Vidit Lopez Reg.*

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ferdinando Royleto Secr.

*In Privilegiorum 13. fol. 19. Giselmus.*

Solvit Tax. XII. Ranuncius pro Taxatore.

Esecutorio de' Capitoli, e Grazie confirmate da Sua Maestà Cattolica a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli ne' Parlamenti degli anni 1609., e 1611.

*Grazie, e Capitoli concedati dalla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore per mezzo del Signor Commendatore Frà Di Geronimo de Guevara Ambasciadore della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c.

**D** Gaspar S. R. E. Tituli Sanctæ Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis de Borgia, & Valasco, & in præfenti Regno præfate Majestatis, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus viris hujus Regni. Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiano eorumque Locumtenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Camere Summarie, Regenti, & Judicibus Magnæ Curie Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, Tribunalibus, & subditis Regiis majoribus, & minoribus, præsentibus, & futuris, ad quos, seu quem præsentis pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis, Fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infra scriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis v3.

**P**hilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatia, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentia, Galliciæ, Majoricarum, Hspalis, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezira, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habsburgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilonis, & Ceritanæ, Marchio Oristanni, & Goceani; Univerlis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, & fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, per fidelm nobis dilectum D. Hieronymum de Guevara petitiones, & supplicationes infra scriptæ præsentatæ sint nobis, humiliter supplicando, ut quæ in eis postulant, benignè illis concedere dignaremur; Nos supplicantium votis, modo, quo infra, benignè annuendum duximus; prout id a Nobis eorum constantissima fides, & promptitudo in assiduis obsequiis nobis præstandis exigit. Itaque prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur; quarum tenor sequitur in hæc verba.

I.

Supplica por la observarçia de gracia ya corçedida que por deudas viezas no se execute a ista çia del sifço de hecho, y antes de çitar el deudor que conforme ala disposiçion del derecho Comun, y del Reyno: siendo los años que desto se sieguen a los Vassallos de Vuestra Magestad por diferentes respectos grandes, y muchos. *Placet Sua Regiæ, & Catholica Majestati quo ad debita usque d. cennium contracta.*

Si supplica Sua Maestà, che per debiti antichi non si eleguissa dal Re- gio Fisco se prima non è citato; il de- bi

Il Que

Che nessuno possa esser carcerato de fatto per delitti, senza che prima non costa per informazione.

II.  
Que no se consienta ala derogacion de otra gracia hecha por el Inviétissimo Imperador Carlos Quinto, enel año 1554. para que no constando primero por informaciones, que asilo justifiquen, no se prenda ninguno de hecho por imputaciones de delitos que es lo proprio que dispone el derecho comun, con que se evitaren particulares perjuicios que se han visto, y veen en la opinion, y en la hazienda de personas mayormente de qualidad, conosci- das sus inocencias luego. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, quod observetur dicta gratia Casarca juxta ipsius seriem, & tenorem, cum limitationibus a jure dispositis.*

Che non siano molestati li Cittadini, che hanno fabricato interno alle mura di Napoli.

III.  
Que no sean molestados los Ciudadanos que han fabricado en los arrabales, y cerca de la Muralla de Napoles en que acuerda que, haziendose, serà propriamente quitar el pan a tan gran numero de gente por la myor parte extremamente pobre, que incluyrà tambien una infinidad de peccados, y hechándose por tierra mas de véynte mil casas serà disfigurar a Naples; por cu yo respecto, y con el presupuesto de haverlo hecho los mas en buena fee en virtud de las licencias de Virreyes y Consejo Colateral, y que en la numerosa multitud se suele disimular, le entienda que haviendo pretendido el Fiscal, lo proprio havrà algunos años, que usando de clemencia se resolvió fuesse la pena, que en caso de necesidad pudiesse la Regia Corte hazer derribar los edificios que le parecieron sin pagar el precio dellos; temperamento que por gracia de una vez le podria establecer. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati approbare sacras, seu edificia facta cum licentia Illustris sui Proregis cum conditionibus, ac limitationibus in eisdem licentiis declaratis, & non aliter, nec alio modo.*

Che le cause criminales non si possano dagli Illustri Vccere delegare, se non in que' casi, che a S.M., ed al supremo Consiglio parerà, e che perciò si debbiano nominare Ministri perpetui, e non biennali.

IV.  
Que los Virreyes no puedan delegar las causas criminales sino en los casos, que à Vuestra Magestad, y al Supremo Consejo ha parecido proveerlo, y demas que para ello le nombren Ministros de assiento, y no Iuezes biennales, y que los delegados sean mas de uno por causa, que los temporales con el afecto de ganas fama, y alcañar por élla via cargos perpetuos, hazen crueldades inauditas, procuran con medios illicitos averiguar los delitos; son en tomar los descargos a los inquiridos muy fiscales, y terribles, y en las condenaciones, no mirando que dellas como de Iuezes delegados no haya apelacion son muy rigurosos, y crueles. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, quod circa delegationes faciendas observentur ordines alijs dati per Suam Catholicam Majestatem; & quoties per Illustram Proregem Suam fuerint delegatae causa Neapolitanorum, nequaquam possit ad prolationem sententiae definitivae deveniri, nisi cum voto ad minus quatuor Judicum, qui actualiter serviant, & in administratione officii existant, comprehenso causa Commissario; & quod idem teneatur observari in actis irrevocabilibus: in casibus vero compaenae nihil innovandum ordinat, & jubet.*

*Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore praesentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus; & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per praesentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant. Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerunda, Ducique Calabriae, filio primogenito nostro charissimo, ac post saecules, & longaevis dies nostros, in omnibus Regnis, & Dominis nostris (Deo propitio) immediato heredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paterna benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus; Illustribus vero, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitulo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, Praesidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summariae; Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariis, Scribae portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis, & Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis; titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam praesentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, praecipimus, & jubemus, quatenus forma praesentium, & praesentiarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, omnia, & singula praesentia, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat; ita ut omni dubio, & contradictione, sinistraque interpretatione cessantibus, Universitas dicta Fidelissima nostra Civitatis Neapolis, gratis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruatur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps noster filius charissimus nobis morem gerere, ceteri autem Officiales, & Subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent, ac praetere indignationis nostrae incursum, & poenam ducatorum mille nostris infen-*



venditorum Araviis, cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro magno negotiorum præsati ceterioris Sicilia Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido Madriti die 23. mensis Februarii: anno à Nativitate Domini 1617. Regnorum autem nostrorum anno XX.

YO EL REY.

Vidit Comes de Lemos pro Protonotario, & Magno Camerario.  
 Vidit Quintana Duenna Regens.  
 Vidit Carolus de Tappia Regens.  
 Vidit Marcus Canizar Regens.  
 Vidit Comes Generalis thesaur.  
 Vidit Gaimar Regens.  
 Vidit Montoya de Cardona Regens.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Exequutoriis: Cantarrero pro Taxatore.

In Privilegiis Neapolis XXV. fol. 97.

Cumque inter alias gratias nobis supplicatas pro parte dictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronagii, & Regni, in occasione Donativi facti Sæ Majestati Carolicæ, diebus non longè decessis, in Parlamento celebrato sub die 26. Mensis Novembris proximi præteriti, præsentis anni, ad sit capitulum tenoris sequentis, v3.

**I**N primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. sia servita comandare, che si dia l' *exequatur*, e si registri il Privilegio delle grazie, le quali portò D. Geronimo de Guèvara Ambasciadore di questa Fedelissima Città, non ostante sia elasso il termine di registrarli, secondo le Regie Prammatiche. *Super quo fuit provisum, quod exequatur, & registretur, lapsu temporis non obstante, citra præjudicium jurium Fisci, & partium.* Nos itaque viso tenore dicti præinserti Regii Privilegii, volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore presentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Regiis, & eorum cuilibet in solidum, quatenus attenda per eos, & unumquemque ipsorum, forma, & tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illum supradictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur; & exequi, & observari faciant per quos decet, juxta præinserti Regii Privilegii seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate cessantibus: & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, ac penam in præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem, has presentes fieri fecimus Magno præfatæ Majestatis sigillo impendenti munitas. Datum Neap. die 10. Mensis Decembris 1620.

El Cardenal de Borja, y Velasco.

Vidit Constantius Regens.  
 Vidit Ursinus Regens.  
 Vidit Valenzuola Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi.

Andree de Salazar.

Solvat tar. XII. de Cunto pro Taxatore.

In Privil. V. fol. 75.

At quoniam hæc duo prædicta Diplomata non ex tempore erant præstita, licet a nostris Antecessoribus Proregibus hoc fuerit concessum, & fuerint postea hæc exequutoriales literæ expeditæ; tamen ad hujus Fidelissimæ Civitatis Regniq; majorem cautionem, & tricas in futurum oriturus adimendi causa, ac prædicta acta, ut valeant, ad Suam Majestatem rursus confugit, & supplicavit ut hæc corroborare ne gravaretur. Quapropter misit præfata Majestas Regias literas hoc exemplo contentas,

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, delas dos Sigi-  
 lias, de Fyera Jalem, de Portugal, de Navarra, de Granada,  
 y delas Indias, &c.

**M**uy Reverendo in Christo Padre Cardenal Zapata nuestro muy y caro, y muy amado amigo del nuestro Consejo de Estado, nuestro Lugarteniente General en el nuestro Reyno de Naples. Por parte de los Diputados della mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno se me ha presentado un memorial del tenor siguiente, Signore: i Deputati per la Fedelissima.

delissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli, umilmente espongono a V.M. com'essen-  
dosi degnata concedere spedi zione alle grazie supplicate per parte di questa Città dal Com-  
mendator D. Geronimo de Guevara Pubblico Ambasciadore, & ad altre del Parlamento  
dell' anno 1605. , e dovendosi quelle esecutoriare nella Cancellaria di questo Regno fra 'l  
termine stabilito, non si sono esecutoriate, e per esser passato il tempo, non si è dispensato  
per le sopradette dal Commendator di Guevara Cardinal de Borgia Luogotenente Ge-  
nerale, e per quelle dell'anno 1605. da' Vecerè di que' tempi; ed in virtù di dette dispense  
si son fatte l' esecutorie predette: e perche alla giornata si potrebbe difficular la validità  
di detti atti; Perciò supplicano V.M. a restar servita di convalidarle con suo particolar or-  
dine; e l' auranno a singolar grazia da V. M. quam Deus. Il Principe di Montemiletto, An-  
drea Macedonio, Muzio Serra; Fabrizio di Somma; Matteo Ranieri Segretario. Y visto lo  
que los supplicantes pretenden, he tenido por bien, y assi os encargo, y mando proveays,  
y deys orden paraque los Despachos delas gracias, que se refieren en el preinferto memo-  
rial se executen, y cumplan no obstante, que no se hayan executoriado dentro del tiempo,  
que havia obligacion, que yo tengo por bien de suprir a este defecto; la presente reste al  
presentante. Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal, Nuestro Señor en vuestra  
continua guarda. Datum en Aranguez a 8. de Abril. 1622.

## Y O E L R E Y.

*Con señal del Presidente de Italia.  
Vidit Marchio Floreste Regens.  
Vidit Carolus de Tappia Regens.*

*Vidit Comes Gene. Thezaur.  
Vidit Cosmus Regens.  
Vidit D. Petrus Corfettus Regens.*

*Castrillo Secretarius.*

Solvat in executoriis: Moreno pro Taxatore.

*In Par. primo fol. 159.*

Et viso tenore dictarum Regiarum literarum, fuit provisum in hunc modum v. 3.  
1622. 4. Julii, Exequantur literæ Catholicæ Majestatis, juxta ipsarum seriem, continen-  
tiam, & tenorem. Roytus. Proinde Nos volentes ( ut tenemur ) Regiis obedire mandatis,  
precipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Re-  
giis, & eorum cuilibet in solidum, quod dictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitati Neapolis  
ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant om-  
nia cõtenta in præinfertis Regiis Privilegiis, & Regiis literis, juxta ipsorum formam, conti-  
nentiam, & tenorem, omni dubio, difficultate, & impedimento cessantibus: & contrarium  
non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, ac pœnam in præinfer-  
tis Regiis Privilegiis præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem, has præfentes fieri  
fecimus magno præfatæ Majestatis sigillo impendenti munitas. Datum Neap. die 24. Men-  
sis Martii 1623.

El Duque d'Alva.

*Vidit Constantius Regens.  
Vidit Enriquenz Regens*

*Vidit De Ponte pro Regens.  
Vidit Lopez pro Regens.*

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Fer-  
dinando Rovito.

Solvat tt. duos de Cunto pro Taxatore.

*In Privilegiarum 4. fol. 74.*

*Parlamento Generale convocato a 18. di Febraio dell'anno 1617. dall' Eccellenza del Si-  
gnor D. Pietro Girone Duca d'Osuna, Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno,  
per l' ordinario Donativo da farsi alla Mestà del Rè  
Filippo III. nostro Signore.*

Questo Parlamento fu notificato per parte di S. E. a 22. di Dicembre 1616. che venne  
il suo Usciero in S. Lorenzo a far' intendere a' Signori Eletti, chè l' E. S. intendea di  
far Parlamento Generale per l'ordinario donativo da farsi a S. M., & avea destinata il gior-  
no de' 15. di Gennajo 1617. per farli la radunanza nel luogo solito; e che perciò si facesse il  
Sindico da quella Piazza, alla quale toccava; e si facesse l' apparecchio necessario. Si disse  
poi per lo giorno de' 18. di Febbrajo, e si fè tra questo tempo, Sindico il Signor D. Luigi  
Gattola, Cavaliere del Seggio di Portanova; a cui toccava secondo l'ordine del giro.

Il Sabbatho 18. di Febrajo, giorno a ciò destinato, preparata ogni cosa: il Signor Sin-  
dico

dico venne di sua casa a San Lorenzo, accompagnato da numerosissima, e bellissima cavalcata de' Signori Cavalieri. Quivi discese da cavallo, fù ricevuto giù nelle scale dal Segretario della Città, ed accompagnato dentro il Tribunale; dove erano i Signori Eletti, cioè il Signor Gio: Francesco Sanfelice per lo Seggio di Montagna; il Signor Ferrante Dentice per lo Seggio di Capoa; il Signor Francesco Serra, per quello di Porto; il Signor Ottavio Brancaccio, per quello di Nido; il Signor Astorge Agnese, per lo Seggio di Portanova; ed il Signor Baldassarre Golino, per la Piazza del Fedelissimo Popolo. E postosi a sedere in capo di Ruota, e trattenutosi con essi Signori Eletti un poco di tempo in cortese ragionamento, calò poi accompagnato da medesimi, e montò a cavallo. Quindi avviata tutta la cavalcata, egli in mezzo di due d'essi Signori Eletti, cioè del Signor Astorge Agnese dalla destra, e del Signor Gio: Francesco Sanfelice dalla sinistra, con gli altri immediatamente avanti, & appresso di se il Segretario, prese il cammino per lo Seggio di Montagna, per lo Seggio di Nido, e per la strada di Toletto, alla volta di Palazzo: Quivi salito sù, fù dal Signor Astorge Agnese, Eletto della sua Piazza, presentato a Sua Eccellenza.

Partì poi da Palazzo S.E. con la medesima cavalcata assai bella, e più numerosa di molti Principi, Duchi, Marchesi, Conti, & altri Cavalieri. Giunta S.E. in S. Lorenzo, ed entrata per la Chiesa riccamente ornata, se ne passò nel luogo del Parlamento. L' E. S. comandò all' Uciere, ProRegente Santiago, che serviva in vece del Segretario del Regno: ed inginocchiato questo innanzi a S.E. gli fù data una lettera Reale, che la leggeffe: la quale egli prese, & alzatosi in piedi, essendovi venuti quattro torchi accesi, con voce alta, in maniera, che fù chiaramente da tutti intesa, la lesse; e la lettera fù questa, come siegue, v. 3.

## E L R E Y.

**I**llustre Duque d'Ossuna, Primo, nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. Siendo las necesidades de la Corte del nuestro Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos, y Estados nuestros, las que se faven por las sumas grandes de dineros, que se han proveido para el subtenido de nuestras Armas, y de la gente de guerra, que para defençã desse se han entretenido tanto tiempo, y particularmente las muchas, y muy grandes sumas, que se han consumado, y consuman ahi en la defençã de los otros nuestros Reynos, como en la conservacion de la Fe Cattolica en ellos; y cumpliendose ya el tiempo de los dos años por que se nos concedio el ultimo servicio, que la nuestra Fidelissima Ciudad de Napoles, Barónaje, y Reyno nos hizo, no se ve como se pueda escusar el pedirles, el qual es tan necesario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues sin el, no hay otra forma de donde suplir a ello, por el qual convendra, que luego en recibiendo esta, convoqueis el Parlamento, como se acostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Barónaje y Reyno mis necesidades, y la fuerza que me hago para valerme de su ayuda, que tan fo cosa es para su conservacion, y defençã; junto con encargarles el desseo, que tengo de sublevarlos de las gravezas, que substienen, como lo procurare en sus ocasiones, y siempre que mis necesidades dieren lugar a ello les pidireys el dicho servicio hasta en la cantidad de un millon, y dugientos mil ducados, con que otras vezes me han servido; que aunque mis necesidades, y los gastos, que substengo por las causas de la defençã del dicho Reyno, y dudas con que de lo pasado he quedado, pedia relevada ayuda, todavia considerando los pesos, que ellos substienen, y necesidad con que se hallan, me ha parecido no pasar de la dicha summa, la qual presupongo, que ellos podran llevar en que no dudo que assi por la grande affecçion, que han siempre mostrado en las ocasiones passadas, como por la que yo les tengo conforme ala que su fidelidad, y buenos servicios merezen; se me darà la satisfacion, que confio de tan buenos, y leales Vassallos, advertiendo que en el repartimiento deste Donativo se tenga la quenta, que se deve para que a ninguno de los, que hubieren de contribuir se le haga agravio, como es de creer, que lo procurareys vos, y yo os lo encargo mucho. Dato en Madrid a ultimo de Diciembre 1616.

## Y O E L R E Y.

*Vidit Comes Gene. Thesaur.*

*Vidit Caimus Regens.*

*Vidit Montoya de Cardona Regens.*

*Vidit Marsus Camaran Regens.*

*Vidit Quintana Duegna Regens.*

*Vidit Carolus de Tappia Regens.*

*Vidit D. Felipe de Haro Regens.*

*Lopez Secretarius.*

Ciò fatto, cominciò S.E. a ragionare con parlar facondo, e grave; dimostrando le necessità, nelle quali di presente si ritrovava S.M. per lo peso di reggere, e difendere questo Regno per molte guerre, che mantiene in diverse parti del mondo, e per lo peso di stabilir la pace d'Italia, e la pubblica quiete: E come l'entrate del Real Patrimonio sono diseguali, e minori del debito; non essendo riuscito l'aggiustamento, che si presupponea fatto; poichè de' corpi delle situazioni, alcuni non erano sussistenti, alcuni sono estinti, ed altri mancati; onde il

Gran Duca di Toscana, quello di Parma, e d'Urbino, ed altri Signori assignatarj son tornati per ordine di S.M. ne' loro primi luoghi dell'allignazione; E perciò con tutto, che avesse la M.S. conosciuta la necessità di questo Regno, non potea non di manco escusarlo di non domandare il solito dono d'un milione, e duecento mila ducati; ma questo lo desiderava con la minor gravanza de' Vassalli, che fosse possibile. Soggiunse di poi, che per tanto tutti i Signori della Città, Baronaggio, e Regno, vi avessero fatto pensiero, e procurato dimostrarli, com'è solito, amorevoli verso la M.S. ammonendo particolarmente a coloro, ch'avean procure, che volessero disporre conforme a la potestà data da' principali, e conforme all'intenzione di loro. E posto fine al parlare, comandò all'Usciere, che chiamasse il Signor Sindaco; il quale salito col Segretario appresso per una scalina a man destra dal Palco, e riverito tre volte a S.E. in atto di riverenza disse: Signote Eccellentissimo, inteso quello, che la Maestà del Rè nostro Signore, e V.E. da sua parte s'è degnata di comandare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; Io in nome d'essi dico, che noi, come suoi Vassalli, conforme all'obbligo, ed affezione nostra già nota per lunga esperienza, siccome siamo sempre pronti a spendere il sangue, e la vita in suo Real servizio; così ora serviremo alla M.S. di quanto ci comanda, e per quanto comporteranno le nostre forze. Perciò supplicano V.E. che sia servita di concedermi competente spazio di tempo, ch'io possa convocare i Signori Titolati, e Baroni, ed altre persone legittime delle Terre Demaniali del Regno; affinché possa con ogni brevità possibile prendere sopra di ciò quella risoluzione, e spediente, che si conviene. E detto questo, l'Usciere per ordine di S.E. comandò, che dovessero tornare a radunarsi tutti quivi il dì seguente. Calata S.E. & uscita insieme con tutti gli altri fuori del luogo, e del Convento, entrò in Carozza, e vi menò seco il Signor Sindaco, il Signor Principe di Conca, il Signor Principe d'Avellino, ed il Signor Duca di Bovino; ed andò via alla volta di Palazzo.

La Domenica dopo pranzo a' 19. del sudetto mese, ragunati nel luogo solito del Parlamento, il Signor Sindaco co' Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre Demaniali, cominciò l'Usciere ordinatamente a domandare a ciascuno il suo voto: prima il domandò al Signor Principe di Conca Grande Ammiraglio del Regno, e poi a tutti gli altri. Il Grande Ammiraglio rispose, e diede il suo voto in iscritto; il quale fu letto dal Segretario, in modo che fu da tutti udito.

Io Giulio Cesare di Capua Principe di Conca, Grande Ammiraglio del Regno, fon di voto, e parere, che si serva la Maestà del Rè nostro Signore d'un milione, e duecento mila ducati, in due anni, che si debbiano contare dal primo di Settembre prossimo passato 1616., i quali si debbiano ripartire fra i Popoli, e Baroni, della medesima forma, come furono ripartiti nel prossimo precedente Donativo; con condizione che sia esente d'ogni pagamento questa Fedelissima Città, e suoi Casali, e tutti que' che sono stati trattati franchi nel passato donativo; e con condizione ancora, che durante il presente donativo, non si possa domandar da Sua Maestà altro servizio, o sovvenzione, per qualsivoglia cagione quantunque urgentissima; e con tutte l'altre clausole, patti, e condizioni poste ne' precedenti donativi; e che il presente si debbia dare in mano dell'Eccell. del Signor Duca d'Osuna, perche resti servita d'inviarlo per la persona del Signor D. Francesco de Cheveda all'Eccell. del Signor Duca d'Uzeda, il quale favorisca in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno presentarlo alla Maestà del Rè nostro Signore; intercedendo appresso la M.S. perche s'ottengano le Grazie, che si domanderanno: fra l'altre, l'una sarà, che comandi al Signor Vecerè, che la faccia particolar relazione dello Stato, nel quale ha ritrovato questa Fedelissima Città, Regno Patrimonio, e Regno; sicuri, che giuntandosi queste due Eccellenze, e proteggendo le nostre domande, si potranno ottener facilmente le desiderate spedizioni. E così si conchiuse il donativo, da farsi secondo il sopradetto voto del Signor Principe Grande Ammiraglio, per concorrervi la maggior parte.

Sabbato 4. di Marzo, dopo essersi tenute molte sessioni con l'intervento de' Magnifici Avvocati, si conchiusero le Grazie, che domandar si doveano a S.M.: ed agli 8. di detto mese il Signor Sindaco, e Signori Deputati della Città, e del Baronaggio andarono in Palazzo; ed il Signor Sindaco diede conto di quel tanto, che s'era conchiuso nel presente Parlamento, e presentò di sua mano le grazie a S.E.: e dal Segretario della Città si lessero le lettere per Sua Maestà, e l'offerta v3.

*Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

Offerta a S.E.

**E**ssendosi degnata la Maestà del Rè Filippo nostro Signore, per la Sua Real Carta scritta a V.E. di far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa a domandar l'ordinario servizio: Noi, come devotissimi suoi Vassalli, l'abbiamo ricevuto a singular grazia; sapendo a quali degne, e gloriose imprese l'abbia da impiegare; servendocene non solamente per la particolar difesa di questo suo Regno; ma ancora per stabilir la pace in Italia, e la quiete commune: e perciò con la solita prontezza, e divozione, abbiamo determinato in questo Parlamento servire a Sua Maestà con un milione, e duecento mila ducati da pagarsi in sei terzi; incominciando il primo terzo dal primo di Settembre prossimo passato 1616., e da finirsi l'ultimo al primo di Settembre venturo

tutto dell'anno 1618. : e di 1200000. docati, ne pagheranno 900000. i Popoli, e 300000. i Baroni per ragion d'Adoho; a quali contribuiranno i loro suffeudatarj per le loro rate, similmente per rata d'Adoho: rimanendo eccettuata da tal pagamento questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedal della Santissima Annunziata per le cose feudali, che possiede. Dichiarando, che dal pagamento del detto Donativo non rimanga esente persona veruna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne alcuno Official maggiore, o minore, ne Città, Terre, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendessero esenzione: e che il presente servizio s'intenda fatto, senza far pregiudizio a' Privilegj di questa Fedelissima Città, per li quali si dispone, che non si possa domandar servizio, o donativo alcuno: e con espressa condizione, che durante detto tempo di due anni, i Baroni Feudatarj, le Terre Demaniali, e i Popoli, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, non siano molestati, ne ricercati d'altro servizio, sovvenzion, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualunque cagione di nuovo sopravveniente, e del tutto incognita, insolita, & inopinata: e così ancora se accadeffe, pendente la soddisfazione di detto donativo, il pagarli rilievo: e con condizione ancora, che finito il tempo del esiggere detto pagamento, non si debbia prorogare per qualunque cagione eziandio urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, confida, che S.M. con la sua infinita clemenza, debbia avere quel riguardo, che la nostra fedeltà, e divozione può sperare dalla sua liberalissima mano; Noi con ogni reverenza le supplichiamo quelle Grazie, che da D. Luigi Gattola nostro Sindaco saranno presentate a V. E.: ed acciocchè fortiscano quella buona spedizione, e fine che si desidera; supplichiamo V. E., che siccome ha conosciuto dagli effetti, la fede, la divozione, e l'ubbidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S.M. così si degni per sua benignità, pigliarne a cuore la protezione, e con la sua autorità congiunta con quella dell'Eccell. del Signor Duca d'Uzeda, si degni procurarci le grazie, che si sperano da S.M., e concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano; dalla quale n'aspettiamo sempre maggiori. E Dio guardi V. E. per molti anni felicissimamente, come noi suoi servidori affettuosamente desideriamo. Di S. Lorenzo à di 8. di Marzo 1617.

Di V. E.

*Umilissimi, e Devotissimi Servidori.*

Li Deputati del Parlamento Generale.

Antonio Filomarino per Capoana.  
 Fabio Capece Galeota per Capoana.  
 Gio: Vincenzo Macedonio per Porto.  
 Gio: Angelo di Gennaro per Porto.  
 Marc'Antonio Mormile per Portanova.  
 Alfonso de Ligoro per Portanova.  
 Orazio Sanfelice per Montagna.  
 D. Alessandro Camignano per Montagna.  
 Ascanio di Bologna d'Ettore per Nido.  
 Carlo Carafa di Ferrante per Nido.  
 Baldassarre Golino per lo Fedelissimo Pop.  
 Alfonso Navarretta per lo Fedelis. Popol.

Il Principe d'Avellino Gran Cancelliere.  
 Il Duca di Bovino Gran Siniscalco.  
 Il Principe della Riccia Conte d'Altavilla.  
 Il Duca di Termoli.  
 Il Duca di Maddaloni.  
 Il Marchese di Camarota.  
 Cesare Aldoriso.  
 Pascale Caracciolo.  
 D. Fabio Carafa di Matalone.  
 Ferrante della Marra.  
 Hettore Caracciolo.  
 Gio: Simone Moccia.

*Gio: Matteo Rainieri Segretario.*

Signore.

**H**Avendo noi inteso dall'Illustre Duca d'Ossuna Vecerè in questo Regno, quello, che M. V. con la sua Real Carta s'è degnata di comandare; si è convocato subito il Parlamento per lo nostro Sindaco D. Luigi Gattola Cavaliere del Seggio di Portanova; e questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno con la solita prontezza hanno determinato servire a V.M. con un milione, e ducento mila docati, da pagarli nella maniera contenuta nell'offerta; la quale presenterà in nostro nome l'Illustre Duca d'Uzeda. Il servizio è senza alcun dubbio per la picciolezza sua sproporzionato alla grandezza di V.M., massimamente per la condizion de' presenti tempi, ne quali con spese grandi cerca la M. V. stabilir la pace in Italia, e la quiete Universale; e sproporzionato ancora all'effetto, ed alla obligazion nostra, che sarebbe di spargere il sangue, e la vita in suo servizio: Ma la V.M. con la grandezza del suo Reale animo, si degnarà di gradire il poco in cui si serve, per lo molto in che vorremmo servirli, se lo permettesse la debolezza delle forze nostre; le quali perche V.M. sappia quanto sieno indebolite, le supplichiamo, che si degni di comandare a questo Illustre Vecerè, che glie ne faccia particolar relazione; rappresentandole il vero stato, non solo del suo Real Patrimonio, ma ancora di questa Fedelissima Città, e Regno: perche quando poi ci sollevasse dell'oppressioni presenti la sua benigna mano, con le grazie, che ne speriamo; non ci è dubbio, che dalla divozione nostra potrebbero comparire affetti maggiori di quelli, che possono esser mostrati. Riconosciamo intanto dalla M. V., per principalissimo beneficio l'averci

Lettera à S.M.

costituiti sotto'l governo dell'Illust. Duca d'Osuna, di cui, alla memoria nostra, non habbiamo mai goduto ne il più giusto, ne il più disaffessionato, ne che più ci rappresenti con effetti la benignità, la giustizia, & ogni altra Regia virtù della M. V.; ne che più ci tenga finalmente per ogni parte contenti, e per conseguenza obbligati al suo Real servizio. Si degni pertanto V. M. (così umilmente le supplichiamo) permettere che per molti anni godiamo la felicità di questo governo; in ricognizion del quale, e della soddisfazione Universale d'ogni stato, e genere di persone, il nostro Baronaggio, senza che se ne gravino in modo alcuno i Popoli, ha determinato donare al detto Illustre Vecerè quarantamila docati, benchè da lui espressamente già rifiutati; ed all'Illustre Duca d'Uzeda altri cinquanta mila. E perciò supplichiamo V. M. che si degni di confermar questa picciola dimostrazione di grato animo col suo Real beneplacito, e con espresso ordine, che s'accettino; deputando nostro particolar protettore l'Illustre Duca d'Uzeda; affine di concederci a sua intercessione le grazie, delle quali abbiamo umilmente supplicata V. M. Dio guardi la M. V. lunghissimi anni felicissimi, come noi suoi Fedelissimi Vassalli desideriamo, e come ricerca il bisogno di tutta la Cristianità. Di Napoli a dì 8. di Marzo 1617.

Di V. R., e Catt. Maestà.

Umilissimi, e Devotissimi Vassalli.

*Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.*

Marc' Antonio Mormile per Portanova.	Il Principe d'Avellino Gran Cancelliere.
Alfonzo di Liguoro per Portanova.	Il Duca di Bovino Gran Siniscalco.
Gio: Vincenzo Macedonio per Porto.	Il Principe della Riccia Co: d'Altavilla
Gio: Angelo di Gennaro per Porto.	Il Duca di Termoli.
Orazio Sanfelice per Montagna.	Il Duca di Maddaloni.
D. Alessandro Carmignano per Montagna.	Il Marchese di Camarota.
Antonio Filomarino per Capoana.	Cesare Aldorifio.
Fabio Capece Galeota per Capoana.	Pascale Caracciolo.
Afcanio di Bologna d'Ettore per Nido.	D. Fabio Carafa di Maddaloni.
Carlo Carafa di Ferrante per Nido.	Ettore Caracciolo.
Baldassarre Golino Eletto per lo Fedel. Pop.	Ferrante della Marra.
Alfonzo Navaretta per lo Fedeliss. Pop.	Gio: Simone Moccia.

*Gio: Matteo Rainieri Segretario.*

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

**D** Antonius Alvarez de Toledo, & Beaumont, Dux Alva, & Nuescha, Comes de Lerin, & Salvatierra, Marchio Coria, Miles ordinis Velleris aurei, & in presenti Regno præsente Regie, & Catholica Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protonotario, Magnifico Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regia Camera Summaria, Regenti, & Judicibus M. C. Vicaria, Scriba portionum, Thesaurario Generali, Advocatis, quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, presentibus, & futuris, ad quos seu quæ presentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsente, Regiis fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronagii, & Regni, fuit nobis præsente Regium Originalè Privilegium, Sacra Regia, & Catholica Majestatis, omni, qua decet, solemnitate vallas, & roboratum, tenoris sequentis vobis: Philippus, Dei Gratia, Rex Castella, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugallia, Hungaria, Dalmatia, Croacia, Myrtia, Ciennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, Insularum Canaria, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrarum Firma, Maris Oceani, Archidux Austria, Dux Burgundia, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatria; Comes Habsburgi, Flandria, Tirolis, Barcinonæ, Rossionis, & Ceritanie, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem sit erga universos magnificentium exercere; longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis orio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam novare destiterunt: Cum igitur Universitas, & homines magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, alique Universitates Civitatum, ac Terrarum, in conventu, seu Parlamento, anno præterito millesimo sexcentesimo decimo septimo per Illustrem D. Petrum. Giron Ducem Osuna consanguineam nostram, ac in præfato Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum,

*strum, in dicto conventu seu Parlamento in predicta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infrascriptas nobis presentari fecerint, & petierint, ut qua in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies id praestandis beneficiis, gratis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri iussimus, prout in calce cujuslibet eorum continetur; quarum tenor sequitur in hac verba.*

Grazie, delle quali si supplica la Maestà del Rè Nostro Signore nel presente Parlamento dell' anno 1617., dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

**I.**  
**I**n prima questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni ordi-  
 nare, che s'offerano tutti i Capitoli, Privilegj, e Grazie concesse ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, tanto da V.M., quanto da tutti i retropassati Rè di questo Regno. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, si, & in quantum in possessione fuerint, vel sunt.*

Si supplica per l'offerazione delle grazie ottenute così da lei, come dagli altri passati Rè.

**II.**

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni confermar tutte l'alienazioni, concessioni d' officj, ed ampliamenti d' essi; assenzi, dispenze, licenze, e qualsivoglia altra specie di contratti, e di Privilegj fatti, conceduti, e spediti dagli Illustri Vecerè, che pro tempore sono stati come Procuratori di V. M., e de' suoi Serenissimi Antecessori; ancorche fossero contro alla forma di qualsivoglia Prammatica, e particolarmente di quella de' nove capi, & istruzioni secrete, o altri ordini della M.S., e di detti suoi Serenissimi Antecessori, con la clausola *ex certa scientia, etiam quod de eis expressa mentio facta non sit;* derogando a qualsivoglia legge, che dettasse, che si debbia fare espressa menzion di quelle; poiche s' ha da tener sicuro, che tutto ciò che è stato da' detti Illustri Vecerè trattato, concluso, e conceduto; sia risultato in utile, e beneficio della M. V., e del suo Patrimonio. E se ora si difficultasse ciò, che in nome di V.M. da' detti Illustri Vecerè è stato promesso, conceduto, e dispensato; i suoi Fedelissimi Sudditi resterebbono delusi sotto la Regia parola. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati confirmare assensus praestitos per Illustrem Suum Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudaliū, habentes clausulam ordinariam, v. z. dum venditor habeat successorem in feudo: veram quo ad alia, qua petuntur, casibus specificè expressis, & declaratis, Sua Majestas eis satisfaciendum curabit.*

Si supplica S.M. confermare tutte l'alienazioni di cose appartenenti al Real patrimonio, fatte da passati Vecerè.

**III.**

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V. M., che si degni ordinare, che le cause di coloro, i quali pretendono entrare nelle Piazze Nobili d'essa Fedelissima Città, si trattino avanti cinque Giudici Spagnuoli con l' intervento dell' Avvocato Fiscale. E perche sono cause tanto importanti al servizio di V. M., & alla conservazione del decoro della Nobiltà di dette Piazze; perciò la supplicano si degni far loro grazia ordinare, che nelle sentenze definitive delle cause, tanto pendenti, quanto da muoversi *in futurum*, intervenghino con detti cinque Giudici, due Ruote del Consiglio di Santa Chiara; nelle quali vi sieno almeno otto Configlieri, col Consiglio Collaterale, avanti degl' Illustri Vecerè di questo Regno. *Mandat Sua Majestas, quod servetur solitum.*

Si supplica S.M. che nelle cause d' aggregazione, o reintegrazione alle Piazze nobili, intervengano cinque Giudici Spagnuoli con due Ruote del S. Consiglio, e l' Collaterale, avanti S.E.

**IV.**

Item, supplicano V. M. resti servita, stante che la moltitudine de' negozi, che ne' Tribunali di V.M. in questo Regno occorrono, ( per la qual cosa la M. V. è rimasa servita aumentare lo numero degl' Officiali tanto nel S.C., quanto nella R. C. della Summaria, e G. C. della Vicaria così Civile, come Criminale ), che similmente in conformità della Grazia, che detto Regno tiene, ( & *quatenus opus est*, di nuovo supplicano V. M. di continuar detta Grazia ) faccia il quarto Regente appresso l' Illustre Vecerè; il quale sia Regnicolo naturale; conforme altre volte è stata supplicata la M.S. *Sua Majestas, pro sua solita benignitate erga suum Fidelissimum Regnum, eius petitioni, hac in re, prout in aliis, libenter annuendum decerneret, nisi iussis de causis in ea supersedendum videretur.*

Si supplica S.M. per creare il quarto Regente nel Collaterale.

**V.**

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, avendo considerazione, che tutti que, ch' hanno fabbricato fuori, e dentro della Città, ne' luoghi, che si possono pretendere essere proibiti, o hanno avuta licenza, o pure almeno hanno ragionevolmente

Si supplica S.M. a far grazia di non molestar coloro, che avessero fabbricato ne' luoghi proibiti.

cre-

creduto, non essere della mente di V.M., che s'offerassero le proibizioni, secondo alcune lettere scritte da V.M. agl' Illustri Vecerè di questo Regno, e col vederli ancora pubblicamente fabbricare; per lo che in ogni modo sono stati in buona fede; senza che possono pretendere esser compresi ne' Regj indulti, per li quali V.M. s'è degnata rimetter le pene pecuniarie non elatte; Per tanto a maggior cautela, & ad evitar maggior molestia, che si potesse dare dal Regio Fisco, supplicano V.M. si degni far loro grazia d' ogni pena, nella quale forse fossero incorsi per cagion di dette fabbriche, o con licenza, o senza. E così ancora sia servita conceder grazia, che le fabbriche incominciate si possano perfezionare: tutto per maggior abbellimento, e splendor di questa Fedelissima Città. *Sua Maestas visa informatione Illustri Proregis dicti Regni, quantitatis, qualitatisque edificiorum incaptorum, status, ac loci, in quo reperiuntur; quod magis utile videbitur, expediri mandabit.*

## VI.

Si supplica S.M. di confermare, ed ampliar la grazia conceduta nel 1596. che negli assenzi, che si prestano sopra l'ipoteca, ed obligation di cose feudali si ponga la clausola: *pro se, & heredibus quibuscumque.*

Item, perche ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, o annue entrate sopra burgenfatici, di promessa di pagamenti, e qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obbligare in caso d'evizione, o per offeranza del contratto, i beni feudali, mediante Regio assenzo; il quale assenzo si presta ordinariamente da V.M., e dall' Illustre Vecerè, e dal Regio Collateral Consiglio, con la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*: dal che nasce, che morendo il comprador di detti beni, o annue entrate burgenfatiche, o il creditore senza legittimi successori in feudo; ancorche l' entrate burgenfatiche, o il credito passano a beneficio dell' Erede estraneo; nondimeno quando quest' erede estraneo volesse esercitare l' Ipoteca sopra detti beni feudali, non può quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell' acquirente; per lo che estinguendosi l' ipoteca del feudo a beneficio, o del possessor del feudo, o d' altri posteriori creditori, resta il vero creditore deluso del suo credito; o pure quando il creditore, o comprador di detta annua entrata istituisse erede un' estraneo, essendovi legittimo successore in feudo; bisogna che l' erede estraneo costringa il successore in feudo ad esercitar dett' azione ipotecaria; dal che nascono infiniti, e dispendij: Si supplica perciò V.M. si degni concedere, che l' ipoteca, & azione ipotecaria sopra detti feudi, tanto per l' obbligazioni, e vendite fatte, e costituite per tutto il tempo passato fin' a quest' ora, con assenzi di V.M., e degl' Illustri Vecerè, quanto per le vendite, & obbligazioni *in futurum* faciente con assenzi interponendi, possano passare a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l' entrata burgenfatica, o azione personale; ancorche non siano per qualsivoglia cagione, o difetto, capaci della succession del feudo: e perciò negli assenzi prestandi da oggi avanti da V.M., o dall' Illustre Vecerè del Regno sopra detta ipoteca, ed obligation de' beni feudali, si ponga la clausola *pro se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*: e che negli assenzi prestati per lo passato sopra i contratti fatti per l' addietro, similmente s' intenda posta dello stesso modo detta clausola: di modo che non vi sia differenza fra gli assenzi prestati, e spediti, e prestandi *in futurum*: ampliando, e dichiarando in questo, il Capitolo, e Grazia conceduta sopra di ciò nell' anno 1596. E che detta Grazia operi l' effetto suo ancora a rispetto delle liti pendenti. Et acciocché questa grazia non possa cagionar danno, e pregiudizio al Real Patrimonio, potrà ordinare V.M., che detti eredi estranei, o che per altro non sono capaci della succession feudale, non possano in virtù di questa grazia aver ricorso sopra feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o da altri, a cui la detta Regia Corte l' avesse venduto con promessa d' evizione: Di che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e nessun pregiudizio alla Regia Corte. *Placet Sua Regia, & Catholicae Maestatis gratiam suo Fidelissimo Regno respectu contractuum futurorum in Parlamento anni 1593. concessam, confirmare: quo vero ad id, quod de novo supplicatur, mandat Sua Maestas, quod respectu contractuum ante dictam gratiam initorum, ampliatur in tantum contractibus, quorum hipoteca extincta non est, & vivunt adhuc ii, in quorum personis radicata invenitur; & quod non extendatur ad casus, in quibus hipoteca, seu persona fuerit extincta, neque ad eos, in quibus pendet lis inter partes.*

## VII.

Si supplica, che l' officio di Protomedico non si provveda in persona di straniera persona.

Item, si supplica V.M. ch' occorrendo provvedersi l' officio di Protomedico, non si provveda ad altri, che a' Regnicoli nati, e naturali del Regno. *Placet Sua Regia Maestati confirmare capitulum aliis Regno concessum; etiam si officium praedictum esset providendum pro interim.*

## VIII.

Si supplica S.M. ordinare, che i Tribunali non interpongano decreti per disfare fedecomessi.

Item, si supplica V.M. si degni ordinare, che l' Sagro Consiglio di Capoua, ed altri Tribunali non debbiano interporre decreti, con disfare i fedecomessi fatti, e faciendi, nè far' altra sorte di provvisioni, benchè fosse expediente, e vi concorresse la volontà delle parti. *Sua Regia, & Catholica Maestas decernit, & mandat, quod suum Castrum Capuanum Consilium prudenter ad conservationem fideicommissorum attendat; & quando aliter decernendum, servet iura, & constitutiones Regni.*

IX. Item,



IX.

Item, si supplica V. M. resti servita per levar' ogni sottilità de' Fiscali, e non far, che i suoi Vassalli siano travagliati dalle liti, dichiarare, & *quatenus opus est*, di nuovo concedere, che i fratelli, sorelle, e nepoti succedano, e possano succedere ne' feudi, o nuovi, o antichi, anche titolati, che fossero; non ostante che nell'investitura si dicesse *pro hereditibus ex corpore*, e che i detti feudi non fossero stati comprati, ne dalla Regia Corte, ne da particolari; ma, o rifiutati, o ceduti *quomodocumque* da persona, che non avesse successore, *tam inter vivos, quam in ultima voluntate*, con assenso, e grazia però di V. M.; ancorche si fossero donati, rifiutati, o ceduti a persone non in grado successibili, ed affatto estranee, con assenso; accioche con questa grazia, in ogni sorte de' feudi, possano sempre i fratelli, e sorelle, e nepoti succedere, e non per qualsivoglia interpretazione si possano intendere esclusi. *Sua Majestas predicta petitioni, re mature considerata, satisfaciendum curabit.*

Si supplica Sua Maestà di nuovo dichiarare, che ne' feudi possano succedere sorelle fratelli, o nipoti; ancorche non discendano *ex corpore*.

X.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno avendo gli anni passati supplicata V. M. si fosse degnata conceder loro la grazia del poter disporre de' loro beni feudali a beneficio de' mascoli della loro famiglia, ancorche vi fosse femmina più prossima al disponente; restò servita concederla, come dall'acchiuso capitolo, e decretazione di V. M. appare. Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno conoscendo con quanta facilità gli Stati, e feudi tanto titolati, quanto non titolati, quaternati, e non quaternati, in molto tempo, con molte fatiche, e servigj acquistati, in un punto si perdono dalle proprie famiglie dell'acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena; supplicano la M. V. si degni abilitare i presenti feudatarj, e futuri, titolati, e non titolati; ancorche que' non avessero feudi quaternati; che di loro feudi, e stati possano, *tam in actu inter vivos, quam in actu ultima voluntatis*, disporre in beneficio di quel mascolo delle loro famiglie, il qual nel tempo delle disposizioni succederebbe, non essendovi femina *in proximiori gradu*; non ostante, che vi fossero donne similmente *in gradu successibili, & proximiori*; alle quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi stati, e feudi stabilire quel tanto gli piacerà per sua dote, o essendo maritata, per amorevolezza disporle, e lasciarle: sopra le quali disposizioni, per lo presente capitolo *ex nunc pro ut ex tunc*, s' intenda dato il Regio assenso, e beneplacito della M. V., con dichiarare, che per tal disposizione, i feudi, e stati predetti restino come feudi, e stati antichi, ed ereditarj: a rispetto de' quali feudatarj, si supplica la M. V., che per questo non si proroghi la successione più di quello, che si contiene nelle costituzioni, capitoli del Regno, e grazie fatte da V. M.: e farà questa grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno d' infinita soddisfazione; ed al suo Real Patrimonio non apporgerà danno alcuno; atteso che, come succederebbe la femmina, succede il mascolo: ne meno si cagionerebbe molto danno alle dette femmine, potendo oggi il feudatario gravar il feudo, *usque ad valorem feudi*: e s' eviteranno molte cautele inventate per simile disposizione; le quali hanno partorito a' suoi Fedelissimi Sudditi infinite liti, dispendj, aggravj, ed intrighi alli Regj Tribunali. *Placet Sua Regia & Catholica Majestati, quo ad feuda hereditaria*. La qual grazia, se bene non fù registrata infra l'anno, conforme alla Prammatica di questo Regno, per dispensa del Vicerè fù poi registrata; Supplicano perciò V. M. si degni confermare, e di nuovo concedere la detta grazia; con dichiarare ancora, e di nuovo concedere, che quella s' intenda in tutti i feudi predetti, tanto nuovi, quanto antichi; tanto acquistati, come acquistandi; e che la predetta disposizione, tra vivi, o per ultima volontà, possa farsi beneficio di persona della famiglia; ancorche non fosse in grado successibile, & essendovi la femmina in grado, tanto in linea discendente, o ascendente, quanto anche in linea trasversale; ancorche il detto mascolo nominando fosse preceduto da altri in grado, o pure per ragion di primogenitura; e questo s' intenda non solo quando i feudatarj avessero femmine per loro successori; ma mascoli discendenti da femmine, che non fossero della famiglia d' essi feudatarj: poiche in questo non si fa pregiudizio alcuno alle ragioni del Regio Fisco; mentre solamente si muta la persona del successore, accioche i beni feudali si conservino nelle famiglie: E che detta grazia s' intenda non solo a rispetto delle persone esistenti a tempo della disposizione; ma anche di quelle, ch'auranno da succedere dopo la disposizione *in infinitum*; purchè nel tempo, che si deferisce la successione a' futuri successori, vi sia il mascolo, o femmina in grado successibile all'ultimo discendente. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati dictam gratiam, prout in alijs Parliamentis concessa fuit, confirmare.*

Si supplica S.M. a confermar la grazia conceduta nel passato Parlamento intorno alla successione de' maschi nel feudo, ancorche vi sia femmina in grado più vicino.

XI.

Item, essendosi per lunga sperienza veduto, che per essere in libertà del possessore de' feudali, tanto titolati, quanto senza titoli, l'alienazione, ed obbligazione di quelli, intervenendovi però il Regio assenso, il quale ordinariamente si concede, n' è nata la rovina, ed anni-

Si supplica S.M. per un'altra grazia spettante i feudi.

annihilazion di molte case; il che non solo ridonda in grandissimo danno, e poca riputazion delle famiglie; poiche i successori vengono ad esser privati di quegli onori, e commodità, che dagli antepassati loro sono state il più delle volte con molte fatiche, e spargimento di sangue acquistate; ma ne risulta anche grandissimo danno della M. V. ; poiche in caso di devoluzion de' beni feudali alla Regia Corte; il che spesso avviene, per essere in questo Regno ristretta la succession de' feudi cōtro alla legge comune feudale, vengono affetti di tanti pesi, che si rende quasi inutile alla M. V. la devoluzion di quelli; La supplicano perciò, si degni concedere per grazia speciale al Baronaggio di questo Regno, che possa il possessore de' beni feudali, tanto titolati, quanto senza titoli; tanto quaternati, quanto non quaternati; tanto nuovi, quanto antichi, far sostituzione, o fedecomessi ne' loro beni feudali uno, o più, a loro arbitrio, in beneficio però delle persone comprese nella succession de' feudi, *etiam* conforme alle grazie di V. M. ottenute, e che si otterranno; e proibir l'alienazioni, o obbligazion di qualsivoglia maniera; in modo che, quello che succederà ne' feudi predetti, non sia obbligato a peso alcuno del feudatario; ma solo a' pesi del feudo; conforme nelle leggi di questo Regno stà stabilito, restando però i frutti a disposizione del feudatario; accioche con quelli possa anco servire a V. M., siccome è l'obbligo, che tiene: dichiarando, che le persone nominando, siano in grado successibile al moriente; conforme alle leggi, costituzioni, e grazie di questo Regno, ottenute, e da ottenerli; accioche non si faccia pregiudizio alle ragioni di V. M.: E che detti feudi per la convalidazion delle cose predette, abbiano natura di feudo *ex pacto, & providentia*, senza la qualità ereditaria; *Verum* sia lecito alli fideicommittenti dar facoltà al possessore di quelli di potergli alienare con assenso dell'immediato suo successore: con condizione, ch' il prezzo pervenendo resti soggetto al fedecomesso da lui disponendo, e resti senza la qualità feudale; e le compre in tal caso s' abbiano sempre da fare col consenso del futuro successore. *Sua Majestas, vè maturè pensata, suo Fidelissimo Regno satisfaciendum curabit.*

## XII.

Si supplica S. M. a dare ordine a' Vecerè, che non trattino diversamente i Grandi, fetti e Officj, e titoli del Regno.

Item, si supplica V. M. a dar' ordine, che i Vecerè in questo Regno non trattino diversamente tanto in pubblico, come in privato, in tutte l'azzioni, i Grandi, e Sudditi del medesimo Regno, fette Officj, e Titolize farci grazia dar ordine preciso a' Vecerè di questo Regno, e non rimetterlo a lor'arbitrio. *Sacra, & Catholica Majestas super hoc providet prout melius visum fuit.*

## XIII.

Si supplica S. M. che i Beneficj Ecclesiastici non si conferiscano a forestieri.

Item, supplicano V. M. si degni interporre le sue parti con Sua Beatitudine, perche faccia grazia di conferire a persone Ecclesiastiche naturali del Regno, e non a' forestiere, tutti i Beneficj, Vescovadi, Commende, anche di Malta, e qualsivoglia altra dignità Ecclesiastica, che vacerà in quello Regno. *Sua Majestas id per media opportuna curabit.*

## XIV.

Si supplica S. M. ad abolire il battaglione, e mantenerlo, in suo luogo, alle marine del Regno qualche fanteria.

Item, si supplica V. M., che per ischifar le spese, e danni, che succedono a' Popoli, e Massari, quando cala il battaglione alle marine la state per soccorreregli dall' invasione dell' armata del Turco, o altre Galee nemiche; si degni tener sempre nel Regno quella fanteria, ch' è solito pagare il Regno alla Regia Corte: perche potendo con quella soccorrere alle marine, galee, ed altri vascelli, farebbe sicuro il mare; e gli abitanti, e lavori non si perderebbono per lo calare del Battaglione; ed occorrendo per servizio di S. M. levar la vecchia, si mandi la nuova: Ma che per questo, il Regno non paghi altra imposizion di quella, che paga al presente, ne si possa gravar d' altro peso. *Sua Majestas super hoc, quod magis expediet, providebit.*

## XV.

Si supplica S. M. che essendosi ottenuta la grazia del non poterli estrarre fuori del Regno le cause de' Regnicoli; s' intenda la medesima così per le cause civili, come criminali.

Item ricordano a V. M., come fra l'altre grazie, che hà ottenute detta Fedelissima Città, è stato, che le cause de' Cittadini, Regnicoli non si dovessero estrarre fuori de' Tribunali ordinarij di questo Regno. Per tanto supplica la M. V. sia servita ordinare, che detta grazia s' intenda tanto per le cause civili, quanto criminali; e che anche i Cittadini Napoletani, ed altri Regnicoli inquisiti, o carcerati, non si possano estrarre dal predetto Regno, per qualsivoglia causa, o delitto; ma che ne' stessi Tribunali siano spediti di giustizia. *Jam in preteritis Parliamentis, quod convenit, provisum est, & ita Sua Majestas observari jussit.*

## XVI.

Si supplica S. M. che la Nazione Italiana negl' Eserciti sia trattata così, come la Spagnuola.

Item, si supplica V. M. resti servita ordinare, che in Fiandra, o dove faranno gli Eserciti suoi, sia trattata la nazione Italiana della stessa maniera, che la Spagnuola: giacche così furono eletti i Terzi in questo Regno, ed è stato osservato puntualmente in Fiandra dal Serenissimo Duca di Parma. E perche da alcun tempo in quà, s' intende, che ne' detti Stati non solo non si osservano le stesse prerogative nelle vanguardie, quando tocca alla Nazione

ne Italiana; (avendo dichiarato, che debbia esser sempre la Nazione Spagnuola); ma anche ne' soldi, avendo riformati tutti i trattenimenti agl' Italiani; & avendo lasciati tutti que' de' Spagnuoli in piede; sicche gl' Italiani, ch' ora si ritrovano in Fiandra, hanno solo l' affatso, senza correr loro il trattenimento: dal che ne nasce grandissimo diservigio di S. M., che molte persone di qualità lasciano d' andare a servire per la sopradetta cagione, (ed ora se ne vede la speranza da' Capitani, ch' escono, non conforme al solito, di questa Città, e Regno): Com' ancora l' emulazione tra le nazioni apporta molto servigio a S. M.; atteso non solo i Nobili; ma ancora gl' ignobili combattono con maggior' animo, spinti da questo stimolo; Ed ancora a questa Città, e Regno apporta grandissimo diservigio l' esser loro serrata la strada di poterli vantaggiare con lo spargere il sangue, e spender' il suo in servigio di V. M. nelle guerre; ch' è strada propria, per la quale s' incaminano le persone nobili. *Sua Majestas huic tam fidelium Vassallorum petitioni satisfaciendum curabit, mandando suis Generalibus, ut Italica nationis milites honoribus prosequantur, & debitis premiis, pro illorum servitiis officiant.*

XVII.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne' Parlamenti passati supplicarono V. M. fosse restata servita, che ne' feudi potessero succedere i fratelli, e forelle cugine, ancorche non fossero congiunte per linea masculina; e perche tal grazia con matura confidenza fu domandata, per esser cosa, ch' apporta molto poco danno alla M. S., ed infinita soddisfazione a' fedelissimi suoi Vassalli, e fin' ora non è spedita; Perciò di nuovo supplicano la M. V. si degni concederla; con ordinare, che i fratelli, e forelle cugine, ancorche non discendano da mascoli, e non siano congiunte con linea masculina a quello, o quella che muore, che possano da oggi avanti succedere ne' feudi, tanto in quelli, ch' al presente si possiedono, quanto in que', che *in futurum* si possederanno; non pregiudicando a qualche grazia concessa per lo passato da V. M. ad alcuni particolari. *Super hoc, quod convenit, provisum est in gratiis Parlamentorum, annorum prateritorum millesimi sexcentissimi noni, & millesimi sexcentissimi undecimi.*

Si supplica S. M. a spedir la grazia supplicata ne' Parlamenti passati circa la successione a' feudi delle forelle, o fratelli cugini, quantunque non fossero congiunti per linee masculine.

XVIII.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V. M. come in virtù della costituzion del Regno, i fratelli, e forelle uterine son chiamate alla successione de' feudi; ed essendosi dipoi dagli Avvocati fiscali difficultata tal successione, per le cautele *pro se, & heredibus ex corpore*, che si foglion porre nelle concessioni, investiture, ed assenzi; essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per togliere ogni ombra di difficultà, nell' anno . . . ne supplicarono la Maestà del Rè Filippo II. Padre della M. V., e così fu conceduto, e dichiarato: E perche tanto per la disposizione, quanto per la dichiarazion di S. M. di fel. mem. si può difficultare, se s' intende *ad exclusionem Fiscii*, o pure di que', che discendono dal primo acquirente, ancorche congiunti in grado più remoto; siccome fu determinato nel Regno di Sicilia *ultra Farum*, ed approvato nel Supremo Consiglio d' Italia nell' anno 1555., dove fu imposto perpetuo silenzio alle parti, che pretendevano il contrario; e dipoi nell' anno 1557. per togliere *in futurum* l'occasione delle liti, a petizion di quel Regno se ne spedì capitolo particolare dalla M. S.: Perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano la M. V. voglia anche per rimuovere ogni occasione di controversia, che potesse nascere in questo Regno fra suoi Fedelissimi Vassalli, dichiarare, che i fratelli, e forelle uterine allora siano chiamate alla successione de' beni feudali, quando non vi sia in grado successibile persona discendente dal primo acquirente; conforme fu conceduto, e dichiarato dalla prefata Maestà, a petizion del Regno di Sicilia *ultra Farum. Placet Sua Regia, & Catholica Majestati.*

Si supplica S. M. dichiarare, che i fratelli, e forelle uterine allora siano chiamate alla successione del feudo, quando non vi sia in grado successibile persona discendente del primo acquirente.

XIX.

Item, supplicano V. M. resti servita far grazia, ch' ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sia osservata l'alternativa nel conferir le Prelature, Vescovadi, ed altri Beneficij, tanto in caso di morte, quanto in caso di promozione *ad majora*, e di qualsivoglia altra sorte di vacanza; togliendo ogni contraria interpretazione, che per lo passato forse fosse stata osservata. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati.*

Si supplica S. M. che nel Regno s' osservi l'alternativa nel conferir le Prelature.

*Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore praesentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consultè, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetud, & inviolabiliter observari debeant: Illustribus propterea, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capiteano Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, Praesidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summariae; Regenti, &*

si, & Judicibus Magna Curia Vicaria, Scriba portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam presentibus, quam futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, precipimus, & jubemus, quatenus forma presentium, & praeinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, omnia, & singula praemissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, sinistraque interpretatione cessantibus, Universitas dicta Fidelissima Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliae Universitates, & Homines praedicti Regni, gratias in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & Subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent, ac praeterire indignationis nostrae incursum, & poenam ducatorum mille nostris inferendorum Arariis cupiant evitare. In cujus rei testimonium, praesentes fieri jussimus nostro Magno negotiorum praesentis ceterioris Siciliae Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii, die decima tertia mensis Augusti: Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo. Regnorum autem nostrorum anno secundo.

## Y O E L R E Y.

Vidit D. Balt. Commend. Major, &  
prò Proto. & M. C.  
Vidit Marchio Floresta Reg.  
Vidit Carolus de Tappia Reg.

Vidit Comes Generalis Thesaur.  
Vidit Caius Reg.  
Vidit D. Petrus Corsetus. Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Francisco Lovo de Castrillo.

Solvit in executoriis. Cantarero prò Taxatore.

In Privileg. Neap. II. fol. 240.

Capitulos, y Gracias concedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles en el Parlamento del año de mil y seyscientos, y diez y siete.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum Illustrium, & magnificorum Deputatorum hujus Fidelissimae Civitatis, Baronaggj, & Regni Neapolis, quatenus de praeferto Regio Privilegio Regias executoriales literas expediri facere benignius dignaremur: Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore praesentium precipimus, & mandamus omnibus supradictis, quatenus attenda per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto praeferto Regio Privilegio contentarum, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, Universitati, & particularibus hujus praedictae magnificae, & Fidelissimae Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciant inviolabiliter per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus: & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua, sive causa, pro quanto gratiam praefatae Majestatis charam habent, poenamque in dicto praeferto Regio Privilegio praepositam cupiunt evitare. In quorum testimonium, praesentes fieri jussimus Magno Praefatae Majestatis Sigillo pendenti munitas. Datum Neap. die 30. mensis Maii millesimo sexcentesimo vigesimo tertio.

El Duque d'Alva.

Vidit Constantius Regens.  
Vidit Enriquenz Regens

Vidit De Ponte pro Regens.  
Vidit Lopez pro Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ferdinando Rovito.

Solvat tt. duodecim. Ranarius pro Taxatore.

In Privilegiorum XXIII. fol. 32. Giselmus  
Solvit tt. 4.

Ese-

Esecutoria de' Capitoli , e Grazie concedute da Sua Maesta Cattolica à questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli nel Parlamento dell'anno 1617.

*Grazie concedute a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli dall' Illust. , ed. Eccellentissimo Signor Duca d' Ossuna Vecerè in questo Regno per Sua Cattolica Maestà, nel presente Parlamento dell'anno 1617.*

I.

**I**N prima questa Fedelissima Città , Baronaggio ; e Regno conoscendo essere di molto servizio alla Maestà del Rè nostro Signore, e beneficio universale, che i Vassalli abbiano posto nelle marine di Levante , dove si tiege maggior bisogno di guardia per evitar le continue invasioni de' Turchi , ed altri nemici; Supplicano V. E. , e così anche bisognando, rappresentarlo à S. M. sia servita comandare , che si netti il Porto di Brindisi , o altro che migliore parrà a V.E. farlo scala franca ; tanto per lo traffico di Levante , quanto d'ogni altra parte del mondo ; giachè si potrebbe havere da d. scala gran beneficio al Regno, sì per lo smaltimento delle cose, che ci nascono , com'ancora per la commodità d' havere a basso prezzo quel che detto Regno non produce ; per venir le robbe à dirittura, senza passar per mano d'altri. Con che però non si venghino à diminuir i debiti , e soliti diritti della Regia Dogana. *Sua Excellentia curabit, atque mandabit quamprimum Portum hunc Brundisium expurgari, atque in pristinam formam, & amplitudinem, quantum fieri poterit, restitui, ac redaci : quo vero ad alia in dicto capite contenta, mandas, ut Regia Camera consultationem faciat cum voto; ut ea visa, possit consuli Sua Cathol. Maest. super executione.*

Si supplica S. E. à nettar il Porto di Brindisi, ò altro nelle marine di Levante, per comodo del Regno.

II.

Item questa Fedelissima Città , Baronaggio , e Regno ponendo in considerazione a V.E. , come S.M. s' è degnata di concedere alle Camere riservate de' Baroni , e Titolati del Regno, che siano esenti d'alloggiamenti; havendo mira al peso, che sostengono per l'habitation d' essi Baroni ; i quali stanno sempre pronti a spender la roba , e la vita in servizio della M.S., e di V.E. ; e come che molte volte per cagioni , & occasioni straordinarie non si osservano loro i Privilegj sopra di ciò conceduti , e gli fanno non solo alloggiare per transito , ma anche contribuire ; Perciò supplicano V.E. si degni ordinare , che lor si osservino detti Privilegj , e Grazie , e che siano franchi non solo d'attuale alloggiamento, e transiti, ancorche per cagioni urgenti, & straordinarie; ma anche siano trattati franchi di contribuzione. *Jam Sua Excellentia justissimis hujus Regni postalatis annuit, jussitque opportunas expediti provisiones.*

Si supplica S. E. à mantenere i Privilegj delle Camere de' Baroni per cui sono franchi non solo d'alloggiamento , e transito , mà di contribuzione.

III.

Item questa Fedelissima Città , Baronaggio , e Regno fanno intendere à V.E. , che'l Sagro Consiglio di Capoana ha introdotto , che alcune cause vertenti in detto Sagro Consiglio si compromettono nello stesso S.C. , come arbitro , arbitratore , ed amicabile compositore, con potestà *de jure, & de facto*, tanto *in procedendo*, quanto *in sententiando*, e con potestà di dare ad uno , e levare ad un'altro : Ed il medesimo Consiglio pretende, che gl'istessi Giudici, che giudicano dette cause, possano esser Giudici dell'appellazioni delle loro laudi, ed arbitramenti; Perciò si supplica V.E. ordinare, che quando al S.C. parerà , che di giustizia possa costringer le parti à compromettere le loro differenze ; sia in libertà di dette parti d'eleggere quegli arbitri, che à loro pareranno, e non si possano astringere a compromettere nello stesso S.C. nè a Giudici certi , e particolari. *Mandabitur, pro ut presentis decreto mandat Sacro Consilio, ut hac facultate non utatur, nisi in gravissimis, & difficilibus causis, & consilio prius Excellentissimo Domino Prorege, ejusque Collaterali Consilio.*

Si supplica S. E. ordinare, che quando al S. C. parerà, che si possano costringer le parti à compromettere le loro differenze ; sia in libertà delle parti l'elegger gli arbitri; ne possano costringersi à compromettere nel S. C. , ò a Giudici certi , e particolari.

IV.

Item , perche questa Fedelissima Città , Baronaggio , e Regno per la molteplicità de' negozj, hanno supplicata, & ottenuta la grazia del quarto Regente Regnicolo naturale appresso dell' Illustre Vecerè di questo Regno , ed havendo di nuovo supplicata S.M. si degni continuar loro detta grazia ; la supplicano sia servita di favorir la provizione da farsi di detto quarto Regente in persona di Regnicolo naturale ; conforme altre volte si è supplicato alla Maestà Sua. *Sua Excellentia libenter hoc fecit, & faciet.*

Si supplica per la quarta Piazza di Regente in persona di Regnicoli.

V.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.E. si degni moderar lo bando fatto contra i stipendiarij , ed altri che contra essi ponessero mano alla spada , con degnarsi ordinare resti in piede solamente frà quelli, che attualmente servono nella milizia , e li vivochi à rispetto di tutti gli altri. *Jam suis opportunè provisum, ut petitur.*

Si supplica S. E. rivocar l'ordine, e Bando fatto contra i stipendiarij.

Si supplica per l' osservanza del capitolo , per cui i Napoletani non possono essere incarcerati senza preceder la debita informazione.

## VI.

Item si supplica V.E. per l'osservanza del Capitolo, per lo quale sta disposto, che i Cittadini Napoletani non possano essere carcerati *de facto*, senza che precedano le debite informazioni, e citazioni. *Serventur leges, Capitula, & Constitutiones Regni.*

## VII.

Si supplica S.E. che le cause prima concluse, sieno le prime a spedirsi.



Item, si ricorda a V.E., che per le Prammatiche sta ordinato, che le cause prima concluse sieno ancora le prime a spedirsi, con l'ordine della loro anteriorità; E come che questo non sta in osservanza: dal che ne siegue, che per le spedizioni, gli Officiali sono travagliati di molte cause, che non possono spedire; e tutti i litiganti sono obbligati sempre insistere, e trovare ogni mezzo per le spedizioni; e molti forestieri vengono, e si mantengono in Napoli con grandissimi incomodi, senza sapere, quando possono essere spediti; come per contrario, spedendosi le cause, conforme l'anzianità d'esse, non si travagliano gli Officiali, ne gli Avvocati, ne tampoco i litiganti, se non quando veramente le cause si possono, e debbono spedire; Perciò supplicano V.E. che nelle spedizioni delle sentenze definitive si osservino inviolabilmente le dette Prammatiche, di spedirsi le cause prima concluse. *Sua Excellentia mandabit causas antiquas quanto citius expediri.*

## VIII.

Si supplica S.E. di eleggere gli espedienti per sollevare la Città de' suoi eccessivi debiti.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno pone in considerazione a V.E. come ritrovandosi questa Fedelissima Città gravata d' eccessivo debito; e nascendo il beneficio di tutti i Cittadini dal mantenimento, ed aumento del patrimonio d' essa Città, hanno proposti a V.E. diversi espedienti per lo sollievo d' essa; Per tanto supplicano V.E. trattandoli di negozio tanto necessario al Pubblico, sia servita de' detti espedienti eleggere, e comandare, che si mettano in esecuzione que' migliori, che più pareranno a proposito al sommo giudizio di V.E., ancorche in essi non concorressero tutte le Piazze: che per lo stesso effetto si degni comandare, che si eligga con ogni diligenza, e rigore dalli debitori d' essa Città, ciò, che deono, e si costringano a dar conto tutti que', ch' hanno esatti danari, o hanno fatto partito di grani, o altro d' essa Città; in modo che resti saldata con tutti i suoi debitori, o partitarij in qualsivoglia modo. *Sua Excellentia in hoc ita opportuna providet, ut reditus hujus Fidelissimae Civitatis non solum sufficiant satisfaciendis tertiis debitis per hanc Fidelissimam Civitatem; verum ut aliis expensis necessariis abundè suppetant.*

## IX.

Si supplica, che l'ufficio del Protomedico si provveda pro interim, anche in persona di Regnicolo naturale.

Item, si supplica V.E., ch' occorrendo provvedere l'ufficio di Protomedico *pro interim*, resti servita V.E. quello provvedere in persona Regnicola naturale, e non aggregatas giacche per la provvista *in capite* si supplica Sua Maestà. *Fuit hoc libenter concessum.*

## X.

Si supplica S.E. di rimediare alle estorsioni de' carcerieri per lo Jus portelli.

Item, perche i Carcerieri delle carceri di questa Fedelissima Città hanno introdotto d' esigere somma eccessiva per li *Jus portelli*; Si supplica perciò V.E. resti servita ordinare, che tutti i predetti Carcerieri non possano esigere per detto *Jus portelli*, maggior somma di quella, che s'eligge dal Carceriero della G. C. della Vicaria; intendendosi per li carcerati, che faranno in dette carceri costretti, e non per quelli, che per loro elezione, e comodo, volontariamente vanno in dette carceri: con imporre quella pena a detti Carcerieri, che parerà a V.E. *Placet ut ab omnibus servetur Pandecta Magnae Curiae Vicariae.*

## XI.

Si supplica S.E. ad interporre le sue parti con Sua Santità, acciocche ordini a' Vescovi del Regno, che non ammettano alla Sagra Ordinanza que', che verisimilmente non possono ascendere agli Ordini Maggiori.

Item, supplicano V.E. sia servita di scrivere all' Ambasciadore in Roma, ch' interponga le sue parti, per ottener da Sua Santità, che sia servita d'ordinare a' Vescovi di questo Regno, che tengano particolar mira, e pensiero di non ordinar que', che verisimilmente non s'ordineranno per promoverli all' Ordine Sagro: e con effetto le donazioni da farsi in lor beneficio, debbano farsi innanzi al Vescovo, con esser' intesi i Sindici, ed Eletti di que' luoghi, dove s'ordineranno; per lo grand' interesse, che tengono l' Università in restar più gravate ne' pagamenti fiscali, ed altri lor pesi: Il che però non s' intenda per la Città di Napoli, nella quale cessa la sudetta ragione. *Sua Excellentia instantissimè petet hoc a Sua Sanctitate.*

## XII.

Si supplica S.E. ad interporre le

Item, si supplica V.E. per evitare i molti delitti, che si fanno per lo Regno con la speranza.

anza, che i delinquenti tengono di salvarsi nelle molte Chiese, e Luoghi Pii, che sono nelle Terre d' esso Regno; sia servita interporre le sue parti con Sua Santità, perche l' immunità s' offervi solamente nelle Parrocchie; e che gli altri luoghi sagri di ciascuna Città, e Terra del Regno, fuorchè Napoli, e Borghi, non siano compresi nell' immunità. *Sua Excellentia ad hoc personam idoneam ad Summum Pontificem misit.*

sue parti con Sua Santità, accioche tolga l' immunità dalle Chiese del Regno, eccetto solamente le Parrocchie.

XIII.

Item, avendo V. E. comandato, che per ogni cento fuochi, ogni Università del Regno dia un soldato a cavallo con l' arme necessarie; ed essendosi di poi inteso, che V. E. col suo solito zelo ha conosciuto in quest' ordine alcuno inconveniente, che perciò è restata servita rivocarlo, o che almeno abbia data intenzione di rivocare; Supplicano perciò V. E. si degni comandare, che con effetto s' offervi il solito, non ostante dett' ordine di V. E. *Placet.*

Si supplica S. E. che intorno al cavallo montato, che per ogni cento fuochi si contribuisce dalle Università, s' offervi il solito.

XIV.

Item, supplicano V. E., atteso i Commissarj, che vanno ad eseguire contro alle Università, e particolari del Regno, per loro giornate s' han fatto pagare carlini dodici il giorno: il che ha ridondato, e ridonda in molto danno, e diservigio di dette Università, e particolari, per essere il pagamento di dette giornate esorbitante; dovendo il Commissario restar contento con carlini sei il giorno, paga conveniente; perciò si degni V. E. moderar detto pagamento, con ordine, che detti Commissarj non ricevano per pagamento, e salario di dette loro giornate, più che detti carlini sei il giorno. *Opportunè providebitur.*

Si supplica S. E. che a' Commissarj, i quali vanno ad eseguir per lo Regno non si dia più che sei carlini il giorno.

XV.

Item, si supplica V. E. di rappresentare a Sua Santità gl' inconvenienti, che nascono dalla quantità grande de' stabili, che son passati, e passano tuttavia in mano de' Religiosi, e particolarmente per l' esenzione, e franchigia de' loro beni: e cost' anche, che essendoci Monasterj molto ricchi con meno numero di Monache, di quello, che possano sostentare, si fanno tuttavia pagare da chi v' entra docati 1500. fino a docati 3000., e di più docati 60., fino al numero di docati 300. l' anno: e perciò si son pagati docati 8000. in circa ogni anno a' Religiosi; i quali in molto tempo, ch' è scorsò, ascendono a milioni, che sono usciti dalla proprietà de' Cittadini: Perciò l' E. S. si degni procurare alcun rimedio da Sua Santità, e voglia stabilire una quantità certa per le doti, spese di monacaggio, e professione, ch' in tutte queste tre cose non possa eccedere la somma di docati 800.: e similmente l' entrate a vita, che si donano a Monache *extra dotem*, non possano eccedere docati . . . . conforme alla conclusione de' Deputati delle Piazze. *Sua Excellentia suas partes cum Summo Pontifice interposuit, & interponet pro oportuno remedio impetrando.*

Si supplica S. E. che procuri con Sua Santità la moderazione delle esorbitanti spese, che son costretti i Cittadini di fare nel monacare le loro figliuole.

XVI.

Item, che quando marcia Cavalleria, o Fanteria Spagnuola, o Italiana, vada con patente serrata, senza dar peso di transito alle Università; facendo osservar gli ordini, e stabilimenti fatti sopra detti transiti, allora quando si fecero gli alloggiamenti fessi dell' Fanteria Spagnuola; non permettendo, che niuna Terra alloggi Fanteria Spagnuola, fuor che i presidj fessi; già che per questo s' è imposto al Regno il pagamento di 36. grana a fuoco: e quando a V. E. non paresse ordinar questo; si degni comandare, che si sgravino i Popoli della sopra detta imposizione di grana 36. a fuoco; la quale fù ordinata per l' effetto predetto. *Quam primum providebitur.*

Si supplica S. E. che quando marcia l' Fanteria, e Cavalleria Spagnuola, non dia alcun peso alle Università; poiche per questo da quelle si paga l' imposizione delle 36. grana a fuoco.

XVII.

Item, che si facciano gli alloggiamenti fessi della Cavalleria, levando i transiti; e s' ordini, che debbano contribuire agli alloggiamenti *pro rata* tutte le Terre del Regno, fuorchè le camere riserbate; le quali non abbiano da contribuire cos' alcuna: con dichiarazione, che sempre, che alloggiano fuori degli alloggiamenti fessi, non si possa esigger niente; per cagion dell' imposizione, che s' imponerà per detto effetto; la quale debbia essere per que' pochi mesi della state, ch' è solita andare la Cavalleria alle marine: essendosi mese per mese, a ragion di carlini due per cavallo leggiero, e tre per uomo d' arme. Supplicano V. E. farla uscire al più tardi, e ritirarla quanto prima sia possibile. *Providebitur.*

Si supplica S. E. che stabilisca gli alloggiamenti fessi per la Cavalleria; e che si contribuisca perciò da tutto il Regno, eccetto le camere riserbate.

XVIII.

Item, che succedendo levare nuova Fanteria, o Cavalleria, non si faccia alloggiar per lo Regno; mà si dia quartiere, ove da tutte le Terre del Regno si debbia contribuire, fuor che dalle camere riserbate: ponendo in considerazione ciò, che s' è osservato in tempo

del  
Si supplica, che facendosi l' va di nuova Fanteria, e Cavalleria, non si faccia alloggiar per lo Regno.

del Signor Principe d'Avellino, con bonissimo ordine, e quiete; *Illustr.*, & *Excel. Proren jam mandavit hoc observari.*

## XIX.

Si supplica, che il Commissario di Campagna non possa entrare in altre Provincie.

Item, perche il Commissario di campagna si suol dare solo in Terra di Lavoro, giacche nell'altre Provincie procedono l'Udienze; si supplica V. E. ordinare, che non entri in altre Provincie, ne tampoco mandi Commissario fuori di Terra di Lavoro, senza espresso ordine di V. E.; benchè si chiami Commissario di campagna generale; e quando occorresse per alcuna cosa urgente mandare a far qualche diligenza, si mandì un Giudice della Vicaria, *Opportunè Sua Excellentia providet super hoc.*

## XX.

Si supplica, che i Governatori, & Udienze non possano crear commissarij, e caporali contra i sbanditi.

Di più si supplica V. E., giacche i Commessionati di campagna, e delle Udienze sono la distruzione de' poveri Popoli, e que', che fanno tutti gli eccessi; solendosi abusare in farne gran numero, per l'utile, che portano a' Governatori; si degni ordinare, giacche S. M. hà stabilito le compagnie di campagna per la persecuzion de' banditi, e delinquenti di questo Regno, & hà assegnato loro soldo particolare con imposizion particolare al Regno, che detti Governatori, succedendo occasione, debbano mandare detti soldati di campagna in persecuzione, senza ricevere cos'alcuna da dette Università, eccetto quello, che viehe comandato dalle Regie Prammatiche; proibendo loro espressamente di far caporali, ed altri soldati di campagna, ed ordinando al Regno di non alloggiargli. *Placet.*

Ed allor che stanno impediti detti soldati all'accompagnamento del carruggio, o altro; debbano in luogo di questi venire i soldati del Battaglione per detto accompagnamento.

## XXI.

Si supplica, che le commissioni non si possano fare senza inferito ordine di S. E.

E perche alcuna volta stanno impediti, quando deono andare in persecuzion de' banditi, o hanno ordine di V. E. detti soldati di campagna d'accompagnare il carruggio; si supplica V. E. in tal caso ordinare a non formar nuovi caporali di campagna; ma che siano accompagnati dal Battaglione da luogo in luogo. *Placet.*

## XXII.

Si supplica, che per le sospezioni, che si danno, s'offervi la Prammatica del Signor Conte di Miranda, e non quella del Signor Conte di Lemos.

E perche s'abusa in far guidatici, o commissioni, affolutamente, perche quelle persone abbiano d'andare armate, e non per servizio. Si supplica V. E., che i guidatici non si debbano fare, se non con inferito ordine di V. E.; levando in tutto la potestà di far commissioni; anzi ordinando a' Governatori così de' Baroni, come Demaniali, che se in detto caso gli facessero, non l'obbediscano, anzi carcerino que', che portassero detta licenza. *Fait super hoc opportunè provisum.*

## XXIII.

Si supplica S. E. a fare offervar la grazia di Carlo V. per torre le delegazioni.

Item, si fa intendere a V. E., che gli anni addietro fù fatta Prammatica del Sign. Conte di Lemos per le sospezioni, che s'allegano dagli Officiali di questi Regj Tribunali; riformando la Prammatica del Signor Conte di Miranda; e come che per quello, che tocca alle pene alterate, e duplicate, ed al tempo ristretto fra quaranta giorni del proporre dette sospezioni, ed alle firme, che per detta ultima Prammatica stà ordinato, che si facciano dagli Avvocati, i litiganti con molta difficoltà possano proporre dette sospezioni; Perciò la supplicano resti servita ordinare, che a rispetto di detti trè capi s'offervi la Prammatica del Signor Conte di Miranda; restando ferma l'ultima Prammatica del Signor Conte di Lemos solamente per gli altri capi in essa contenuti. *Providebitur.*

## XXIV.

Si supplica S. E. a fare offervar la grazia di Carlo V. per torre le delegazioni.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ricordano a V. E., comè s'ottenne grazia dalla Maestà dell'Imperador Carlo V. di felice memoria, che si togliessero le delegazioni nelle cause de' Cittadini d'essa Fedelissima Città: e perche molte volte dagli Illustri Vecerè è stato dispensato contra la forma di detta grazia; per tanto di nuovo ricorrono da V. E., e la supplicano si degni comandare, che s'offervi detta grazia; con ordinare, che si tolgano tutte le delegazioni in tutte le cause così civili, come criminali, senza limitazione alcuna, eccettuandone Banchi falliti, Mercantanti, e ragioni mercantili, ancorche mancassero; e questo, ancorche s'ordinasse a detti Delegati, che procedessero come ordinarj, e riferissero le cause ne' loro Tribunali; e tanto più, che da queste Delegazioni si dà luogo alle malizie d'alcuni litiganti, che per levar le cause dagli Commissarij ordinarj, a chi toccano, procurano dette Delegazioni. *Sua Excellentia mandavit cessare omnes Delegationes in causis*



*in civilibus, exceptis expressis in presenti capitulo: quo vero ad criminales, cum casus occurrerit, providebit, servata forma ordinum Sae. Catholicae Majestatis.*

XXV.

Item, supplicano V.E. voglia far grazia di ricevere sotto la sua protezione il Monte eretto nuovamente da Gio: Battista Manto per beneficio della Nobiltà; e concedere a detto Monte la Cappella di S. Angelo, di collazione Regia, posta sotto alle case di detto Monte; acciocche i Governatori di quello vi possano celebrare i Divini Officj ad onor di Dio, beneficio del Pubblico, e de' vicini; giacche detta Cappella al presente sta chiusa. *Placet.*

Si supplica S. E. a concedere al Monte de' Mantù la Cappella di S. Angelo.

XXVI.

Item, si supplica V.E. a concedere il Regio assenso sopra l'infra scritta riforma de' Donativi, & antefati stabiliti per li Deputati di tutte le Piazze di questa Città, con farci grazia d'ottenervi anco confermazione da S.M., cioè che alle doti di ducati 4000. a basso, l'antefato sia per terzo, ed il donativo a ragione dell'otto per cento: alle doti di ducati 4000. fino a 10000. l'antefato sia a ragione di ducati 25. per cento; ed il donativo a ragione di sei per cento: nelle doti di ducati 10000. in 20000. l'antefato a ragione de' 20. per cento, ed il donativo sia a ragione di 5. per cento; alle doti di 20000. in 30000. l'antefato sia a ragione di 15. per cento, ed il donativo a ragione di 4. per cento: da 30000. in sù, l'antefato, ed donativo siano conformi potrà convenirsi; purchè l'antefato, o restino, o non restino figli a morte della donna, torni agli eredi del marito, dove è uscita; e che alle donne vedove, quando si ricasano, si dia loro l'antefato per la metà di quello, che lor spetterebbe secondo le tande, come sopra, che lor si dovrebbe, se fossero donzelle; e che i luzzi, e spingole, che si promettono, non si possano cercare dalla donna, se non per l'ultim'annata, che il marito morirà, non mostrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata: e che quando la donna non avesse figliuoli, non possa testar più che la terza parte della dote, purchè non ecceda la legitima. *Placet supplicare Sae. Majestati, ut justissimis hujus Regni desiderii desiderii benignum praebeat assensum.*

Si supplica S. E. a prestar l'assenso sopra la riforma degli antefati, e donativi fatta dalle Piazze.

XXVII.

Item, considerandosi, che le Terre, e Giurisdizioni, sono state concesse da S.M., e suoi Serenissimi Antecessori a' Baroni di questo Regno per li loro onorati servigi, o per altre degne ragioni; e che perciò non deoto ricevere detrimento senza lor colpa: e dall'altra parte vedendosi, che alcune volte i Regj Tribunali dispensano, che le cause ad essi spettanti, non si rimettano a loro; dispensando *pro hac vice tantum*, contro alla forma de' loro privilegi; Supplicano V.E. sia servita comandare, che infallibilmente si rimettano tutte le cause spettanti ad essi Baroni, secondo i loro privilegi; giacche quando i loro Ufficiali mancassero nel fare la giustizia, che si conviene, restano sottoposti al giusto castigo, che riceveranno da V.E.: nel qual caso si degnerà fare ogni condegna dimostrazione, acciocche gli errori degli Ufficiali non possano apportar pregiudizio a' privilegi d'essi Baroni. *Placet ut Privilegia Baronibus concessa serventur, omni abusu cessante.*

Si supplica, che tutte le cause spettanti alla Giurisdizione de' Baroni, si rimettan loro secondo i lor privilegi.

XXVIII.

Item, si supplica V.E. resti servita ordinare tanto alle Reie Udienze, ed alla G.C. della Vicaria, quanto a tutti gli altri Tribunali maggiori, e minori, che non s'ispediscano citazioni, ne qualsivoglia sorte di provvisione, ad istanza di persona alcuna, contro a' Vassalli de' Baroni; tanto per cause civili, quanto criminali, se non sono persone privilegiate; quando però i predetti Baroni non avessero ne' loro privilegi la clausola *etiam contra personas privilegatas*, e vengono per aggravio delle prime cause, non avendo i Baroni, seconde, e terze cause, se si ricevano le loro istanze; e comparse, se non del modo predetto; e facendosi altrimenti, gli Ufficiali di detti Baroni, non s'iano obbligati osservare le dette provvisioni, ancorchè si spedissero osservatorie, o inculcatorie, ne incorrere in pena alcuna. *Fuit hoc alias provisum, & iterum providebitur.*

Si supplica S. E. che per cause civili e criminali non si possano spedire citazioni, ne qualsivoglia sorte di provvisione contro a' Vassalli de' Baroni da Tribunali maggiori, e minori, che fossero.

XXIX.

Item, si supplica V. E. a favorire con Sua Santità, e parendole interporre le sue parti con S.M. perche similmente faccia grazia d'ottenere da Sua Beatitudine, ch'attento per li Sacri Canonj, e per lo Sagro Concilio Tridentino, peveritar gli inconvenienti de' matrimonj clandestini, sia stabilito, che i matrimonj non s'iano validi, quando non si contrahono in presenza, con l'autorità del Parroco; precedenti le debite monizioni, e con l'altre solennità in esso Sagro Concilio stabilite; al che per indiretto si può contravenire, come per esperienza s'è veduto essersi più volte contravenuto, con farsi procure segrete per contraere ma-

Si supplica S. E. ad interporfi con Sua Santità per ischifare i matrimonj clandestini.

trimonj, e che il procuratore, come persona non conosciuta, se bene può offervar le dovute sollemnità, ad ogni modo non ne segue l'effetto, al quale il Sagro Concilio Tridentino ha tenuta mira, siccome quando gli stessi principali osservano le dette sollemnità; Per tanto ad evitare un'inconveniente così notabile, si degni Sua Beatitudine comandare, che le dette procure per contrarre matrimonj, si facciano per atto pubblico, con procedervi le stesse sollemnità delle monizioni, e con l'intervento del Paroco: il che s' inserisca in dette procure; altrimenti detti matrimonj contratti, e che si contraessero in virtù di dette procure, siano nulli. *Sua Excellentia considerabit quid à Summo Pontifice sit postulandum.*

## XXX.

Si supplica S. E. ad alleggiare del soverchio peso alcune Terre assai povere.

Item ricordano a V. E., che i Popoli di questo Regno, come che abbiano grandissima volontà di servire S. M. con tutte le lor forze, ad ogni modo molte Terre per la lor povertà non possono corrispondere al desiderio; e tanto più quelle Terre, che si trovano gravate di numero di fuochi molto maggior di quello, ch'è veramente; si supplica perciò V. E., che per disgravargli conforme è giusto, sia servita pigliarci quel temperamento, che più paterà a proposito alla sua prudenza; giacche il fallimento delle Terre, oltre alla rovina de' Popoli, apporta in sieme disservigio di S. M. *Providebitur, habita consulatione à Regia Camera Summaria.*

## XXXI.

Si supplica S. E. ad interporfi con Sua Santità per una transazione in vece delle franchigie de' Preti del Regno.

Item, avendosi considerazione, che le franchigie de' Preti, ed altre persone, e luoghi Ecclesiastici apportano grandissimo danno a questa Fedelissima Città, non solo per quello, che importano le dette franchigie; ma anche per le frodi, che sotto questo colore si commettono; si supplica V. E. a favorire con Sua Beatitudine a far qualche onesta transazione, per la quale si paghi a Sua Santità alcuna somma annua in luogo di detta franchigia, per le gabelle imposte, ed imponende. *Providebitur, ut conveniat.*

## XXXII.

Si supplica S. E. a fare accomodare le strade del Regno, Bagni di Pozzuoli, e fumarole d'Agnano.

Item, si supplica V. E., che de' danari, che paga questo Regno per l'acconcio delle strade, si degni comandare, che s'accommodino con effetto le strade d'esso Regno, e di più le fumarole d'Agnano, ed i sudatoj, e Bagni di Pozzuoli, con farvi le camere, ed altre cose necessarie; ordinando ancora, che si debbiano accomodare le strade, per le quali si va a detti luoghi da questa Fedelissima Città; giacche molte persone ne ricevono molto beneficio, e ristoro della lor salute. *Placet.*

## XXXIII.

Si supplica S. E. che non si possa mandare in galea loco depositi.

Item, perche molti, che si ritrovano inquisiti d'alcuno, o più delitti, prima d'essere condannati, sono inviati dalla Regia Visita in galea loco depositi; ed altri, benche siano stati condannati per sentenza, la quale non si può eseguire, similmente s'inviano alle stesse galee; dal che nasce danno notabile a molti, i quali dopo fatte le difese, sogliono venire assoluti da detta pena, la quale vengono a patire prima d'esser condannati; Per tanto supplicano V. E. si degni ordinare, che non si debbiano altrimenti mandare in galea loco depositi, ma s'aspetti, e s' esegua quello, che s'ordinerà per ultime sentenze definitive. *Sua Excellentia mandat maximam in hoc adhiberi diligentiam à Regensibus in visitatione, ut non remaneat locus justæ querelæ.*

## XXXIV.

Si supplica S. E. che la Dohana delle Pecore non s'intrometta nelle cause de' Cittadini Napoletani.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riducono a memoria di V. E. la pretenzione, che tiene la Regia Dohana delle pecore di Puglia, di voler riconoscere le cause civili, e criminali, *etiam inter vivos Neapolitanos*; il che ridonderà in grave pregiudizio di detti Cittadini; i quali in virtù di privilegj amplissimi, tra le molte prerogative, tengono, che *trahunt, & non trahuntur*. Per questo accioche detti loro privilegj abbiano l'osservanza, e non vengano da detta Regia Dohana riconosciuti, contro alla forma de' detti loro privilegj supplicano V. E. sia servita far grazia comandare a detta Regia Dohana, che tanto nelle cause civili, come criminali di detti Cittadini Napoletani, *penitus* s'intrometta; ma quelle si conoscano da' Tribunali ordinarij, a' quali spetta la cognizion di dette cause. *Sua Excellentia mandat, ut Regia Camera super hoc de iustitia provideat.*

## XXXV.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V. E. come i Vassalli

fatti de' Baroni hanno sempre cercato d' esimersi dalle giurisdizioni de' detti loro Signori, ed a tal' effetto gli anni addietro inventarono di professare alla Regia Dohana delle pecore alcuna quantità di pecore, buoi, e giumente, senza che altrimenti l' avessero, o avendole, che l' inviassero in Puglia, e che si servissero d' erbe di detta Regia Dohana; e col mezzo di tal professione così fraudolentemente fatta si faceano spedire le patenti dal Regio Dohaniero, e con quelle non solamente pretendeano essere esenti dalla giurisdizion de' Baroni; ma che fosse lor lecito portare scoppetta a focile carica per tutto il Regno, ed altre arme offensive, e defensive: e quel ch' è peggio, che i loro animali non fossero soggetti alle baglive tanto Regie, quanto Baronali; per lo che essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nell' anno 1596. supplicarono l' Illustrè Conte di Miranda allora Vecerè di questo Regno, che fosse servito comandare, che questi tali, non ostante dette patenti, restassero soggetti a' loro Baroni, e Baglivi, tanto nelle cause civili, quanto criminali: e per detto Illustrè Conte fu conceduta la grazia con queste parole. *Occurrentibus casibus S. E. non permittet fieri fraudes in presenti capitulo contentas, & taliter, quod non auferatur jurisdictione Baronibus:* E se bene per alcuni anni le sudette fraudi cessarono; ad ogni modo in progresso di tempo si sono di nuovo introdotte, ed anco moltiplicate; atteso sono alcuni, che per l' effetto predetto, affittano alcune poche versiere di terre salde dalla Regia Corte, e dopo ne subaffittano parte ad altri; e con questo non solo essi godono i privilegj sudetti; ma quegli comunicano a' loro parenti, ed amici; e molte volte succede, che un carro di terra per mezzo de' fittizj subaffitti, toglie dieci Vassalli ad un Barone. E perche, se tal caso non si rimedia, i Baroni verranno a perdere affatto le loro giurisdizioni; poiche con tre, o quattro doc. ciascuno si può far suddito alla Dohana; Per tanto si supplica V. E. sia servita ordinare, che quegli, che non tengono animali, o tenendone sufficiente quantità, non pigliano l'erbe della Dohana, non siano clienti della giurisdizion de' Baroni, e Baglivi. E così anche, che i subaffittatori di terre salde non possano godere l' esenzione; ma solamente gli affittatori, che contrattano con la Corte. Della qual grazia S. M. sentirà molto utile; sì perche i feudi, e Baglive feudali non diminuiranno de' prezzi; com' ancora per non dare occasione a' padronali di pecore di dismettere le loro massarie; poiche ogni uno d' essi, senza far massarie effettive, col pagamento di pochi carlini goderebbono tutti i privilegj della Dohana. *Regia Camera se informes, & consultationem faciat cum voto.*

Si supplica S. E. a rimediare alle fraudi di coloro, i quali per esimersi dalla giurisdizion de' Baroni, vanno a iscriversi alla Dohana delle pecore.

XXXVI.

Item, la Regia Dohana di Puglia dovendo osservare il capitolo del Cardinal Granuela, che i dohanati per gli animali, siano conosciuti dalla Regia Dohana, dall' uno Sant' Angelo all' altro; si usurpa di riconoscerli per tutto l' anno, in grave danno, e pregiudizio de' Baroni; perciò si supplica si degni dichiarare, ed ordinare, che s' osservi il capitolo sudetto, come passa, solamente dall' uno Sant' Angelo all' altro: con dichiarazione di più, che s' intende nel caso, quando gli animali indohanati calano in Dohana, e vi dimorano, e tornano: e che delinquendo detti dohanati nel tempo di detto Sant' Angelo all' altro, ne' territorj, e giurisdizioni Baronali, per tal causa siano soggetti a' loro Baroni a chi spetta, e non ad essa Dohana. *Servetur capitulum Illustris Cardinalis Granueli.*

Si supplica S. E. che la Dohana delle pecore osservi circa i dohanati il capitolo del Cardinal Granuela.

XXXVII.

Item, supplicano V. E. sia servita far loro grazia, ed insieme conceder licenza, che si possa stampare la risposta fatta al Panegirico, che i mesi addietro fu posta in luce sotto nome del Marchese di Cusano; giacche detta risposta non contiene altro, che la difesa dell' azione de' suoi Cittadini, e d' altre persone di molto merito. *Providebitur.*

Si supplica S. E. a dar licenza per istampare la risposta al Panegirico, del Signor Marchese di Cusano.

XXXVIII.

Item, perche dalla continua speriencia s' è veduto, e si vede, che nelle Poste, e Procacci di questo Regno, si è totalmente alterato il pagamento del porto delle lettere, e robe, che si conducono per dette Poste, e Procacci, che viene molto gravato il commercio; convenentlo che s' osservi la Tariffa sopra di ciò stabilita. Supplicano V. E. sia servita comandare, che con effetto s' osservi detta Tariffa senza alterazione. *Sua Excellentia mandat, ut Judices nominati super hoc, quam primum debite provideant.*

Si supplica, che dalla Posta s' osservi circa il porto delle lettere, e robe, la tariffa di già stabilita.

Constantius Regens.  
Ursinus. Regens.

Valenzola Regens.  
De Marta ProRegens.

Provisum per Suam Excellentiam Neap. die 19. Februarii 1619.

Salazar.

EL REY.

E L R E Y.

Che la Città possa scrivere a S. M. toccante a' pubblici affari, dandone prima conto all' Illustre Vecerè: ma nel caso di lamenti, o aggravj d' essi Vecerè, lo possa liberamente fare senza chiedergli licenza, nè darne conto; e che volendo inviar persona a S. M. per le cose predette, le debbia chieder licenza.

**I**llustre Duque Primo nuestro. Haviendo visto lo que me escrivisteis sobre la pretencion que essa mi Fidelissima Ciudad de Napoles tiene de poderme escrivir, o embiar persona a quexarse de mis Virreyes, quando recibiere dellos algunos agravios, sinque sea obligada a pedirles antes licencia para ellos; y considerando el amor, y fidelidad con que me ha servido, y sirve en todas ocasiones, y la raçon que hay de dar satisfacion a tan buenos, y fieles Vassallos; ha acordado que siempre que la Ciudad tuviere necesidad de escrivirme sobre cosas tocantes a su buen gobierno lo pueda hazer, dando primero quenta a mis Virreyes, conforme alas ordenes, que acerca desto estan dados, pero que en caso que quisiere escrivirme sobre quexas, o agravios de mis Virreyes, lo pueda hazer libremente sin tener obligacion de pedirle licencia ni darle quenta dellas, y que quiriendo embiar persona sobre lo mismo, me haya de pedir a mi la dicha licencia, afin que sobidas las causas, pareciendo justas, seles conceda, y no lo fiendo, se escule el gasto, que hauria de hazer en esto, y assi se lo podreys declarar en mi nombre para que sepa dela manera, que se haurà da governar en las ocasiones, que se offregieren. De Madrid a 10. di Septiembre 1617.

Y O E L R E Y.

*A libro septimo intitulado Præcedentiorum, & Parliamentorum huius Fidelissimæ Civitatis Neapolis fol. 158. dicitur. meliori tamen collatione semper salva.*

Michael Ventura Secretarius.

Locus Sigilli.

*Parlamento Generale convocato a 20. di Febrajo 1619. dall' Eccellentissimo del Signor Duca d' Osuna Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno per l' ordinario donativo alla Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore d' un milione, e ducento mila ducati, e per un' altro d' altrettanta somma per la prorogation dell' annoveration del Regno.*

**L'** Eccellentissimo Signor Vecerè a 7. del mese di Gennajo 1619. mandò il suo Usciere nel Tribunale di S. Lorenzo a far sentire a' Signori Eletti, che per gli 20. del medesimo di Gennajo intendea di convocare il General Parlamento per servizio di S. M.; e che perciò procurassero l'elezzion del Sindaco, e faceffero fare i soliti apparecchi. Il che rappresentato per essi Signori Eletti alle Piazze; quella di Capoana, cui toccava per ordine di giro, secondo si costuma in questa elezzione, elesse per Sindaco il Signor Scipione Minutolo Cavaliere di quel Seggio. E ciò fatto, S. E. si perche si ritrovava indisposta, com' ancora per dar tempo al Signor Sindaco, che s' apparecchiasse di quello gli necessitava, differì la giornata de 20. di Gennajo destinata prima al Parlamento, per li 20. del prossimo Febrajo.

In questo giorno de' 20. del detto mese, che fu il Mercoledì dopo pranzo, il Signor Sindaco, accompagnato da una numerosa Cavalcata; venne da sua casa in S. Lorenzo; dove ricevuto, secondo il solito, dal Segretario della Città, e salito su nel Tribunale, si pose a sedere in capo della tavola; indi passate alcune parole di cortesia con detti Signori, cavalcarono alla volta di Palazzo; avendo il Signor Sindaco sedo da man destra il Signor Alessandro Capano Eletto per Nido, chiamato in luogo del Signor Giacomo Capecelatro Eletto di Capoana assente; e dalla sinistra il Signor Francesco Mornile Eletto per Portanova, e gli altri secondo il solito avanti immediatamente; e dopo il rimanente della Cavalcata.

Giunti in Palazzo, trovarono a piè delle scale l' Usciere, il quale disse per parte di S. E. al Signor Sindaco, ed agli altri Signori, che non occorre alir su, ma che aspettassero qui; perchè S. E. sarebbe, come non ben disposto di salute, calata in sedia per cavalcar poi con esso loro. Presentatosi alla detta Eccellenza dal Signor Eletto di Capoana il Signor Sindaco, secondo il costume ordinario, si pose a cavallo accompagnata dalla medesima cavalcata fatta più numerosa, e riguardevole per lo gran numero de' Signori Titolati, ed altri Cavalieri.

Giunta Sua Eccellenza in S. Lorenzo, ed entrata per la Chiesa riccamente ornata, se ne passò nel luogo del Parlamento. L' Eccellenza Sua comandò all' Usciere, che chiamasse il Segretario del Regno; il quale fattosi avanti in atto di reverenza, gli diede una lettera Reale, con ordine, che la leggesse. Da costui, trovatisi subito apparecchiati quattro torchi accesi, fu letta, e fu del tenor seguente v3.

E L R E Y.

Lettera di S. M.

**I**llustre Duque, Primo nuestro, Virey, Lugarteniente, y Capitan General; son tan grandes, y forçosos, que ordinariamente se hazen para el sustento de mis Exercitos, y Ar

Armadas, defenfa, y confervacion dela Paz publica, y en particular, las que de prefente fe offerziere, que cumpliendo ya los dos años por que fe me concedio el ultimo fervigio, que effa mi Fideliffima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo, y tambien la prorogacion del fervigio de los treçientos mil ducados al año por la tranfacçion dela numeracion de los lugares, y no haviedo otra forma de poder acudir alas dichas obligaciones, es fuerça valerme del, para poderlas fuplir, y affi me tendre por fervido, que en recibiendo effa, convoqueir el Parlamento, como fe acostumbra, y fignificando ala dicha mi Fideliffima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas neceffidades lo mucho que fiento no poderlos aliviar de las gravezas, que pagan, como deffeo, y lo procurarè fiempre, que el eftado de las cosas diere lugar a ellos; les pidays el fervigio ordinario de un million, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me ha fervido, y la prorogacion del fervigio de los treçientos mil ducados al año dela tranfacçion dela numeracion, y aunque las neceffidades prefentes pidan mayor foccorro, confiderando las de los mifmos fubditos, y las cargas que fubftienen, me ha pareçido no paffar dela dicha fomma, y fervigio, en lo qual tengo por çierto fe confermeran de tan buena buena gana, y con la promptitud, y voluntad que le han hecho en las occafiones paffades, como fe lo mereçe, la que yo les tengo fu gran fidelidad, y buenos fervicios y en el repartimento de lo uno, y de lo otro holgarè, y farè fervido, que fe tenga particular cuyado, y confideracion de no hazer agravio a ninguno de los, que hubieren de contribuir, como efpero que vos lo procurareys, y yo os lo ruego, y encargo mucho. De Madrid a 21. de Oçtobre 1618.

YO EL REY.

*Vidit Comes Gener. Thefaur.*

*Vidit Caymas Regens.*

*Vidit Montoya de Cardona Regens.*

*Vidit D. Petrus de Aragon Regens.*

*Vidit Quintana Regens.*

*Vidit Carolus Tappia Regens.*

*Vidit D. Filippo de Haro Regens.*

Lopez Secretarius.

Concuerta con el Original, que fe conferva en Cancellaria.

De Salazar.

Finita di leggere quefta lettera, cominciò S.E. a ragionare in quefta guifa.

**F**edeliffima Città, Baronaggio, e Regno; Ancorche baltaffe la lettera di S. M., perche le SS.VV. intendeffero le neceffità, che loftiene, e la fua volontà; Io nondimeno ho voluto pure con alcune poche parole dichiararlo più a vivo. Tiene S. M. in quefto Regno un' Effercito di 18. m. foldati di nazioni varie; Italiani, Spagnuoli, Francesi, e Valloni: e quantunque finora io l'abbia foftenuto, e trattenuto fenza danno del Real Patrimonio, folemente con quegli avvanzi, che fi fon fatti dopo la mia venuta; tuttavia da quinci avanti ci bifognerà groffiffima fpefa per mantenerlo. Nella Fiandra è finita la triegua, e fi tratta ftrettamente lega con gl' Inglefi, ed Olandefi: Nell' Alemagna fono nate molte guerre, le quali per la morte dell' Imperadore poffono effere di grandiffima importanza: Nell' Italia, i Vinciziani, e Savojardi già ftanno armati, e rinforzano tutta via i loro Efferciti: Ne lafcia ancora il Túrco per iftigazion di coloro d'apparecchiar le fue armate per infefar d' ogni parte quefti Regni. Cofe certamente, che ciafcuna per fe non potrebbe fare alcun danno à Rè tanto potente; mà giunte tutte infieme, fono di grandiffima confiderazione, e momento, e chiederèbbono forze maggiori con ajuto ancora de' confederati; mà non dimeno S. M. non teme punto d'effe, avendo feço l'amorevolezza de' fuoi valorofi, e fedeliffimi Vaffalli; i quali, è ficuro, ch' avendole fervito con fpargere fempre prontamente il fangue nell' altre cole di minor' importanza, ora non l' abbandoneranno nelle prefenti occafioni. Per foccorrere addunque opportunamente a tanti bifogni; la M.S. viene forzata di domandare il folito dono d'un millione, e 200. m. docati, ed infieme la continuazione ancora per quattro altri anni di trecentomila docati l'anno per la prorogacion dell' annoverazion del Regno. Ed io debbo qui ricordare alle SS.VV. tre cofe; la prima, che quefti doni fi debbian fare col minor danno de' Popoli, che fia poffibile, fenza' aggravio di perfona veruna: appreffo, che nel prefente Parlamento s'abbiano a domandar grazie di cofe utili, e rilevanti; e per quelle, che toccheranno a me, Io farò prontiffimo; e per l'altre, mi adoprero pure quanto potrò, appreffo S.M. perche vengano tofto con buona efpedizione: E l'ultima, è, fupplicare alla M.S., che tanta fpefa, tant'apparecchio, e tante forze, che fi cavano di quefto Regno s'abbiano da impiegare in alcuna gloriofa imprefa, la quale accrefca infieme col fervigio di S.M. la gloria ancora, ficome è giufto, di quefto fuo Fedeliffimo Regno. E detto quello, l' Ufciere per ordine di S.E. comandò, che doveffero tornare a radunarfì tutti quivi il dì fequente. Calata S.E. ed ufcita infieme con tutti gli altri fuori del luogo del Convento, entrò in carrozzi, e vi menò feço il Signor Sindaco, il Signor Duca d' Atri, il Signor Duca di Nocera, il Signor

gnor Duca d'Andria, il Signor Duca della Nocera, ed il Signor Marchese di Spennazzola, ed andò via alla volta di Palazzo.

La sera del Giovedì 21. di febbrajo ad ore 20. ragunati nel luogo solito del Parlamento il Signor Sindaco co' Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre Demaniali, cominciò l'Usciere ordinatamente a domandare a ciascuno il suo voto; e prima il domandò al Signor Principe di Conca Grande Ammiraglio del Regno, ed appresso a tutti gli altri. Il detto Grande Ammiraglio rispose: Io desidererei che questo Regno avesse più forza per poter servire alla Maestà del Rè Nostro Signore, conforme al nostro obbligo; perciò son di parere, che si serva alla M.S. d'un milione, e duecento mila docati, e di più, che si proroghi il servizio de' 300. m. altri docati l'anno a S.M. per altri anni quattro, per la prorogazione della numerazione; e che il presente donativo si mandi a S. M. per lo Signor Gio: Tommaso Spina; ed il tutto si stenda conforme il mio voto; il quale presentò *in scriptis*, e si lesse in maniera, che fù inteso da tutti, e fù del tenor seguente, v. 3.

Io Giulio Cesare di Capoa Grande Ammiraglio del Regno son di voto, e parere, che si serva la Maestà del Rè N.S. d'un milione, e ducentomila docati, da pagarsi in due anni, numerandi dal primo di Settembre prossimo passato 1618. ogni quattro mesi la rata da ripartirsi fra i Popoli, ed il Baronaggio, nella forma, e modo, che si sono ripartiti ne' donativi passati; con le stesse clausole, patti, e condizioni in essi contenuti; le quali s' intendano repete di parola à parola.

Ed avendo di più considerazione alla necessità, e strettezza, nella quale si ritrova il Real Patrimonio per l'eccessive spesa, che la M.S. è obbligata di fare per difesa della Fede Cattolica, e custodia de' suoi Regni, e particolarmente di questo; se bene i Popoli si trovano tanto esauti, ch'appena possono corrispondere a' pesi ordinarij; ad ogni modo per non mancare alla solita amorevolezza, ch'abbiamo sempre usata in isparger la robba, ed il sangue in ogni occasione per servizio della sua Real Corona, son di parere ancora, che si proroghi per altri quattro anni numerandi dal primo di Maggio prossimo venturo, il servizio di trecento mila docati l'anno, da pagarsi per li Popoli nella stessa forma, e con le stesse condizioni, che s'è pagato per lo passato; e *signanter* con patto espresso, che finiti detti quattro anni, *ipso jure* s' intenda detto servizio estinto, e finito.

E perche il Signor Vecerè conoscendo le poche forze del Regno, per allegiare, quanto si può, questo peso, con la sua benignità ci ha prevenuti, con farci, senz' aspettare d' esserne supplicata, tante grazie così rilevanti, ed importanti per beneficio publico; son di parere, che si rendano all'E.S. le dovute grazie, con accettar quelle, che ci ha concesute; e si prieghi, che con la sua larga mano ce ne faccia dell' altre, secondo le sarà supplicato da' Signori Deputati di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; interponendo il suo potentissimo favore per farci ottener quelle, che si domanderanno al Rè Nostro Signore; al quale son di parere, ch'istantissimamente si supplichi per li Deputati in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per la confermazione di S.E. in questa carica, per lo maggior tempo, che sia possibile; poiche semo certi, che col suo ottimo Governo ci manterrà in abbondanza, e quiete, come per lo passato; essendosi veduto per esperienza, ch' in tutto il tempo, che ci ha governati, non s'è inteso ne disturbo de' forestieri, ne inquiete di corsari, e de' nemici; avendo mantenuto in Italia, e fuori, la riputazione dell'armi di S.M., e quel ch' importa, senza vender del Patrimonio Reale un quadrino, e senza valersi delle tratte per far' abondare il Regno, mà solamente valendosi dell' aumento fatto da lui delle rendite fiscali, ch' ha importato circa ottanta mila docati annui, e di capitale più d' un milione, e cento mila docati, ed altri cinquecento mila docati, che con la sua vigilanza, e diligenza si son recuperati da diverse persone, che gli aveano usurpati al Fisco con varie fraudi.

Ultimamente son di parere, che si supplichi il Signor Vecerè, che tenga per bene, e sia servito, che ambedue questi Donativi l'uno, e l'altro si presentino alla M. del Rè N.S. per un Barone Naturale di questo Regno, che mi pare debbia essere il Signor Gio: Tommaso Spina Cavaliere del Seggio di Nido, e Barone di Salceto, del Consiglio Collaterale.

Io Giulio Cesare di Capoa Principe di Conca, e Grand' Ammiraglio del Regno di Napoli, son di voto, e parere come di sopra.

E così fù conchiuso, che si serva S.M. per li due Donativi l'uno ordinario d' un milione, e 200. m. docati, e l' altro di 300. m. docati l' anno per quattr' anni per la prorogazione dell'annovero del Regno, conforme al voto del Grand' Ammiraglio, col rimanente contenuto nel detto voto. E per lo mandare della persona a presentargli, con l' aggiunta del Signor Marchese di Spennazzola, concorsero la maggior parte de' voti in voce, ed in procure; e l'aggiunta fù, ch' i Signori Deputati lo riconoscessero d'alcuna cosa.

Martedì 5. di Marzo dopo essersi tenute molte sessioni con l' intervento de' Magnifici Avvocati, si conchiusero le Grazie, che domandar si doveano a S. M., ed a 6. del detto mese, il Signor Sindaco, e Signori Deputati della Città, e del Baronaggio andarono in Palazzo; ed il detto Signor Sindaco diede conto a S. E., come già s' era conchiuso il Parlamento, e portato quello, ch'era di bisogno d'innanzi all' E.S., e che per tanto fosse servita comandare, che si chiamasse il Segretario della Città; il quale conforme al solito legge l' offerta, e le lettere. Ciò ordinato, fattosi presente il Segretario, lesse prima l' offerta, e poi le lettere di S.M.;

S. M.; e finito questo, il Signor Sindaco diede di sua mano a S. E. le grazie, che se le domandavano in questo Parlamento.

*Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.*

**E** Sfendosi degnata la Maestà del Rè Filippo nostro Signore, per la Sua Real Carta scritta a V. E. di far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa a domandar l'ordinario servizio: Noi, come devotissimi suoi Vassalli, l'abbiamo ricevuto a singolar grazia; sapendo a quali degne, e gloriose imprese l'abbia da impiegare; servendosiene non solamente per particolar difesa di questo suo Regno; ma ancora per stabilir la pace in Italia, e la quiete commune: e perciò con la solita prontezza, e divozione, abbiamo determinato in questo Parlamento servire a Sua Maestà con un milione, e ducento mila ducati da pagarsi in sei terzi; incominciando il primo terzo dal primo di Settembre prossimo passato 1618., e da finirli con l'ultimo Terzo nel primo di Settembre venturo dell'anno 1620.: E di questo milione, e 200. m. ducati ne pagheranno novecento mila ducati i Popoli, e trecentomila i Baroni per ragion d'Adoho; a' quali contribuiranno i loro fuffeudatarj per le loro rate similmente per ragion d'Adoho; rimanendo eccettuate da tal pagamento questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedale della Santissima Annunziata per le cose feudali, che possiede; dichiarando, che dal detto donativo non rimanga esente persona alcuna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne alcuno Official maggiore, o minore, ne Città, Terra, o Castello, ch' in qualsivoglia modo pretendesse esenzione. E che il presente servizio s'intenda fatto senza far pregiudizio a' privilegj di questa Fedelissima Città; per li quali si dispone, che non si possa domandare servizio, o donativo alcuno; e con espressa condizione, che durante il detto tempo di due anni, i Baroni, e fuffeudatarj, le Terre Demaniali, ed i Popoli di questo Regno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto non siano molestati, o ricercati d'altro servizio, sovvenzione, pagamento, ed adoho; ancorche succedesse qualunque cagione di nuovo sopravveniente, e del tutto incognita, ed inopinata; e così se accadeffe, pendente la soddisfazione del detto donativo, il pagarsi rilievo: E con condizione ancora, che finito il tempo del esiggere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualunque cagione, ancorche urgentissima.

Offerta.

E considerata di più la necessità, e strettezza, nella quale si ritrova il Real Patrimonio per le cagioni dette di sopra, e le grazie ancora, che V. E. a nome della M. S. s'è degnata di concederci nel presente Parlamento, e particolarmente il rilasciamento di tutta quella quantità de' residui, che le Università del Regno debbono alla Regia Corte dal primo di Gennaio 1612. per tutto Dicembre 1617. importante da ducati ducentomila, che resteranno totalmente estinti a beneficio delle dette Università: Noi, ancorche i Popoli si ritrovano tanto estauati, ch' appena possono corrispodere a' pesi ordinarij, ad ogni modo per non mancare alla solita prontezza, e volontà, con la quale abbiamo sempre speso, e la roba, ed il sangue in servizio della sua Real Corona; abbiamo conchiuso nello stesso Parlamento, che si proroghi il servizio alla M. S. di ducati 300. m. l'anno per quattro altri anni numerandi dal primo di Maggio prossimo venturo, da pagarsi da' Popoli. E questo per la medesima cagione della numerazione ultimamente prorogata; nella medesima forma, e con le medesime condizioni, che si sono pagati per lo passato; ma con patto espresso, che finiti detti quattro anni, subito s'intenda il detto servizio estinto, e finito.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confida, che S. M. con la sua infinita clemenza abbia ad avere qu'il riguardo, che la nostra fedeltà, e divozione può sperare dalla sua liberalissima mano; Noi con ogni debita riverenza le supplichiamo le grazie, che da Scipione Minutolo nostro Sindaco saranno presentate a V. E. Ed accioche fortifichino quella buona spedizione, e fine, che si desidera, supplichiamo ancora V. E., che siccome ha conosciuto dagli effetti la fede, divozione, ed ubbidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S. M., così si degni per benignità sua pigliare a cuore la nostra protezione, e che con la sua autorità si degni di procurar la concessione, e spedizione delle grazie supplicate a S. M., e di concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano, dalla quale n'aspettiamo sempre maggiori; e Dio guardi V. E. per molti anni felicissimi, come Noi tuoi fervidori affettuosamente desideriamo. Di S. Lorenzo a 2. di Marzo 1619.

Di V. E.

Umilissimi, ed Affezionatissimi Servidori  
Li Deputati del Parlamento Generale.

Ettore Capecciatro per Capoana.  
Gio: Francesco Sar felice per Montagna.  
Francesco Antonio Muscettola per Montag.  
Scipione Moccia per Portanova.  
Gio: Francesco Spinelli per Nido.

Il Duca d'Atri.  
Francesco Maria Duca di Nocera.  
Il Duca d'Andria.  
Il Duca della Nocera.  
Il Marchese di Spenazzola.

Fran-

Francesco Serra per Porto.  
 Fabio Caracciolo per Capoana.  
 Gio: Battista de Ligoro per Portanova,  
 Francesco Carrafa per Nido.  
 Gio: Lorenzo d' Alessandro per Porto.  
 Carlo Grimaldo Eletto , e Deput. per lo Fedelissimo Popolo.  
 Gio: Battista di Medici Deput. per lo Fedelissimo Popolo.

Il Marchese di Corleto.  
 D. Gio: d' Avalos d' Aragona.  
 Andrea de Salazar.  
 D. Francesco Carrafa di Geronimo.  
 Gio: Tommaso Cesso.  
 D. Pietro Carrafa.  
 Ferrante Caracciolo.

*Gio: Matteo Rainieri Segretario.*

Signore.

**D**alla Real Carta di V. M., e dal Duca d' Ossuna nostro Vecerè è stato espresso ciò, che occorre per servizio, ed accrescimento della Santa Fede, e sicurezza de' suoi Regni, ed insieme lo stato del suo Real Patrimonio: Onde per corrispondere alle nostre infinite obbligazioni, s'è convocato il Parlamento Generale dal Sindaco Scipione Minutolo Cavaliere della Piazza Capoana. E benchè ci si scuopre la necessità de' Popoli ora molto straordinaria, per lo tempo, che hanno sostenuto, come sostengono un' esercito di 18. mila fanti; per cedendo ogni altro rispetto all'amore, e fedeltà grande di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, s'è usato tutto lo sforzo possibile in servire la M. V. d' un milione, e duecentomila ducati da pagarsi secondo il solito; e di più che si serva di ducati trecento mila l' anno per altri quattr' anni: come in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno rappresenterà a V. M. il Mastro di Campo Gio: Tommaso Spina Cavaliere della Piazza di Nido di questo Consiglio Collaterale, ed uno de' Baroni di questo Regno, e supplicherà a V. M. alcune grazie per pubblico beneficio, e l'informerà della conclusione fatta in Parlamento, che la nostra Deputazione dovesse procurar la conferma del Duca D'Ossuna in questo Regno; se bene quando stavamo per eseguirlo, fummo impediti da un biglietto del Duca, ordinandoci sotto pena di dieci mila ducati per ciascheduno, perchè non dovessimo supplicarla. Quanto ci rincresce il non poter formalmente proponere il nostro desiderio congiunto alla necessità, che si tiene d'un tal Ministro: E' cosa, che V. M. può immaginarsi dalla soddisfazione di tutti nel suo Governo, come se le rappresentò nell' ultimo Parlamento passato sotto gli 8. di Marzo 1617., e con la lettera di questa Fedelissima Città de' 2. di Dicembre dello stesso anno, non solo nella pace, ma in occorrenza di guerra; avendo alloggiato un' esercito di tante varie nazioni in modo, che il Regno ha sentita molta quiete, ed il minor travaglio, che s'è potuto; ed il successo de' preparamenti, in particolare nel mare Adriatico, ha dimostrata la gloria, che s'è aggiunta all'armi di V. M., la quale aurà anco da riconoscere dal suo valore l'avanzo di questa Fedelissima Città di presso a cento quarantamila ducati l'anno; con che può compire a quello, dal che prima restava esclusa; come più largamente esporrà alla M. V. lo stesso Mastro di Campo. Gio: Tommaso Spina, a cui nel di più ci rimettiamo. Ragioni così importanti, che ne faranno sperare la grazia della M. V., a cui perciò bastava ricordare il nome del Duca, e la difficile condizione di questi tempi; quando ci occorre ancora di supplicarla, che le forze apparecchiate si vogliano a quel fine, ch' insieme con la gloria della sua Real Corona accresca l'onor di questo Regno nel servizio di V. M., alla quale conceda Nostro Signore Iddio lunga, e felicissima vita, con accrescimento di nuova gloria, e Regni. Della sua Fedelissima Città di Napoli. il dì 2. di Marzo 1619.

Di V. S. C., e R. M.

Umilissimi, e Fedelissimi Vassalli, che le baciano i piedi  
*Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio,  
 e Regno di Napoli.*

Ettore Capecelatro per Capoana.  
 Gio: Francesco Sanfelice per Montagna.  
 Francesco Antonio Muscettola per Montag.  
 Scipione Moccia per Portanova.  
 Gio: Battista de Ligoro per Portanova.  
 Carlo Grimaldo Eletto , e Deputato per lo Fedelissimo Popolo.  
 Gio: Battista di Medici Deputato per lo Fedelissimo Popolo.

Il Duca d'Atri.  
 Francesco Maria Duca di Nocera.  
 Il Duca d'Andria.  
 Il Duca della Nocera.  
 Il Marchese di Spenazzola.  
 Il Marchese di Corleto.  
 D. Gio: d' Avalos de Aragona.  
 Andrea de Salazar.  
 D. Francesco Carrafa di D. Geronimo.  
 Gio: Tommaso Cesso.  
 D. Pietro Carrafa.  
 Ferrante Caracciolo.

*Gio: Matteo Rainieri Segretario.*

Gra.



Grazie, che si domandano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel presente Parlamento Generale dell'Anno 1619.

**P**hilippus Dei Gratia Rex, Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentia, Majoricarum Hispaniæ, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Muttia, Giennis, Algarbii, Algezira, Gibraltaris, Insularum Canariæ; nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, maris Oceani, Archidux Austria, Dux Burgundiæ, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatria; Comes Habsburgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ; Marchio Oristanni, & Gocani. Universis, & singulis præsentium seriem inspe&uris tam præsentibus, quàm futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, ac belli eventu omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & Homines Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates, Civitatum, & Terrarum, in Conventu, seu Parlamento anno præterito millesimo sexcentesimo decimo nono, per Illustrem D. Petrum Giron Ducem Ossunæ, consanguineum nostrum, ac tunc in præfato Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum in dicto Conventu, seu Parlamento in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas præsentari fecerint, similiter, & petierint, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad Nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies id præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri iussimus. prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba.

I.

**I**N prima, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni ordinare, che s' osservino tutti i Capitoli, Privilegj, e Grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tanto da V. M., quanto da tutti i retropassati Rè di questo Regno, senza ponere clausola, prout in possessione existit; ma concederle semplicemente per verbum placet; sperando dalla M. S. sempre l'accrecimento di quelle. *Placet Regia, & Catholica Majestati, si, & quatenus in possessione fuerunt, vel sunt.*

Si supplica Sua Maestà a confermare le grazie concedute così da lei, come da passati Rè.

II.

Item, supplicano V. M. si degni *ex speciali gratia*, confermare tutti gli assenzi prestiti dagl' Illustri Vecerè: e questo dal tempo dell'ultima grazia fatta nel Parlamento dell' anno 1617. fin' ad oggi; ancorche fossero prestiti contro alla forma della Regia Prammatica de' nove capi; e così ancora ratificare tutte l'alienazioni, transazioni, e concessioni fatte da detti Vecerè di qualsivoglia terra, officio, ed ampliazioni di quella: supplendo *ex certa scientia* ogni difetto, ed avendo il tenor di quelle per ispecificato espressamente. *Sua Majestas super hoc, adhibita consideratione providebit.*

Si supplica Sua Maestà a confermare tutti gli assenzi prestiti da' Vecerè.

III.

Item, essendo il Beato Andrea d'Avellino de' Clerici Regolari in tanta stima, e venerazione in questa Fedelissima Città, con le molte grazie, e miracoli, ch' ogni giorno si scorgono; Supplicano perciò V. M. con tutto l'affetto possibile, si degni interponere le parti sue appresso Sua Beatitudine, accioche detto Beato Andrea sia canonizzato, e posto fra'l numero degli altri Santi. *Jam quod in hac gratia petitur, à Sua Majestate concessum est.*

Si supplica Sua Maestà per canonizzare il B. Andrea d'Avellino.

IV.

Item, perche nelle cause di Nobiltà de' cinque Seggi di questa Fedelissima Città è stato per V. M. ordinato, che debbiano intervenire cinque Giudici con un' Avvocato Fiscale; ed essendosi difficultato di non poter intervenire detto Fiscale, come parte formale; ma che debbia solo assistere nelle predette cause; n' è nato decreto, *quod consulatur Sua Majestas, & interim liceat assistere;* E trattandosi di negozio tanto importante per l' interesse, e servizio di

Si supplica Sua Maestà, che nelle cause di Nobiltà de' cinque Seggi, debbia il Fiscale intervenire come parte formale.

di Sua Real Corona; Supplicano V.M. resti servita ordinare, che in tutte le cause, così mosse, come in quelle, ch' *in futurum* si moveranno, detto Fiscale debbia intervenire, come parte formale. *Placet Sae Regia, & Catholica Majestati, quod in causis predictis interveniat Regius Fiscus.*

## V.

Si supplica, che le fabbriche cominciate ne' luoghi proibiti, o finite, non siano a' padroni occasione di pagarne la pena.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno havendo considerazione, che tutti que' che hanno fabricato fuora, e dentro della Città, ne' luoghi, che si possono pretendere esser proibiti; hanno avuta licenza, o pure almeno hanno ragionevolmente creduto non esser mente di V.M., che s'osservassero le proibizioni, secondo alcune lettere scritte da V.M. agl' Illustri Vecerè di questo Regno, e col vederli ancora pubblicamente fabricare; per lo che in ogni modo sono stati in buona fede, senza che possono pretendere esser compresi ne' Regii Indulti; per li quali V.M.s'è degnata rimettere le pene pecuniarie non esatte; Per tanto a maggior cautela, & ad evitare maggior molestia, che si potesse lor dare dal Regio Fisco; Supplicano V.M. si degni fare loro grazia d'ogni pena, nelle quale forse fossero incorsi per cagione di dette fabbriche, o con licenza, o senza; e così ancora sia servita concedere la grazia, che le fabbriche incominciate si possano perfezionare; tutto per maggior abbellimento, e splendore di questa Fedelissima Città. *Visa informatione Proregis super hoc petita, habitaque ratione quantitatis, & qualitatis adificiorum incaptorum, locorumque in quibus reperiuntur, Sae Majestas, quod magis expediat, providebit.*

## VI.

Si supplica di nuovo che passato il feudo in poter d'erede estraneo, possa il creditore essercitar l'ipoteca.

Item, perche ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, o annue entrate sopra burgenfatici, o di promessa de' pagamenti, o qualsivoglia altro contratto, fuole il venditore, o debitore obligare in caso d'evizione, o per osservanza del contratto, li beni feudali mediante Regio assenso; il quale assenso si presta ordinariamente da V.M., e dall' Illustre Vecerè, e dal Regio Collateral Consiglio, con la clausola *pro se suisque heredibus ex corpore*; dal che ne nasce, che morendo il comprator di detti beni, o annue entrate burgenfatiche, o il creditore senza legittimi successori in Feudo; ancorche l'entrata burgenfatica, o il credito passi a beneficio dell' Erede estraneo; non di meno, quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra detti beni feudali, non può quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell' acquirente; per lo che estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio del possessor del feudo o d'altri posteriori creditori, resta il vero creditore deluso del suo credito; o pure quando il creditore, o compratore di dett'annua entrata instituisce erede estraneo, costringe il successore in feudo ad esercitare azione ipotecaria; dal che nascono infinite liti, e dispendj; si supplica V.M. si degni concedere che l'ipoteca, ed azione ipotecaria sopra li feudi, tanto per l'obligazioni, e vendite fatte, e costituite per tutto il tempo passato fin'ora con assenti di V.M., e degl' Illustri Vecerè, quanto per le vendite, ed obbligazioni *in futurum* faciende con assenti impetradi, possa passare a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgenfatica, o azione personale; ancorche non siano per qualsivoglia cagione, o difetto capaci della successione del feudo; e perciò negli assenti prestandi da oggi avanti da V.M., o dagl' Illustri Vecerè del Regno sopra detta ipoteca, ed obligazioni de' beni feudali, si ponga la clausola *pro se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*; e che negli assenti prestati per lo passato sopra i contratti fatti per l'addietro, similmente s'intenda posta dello stesso modo detta clausola; di modo che non vi sia differenza fra gli assenti prestati, e spediti, e prestandi *in futurum*; ampliando, e dichiarando in questo il capitolo, e grazia conceduta sopra di ciò nell'anno 1596., e che detta grazia operi l'effetto suo anche a rispetto delle liti pendenti. Ed acciò che questa grazia non possa cagionar danno, o pregiudizio al Regio Patrimonio, potrà ordinare V.M., che detti eredi estranei, o che per altro non sono capaci della successione feudale, non possano in virtù di questa grazia haver ricorso sopra il feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o da altri a chi detta Regia Corte l'havesse venduto con promessa d'evizione. Dal che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e niuno pregiudizio alla Regia Corte. *Placet Sae Regia, & Cathol. Majest. cum conditionibus, ac modificationibus expressis in capitulo octavo Parliamenti anni prateriti millesimi sexcentissimi decimi septimi.*

## VII.

Si supplica Sua M. concedere, che i fratelli, sorelle, e nipoti possano succedere a' feudi; non ostante, che nell' investitura si dica *pro heredibus ex corpore*.

Item supplicano V.M. resti servita per togliere ogni sottigliezza de' Fiscali, e non fare che i suoi Vassalli siano travagliati dalle liti, dichiarare, & *quatenus opus est*, di nuovo concedere, che i fratelli, e sorelle, e nipoti succedano, e possano succedere ne' feudi, o nuovi, o antichi, ancorche titolati, che fossero; non ostante che nell' investitura si dicesse *pro heredibus ex corpore*, e che i detti feudi non fossero stati comprati, ne dalla Regia Corte, ne da particolari; ma o donati, o rifiutati, o ceduti *quomodocumque* da persona, che non havesse successore, *tam inter vivos, quam in ultima voluntate*, con assenso però, e grazia di V.M.; ancorche fossero donati, rifiutati, o ceduti a persone non in grado successibile, ed affatto estraneo

con

con assenza : acciòchè con questa grazia, in ogni sorte di feudi potessero sempre i fratelli, e forelle, e nipoti succedere: mai per qualsivoglia interpretazione non si potessero intendere esclusi. *Mandat Sua Majestas servari id, quod in gratia Parlamenti, anni prateriti millesimi sexcentesimo decimo septimo provisum fuit.*

VIII.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno havendo gli anni passati supplicato à V. M. si fosse degnata conceder loro grazia di poter disporre de' loro beni feudali à beneficio de' mascoli della loro famiglia; ancorche vi fosse femmina più prosima al disponente; restò servita concederla, come per capitolo, e dichiarazione di V. M. appare. *Mandat S. Majestas servari id, quod in gratia Parlamenti anni prateriti millesimi sexcentesimo decimo septimo provisum fuit.*

IX.

Item supplicano V. M. si degni interporre le parti sue con sua Beatitudine, perche faccia grazia di conferire à persone Ecclesiastiche naturali del Regno, e non a forestieri tutti li Beneficj, Vescovadi, e commende di Malta, e qualsivogliano altre dignità Ecclesiastiche, che vacheranno in questo Regno. *Sua Regia, & Catho. Majestas id per media opportuna curabit.*

X.

Item supplicano V. M. si degni far istanza con sua Beatitudine, che siccome l'altre nazioni, e Città fuori dello Stato Ecclesiastico, hanno nel Tribunale di Ruota in Roma, un Auditore per ciascheduna d'esse, ve n'abbia uno il Regno di Napoli, che sia naturale di detto Regno. *Placet Sua Regia, & Catho. Majestati, & per media opportuna curabit.*

XI.

Item si supplica V. M., che per ischifar le spese, e danni che succedono a' Popoli, e Massari quando cala il Battaglione alle marine la state per soccorrerli dall' invasione dell' Armata del Turco, ed altre Galee nemiche, si degni di tener sempre nel Regno quella Fantasia, ch'è solita pagare il Regno alla Regia Corte; perche potendo con quella soccorrere alle marine, sarebbe sicuro il mare, e gli abitanti; ed i lavori non si perderebbono per lo calare del Battaglione; ed occorrendo per servizio di V. M. levar la vecchia, si mandi la nuova. Ma che per questo, il Regno non paghi altra imposizion di quella, che paga al presente, ne si possa gravare d'altro pelo. *Sua Majestas super hoc, id quod magis expedire videbitur, mandabit.*

XII.

Item riducono à memoria della Maestà Sua, che nell'altro Parlamento, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono fosse restata servita oprarsi con Sua Santità, acciòche avesse ordinato, che le commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Gio: Gerosolimitano, detta volgarmente di Malta, che sono situati in questo Regno, non si potessero ottare, ne conferire ad altri, che da' Regnicoli a' Regnicoli; e perche l'intenzion d'essi fu di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d'Italia del godimento delle commende, Priorati, e Baliagi predetti; giacche il Regno di Sicilia *ultra Farum*, e lo Stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro dignità, e commende; Pertanto di nuovo supplicano V. M. sia servita oprar ogni mezzo, acciòche le commende, Priorati, e Baliagi predetti, e qualsivoglia, altra dignità di detti due Regni, e Stato di Milano, con effetto si debbiano ottare, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone; ancorche siano Italiani. Dalla qual grazia ne risulterà infinito beneficio alla M. S., atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerebbe persona straniera, e tal'ora odiosa alla sua Real Corona. *Sua Majestas san fidelium Vassallorum votis satisfaciendum curabit.*

XIII.

Item supplicano V. M. che nella Città di Napoli sono tanto accresciuti gli edificj de Monisterj, Chiese, e luoghi Pii, che l'abitazione de' Cittadini è molto ristretta. Perciò supplicano V. M. resti servita concedere, che i Cittadini Napoletani orti, ovvero oriundi possano fabbricare ne' Borghi, ed altri luoghi proibiti; poiche per la quiete, ch'hanno goduta sotto li dominio di V. M. sono moltiplicati, e farebbono necessità di lasciar la propria Patria, e cercar l'abitazione altrove; se tal grazia non si concedesse: riducendo à memoria di V. M., che la proibitione fu fatta, acciòche i forestieri non lasciassero le loro Terre, dove pagavano i pagamenti fiscali, per venire a vivere in detta Città, dove son trattati franchi d'ogni imposizioni, e non private i Cittadini delle loro naturali abitazioni. *Visa informatione Prorogi pe-*

Si supplica S. M. che s' offervi ciò che concedette gli anni passati: cioè di poter disporre de' beni feudali à beneficio de' mascoli della famiglia quantunque vi siano femine in grado più vicino.

Si supplica S. M. ad interporre le sue parti con S. S. acciòche i beneficj, che vacheranno nel Regno si conferiscano a' Regnicoli.

Si supplica, acciòche in Napoli vi sia un Auditore di Rota.

Si supplica S. M. che si degni tenere nel Regno quella fantaria, che paga il Regno alla Regia Corte, affine di guardare la state le marine di Puglia, e schifare i danni che al presente cagiona il Battaglione, quando vi cala.

Si supplica che i Priorati Baliaggi, e Commende di Malta non solo si proveggano a' Regnicoli, ma anche agli altri Vassalli di S. M. Italiani.

Si supplica S. M. che dia licenza a' Cittadini di potere edificar ne' Borghi.

*ita super adificiis, prout in capite quinto continetur, quod magis conveniet, providebit.*

## XIV.

Si supplica S.M. che siccome ne feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anche succedere ne' nuovi.

Item supplicano V.M. si degni contentare che siccome ne' feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anco succedere ne' feudi, ne' quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Citta, Baronaggio, e Regno dalla Felice memoria del Rè Filippo II. padre di V.M. sono chiamati anco i fratelli, e sorelle, e nipoti; il che non può apportar danno considerabile a V.M. & poiche questo caso non può succedere facilmente; atteso che volte questi, ch'hanno Padre, o Avo, acquistano feudi in testa loro, ma gli fanno ponere in testa de' loro Padri, o altri ascendenti, per fargli paterni, o antichi; e per questo la grazia, che si domanda, non è pregiudiziale alle ragioni di V.M. ed a' suoi Fedelissimi Vassalli apporterà solamente comodità di non haver necessità di multiplicar contratti. *Matura adhibita consideratione super hoc, Sua Majestas, quod magis conveniet, providebit.*

## XV.

Si supplica S.M. di concedere il quarto Regente nel Collateral Consiglio.

Item supplicano V.M. resti servita, atteso è accresciuta grandemente la moltitudine de' negozj, che ne' Tribunali di V.M. in questo Regno occorrono, per cui la M.S. è restata servita aumentare il numero degli Officiali tanto nel Sacro Consiglio, quanto nella Regia Camera della Summaria, e Gran Corte della Vicaria, così i civili, come criminali, che similmente in conformità della grazia, che detto Regno tiene, & quatenus opus est, di nuovo la dimandano a V.M. concedere il quarto Regente appresso dell'Illustre Vecere; purchè sia Napoletano orto, o Regnicolo oriundo, conforme altre volte è stata supplicata la M.S. *Sua Majestas decernit id, quod fuit provisum in gratiis Parlamenti anni præteriti millesimi sexcentissimi decimi septimi.*

*Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore presentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consultò, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus; decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant: Illustribus propterea, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, & Capitaneò Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuana, Præsidentibus, & Rationalibus Camera nostra Summaria; Regenti, & Judicibus Magna Curia Vicaria, Scriba portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, autoritate, & potestate fungentibus, tam presentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma presentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenda, omnia, & singula præmissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, sinistraque interpretatione cessantibus, Universitas dicta Fidelissima Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & alie Universitates, & Homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Arariis cupiant evitare. In cujus rei testimonium, presentes fieri jussimus nostro Magno negotiorum præfati ceterioris Siciliae Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madriti, die vigesimo septimo mensis Maii: Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo tertio. Regnorum autem nostrorum anno tertio.*

Y O. E L R E Y.

*Vidit Comes Generalis Thesaur.*

*Vidit Cairus Reg.*

*Vidit D. Petrus Corsetus. Reg.*

*Vidit Jordanus Vismar Reg.*

*Vidit Marchio Floresta Reg.*

*Vidit Carolus de Tappia Reg.*

*Vidit Salamanca Reg.*

*Dominus Rex mandavit mihi Francisco Lovo de Castrillo Segret.*

*Solvit in exequatoriis. Cantarero præ Taxatore.*

*In Privileg. Neap. III. fol. 65.*

*Capitulos, y Gracias concedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles en el Parlamento del año de mil y seyscientos, y diez y nueve.*

*Consultado.*

*Par.*

*Parlamento Generale convocato a' 26. di Novembre 1620. dall' Eminentissimo, & Reverendissimo Cardinal di Borgia Velasco Luogotenente, & Capitan Generale in questo Regno per l'ordinario Donativo d'un milione, & ducentamila ducati fatto alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore.*

**L'** Eminentissimo Signor Cardinale Luogotenente mandò a' 13. di Novembre 1620. D. Michele Vergara Regio Usciere nel Tribunale di S. Lorenzo a far' intendere a' nostri Eletti, come S. E. a' 26. del medesimo mese di Novembre intendea di chiamare General Parlamento per servizio di S. M., e che perciò le Signorie loro procurassero l'elezione del Sindaco da quella Piazza, a cui toccava, ed i Deputati, con gli apparecchi soliti. Il che rappresentato per essi Signori alle loro Piazze, da quella di Saggio di Porto, alla quale toccava, secondo il solito giro, fu eletto Sindaco il Signor D. Scipione Pappacoda Cavaliere di quella Piazza, e Dottor di legge, e si fecero anche i Deputati quali furono per la medesima Piazza di Porto, i Signori Fabio di Dura, e Muzio Serra; per quella di Portanova, i Signori Matteo Capoano, ed Astorge Agnesi; per quella di Montagna, i Signori Carlo Miroballo, ed Ottavio Muscettola; e per quella di Nido, i Signori G. Vincenzio Milano, e Cesare di Bologna, per le Piazze Nobili: e per quella del Fedelissimo Popolo, il Signor Carlo Grimaldo Eletto della medesima Piazza, e Gio: Domenico Pinto.

A' 26. di Novembre, il giovedì, essendo già il giorno stabilito per la radunanza del Parlamento intimato per questa giornata, il Signor Sindaco venne in S. Lorenzo accompagnato da una copiosa cavalcata de' Signori Titolati, e Cavalieri privati. Quivi ricevuto à piè delle scale, secondo il solito, salì su nel Tribunale; e sedutosi in capo della tavola, dove stavano i Signori Eletti, e dimoratosi per un certo spazio di tempo, calò con esso loro; e montati tutti a cavallo, e ponendosi egli in mezzo del Signor Pietro Macedonio Eletto della sua Piazza, dalla destra, e del Signor Orazio Sanfelice Cavaliere anziano di Montagna dalla sinistra, e con gli altri Signori Eletti avanti immediatamente, a cui precedeva tutta la cavalcata, ed il Segretario della Città appresso a lui; prese il cammino per la strada del Saggio di Montagna, di quello di Nido, per lo Gesù, e per Toledo alla volta di Palazzo; il quale si teneva in Chiaja nella casa di D. Pietro di Toledo, dovè abitava l' Eminentissimo Signor Cardinale. Quivi montati su, e dimorati picciol tempo nella camera de' Titolati; furono introdotti dentro da S. E., alla quale presentò il Signor Sindaco il Signor Pietro Macedonio; e subito di nuovo si posero a cavallo per la volta di S. Lorenzo, tenendo il medesimo cammino, ch'aveano fatto prima. In questa guisa precedendo i Signori Eletti secondo il solito, andando avanti gli altri Officiali, e Signori della cavalcata, si conferirono in S. Lorenzo: vi postosi il Signor Cardinale à sedere nel suo luogo, fece chiamare il Segretario del Regno, dal quale fece leggere una lettera Reale, che fu del tenor seguente v3.

**D** On Philippe par la grâce de Dios Rey de Castilla, d'Aragon, de Leon, de las Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias, &c. Múy Reverendo en Cristo Padre Cardenal de Borja, y Velasco nuestro muy caro y muy amado amigo, nuestro Lugarteniente General en el nuestro Reyno de Napoles. Son tan grandes, y forçolos los gastos, que ordinariamente se hazen para el sustento de mis Exercitos, y Armadas, defensa, y conservación de la paz publica, que cumpliendo ya los dos años por que se me concedio el ultimo servicio, que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo, y no haviendo hasta ora forma de poder acudir alas obligaciones del mismo Reyno, es fuerza valerme del, para poderlas suplir; y así me tendré por servido, que en recibiendo esta, convoqueys el Parlamento, como se acostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las que de presente se ofrecen, y lo mucho que siento no poderlos aliviar de las gravezas, que pagan como deseo, y lo procuraré siempre, que el estado de las cosas dieren lugar a ello, les pides el servicio ordinario de un milion, y dugientos mil ducados, con que otras vezes me han servido, que aunque las necesidades presentes pedian mayor socorro, considerando lo de los mismos subditos, y las cargas que sustentan me ha parecido no passar de la dicha summa, en la qual tengo por cierto se conformaren de tan buena gana, y con la promptitud, y voluntad, que lo han hecho en las ocasiones passadas, como se lo mereçe, la que yo les tengo por su gran fidelidad, y buenos servicios, y en el repartimiento deste Donativo holgare, y fare servido, que se tenga particular cuidado, y consideracion de no hazer agravio a ninguno de lo que hubieren de contribuir como espero, que vos lo procurareys, y yo os lo ruego, y encargo mucho. Y sea my Rev. in Cristo Padre Cardenal, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Madrid a 17. de Octubre del mil y seysçiento y venti años.

Lettera di S. M.

YO EL REY.

*Vidit Comes Generalis Thesaur.  
Vidit Montoya Reg.  
Vidit Cardona Reg.*

*Vidit Carolus de Tappia R. g.  
Vidit D. Philipus de Haro Reg.*

*Castrillo Secretari.*

P a

Con.

Concuerta con el Original, que se conserva en la Real Cancelleria, salva mejor com-  
provacion. Napoles a 29. de Noviembre 1620.

*Andreas de Salazar.*

Dato fine il Segretario a leggere la lettera, cominciò S.E. a ragionare con parole piene di molta prudenza, ed affetto verso questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

Finito il Signor Cardinale il suo ragionamento, comandò, che fosse chiamato il Signor Sindico; il quale salito su per una scalina da man destra del palchetto, e fatta riverenza a S. E., rispose, ch'avea inteso quanto S.M. per la sua Real Carta, e l'E. S. in suo nome s'era degnata di comandare; e che questa Fedel. Città, Baronaggio, e Regno con la solita prontezza, e volontà, che hanno dimostrato sempre nel servizio Reale, farebbono pure ora stati pronti; ma che fosse S.E. rimasta servita per dar'effetto al suo comandamento, di conceder loro convenevole spazio di tempo a convocare il Baronaggio. Il Signor Cardinale comandò, che si fossero radunati per lo giorno seguente de' 20., e così fu di sua volontà ordinato dal Regio Ufficere: ed essendo uscito per dentro la Chiesa accompagnato dalla moltitudine de' Signori della Cavalcata, perche sopraggiunse una gran pioggia, il Signor Cardinale si pose in carrozza, dentro alla quale menò seco il Signor Sindico, ed il Signor Principe di Conca, e li Signori Principe della Riccia, e Marchese di Corleto, ed andò alla volta di Palazzo.

Il dì 27. di Novembre radunati nel luogo solito del Parlamento il Signor Sindico co' Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre Demaniali; il detto Signor Sindico disse: Signori, le Signorie Vostre intesero hieri la proposta fattaci dall'Eminentissimo Signor Cardinal de Borgia Luogotenente, per lo Donativo ordinario da farsi a S. M., ordinato in virtù di sua Real Carta; per tanto potrà ciascuno dire sopra ciò liberamente il suo parere. Ed il Regio Ufficere cominciò per ordine del Signor Sindico, ed esplorare i voti, e prima dal Signor Giulio Cesare di Capua Principe di Conca Grand' Ammiraglio, come uno de' sette officj del Regno; il quale rispose: Io son di parere, che si serva S. M. d' un milione, e ducentomila docati, e che il donativo si presenti dal Signor Cardinal Zappata: ed in questo Parlamento non si domandino grazie; ma solamente la spedizione delle domandate negli altri Parlamenti, nella maniera, ch'io m'esplico nel mio voto; il quale presentò *in scriptis*.

Io D. Giulio Cesare di Capua Pacecco Principe di Conca, e Grand' Ammiraglio del Regno, son di parere, che si serva S. M. d' un milione, e ducento mila docati da pagarsi in due anni, conforme si sono pagati gli altri donativi passati; e se le forze del Regno fossero maggiori, dimostrazione maggiore si farebbe per quel, che dobbiamo al Rè nostro Signore. E per evitar le spese di mandar persona fino alla Corte a portar questo Donativo, son di parere, che si presenti per mezzo dell'Eminentissimo Signor Cardinal Zappata successore nel Governo di questo Regno; accioche le cose di questo Regno comincino ad essere protette, e favorite dall'Eminenza Sua. E perche le grazie domandate in tanti Parlamenti, ancora non sono spedite, mi parrebbe, che s'incaricasse a' nostri Deputati, che s'eleggeranno, che per non intrigare con nuove grazie l'antiche, procurassero la spedizione di quelle, senza domandarne altre. Io D. Giulio Cesare di Capua Pacecco, Principe di Conca, e Grand' Ammiraglio del Regno di Napoli affermo quanto di sopra.

E così restò conchiuso da tutti, senza, che in ciò discrepasse alcuno, che si serva la Maestà del Rè Nostro Signore d' un milione, e ducento mila docati da pagarsi fra due anni in sei Terzi, incominciando dal primo di Settembre prossimo passato 1620., e finiti nel primo di Settembre venturo 1622.; novecento mila docati da' Popoli, e trecento mila da' Baroni per ragion d'Adolo, con la contribuzione de' loro suffeudatarj, con tutte le medesime clausole, patti, e condizioni poste negli altri ordinarij donativi passati. Ed oltre a ciò restò ancora conchiuso, che questo Donativo si debbia presentare a S. M. dal Signor Gio: Francesco Spinelli, e dal Signor Fabio Caracciolo Ambasciatori di questa Fedelissima Città appresso la M.S.: e non ritrovandosi tutti e due nella Corte, si debbia presentare da quello, che vi si troverà; e che per conto delle grazie, le quali si sogliono domandare a S. M., si lasci in libertà di domandarne, o non domandarne de' Signori Deputati, che faranno del Parlamento, concorrendo in questi due capi la maggior parte de' voti.

A' 29. di Novembre, la Domenica si radunarono i Signori Deputati della Città, e Baronaggio nel luogo solito del Parlamento, e comandarono, che si leggesse l'offerta del Donativo, e la lettera a' Signori Ambasciatori della Città appresso S.M., e le grazie, che si sono domandate in questo Parlamento a S.M., ed al Signor Cardinale Luogotenente. E quelle lette, ed intese da tutti, si firmarono le lettere, l'offerta, e le grazie; essendosi già firmata il dì precedente la lettera scritta a S.M.: ed anco queste lettere, quanto le grazie, furono della maniera, che si leggeranno qui appresso.

*Eminentissimo, e Reverendissimo Signore.*

**Offerta.**

**E**ssendosi degnata la Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore per la sua Real Carta scritta a V. E. di far sapere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'hanno mossa a domandare il presente servizio; Noi come divotissimi suoi

Vaf.

Vassalli, l'abbiamo ricevuto a singolar grazia, sapendo a che degne, e gloriose imprese l'abbia da impiegare, servendosene non solamente per la particolar difesa, e custodia di questo suo Regno, ma ancora per mantenere molte guerre, per istabilire la commune quiete, e pace, e per la difesa, e conservazione della Cristiana, e Cattolica Fede; e perciò con la solita prontezza, e divozione, abbiamo determinato in questo General Parlamento di servire S. M. d' un milione, e ducento mila ducati da pagarsi in due anni in sei terze; cominciando la prima terza dal primo di Settembre prossimo passato 1620., e da finirsi con l' ultima terza nel primo di Settembre venturo dell'anno 1622.; e di questo milione, e ducento mila ducati ne pagheranno 900. m. ducati i Popoli, e 300. m. i Baroni per ragione d' Adoho; a' quali contribuiranno i loro suffudatarj per le loro rate, similmente per ragione d' Adoho; rimanendo eccettuata da tal pagamento questa Fedelissima Città, ed il Sacro Ospedale della Santissima Annunziata per le cose feudali, che possiede. Dichiarando, che dal detto Donativo non rimane esente persona veruna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, nè alcuno Officiale maggiore, o minore, nè Città, nè Terre, nè Castelli, ch' in qualsivoglia modo pretendessero esser' esenti; e ch' il presente servizio s' intenda fatto senza far pregiudizio a' privilegi di questa Fedelissima Città, per li quali si dispone, che non se le possa domandare servizio, o donativo alcuno; e con espressa condizione, che durante detto tempo di due anni, i Baroni, e suffudatarj, le Terre Dominiali, ed i Popoli di questo Regno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto non siano molestati, o ricercati d'altro servizio, sovvenzione, pagamento, & adoho; ancorche succedesse qualunque cagione di nuovo sopravveniente, e del tutto incognita, ed inopinata; e così, se accadeffe pendete la soddisfazione del detto donativo, il pagarsi rilievo. E con condizione ancora, che finito il tempo del esiggere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualunque cagione ancorche urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confida, che S. M. con la sua infinita clemenza debbia avere quel riguardo, che la nostra fedeltà, e divozione può sperare dalla sua liberalissima mano; Noi con ogni debita reverenza le supplichiamo quelle grazie, che da D. Scipione Pappacoda nostro Sindaco saranno presentate a V. E.; ed accioche fortifichino quella buona spedizione, e fine, che si desidera, supplichiamo ancora a V. E., che siccome ha conosciuto dagli effetti, la fede, la divozione, e l' ubbidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S. M., così si degni per benignità sua favorire, e proteggere con la sua autorità la concessione, e spedizione delle grazie supplicate a S. M., e che si degni ancora concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano, dalla quale n'aspettiamo sempre maggiori; e Dio guardi a V. E. per molti anni felicissima, come noi suoi servidori, e creati affettuosamente desideriamo. Da S. Lorenzo a 29. di Novembre 1620.

Di V. Em.

Umilissimi, ed Affezionatissimi Servidori  
Li Deputati del Parlamento Generale.

Gio: Vincenzo Milano per Nido.  
Fabrizio di Somma per Capoana.  
Carlo Miroballo per Montagna.  
Ottavio Muscettola per Montagna.  
Matteo Capuano per Portanova.  
Fabio di Dura per Porto.  
Trojano Caracciolo per Capoana.  
Muzio Serra per Porto.  
Cesare di Bologna per Nido.  
Carlo Grimaldo Eletto, e Deput. per lo Fedelissimo Popolo.  
Gio: Domenico Pinto Deput. per lo Fedelissimo Popolo.

Il Principe di S. Severo.  
Il Principe della Rocella.  
Il Gran Conte d'Attavilla Principe della Riccia.  
Il Principe di Noja.  
Il Principe di Montemiletto.  
Il Marchese di Corleto.  
Andrea di Salazar.  
Andrea Macedonio.  
Pascalé Caracciolo.  
Cesare Alderisio.  
Gio: Giacomo Cossa.  
Gio: Battista Spinello.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

Signore:

**S**E questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si ritrovassero nelle forze, e stati degli anni passati, così come veniamo a servire V. M. d' un milione, e ducento mila ducati conforme la sua Real domanda, ed offerta presentata per lo Sindaco di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno D. Scipione Pappacoda Cavaliere di Seggio di Porto, il quale curà intorno a vent'anni, ch'ha servito V. M. con ogni integrità, e soddisfazione universale in diversi officj principali, e per ultimo nella G. C. della Vicaria, così civile, come criminale, da noi stessi faremmo dimostrazione maggiore, come V. M. ha veduto in molte altre occasioni; però le miserie nostre son tali, che l' amore, che teniamo al servizio di V. M. ci dà solo animo a poter compire la presente dimostrazione; e perciò con ogni umiltà supplichiamo V. M. a degnarsi di mirare con clemenza lo stato miserabile, in cui ci ritroviamo; che se il Cardinal

Lettera a S. M.

dinal di Borgia nello spazio del suo governo, non ci avesse governati col santo zelo, procurando l'alleggiamento de' Popoli, discacciandogli d'alloggiamenti, e d'altre imposizioni, le quali l'hanno impoverito, e non sono state di nessun' utile al Real Patrimonio di V.M., i Popoli, e tutto il Regno non aurebbono respirato, e preso animo a poter vivere, e compire questo, che s'offerisce. Il detto Cardinal di Borgia così nella giustizia, come in tutto il resto, e particolarmente nell'amministrazione del suo Real Patrimonio ha caminato con tanta vigilanza, e rettitudine, che, come obbligati a tanti beneficj, siamo a supplicare V.M., che si degni riconoscerlo con la solita sua grandezza, giacche da Noi non ha voluto ricevere in niun tempo dimostrazione alcuna di gratitudine, nè particolare, nè universale. Da Gio: Francesco Spinello, e Fabio Caracciolo nostri Ambasciatori sarà presentata a V.M. picciola dimostrazione, si degni riceverla per segno dell'infinita nostra volontà: Supplicheranno V. M. d'alcune grazie, e particolarmente quelle stesse, che V.M. ci ha concesse con tanta liberalità, e mantenutele per lungo tempo, & ora rotta, e levate la loro osservanza, il che è stato potentissima cagione della rovina universale del Regno, che sia servita la M. V. comandare di nuovo, che s'offerino dagl' Illustri Vecerè presente, e futuri: che il tutto desideriamo per sostentarci, e renderci abili al servizio di V.M., a chi con ogni umiltà maggiore c'inchiniamo, e restiamo pregando Nostro Signore Iddio per la sua Real Persona, con accrescimento di nuovi Regni. Da Napoli a 29. di Novembre 1620.

Di V. R., e Catt. Maestà

Umilissimi, e Divotissimi Vassalli, che baciano i Reali piedi  
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

Ottavio Muscettola per Montagna.

Gio: Vincenzo Milano per Nido.

Matteo Capuano per Portanova.

Carlo Miròballo per Portanova.

Cesare di Bologna per Nido.

Fabrizio di Somma per Caposana.

Trojano Caracciolo per Caposana.

Fabio di Dura per Porto.

Muzio Serra per Porto.

Carlo Grimaldo Eletto, e Deput. per lo Fedelissimo Popolo.

Gio: Domenico Pinto Deput. per lo Fedelissimo Popolo.

Il Principe di S. Severo.

Il Principe della Roccella.

Il Gran Conte d' Altavilla Principe della Riccia.

Il Principe di Noja.

Il Principe di Montemiletto.

Il Marchese di Corleto.

Andrea de Salazar.

Cesare Alderifio.

Gio: Battista Spinello.

Gio: Jacopo Cossio.

Andrea Macedonio.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

### PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

**D** Antonius Alvarez de Toledo, & Beaumont, Dux Alva, & Nuescha, Comes de Lerin, & Salvatierra, Marchio Coria, Miles ordinis Velleris aurei, & in presenti Regno praesente Regie, & Catholicae Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiariorum, eorumque Locatenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Praesidentibus, & Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Regenti, & Judicibus M.C. Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario Generali, Advocatis, quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & praestare fungentibus, praesentibus, & futuris, ad quos seu quae praesentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet praesentata, Regiis fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificae, & Fidelissimae Civitatis Neapolis, Baronaggii, & Regni, suis nobis praesentatum infrascriptum Regiam Originale Privilegium, Sacrae Regiae, & Catholicae Majestatis, omni, qua decet, solemnitate vallatum, & roboratum, tenoris sequentis v3.

Philippus, Dei Gratia, Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, Majoricarum, Hispaniae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Atgezire, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrae Firmae, Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Abenannum, & Neopatriae; Comes Habsburgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis, & Ceritaniae, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis praesentium seriem inspecturis, iam praesentibus, quam futuris. Cum una ex praecipuis virtutibus, quae Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat sibi que devincit, post rectam justitiae administrationem, sit erga universos magnificentiam exercere, longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis orio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus



*gibus suis operam suam navare desisterunt: Cura igitur Universitas, & homines magnifici, & Fidelissime Civitatis nostre Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, alięque Universitates Civitatum, ac Terrarum, in conventibus, seu Parliamentis superioribus annis, millesimo sexcentesimo vigesimo, & millesimo sexcentesimo vigesimo primo per Reverendos admodum in Christo Patre Cardinales D. Franciscum de Borgia, ac D. Antonium Zapata amicos nostros, ac in presenti Regno Locumtenentes, & Capitaneos Generales nostros, respectivè in dictis conventibus, seu Parliamentis in prædicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infrascriptas nobis presentari fecerunt, & petierunt, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptè adinvenimus ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, atque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies id præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus ficere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hac verba.*

*Grazie, che si supplicano da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè Nostro Signore nel presente Parlamento dell'anno 1620.*

I.

**I**N prima, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. a degni ordinare l'osservanza di tutte le grazie, concedute tanto dalla Maestà Vostra, e suoi Predecessori, quanto dagli Illustri Vecerè a questa predetta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, si, & quatenus in possessione fuerint, vel sunt.*

Si supplica S. M. a concedere tutte le grazie supplicate per l'addietro.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. atteso questa Fedelissima Città resta scoperta, e non può pagare, e corrispondere a' suoi creditori, ed altri bisogni, che giornalmente occorrono; ed essendo cresciuto in tanto numero il suo debito, perche le gabelle, ch'al presente tiene, e stanno in piedi, non bastano a supplire al pagamento de' creditori; si degni perciò ordinare agli Illustri Vecerè, che *pro tempore* faranno, che degli espedienti tutti, che sono stati proposti, e si proporranno per questa Fedelissima Città, pigliino quello, o que', che lor parerà convenire, e gli mandi in esecuzione; ne si possano poi alterare, levare, e mutare, se non della M. V. a suppliche, ed istanza della stessa Città; così anco a rispetto delle imposizioni, che sono al presente. *Jam Sua Majestas ejus Viceregi in dicto Regno mandavit id, quod magis utile expedire visum fuit pro beneficio prædictæ Fidelissimæ Civitatis.*

Si supplica S. M. a prenderne alcuno espediente per sollevare la Città del gran debito, che tiene.

III.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M., che conforme alli Privilegj, ed antichissima possessione d'essa Fedelissima Città, li Casali della medesima in niuna guisa debbano alloggiare, ne fanteria, ne cavalleria per qualsivoglia cagione, anche fosse urgente, senza, che in niun tempo si faccia novità alcuna. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati secundum formam Privilegiorum, eorumque possessionem in qua repèriuntur.*

Si supplica S. M. che i casali di questa Fedelissima Città non debbiano alloggiare ne Fanteria ne Cavalleria.

IV.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno pongono in considerazione a V. M., come si è degnata concedere alle Camere riservate de' Baroni, e Titolati del Regno, che siano esenti d'Alloggiamenti: avendo mira al peso, che sostengono per l'abitazione d'essi Baroni, li quali stanno sempre a spendere la robba, e la vita in servizio della M. V. e come che molte volte per cagione, ed occasioni straordinarie, non si osservano i Privilegj sopra di ciò conceduti, e fanno non solo alloggiare, e dar transito, ma anco contribuire: Perciò supplicano V. M. si degni ordinare, che s'osservi in loro detti Privilegj, e Grazie, e che siano franchi non solo d'attuale alloggiamento, e transito; ma anche siano trattati franchi di contribuzione. *Placet Regia, & Catho. Majestati Privilegia, & gratias concessas ita observari, ut nullatenus eis infringatur gravamen.*

Si supplica Sua M., che alle Camere riservate de' Baroni s'osservi il privilegio d'esser franchi d'alloggiamento, e contribuzione.

V.

Item, perche V. M. fu supplicata gli anni passati a dar ordine, che gli Illustri Vecerè in questo Regno non trattino diversamente i Grandi sudditi del medesimo Regno, sette officj è Titolati, in tutte l'azioni, così in publico, come in privato: e V. M. negli atti publici, ne diede certa forma, ch'ogni uno proceda conforme l'anzianità del suo Officio, e Titolo: ma negli atti privati s'ordinò, che gli Illustri Vecerè s'informino del solito, e l'osservino: e non essendo in ciò ordine preciso, ne nasce che tuttavia gli Illustri Vecerè sogliono usare dell'arbitrio;

Si supplica Sua M., che s'osservi circa il trattamento de' Signori la forma stabilita così in publico, come in privato.

dal

dal che possono nascere molti inconvenienti; supplicano perciò V.M., che sia servita comandare, che lo stessa forma con tanta prudenza da V.M.ordinata negli atti pubblici, s'osservi similmente negli atti privati; giache non vi è ragione di differenza: e tanto più, che così è stato l'antico solito. *Jam circa hoc per Suam Regiam Majestatem convenienter provisum est.*

## VI.

Si supplica Sua M., che il Battaglione si paghi del denajo di Sua M., come fu congeduto di già.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M., perche nel Parlamento dell' anno passato 1619. servirono la M. V. d' un milione, e ducento mila docati straordinarij, da pagarsi in quattro anni, ed in ricompensa di detto pagamento fù concesso a' Popoli del Regno, che quando i Soldati del Battaglione escono a servire per servizio di V.M., siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle loro Università; il che è conforme a quello, che fù stabilito, quando s'istituì detta milizia; supplicano V.M. a dare in questo ordine particolare, che s'osservi conforme fù concesso per cagion del detto Parlamento. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, ut circa hoc servetur, quod in instructionibus novae militiae vulgò dictae, del Battaglione, ordinatum fuit.*

## VII.

Si supplica Sua M., che il Vecere eccetto niuno altro inferior ministro possa far tasse, o porre contribuzioni.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M., che ne i Vicarij Generali, nè Capitani a Guerra, ne altro qualsivoglia ministro eccetto dell' Illustre Vecere di questo Regno, ancorche con amplissime potestà, possa far tasse, nè ordinare contribuzione alcuna né Popoli del Regno; perchè questo è abuso, e mai altre volte nõ s'è praticato nel Regno; e quel ch'è peggio, delle costituzioni, ed esazioni predette non se n'è dato conto. Perciò supplicano la M.V. a dar ordine da oggi innanzi, che *penitus* possa farsi; e tãto più, che fù tutto ciò stabilito a beneficio de' Popoli, in ricompensa del servizio detto di sopra d' un milione, e ducento mila docati; con ordine ancora, che di tutto l'esatto, come s'è detto di sopra, se ne dia conto; e così ancora resti servita comandare, che gl' Illustri Vecere presenti, e futuri non possano ordinare le dette tasse, e contribuzioni. *Sua Majestas mandabit Proregi quod magis convenire videbitur, juxta petitionem facti.*

## VIII.

Si supplica Sua M., che niuno possa ricevere cos' alcuna dalle Università.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. che ne i Vicarij Generali, nè Capitani a guerra, nè Governadori di Provincia, Auditori, Capitani di Campagna, nè Officiale Ministro, o Commissario di qualsivoglia Tribunale possa ricevere cos' alcuna dalle Università, quãd'escono per lo Regno, ne per vitto, ne per bagaglio, ne per altro; mentre tirano soldo da V.M., così come fù similmente stabilito per cagion del medesimo donativo straordinario detto di sopra; poiche il Regno patisce interesse notabile per lo pagamento del detto donativo. *Placet Regia, & Catho. Majestati, & ita suo Proregi observari jussit.*

## IX.

Si supplica Sua M. ordinare l' osservanza de' presidj di Fanteria Spagnuola.

Item questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni ordinare l' osservanza de' Presidj filii della Fanteria Spagnuola posta con tanta prudenza, e beneficio del Regno dal Conte di Benavente; poiche il Regno gli paga, e non è giusto, che patiscano altro peso; e che quando occorresse levantarsi terzi Italiani, si debbiano contentare del medesimo pagamento, che hanno le Fanterie Spagnuole per gli alloggiamenti. *Jam Sua Majestas super hoc, suo Proregi, quod convenit, servari mandavit.*

## X.

Si supplica Sua M. per la numerazione d' alcune Terre del Regno, che sono state gravate di varie impostazioni.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M., che ritrovando si alcune Terre del Regno distrutte per li molti alloggiamenti, e gravezze ultimamente patite, sia servita di comandare, che volendosi numerare alcune d'esse Terre alle proprie spese, si debbiano numerare, acciòchè paghino veramente per li fuochi, che vi sono; e alcun' espediente congruo, acciòchè d. numerazione non apporti gravezza all' altre Terre, ne apporti danno alcuno agli assignatarj di quelli. *Sua Majestas re maturè considerata, convenienter providebit.*

## XI.

Si supplica Sua M., che i Baroni, e Feudatarj del Regno possano disporre de' loro feudi, e vincolargli.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. sia servita concedere grazia, che i Baroni, e Feudatarj del Regno, tanto Titolati, quanto non Titolati possano disporre, e far fedecomessi di detti loro feudi, e possano vincolargli perpetuamente; di modo che, quando vi è alcuna femmina, o mascolo discendente da femina, e successivamente non succeda, ma in luogo suo succeda un mascolo, ancorche sia in qualsivoglia grado remoto,

to, e non compreso; e così possa estenderlo in beneficio de' mascoli di tutta la sua famiglia *in infinitum*; il qual successore possa in sussidio, e difetto de' burgenfatici, dar quello, che di ragione toccasse di paraggo sopra la metà de' frutti di detti feudi, a quella donna, alla quale spettava la detta successione; e così ancora vincolargli, che non si possano alienare, obbligare, ne ipotecare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse privilegiata: giacche non solamente la detta grazia non viene in danno di V. M., ma in utile grande: poiche quando venissero a ricadere i feudi alla Regia Corte, ricader ebbono senza peso alcuno. *Sua Regia Majestas, habita prius super hoc informatione Illustris sui Proregis, quod magis utile videbitur providebit.*

*Parlamento straordinario convocato dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Zapatta Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno a' 4. di Agosto 1621. per un servizio di trecento mila ducati fatto dal Baronaggio alla Maestà del Rè Filippo IV. Nostro Signore.*

**V**enne a' 6. di Luglio 1621. il Regio Usciere nel Tribunale di S. Lorenzo per parte dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Zapatta Luogotenente, e Capitan Generale, a far sapere a' Signori Eletti, com' esso intendea, dopo celebrate a' 22. di Luglio l'esequie della Maestà di Filippo III. di Felicissima memoria, di convocare un Parlamento straordinario per servizio di Sua Maestà: e che perciò si desse ordine di farsi il Sindaco, e l'altre cose necessarie.

Fatto dalli Signori Eletti intendere questo alle loro Piazze, quella di Montagna, a cui toccava, servandosi il solito giro, elesse Sindaco per dovere assistere nel detto Parlamento, il Signor Cesare Rocco Cavaliere Anziano, e patrizio, avendo avuta altre volte questa carica. E da tutte l'altre Piazze si elessero frà pochi giorni i Signori Deputati a domandar le grazie, e fare l'altre cose necessarie del Parlamento.

Dopo celebrate l'esequie a' 27. di Luglio, il martedì mattina venne il Regio Usciere nel Tribunale di S. Lorenzo a dire a' Signori Eletti, che facessero stare tutte le cose in ordine per lo Parlamento sudetto, il quale si dovea celebrare il Lunedì primo di Agosto.

A' 4. di detto mese, il mercoledì dopo pranzo, essendosi differita la giornata stabilita del Parlamento per altri giorni due, ed essendo già apparecchiato ogni cosa, venne il Signor Cesare Rocco Sindaco in S. Lorenzo, dove era aspettato dalli Signori Eletti, accompagnato da una numerosa Cavalcata de' Signori Cavalieri privati. Quivi ricevuto a pie delle scale da Gio: Matteo Rainieri Secretario di questa Fedelissima Città, secondo il solito, e salito su nel Tribunale, seduto nel capo della tavola, subito con detti Signori Eletti, per non indugiar molto, calati a basso, si posero a cavallo. Cavalcò in mezzo de' Signori D. Ottavio Pignone da man destra, ed Andrea Carmignano da sinistra, ambedue cavalieri Eletti della sua Piazza; ed innanzi al medesimo gli altri Signori Eletti con li Portieri, ed il rimanente della Cavalcata col detto Secretario della Città cavalcando appresso il Signor Sindaco, presero il solito cammino. Giunti a Palazzo, furono introdotti dall' Illustrissimo Signor Cardinale, a cui fu presentato il Sindaco dal Signor D. Ottavio Pignone: e subito montati a cavallo, per lo medesimo cammino giunsero in S. Lorenzo; dove fatte le solite cerimonie, si posero tutti a sedere nel Palco, col solito ordine distribuito dall' Usciere: e l' Illustrissimo Signore Cardinale, dimostrando le cagioni, che l'aveano mosso a convocare il presente Parlamento, cominciò il suo ragionamento.

La buona corrispondenza, che si aspettava verso il suo Rè dalla fedeltà, ed affezion grande di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, già note per tante vie, ed antiche sperienze; la necessità grande del Real Patrimonio, per le guerre, ed armi che Sua M. mantiene in diverse parti del mondo a difesa de' suoi Regni, e della Cristiana Religione, e della pubblica quiete; la particolare obbligazione, che si ha cō la Serenissima Persona della M. S., come nuovo Principe, sì per le proprie eroiche virtù, come per l'ottimo principio dato al suo felicissimo governo, e più ancora per lo paterno zelo, che ha S. M. dimostrato verso noi, poiche posta in mezzo a tanti gran bisogni, si è trattenuta di non gravare questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, di nuovo servizio: Per tali cose tutte sua Signoria Illustrissima sperava, che non sarebbe stata persona veruna di sentimento, che in tal caso, e per un tal Monarca non avesse assai volentieri sovvenuto al suo Signore: e tanto più lo attendea nelle occasioni di questo straordinario Parlamento, da questo Fedelissimo Baronaggio, quanto per antichissime pruove era stato conosciuto larghissimo nello spendere non meno la vita, e'l sangue, che la roba in servizio della Real Corona. E posto fine al suo discorso, comandò, che dal Regio Usciere fosse chiamato su il Sindaco; il quale giunto d'innanzi all' Illustrissimo Signore Cardinale, fatte le debite riverenze, rispose a nome di questa Fedel. Città, Baronaggio, e Regno, che inteso quello, che si era degnato di esporre in questo presete Parlamento per servizio di S. M., lo supplicava, che fosse rimasto servito di cōcedergli convenevole spazio a convocare il Baronaggio, per dar principio al servizio, e della Maestà Sua, e d' esso Illustrissimo Sig. Cardinale: E così dal Regio Usciere, per ordine del medesimo fu cō mandato che il Baronaggio si fosse radunato il dì seguente nel luogo solito a' 20. ore;

e ciò fatto, andarò via, ponendoli il Signore Cardinale, come indisposto, in una carrozza solo, e se ne ritorno in Palazzo.

Il giovedì 5. di Agosto radunatisi nel solito luogo del Parlamento col Signor Sindaco, li Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre demaniali, cominciò l'Uciere ordinatamente a domandare a ciascuno il suo voto; e prima il domandò al Signor Principe d'Avellino Gran Cancelliere del Regno, e poi a tutti gli altri; quali risposero nella maniera seguente v. 3.

Io Marino Caracciolo Principe d'Avellino, e Gran Cancelliere del Regno, avendo intesa la proposta fatta dall'Illustrissimo Signor Cardinal Zapatta nostro Vecerè, dico, che mai son concorse tante cagioni, e così urgenti, come nella presente occasione, per obligare questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno a fare alcuna dimostrazione della sua fedeltà, ed amore alla Maestà del Rè Nostro Signore, come ha fatto sempre per lo passato con somma prontezza, ed affezione a' suoi Serenissimi Predecessori. Prima per mostrare alla detta Maestà alcun segno del grandissimo contento, che questo Fedelissimo Regno ha preso, vedendo ristorata la grave perdita, che avea fatta con la morte di Filip. III. che sia in cielo, con la felicissima successione del presente Rè Filippo IV. suo figlio, che nostro Signore guardi; essendo nella persona del figlio risvegliata la bontà, e pietà paterna, la prudenza dell'Avolo, e valore del Bisavolo, ed un solo successore rappresenta le più eminenti virtù di tanti suoi Serenissimi antecessori d'immortal memoria.

Secondo, per la speranza, anzi certezza d' avere a godere sotto un Principe tanto grande un felicissimo governo, dovendo con la grazia di Dio corrispondere a così alti principj, che S.M. ha dato d. l. suo Imperio, con istupore del mondo, e giubilo universale di tutti li suoi Fedelissimi Vassalli; e più d'ogni altro particolare, per l'obligo, che ha da tenere questo suo devotissimo Regno, che è stato dalla M.S. tanto favorito, ed amato, che ha voluto, che la sua prima operazione, o fra le prime più gloriose, sia stato il volger gli occhi alle sue miserie, e con tanto affetto attendere al remedio de' danni, che ha patito.

Terzo, per l'allegrezza, che deono avere, e dimostrare della certa speranza del fortunatissimo parto della Serenissima Regina Nostro Signora, vedendoci assicurare della successione così considerata di Principi da Noi sempre tanto riveriti, ed amati della potentissima, ed inclita casa d'Austria, con prevenire fin da ora il sommo contento, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno farà per sentirne.

Quarto, per vedere la necessità, nella quale si ritrova il Patrimonio del Rè Nostro Signore, che è costretto in uno stesso tempo per la difesa della Religion Cattolica sostenere guerre gravissime per mare, e per terra, in Olanda, ed in Alemagna, con Turchi, e Rebelli; le quali, se bene pajono esser molto lontane da noi, e per interessi di altri Regni, ad ogni modo il beneficio è nostro; poiche tenendosi lontane le armi nemiche, ci assicuriamo di non avere a patire una invasione di Barbari, pur troppo altre volte sperimentata da Roma, e da Italia, della quale è così gran parte questo Regno.

Quinto, nè si dee lasciata di considerare quanta sia la bontà, e pietà del Rè Nostro Signore, che Dio guardi per molti anni; poiche in mezzo a tante necessità, si ricorda più della nostra impotenza, che del suo bisogno; ed usando della sua natural benignità, non ci ha comandato eos' alcuna, ne richiesto servizio, del quale con tanta certezza potea far conto per la nostra fedeltà, e divozione, che li suoi Serenissimi Predecessori sempre hanno sperimentata. Onde dobbiamo render grazie all'Illustrissimo Signor Cardinale nostro Vecerè, che conoscendo i nostri pensieri, e desiderj di servire al nostro Rè, a cui dobbiam tanto, per tante cagioni, ci ha convocati in questo Parlamento. Per tanto io son di voto, e parere, che non gravando altrimenti i Popoli, che si trovano tanto esausti, ed afflitti, che cominciano a respirare solo col buon governo di chi al presente regge in nome di S.M., si faccia da Noi solamente uno straordinario servizio al Nostro Signore di docati trecento mila di moneta di questo Regno, e quella, che correrà al tempo del pagamento. Quali docati trecento mila s'abbiano da pagare fra il termine di tre anni, numerandi dal primo del prossimo Gennaro, in tre tande in ciascuno anno; con dichiarazione, che possiamo esigere da nostri suffeudatarj quello, che di ragione ci spetta; e che durante quello pagamento, non siano obbligati ad altro Donativo straordinario, anche per qualsivoglia cagion di nascimento di Principe, o altra occasione ancorche inopinata; eccettuando ancora la rata, che toccasse alla Casa Santa dell'Annunziata di questa Città, per li feudi, che possiede. Supplicando l'Illustrissimo Signor Cardinale a farci grazia scusare con la Maestà del Rè Nostro Signore l'impotenza non solo de' Popoli, ma anco di questo Baronaggio, che viene con rossore a far questa dimostrazione, e servizio così picciolo; mirando alla grandissima volontà, che tengono di spargere il sangue, e l' avere per lo suo Real servizio, per quanto comporteranno sempre le nostre forze; le quali speriamo, che sotto il suo giustissimo, e felicissimo Imperio, continuando il buon governo dell'Illustrissimo Signor Cardinal Zapatta, che con tanta fatica, e vigilanza attende a ristorarci, possano servire la Maestà Sua in dimostrazioni, e servigj maggiori di quelli, che abbiamo fatti a' suoi Serenissimi Progenitori. Sono ancora di parere, che questo servizio, si supplichi l'Illustrissimo Signor Cardinale, che voglia restar servito ordinare, che s'invii a Fabio Caracciolo nostro Ambasciadore. Il Principe di Avellino Gran Cancelliere.

E così

E così restò conchiuso nel presente Parlamento, che il Baronaggio facesse per dimostrazione straordinaria un servigio di docati trecento mila a S.M. da pagarsi solamente da esso Baronaggio per ragion d'Adoho, senza gravare punto i Popoli, con potestà di riscuotere da suffeudatarj, quello, che lor tocca anche per ragion d'Adoho; da pagarsi di moneta di questo Regno, e di quella, che correrà nel tempo del pagamento, cominciando dal primo di Gennaro prossimo venturo, in tre anni, ciascuno anno la sua rata in tre tande, così dichiarate a bocca; con condizione, che durante il presente pagamento, non siano obbligati ad altro Donativo straordinario per qualsivoglia cagione di nascimēto di Principe, o altra occasione ancorche inopinata: eccettuando da tal pagamento la casa della Santissima Annunziata per li feudi, che possiede. E restò parimente conchiuso, che si supplicasse l' Illustrissimo Signor Cardinale a restar servito ordinare, che questo servigio si mandasse al Signor Fabio Caracciolo Ambasciadore, per presentarlo a Sua Maestà.

Sabbato 14. di detto mese congregati col Signor Sindaco i Signori Deputati della Città, e del Baronaggio nell' ora stabilita al luogo solito del Parlamento, si lessero d' ordine del Signor Sindaco, e di comun consentimento di tutti, le grazie, che domandar si doveano a S.M., ed all' Illustrissimo Signor Cardinale. Ed a 16. del medesimo mese il Signor Sindaco, e Signori Deputati della Città, e del Baronaggio andarono in Palazzo; ed il detto Signor Sindaco diede conto all' Illustrissimo Signor Cardinale, come già si era chiuso il Parlamento, sottoscrisse le Grazie, Offerta, e le lettere per Sua Maestà: e furono ancora fatti i Deputati a sollecitar le dette Grazie.

*Illustrissimo, e Reverendissimo Signore.*

**E**ssendosi intesa la propotta fatta da U.S. Illustrissima degl' instantissimi bisogni, ne quali si ritrova la Maestà del Rè Filippo IV. Nostro Signore, per le grandissime spese, che fa nel mantenere tante guerre in diverse parti del Mondo, per la difesa de' suoi Regni, e della Fede Cattolica, e per la pace, e quiete publica; ed aggiugnendosi ora alle necessità esposte, l'universale allegrezza della successione della Maestà Sua al nuovo Dominio, nella cui Persona concorrendo tutte l' eroiche virtù de' Serenissimi Predecessori, ci viene ristorata la perdita fatta nella Maestà di Filippo III. suo Padre di felice memoria; con certa speranza di dover godere un felicissimo governo, essendosi la Maestà Sua fin dal principio del suo regnare, con particolar dimostrazione di favore degnata di rivolgere gli occhi della giustizia, e clemenza sua alle calamità, e bisogni nostri; ed aggiugnendovisi ancora l'allegrezza, che dobbiamo avere, e dimostrare per la certa speranza del fortunatissimo parto della Serenissima Reina Nostra Signora, col quale ci verrà assicurata la successione de' Serenissimi Principi Austriaci, tanto da noi amati, e desiderati; Il Baronaggio di questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli, per tutte le sudette cagioni, e per corrispondere anche alla fedeltà, e divozione, con la quale ha sempre speso la robba, e la vita in serviggio de' nostri Serenissimi Rè, ha in questo Parlamento convocato da U.S. Illustrissima, assistendovi il Sindaco Cesare Rocco Cavaliere della Piazza di Montagna, fatto dono, per servigio straordinario, alla Maestà Sua di docati trecento mila di moneta di questo Regno, e di quella, che correrà nel tempo del pagamento, da pagarsi solamente da esso Baronaggio, senza gravare in cosa alcuna i Popoli. I quali trecentomila docati s'abbiano da pagare fra il termine di tre anni numerandi dal primo di Gennaro prossimo venturo avanti; ciascuno anno le sue tre tande per ragion d'Adoho, con potestà di poter esiggere quello, che di ragione spetta, da suffeudatarj, per ragion similmente d'Adoho: e con condizione espressa, che durante questo pagamento, non siano obbligati ad altro Donativo straordinario per qualsivoglia cagione, ancorche di nascimēto di Principe, o altra occasione ancor che inopinata, ed eccettuando la rata, che tocasse alla Casa Santa dell' Annunziata di Napoli per li feudi, che possiede.

Offerta.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confida, che S. M. con la sua infinita clemenza debbia avere quel riguardo, che la nostra fedeltà, e divozione può sperare dalla sua liberalissima mano, Noi con ogni debita reverenza la supplichiamo delle Grazie, che a U.S. Illustrissima saranno presentate da Cesare Rocco nostro Sindaco. Ed acciocche fortiscano quella buona spedizione, che si desidera, supplichiamo anche a U.S. Illustrissima, che siccome ha conosciuta dagli effetti la fede, la divozione, e l' ubbidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S.M., così si degni per benignità sua, di favorire, e proteggere con la sua autorità la concessione, e spedizione delle grazie supplicate a S.M., e che si degni ancora di concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano, dalla quale ne aspettiamo sempre maggiori; e Dio guardi U.S. Illustrissima per molti anni felicissima, come Noi suoi servidori, e creati affettuosamente desideriamo. In Napoli a 16. di Agosto 1621.

Di U.S. Ill., e Rev.

Affezionatissimi Servidori.

*Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.*

Rompeo Muscettola per Montagna.

Il Principe di San Severo.

Q 2

Vespa-

Vespasiano Macedonio per Porto.  
 Cesare Coppola per Montagna.  
 Francesco Pappacoda per Porto.  
 D. Francesco Mormile per Portanova.  
 Tomaso Carafa per Nido.  
 Ferrante Dentice per Capuana.  
 Cesare di Bologna per Nido.  
 Annibale Capuano per Portanova.  
 Gio: Geronimo Capece Piscicello per Capuana.  
 Carlo Grimaldi Eletto per lo Fedeliss. Pop.  
 Not. Domenico Picone per lo Fedelissimo Popolo.

Il Prencipe della Roccella.  
 Il Gran Conte d'Altavilla Prencipe della Riccia.  
 Francesco Spinello Marchese di Fuscaldo.  
 Il Marchese di Corleto.  
 Il Marchese di Caivano.  
 Andrea di Salazar.  
 Gio: Battista Capece Galeota Tesoriere.  
 Cesare Alderisio.  
 Alfonso de Vargas.  
 Gio: Angelo Barile, Giustinziero Maggiore.  
 Ferrante della Marra.

*Gio: Matteo Rainieri Segretario.*

Sacra, Regia, e Cattolica Maestà.

*Signore.*

**P**er significazione più espressa dell'incomparabile allegrezza, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hanno sentita della successione di V. M. al nuovo Dominio con l'ottimo principio dato al suo felicissimo governo; onde essendosi congiunti nella sua Real Persona tutte l'eroiche virtù de' suoi Serenissimi Predecessori, siam certi di dover godere quella felicità, che sotto l'Impero d'un tanto Monarca si può, e dee convenevolmente sperare, e per dimostrazione ancora dell'allegrezza, che finora sentiamo del futuro fortunatissimo parto della Serenissima Reina Nostra Signora, dovendoci perciò venire assicurata la successione de' Serenissimi Principi Austriaci tanto da noi riveriti, e desiderati: Il Baronaggio di questa Fedelissima Città, e Regno, intesa la proposta fattaci in Parlamento dal Cardinal Zapatta Luogotenente, e Capitan Generale di V.M. per li bisogni, ne' quali si ritrovava il suo Real Patrimonio, per l'armi, e per le guerre, che mantiene in diverse parti del Mondo, ha determinato con istraordinaria dimostrazione servire a V.M. di trecento mila ducati di moneta di questo Regno, da pagarsi solamente da esso Baronaggio, senza gravare punto i Popoli, in tre anni, dal primo di Gennaro prossimo avanti: servizio senza alcun dubbio molto picciolo, se si riguarda alla grandezza della M.V. ed alla volontà, e prontezza, con la quale sogliamo in ogni occasione spargere, e la roba, ed il sangue, e la vita per la sua Real Corona; ma proporzionato nondimeno alla condizione de' presenti tempi, ed alla strettezza, ed oppressione di questi Popoli, da cui dipendono tutte le forze, ed avere di esso Baronaggio. Sarà presentato questo servizio da Fabio Caracciolo nostro Ambasciadore: si degni V.M. con la grandezza del suo animo di gradire in ciò l'affetto de' suoi Fedelissimi Vassalli, rimandando servita di mostrarci alcun segno con la concessione delle grazie conchiuse nel presente Parlamento, di che umilmente la supplichiamo; accioche con queste, e con altre maggiori, che speriamo dalla sua liberalissima clemenza, venendo a ristorarsi le nostre forze, possa V.M. sempre in avvenire aspettare da questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno più ampio, e più fruttuoso servizio. Ed intanto facendo a V. M. umilissima reverenza, restiamo pregando Dio per la sua Real Persona con accrescimento di nuovi stati, e Regni, e con felicissima successione. Di Napoli a 16. di Agosto 1621.

Di V. R., e Cattolica Maestà.

Umilissimi, e Devotissimi Vassalli, che le baciano i Reali piedi  
*Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli  
 nel Parlamento Generale.*

Vespasiano Macedonio per Porto.  
 Pompeo Muscettola per Montagna.  
 Cesare Coppola per Montagna.  
 Francesco Pappacoda per Porto.  
 D. Francesco Mormile per Portanova.  
 Tomaso Carafa per Nido.  
 Cesare di Bologna per Nido.  
 Ferrante Dentice per Capuana.  
 Annibale Capuano per Portanova.  
 Gio: Geronimo Capece Piscicello per Capuana.  
 Carlo Grimaldi Eletto per lo Fedeliss. Pop.  
 Not. Domenico Picone per lo Fedeliss. Pop.

Il Prencipe di San Severo.  
 Il Prencipe della Roccella.  
 Il Gran Conte d'Altavilla Prencipe della Riccia.  
 Francesco Spinello Marchese di Fuscaldo.  
 Il Marchese di Corleto.  
 Il Marchese di Caivano.  
 Andrea di Salazar.  
 Gio: Battista Capece Galeota Tesoriere.  
 Cesare Alderisio.  
 Ferrante della Marra.  
 Gio: Angelo Barile, Giustinziero Maggiore.

*Gio: Matteo Rainieri Segretario.*

PHI.

## PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &amp;c.

**D**ON Antonius Alvarez de Toledo, & Beaumont, Dux Alvæ, & Nueschæ, Comes de Lerin, & Salvaterre, Marchio Coriæ, Miles ordinis aurei velleris, & in præfenti Regno, præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque Viris hujus Regni, Prothonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque locatinentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ Portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, præsentibus, & futuris, ad quos, seu quem præfentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronagii, & Regni fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ, Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni, qua decet, solemnitate vallatum, & roboratum, tenoris sequentis, v. 3.

Philippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentis, Galliciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani; Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantis, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habsburgii, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilonis, & Ceritanis; Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis præfentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quàm futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterint. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum in Conventu, seu Parlamento superioris anni millesimi sexcentissimi vigesimi primi, per Reverendum admodum in Christo Patrem Cardinalem D. Antonium Zapatta amicum nostrum percharum, ac in prædicto Regno Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum, respectivè in dicto Conventu, seu Parlamento in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas præsentari fecerint, similiterque petierint, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo, constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad Nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstramus, prout in dies id præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur; quarum tenor sequitur in hæc verba.

*Grazie, che si domandano a Sua Maestà nel presente Donatibo dell' anno 1621., e domandate alcune di esse negli altri Parlamenti passati.*

## I.

**S**i supplica V. M., che per evitare gl'inconvenienti, che sogliono nascere, e così i dispareri, e diffenzioni, che possono anche accadere *in futurum* dal supplicate per le confermazioni de' Vecerè di questo Regno, e lodar' ancora il lor governo, si degni proibire, ed ordinare tanto alli Parlamenti Generali, e Deputati di essi, quanto a questa Fedelissima Città, e Piazze, ed Eletti, che in modo alcuno non possano, nè domandar conferma, nè lodare il governo de' Vecerè, che *pro tempore* saranno, nè direttamente, nè sotto qualsivoglia colore; lasciandosi però libera la facoltà del ricorrere, e scrivere a V. M. in occasione d' aggravo, o lamentazione, quando sarà bisogno, e conforme agli ordini di V. M.; e che questa proibizione non s' intenda quando i detti Vecerè avranno lasciati i loro governi; e così si supplica; riservando ciò in evidente servizio di V. M., e beneficio, e quiete de' suoi Fedelissimi Vassalli. E questo s' intenda per qualsivoglia Deputazione, tanto ordinaria, quanto straordinaria. *Sua Regia, & Catholica Majestas Regni prædicti supplicationi annuens, juxta illam mandas, & prohibet, quod in Parliamentis celebrandis, Deputati ipsorum, nec non in Congregationibus Sedilium Civitatis prædictæ, & Electi ipsius, nullatenus possint tractare, neque Sua Majestati scribere circa laudes Proregum, neque ipsorum confirmationem, in Regimine prædicto.*

Si supplica Sua Maestà, che non si possa da veruna Deputazione più supplicare per la conferma del Vecerè, durante il suo governo.

## II. Sup-

## II.

Si supplica per la confermazione delle grazie de' passati Rè.

Supplicano V.M. si degni ordinare, che si osservino tutti i Capitoli, Privilegj, e Grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno da tutti i retropassati Rè, e de' suoi Predecessori. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati, omnia Capitula, Privilegia, & Grantias per Serenissimos Reges predecessores suos concessas, confirmare, quatenus in possessione existens, prout iam in gratiis prateritis anni concessura est.*

## III.

Si supplica per confermare tutte le alienazioni, concessioni, ed ampliamenti d'officj, affenzi, e dispense fatte dagli Illustri Vecerè.

Item, si degni confermare tutte l'alienazioni, concessioni d'officj, ampliamenti d'effi, affenzi, dispense, licenze, e qualsivoglia altra specie di contratti, e di Privilegj fatti, conceduti, e spediti dagli Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono stati, come Procuratori di V. M., e de' suoi Serenissimi Antecessori, ancorche fossero contro alla forma di qualsivoglia Prammatica, e particolarmente di quella de' nove capi, ed istruzioni segrete, ed altro ordine della Maestà Sua, e di detti suoi Serenissimi Antecessori, e con la clausola *ex certa scientia, etiam quod de eis expressa mentio facta non sit*; derogando a qualsivoglia legge, che dettasse, che si debbia fare espressa menzion di quelle; includendovi anco qualsivoglia transazione, o accordo fatto con detti Vecerè; poiche s'ha da tenere, che tutto quello, ch'è stato da detti Illustri Vecerè trattato, conchiuso, e conceduto, sia risultato in utile, e beneficio della M. V., e del suo Patrimonio; e se ora si difficultasse quel che in nome di V. M. da detti Illustri Vecerè è stato promesso, conceduto, e dispensato, i suoi Fedelissimi Sudditi resterebbono delusi sotto la Regia parola; non derogando alle conferme ottenute, tanto dalla felice mem. del Rè Filippo III. nelle Grazie del Parlamento dell'anno 1617., quanto negli altri Parlamenti, o da' suoi Serenissimi Predecessori. *Sua Regia, & Catholica Majestas, ro mature considerata, mandabit id, quod magis convenire videbitur.*

## IV.

Si supplica Sua Maestà, che i Napoletani pollano liberamente fabbricare in Napoli, non ostantino ordini, che si trovassero sopra di ciò.

Item, perche con diversi ordini sono state proibite le fabbriche, e forse la mente che ha mossi i vostri Serenissimi Predecessori, principalmente è stata per non dare occasione a' Regnicoli, che lascino le loro patrie, e vengano ad abitare in Napoli; il che risulta in danno de' pagamenti fiscali, ed altri pesi delle Università del Regno; la supplicano si degni almeno ordinare, che non ostante le dette proibizioni, quelle non s'intendano a rispetto de' Napoletani; li quali possano liberamente continuare non solo le fabbriche cominciate, ma farne altre di nuovo; e questo per dare ancora commodità agli stessi Cittadini, che sono, cresciuti in numero assai, e di continuo crescono; acciocche non vengano ristrette le abitazioni. *Sua Majestas, visa super hoc informatione Illustris Sui Proregis, prout iam ordinatum est, mandabit convenienter provideri beneficia, & commodo predicta sua Fidelissima Civitatis Neapolis semper proviso.*

## V.

Si supplica Sua Maestà di non vendere i Casali di questa Fedelissima Città, ma tenergli in perpetuo suo Demanio.

Item, perche stà ordinato dalla Maestà di Filippo III., che si vendano molte Terre Demaniali del Regno, ed in specie i Casali di questa Fedelissima Città; e come che dalla vendita di detti Casali ne nascono molti inconvenienti, oltre al pregiudizio, che si fa a' loro privilegj, e grazie; Si supplica si degni tenergli in perpetuo suo Demanio, e non revocarlo anche per cagione urgente, ed urgentissima, e che fosse per utilità publica, & *pro bono pacis*; e che s'osservin loro i privilegj di non alloggiare, etiam per cagione straordinaria. *Sua Regia, & Catholica Majestas, re melius considerata, id quod magis ad suum servitium, & ad beneficium eorum fidelium suorum Vassallorum pertineat, fieri mandabit.*

## VI.

Si supplica Sua Maestà, che negli assenzi prestandi da oggi avanti sopra l'obbligazioni di cose feudali, si ponga la clausola *pro se, & heredibus, & successoribus* quibuscuque.

Item, altre volte è stata supplicata la Maestà del Rè Filippo III. tanto nel Parlamento dell'anno 1617., quanto dell'anno 1619., e di nuovo si supplica V. M., che ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, o annue entrate sopra burgenfatiche, o di promessa di pagamenti, o qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obbligare in caso d'evizione, o per osservanza del contratto, i beni feudali, mediante Regio assenzo; il quale assenzo si presta ordinariamente da V. M., o dagli Illustri Vecerè, e dal Regio Collateral Consiglio con la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*: dal che ne nasce, che morendo il comprator di detti beni, o annue entrate burgenfatiche, o il creditore senza legittimi successori in feudo, ancorche l'entrata burgenfatica, o il credito passi a beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra detti beni feudali, non può quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell'acquirente; perloche estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio, o del possesso: del feudo, o d'altri posteriori etc.



creditori, resta il vero creditore deluso del suo credito; o pure quando il comprator di detta annua entrata istituisce erede estraneo, costringe il successore in feudo ad esercitare detta azione ipotecaria: dal che nascono infinite liti, e dispendj; Si supplica V. M. si degni concedere, che l'ipoteca, ed azione ipotecaria sopra de' feudi, tanto per obbligazioni, e vendite fatte, e costituite per tutto il tempo passato fino a quest'ora con assenti di V. M., e degl' Illustri Vecerè, quanto per le vendite, ed obbligazioni *in futurum* faciente con assenti interponendi, possa passare a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne quali passa l'entrata burgensatica, o azione personale, *etiam*, che non siano per qualsivoglia cagione, o difetto capaci della successione del feudo; e perciò, che negli assenti prestandi da oggi avanti da V. M. o dagl' Illustri Vecerè del Regno sopra detta ipoteca, ed obbligazione de' beni feudali, si ponga la clausola *pro se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*; e negli assenti prestati per lo passato sopra i contratti fatti per l'addietro, similmente s'intenda posta dello stesso modo detta clausola; di modo che non vi sia differenza tra gli assenti prestati, & prestandi *in futurum*; ampliando, e dichiarando in questo il capitolo, e grazia concessuta sopra di ciò nell'anno 1596: e che detta grazia operi l'effetto suo, *etiam* a rispetto delle liti pendenti. Ed acciocché questa grazia non possa cagionar danno, o pregiudizio al Regio Patrimonio, potrà ordinare V. M., che detti eredi estranei, o che per altro non sono capaci della successione feudale, non possano in virtù di questa grazia aver ricorso sopra il feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o da altri, a chi detta Regia Corte l'avesse venduto con promessa d'evizione. Dal che ne seguirebbe gran beneficio a tutto il Regno, e nessun pregiudizio alla Regia Corte. *Jam super hoc provisum extat in capite octavo anni prateriti millesimi sexcentissimi decimii septimi.*

VII.

Item, fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III. tanto nel detto Parlamento dell'anno 1617., quanto dell'anno 1619., e di nuovo si supplica V. M. resti servita per togliere ogni sottigliezza de' Fiscali, e non fare che i suoi Vassalli siano travagliati dalle liti, dichiarare, & *quatenus opus est*, di nuovo concedere, che i fratelli, sorelle, e nipoti succedano, e possano succedere ne' feudi, o nuovi, o antichi, *etiam* titolati, che fossero; non ostante che nell' Investitura si dica *pro heredibus ex corpore*, e che detti feudi non fossero stati comprati nè dalla Regia Corte, nè da particolari, ma o donati, o rifiutati, o ceduti *quomodocumque* da persona, che non avesse successore *tam inter vivos, quam in ultima voluntate*, con assenso nondimeno, e grazia di V. M.; ancorche si fossero donati, rifiutati, o ceduti a persone non in grado successibile, ed affatto estranee con assenso: acciocché con questa grazia, in ogni sorte di feudi potessero i fratelli, sorelle, e nipoti succedere, e non mai per qualsivoglia interpretazione si potessero intendere esclusi: con dichiarare ancora, & *quatenus* fosse bisogno, ampliar detta grazia non solo per li fratelli, sorelle, e nipoti, ma ancora pronepoti, o discendenti *in infinitum*. *Sua Maestas, re mature considerata, predicta petitioni tam fidelium Vassallorum satisfaciendum curabit.*

VIII.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell'anno 1617., e di nuovo si supplica V. M. resti servita, che ne' feudi possano succedere i fratelli, e sorelle cugine, ancorche non fossero congiunte per linea masculina. E perche tal grazia con matura considerazione fù domandata, per esser cosa, che apporta molto poco danno alla Maestà Sua, ed infinita soddisfazione a' fedelissimi suoi Vassalli, e finora non è spedita; Perciò di nuovo si supplica V. M. si degni concederla, con ordinare, che i fratelli, e sorelle cugine, ancorche non discendano da maschi, e non siano congiunte con linea masculina a quella, o colui, che muore; che passano da oggi avanti succedere ne' feudi, tanto in quelli, che al presente si possiedono, quanto in quelli, che *in futurum* si possederanno; non pregiudicando a qualche grazia concessuta per lo passato ad alcuni particolari. *Sua Regia, & Catholica Maestas adhibita super hoc consideratione, quod magis utile videbitur, providebit.*

IX.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell'anno 1619., e così si supplica V. M. si degni contentarsi, che siccome ne' feudi antichi l'ascendente succede al discendente, possa ancora succedere ne' feudi nuovi, ne quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice memoria del Rè Filippo II. Avo di V. M. sono chiamati anche i fratelli, sorelle, e nipoti. Il che non può apportare danno considerabile a V. M.; poiche questo caso non può succedere facilmente; atteso rade volte que', che hanno Padre, o Avo, acquistano feudi in testa loro; ma gli fanno porre in testa di loro Padri, o altri ascendenti, per farli paterni, o antichi. E per questo, la grazia, che si domanda, non è pregiudiziale alle ragioni di V. M., ed a suoi fedelissimi Vassalli apporterà solamente comodità di non aver necessita di multiplicar contratti. *Placet Sua Regia, & Catholica Maestati; dummodo feudum non transeat ad Collaterales Patris.*

X. Item

Si supplica Sua Maestà, che i fratelli, sorelle, e nipoti possano succedere a feudi di qualsivoglia sorte, che siano; ancorche nell'investitura si dica *pro heredibus ex corpore*.

Si supplica Sua Maestà, che a feudi possano succedere fratelli, e sorelle cugine, ancorche non discendano per linea masculina.

Si supplica Sua Maestà, che siccome ne' feudi antichi l'ascendente succede al discendente, possa anche succedere ne' nuovi.

## X.

Si supplica un' altra grazia toc-  
cante i feudi,

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel detto Parlamento dell' anno 1620., e così di nuovo si supplica V.M. sia servita concedere la grazia, che i Baroni feudatarj del Regno, tanto titolati, quanto non titolati, possano disporre, e far fedecommesi de' loro feudi, e vincolargli perpetuamente; di modo che quando vi è alcuna femmina, o maschio discendente da femmina successibile, non vi succeda; ma in luogo suo succeda un maschio della femmina ad elezion de' feudatarj, che faranno detto vincolo, ancorche sia in qualsivoglia grado remoto, e non compreso nelle successioni; e così stenderlo in beneficio de' maschi di tutta la famiglia sua *in infinitum*. Il qual successore possa in sussidio, e difetto delli burgenfatici, dar quello, che di ragione toccasse di paraggio sopra la metà de' frutti di detti feudi, a quella donna, alla quale spettava la detta successione: e così ancora vincolargli, che non si possano alienare, obbligare, ne ipotecare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse privilegiata: giacche non solamente la detta grazia non viene in danno di S.M., ma in utile grande; poiche quando venissero a ricadere i feudi a V.M., ricaderebbono senza peso niuno. *Jam super hoc, per Regiam Maiestatem provisum est in capite undecimo anni prateriti millesimi sexcentesimo vigesimo.*

## XI.

Si supplica Sua Maestà adoperarsi con S. S., acciò che le Commende, Priorati, e Baliaggi di Malta situate nel Regno, si conferiscano a Regnicoli.

Item, fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1619., e così si supplica V.M. resti servita adoperarsi con S. S., acciò che ordini, che nelle Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Giovanni Gerofolimitano, detta volgarmente di Malta, che sono situate in questo Regno, non si possano ottare, ne conferire ad altri, che a Regnicoli. E perche l'intenzion d'essi fù di non escludere gli altri Vassalli di V.M. d'Italia dal capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giacche il Regno di Sicilia *ultra Forum*, e lo Stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro Dignità, e Commende; ma escluderne l'altre Nazioni, e Principi, i quali non ammettono i detti Regnicoli, Siciliani, o Milanesi; Per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoprare ogni mezzo, acciò che le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qualsivoglia altra Dignità di questo Regno, e Stato di Milano, e Sicilia, con effetto si debba ottare, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo le loro anzianità, e non ad altre persone, ancorche siano Italiane. Dalla qual grazia ne risulterebbe infinito beneficio alla Maestà Sua; atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerebbe persona straniera, e tal ora odiosa della Sua Real Corona. *Sua Maestas in occasione opportuna super hoc agendum curabit.*

## XII.

Si supplica Sua Maestà a mantenere i privilegj delle Camere de' Baroni, per cui sono franche non solo d' alloggia-  
mento, e transito, ma anche di con-  
tribuzione.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1620., e così si supplica, e pone in considerazione a V.M., come si è degnata di concedere alle camere riservate de' Baroni, e Titolati del Regno, che siano esenti d' alloggiamenti; avendo mira al peso, che sostengono per le abitazioni d' essi; i quali stanno sempre apparecchiati a spendere la roba, e la vita in servizio della Maestà Sua. E perche molte volte per cagioni, ed occasioni straordinarie non si osservan loro i privilegj sopra di ciò conceduti; percioche fanno non solo alloggiare, e dar transito, ma ancora contribuire; Perciò si supplica V.M. si degni ordinare, che si osservin loro i detti privilegj, e grazie; e che siano franchi non solo di attuali alloggiamenti, e transito, anche per cagione urgente, e straordinaria; ma anche siano trattati franchi di contribuzione: e che i Vecerè, ne per scrittorio, ne per Collaterale possano rivocare dette salvaguardie, ne spedir patente con clausola: non ostante qualsivoglia privilegio, o salvaguardia: e ne' casi predetti non siano obbligati obedirgli; e serrando le porte le Università, o facendo alcuna resistenza a quelli, che volessero per forza alloggiare, non incorrano in pena alcuna. *Placet Sua Regia, & Catholica Maestati, prout provisum extat in capite octavo gratiarum anni prateriti millesimi sexcentesimo vigesimo.*

## XIII.

Si supplica Sua Maestà a fare osservare il privilegio, che il Battaglione, al lorche cala per servizio Regio, sia pagato dalla R. Corte.

Item, nel Parlamento dell' anno 1620. fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III., e così si supplica V.M., atteso che nel Parlamento dell' anno 1619. servirono la detta Maestà d' un milione, e ducento mila ducati straordinarij, da pagarsi in quattro anni; ed in ricompensa di detto pagamento fù conceduto a' Popoli del Regno, che quando i soldati del Battaglione escono a servire per servizio di V.M., siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle loro Università: il che è conforme a quello, che fù stabilito, quando s' istituì detta milizia. Supplicano V.M. a dare in ciò ordine particolare, che s' osservi siccome fù conceduto per cagion del detto Parlamento. *Sua Regia, & Catholica Maestas in capite sexto anni prateriti millesimi sexcentesimo vigesimo, mandavit, & decrevit observari instructiones nova militia, vulgo dicta, del Battaglione.*

Item,

XIV.

Item, fù supplicata la detta Maestà di Filippo III. nel detto Parlamento dell' anno 1620., e così si supplica V.M., che nè Vicarj Generali, nè Capitani a guerra, nè altro qualsivoglia Ministro eletto dall' Illustre Vecerè di questo Regno, ancorche con amplissima potestà, possa far tasse, nè ordinare contribuzione alcuna ne' Popoli del Regno; poiche questo abuso nõ mai altre volte s'è praticato nel Regno; e quel, ch'è peggio delle contribuzioni, ed elazioni predette non se n'è dato conto; Perciò supplicano la M.V. a dare ordine da oggi avanti, che affatto non possa farsi tanto più, che fù tutto ciò stabilito a beneficio de' Popoli, in ricompensa del servizio detto di sopra d'un milione, educeto mila ducati; con ordinare ancora, che di tutto l'efatto, come li è detto di sopra, se ne dia conto; e così anche resti servita comandare, che gl' Illustri Vecerè presenti, e futuri non possano ordinar le dette tasse, e contribuzioni. *Jam super hoc, in capite septimo anni præteriti millesimi sexcentissimi vigesimi convenienter provisum est.*

Si supplica Sua Maestà, che niuno Ministro eletto dall' Ill. Vecerè possa impor tasse o contribuzione.

XV.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1620., e così si supplica V.M., che nè Vicarj Generali, nè Capitani a guerra, nè Governatori di Provincia, Auditori, Commissarj di Campagna, nè Officiale, Ministro, o Commissario di qualsivoglia Tribunale possano ricevere cos'alcuna dalle Università, quando escano per lo Regno, nè per vitto, nè per bagaglio, nè per altro; mentre tirano soldo di V.M., così come fù similmente stabilito per cagion del medesimo Donativo straordinario detto di sopra; poiche il Regno patisce interesse notabile per lo pagamento del detto Donativo. *Placet Sua Regia, & Catholica Maestati, prout continetur in capite octavo anni prædicti millesimi sexcentissimi vigesimi.*

Si supplica Sua Maestà, che niuna sorte di Ministro possa ricevere cosa alcuna dalle Università, allorchè escano per lo Regno.

XVI.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel detto Parlamento dell' anno 1620., e così si supplica V.M., che ritrovandosi alcune Terre del Regno distrutte per li molti alloggiamenti, e gravezze ultimamente patite, resti servita di comandare, che volendosi numerare alcune di esse Terre alle proprie spese, si debbiano numerare, acciòchè paghino veramente per li fuochi, che vi sono; con alcuno espediente congruo, acciòche detta numerazione non apporti gravezza all'altre Terre, ne apporti danno alcuno agli assignatarj di quelli. *Sua Maestatis re melius considerata, id quod magis conveniet, mandabit.*

Si supplica Sua Maestà, che volendosi a proprie spese numerare alcuna Terra del Regno, le sia permesso.

XVII.

Item, perche sogliono i Tribunali in pregiudizio della giurisdizion de' Baroni, e delle loro prime, seconde, e terze cause, intrometterli non solo ad istanza d' altri, ma anco *ex officio, & de facto* alle dette giurisdizioni, mandando alle volte commissarj per esecuzion de' loro ordini, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali; Per questo si supplica V.M. si degni ordinare, che detti Tribunali, anche precedente ordine de' Vecerè, tanto del Regno, quanto Provinciali, non possano ingerirsi in dette cause, se non per appellazione, ed aggravj, *juris ordinis servato, & non per saltum*; nè anche possano spedire provisioni, ne civili, ne criminali ad istanza di qualsivoglia persona, che non fosse privilegiata, e che la cognitione di detta causa non spettasse a' detti Tribunali, ma a' Baroni; il che ne pur si possa fare, quando i Baroni avessero i Privilegj contra dette persone privilegiate; ma spedendosi dette provisioni, i Baroni nõ siano tenuti osservarle. Che se si spedissero osservatorie, ed inculcatorie, li vassalli non siano obbligati comparire, e le contumacie, che si face incorreffero per le cause predette, siano nulle, ed invalide; ne incorrano a pena alcuna; similmente gli atti che si facessero da qualsivoglia Commissario nel modo, come di sopra, siano nulli, e non se ne debbia tener conto, ne ragione; anche che fossero fatti per ordine di qualsivoglia Tribunale maggiore, o minore, tanto di questa Città, quanto delle Regie Audienze. *Sua Majestas mandat, atque decernit quod rescribatur Illustri Regni Proregi, ut maximam curam adhibeat quod servantur Baronibus privilegia illis concessa; ita ut nullum eis, neque aliis interesse prætendentibus inferatur gravamen per officiales Regios.*

Si supplica che i Tribunali Regj non s' intromettano nelle prime, seconde, e terze cause de' Baroni.

XVIII.

Item si è soluto introdurre maliziosamente da alcune Università, e Vassalli del Regno che per gli aggravj de' Baroni procurano Commissario, e Delegato particolare, ed anche sotto nome di Protettore; dovendo ricorrere a' Tribunali ordinarj del Sacro Consiglio, Regia Camera della Summaria, e Vicaria; e non ostante che per diversi ordini Regj siano levate le delegazioni, e con questo, oltre di tor le cause a' Tribunali ordinarj, si viene anco a perdere

Si supplica che i vassalli de' Baroni non possano ricorrere, se non a' Tribunali ordinarj per li aggravj de' Baroni.

R

il

il rispetto a' Baroni; Per questo si supplica V.M. si degni ordinare, che questo non si faccia per l'avvenire; ed essendosi forse fatto, che dette commissioni, oveso delegazioni, e protettioni siano nulle, ed invalide; restando la cognizione di tutte le differenze, ed aggravj tra' vassalli, e Baroni, alli Tribunali ordinarj. *Mandat Sua Majestas, & decernit Pragmaticam editam sub die vigesima nona mensis Maii, anni prateriti millesimi sexcentissimi octavi, & ordines super hoc expeditos observari.*

## XIX.

Si supplica S.M. per l'erezzion d' un Collegio di Nobili Regnicoli in Roma.

Item desiderando questa Fedelissima Città, pigliando esempio da molte altre nazioni che hanno osservato il medesimo costume, erigere nella Città di Roma un Collegio di sessanta giovani, cosinobili, come Cittadini di questa Città, e Regno di Napoli, con dar loro comodità d'abitazione, vitto, e vestito, conforme alle qualità loro; li quali abbiano da attendere agli studj, acciòche di poi possano impiegarsi non solo al servizio della Corte di Roma, ma di V.M. nel governo delle Chiese, Prelature, cura d'Abbadie, beneficj del Real Dominio, tanto nel Regno, quanto fuor di Regno; ed acciòche dal detto Collegio escano persone di virtù, e merito tale, che non solo possano applicarsi alle cose predette, ma chiamarsi anco al governo della Chiesa Universale; Perciò si supplica V.M. si degni abbracciare quell'opera tanto buona, e di tanto giovamento al beneficio Universale, con iscrivere a Sua Santità, e raccomandarlo all'Ambasciadore, che assiste in Roma, il qual si degni le franchigie che'ebbe da questa Fedelissima Città, oggi applicate alla fabbrica di S. Pietro, o altre occorrenze della Chiesa, per lo spazio d'anni venti concederle, ed applicarle al detto Collegio; acciòche dal ritratto di quelle se ne possa fare la fabbrica necessaria per detto effetto, ed il resto convertirsi in compra; acciòche dall'entrate di quella se ne dia il vitto, vestito, ed ogni altra cosa necessaria, e che farà di bisogno per mantenimento degli detti sessanta giovani, conforme alle Capitulazioni, e stabilimenti, che si faranno per la conservazione del detto Collegio. E tanto più sarà facile a V.M. questa domada, quanto, che molti altri Pontefici l'hanno fatto in diverse occasioni per diverse Patrie, e nazioni. *Sua Majestas habita prius informatione a Regni Prorege, & suo apud Suam Beatitudinem Oratore de consentis in hoc capitulo, & de qualitate reddituum in illo mentionatorum, providebit prout melius expedire arbitrabitur.*

## XX.

Si supplica V.M., che in Roma vi sia un Auditor di Rota per lo Regno di Napoli.

Item si supplica V. M. si degni interporre le parti sue con Sua Santità, con ordinare anche all'Ambasciadore che ne tenga pensiero particolare, che sicome l'altre nazioni, e Città fuori dello Stato Ecclesiastico, hanno un Auditor di Rota in Roma per ciascheduna di esse, così ne habbia uno il Regno di Napoli, che sia nativo d'esso. *Placet Sua Regia, & Cathol. Majestati quod ad Oratorem apud Suam Sanctitatem assistentem scribatur, ut id per modum oportuna procuret.*

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore presentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, naturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus; decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant; Illustribus propterea, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summariae; Regenti, & Judicibus magnae Curiae Vicariis, Scribae portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fidei, ceterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam presentibus, quam futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, praecipimus, & jubemus, quatenus forma presentium, & praesertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attendenda, omnia, & singula praemissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, sinistraque interpretatione cessantibus, Universitas dictae Fidelissimae Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliae Universitates, & Homines praedicti Regni, gratis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & Subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent, ac praeterire indignationis nostrae incursum, & poenam ducatorum mille nostris inferendorum Aeriis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentes fieri iussimus nostro magno negotiorum praedicti ceterioris Siciliae Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii, die decima septima mensis Augusti: Anno a Nativitate Domini 1622. Regnorum autem nostrorum anno secundo.

Y O E L R E Y.

Vi-

*Vidit D. Baldassar Com. major ,  
& pro Proton. & M. C.  
Vidit Marchio Foresta Reg.  
Vidit Carolus de Tappia Reg.*

*Vidit Comes Generalis Thesaur.  
Vidit Caimus Reg.  
Vidit D. Petrus Corfettus Reg.*

Dominus Rex mandavit mihi Francisco Lovo de Castrillo.

Solvit in exequutoriis. Cantarero pro Taxatore.

*In privilegiorum Neap. I. fol. 187.*

*Capitulos, y Gracias concedidas ala Ciudad , y Reyno de Napoles en el Parlamento del año de mil seysçientos y veinte y uno.*

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum Illustrium , & Magnificorum Deputatorum hujus Fidelissimæ Civitatis, Baronagii, & Regni Neapolis, quatenus de præinserto Regio Privilegio Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignaremur; Nos itaque volentes, ut tenemus, Regis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, quatenus attentæ per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto præinserto Regio Privilegio contentarum, & omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, Universitati, & particularibus hujus prædictæ magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciant inviolabiliter per quos deceat, juxta earum seriem, continentiam, & tenorem, omnidubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus; & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua sive causa, pro quanto gratiam prædictæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappontam cupiunt evitare. In quorum testimonium has præsentis fieri jussimus magno præfatæ Majestatis Sigillo impendenti munita s. Datum Neap. die 30. mensis Maii milleimo sexcentesimo vigesimo tertio.

EL DUQUE DE ALVA.

*Vidit Constantius Reg.  
Vidit Enriquez Reg.*

*Vidit de Ponte Reg.  
Vidit Lopez Reg.*

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi.

*Ferdinandus Rovito Secretarius.*

*Solvit tarenos X l. Ranerius pro Taxatore.*

*In Privilegiorum x l. i. fol. 1. Gifelmus.*

Esecutoria de' Capitoli, e Grazie concedite da Sua Maestà Cattolica a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli nel Parlamento dell'anno 1621.

*Grazie che si domandano all'Illustrissimo Signor Cardinal Zapatta nel presente Donativo dell'anno 1621. domandate alcune di esse negli altri Parlamenti passati.*

I.

**I**tem questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riduce à memoria di U.S. Illustriss. la pretenz one, che tiene la Regia Dohana delle pecore di Puglia di voler riconoscere le cause civili, e criminali, etiam inter Civis Neapolitanos; il che ridonderebbe in grave pregiudizio di detti Cittadini, li quali in virtù di Privilegj amplissimi, tra le molte prerogative, che tengono, è, che *trabunt, & non trabuntur*; Per questo, acciò che detti Privilegj abbiano l' osservanza, e quegli non vengano da d. Regia Dohana conosciuti contro alla forma di detti loro Privilegj, supplicano U.S. Illustriss. sia servita far grazia comandare à detta Regia Dohana, che tanto nelle cause civili, come criminali di detti Cittadini Napoletani affatto non s'intrometta; ma questi si conoscano da' Tribunali ordinarij, a' quali spetta la cognizion di dette cause. *Regia Camera videat hoc capitulum, & referat cum voto.*

Si supplica, che la Dohana delle pecore non s'intrometta nelle cause de' Cittadini Napoletani.

II.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a U.S. Illustriss. come i

R 2

Val-

Si supplica a rimediare alle frodi di coloroi quali per esimersi dalla giurisdizione de' Baroni, vanno a iscriversi alla Dohana delle pecore.

Vassalli de' Baroni hanno sempre cercato d'elimerli dalle giurisdizioni de' loro Signori, ed a tal'effetto gli anni addietro inventarono di professare alla Regia Dohana delle pecore alcuna poca quantità di pecore, buoi, e giumente, senza che altrimenti l'aveffero, o havendole, che l'inviassero in Puglia, e che si servissero dell'erba di detta Regia Dohana; e col mezzo di tal professione così fraudolentemente fatta, si faceano spedir la patente dal Regio Dohaniero, e con quella non solo pretendevano essere esenti dalle giurisdizioni de' Baroni, ma che fosse loro lecito portare scoppette a focile cariche per tutto il Regno, ed altre armi offensive, e difensive; e quel che è peggio, che i loro animali non fossero soggetti alle Baglive, tanto Regie, quanto Baronali; perloche essa Fedelissima Città, Baronaggio; e Regno nell'anno 1596. supplicarono l'Illustre Conte di Miranda allora Vecerè di questo Regno che fosse restato servito comandare, che questi tali, non ostante dette Patenti, restassero soggetti a' loro Baroni, e Baglive, tanto nelle cause civili, quanto criminali; e per detto Illustre Conte fu loro conceduta la grazia con queste parole: *occurrentibus casibus, S.E. non permittet fieri fraudes in presenti capitulo contentas, & taliter quod non auferatur jurisdictio Baronis.* E se bene le frodi predette per alcuni anni cessarono, ad ogni modo in progresso di tempo sono di nuovo introdotte, ed anche moltiplicate, atteso sono alcuni, che per l'effetto predetto affittano alcune poche versure di terre salde dalla Regia Corte, e di poi ne subaffittano parte ad altri, e con questo non solo essi godono i privilegi predetti, ma quegli comunicano a' loro parenti, ed amici; e molte volte succede, che un carro di terra per mezzo di fittizi subaffitti toglie dieci Vassalli ad un Barone; e perche se a tal caso non si rimedia, i Baroni verranno a perdere affatto le loro giurisdizioni; poiche con tre, o quattro docati si può fare suddito ogni uno alla Dohana; Pertanto supplicano U.S. Illustriss. sia servita ordinare, che quelli, che non tengono animali, o non tenendo ne sufficiente quantità, non pigliano l'erbe della Dohana, non siano esenti dalla giurisdizione de' Baroni, e Baglive così anche, che i subaffittatori di terre salde non possano goder l'esenzioni, ma solamente gli affittatori che contrattano con la Corte. Dalla qual grazia S.M. sentirà molto utile; sì perche i Feudi, e Baglive feudali non diminuiranno di prezzo, come ancora per non dare occasione a' padroni di pecore di dismettere le loro massarie; poiche ogni uno di essi, senza far massarie effettive, col pagamento di pochi carlini goderebbe tutti i Privilegi della Dohana. *Regia Cam. provideat, quod observentur provisiones hac usque expedit per Illustres Proroges, & per Regiam Cameram, omni fraude remota.*

## III.

Si supplica che la Dohana delle pecore osservi circa i dohanati il capitolo del Cardinal Granuela.

Item la Regia Dohana di Puglia dovendo osservare il capitolo del Cardinal Granuela, che li Dohanati per gli animali, siano riconosciuti dalla detta Regia Dohana dall'uno S. Angiolo all'altro, si usurpa di riconoscerli per tutto l'anno, in grave danno, e pregiudizio de' Baroni; Perciò si supplica si degni dichiarare, ed ordinare, che s'osservi il capitolo sudetto, come parla, dall'uno S. Angiolo all'altro; con dichiarazione di più, che s'intenda nel caso, quando gli animali indohanati calano alla Dohana, vi dimorano, e tornano; e che delinquendo detti Dohanati nel tempo di detto S. Angiolo all'altro ne' Territorj, e giurisdizioni Baronali, per tal causa sian soggetti a' loro Baroni a chi spetta, e non ad essa Dohana. *Observetur capitulum, omni abusa sublato.*

## IV.

Si supplica, che dove non si dispensa erbaggio per le pecore l'inverno, non debbia risedere Cavallaro ordinario.

Item perche alcune Università, e Vassalli, dove sono locati di Dohana, calando in Puglia cò le pecore, per aver persona, che gli protegga, e pòga a terra la giurisdizion del Barone, procurano dalla Regia Camera, o dalla Dohana un Cavallaro ordinario a loro spese; ancorche in detta terra non vi sia dispensazion d'erba; come che i Cavallari ordinarij non risedono l'Inverno, fuorchè nelle terre, dove v'è dispensazion d'erbaggio, e dove stanno i locati cò loro animali; e nella State quando se n'entra la Dohana, e gli animali sono partiti da Puglia, non è necessario Cavallaro ordinario, ma solo un Commissario straordinario per le cause, che possono succedere dependenti da Dohana; si supplica, che dove non si dispensa erbaggio per le pecore l'Inverno, non abbia da risedere Cavallaro ordinario, e tampoco la State, che non v'è Dohana; ma solamente un Commissario straordinario. *Regia Camera se informet, & referat cum voto.*

## V.

Si supplica, che la Dohana delle pecore non faccia patenti d'Agozzini, e Cavallari straordinarij.

Item, la detta Dohana fa infiniti Agozzini, o Cavallari straordinarij Vassalli de' Baroni nelle proprie Terre, non perche quelli siano necessarj per servizio di detta Dohana, ma assolutamente perche siano esenti dalla giurisdizione di detti Baroni; si supplica U.S. Illustrissima resti servita ordinare si tolga questo abuso, e non si facciano dette Commissioni; e quelle, che son fatte, s'intendano rivate. *Placet.*

## VI.

Item, supplicano U.S. Illustrissima sia servita di scrivere all'Ambasciadore in Roma, che

interponga le sue parti in ottener da Sua Santità, che sia servita ordinare a' Vescovi di questo Regno, che tengano particolar mira, e pensiero di non ordinare que', che verisimilmente non siano per promuoversi ad Ordini Sacri; e per tal'effetto, le donazioni da farsi in loro beneficio, debbano farsi innanzi al Vescovo, con esservi intesi il Sindaco, ed Eletti di que' luoghi, dove si ordineranno; per lo grande interesse, che tengono le Università a restare più gravate ne' pagamenti fiscali, ed altri loro pesi; perciò che questo non s' intende per la Città di Napoli, nella quale cessa la sudetta ragione. *Placet.*

Si supplica, che i Vescovi non ordinino coloro, che verisimilmente non possono ascendere ad Ordine Sagro.

VII.

Item, si supplica U.S. Illustrissima resti servita rappresentare a Sua Santità gl' inconvenienti, che nascono dall'ecceffive doti, e sovvenzioni, che hanno introdotto i Monisterj; i quali sono arricchiti con interessi notabili de' Padri, fratelli, ed altri; Perciò si supplica resti servita adoperarsi con detta Santità per la riforma di dette doti, e sovvenzioni di Monache, che *in futurum* si faranno, per una quantità tollerabile: la quale non possa eccederli per qualsivoglia cagione. *Placet.*

Si supplica Sua M. per riformare l'ecceffive doti, e sovvenzioni delle Monache.

VIII.

Item, che quando marchia Cavalleria, o Infanteria Spagnuola, o Italiana, vada con patente serrata, senza dar peso di transito alle Università; facendo osservare gli ordini, e stabilimenti fatti sopra detti transiti, quando si formarono gli alloggiamenti fissi dell' Infanteria Spagnuola; non permettendo, che nessuna terra alloggi Infanteria Spagnuola, fuor de' Presidj fissi; giacche per questo si è imposto al Regno pagamento di 36. grana a fuoco. E quando a U.S. Illustrissima non paresse ordinar questo, si degni comandare, che si sgravino i Popoli della sopradetta imposizione di grana 36. a fuoco; la quale fu ordinata per l' effetto predetto. *Regens officium Scribae Portionis relationem faciat in scriptis.*

Si supplica, che allorchè marchia Cavalleria, o Infanteria, non dia alcun peso alle Università nel transito, nè possa alloggiare se non a' presidj fissi.

IX.

Item, si supplica U.S. Illustrissima, che de' danaj, che paga questo Regno, si degni comandare, che si accomodino con effetto le strade di esso Regno, e di più le fumaruole d' Agnano, i sudatoj, e bagni di Pozzuoli; con farvi le camere, ed altre cose necessarie; ordinando ancora, che si debbiano accomodar le strade, per le quali si va a detti luoghi da questa Fedelissima Città; giacche molte persone ne ricevono molto beneficio, e ristoro della lor salute. *Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Locumtenens Generalis opportune providebit.*

Si supplica, che del danajo, che paga il Regno, s'accomodino le strade, bagni di Pozzuoli, e fumaruole d' Agnano.

X.

Item, perche molti, che si ritrovano inquisiti d' alcuni o più delitti, prima d' esser condannati, sono inviati dalla Regia Visita in galea loco depositi; ed altri, benchè sieno stati condannati per sentenza, la quale non si possa eseguire, similmente s' inviano alle stesse galee: dal che nasce danno notabile a molti, i quali dopo fatte le defensionì, sogliono venire assoluti da detta pena, la quale vengono a patire prima d' esser condannati: e s' è introdotto ancora, che coloro, che per sentenza sono condannati in Galea per alcun tempo determinato, ancorche finiscano il detto tempo, non si liberano; ma si ritengono per molto maggior tempo di quello, che per sentenza sono condannati: Perciò si supplica U.S. Illustrissima, che non si debbiano altrimenti mandare in galea loco depositi; ma s' aspetti l' esito delle sentenze: E coloro, che hanno finito il tempo, subito si debbiano licenziare; intendendosi tanto per que', che al presente stanno in Galea, quanto per quelli, che *in futurum* vi si condannassero. *Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Locumtenens Generalis mandabit provideri, quod magis justitia conveniat.*

Si supplica, che non si possa mandare in Galea loco depositi.

XI.

Item, perche si son veduti gl'interessi notabili, ed ingiustizie, che fanno universalmente per tutto il Regno i Commissarj de' controbandi, senza che mai la Regia Corte n' abbia sentito beneficio niuno; Perciò si supplica U.S. Illustrissima resti servita toglier via i detti Capitani di grassa, ovvero Commissarj de' controbandi, con dare il pensiero a' Portolani, che sono nelle Provincie, di far le loro diligenze, e fare quel tanto, che prima faceano i medesimi per servizio della Regia Corte, e de' Popoli. *Regia Camera relationem faciat in Colateralis Consilio.*

Si supplica a tor via i Commissarj de' controbandi, e conferir la cura di quelli a' Portolani.

XII.

Item, perche i Commissarj, che ogni anno vanno nelle Provincie di Calabria per li controbandi delle sete, rovinano quelle Provincie, senza niuno utile della Regia Corte, ne de' gli Arrendamenti; a cagione, che si fermano in molti luoghi delle Provincie, e da quelli inumano venti, o trenta terre d'intorno; le quali son forzate mandar persone a trattare con lo

Si supplica di torre a' Commissarj delle sete la facoltà di chiamar le Terre, e far transazione; ma solamete pos-

Com-

fano procedere contro a particolari per alcuni cōtrobandi, che troveranno in fragranti, e con informazione.

Commissario con grossa spesa; e dopo transigono sotto nome di particolari, tutte le Terre, cinquanta, o sessanta, e cento docati, e più: e nel libro, e nel decreto non vi pongono la quinta parte; e sopra di questa si pigliano la lor provvisione, e de' loro Mastrodatti, ed Aguzzini; ed il Regio Fisco, e l'Arrendatore non vengono a sentire utile alcuno: ne le transazioni sono per estrazione fuori di Regno, o Provincie, con fraudar la Gabella; ma per altre cose leggiere, e di poco momento, e senza informazione, o processo. Per tanto per togliere queste fraudi, supplicano V.S. Illustrissima resti servita ordinare, che detti Commissarij affatto non s'intromettano a chiamar le Terre, come fanno; ma solo s'intromettano, e procedano contro a quelli particolari, che fraudano la Gabella con l' estrazione fuori della Provincia, o Regno; e questo lo facciano, o pigliando *in fragranti*, o per via d' informazione. *Regia Camera relationem faciat in Collaterali Consilio.*

## XIII.

Si supplica, che i Capitani a guerra diano sindacato, e non possano esercitar l'ufficio di Capitano di giustizia.

Item, i Capitani a Guerra non danno sindacato di detto officio: e perche sogliono anche esercitar l'ufficio di Capitano di giustizia nelle Terre, con abusarsi della loro commessione di Capitano a guerra, e non ubbidire a gli ordini de' Tribunali, ed altri loro Superiori, osservando la Prammatica, che essi vengono stabiliti come Capitani di giustizia, trapazzando le Univerità, e Sudditi di S.M.; si supplica V.S. Illustrissima si degni ordinare, che diano sindacato del detto officio di Capitano a guerra, anche stante la Regia nuova Prammatica; e non possano esercitare l'uno, e l'altro officio: e che la commessione non sia, se non per sei mesi della state. E quando forse paresse a V.S. Illustrissima, che alcuni di loro abbiano da esercitar l' uno, e l' altro officio, non possano servirsi della commessione di Capitano a guerra, se non agli atti militari *tantum*, con ubbidire a tutti gli ordini de' Tribunali, che lor vengono, come Capitani di giustizia; e non esiggano più di quello, che per le patenti loro sta ordinato. *Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Locumtenens Generalis mandabit servari Pragmaticam, quod Capitanei ad guerram pareant sindicatui.*

## XIV.

Si supplica, che i Capitani del Battaglione possano eleggersi l'abitazione nel loro ripartimento, senza peto dell' Univerità.

Item, si è introdotto, che i Capitani del Battaglione abbiano a fare abitazione in alcuno de' luoghi del di loro ripartimento, cō provvisione di due docati il giorno, oltre alle franchigie, che godono; si supplica V.S. Illustrissima si degni ordinare, che si possano eleggere la residenza, che vogliono nel loro ripartimento, senza però, che l' Univerità sia obbligata dar loro provvisione alcuna. *Placet.*

## XV.

Si supplica, che non siano molestati, e fraudati i Baroni delle prime, seconde, e terze cause.

Item, così come si è supplicata S.M., così si supplica U.S. Illustrissima per la difesa della giurisdizione de' Baroni; poiche sogliono i Tribunali in pregiudizio di detta giurisdizione, e delle loro prime, seconde, e terze cause, intromettersi, non solo ad istanza d' altri, ma anche *ex officio*, & *de facto* alle dette giurisdizioni, con ispedir Commessario alle volte per esecuzione de' loro ordini, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali; Per questo si supplica U.S. Illustrissima si degni ordinare, che detti Tribunali, tanto di questa Fedelissima Città, quanto Provinciali, ed altri, non possano ingerirsi in dette cause, se non per appellazioni, ed aggravj, *juris ordine servato*, & *non per saltum*; ne anche possano spedire provvisioni civili, o criminali ad istanza di qualsivoglia persona, che non fosse privilegiata, e che la cognizion di detta causa non spettasse a detti Tribunali, ma a' Baroni: il che ne pure si possa fare, quando i Baroni avessero i Privilegj contro a dette persone privilegiate; ma spendendosi dette provvisioni, i Baroni non siano tenuti osservarle, anco che si spedissero osservative, o inculcatorie: Ed i Vassalli non siano obbligati comparire; e le contumacie, che forse incorressero, siano nulle, ed invalide; nè incorrano a pena alcuna: e similmente gli atti, che si facessero da qualsivoglia Commissario nel modo come di sopra, siano nulli, e non se ne debbia tener conto, ne ragione; anco che fossero fatti da qualsivoglia Tribunale maggiore, o minore. *Illustrissimus, & Reverendissimus Locumtenens Generalis mandabit provideritaliter, ut Barones non graventur.*

## XVI.

Si supplica di dichiarare, e registrare nella Cancellaria ciò che si stabilì da Filippo III. intorno al trattamento de' Grandi, Titoli, e sette Officj del Regno.

Item, essendosi supplicata la Maestà del Rè Filippo III. che si degnasse dare ordine, che si trattassero ugualmente dagl' Illustri Vecerè i Grandi di Spagna Sudditi di questo Regno, ed i sette Officj, e Titoli; acciocche si tolgano gl' inconvenienti, che sopra ciò poteano occorrere per l'innovazioni fatte da pochi anni a questa parte; Sua Maestà rimase servita ordinare, che il tutto si riduca all'antico solito, e particolarmente a quello, che osservò il Signor Duca d' Alcalà Vecerè in questo Regno, nel tempo del suo governo: e come che V.S. Illustrissima già è stata pienamente informata del detto stile usato dal medesimo Signor Duca d' Alcalà, supplicano V.S. Illustrissima ad ordinare la dichiarazion di questo fatto; e che tanto la lettera di S.M., quanto l'ordine, che darà V.S. Illustrissima, si registri in Cancellaria; acciocche detto negozio conforme l'ordine di S.M. resti dichiarato, e stabilito per sem-



sempre in tutti i governi degl' Illustri Vecerè, che pro tempore saranno ed acciocche si tolgano i detti inconvenienti, che per questa cagione ogni di sovrastano. Supplicano V.S. Illustrissima di presta spedizione, *Jam provisum.*

XVII.

Item, nel Parlamento dell'anno 1620. fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III., e così si supplica V.S. Illustrissima, attento, che nel Parlamento dell' anno 1619. servirono la detta Maestà d'un milione, e duecento mila docati straordinari da pagarsi in quattro anni, ed in ricompensa del detto pagamento fù concesso a' Popoli del Regno, che quando i Soldati del Battaglione escono a servire per servizio di S. M., siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle loro Vniversità; il che è conforme a ciò che fù stabilito, quando s' istituì detta Milizia; supplicano V.S. Illustrissima a dare in questo ordine particolare, che s' osservi conforme fù concesso per cagion del detto Parlamento. *Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Locumtenens Generalis mandat servari gratiam concessam.*

Si supplica, che s' osservi il privilegio, che il Battaglione allorchè cala per servizio di S. M. sia pagato dalla R. Corte.

XVIII.

Item fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III. nel detto Parlamento dell'anno 1620. e così si supplica U.S. Illustriss., che nè Vicarj Generali, nè Capitani a guerra, nè altro qualsivoglia Ministro eletto dall' Illustrè Vecerè di questo Regno, ancorche con amplissima potestà, possa far tasse, nè ordinar contribuzione alcuna ne' Popoli del Regno; poichè questo è abuso, e non mai altre volte si è praticato nel Regno; e quello, che è peggio, delle contribuzioni, ed esazioni predette non se n'è dato conto; Perciò supplicano U.S. Illustriss. a dare ordine da qui avanti, che affatto non possa farsi, e tanto più, che fù tutto ciò stabilito a beneficio de' Popoli, in ricompensa del servizio detto di sopra d'un milione, e duecento mila docati; con ordine ancora, che di tutto l'esatto, come di sopra, se ne dia conto; e così ancora resti servita comandare, che gl' Illustri Vecerè presenti, e futuri non possano ordinare le dette tasse, e contribuzioni. *Pleacet.*

Si supplica che niuno Ministro eletto dal Vecerè possa ordinar tasse o contribuzioni.

XIX.

Item fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1620. e così si supplica U.S. Illustriss., che nè Vicarj Generali, nè Capitani a Guerra, nè Governatori di Provincia, Auditori, Commissarj di Campagna, nè Officiale, Ministro, o Commissario di qualsivoglia Tribunale possa ricevere cos'alcuna dalle Vniversità, quando escono per lo Regno, nè per vitto, nè per Bagaglio, nè per altro; mentre tirano soldo da S.M., così come fù similmente stabilito per cagion del medesimo donativo straordinario, come di sopra; poichè il Regno patisce interesse notabile per lo pagamento del detto donativo. *Illustrissimus, & Rev. Dominus Locumtenens Generalis mandat servari Regni capitula, constitutiones, & Pragmaticas, in quibus comprehenduntur etiam milites stipendiarii.*

Si supplica che niuno Ministro che vada per lo Regno, possa ricevere cos'alcuna dalle Vniversità.

XX.

Item, perche il vestire che si fa da Cavalieri, e Sign, è stravagante per le guarnigioni, e ricami, tanto d'oro, quanto di seta; si supplica U.S. Illustriss. far Prammatica, con dare il modo di vestire; acciòchè vengano ad evitarsi tanti danni, e spese intollerabili; con proibire le vesti, che saranno contro alla detta Prammatica, tanto in futurum, quanto per lo passato, dal dì della pubblicazione della d. Prammatica; e che non si possa dar licenza ne dispensare a' vestiti tanto presenti, quanto futuri contro alla forma della Prammatica da farsi per U.S. Illustriss. *Illustrissimus, & Reverendiss. Dominus Locumtenens Generalis mandabit fieri Pragmaticam.*

Si supplica a riformare con Prammatica il fouerchio luso delle ucti.

*Vidit Costantius Reg.  
Vidit Ursinus Reg.*

*Vidit Valensuala Reg.*

Per Illustriss., & Reverendiss. Dominum Generalem fuit provisum. Neap. die 21. mensis Octobris. 1621.

*Ferdinandus Ravitus Secretarius.*

Foris: Al Muy Reverendo en Christo Padre Cardinal Zapata nuestro muy caro, y muy amado amigo del nuestro Consejo de Estado, y nuestro Lugarteniente General nel nuestro Reyno de Napoles.

Intus vero.

Don Philippe por la gracia de Dios Rey di Castilla, d'Aragon, de Leon de las Sicilias, de Hyerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias, &c. Muy Reverendo en Cristo Padre Cardenal muy caro, y muy amado amigo, nuestro Consejo de Estado nuestro Lugarteniente General en el nuestro Reyno de Napoles. Sobre el tratamiento.

Trattamento, che praticar devono in publico, ed in privato gl' Illustri Vecerè, e li sette Officiali del Regno, altri Tirolati, e Generali delle Galce.

miento que los mis Virreyes desse Reyno havian de hazer a los Titulados naturales del a quien yo mando cubrir, y a los siete officios, y otros Titulados y Generales de las Galeras en publico, y en secreto; mandò el Rey mi tenor, y Padre, que haya gloria, escriver al Duque de Oisuna, siendo mi Visorrey en esse Reyno en 12. de Noviembre del año pasado de 1616. la orden del tenor siguiente: El Rey y Illustre Duque primo nuestro Visorrey, Lugarteniente, y Capitan General. Por lo que me escrivisteys en Cartas de 12. Mayo, y 27. de Julio se ha entendido la duda que teniades cerca del tratamiento que como Virrey, y Capitan General desse Reyno haviades de hazer a los Titulados naturales del, que mandò cubrir, y a los siete officios, y otros Titulados que no se cubren, y al Capitan General de las Galeras y havien- dolo considerado; me ha parecido que en los Parliamentos, y actos publicos, como son asien- tos de Capilla, Audiencias ordinarias, y otros en que siempre se ha guardado orden, es bien que se guarde, y observe la costumbre que ha havido por lo pasado, dando a los siete offi- cios, Titulados, y otros Ministros los lugares, que por prehemiençias de sus cargos, y por su antigüedad los tocaren, sin que contra esto se haga novedad; y presupuesto, que en los actos particulares ha estado al arbitrio de los Virreyes, el hazer a cada uno la honra, y tratamien- to, que les ha parecido convenir como el Rey mi señor y Padre, que haya gloria, lo mandò en caso semejante al Cardenal Granuela por Carta Sua, de que se os embiara copia, con esta pareçe, que esto deve quedar remitido a vuestra prudencia y discrecion para que os gover- neys en todas ocasiones, como juzgareys mas convenir, procurando que los unos, y los otros tengan en esto la satisfacion que es justo, y merecen; y advirtiendo, que no haveys de llamar Excellençia a ninguno de los que tenen estado y residen de ordinario en esse Rey- no aunque se cubran, ni a sus mugeres por que no es bien que haya y igualdad en esto entre mi Virrey, que representa mi Persona, y los subditos que estan de bajo de su gobierno, y tam- bien convendra que excusays el tratar a nadie de Señoria Illustrissima en presençia de otros que se puedan sentir dello, pues lo podreys hazer, discretamente, sino que se pueda notar ni atribuir a descortesia; lo que toca al tratamiento del General de las Galeras (en caso que sea persona que se cubra) se deja tambien a vuestro arbitrio. Però siendo Titulado, o Caval- lero particular, no se puede, ni deve excusar el darle Señoria, assi por la qualidad del cargo como por que las personas que le tienen son siembre tales que deven ser tratados, y honra- dos en esta forma, y por que podría offragerse la misma duda en materia de cortesias respec- to delas Duquesa vuestra muger, se advierte, que ha a conformarse en todo con la orden, que vos haveys de guardar en esto, como queda dicho, y en lo demas serà bien que con las que fueren a visitarla, o concurrieron en ella en fiestas, y otros actos, se observe la costumbre que por lo pasado se ha tenido por las Visorreynas suyas predeçessoras, con la qual pareçe que se cumplirà bastantemente con todos, de manera que nadie pueda tener justa causa de agraviarse sin ocasion de estimar la honra, y cortesia, que en vuestro tiempo reciben; que es todo lo que en esta materia se offrese que dezir en respuesta delas dichas vuestras Cartas. De Aranzuez a 12. de Noviembre 1616. Yo el Rey. Lopez Secretarius. Con Señal del Conde de Lemos. Vidit Quintana Duegna Reg. Vidit Caymus Reg. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Montoya de Cardona Reg. Vidit D. Philippe de Haro Reg. Vidit Marius Cannizaro Reg. Y por que se ha considerado que el dejar puerta abierta a los Virreyes, para hazer diffe- rençia de tratamieto con algunos de los dichos Titulos, y siete officios, y Generales de las Ga- leras en los actos secretos, y particulares, puede ser causa de queja, y poca satisfacion de otros, y es bien excusarlo, y seguir en esto lo que antiguamente se hazia en tiem- po del Duque de Alcalà, y de otros Virreyes, tratandolos a todos y igualmente de Seño- ria, y en publico, y en secreto, he resuelto que assi se haga de aqui adelante, y assi os encargo, y mando lo executeys en vuestro tiempo, y lo dejejys asentado, y notado donde contenga pa- ra que en lo adelante se haga por los mis Virreyes desse Reyno, no obstante la permission que se dio en el Despacho aqui inserto para poder diferenciar en los actos secretos, y parti- culares, la qual revoco, y doy por ninguna, y solo quiero, que se observe, y guarde, lo que en esta ordeno, y mando, y assi serà servido de que se ponga en execucion; Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal nuestro Señor en vuestra continuà guarda, De Madrid a 19. de Julio 1621.

T O E L R E T.

El Conde de Benavente.

Vidit Montoya de Cardena Reg.  
Vidit Carolus de Toppia Reg.

Vidit D. Petrus Corsettus Reg.  
Vidit D. Pilippus de Haro Reg.

Castrillo Secretarius.

Locus Sigilli

A'Don Miquel de Vergara Uxer Mayor.

Haviendo su Señoria Illustrissima mandado executar una Carta de Su Magestad to- cante al modo que los Señores Virreyes han de tratar a los Titulados, que se cubren y otros Titulados, siete officios del Reyno, y Generales de las Galeras en publico y en secreto, cuya copia va aqui inclusa que embio de orden de su Señoria Illustris. para que Vuestra Merced con-

# DEL SIGNOR DUCA D'ALBA

137

conforme ala obligacion que tiene lo sepa, y estè enformato deste orden, y haga della registro, o nota en sus libros por que se sepa, y observe en lo venidero, lo que S. M. manda. Della Cancelleria a 12. de Octubre 1621.

Ferdinando Rovita Segretario.

Grazie, che si supplicano all' Eccellenza del Signor Duca d'Alba Vecerè in questo Regno dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli nel presente Parlamento dell'anno 1623.

**I**N prima essendosi pubblicata Prammatica, che per cagione della rifezion del danno, che hanno ricevuto i Banchi di questa Fedelissima Città per la mala moneta, si debbia pagare un docato per botte di vino, che s' introduce, si vende, e consuma in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Cafali, Territorj, e Distretti; perche detta esazione si viene a fare solamente da persone particolari di detta Città, Borghi, e Cafali, a tempo, che la cagion del danno è stata universale, cagionata non solo in questa Fedelissima Città, Borghi, e Cafali, ma in tutto il Regno; Per tanto si supplica V.E. a restar servita comandare, che anche il rimedio sia universale, ed eguale; e che la rifezion si faccia non solo da questa Fedelissima Città, Borghi, e Cafali, ma universalmente da tutto il Regno; e che detta gabella del vino s'intenda imposta dalla medesima Città, a fine, che non si faccia pregiudizio a' privilegj di essa Città; per li quali s'è conceduto, che non le s'imponga nè gabella, nè tasse, nè altra forte d'imposizione. La qual gabella per detta rifezione, nel caso, che s'avesse da vendere, la possano vendere, o con patto *de retrovendendo*, o con vendere sopra detta gabella tante annue entrate, quanto importeranno i frutti di essa: E che non si venda la proprietà di detta gabella *in perpetuum*, nè d'altra maniera. E così, come detta Città è stata, ed è la prima ad imporre detto peso per cagion di detta rifezione, così debbia il Regno tutto concorrere a detta rifezione, per essere stata la cagion del danno comune, e per averne a risultare anche comune il beneficio. *Jam provisum, & eodem tempore ex hac impositione data est Bancis publicis hujus Fedelissimæ Civitatis, unicuique pro rata, refectio damnorum pastorum propter mutationem monetæ, & quod superest attributum est dictæ Fedelissimæ Civitati; cuius Privilegiis non intendit Sua Excellentia in aliquo derogare.*

Si supplica, che la Gabella del docato a botte, imposta per la rifezion del danno della mala moneta, s'esigga per tutto il Regno.

## II.

Item, supplicano V.E., che avendo mira allo stato di questa Fedelissima Città oppressa da tanti pesi, e debiti, si degni col suo solito valore, e prudenza comandare, che conforme a gli ordini di S.M. si eseguano alcuni degli espedienti proposti per questa Fedelissima Città, e dati a V.E.; lasciando in considerazione all' E.V. qual d'essi le parerà meglio, e necessario per lo rilevamento di tanti poveri creditori, e persone miserabili. *Proponant ea, que magis pntaverint expedire Fedelissimæ Civitati, ut iis maturè consideratis, Excellentia Sua, quod optimum est, decernat.*

Si supplica S.E. ad eseguire alcuno espediente per lo alleggiamento de' pesi, e debiti della Città.

## III.

Item, essendosi considerato il gran beneficio pubblico, che dee sperarsi dal porre un Banco particolare di questa Fedelissima Città; si supplica V.E. a rimaner servita di comandare, che detto Banco si ponga con effetto, conforme al modo, e stabilimento, che de' Deputati per le Piazze in questo negozio, si presenteranno a V.E. *Exhibita Capitulatione, providebitur.*

Si supplica per la creazione d'un nuovo Banco particolare della Città.

## IV.

Item, perche Sua Maestà con la sua Real Carta del presente Parlamento, ci ha fatta grazia, che dagli annui docati 300000. straordinarij, donati gli anni passati, e prorogati per altri quattro anni seguenti in questo Parlamento, si vadano deducendo tutte le mercedi, trattenimenti, ed altre qualsivogliano entrate in vita, che per lo passato sono estinte, ed *in futurum* si estingueranno a beneficio della Regia Corte, in conformità di quanto il Signor Duca d'Offuna in suo Real nome ci promise: si supplica V.E., che in esecuzione della detta Real Carta; sia servita deputare un Presidente della Regia Camera, il quale faccia fare libro distinto di tutte le sudette mercedi, trattenimenti, ed altre entrate vitalizie estinte, e che si estingueranno per lo spazio d'altri quattro anni immediati seguenti, a beneficio della Regia Corte, e dia ordine a' Percettori, ed ad ogni altro, a chi sarà bisogno, che de' sudetti annui docati trecento mila esiggano tanto meno, quanto importano le quantità estinte, e che si andranno estinguendo, *correspondivè* alle rate, che pagano i Popoli, ed i Baroni: e così ogni quattro mesi ne facciano nota, e ordine particolare. *Placet, & S.E. dabit ordines opportunos Regiæ Camera. Sansmaria.*

Si supplica S.E. che, conforme alla grazia fatta da S.M. faccia dedurre dagli annui docati 300000., che si pagano a S.M. per alcun tempo, tutte le mercedi estinte.

S

V. Item,

## V.

Si supplica S.E. a rilasciar tutti i residui, che i Popoli del Regno debbono alla R. Corte.

Item, si supplica V.E. a rimaner servita ordinare, che si rilascino in beneficio de' Popoli di questo Regno, tutti i residui, che debbono alla Regia Corte per ragione così ordinaria, come straordinaria, per tutto il passato, fino alla fine del mese di Dicembre 1621., stante le grandissime calamità, che al presente corrono, e sono accadute. *Placet.*

## VI.

Si supplica, che i debitori di Banco non sien costretti a pagar tutto di contante; ne i creditori costretti a ricevere effetti.

Item, perche s'è inteso, che i debitori di Banco siano costretti a pagar di contanti, e che a' creditori si facciano assignamenti con grandissimo danno universale, e particolare, così de' debitori, come de' creditori, e del pubblico commercio; Per questo si supplica V. E. che essendo notorio il mancamento delle monete, possano i debitori de' Banchi soddisfare i loro debiti per mezzo di polise, di due terzi, degl' istessi Banchi, a chi si deono, o contraporri con altri crediti de' medesimi Banchi, con volontà di detti creditori; ed a rispetto de' creditori bancarj, che non possano essere altretti a ricevere in conto de' loro crediti, effetti, ma solamente in calo, che essi stelli se ne contentassero. *Jam provisum.*

## VII.

Si supplica per l'osservanza della grazia, per cui niun Commissario può alloggiare, o ricevere cosa alcuna dalle Terre del Regno.

Item, perche negli ultimi Parlamenti S.M. è rimasa servita ordinare nelle grazie degli anni 1620., e 1621., che tanto i Capitani a guerra, Vicarj Generali, Luogotenenti, Governadori di Provincia, Auditori, e Fiscali, quanto Barricelli, Capitani, e Caporali di Campagna, e di Audienze, e qualsivoglia altro Commessionato, non possano alloggiare per le Terre del Regno, nè possano ricevere cosa alcuna da Popoli, ancorche otenzili, e Bagaglio, nè per qualsivoglia altra cagione; Si supplica V. E. che si degni ordinare le debite provisioni per l'osservanza di detta grazia. *Placet, & S.E. dabit ordines necessarios.*

## VIII.

Si supplica S.E. che niun Ministro possa ordinar tasse, o contribuzioni.

Item, supplicano V.E. a degnarsi ordinare, che i Governadori di Provincia, Luogotenenti, Vicarj Generali, Capitani a guerra, ed ogni altro Ministro, non possano ordinar tassa, nè contribuzione alcuna a' Popoli; e quando si facesse alcuna tassa, e contribuzione, i predetti Popoli non siano obbligati a pagarla, nè obbligati di obedire a detti ordini. *Placet.*

## IX.

Si supplica, che i Capitani a guerra, che si destinano contro all' invasion de' Turchi, si proveggano dagli Illustri Vecce, dove sarà bisogno; e restringere il numero d' essi; nè possano ricevere cosa alcuna dalle Università

Item, si supplica V.E. che si degni comandare, che i Capitani a guerra, li quali sogliono essere provveduti per lo Regno, per ovviare all' invasion de' Turchi, ed altri nemici, si proveggano dagli Illustri Vecce, che *pro tempore* faranno, in que' luoghi marittimi, dove saranno necessarj; con restringere il numero d' essi, quanto più sarà possibile; E che non escano, se non nel tempo del vero bisogno; e che non possano, quando escano, ricevere dalle Università cosa alcuna, se non solamente quello, che sarà tassato nelle loro patenti; e così ancora, che non possano nè essi, nè i Governadori della Provincia far sostituti nelle Terre de' Baroni, nè Demaniali; ma servirsi in quelle de' Baroni, degli uomini, che in ciò tengono destinati; e nelle Demaniali, de' Sindici, e Regimento. *Sua Excellentia dabit operam, ne Popoli graventur, ut satisfiat tam justa petitioni.*

## X.

Si supplica, che i soldati del Battaglione, e della sacchetta, e della sacchetta, allor che escano fuori della lor patria, siano pagati dalla R. Corte.

Item, si supplica V.E. comandare, che quando i Soldati del Battaglione, e della Cavalleria, detta, della *Sacchetta*, sono comandati ad uscir fuori della loro Patria, siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle Università; conforme all' istituzioni di dette Milizie, ed in esecuzione anche degli ordini di Sua Maestà. *Placet.*

## XI.

Si supplica a mantenere la Fanteria Spagnuola ne' presidj fissi, e smarchiando, non dia peso di transito alle Università; ma vada a spese della Corte.

Item, si supplica V.E. a mantenere la Fanteria Spagnuola ne' Presidj fissi; e quando occorrerà di marciare per lo Regno, non se le diano i transiti in danno de' Popoli, ma a spese della Regia Corte; stante che così fu stabilito, ed ordinato nelle istruzioni de' presidj fissi per li Popoli; li quali pagando per detta cagione, verrebbono a patire duplicato peso. *Placet.*

## XII.

Item, si supplica V.E., che per qualsivoglia delitto de' Baroni, ad essi non si debbiano man-

mandar compagnie, nè di fanterie, nè d'altro, ad alloggiare nelle Terre di detti Baroni, nè in danno de' Popoli, nè in danno de' Baroni; giacche restano in piedi le pene, che per leggi di questo Regno sono stabilite: e tanto più, che per ordine di S. M. è stato comandato, che non si pongano guardie, nè a delinquenti, nè a carcerati, a loro spese. *Circa onus hospitalitatis, Sua Excellentia providebit iuxta casus contingentes, consideratis circumstantiis personarum, locorum, & debitorum: circa vero onus custodiae. Placet.*

## XIII.

Item, si supplica V.E. a restar servita di ristignere la moltitudine de' Commissarj, che si mandano per lo Regno; e quando si avranno a mandare, che si mandino per cagioni urgenti, e con la minor spesa, che sia possibile. *Placet.*

## XIV.

Item si supplica V. E. restar servita, che i Commissarj, che vanno per li controbandi delle fete, non debbiano intramettersi ad altro, che contro a coloro, i quali avranno fraudata la gabella con estrazione, o fuori Regno, o fuori Provincie: e questo mediante informazione. *Placet, praeter quam in fraganti crimine.*

## XV.

Item si supplica V.E., che tanto detti Commissarj, quanto ogni altro Commissario di controbandi, debbiano dar peggieria di stare a Sindicato di loro amministrazioni. *Placet.*

## XVI.

Item, perche trà gli altri danni, che patiscono le Terre del Regno, sono forzate a comprare quantità di polvere a prezzo eccessivo, e di mala qualità, per difesa comune: Si supplica V. E. a rimaner servita di comandare, che li Capitani a guerra tengano pensiero di farne comprare solo quella quantità, che sarà veramente necessaria, e di buona qualità, ed al minor prezzo possibile. *Sua Excell. mandat quod fiat juxta taxam Regiae Camerae Summariae.*

## XVII.

Item, perche dalla Prammatica de' 28. capi è stabilito, che in alcuni casi di lite, quando si ordina: *intimetur parti*, non s'impedisca il corso delle cause; e per malizia delle parti, quando le cause sono in impedizione, hanno introdotto difficoltà, chi sia il Commissario, ed ottengono *intimetur parti*, & *relationem faciat*; perloche s'impedisce il corso delle cause in gravissimo danno delle parti: Per tanto supplicano V.E. a rimaner servita ordinare, che s'offerri la sudetta Regia Prammatica, anche nel caso predetto, quando si difficoltà del Commissario della causa; eccetto se si proponesse dentro di un mese, numerando dal dì, che detto Commissario ha cominciato a procedere. *Placet, & proinde fiat Pragmatica.*

## XVIII.

Item, si supplica V.E., che si degni ordinare sotto rigorose pene, che si debbiano osservare le pandette stabilite per tutti li Regj Tribunali; con ordinare V. E. il modo, che le parerà migliore per sollevamento de' poveri litiganti; e che ciò che si esigerà in esecuzione di quello, che V.E. sarà servita ordinare, si debbia notare in piedi della scrittura, che si spedisce. *Placet, quod observentur Pandecta.*

## XIX.

Item, perche dal lusso così del vestire, come di tutte l'altre spese, che si fanno superflua- mente in questa Fedelissima Città, e Regno, si è cagionata l'estrema necessità di tutti; Perciò si supplica V.E. a rimaner servita ordinare la moderazione del vestire, e spese, conforme meglio parrà alla sua infinita prudenza. *Sua Excellentia habita matura consideratione, providebit.*

## XX.

Item si supplica V.E. si degni comandare, che i Casali di Napoli siano mantenuti, e conservati nella loro possessione del non alloggiare nè Fanteria, nè Cavalleria così ordinaria, come straordinaria, nè Ministri, nè Barricelli, nè Soldati di Campagna, nè anche per transito, per qualsivoglia cagione, ancorche urgentissima, e straordinaria: E questo s'abbia da intendere tanto per l'alloggiare, quanto per lo contribuire. *Placet.*

Si supplica S.E. che i Baroni non soggiacciano alla pena d'alloggiar compagnie nelle loro Terre a proprie spese; nè si pongano a delinquenti le guardie a proprie spese.

Si supplica a ristignere la grà moltitudine de' Commissarj.

Si supplica che i Commissarj delle fete, non possano ingerirsi ad altro, che contra coloro, i quali avranno fraudata la gabella con estrazioni fuori del Regno, o delle Provincie.

Si supplica S.E. che i Commissarj debbano dar peggieria di dar Sindicato.

Si supplica che le Terre del Regno non siano obligate a comprare tanta polvere, e di così cattiva qualità, per loro difesa.

Si supplica Sua Ecc. che allorchè s'ordina l'*intimetur parti*, non impedisca il corso delle cause secondo la Prammatica; e ciò anche, quando si difficoltà del Commissario, eccetto un solo caso.

Si supplica che per tutti i Regj Tribunali s'offerino le pandette stabilite.

Si supplica per la moderazione del lusso.

Si supplica, che i Casali di questa Città siano mantenuti nel Privilegio del non alloggiare alcuna soldatesca, o verù Ministro.

Si supplica Sua  
Ecc. ad avere par-  
ticular protezio-  
ne del Monte de'  
Manfi.

Item, si pone in considerazione a V.E. il gran beneficio pubblico, che risulta dal Monte instituito da Gio: Battista Manso Marchese della Villa per mantenere, ed allevare i figliuoli nobili, e poveri alle virtù, e mantenergli nello studio delle lettere, e nella guerra, con sussidj assegnati; ed anche per ammonacare le figliuole nobili, che non hanno dote. Dal che ne nasce servizio di S.M. per la buona riuscita, che dee sperarsi nelle armi, e nelle lettere da' Nobili così ajutati, ed allevati. E per queste ragioni, e perche S.M. si è degnata di ricevere questo Monte nella sua protezione, ed in suo nome, gl'Illustri Vecerè eleggono i Governadori d'esso; si supplica V.E. che si degni favorirlo, e tenerne particolar protezione in tutto quello, che servirà per suo accrescimento. *Jam provisum.*

## X XII.

Si supplica che  
tutti i memoriali,  
e negozj di giu-  
stizia debbano  
passare per li Tri-  
bunali a ciò de-  
stinati.

Item conoscendosi chiaramente, e con esperienza, quanto fantamente desidera V.E., che tutti i negozj di giustizia passino per li Tribunali a chi spettano, ed a ciò deputati; si supplica, che tutti i memoriali, e negozj toccanti a giustizia, non debbiano passare per iscrittorio, ma per li detti Tribunali; conforme agli ordini di S.M., e provvisioni fatte dagli Illustri suoi predecessori, & *signanter* dal Signor Conte di Benavente. *S. E. mandabit quod convenit.*

*Constantius Reg.  
Brandolinus Reg.*

*De Ponte Reg.  
Lopez pro Reg.*

Provisum per Illustrissimum, & Excellentissimum Dominum Proregem Neap. die 24. Januarii 1624.

Ferdinandus Rovitus Secretarius.

*Grazie, che si domandano all'Eccellenza del Signor Duca d'Alba nel Parlamento Generale convocato a 25. di Maggio 1628.*

## I.

Si supplica Sua  
Ecc. a favorir la  
domanda fatta a  
S. M. intorno al  
serbar l'egualità  
nel trattamento  
delle milizie Spa-  
gnole, ed Italia-  
ne.

In prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dicono a V.E., che avendo supplicato S.M. sia servita dare ordine alli Generalissimi, e Capitani Generali, che dovunque risiede, o risiederà il suo felicissimo esercito, debbano far procedere la nostra nazione Napoletana egualmente colla Spagnuola, tanto nel procedere al marciare, quanto ne' soldi degli Officiali, così in piedi, come riformati, ed in ogni altra cosa: supplicano perciò l'E. V. si degni favorire, e proteggere appresso S.M. la detta nostra domanda, conforme V.E. ha fatto per lo passato. *S. E. supplicarà a Su Magestad, paraque haga ala Nacion Napoletana todas las gracias, y bonras, que sus servicios merecen como lo pide esse Baronaje y Reyno.*

## II.

Si supplica Sua  
Ecc. che tratti con  
S.S. di torre l'abu-  
so de' molti Cheri-  
ci del Regno, e  
massime de' Sel-  
vaggi.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano a V.E., come con esperienza si è veduto, e si vede giornalmente, che la maggior rovina delle povere Università del Regno, è cagionata dal molto numero delle persone franche, ed in particolare Chericci, che per lo più sogliono essere li più facoltosi, e potenti delle Terre, restando il peso de' pagamenti Fiscali, ed altri, a' poveri, e miserabili: del che non solo può seguirne la destruzion totale di dette Università, ma ancora il mancamento delle rendite Reali: Si supplica l'E. S. si degni interporre le sue parti con S. Santità per mezzo del Signore Ambasciadore, con impetrare ancora particolarmente in questo il favore di S.M., perche si tolgano tanti abusi, nel numero de' Chericci particolarmente di quelli, che si chiamano selvaggi, che non pigliano gli ordini minori, e prima tonsura ad altro fine, che per fuggire il foro secolare, e fraudar le gabelle, ed altri pagamenti dovuti, senza passare mai ad ordini maggiori, come comandano i sacri Canonici. E perche si venga a conseguire un'effetto così importante al servizio di S.M., e beneficio di questo povero Regno; si supplica V.E. voglia destinare una persona di molta qualità, che assista appresso l'Ambasciadore per questo negozio, e tratti tutto quello, che sarà necessario per lo buon successo di esso, anco per via di composizione, o di transazione, o per altro modo che parerà alla prudenza dell'E. S., la quale siam certi, che abbràccerà, e favorirà questa grazia per l'interesse di S.M., e de' suoi Fedelissimi Vassalli, con l'affetto, e carità, che soale. *Su E. harà apprettados officios con Su Santidad, y tambien con Su Magestad para que se configa lo que en esto dessea esta Fedelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno.*

## III.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno non ostante la transazione fatta

fatta nell'anno 1614. con la M. S. degli ducati trecento mila annui per certo tempo pagati, acciòchè questo Regno non si numerasse, avendo conosciuto, che per rimediare alle necessità, e fraudi, per le quali le Università non possono soddisfare li pagamenti fiscali, è conveniente, che detto Regno si numeri; Perciò supplicano V.E., che si degni facilitare il modo, acciòchè detto Regno si numeri con evitar la spesa, e farlo col minor danno, che si può; affinché possano godere detta grazia. *Tu se está tractando lo que pide esta Fedelissima Ciudad, Barona, y Reynos, ha mandado Su Excell. al Collateral, y Camera que se junten para este efecto dos vezes la semana.*

Si supplica S.E. per trovar agevol modo di numerare il Regno.

IV.

Item supplicano V.E., stante il presente servizio straordinario, e la calamità de' Popoli, si degni rimettere a detti Popoli i residui, che deono alla Regia Corte, non solo per tutto l'anno 1626. ma anco per tutto il mese di Maggio 1627., acciòchè con maggior prontezza possano servire S. M. nel presente servizio. *Su Excell.es servido que se remittan los residuos, que deven las Universidades por todo el año del 1626.*

Si supplica S.E. che rimetti a' Popoli i residui che deono alla Regia Corte.

V.

Item supplicano V.E. si degni dare esecuzione a conferyar la Città nel possesso in cui si trova in virtù di grazie ottenute da S.M. d' avere il Protomedico naturale del Regno; supplicandola ancora, che questo s'intenda non solo in caso di morte, ma d' assenza, o qualsivoglia altro impedimento; di modo che colui, che havrà da esercitare per l' interim, sia parimente Regnicolo. *Su Excell. darà orden que se execute lo que ultimamente ha mandado Su Magestad.*

Si supplica S.E. di confervar il Privilegio del Protomedicato a' Napoletani.

VI.

Item si supplica V.E. si degni concedere, che nelle letture pubbliche, che vacheranno. concorrendo i Regnicoli, e forestieri, quando i Regnicoli sono abili, siano preferiti agli altri. *Su Excellen. darà la orden necesaria para que se provean las Catedras por oposicion al mas idoneo.*

Si supplica che nelle vacanze delle letture pubbliche, in pari merito, siano preferiti i Napoletani.

VII.

Item si pone in considerazione a V.E. il gran beneficio publico, che risulta dal Monte istituito da Gio: Batt. Manzo Marchese di Villa per mantenere, ed allevare i figliuoli nobili, e poveri alle virtù, e mantenergli nello studio delle lettere, e nella Guerra, con sussidj assignati, ed anco per monacar le figliuole nobili, che non hanno dote: dal che ne nasce servizio di S. M. per la buona riuscita, che dee sperarsi nelle armi, e nelle lettere da i Nobili così ajutati, ed allevati. E per queste ragioni, e perche S.M. si è degnata di ricevere questo Monte nella sua protezione, ed a suo nome gl' Illustri Vecerè eleggono i Governadori di esso; si supplica V.E., che si degni favorirlo, e tenerne particolar protezione in tutto quello, che servira per suo accrescimento. *Su Excell. tendrá particular cuydado de todo lo que tocara ala conservacion, y aumento deste Monte.*

Si supplica S.E. di tener la protezione del Monte de' Manzi.

VIII.

Item si supplica V.E. si degni ordinare l'osservanza delle Prammatiche, e riforma de' vestiti, liuree, e quantità de' servidori, conforme si contiene in dette Prammatiche; e con ordine ancora, che subito pubblicata la Prammatica, quella si ponga in esecuzione. *Su Excell. ordenará se observen las Pragmaticas hechas.*

Si supplica S.E. per l'osservazione della Prammatica contro al lusso delle vesti, e servidori.

IX.

Item si supplica V.E., che tutte le donazioni, ed altri contratti graziosi, che si faranno due anni prima di qualsivoglia fallimento, o mancamento di mercatanti, negozianti, ed Attendatori qualsivogliano, s'intendano nulle, ed invalide, e fatte in fraude. *Su Excell. tomará la resolucion, que mas convenga en esto.*

Si supplica che tutte le donazioni fatte due anni avanti il fallimento, sieno nulle.

X.

Item si supplica V.E. resti servita tener protezione de' Padri Riformati intitolati di S. Lucia del Monte in ogni occasione. *Tu Su Santidad a istancia de Sua Excell. ha concedido lo que se pide.*

Si supplica la protezione de' P. di S. Lucia del Monte.

XI.

Item supplicano V.E. ricordandola, che dagli alloggiamenti de' transiti delle compagnie Italiane, e Spagnole si cagiona grandissimo danno alle povere Università; Perciò si supplica a restar servita dare ordine, che si rimedj a tanto male, ordinando, che si pigliano quegli espedienti, che faranno più convenevoli, e che si facciano presidj fissi alla Cavalleria; con che sia in beneficio de' Popoli; ma che le camere riservate non alloggino, ne contribuiscano, e si osservi

Si supplica S.E. a dar rimedio alli danni che soffrono le Università per transiti delle Soldatesche, e che le Camere riservate ne sieno esenti.

invio:

inviolabilmente, anco per qualsivoglia occasione urgente, e straordinaria che fosse: e questo s'intenda tanto per l'attuale alloggiamento, quanto per la contribuzione per cagion di detti prelidj fitti. *Tu Sua Excell. ha cometido al Collateral que tome el espediente que mas convenga a cerca los Presidios dela Cavalleria, y Infanteria, sinque resulte perjuicio alguno a los Privilegios delas Camaras reservadas.*

## XII.

Si supplica S.E. che nelle compre delle robbe, passate sette anni dalla publicazion de' bandi, e non comparando niuno, i compratori siano sicuri.

Item si supplica V.E. si degni emanare Prammatica, che quando alcuno compra una robba, e fa emanare bandi, o dal Sacro Consoglio, o dalla Regia Camera, o dalla Gran Corte della Vicaria, o da' Governatori de' luoghi, dove si compra la detta robba, ogni uno debbia comparire fra lo spazio di sette anni a proponere le ragioni, che pretende sopra le dette robbe, e comparire con effetto fra detto termine di anni sette. E non proponendosi fra'l detto tempo, il compratore delle robbe resti sicuro, ne se gli possa dare più molestia alcuna. E questo s'intenda ancora per le robbe, che si trovano comprate, nelle quali corrano i detti sette anni dal giorno della publicazion del Bando. Supplicano anco V.E., che nella esecuzion di detta grazia, si faccia in modo, che si tolgano tutte le fraudi, che ne potrebbero nascere. *Su Excell. consulerà lo contenido en este capitulo, y tomarà la resolucion que mas convenga, y serà de mas beneficio desta Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno.*

## XIII.

Si supplica per una nuova pandetta di diritti in qualunque Tribunale.

Item si supplica V. E. si degni ordinare nuova pandetta di diritti in qualsivoglia Tribunale, anco della Dohana; il quale s'abbia da affiggere nelle Porte di detti Tribunali. *Su Excell. ordenarà lo que mas conveniere al servicio de Su Magestad, y beneficio desta Fidelissima Ciudad Baronaje, y Reyno.*

*Tappia Reg.  
Lopez Reg.*

*Enriquez Reg.  
Brauna Reg.*

Concuerdan con las originales, que se conservan en Cancelleria, salva siempre mejor comprobacion. En Napoles a 20. de Julio 1620.

*El Varon de San' Arcangel Duque de Caivano.*

## E L R E T.

Illustre Duque de Aya, Primo, de nuestro Consejo de Estado, nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. La fidelidad y amor con que mis Vassallos desse Reyno, y en particular essa mi Fidelissima Ciudad de Napoles, como caveça del, me sirven en todas ocasiones obliga a que se mire por lo que pudiere serles de satisfacion, y alivio, y porque de ordinario se suele offerer ala dicha Ciudad haver de tratar muchas cosas concernientes al bien comun, mediante las seis Plazas della, cinco Nobles, y una del Pueblo de quien pende su gobierno, y esto no se podria hazer sin juntarse; He reuelto que siempre que las dichas Plazas quisieren juntarse a tratar cosas suyas, o del bien publico, no se les impida por vos, ni por los demas mis Virreyes, que os sucedieren en esse cargo ( como aviais no haverlo impedido ) ni se permita que por mi Consejo Colateral, ni otro Tribunal se les hagan mandatos prohibiendofelo, antes les dareys a entender que mi voluntad es que ofreciendofeles causa para juntarse, lo puedan hazer libremente, guardando en todo la forma que està dispuesto en las ordenes que tratan desto, assi respecto de los casos en que la Ciudad huviere de pedir licençia a los dichos mis Virreyes para escrevir, dandome quenta de cosas concernientes a su buè gobierno, como en los que se me huviere de pedir a mi la dicha licençia, por tocar en quejas, o agravios de los dichos mis Virreyes, que por ser las dichas plazas congregaciones legitimas, y aprobadas por leyes, y prag maticas, y observançia immemorable pues depende dellas el gobierno de la dicha Ciudad; reputadose hecho por toda ella lo acordado por quatro de las dichas Plazas, seria grã descòuelo impedirle el jùtarse, y para que pueda tener efecto el poderlo hazer las dichas Plazas, y representarme lo que juzgaren ser conveniente para beneficio dessa dicha Ciudad, y Reyno; es mi voluntad de permitirles assi mismo, que nombren persona en esta Corte, para que asista ala sollicitud de sus negocios, con que solamente trate en nombre dessa dicha mi Fidelissima Ciudad de Napoles, lo que se huviere resuelto por las dichas quatro Plazas, que hazen voz de Ciudad, y con que no pueda tratar de particulares diferencias, que occurrieren entre las mismas Plazas; guardandole en lo demas las dichas ordenes, respecto delas cosas a que se ha da acudir a mi, o a mi Virrey; con declaracion, que la dicha persona que assistiere aqui, haya de ser a satisfacion deste mi Consejo Supremo de Italia, por el qual se le ha de señalar el salario, que ha de gozar; y en esta conformidad os encargo, y mando deys a entender ala dicha Ciudad la resolucion que he tomado en esto para que pueda usar desta facultad como mejor haya de convenir para su alivio, y conservacion, a que

es tan



es tan justo atender por lo mucho, que yo amo, y estimo a tan buenos, y fieles Vassallos.  
De Madrid a 16. de Julio de 1629.

YO EL REY.

Con siñ. il del Presidente.  
Vidit Terrisilla Regens.  
Vidit Carrera Regens.

Vidit Neapoli Regens.  
Vidit Valenzuela Regens.  
Vidit Curtius Regens.

Matienzo Segretario.

*Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla  
Maestà del Rè Nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato  
a 31. di Gennaio 1637. con le solite solennità, e circostanze  
pratticate in simiglianti funzioni.*

**P**hilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatia, Navarra, Granatæ, Toleti, Valentia, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezira, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani; Archidux Austria, Dux Burgundiæ, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habsburgii, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilonis, & Ceritaniæ; Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quàm futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterint. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum Regni Neapolis, in Conyentu, seu Parlamento superiori anno præterito millesimo sexcentesimo trigesimo sexto per Illustrem D. Emanuelem de Zuniga, & Azevedo, Comitem de Monterey, & de Fuentes consanguineum nostrum, fidelem, dilectum, in præfato Regno Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum in dicto Conyentu, seu Parlamento in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato simul congregati, petitiones, & supplicationes infra scriptas præsentari fecerint, simul, & petierint, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur: Nos præ oculis habentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad Nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsam Regnum demonstraremus, prout in dies id, præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, ac eas decretari, & expediri iussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba, v3.

*Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla  
Maestà del Rè nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato  
a 31. di Gennaio 1636.*

I.

**I**N primis, la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, supplicano, come in alcuni altri Parlamenti l'hanno supplicata, anco in conformità d'alcune grazie ottenute, che li Napolitani non si possano nè carcerare, nè disterrare, nè porre le guardie nelle loro case, o Terre, e carcerar de fatto, senza che preceda informazione; ma che si debbia procedere *juris ordine servato*, e conforme alle leggi, Prammatiche, Costituzioni del Regno, e Capitoli. *Sua Regia, & Catholica Maiestas cum circa hoc iam sint ordines expediti, mandat quod illi inviolabiliter observentur.*

Si supplica, che i Napolitani non si possano carcerar de fatto senza precedere informazione.

II.

Item, supplicano V.M. per l'osservanza della grazia altre volte conceduta, che gli officj, e Governi Regj si dividano due parti a' Napolitani, e Regnicoli, ed una terza parte agli altri forestieri; poiche in alcune occasioni non si è osservata; e che s'abbia anche da osservar l'alternativa degli Arcivescovadi, Vescovadi, Prelature, Beneficj, ed economiche, tanto in caso di morte, promozione, rinunzia, o qualsivoglia vacanza, conforme altre volte da V. M. sta conceduto. *Sua Regia, & Catholica Maiestas mandat, quod serventur gratia Fidelissima*

Si supplica S. M. per l'osservazione della grazia che degli Officj, e Governi Regj si conferiscano due terzi a' Napolitani, e che ne' Beneficj Ecclesiastici s'osservi l'alternativa.

Civi-

*Civitati, & Regno Neapolis concessæ, ac etiam ordines sui Regii dati super concessione officiorum: Placetque confirmare gratiam super alternativa Ecclesiarum, oraniumque, & quorumcumque beneficiorum, prædictæ Civitati, & Regno concessam anno præterito millesimo sexcentesimo decimo octavo.*

## III.

Si supplica Sua M., che non si possano imporre gabelle per lo Regno, senza conclusione di Parlamento Generale, e che s'offermino alcuni Privilegi conceduti alla Città.

Item, supplicano V.M. voglia far grazia di dar ordine, che non si possano fare imposizioni, tasse, o gabelle per lo Regno, se non per conclusione di Parlamento Generale; nè dette imposizioni si possano fare in questa Città di Napoli, se non per conclusione di quattro Piazze, che fanno Città; ed anche s'oservino tutte l'immunità, franchigie, e grazie concedute a detta Città, e Regno, e particolarmente dal Gran Capitano Cap. XXVII., e dal Rè Cattolico Cap. XXXII. per l'elezione, ed immunità, e franchigia di qualsivoglia imposizione, gabelle, tasse, donativi, o altro peso, per qualsivoglia cagione urgente, ed urgentissima, *etiam pro statu Reipublicæ, pro conservandæ Regni*; ed anche in conformità degli altri Privilegi. *Jam super hoc provisum extat per ordines nostros expeditos sub die octava mensis Martii anni præteriti millesimi sexcentissimi trigessimis sexti ad instantiam dictæ Civitatis, & eius nomine Episcopi de Vulturaro eius Nuntii, & sic placet Suae Regiæ, & Catholicae Maiestati, quod ordines prædicti renoventur.*

## IV.

Si supplica, che gl' Illustri Vecerè non possano sospendere i terzi d'Arrendamenti, e Fiscali.

Item, supplicano S.M., che da oggi avanti gl' Illustri Vecerè non possano pigliare, o sospendere li terzi d'Arrendamenti, e fiscali, ancorche per lo terzo volesse dare la rifezione; per le molte imposizioni, e peti, da quali si trovano aggravati i Popoli. *Placet Suae Regiæ, & Catholicae Maiestati.*

## V.

Si supplica la conferma delle grazie passate.

Item, supplicano V.M. si degni confermare tutte le grazie per l'addietro concedute, tanto da V.M., quanto da' Serenissimi suoi Predecessori a questa Fedelissima Città, Baronnaggio, e Regno. *Placet Suae Regiæ, & Catholicae Maiestati confirmare, prout virtute præsentium confirmat, & ratificat, omnes gratias prædictæ Fidelissimæ Civitatis, & Regno Neapolis, idem per se, quam Serenissimos Reges Prædecessores suos concessas, quatenus in possessione earum sunt, & fuerint.*

## VI.

Si supplica intorno alla facilità del fabbricare ne' luoghi proibiti.

Item, supplicano V.M. resti servita far grazia a tutti coloro, che avessero fabbricato per tutto il tempo passato, tanto dentro questa Città ne' luoghi proibiti, quanto ne' suoi borghi contro alla forma de' Bandi, e proibizioni, delle pene incorse, e tasse fatte dalla Regia Camera; e che per l'avvenire sia lecito a' Napoletani *tantum* fabbricare liberamente nelle loro case, giardini, e massarie, tanto dentro questa Città, quanto in detti Borghi, ed altri luoghi proibiti, senza pagare cos'alcuna, e senza licenza degl' Ill. Vecerè, o altri Ministri. *Placet Suae Regiæ, & Catho. Maiestati quoad penas adhuc non recuperatas, nec taxatas tantum.*

## VII.

Si supplica per la minorazione del deposito delle pene.

Item, supplicano V.M. resti servita ordinare, che si minori il deposito delle pene per le sospensioni degli Officiali stabilite nella Prammatica del Conte de Lemos; però che circa gli altri capi, quella si debbia osservare. *Mandat Suae Regiæ, & Catholicae Maiestatis quod serventur Pragmatica super hoc facta, & stabilita per eas.*

## VIII.

Che l'aumento delle provvisioni degl' Officiali si paghi dalla Reg. Corte.

Item, supplicano V.M., che conforme alle grazie domandate, l'aumento delle provvisioni degli Officiali si paghi a costo, ed a spesa di V.M., e non di essa Città, e Regno, come offervò la M. del Signore Imperatore Carlo V.; e perciò si ritrova imposto per detto pagamento di provvisioni, uno, e mezzo, per cento delle sentenze, decreti, e liberazioni de' depositi; ed anco altre grana dodici, e mezzo, per supplica, con evidente danno del Pubblico, si degni ordinare, che si tolgano dette imposizioni. *Suae Regiæ, & Catholicae Maiestatis cum res, & tempora meliorem statum quam præsens, habuerint, in hoc prædictæ Civitatis, & Regno satisfaciendum curabit.*

## IX.

Si supplica, che i Privilegi non esecutoriati infra un anno, possano appresso esecutorarsi.

Item, supplicano V.M., che le grazie, lettere, e Privilegi non esecutoriati infra l'anno prefisso dalla Regia Prammatica, si possano esecutoriare, non ostante *lapsu temporis* dell'anno, citra pregiudizio delle ragioni delle parti, e del Regio Fisco. *Placet Suae Regiæ, & Catholicae Maiestati.*

X. Item,

X.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1589 si supplicò la Maestà Cattolica dell' infrascripte grazie v3. Item, perche nella predetta grazia è stato per V.M. concesso, che ne' feudi nuovi ancorche l'investitura dica *pro se, & heredibus ex corpore*, possano, e debbiano succedere i fratelli, e sorelle, e li loro figli *utriusque sexus*: e se bene secondo la più vera, e comune opinione de' Dottori, nella detta grazia si comprendono anche i fratelli, e sorelle consanguinei *tantum*, & uterini *tantum*, e li loro figli *utriusque sexus*; siccome anche per la costituzione del Regno sta particolarmente disposto, e secondo l'interpretazione della disposizione di quella; nondimeno, perche dall'Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio di V.M. in alcune cause si è difficoltà, che la detta grazia non comprenda i fratelli, e sorelle uterine; si supplica V.M., che si degni per far grazia particolare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, dichiarare, che la mente di V.M. sia stata di comprendere nella detta grazia anco i fratelli, e sorelle consanguinei *tantum*, & uterini *tantum*, ed i loro figli *utriusque sexus* legittimi, e naturali, *sexus, & ætatis prerogativa servata*, non ostante la detta pretesione dell'Avvocato Fiscale. *Placet Sua Regia, & Catholica Majestati*. Ed i Fiscali hanno presa occasione di dire, che detta grazia, poiche ragiona de' feudi nuovi, non s'intende parlare per li feudi antichi; però non per questo resta pregiudicato alla verità dell'articolo, ed alla vera interpretazione della costituzione del Regno, che i fratelli, e sorelle consanguinee *tantum*, & uterine *tantum*, e loro figli *utriusque sexus*, succedano al fratello uterino, o consanguineo *tantum* ne' feudi anche antichi, benchè non obventi *ex stipite à quo essi fratelli uterini, o consanguinei vengono congiunti*, benchè con investitura *pro se, & heredibus ex corpore*; per evitare dette difficoltà de' Fiscali; le quali non hanno sussistenza di ragione; perche in detta grazia non occorre trattare di feudi antichi, ne' quali non era dubbio. Si supplica V.M. si degni per maggior cautela, dichiarare detta grazia, che s'intenda tanto ne' feudi nuovi, quanto negli antichi; non ostante, che l'investitura dica *pro se, & heredibus ex corpore*, e che pervengano *à stipite*, dal quale essi fratelli uterini, o consanguinei non sono congiunti. *Sua Regia, & Catholica Majestas visa informatione super hoc, jam petita Illustri Proregi dicti nostri Regni Neapolis, ac re maturè considerata, quod magis convenire videbitur, providebit.*

Si supplica per una grazia toccante la successione ne' Feudi.

XI.

Item, supplicano V.M. si degni, che negli Arcivescovadi, Vescovadi, Priorati, e Beneficij Regj, ed altri, si possano imporre penzioni fino alla somma di docati trentamila l'anno più, o meno, per farne tante commende da ripartirsi alli Cavalieri Napoletani, e Religiosi dell'Abito di San Giacomo, Calatrave, ed Alcantara; e per l'effetto predetto in terponga le parti, ed autorità sua con Sua Santità. *Sua Regia, & Catholica Majestas hujus rei memoriam habeat, curabitque Civitati, & Regno predicto satisfacere; ac integram ad effectum hujusmodi dicant super quibus Ecclesiarum dicti Regni, predictam pensionem, & impositionem facere possit.*

Che si possano imporre penzioni sovra i Beneficij Regj per farne Commende a Cavalieri dell'Abito di S. Giacomo, fino alla somma di docati 30.m.

XII.

Item, supplicano V.M., che per torre le liti, che succedono dopo molti anni a coloro, che comprano beni ad estinto di candela, & *sub busta*, per sentenza, e se gli aggiudicano, che stabilisca termine ad arbitrio di V.M. a coloro, che vi pretendono interesse di comprare; e che passato detto termine si precluda la strada alle loro pretesioni, con osservarli tutto quello, che nelle gride del Ducato di Milano per li loro statuti si osserva: che per l'effetto predetto, oggigiorno uno procuri per sua cautela, quando se gli vendono, o se gli aggiudicano detti beni, di far emanar bando, ed editto, da affiggerli *in valvis* de' Tribunali; li quali s'abbiano tutti da conservare in luogo pubblico da eleggerli da essa Città, acciocche niuno possa allegare ignoranza nelle cose predette. *Sua Regia, & Catholica Majestas visa informatione super hoc jam petita Illustri Proregi dicti Regni Neapolis, quod magis convenerit, providendam curabit.*

Che coloro, i quali comprano ad extintum candela, ovvero sub busta, prima d'aggiudicarsi i beni comprati, debbano emanarne i bandi.

XIII.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1629, ed anche negli altri Parlamenti antecedenti fu supplicata Vostra Maestà dell' infrascripta grazia del tenor seguente. Item, Vostra Maestà gli anni addietro concedette grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che la successione de' feudi tanto antichi, quanto nuovi si stendesse al quarto grado, purchè sia maschio, e discendente da maschi compreso nella successione: Perciò di nuovo si supplica si degni ampliare detta successione tanto alli maschi, che discenderò da femmina *ex amita*, *seuzia*, quanto alle femmine, che discenderò, o da maschi, o da femmine; e che s'intendano ammessi tutti coloro, che faranno nel quarto grado fratelli cugini, tanto patruelli, quanto ametini, e consobrini, senza detta restrizione, che sia maschio. Si supplica V.M. per la stessa grazia. *Sua Regia, & Catholica Majestas visa informatione super hoc jam petita dicto Regni Neapolis Proregi, quod magis convenerit, providebit.*

Si supplica per distendere la successione ne' feudi fino al quarto grado conceduta nel Parlamento dell'anno 1629. anche alle femmine.

XIV. Item,

## XIV.

Si supplica, che non si possano delegare le cause criminali se non ne' quattro casi espressi nella grazia conceduta a tempo dell' Ambasciadore D. Geronimo Guevara, ovvero maggiori di quegli.

Item, nello stesso Parlamento dell'anno 1629. fù supplicata V.M. restasse servita ordinare, che non si potessero delegare cause criminali, se non ne' quattro casi espressi nella grazia ottenuta a tempo dell' Ambasciadore D. Geronimo di Guevara; e come che in detta grazia si soggiugne: ed altri che parerà agl' Illustri Vecerè: se bene la mente di V. M. è, e così si deve intendere detta grazia, che non includa se non i casi simili, o maggiori de' quattro espressi; ed ogni modo per torre le difficoltà, la supplicano si degni comandare, che per quelle parole ultime, non si abbraccino delitti minori de' quattro casi espressi. *Mandat Sua Regia, & Catholica Majestas, quod servantur, & exequantur ordines sui Regii superinde expediti.*

## XV.

Si supplica per l'alternativa de' Beneficj Ecclesiastici, così Regj, come Pontificj, e Commende di Malta.

Item, si supplica V.M. per l'infra scritta grazia, della quale nel precedente Parlamento dell'anno 1629. fù supplicata del tenor seguente, v3. Item, si supplicò V.M. nel Parlamento dell'anno 1628. per conto de' Vescovadi, Arcivescovadi, Prelature, Officj, Beneficj, Commende, Priorati, e Baliaggi spettanti alla presentazione, o collazione di V. M., e così anco delle Prelature, Beneficj, Commende, e Priorati della Sacra Religione Gerofolimitana, d' un capitolo del tenor seguente v3. Item, supplicano V.M. resti servita di far grazia ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che sia osservata l'alternativa nel conferire gli Arcivescovadi, Vescovadi, Beneficj, Commende, Priorati, Baliaggi, ed ogni altra Prelatura Ecclesiastica del Regno, che spetta a collazione di V.M. tanto in caso di morte, quanto in ogni altro caso di vacanza, togliendo ogni altro uso contrario, che forse per lo passato si fosse osservato: supplicando anche V.M., che interponga ancora le sue parti con Sua Santità, che si degni osservare la stessa alternativa nelle dette Dignità, Prelature, Beneficj, Commende, e Priorati, anco della Sacra Religione Gerofolimitana; in tutte le occasioni di vacanze: giacche non mancano mai soggetti meritevoli tanto Napoletani, quanto Regnicoli; e così si supplica, anco per osservanza di quello, che altre volte è stata supplicata V.M. da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: Ma per quel, che tocca a' Priorati, Baliaggi, e Commende di Malta, s' intenda supplicata V.M. del modo, che nel Parlamento dell' anno 1625. si supplicò, del tenor seguente. Item, detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicò V.M. nel Parlamento dell' anno 1629. dell' infra scritte grazie del tenor seguente v3. Riducono a memoria della M.S., che nell' altro Parlamento essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono fosse rimasa servita adoperarsi con Sua Santità, acciò che avesse ordinato, che nelle Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Giovanni Gerofolimitano, detta volgarmente di Malta, che sono situati in questo Regno, non si potessero ottare, nè conferire ad altri, che da Regnicoli a Regnicoli; e perche l' intenzion d' essi fù, di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d' Italia del capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giacche il Regno di Sicilia *ultra Forum*, e lo stato di Milano si contentano ammettere li Regnicoli nelle loro Dignità, e Commende; per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoperare ogni mezzo, acciò che le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qual si voglia altra Dignità di detti due Regni, e stato di Milano, con effetto si debbiano ottare, e conferire a' naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone, ancorche siano Italiane. Della qual grazia ne risulterebbe infinito beneficio alla M.S.; ateso ne' Regni, e Stato predetto non entrerebbe persona straniera, e tal' ora odiosa della sua Real Corona. E perche si degnò decretarla del modo infra scritto. *Sua Majestas tam fidelium Vassallorum votis satisfaciendum curabit:* della consecuzione della quale ne risulterebbe grandissimo utile, e beneficio a detti suoi Fedelissimi Vassalli, e non si è più procurato quello, che si tiene molto a cuore, ed importa tanto, non solo al servizio di S.M., ma de' suoi Fedelissimi Vassalli; di nuovo la supplicano si degni concedere quello, di che nel sopradetto precedente capitolo stà supplicata. *Cam circa observantiam alternativam jam in capite secundo retrospecto satisfactam est; quoad reliquum verò, Sua Regia, & Catholica Majestas auctoritatem suam interponere mandabit apud Suam Sanctitatem per medietem Oratorum suorum in ejus Curia existentium.*

## XVI.

Che il Commissario de' controbandi della Provincia d' Apruzzo habbia per Giudice delegato il R. Collaterale.

Item fanno intendere a V.M., che il Commissario de' controbandi della Provincia d' Apruzzo, che tiene patente da V.M. con l'autorità di quella di continuo fa diverse, e notabili estorsioni in quella Provincia, nè ubbidisce a gli ordini, e stabilimenti della Reg. Camera, ed anco alla provizione del Collaterale; si supplica V. M. si degni rimediare a detto disordine, e inconveniente; e quando le paresse necessario di non rimovere il detto Commissario, si degni dare per Giudice Delegato il Regio Collaterale, che riconosca detti aggravj, ed estorsioni, con l'autorità di gastigare lui, e suoi Commissarij, che vuole destinare. *Sua Regia, & Catholica Majestas mandat quod de predictis dicti Regni Prorex informet.*

XVII. Item,

XVII.

Item si supplica V.M., che in conformità delle grazie domandate negli altri Parlamenti, ed anco ottenute, che quando escono per lo Regno il Maestro di Campo Generale, Vicarj Generali, Capitani a guerra, Governadori di Provincie, Auditori, e Commissarj di Campagna, o Officiale, o Ministro, e Commisario di qualsivoglia Tribunale, non si debbia lor dare cos'alcuna dalle Univerfità, nè per bagagli, nè per vitto; nè si possano servire delle loro commissioni se non ne' luoghi particolari destinati ad eseguire la d. loro commissione. *Sua Regia, & Catho. Majestas mandat quod serventur, & exequantur Pragmatica superinde facta.*

Si supplica, che niun Ministro Commissario possa in passando per le Terre, esigger cos' alcuna de esse.

XVIII.

Item si supplica V. M. resti servita comandare la spedizione delle grazie supplicate gli anni addietro, e consultate dall' Illustre Vecerè di Napoli, per ischifare alcuni mezzi introdotti da coloro, che litigano gli onori de' seggie: che frattanto si degni ordinare, che ne' casi compresi in detta consulta si tenga in mano nella spedizione delle cause, frattanto che verrà ordine da V.M., e risulta di detta consulta: mà che questo non s'intenda del Marchese di S. Mango, ed Annibale Mastrogiodice suo fratello, col seggio di Nido. *Sua Regia, & Catho. Majestas mandat quod renoventur ordines superinde expediti ad Illustrem Proregem dicti Regni Neapolis, ut de predictis informet.*

Si supplica la spedizione delle grazie supplicate intorno a coloro che litigano per l'onor de' Seggi.

XIX.

Item perche dall' Ambasciadore Vescovo della Vulturara è stato scritto, che si pretende esiggere da lui la mezza annata, che si esigge delle mercedi, e provvisioni, e grazie di V.M. Perciò pagandosi detta provvisione al detto Ambasciadore di danari di questa Fedelissima Città, ed essendo per sussidio, e sostentamento del vitto del detto Ambasciadore; la supplicano si degni ordinare, che la detta metà della sua provvisione non esigga da lui, nè da' futuri Ambasciadori. *Sua Regia, & Catho. Majestas mandat quod serventur ordines super recuperatione juris dimidia annata dati.*

Si supplica, che l' Ambasciadore non possa esiggere la mezz' annata delle mercedi.

XX.

Item perche il Grassiero, Eletti, ed altri Officiali di questa Fedelissima Città esercitano giurisdizione contro agli sudditi con voto di consultore d' essa Città; e la Prammatica di V. M. non comprende li consultori d' essa Città: si supplica V. M. resti servita dichiarare non essere compresi detti consultori della Città in detta Prammatica: E questo per la conservazione de' Privilegj d' essa Città. *Placet Sua Regia, & Catho. Majestati concedere, quod Proreges sui in dicto Regno Neapolis possint dispensare in suis casibus juxta qualitatem personarum.*

Si supplica che i Consultori delle Città non habbiano voto nelle cause de' sudditi.

XXI.

Vedendosi per esperienza, come la rovina di molte case dipende, che la maggior parte delle loro facultà sono sopra diversi Arrendamenti di V.M., e non viene loro corrisposto interamente delle loro entrate sotto diverse cagioni, e particolarmente, perche si ritrovano gli Arrendamenti aggravati di maggior peso di quello, che importa la rendita: ed oltre degli escomputi, che per diverse cagioni, ed occasioni domandano, e fogliono ottenere gli Arrendatori, viene anco cagionato questo danno, ed interesse, perche negli affitti, che si fogliono fare di detti Arrendamenti, quando vi è avanzo più degli assignamenti, si vende subito in beneficio di V.M., e cresce il numero degli assignatarj, li quali non capono interamente per li loro crediti; supplicano V.M. si degni ordinare, che negli affitti degli Arrendamenti della M.V. che tiene in questo Regno, che per lo innanzi si faranno, essendovi avanzo, quello non si debbia rendere, ma conservarsi per la rifezione degli assignatarj, quando occorresse esservi mancamento, tanto per cagione quando gli Arrendamenti s' affittassero meno, quanto per cagione degli escomputi, che forse ottenessero gli Arrendatori. *Placet Sua Regia, & Catho. Majestati.*

Si supplica che gli avvanzi degli Arrendamenti non vadano a beneficio della Corte, ma servirsi per rifezzion degli assignatarj.

Quas quidem decretationes, ac omnia, & singula in eis contenta, tenore presentium ex certa scientia Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consulto, ac gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus: Decernentes, & volentes ut deinceps ab omnibus perpetuè, & inviolabiliter observari debeant. Serenissimo propterea Baldassari Carolo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriae Filio Primogenito nostro charissimo, ac post felices, & longævos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominis nostris (Deo propitio) immediato heredi, & legitimo successori intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus: Illustribus verò, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario eorumque Locumtenentibus

Sacro nostro Consilio Castræ Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae nostræ Summarie, Regenti, & Judicibus Magne Curie Vicarie, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus cæterisque demum uni versis, & singulis Officialibus, & subditis nostris, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam presentibus, quam futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma presentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter acta, ea omnia, & singula prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos decet juxta eorum ferriem, continentiam, & tenore; taut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratis in dictis decretationibus per nos concessis liberè fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant, vel veniant, neque unquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua sive causa; si dictus Serenissimus Princeps filius noster charissimus nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & penam ducatorum mille nostris inferendorum Aerariis cupiunt evitare. Volumus quod de præsentis nostri Privilegio assumere debeat notamentum D. Joannes Castrillo Secretarius noster, ut de concessione in eo contenta plena notitia habeatur: Circa verò solutionem juris dimidiæ annatæ debiti ratione prædictarum gratiarum, cum hic, prout convenit liquidari non possit, volumus, quod antequam præfens Privilegium nostrum executioni demandetur, dicta Fidelissima Civitas Neapolis illud præsentare teneatur in Regia nostra Camera Summarie dicti nostri citerioris Siciliae Regni, ut ibi liquidetur dictum jus cum interventione ejus Commissarii juxta existimationem, & taxam per dictum Tribunalè Camerae Summarie faciendam gratiarum in dicto Privilegio contentarum, quoad concessas in eo tantum, ac præsertim de ea quæ respicit remissionem poenarum incurstarum respectu fabricarum factarum in locis prohibitis, exigebitur ad rationem quinque pro quolibet centenariò: & pro ea gratia quæ continet executionem Privilegiorum, literarum, & gratiarum, non obstante lapsu temporis, ad rationem unius ducati pro quolibet centenariò annuo, & non aliter, nec alio modo. In cujus rei testimonium præfentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliae Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii die vigesima sexta mensis Februarii Anno a Nativitate Domini 1638. Regnorum autem nostrorum anno decimo octavo.

## Y O E L R E Y.

*Vidit Gubernator, & pro Protonotario, &  
Mag. Camerario.  
Vidit Neyla Reg.  
Vidit Januarius Reg.*

*Vidit de Neapoli Reg.  
Vidit Munnos Consil.  
Vidit Zufia Reg.*

Dominus Rex mandavit mihi Carnero Secretarius.

*Tome la razon en 17. de Março 1638. D. Juan de Castrillo.*

Solvat in executoriis Ganilanos Taxator.

*In Privilegiorum Neapolis X IV. fol. CC LVI.*

Capitulos, y gracias concedidas ala Ciudad y Reyno de Napoles en el Parlamento del anno 1636.

*Grazie, che da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli si supplicano all' Eccell. del Signor Duca di Medina de las Torres Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno nel General Parlamento celebrato a' 13. Gennajo 1639.*

## I.

Cinque, e sei delle Piazze siedano in Collaterale, come siedono gli Eletti, e così anco le Deputazioni straordinarie.

**I**N primis supplicano V. E. si degni far grazia, che siccome gli Eletti di questa Fedelissima Città siedono in Collaterale, la stessa prerogativa del sedere in Collaterale debbiano godere li cinque, e sei delle Piazze di questa Fedelissima Città, ed anco le Deputazioni, così ordinarie, come le straordinarie, che la rappresentano, quando occorre essere in Collaterale per negozj d'essa Fedelissima Città; ponendole in considerazione, che quando occorre, cinque, e sei delle Piazze si cuoprano con gli Eletti, ed alcune volte si è praticato in tempo degli Illustri Vecerè passati, che i detti cinque, e sei, e Deputati hanno seduto in Collaterale. Sua Eccellenza ha rappresentato a S. M. quello, che l'ha supplicato questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

II.

Item si supplica V.E.,giàche per la Città,Baronaggio, e Regno si è supplicato , e conchiuso,che si pigliano per Protettori di questa Città, e Regno il Glorioso Patriarca S.Domenico, il Glorioso Protomartire S.Lorenzo,S.Nicola di Bari , e S.Bonaventura Cardinale, sia servita interporre le sue parti con Sua Santità,e bisognando, anco coll'Eminentissimo Monsignor Cardinal Buoncompagno nostro Arcivescovo,ed altri Vescovi , ed ordinarj del Regno,e dare la sua autorità;purchè si faccia senza spesa nè della Città,nè del Regno . *Sua Eccellenza interporrà le sue parti, conforme si supplica.*

S.Domenico, S. Lorenzo, S. Nicolò di Bari, S. Bonaventura Cardinale Protettori del Regno.

III.

Item si supplica V.E.,giacchè per la Città, Baronaggio , e Regno si è conchiuso , che si prenda per Protettore del presente Regno il Beato Jacopo della Marca , già eletto per Protettore di questa Fedelissima Città, sia servita interporre le parti sue con Sua Santità, e bisognando, anco coll'Emin. Monsignor Cardinale Buoncompagno nostro Arcivescovo , ed occorrendo con gli altri Vescovi, ed ordinarj del Regno, e darci la sua autorità:purchè si faccia senza spesa nè della Città , nè del Regno . *Sua Eccellenza interporrà le sue parti conforme si supplica.*

Beato Jacopo della Marca Protettore del Regno.

IV.

Si supplica S.E.a dar'ordine , che si rifacciano i presidj fissi , provvedendogli di tutto quello,che vi manca,per poter dare esecuzione alla grazia , che ci ha fatta di farvi alloggiare la Soldatesca per torre la gravezza dell'alloggiamento attuale alle Terre . *S.E. ha dato l'ordini per li presidj fissi à rispetto della Fanteria.*

Presidj fissi per la Fanteria .

V.

E così si supplica anco S.E. a farlo alla Cavalleria , che è maggior disturbo , e rovina quel che fa,quando alloggia una compagnia di Cavallo,che una d'Infanteria. *S.E. ha ordinato se le faccia consulta dove si possono fare i presidj fissi per la Cavalleria.*

Presidj fissi per la Cavalleria.

VI.

Si supplica ancora S.E.,che mantenga le Camere riservate de'Baroni,non solo esēti dell'attuale alloggiamento,ma anco d'ogni sorte di contribuzione , supplicando l'E.S.a togliere sopra ciò ogni abuso,che si fosse introdotto,anco delle contribuzioni in danajo. *S. Eccellenza è servita, che s' osservino gli ordini dati, e grazie fatte da S.M. rispetto alle Camere riservate.*

Camere riservate.

VII.

Si supplica S.E. , che tutti gli Scrivani civili, e criminali di Vicaria , e di tutti gli altri Tribunali Regj , che sono stati privati , e privandi di loro officj per falsità , o altre defalte commesse in detti loro officj di Scrivani, non possano esercitare officj più di scrivania , Mastrodattie, conservazioni di libri, o scritture pubbliche, nè esercitare qualsivoglia carica , e officio di penna; nè alle loro fedi , o estratte si dia credito. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia del modo, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Scrivani civili e criminali di Vicaria inquisiti di falso non possano esercitare più officii.

VIII.

Si supplica S.E. che tutte quelle licenze d'armi, che si concederanno dal Signor Regente Calanatte, come prefetto dell'Annona , o da' Signori Grassieri successivè , che *pro tempore* faranno, in persona de' Signori Eletti , Ministri della Fedelissima Città , Arrendatori di essa Città , e loro Guardiani , non si debbiano impedire dal Signor Regente della Vicaria, nè di quelle faccia estratta, ma solo nota. *Sua Eccellenza è servita di concedere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia del modo, che se li supplica.*

Licenze d'armi fatte da Signori Grassieri all Signori Eletti, e Ministri, non siano impedito dal Signor Regente della Vicaria.

IX.

I è essendo l'industria delle sete cosa universale per tutto il Regno, e convenēdo quella mantenere, e conservare così per servizio di S.M., come per l'utilità de' Popoli; perche si à gli altri inconvenienti, che si fanno dagli Gabelotti, vogliono efiggere i deritti , che loro spettano, subito cacciata la seta, dovendogli efiggere nel tempo dell' estrazione : dal che ne nasce grandissimo danno a' Popoli ; poiche per non havere allora commodità di pagare detti deritti, sono forzati venderla a basso prezzo, e molte volte non ritrovandosi a vendere, è necessa-

Gabelotti dell' Arrendamento della seta efiggano li deritti in tempo dell' estrazione.

rio

gio loro data agli stessi Gabelloſi per prezzo molto infimo : al che ſe non ſi rimedia, faranno coſtretti i Popoli abbandonare detta indultria per non ſentire per detta cagione beneficio alcuno : Perciò ſi ſupplica V.E. dar'ordine, che detti Gabelloſi eſiggano i diritti, che loro ſpettano, nel tempo debito dell'eſtazione, e non in altro tempo. *Sua Eccellenza è ſervita, che la Regia Camera della ſummaria le faccia conſulta per fare la provviſione.*

## X.

Sindici di qualſivoglia ſorte ſiano trattati, come li Titolati nell'entrare in Camera de' Titoli.

Perche ſi conviene, che i Sindici di queſta Fedeliſſima Città preſenti, paſſati, e futuri di qualſivoglia ſorte, per decoro non ſolo d' eſſi Sindici, ma di queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ſiano trattati, come gli altri Titolati, tanto nell'entrare nella Camera de' detti Titoli, quanto nelle Regie Cappelle, ed ogni altre funzioni, che ſi tengono; Perciò ſi ſupplica V.E. reſti ſervita concedere detta grazia. *Sua Eccellenza è ſervita fare la grazia, che le ſupplica queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno; e ne ha dato conto, e ſupplicato Sua Maieſte purchè la confermi.*

## XI.

Napoletani abitanti in qualſivoglia parte del Regno non debbano alloggiare, nè contribuire.

Si ſupplica V.E. in eſecuzione della grazia altre volte conceduta, che li Napoletani abitanti tanto ne' Caſali di queſta Fedeliſſima Città, quãto nell'altre parti del Regno, nõ debbiano alloggiare, nè eſſere obbligati a contribuzione alcuna ancora in danajo, nè ſi poſſano pigliare per ſervigio d'alloggiamento de' Capitani, o altri Officiali, e Soldati, le proprie caſe d'eſſi Napoletani, coſi ne' Borghi, Caſali, Territorj, e Diſtretto, come in altre parti del Regno; ancorche in detta caſa non habitaffero i proprj Padroni, o alcuno lor Creato, o Perſonale, o altro di lor famiglia, ed ancorche ſteſſero affittate ad altri. *Sua Eccellenza è ſervita, che s' oſervi la grazia fatta a queſta Fedeliſſima Città, coſtando di eſſa.*

## XII.

Signori Graſſiero, ed Eletti poſſano viſitare le Taverne, e Magazzini di vino.

Item, eſſendo antico ſolito, che gli Eletti della Fedeliſſima Città col Regio Graſſiero hanno viſitato le Taverne, e Magazzini di vino per lo buon governo di queſta Fedeliſſima Città, ed oſſervanza de' Capitoli del ben vivere: Perciò ſupplicano V.E. ordinare, che non ſi debbia dare impedimento alcuno a' detti Eletti, e Graſſiero: di che ne riſulta utile, e beneficio pubblico. *Sua Eccellenza è ſervita, che la Regia Camera della Summaria faccia conſulta per provvedere quello, che convenga.*

## XIII.

Reviſori, e Fiſcali della Reviſione de' Conti tengano aſſiento nella R. Cappella.

Item, perche i Reviſori, e Fiſcali del Tribunale della Reviſione de' Conti di queſta Fedeliſſima Città eſſercitano con patente Regia di V.E., e ſuo Colaterale, ed entrano nella Camera degli altri Regj Officiali, e ſono chiamati nelle funzioni dopo la Gran Corte della Vicaria; Supplicano perciò V.E. ſi degni ordinare, che poſſano ancora tenere aſſiento nella Regia Cappella, e che poſſano godere le altre prerogative nelle pubbliche funzioni, come Officiali del detto Tribunale. *Sua Eccellenza è ſervita, che per lo Regio Colaterale ſe le faccia conſulta per poter provvedere alla grazia, che ſe l'è ſupplicata.*

## XIV.

Jus del ſigillo, ovvero diritto di Segretario della Gran Corte della Vicaria, e d'altri Tribunali ſi tolga.

Item, perche contra l'antico ſolito, ed oſſervanza de' Regj Tribunali, ancora contra i Capitoli, e Privilegj di queſta Fedeliſſima Città, ſi ritrova innovazione fatta coſi nel Tribunale del Sagro Conſiglio, e Regia Camera, come nella Gran Corte della Vicaria circa l'eſazione del Jus del ſigillo, ſotto nome di diritto di Segretario di detta Gran Corte; Perciò ſi ſupplica V.E. ſi degni ordinare, che s' oſſervi l'antico ſolito, e ſi tolga detta nuova impoſizione di detto nuovo ſigillo, e diritto di Segretario di detta Gran Corte della Vicaria, e de' ſudetti Tribunali. *Sua Eccellenza è ſervita, che ſi dichiarino, quali ſono gli abuſi, per poter provvedere a quello, che domanda queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XV.

Soldati della nuova Milizia non ſiano aſtretti ad uſcire dal Regno.

Item, ſupplicano V.E., che i Soldati della nuova Milizia del Regno, la cui elezione fu iſtituita per la diſeſa, e preſidio dello ſteſſo Regno, per cui S. M. con la ſolita ſua benignità, a petizione di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, è rimata ſervita ordinare, che non ſi aſtringa ad uſcire fuori di eſſo, che in eſecuzione di detta grazia, V. E. ſia ſervita comandare, che li Soldati, ſoltieri, o caſati, che ſi ritrovano oggi nel Regio Arſenale, che ſiano licenziati, con poterſi ritornare alle loro caſe: e queſto per maggior ſervigio della M.S., e per la certa diſeſa del ſudetto Regno; acciocche occorrendo, poſſano accingerſi al loro

loro



loro ripartimento: e che si degni fare Indulto Generale a que' Soldati, che non fossero venuti alla chiamata di V.E. Sua Eccellenza è servita fare la grazia del modo, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

XVI.

Item, supplicano V.E., che stante il presente servizio straordinario, e la calamità de' Popoli del Regno, si degni rimettere, e rilasciare a detti Popoli, e loro Università li residui che deono alla Regia Corte per qualsivoglia cagione, per tutto l'anno 1638., o almeno 1637., conforme in altri tempi si sono rilasciati, stante che per le difficoltà, ed impotenza dell'esazione predetta, il Regio Fisco non ne sente beneficio, e li Commissarj rovinano dette Università; e così si renderebbono i Popoli inabili al servizio sudetto, ancorche fosse residuo di terzo ritenuto, o 25. per cento. Sua Eccellenza è servita, che si sospendano i residui per tutto l'anno 1637., facendosi buono quello, che si sarà esatto nell'anno 1638., e farà consulta a S.M., perche faccia la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

Residui, che si debbono alla Regia Corte da' Popoli, che si rilascino per tutto l'anno 1637.

XVII.

Si supplica S.E., che sia servita di far provvedere il Regno d'argento, ed oro; mancando la materia, e conseguentemente il commercio; e comandare espediente, ch' entri moneta d'argento in Regno, e l'osservanza delle Prammatiche, per evitare quanto sia possibile l'estrazione di quelle, per la carestia della detta moneta cagionata dall'estrazioni predette. Sua Eccellenza ha dato gli ordini necessarj per osservanza delle Regie Prammatiche, ed ordinato alla Camera, le faccia consulta per l'immissione dell'argento.

Si provveda il Regno d'argento, ed oro.

XVIII.

Item, si supplica S.E., che voglia ordinare alla Regia Zecca, che non zecchi più monete di rame; le quali sono cresciute in maniera, tale, che si paga solamente detta moneta, e s'introduce di pagare alagio per aver moneta d'argento; della quale introduzione d'alagio nasce alterazione di prezzi ancora nelle cose comestibili; e di più sia servita ordinare, che si levino questi cagna monete, che stanno con le banche per le Piazze, e comandi, che si puniscano i Ministri de' Banchi, che non osservano gli ordini dati in pesare le monete, e l'osservanza in futurum del pesare; con provvedere ancora alli cambj extra Regnum. Sua Eccellenza ha dato l'ordine, che non si batta moneta di rame, e che si tolgano i cambiamonete, con osservarsi ne' Banchi gli ordini, che si pesino, e taglino le monete scarse.

Non si zecchi più moneta di rame, e si levino i cagnamonete.

XIX.

Si supplica V.E., e bisognando anco S.M. si degni dar ordine, che in niuno modo si proceda nella vendita de' Casali di Napoli, e che quelli, che si sono venduti, s'incorporino di nuovo al demanio di questa Fedelissima Città; purché si restituisca al Fisco il prezzo de' compratori, perche li venduti sono pochi; essendo questo così di ragione, e conforme a' Privilegj di questa Città; e che si conservi la stessa esenzione, della quale gode la Città, nè si possa imporre peso veruno, senza che lo facciano le Piazze in numero opportuno. S.E. lo supplicherà a S.M. in considerazione de' servigj fatti da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

Non si proceda alla vendita de' Casali; ed i venduti s'incorporino di nuovo a questa Città.

XX.

Item, perche conviene, che i Vassalli di S.M. non siano travagliati, ed afflitti da tanti pagamenti, che continuamente si vanno inventando da' Governadori, Presidi di Provincia, Vicarj Generali, Mastri di Campo, così Militari, come di Giustizia di qualsivoglia grado, e condizione siano, ed altri Ministri; si supplica V.E. ordinare, che a coloro non si diano dalle Università del Regno l'utenzilj, ancorche tenessero patente di Capitani di guerra, o altra carica maggiore, e non possano far tassa; e che nè i Presidi, nè i Commissarj di Campagna possano far Caporali d'alloggiamento, nè mandare ad alloggiare nelle terre; ma si debbiano servire di que' soldati, che ordinariamente stanno assentati, e salariati da S.M. Sua Eccellenza ha dato l'ordine per gli utenzilj, conforme se l'è supplicato; ed a rispetto de' Caporali ha ordinato, che il Regio Collateral Consiglio le faccia consulta.

Non si diano gli utenzilj dalle Università del Regno, ancorche tenessero patente di Capitani a guerra, o altra carica; e non possano fare Caporali d'alloggiamento.

XXI.

Item perche le scritture, che si fanno da' Notai di questa, o altra Città, o Terre di questo Regno, debbono star pronte a tutte le persone, che ne tengono bisogno, e molte volte accade, che i Notari, che l'hanno fatte, o si assentano dal luogo, dove hanno esercitato il loro officio, e se le portano, ovvero per la morte di coloro, i loro eredi le trasportano in altro

Notari, o loro eredi non possano cacciare le scritture da' luoghi,

luo-

luogo, anco fuori la giurisdizione di S.M., e non si sà dove stiano detti Notari, o eredi di quelli in molto danno de' Popoli, quali per d. cagione vègono a perdere le loro ragioni; Perciò si supplica V.E. dar'ordine sotto pene gravi, e corporali a' detti Notari, ed a' loro eredi, che per nessuna causa possano cacciare dette scritture dal luogo dove hanno esercitato detto loro ufficio, in conformità delle Prammatiche, e Capitoli di questo Regno. *Sua Eccellenza ha supplicato a S.M. le conceda questa grazia, ed intanto è servita, che si diano gli ordini necessarj, conforme si supplica.*

## XXII.

Si faccia la strada del Pizzo, e da Rosarno per andare a S. Domenico di Soriano, e poi si faccia quella da Napoli per detto luogo.

Item, perche la devozione del Glorioso Patriarca S. Domenico de Gusman, che il suo ritratto stà nella Terra di Soriano, è cresciuta tanto per li molti miracoli, che ogni giorno fa, e per li voti, che si fanno d' andare a vilitare la sua Santa Immagine, continuamente vi vanno diverse persone, così da questa Città, come da altri luoghi; e per la difficoltà della strada patiscono diversi disagi; Perciò supplicano V. E. dar ordine, che s'accomodi la strada del Pizzo, per la quale si vā alla Chiesa del detto Glorioso Santo, e così anco quella di Rosarno a spese delle solite imposizioni del Regno; di modo tale, che vi possano andare in carrozza, e lettiche commodamente, non essendovi più che miglia quindici di distanza: e questo per ora, e poi si seguiti a fare tutta la strada di Napoli a detta Terra di Soriano; e questo si faccia con la solita imposizione stabilita per le strade, con lo stesso denajo, che stà situato per detto effetto. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, che se le supplica.*

## XXIII.

Commisarij di controbandi si estinguono.

Item supplicano V.E., che si degni in conformità del suo santo zelo, che ha dimostrato in questa materia particolare, di dare opportuno, e giusto remedio al danno irreparabile, che cagiona a' Popoli l'abuso de' Commisarij in grandissimo diservigio di S. M., rendendoli affatto inabili le Università nelli particolari, con comandare, che si estinguano affatto i Commisarij de' contrabandi, e prendere que' spedienti, che le somministrerà la sua prudenza per lo remedio del danno, che cagionano tutti gli altri Commisarij. *Sua Eccellenza darà quanto prima gli ordini necessarj, conforme si supplica da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXIV.

Giudici criminali si riducano al numero stabilito.

Item si rappresenta a V.E. per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno il diservigio, che apporta a S.M., ed alla buona, e presta amministrazione della giustizia ed a' suoi Vassalli, il numero accresciuto de' Giudici criminali; tanto più, servendo molti di loro senza la provvisione ordinaria; il che cagiona maggiore inconveniente; supplicandola ridurgli al numero stabilito; giache la moltiplicazione d' essi impedisce ancora la celere spedizione delle cause de' carcerati, mentre che nell'informare, e votare s'occupano molto tempo. *Sua Eccellenza è servita, che conforme vacano, s'estinguano le Piazze sovrannumerarie.*

## XXV.

Delegazioni si tolgano; e nelle reclamazioni in Collaterale non intervengano i Giudici.

Item si rappresenta a V.E. come quasi tutte le cause criminali sono delegate; dal che nasce, che si toglie affatto l'appellazione, o reclamazione; ed ancorche da V.E. s'ammettesse, caminando in due maniere o che la stessa Gran Corte, o Giunta delegata loco reclamationis provveda, o che la reclamazione si noti in Collaterale; ambedue queste provviste contro alla Santa mente di V.E. si rendono infruttuose per l'ordinario; atteso rimettendosi la revisione agli stessi Giudici, che l'hanno determinato poco prima, è molto verisimile, che si confermaranno col determinato; e quando pure s'ordina, che si vada a votare la causa della reclamazione in Collaterale, parimente per l'ordinario resta inutile, mentre i Giudici sono quindici, o sedici, o di maggior numero de' Signori Regenti, che sono tre, e quattro; Si supplica perciò V.E. resti servita ordinare, che quando si reclama, o si ha ricorso dalle sentenze, o decreti della Vicaria, o altra Giunta delegata a V.E. come delegante, che la Vicaria, o altri Giudici delegati non habbiano a votare col Collaterale, siccome non vota nel Sacro Consiglio di Capotia, quando s'appella dalla Vicaria; ancorche fra gli Giudici di essa ve ne siano alcuni dello stesso Tribunale del Sacro Consiglio, come al presente ve ne risiedono tre Consiglieri: non parendo convenevole, che resti di minore autorità il Collateral Consiglio, dove risiede immediatamente V.E., che'l Consiglio di S. Chiara; non lasciando di ponere in considerazione a V.E., che per le grazie concesse a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sono proibite le delegazioni: senza che per disposizione di ragione stà provveduto, che l'appellazione non ammetta concorso col Tribunale, dal quale s'appella; ma solamete il Tribunale maggiore è quello, che modeta, o conferma il giudicato. *S.E. considererà quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per pigliare quella risoluzione, che maggiormente convenga alla buona amministrazione della giustizia, e bene del Pubblico.*

XXVI. Item

XXVI.

Item si supplica V.E., che quelle persone, le quali tanto per cause civili, come criminali s'ordina carcerarsi, siano menate nelle Carceri della Vicaria; e senza consentimento loro, non possano porli in altre carceri, e particolarmente in quelle di S. Jacopo, stabilite solo per la Soldatesca Spagnuola: essendo a gli altri di grande spesa, ed incommodo, ed essendo esenti ancora dal beneficio delle visite delle Carceri, che si fogliono fare ogni mattina di quelli non iscritti, ed un giorno di ciascheduna settimana, per uno de' Regenti della Cancellaria: senza che le persone miserabili v'ègono prive degli ajuti degli Avvocati, e Procuratori de' poveri stabiliti, e pagati per quest'opera di pietà dalla munificenza del Rè Nostro Sig.; venendo ancora privi del sussidio del pane della Corte. Però per questa domanda non si deroghi agli ordini, e possessi, che tiene questa Fedelissima Città di potere inviare i suoi carcerati nelle Carceri, che le piacerà senza contradizione alcuna. *Sua Eccell. è servita fare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia, che se le supplica.*

Carcerati senza lor consentimento, non siano portati ad altre carceri, che a quelle della Gran Corte della Vicaria.

XXVII.

Item si supplica V.E., che usando la sua solita clemenza tanto congiunta a giustizia, a beneficio de' condannati in Galea, li quali hanno finito il tempo della loro condanna, comandare, che siano subito liberati; tanto più che è di esecuzione dell'ordine di S.M. *Sua Eccellenza supplicherà S.M. che faccia la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Condannati in Galea, che hanno finito il tempo, siano liberati.

XXVIII.

Item supplicano V.E., che essendo andate molte persone condannate in Galea per via di delegazione da un sol Giudice, e particolarmente i poveri Soldati destituti d'ogni ajuto umano, che ne pure hanno avuta difesa dall'Avvocato de' Poveri, resti servita V. E. di comandare, che si rivedano le loro cause da una Giunta particolare di Ministri perpetui, con assistenza d'uno de' Signori Regenti del Collaterale: essendosi praticata tal revisione a tempo d'altri Illustri Veceri: con comprendere nella stessa grazia coloro, che per vecchiezza, o infermità incurabile apportano spese, ed imbarazzo alle Galee, ed anco coloro, che stanno in deposito nelle stesse Galee, nella Squadra di Napoli. *Sua Eccellenza ordina, che s'invii la nota de' condannati ad uno de' Signori Regenti, e che gli accordati, e che non hanno appellato, vadano retto tramite; e gli altri vadano in Vicaria.*

Condannati in Galea da un solo Giudice per via di Delegazione, si rivedano le loro cause da una Giunta di Ministri perpetui.

XXIX.

Item, perche dal non custodire, e governare bene i Regj lagni, non solo può nascere notabilissimo danno di poterli allagare i territorj vicini cō perdita delle vettovaglie, ma possono apportare mala qualità d'aria a' luoghi convicini: dal che potrebbe cagionarsi anco infezione a questa Fedelissima Città: Perciò supplicano V.E., che in conformità dell'ordine dato dal Serenissimo Rè Cattolico di felice memo. in virtù della Real Sua Carta delli 5, di Novembre 1512. si debbiano detti lagni purgare, e mantenersi purgati con l'imposizione de' lagni; la quale non si spenda ad altro uso, che a questo destinato, ponendosi in Banco, in cassa à parte. *Sua Eccellenza è servita, che la detta imposizione non si spenda ad altro uso, che de' Regj lagni.*

Regj lagni si mantengano purgati con la solita imposizione d'essi.

XXX.

Si supplica V.E., che essendosi per esperienza veduto, che la frequente uscita per lo Regno d'infinito numero di Capitani à guerra, sia non solo la distruzione di quello, ma anco l'esterminio de' suoi Popoli, perciò resti servita di far grazia ordinare, che da oggi avanti i Governi delle Città, e Terre Regie Marittime si provvedano a persone militari, affinche ne' bisogni possano anco essi poi occupare il peso di Capitani à guerra, senz'altra obbligazione di darli loro nuovo soldo, nè utensili, ma solamente la provvisione solita darli a' Governadori di dette Città, e Terre. *Sua Eccell. è servita nelle Terre Demaniali di provvedere gli stessi Governadori per Capitani à guerra.*

Capitani à guerra non si mandino per lo Regno: le Città, e Terre marittime si provvedano di Governadori, che siano persone militari.

XXXI.

E per quanto tocca alle Terre marittime Baronali, supplicano V. E. ordinare s' incomodi la cura di quelle con la carica sudetta a' medesimi Baroni; dovendo V.E. esser certa, che nessun altro sia per custodirle con maggiore accuratezza, e diligenza; sì per la fedeltà dovuta a S.M., come per l'interessi di loro medesimi. *Sua Eccellenza continuerà in far grazia di commettere le Capitania à guerra a' Baroni, come ha fatto, e farà a tutte le persone abili, e di convenienza.*

Terre marittime Baronali sia peso de' Baroni provvederle di Capitani à guerra.

**XXXII.**

Nelle Terre mediterranee non si faccia più elezione di Capitani a guerra.

E che nelle Terre mediterranee per non esservi il bisogno sudetto, l'Eccellenza Sua resti servita ordinare, che non si faccia più elezione di detta carica. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così come già si osserva nelle mediterranee.*

**XXXIII.**

Spedizioni di Cancellaria vadano con firma di S.E., e due Signori Regenti.

Si supplica V.E. resti servita permettere, che le spedizioni di Cancellaria vadano con firma dell'Eccellenza Sua, e di due de' Signori Regenti: e questo, perche le dette provvisioni si facciano con brevità; che d'altro modo la maggior parte farebbono inutili, perche non arriverebbono a tempo, havendo da passare per tante mani; e consistendo il Collaterale in tre Regenti d'ordinario, quando le provvisioni vanno con due firme, vengono ad essere con la maggior parte. *S.Eccellenza è servita di fare la grazia del modo, che si supplica da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

**XXXIV.**

Non s' esigge il scritto della mezza annata ne' Privilegj de' Notai.

Si supplica V. E. resti servita comandare non s' esigga il diritto della mezz' annata ne' Privilegj de' Notai di questa Città, e Regno; atteso così è di convenienza, per non godere del detto esercizio provvisione alcuna; ma percepono solo quello, che da' negozj, e fatiche l'avviene; tanto più, che al presente si vive con molta strettezza, e molti che desiderano ascendere al detto esercizio, lo lascieranno per non haverè con che pagare i diritti ordinarj, che bisognano; e ne resulta danno, e pregiudizio al Pubblico. *Sua Eccellenza lo rappresenterà a S. M. di che è l'ordine.*

**XXXV.**

Liti de' Seggi.

Perche si è supplicata S.M. si degni fare alcune grazie circa le liti di coloro, che pretendono essere reintegrati alle Piazze Nobili di questa Fedelissima Città; Per questo essendo così tanto giovevole per la quiete d'esse Piazze, supplicano V.E. si degni favorire detta loro domanda con sue particolari lettere; acciòche per mezzo, e favore dell'E.S. si ottenga quello, che s'è supplicato a S.M. *Sua Eccell. farà le lettere del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

**XXXVI.**

Causa de' Seggi non si spediscano prima della risulta della gazia.

E più supplicano V.E. resti servita comandare, che le dette cause de' Seggi non si possano spedire prima della risulta delle grazie, che esse Piazze hanno domandate a S.E. per la divisione di dette cause; essèdo cosa giusta; perche se le d. cause si trovano spedite prima, che S.M. faccia detta grazia, quelle saranno infruttuose, ed inutili a dette Piazze. *S.E. è rimasa servita fare la consulta a S.M.: ed intanto concede la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che s'aspetti la risulta di Sua M.*

**XXXVII.**

Danari assignati a' creditori sopra la Regia Dohana di Foggia si depositino in pubblici Banchi.

Si supplica V.E. dare ordine preciso, che i danari assignati a' creditori sopra la Dohana di Foggia, non debbiano portarsi in cassa militare, ma debbiano depositarsi in pubblici Banchi per pagargli a' creditori, conforme sarà ordinato dalla Regia Camera della Summaria; acciòche essi creditori possano conseguire i loro crediti. *S. E. è servita dare l'ordine, che gli erbaggi si paghino nella Dohana di Foggia, conforme si supplica.*

**XXXVIII.**

Si tolga l'esazione delle sedeci grana a fuoco, e dell' uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra.

Item, si supplica V.E. in conformità di quello si è supplicato a S. M., si serva dar' ordine, che si tolga l'esazione tanto delle sedeci grana a fuoco, quanto dell' uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra; acciòche rilevandoli i Popoli da questo peso, con maggior facilità possano acudirè agli altri pesi, ed imposizioni. *Sua Eccellenza l'ha supplicato a Sua Maestà, e lo supplicherà di nuovo.*

**XXXIX.**

Nella Giunta de' Lagni intervengano alcuni Baroni interessati in essi.

Item, perche i Regj Lagni siano governati con maggiore attenzione, si supplica V.E. che in conformità della lettera del Rè Cattolico, intervengano nella giunta de' Lagni alcuni Baroni interessati in essi; perche col proprio interesse si faccia con maggior diligenza il servizio di S.M., e del Pubblico. *Sua Eccellenza è servita, che se ne faccia consulta a S. M.; perche possa concedere la grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XL.

Item, si supplica V.E. si serva ordinare, che per esecuzione della Real Carta di S. M., per li Scrittorj di V.E. non si spedisca niuna provvisione, memoriale, o ordine toccante a Giustizia, osservandosi puntualmente la Prammatica fatta dall' Illustre Conte di Monterey per esecuzione della Real Carta, a tempo, che prefedeva V. E. nel Consiglio d' Italia. Sua Eccellenza P<sup>h</sup>à supplicato à S.M., ed è servita, che s' osservi la detta Prammatica dell' Illustre Conte di Monterey, conforme se le supplica.

Non si spedisca niuna provvisione, o memoriale per iscrittorio tocante a giustizia.

Tappia Regens.  
Casanate Regens.

Brancia Regens.

Provisum per Suam Excellentiam Neapoli die 22. Junii 1639.

Barillas Secretarius.

Foris. Alos Diputados del Parlamento General.

*Insus.* Las Gracias, que esta Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno han pedido a Su Excell. en este ultimo Parlamento celebrado a 14. de Enero deste año, vistas por Su Excell. en Colateral, las ha mandado conceder como parece por los decretos que va en cada una dellas, y me ha mandado las remita a U.S. para que conforme al folito las hagan registrar en esta Ciudad para su noticia en todo tiempo; Guarde Dios a U.S. Palacio a 30. de Julio 1639.

El Duque de Caivano Segr.

*Parlamento Generale convocato dall' Eccellenza del Signor Duca di Medina delas Torres Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno di Napoli per Sua Maestà a 14. di Settembre 1642., e celebrato con le solite formalità, e circostanze.*

*Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè Nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato a 14. di Settembre 1642.*

I.

IN prima per rendersi grata questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno al Glorioso S. Nicolò Vescovo di Mira, le cui Sacre Reliquie si conservano nella Città di Bari, per gli innumerabili beneficj, che ricevono per sua intercessione da Dio Nostro Signore; hanno risoluto di prenderlo per Protettore di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, nel modo, che si prese nel precedente Parlamento, il Patriarca S. Domenico Gusman; supplicano perciò V.M., che interponga la sua autorità con Sua Santità per la licenza necessaria.

S. Nicolò di Bari si riceva per Protettore.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda a V.M., che nel Parlamento Generale celebrato a 13. di Gennaio 1639., se le supplicò un capitolo del tenor seguente v3. Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni confermare a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tutte le grazie, e Privilegj conceduti da' Serenissimi Rè di questo Regno, e da V. M., e da' suoi Predecessori senza clausula, *quatenus in possessione existunt*; poiche dall' opposizione della detta clausula nasce la perturbazione della loro possessione, restando luogo, ed arbitrio di chi l' ha da conoscere, di poterlo interpretare a suo modo con evidente danno, e pregiudizio di essa Città, Baronaggio, e Regno: e perche V.M. fù servita rispondere a detta grazia, che si dichiarassero quelle, di cui non ne stanno in possesso, e prendere la risoluzione, che conviene: Perciò di nuovo si supplica la M. V. per la conferma di tutte le grazie, Privilegj, e Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno senza la clausula sudetta, *quatenus in possessione existunt, sed simpliciter per verbum Placet*, come furono confermate da' Serenissimi Rè della casa d' Aragona, e nel capitolo 1. del Rè D. Alfonso II. fol. 20. a ter., e nel capitolo 2., e 3. del Rè D. Ferrante II. fol. 22. a ter.; per la felice memo. dell' Imperador Carlo V. avolo di V. M. nell' anno 1536. fol. 107. nel capitolo 28., e nel capitolo 10. nell' anno 1550. con queste parole formali. *Placet quod serventur omnia privilegia, ut petitur sublatiis abusus*, dichiarandosi, che se ne stà in possessione di tutte: e per maggior cautela si supplica, che si cōceda, tolto ogni altro abuso, e finistra interpretazione; accioche i Ministri Regj non abbiano occasione di difficultarlo, e di dispensarvi. V. M. in considerazione di tanti segnalati servigj fatti per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, particolarmente

Grazie, e Privilegj, che tiene questa Città si confermino senza clausula.

di questo così segnalato di undici milioni, si può servire di comandare l'osservanza di tutte le grazie, Privilegi, e Capitoli, de' quali stà in possesso; ordinando, che s'osservino con ogni puntualità, interpetrandosi sempre dette grazie, e capitoli, come si dee, per la fedeltà, e finezza, con la quale ha servito, e serve questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

## III.

Non si facciano mandati a' Napoletani contro alla forma, e costituzioni del Regno, e Capitoli.

Item, perche nel precedente Parlamento nell'anno 1639. si supplicò V.M., che attento, che per lo Serenissimo Rè Cattolico di felice mem. fù conceduto capitolo a' Napoletani, che per qualsivoglia delitto, che commettessero, i loro beni così burgenatici, come feudali, non fossero confiscati nè publicati, *exceptis criminibus heresis, & laesa Majestatis in primo capite*; nelli quali due casi eccettuati furono riservate le doti, antefatti, e ragioni dotali delle donne: ed essendosi abusato detto capitolo per la Gran Corte della Vicaria, ed altri Tribunali di questo Regno, nelli mandati de' Cittadini, che si spediscono *ad informandum*, coll'imponere, ed esigere pene di cent'onze; il che con effetto ridondava in eludere, e rendere vana la disposizione del detto capitolo, atteso poteva cadere detta pena in persona, che non avea altrettanta facoltà; si supplicò la Cesarea Maestà dell'Imperador Carlo V. di gloriosa mem. per lo rimedio del detto abuso, e fù servita di comandare, che si osservasse il capitolo predetto. E perche di nuovo si è introdotto un'altro abuso di far mandato penale a' Napoletani sotto pena di quantità eccessiva, e di più si pretende d'essigerli, ancorche non siano intimati personalmente, con affiggere alle volte editti, e citazioni alle case dove abitano, o a quella delli loro Procuratori, o Agenti; e di più simili ordini, e mandati hanno abusato i Ministri di V.M. di fargli ancora contro a quelle persone, le quali si presuppongono delinquenti, affinche si presentino; col qual modo si viene indirettamente ad ottenere dal Fisco nelli beni de' Napoletani la cōfiscazione contro alla disposizione delli detti capitoli, venendosi molto più a pregiudicare alle facoltà de' Napoletani con pene così eccessive, ed ancora nel modo delle citazioni, e nel tempo; Supplicano V.M., che attenta la disposizione de' detti capitoli, ed i continui servigj fatti alla M.V., ed alla sua Real Corona, si degni espressamente comandare a' suoi Ministri di qualsivoglia grado, e giurisdizione, ancorche suprema, che tolto ogni abuso, non possano far mandati a' Napoletani contro alla forma del detto capitolo, e costituzione del Regno; e che ne' casi permessi, per impedire alcuno disordine, o delitto, che stesse in procinto per succedere, si possa solamente in questo caso procedere a multa, con pene molto moderate; i quali mandati non intimandosi personalmente, siano di niuno valore; e di più a' Napoletani, che si presuppongono dal Fisco delinquenti, non si possano fare mandati penali, che si presentino; ma che *prævia informatione*, si proceda *juris ordine servato*, conforme le costituzioni, e capitoli del Regno con le debite citazioni giuridiche, e solite *ad informandum, & capitula*, conforme i casi, o delitti ricercano: con comandare, che si tolga ogni abuso, che in tutti i sopradetti casi si fosse introdotto. E perche V.M. fù servita di decretare la sopradetta grazia, che si osservino, e guardino le costituzioni, e Privilegi del Regno, la supplicano ora aggiugnere, tolto ogni abuso, e sinistra interpetrazione, la restituzione di tutti i beni venduti, o il giusto prezzo di essi, di Napoletani, contra la forma de' detti capitoli, e costituzioni. Perche già si è dato ordine alla Vicaria, che non si esiggano pene, se non dalli mandati, che si fanno per ridurre le parti a concordie, ed altri di giustizia, e non perche gl'inquisiti si presentino. *V. M. può servirsi comandare l'osservanza del detto ordine dato, sublato quovis abusu.*

## IV.

Possessore de' beni feudali così antichi, come nuovi possa fare sostituzioni, e fedecomessi.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1625., ed in quello del 1639. si supplicò V.M. d'un capitolo del tenor seguente v3. Item si supplica V.M. si degni far grazia al Baronaggio di questo suo Fedelissimo Regno, che possa il possessore de' beni feudali, ancorche titolati, tanto quaternati, quanto non quaternati, così antichi, come nuovi, fare sostituzioni, e fedecomessi nelli sopradetti loro beni feudali, con uno, e più gradi di sostituzione a loro arbitrio, a beneficio però delle persone comprese nella successione de' feudi, così in virtù della costituzione del Regno, come delle grazie concedute al detto Baronaggio; di modo che quello, il quale succederà ne' predetti feudi titolati, non sia obbligato a peso alcuno fatto dal successore del fedecommittente; ma solo a' pesi del feudo, conforme alle leggi di questo Regno: tanto più che questa grazia, non solo non è danno della M.V., ma più presto risulta a suo beneficio; poiche in caso di devoluzione, i beni feudali vengono senza peso ad essere incorporati alla Regia Corte. E perche V.M. non si è degnata pigliare altra risoluzione finora sopra la concessione di questa grazia tanto desiderata dal Baronaggio di questo suo Fedelissimo Regno, per potersi conservare le case antiche più abili al servizio di V.M. per continuare la fedeltà de' loro antecessori, essendosi visto per esperienza, che molti Baroni antichi per debiti ancora contratti in servizio di V.M., e suoi Serenissimi Antecessori sono stati costretti venderli i loro feudi: e perche V.M. non si è servita concedere detta grazia finora, ma solo con generalità rispondere con la solita benignità, che desiderava far molte grazie al Baronaggio, e Regno, e che quando alcuno feudatario pretendesse fare

fedecommeſſo, accuſiſſe a V.M., che ſe le farebbe tutta la grazia poſſibile: Di nuovo ſi ſupplica V.M., che attento li ſignalati, e grandioſi ſervigj fattele da queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, dopo la ſopradetta riſulta ordinata dalla M. V. ſi degni concederle non ſolo la ſopradetta grazia, conforme ſi è ſupplicato ne' Parlamenti dell' anno 1625., e 1739., ma ancora perche ſi rendano i Baroni più abili al ſervigio di V.M. ſi degni concederle più amplamente detta grazia, che poſſano fare detti fedecommeſſi, conforme i Majoraſchi di Spagna, a beneficio di qualſivoglia perſona di loro famiglia, ancorche non foſſe in grado ſucceſſibile all' inſtituzione del majoraſco, o fedecommeſſo, ovvero all' ultimo poſſeſſore. *V. M. può ſervirſi far la grazia, che comanda queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno in quanto a' fedecommeſſi, e ſoſtituzioni; perche, come altre volte ſi è rappreſentato, da queſto riſulta il ſuo maggior ſervigio, e beneficio del ſuo Real Patrimonio; atteſo quando i feudi ſi devolvono a V. M., non verrebbero gravati da peſi, come ſi vede dal bilancio, che ſe le manda da . . . . a queſta parte: e per quello, che tocca al fare Majoraſchi all' uſo di Spagna, può ſervirſi uſare la ſua Real benignità in quello ſarà di ſuo maggior ſervigio, e conſolazione di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno.*

V.

Item, ſi ſupplica V.M., che conforme dalla felice mem. del Rè Cattolico ſuo biſavolo, fu conceduto a favore delle donne Napoletane l' aſſenſo tacito, e legale per la confeſione, e reſtituzione delle loro doti, antefati, ed intereſſi di eſſi ſopra li feudali, ed iſtrumenti dotali; perche eſſendo donne, non fanno molte volte provvedere alle loro cautele in ottenere l' aſſenſo eſpreſſo della ſteſſa maniera, e come più ampiamente ſi può concedere; faccia grazia V.M. dello ſteſſo privilegio d' aſſenſo tacito, e legale a favore de' pupilli minori, fatui, prodighi, all' obbligazioni, ancorche tacite de' beni feudali de' loro balj, Tutori, e Amminiſtratori, e delli pleggi di tutti detti Amminiſtranti; *ita che ſtatim à die captae adminiſtrationis* di qualſivoglia baliato, tutela, o cura ne' caſi ſudetti, reſtino i beni feudali di tutti gli Amminiſtratori, e de' pleggi obbligati, ed ipotecati con l' aſſenſo legale, o tacito, ancorche foſſero detti feudi *quocumque titulo* decorati, e de' foreſtieri non regnicoli: e nelle dette obbligazioni, ed ipoteca, ancorche tacite, indotta dalla legge, s' intendano obbligati i beni feudali delli ſopradetti, come di ſopra *principaliter, & non in ſubſidium*, e conceduto il beneplacito dell' aſſenſo di V.M. a beneficio delle ſopradette perſone, pupilli, minori, fatui, e prodighi, per tutta quella quantità, che reſtaſero debitori gli Amminiſtratori nelle reddizioni de' loro conti una cò gl' intereſſi, acciò nò reſtino defraudati di queſta cautela d' aſſenſo Regio; la quale gli Amminiſtratori ſopradetti non curano di procurare, contra loro ſteſſi, e le perſone ſopra narrate; le quali non ſono capaci di quello loro ſta bene per mancamento dell' età, o del diſcorſo, regendoli per altri; eſſendo V.M. conſtituita da Dio Noſtro Signore particolar Protettore de' pupilli, minori, ed altre perſone ſimili; dove all' incontro le donne Napoletane, che ſi caſano, ſempre hanno i Padri, o Madre, Fratelli, o altri parenti dotanti, o loro ſteſſe, che poſſono mirare a' ſuoi intereſſi, e fare ſpedir l' aſſenſo ſopra l' obbligazioni de' beni di loro maritate con tutto ciò avendoli mira, che per la negligenza di quelle, o per lo ſeſſo fragile, per lo più ſolea difficoltà d' impetrarlo, fu però conceduta detta grazia, che s' intendefſe preſtito detto aſſenſo Regio. *V.M. in conſiderazione, che ſi tratta di pupilli, minori, ed altre perſone ſimili, che ſtanno ſotto la ſua Real protezione, e che non poſſono da per loro ajutarſi, può reſtar ſervita concedere la grazia, che domanda queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno.*

Aſſenſo tacito, e legale conceduto in favore delle Donne Napoletane per la reſtituzione delle loro doti.

VI.

Item, eſſendoli viſto cò eſperienza, che una delle cagioni più principali, che ha cagionato debolezza di forza alle Univerſità del Regno, ed anco diminuita in gran parte la giurisdizione del Baronaggio, con partorire ogni giorno altri inconvenienti, particolarmente di controverſie giurisdizionali, ſia l' accreſcimento del numero ecceſſivo de' Cherici, i quali per menar vita più libera ſenza timore della giurisdizione ſecolare, ed anco per godere delle franchigie delle gabelle, ed altri peſi delle Univerſità, e non con animo di ſeguire il Chericato in ſervigio di Dio Noſtro Signore, procurano anco farſi Cherici conjugati, oblati, e ſelvaggi, e del foro; ed inventando ogni giorno nuovi nomi, s' approfittano di queſta occasione, foventandoli infinite fraudi, con inteſtare in perſona di tali Cherici i loro beni, così ſtabili, come mobili, in grandiffimi danni degli altri laici, che ſolo reſtano obbligati alli peſi di molti, e pregiudizio del Fiſco di V.M., e de' creditor per l' elazione di quello, che ſe gli deve, e della Regia giurisdizione, e de' Baroni, della quale preſuppongono eſimerſi; Si ſupplica V.M. ſi degni con ogni premura interporre la ſua autorità appreſſo Sua Santità per mezzo del ſuo Ambaſciadore, acciò ſi prenda preſto, e conveniente rimedio ad uno abuſo così grande, così a riſpetto del numero de' Cherici, come anco delle fraudi, che ſi fanno alle gabelle, ed impoſizioni delle Univerſità: eſſendo queſto male così grande, che ſe non ſi provvede con preſto, ed opportuno rimedio, fra poco tempo le Univerſità reſteranno affatto inabili al ſervigio di V.M., e la ſua giurisdizione, e de' Baroni alſai riſtretta: ed ancorche V.M. ſi de-

Cherici conjugati, oblati, e ſelvaggi: vi ſi dia rimedio per lo numero grande, che c' n' ha nel Regno per cagione dell' intereſſi delle Gabelle.

gnal-

gnasse per la stessa grazia supplicatale nel Parlamento dell' anno 1639. rispondere, che farebbe questo favore al Regno, come se le supplicava; non essendosi finora conseguita, e necessitandosi il remedio più ora, che mai, per li nuovi servigj, e pesi imposti alle Università del Regno, giacche per essersi da quelle si è fatto maggior numero de' Cherici; Si supplica di nuovo V.M., che si degni ancora per beneficio del suo Real servizio, interporre la sua autorità per lo rimedio così necessario. *V.M. si può servire far la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, trattandosi la conservazione d' esso, ed il mantenimento del suo Real Patrimonio; conforme potrà comandare si veda particolarmente nella consulta a parte, che sopra questo particolare se l' è fatta.*

## VII.

Giardino di Poggio Reale si conceda al Tribunale della Fortificazione.

Item, perche nel Parlamento celebrato nell' anno. 1639. si supplicò V. M. si degnasse di dare il governo della casa, e giardino nominato Poggio Reale, al Tribunale della Mattonata, ed acqua, che ora stà unito col Tribunale della Fortificazione di questa Fedelissima Città, e questa grazia non stà finora conceduta; ne la supplicano di nuovo, rappresentandole, che per quel giardino passa il formale dell' acqua, che si distribuisce per uso delli Cittadini di essa: quale principalmente in tempo della state viene venduta alli Molini, ed Ortolizie, da quelli, che hanno cura del d. luogo; restando li formali, e fonti della Città senz'acqua; tanto maggiormente, che nel sudetto Tribunale risiede un Ministro di V.M., restando a carico del detto Tribunale di fare le spese necessarie per la riparazione della d. casa, e giardino, dalli frutti, che perverranno da quello, sicome si fa al presente, e non a spese d' essa Città. *V.M. può servirsi ordinare alla Regia Camera, che tenga quella custodia, ed attenzione, che si conviene, trattandosi dell'acqua, che è tanto necessaria in questa Fedelissima Città.*

## VIII.

Cariche di Fanteria; e Cavalleria si concedano a' Napoletani,

Item supplicano instantemente V.M., che le cariche, e comando di Fanteria, e Cavalleria, che escono da questa Fedelissima Città, e Regno, si concedano a' Naturali di essa, essendovi tanti soggetti meritevoli, e di sperimentato valore, e fedeltà. *V.M. può servirsi fare la grazia, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; tanto maggiormente, essendoci persone di tanta abilità, e valore, che l' hanno servita, e servono in ogni occasione, havendolo così osservato in mio tempo.*

## IX.

Delegazioni nelle cause criminali de' Napoletani non si possano concedere.

Item, perche nel Parlamento dell' anno 1629., ed in quello del 1639. fù supplicata V.M. che fosse servita ordinare, che non si potesse delegare causa criminale, se non nelli quattro casi espressi nella grazia ottenuta dall' Ambasciadore D. Geronimo de Guevaraz; come, che in detto Capitolo soggiunse, ed altre, che parerà al Vecerè; se bene la mente della Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa memoria fù, e così di dee di ragione presumere, di non includere con detta Clausola generale, se non li casi simili, o maggiori delli quattro espressi; ad ogni modo per togliere ogni difficoltà, la supplicarono si degnasse dichiarare, che l'ultima grazia non abbracciasse delitti minori delli quattro espressi: Al presente per esser fatto così frequente l' uso delle delegazioni, che pochissime cause restano da decidersi *via ordinaria* da' Tribunali Regj, poiche si delegano le generalità delli delitti, non solo li casi individuali; di modo, che l' appellazioni del Sacro Consiglio sono molto rare, e la Vicaria molte volte non tiene che riferire a detto Sacro Consiglio; supplicano V.M. in riguardo delli segnalati servigj di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, sia servita concedere semplicemente la grazia, che le cause criminali delli Napoletani non si possano in niuno modo delegare; procedendosi con maggior giustificazione, e soddisfazione delli rei inquisiti, con ammetterli l' appellazione, come difesa *de jure natura* ammessa dalle leggi. *V.M. può servirsi di comandare l' osservanza delli suoi Reali ordini, avendo sempre mira alli meriti di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## X.

Capitani a guerra si debbiano dare alli Governadori delle Città, e Terre del Regno, per merito interesse de' Popoli.

Item, perche nel parlamento precedente si supplicò la M. V. per un Capitolo d' una grazia del tenor seguente v3. Si supplica la M.S. che essendosi veduto per esperienza, che la frequente uscita per lo Regno d' infiniti Capitani a guerra sia la destruzione, ed estirpatione de' suoi Popoli, a degnarsi di far grazia d' ordinare, che da oggi avanti i Governi delle Città, e Terre Demaniali marittime si provvedano dagl' Illustri Vecerè a persone militari; affine ne' bisogni possano anco essi poi occupare il posto di Capitano a guerra, senza obbligo di dar loro nuovo soldo, ne utensili; ma siano solamente contenti con la provisione solita darli a' detti Governadori di dette Città, o Terre; ed in quanto tocca alle Terre marittime Barionali; Supplicano V.M. ordinare si commetta la custodia di quelle col carico sudetto, a' medesimi Baroni senz' altro soldo: dovendo la Maestà Vostra esser certa, che niuno altro sia per custodirle con maggiore accuratezza, e diligenza; così per la fedeltà dovuta a V.M., come per l' interesse di



di loro medesime di più che nelle Terre mediterranee, per non esservi di bisogno, la M. V. resti servita ordinare, che non s' inviino più Capitani a guerra; E perchè V. M. fù servita rispondere a detto capo, che circa questo s' osservasse l'ordine dato a 16. di Maggio 1636., il quale finora non stà pubblicato; la supplicano di nuovo per la stessa grazia; importando sommaramente per lo sollievo de' Popoli. *V. M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, comandando l'osservanza dell'ordine dato a 16. di Maggio 1636.*

XI.

Item si supplica V. M., come altre volte ne' Parlamenti precedenti si è supplicata, che essendosi introdotto nella Regia Cam. della Summ. di vendere gli officj spettanti alla Reg. Corte a' Vassalli de' Baroni, da essercitarsi nella loro patria in pregiudizio, e diminuzione della giurisdizione, conceduta alli Baroni, permettèdo, che siano esenti dalla giurisdizion d' essi Baroni conceduta loro in vigore di loro privilegj, ed infeudazione irrevocabile; pretendendo la Regia Camera di riconoscergli per qualsivoglia sorte di delitti communi, e non dependenti dall'amministrazione de' loro officj; supplicano V. M. ad ordinare in considerazione de' Privilegj conceduti ad essi Baroni, ed alli servigj, che con tanta prontezza fanno a V. M. che l'esenzione, che si concede loro dalla Regia Camera, comprenda solamente i delitti, e cause che dependono dall'amministrazione de' loro officj tantum, e non d'altro delitto, o causa commune. *V. M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per li delitti, che si commetteranno extra officium: con che li Baroni non possano procedere de facto, nè carcerare se non in fraganti, con darne subito parte al Collaterale.*

Officj provveduti dalla Regia Camera: l'Amministratori di quelli siano conosciuti dalla detta Regia Camera circa le cause dependentino da' loro officj tantum: rispetto a gli altri delitti siano conosciuti da' Baroni, di cui son Vassalli.

XII.

Item essendosi degnata V. M. nell'anno 1623. far grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che per supplire gli annui docati trecentomila venduti, ed assignati in perpetuo, non ostante, che per donativo straordinario fatto dal Regno nell'anno 1611. alla Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa mem. Padre di V. M. fossero donati temporalmente per quattro anni, e poi prorogati per alcun tempo già estinto, che se l' andasse supplendo con tutte le vacanze delle mercedi, trattenimenti, o altre qualsivoglia entrate vitalizie, che per lo passato, si sono estinte, o *in futurum* s'estingueranno a beneficio della R. Corte; accioche cō detta rifezione si assignasse alli Popoli, ed al Baronaggio quello, che indebitamente han pagato dopo l'estinzione del servigio, conforme la loro offerta; e per l'avvenire, dal giorno dell'estinzione si assignassero a' creditori consignatarj, li quali han comprati gli annui redditi in *perpetuum* dalla R. Corte, non ostante, che ora fosse stata donata temporalmente: e perchè la detta grazia non havea avuto la sua debita esecuzione in molto pregiudizio delli Popoli di questo Regno; Supplicano V. M. di nuovo ordinare con ordine preciso, che con effetto si esegua detta grazia: e per esecuzione di quella, tutte le mercedi, e trattenimenti, ed altre qualsivoglia entrate a vita, ancorche di giustizia, che per lo passato finora sono ricadute alla R. Corte, si vadano sorrogando a conto delli detti doc. 300. m., e così ancora quelle che andaranno ricadendo fino alla totale estinzione di essi; con ordinare agl' Illustri Vecerè di questo Regno, che deputino per detto effetto un Presidente della Regia Camera, il quale faccia fare un libro distinto di tutte le dette mercedi, trattenimenti, ed altre entrate vitalizie, ancorche di giustizia, tanto estinte, quanto estinguende a beneficio della Regia Corte, acciò si possa dare la rifezione ordinata per le rate pagate dalli Popoli dopo l'estinzione del donativo, e poi per la rifezione, e supplimento de' consignatarj; ordinando, che a questo ordine non si possa dispensare in niun futuro tempo dagl' Illustri Vecerè di questo Regno: osservandosi nell'*interim* inviolabilmente l'ordine dall' Illustre Vecerè, che non siano costretti li Popoli al sudetto pagamento, in conformità della santa mente di V. M., ed ordini, per li quali proibisce, che non si esiga quello, che non si concede dal Parlamento, essendo detto donativo fatto, già estinto; che perciò di giustizia non deono pagarlo, come ancora per osservanza della condizione apposta in questo ultimo servigio così grandioso fatto a V. M. nel quale stà espresso per condizione precisa, che li Popoli non paghino altra imposizione, acciò siano abili a corrispondere al nuovo servigio; che d'altro modo farebbono inabilissimi, e tutto quello, che per detta cagion si pagasse, verrebbe a mancare a questo servigio fatto alla Maestà Vostra. *Vostre Maestà può servirsi ordinare, che s' osservi il contenuto nel General Parlamento: e per quello che tocca alla rifezione, concedere la grazia del modo, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Donativo straordinario di 300. m. docati si vada supplendo nelle vacanze delle mercedi, trattenimenti, ed altre qualsivoglia entrate vitalizie.

XIII.

Item si supplica V. M. si degni ordinare, che s' offervi con gli Arrendamenti di questa Fedelissima Città, tanto per gabella, che tiene per lo demanio, quanto per quelli dati *in solutum* alli suoi creditori circa l'escomputo, che pretendono, tutti gli ordini, e particolarmente quelli della riforma del Tribunale della Camera spediti a 25. Aprile 1634. dati da V. M. per gli Arrendamenti della R. Corte di questo Regno: non importando meno al servigio di V. M. la

Escomputo che pretendono gli Arrendatori delle Gabelle della Città: si osservino gli ordini della riforma del Tribunale della Camera.

con-

conservazione, ed aumento di questa sua Fedeliss. Città, che quello del suo Real Patrimonio. *V.M. può servirsi di comandare, che s' osservi negli Arrendamenti della Città lo stesso, che comanderà, che s' osservi nella Camera in materia degli escomputi, vista che avrà la consilia, che ha comandato far sè.*

## XIV.

**Che s' impon-  
gano pensioni so-  
vra i beneficj Re-  
gj del Regno da  
conferirsi a Ca-  
vallieri Napoleta-  
ni de' tre abiti.**

Item essendo stata supplicata V. M. fosse servita far grazia d' imporre sopra le Chiese, Badie, Beneficj, e Priorati, che stanno a sua presentazione, e collazione, di questo Regno, pensioni di una somma notevole, e quali s' abbiano da S.M. a conferire privatamente, ad ogni altra nazione, solamente a' Cavalieri Nobili naturali di questa Città, e Regno delli tre abiti militari, che V.M. concede, e che non si possa dispensare alla naturalezza Napoletana; perche V.M. fu servita ordinare, se le mandasse relazione delle dette rendite, e beneficj Ecclesiastici; essendo quella fatta, supplicano V. M. dichiarare la detta quantità, acciò poi si possa fare ripartimento dall' Illustr. Vecerè, e Collaterale, conforme la capacità delle Chiese, e nomina delle persone benemerite, alle quali si avranno da concedere: perche farà di gran consolazione per la nobiltà di questo Regno, che stà servendo con tanta finezza; e di maggior servizio alla M. V., somministrandole alcuno ajuto per mantenersi nel suo Real servizio; supplicandola ancora interporre la sua autorità con Sua Santità, acciò non siano astretti li soggetti, alli quali V.M. farà grazia delle sudette commende, o penzioni, per goderle, a comprare con molto dispendio li Cavalierati in Roma. *V. M. può restar servita far grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio e Regno per la somma di ducati 30. m. l'anno sopra le Chiese, Badie, Priorati, e Beneficj del Regno; perche da questo ne risulta maggior servizio di V.M., potendo con essi remunerare chi la servirà con la puntualità di buon Vassallo.*

## XV.

**Alternativa  
negli Arcivesco-  
vadi, Vescovadi,  
Prelature, e bene-  
ficj Ecclesiastici.**

Item, perche nel Parlamento precedente dell'anno 1639. si supplicò V.M., che fosse servita concedergli, che ne' Vescovadi, Arcivescovadi, Prelature, e Beneficj, ancorche semplici, ed Ecclesiastici di questo Regno spettanti alla collazione, o presentazione di V.M. si osservasse l'alternativa a beneficio de' Napoletani, e Naturali di questo Regno, tanto in caso di morte, quanto di qual sivoglia vacanza, per rinunzia, o translazione in altra Chiesa; e V. M. fu servita rispondere, che si osservarebbono le grazie concesse; e poi si è visto alterato il suo Real ordine; poiche la Chiesa di Salerno si è conceduta due volte consecutivamente a' forestieri senza osservare l'alternativa, e s'intède, che anche così pretèdono praticare nella Chiesa Arcivescovale di Reggio; Supplicano V.M. di nuovo per osservanza de' loro Privilegj, e grazie, e già che si è conferita detta Chiesa di Salerno contra il sopradetto suo Reale ordine, si degni V.M. dare la rifeziona della detta Chiesa di Salerno, con cedere a' Naturali un' altra Chiesa, che vacerà di egual rendita, due volte consecutivamente. *V.M. può concedere la grazia del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo in esecuzione de' suoi Reali ordini.*

## XVI.

**Priorati, Balia-  
gi, e commende  
della Religione  
Gerosolimitana,  
che sono in que-  
sto Regno, si pro-  
vedano a' Regni-  
coli.**

Item supplicano V.M. si degni per abilitare più la nobiltà di questo Regno al suo Real servizio, d'interporre la sua Reale autorità con Sua Santità, perche tutti li priorati, Baliagi, e Commende, che sono in questa sua Fedelissima Città, e Regno, si proveggano a' Religiosi dell'abito di S. Giovanni, Regnicoli, e non ad altri, ancorche siano della lingua d'Italia. *V.M. può servirsi di fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, tanto maggiormente, che conviene al suo Real servizio.*

## XVII.

**Officiali, e Mi-  
nistri, che risie-  
dono nel S. C.,  
vacando la Pia-  
zza di Regnicolo,  
si provveda ad un'  
altro Regnicolo.**

Item, perche questa Città, Baronaggio, e Regno tiene capitolo conceduto dalla felice mem. dell'Imperadore Carlo Quinto circa la provisione degli Officiali, e Ministri, che risiedono nel Sacro Consiglio di Capuana, e Regia Camera della summaria, del tenor seguente: *v3. In Sacro Consilio Presidens providebitur ad beneplacitum; Consiliarios verd esse pro duabus partibus Regnicoli: pro tertia reservatur arbitrio Cesarea Majestatis. Presidentes verd Regia Camera eligantur pro duabus partibus Regnicoli, & tertia pars ad beneplacitum;* e nello stesso capitolo si dice, che quando vacerà piazza di Regnicolo, si elegga altro Regnicolo in suo luogo, e di detta grazia si tiene il possesso, non solo in quelle piazze de' Ministri, che erano in tempo della felice mem. del sudetto Imperadore Carlo Quinto, ma ancora nelle Piazze di Configlieri aumentate da tempo in tempo per ordine delli Serenissimi Rè predecessori di V.M., da due in tre Ruote, e da tre in quattro Ruote del S.C., come sono al presente; dopo essendoli aumentato il numero de' Presidenti di Camera togati da sei Piazze, delli quali quattro erano Regnicoli in due Piazze, non fu rappresentato a V.M., che una di dette due Piazze dovea provedersi di Regnicoli, furono tutte, e due proviste a' Spagnuoli, essendo ora vacata una di esse con la promozione del Regente Casanatte, fu rappresentato a V.M. l'of-  
fer-

servanza delli suoi Privilegj, e si degno provederla in persona del Presidente Fulvio Lanario, anco Regnicolo: e perche al presente s'intende, che si difficulta di concedere detta Piazza vacata per morte del Presidente Lanario, in persona Regnicola; si supplica V.M. per osservanza di detta grazia: e quando si ritrovasse provista in forestiero, sia servita non pregiudicare al privilegio d' essa Città di provvedere il Regnicolo nella Piazza soprannumeraria per estinguerli quando vacerà la Piazza provista in forestiero, in luogo del Presidente Lanario: non permettendo, che si possa supplire questa Piazza togata con altra Piazza di Presidente non togata: supplicando anco V.M., che mentre si è accresciuto il numero ordinario delli sei Presidenti togati in due altre Piazze, che fanno il numero di otto, per osservanza della grazia predetta, uno di essi abbia da essere fissamente Regnicolo, e l'altro, per osservare la grazia delle due terze parti, abbia da essere con questa alternativa due volte Regnicolo, ed una forestiero; come anco s'abbia da osservare nell'aumento, che si è fatto delle Piazze de' Presidenti non togati. *V.M. può servirsi di comandare quello, che sarà di suo maggior servizio, e consuolo di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XVIII.

Item si supplica V.M., che in riguardo dell'infinita spesa, e fedeltà, con la quale li Baroni del Regno hanno accudito, ed accudiranno sempre al suo Real servizio in tutte le occasioni, che si sono offerte, e particolarmente nelli presenti bisogni, accioche possano continuare sempre le loro case con lo stesso affetto a servirla, si degni di estendere, ed ampliare la successione, così delli feudi nuovi, come antichi, così titolati, come non titolati, di qualsivoglia forte che siano, fino al settimo grado inclusive *de jure civili*: e questa grazia deono con molta ragione sperarla dalla benignità della M.S., mentre che nel Regno di Sicilia *ultra Farum* non ostante la costituzione del Regno, *at de successioneibus*, sta ampliata la successione feudale fino al settimo grado inclusive: e perciò non essendo meno benemeriti Vassalli della M.S. di quello, che sono li Baroni del Regno di Sicilia, essendosi nell'occasioni passate, e presenti sempre vantaggiate nel suo Real servizio. *V.M. attenti li segnalati, e straordinari servizi fatti da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, a tempo del suo felicissimo dominio, può servirsi far la grazia, che se le supplica, di concedere l'ampliacione del grado fino al settimo grado, come lo tengono li Siciliani: tanto maggiormente, che da cento anni in qua si è visto con esperienza, che dalle devoluzioni è risultato poco beneficio al Real Patrimonio di Vostra Maestà.*

Successione de' feudi si amplj.

XIX.

Item, si supplica la M.S., che per togliere ogni lite, e controversia, che ogni di succede con il Regio Fisco, circa la successione de' fratelli, e sorelle uterine *santùm*, o consanguinee *santùm*, ancorche la vera intelligenza della costituzione del Regno, e di molti antichi periti Dottori ammetta alla successione detti fratelli, e sorelle uterine, e consanguinee, non ostante, che non discendano dallo stipite, la donde deriva il feudo; ancorche vi sia la clausola *ex corpore*; intanto che il Regio Fisco per non far determinare detto articolo, sempre si è tralatto con li detti successori, come si è praticato nella successione del Contado di Serino, Marchesato di Grottola, e Ducato d' Eboli; voglia V. M. degnarsi per via di dichiarazione, per togliere ogni scrupolo, dichiarare, *& quatenus opus sit*, di nuovo concedere, che li detti fratelli, e sorelle uterine, o consanguinee, e li figli di quelle possano succedere ne' feudi antichi, ancorche non pervengano dal comune stipite; conforme già sta concesso ne' feudi nuovi, per le ragioni ancora addotte nella grazia, che se le supplicò nel Parlamento precedente nell'anno 1639., che s'intendano ripetite in questo Capitolo. *Si sta trattando la decisione di questo articolo, conforme V.M. ha comandato; però supposto, che il Regno lo domanda per grazia, essendo tanto benemerito, si può servire concedergli la grazia, che se le domanda; tanto maggiormente, che succedendo di rado li casi, gl' interessi del Fisco sono di pochissima considerazione.*

Successione de' feudi alli fratelli, e sorelle uterine.

XX.

Item, supplicano la M.V. far loro grazia di dichiarare, che il capitolo ultimamente concesso, che possano i Baroni, e feudatarij, tanto per atto *inter vivos*, quanto per ultima volontà disporre de' feudi, e titoli in beneficio del maschio della loro famiglia, che succederebbe se non vi fosse femmina, non ostante, che la femmina fosse più prossima, alla quale possa assignarsele sopra 'l feudo quanto parerà per la sua dote, conforme più ampiamente si contiene in detta grazia, la quale s'abbia per ripetita; Si supplica perciò V. M. dichiarare, *& quatenus opus sit*, di nuovo concedere per grazia speciale, che questo possa farsi anco per via di sostituzione; non venendo in questo pregiudicato il Fisco di V.M. mentre vi sono persone in grado successibile; rimediandosi solamente con questa grazia, che li feudi non passino così facilmente da una famiglia in un'altra. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; maggiormente, che non vi è interesse del suo Real Patrimonio.*

Feudi, e titoli in beneficio del maschio se non vi fosse femmina.

X

XXI. Item,

## XXI.

Denari assignati  
alli Consignatarj  
della Regia  
Corte sopra la Do-  
hana di Foggia  
non si portino in  
cassa militare.

Item, perche nel Parlamento precedente dell' anno 1639. si supplicò Vostra Maestà d' un capitolo del tenor seguente , v3. Item, si supplica Vostra Maestà si degni dare ordine preciso, che i danari assignati a' Consignatarj della Regia Corte sopra la Dohana di Foggia, non debbiano portarsi in cassa militare, ma si debbiano depositare in publico Banco per pagargli a' creditori, conforme sta ordinato dalla Regia Camera della Summaria, ed ordinare al Vecerè presente, e futuri, che così debbiano osservare, acciò i creditori possano conseguire i loro crediti; e da V. M., fu risposto, che s' osservassero gli ordini dati in questa materia, e che si dia ciò, che conviene, perche si dia pronta sodisfazione alli Padroni degli Erbaggi: E perche non hanno avuto risulta niuna di detto ordine, supplicano di nuovo V. M., che si conceda loro così complita, che possano conseguire quello, che si deve, come è di giustizia, tanto i creditori consignatarj, quanto i Padroni degli Erbaggi. *V. M. può servirsi ordinare, che s' osservi con ogni puntualità l'ordine dato, che si paghino i Padroni degli Erbaggi, dalli quali risulta la rendita della Dohana di Foggia in Beneficio del suo Real Patrimonio.*

## XXII.

Liti de' Seggi.

Item, supplicano V. M., come anche s'è supplicato altre volte, che per mantenere nel decoro, che si conviene, la Nobiltà di questa Fedelissima Città, il che è anco interesse publico, di conservare le dignità delle Famiglie; che si degni ordinare, che nelle liti presenti, e future de' Seggi s' osservi quello, che le sta supplicato nel Capitolo 28. del precedente Parlamento dell' anno 1639. avendo per repetita la sudetta grazia in questo Capitolo v3. Item, perche nel 29. Capitolo del sudetto Parlamento del 1639. si supplicò V. M., che pendente la risoluzione, che V. M. si degnerà fare sopra la sudetta grazia, non si procedesse alla spedizione delle liti di pretensori di dette Piazze, acciò non restasse defraudata la nobiltà del favore, che spera dalla M. V., e per molto, che abbiano accudito per la consulta, che V. M. ha ordinato, per le gravi occupazioni, che hanno tenute gl' Illustri Vecerè del Regno nel servizio di V. M. per le turbolenze di guerre, non si è potuto finora spedire la consulta, ed alcuni delli pretensori hanno esposto a V. M., che dalli Deputati delle liti non si è sollecitata per impedire la loro giustizia, ed hanno ottenuto provvisioni dalla M. S. sotto questa asertiva non vera, che si proceda avanti in dette cause: Supplicano V. M., che attento che non è rimasto per li Deputati di sollecitare la consulta, si degni ordinare, che si faccia quanto prima, e fratanto si sospenda il tirare avanti, accioche la grazia, che sperano dalla M. V. non sia elusoria: dichiarando, che non intendono comprendere nella supplica dell' antecedente, e presente capitolo la pretenzione, che tengono li Caraccioli detti de Pannarano, di essere reintegrati nel Seggio di Capoana: supplicandola di più, che si degni concedere, che stante, che nelle liti sopradette de' Seggi interviene il Regio Fisco, come parte formale, si debbiano trattare, votare, e decidere dalle tre Ruote del Sagro Consiglio di Capoana, con intervento ancora, e voto delli Regenti della Cancellaria: e perche molti pretensori di detti onori de' Seggi si avvagliano di scritture, che si presuppongono cavate da' Registri antichi della Regia Zecca, le quali non conservandosi con la diligenza, e cautele necessarie, sono sospette di falsità, la supplicano si degni ordinare, che tutte dette scritture della Zecca si trasferiscano nella Real Cancelleria di V. M., dove si conservano con maggior cautela. *V. M. può servirsi fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che le cause de' Seggi si votino con le tre Ruote del Consiglio, con intervento, e voto del Collaterale, conforme si domanda; e che le scritture si portino in Cancelleria per evitare ogni occasione di dubbio.*

## XXIII.

Napoletani non  
siano costretti di  
alloggiare nelle  
loro case, e con-  
ferma del Privi-  
legio del Rè Cat-  
tolico.

Item, avendo questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento celebrato nell' anno 1636., supplicato V. M. per la conferma del Capitolo conceduto dal Rè Cattolico, che i Napoletani non siano costretti d' alloggiare nelle loro case, soldati nè a piedi nè a cavallo, tanto abitando in Napoli, quanto fuori per lo Regno: il quale capitolo è stato confermato dalla felice mem. dell' Imperadore Carlo V. ne' Parlamenti degli anni 1536. 1539., 1554. senza niuna limitazione; V. M. fu servita di confermarlo con la clausola, purché si ritrovassero in uso; fu perciò supplicato nel Parlamento del 1639., che si degnasse confermarlo semplicemente senza la sopradetta clausola, conforme l'aveano confermato i Serenissimi Rè di questo Regno, e V. M. ultimamente è restata servita rispondere, che si dichiarasse quello, che si era lasciato d' osservare in questo Privilegio. E perche Sua Maestà con li continuati eccessivi servigj, che hanno fatto alla Sua Real Corona, sperano con molta ragione non solo d' ottener la conferma di tutti i Privilegj conceduti dagli antepassati Rè di questo Regno, alli quali non l'aveano tanto servito, senza clausola, e limitazione alcuna, anzi confidano nella benignità di V. M., attenta la fedeltà, e grandiosi servigj fatti, che abbiano da ottenere molte maggiori grazie; la supplicano di nuovo della conferma semplice di detti loro Privilegj. *V. M. può servirsi concedere la grazia a questa Fedelissima Città, conforme se le supplica, ordinando, che s' osservino i Capitoli.*

XXIV. Rem,

XXIV.

Item, nel sudetto Parlamento, fu supplicata di un Capitolo del tenor seguente v3. Item, perche gl' Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno, hanno prestato il Regio Assenso in nome di V.M. ne' contratti, alienazioni, o ipoteca de' beni feudali per le necessit , che sono occorse nel servizio di V.M., ed han fatto diverse alienazioni, altre a tutta passata, altre con patto *de retrovendendo*, ed anco han fatto cessione, ed ampliacione di diversi officj, con promettere, o riserbare in detti contratti, o cessioni la ratifica di V.M. E perche alla M.V.   notissimo l'avvertimento, e zelo, che han sempre detti Illustri Vecer , e suoi Ministri: con che mirato al servizio di V.M., supplicano perci  detta Fedelissima Citt , Baronaggio, e Regno, che si degni per la concessione del presente capitolo *per verbum placet simpliciter*, confermare, e ratificare tutti gli assenzi prestati alle alienazioni fatte a tutta passata, o con patto *de retrovendendo*, dove per  ora non vi sia lite di Citt , Terre, o Castelli, o annue entrate sopra pagamenti fiscali, Dohane, o gabelle, o di qualsivogliano altri beni del suo Real Patrimonio, cessione di *Jus luendi*, concessioni, o ampliacioni di officj fino a questo di fatte, supplendo ogni difetto *ex certa scientia*: il tenore de' quali assenzi, alienazioni, cessioni, concessioni, ed ampliacioni s'abbia per inserito, e specialmente espresso, ita che detti compratori, e cessionarj non possano sopra detti assenzi, alienazioni, concessioni, ed ampliacioni avere difficult , o travaglio alcuno: il che se bene   cosa conveniente al servizio di V.M., acci  siano osservate le promesse fatte dagl' Illustri Vecer  in virt  delle procure, che hanno tenute da V.M., non dimeno si ricever  per singolar favore; rappresentando ancora a Vostra Maest , che molte volte negli anni passati si   degnata concedere la simil grazia: E perche V.M. fu servita di comandare, che si dichiarassero li casi particolari, e li contratti fatti con gl' Illustri Vecer , la supplicano di nuovo, che voglia confirmarla semplicemente; perche oltre l'essere cosa di giustizia, ci concorre ancora gran convenienza del servizio di V.M. per la sicurezza, che devono avere chi contratta con la Maest  Vostra per mezzo de' suoi Illustri Vecer  Ministri di tanta confidenza nella presente occasione di guerra, le quali non danno luogo di ricorrere a V.M. per l'assenso per la prestanza dell'assistenza. *V.M. pud servirsi di concedere la grazia, che le domanda questa Fedelissima Citt , Baronaggio, e Regno, tanto maggiormente che altre volte   stato solito concedersi detta grazia con la stessa generalit .*

Conferma, e ratifica di S.M. agli assenzi, ed alienazioni fatte di qualsivoglia cosa dagl' Illustri Vecer .

XXV.

Item, supplicano V.M. resti servita in effecutione delle grazie tante volte fatte a questa Fedelissima Citt , Baronaggio, e Regno ordinare l'osservanza delle Prammatiche, ed ordini fatti in materia de' scrittorj, tanto dall' Illustre Duca d'Alba, quanto dall' Illustre Conte di Monterey, e Duca di Medina a 15. di Giugno 1631., e 20. d' Ottobre 1639. perche caminando li negozj per li Tribunali, che V.M. ha ordinato, far  suo maggior servizio, e beneficio di questa Fedelissima Citt , Baronaggio, e Regno, e con ordinare, che se ne spedisca Prammatica Reale. *V.M. pud servirsi di comandare, che s'osservino li suoi Reali ordini, e quelli in effecutione di essi dati dagl' Illustri Vecer  con ogni puntualit , convenendo cos  alla buona, e reita amministrazione della giustizia.*

Osservanza delle Prammatiche, ed ordini fatti in materia de' Scrittorj.

XXVI.

Item, perche li matrimonj contratti in questa Fedelissima Citt , e Regno fin dall' anno 1630., sono fatti in conformit  della disposizione del Sagro Concilio di Trento: cio  che i Parrochi esplorata la volont  delli sposi, e fatte le pubblicazioni, hanno solennizzati li matrimonj senz' altro ordine de' Vescovi, o di loro Vicarj Generali, eccettuati i matrimonj de' forestieri, vagabondi, e vidovi, passato l'anno dello lutto, per li quali vi   intervenuto ancora l'ordine del Vicario Generale; Dal sudetto tempo in qu  per lettera della Sagra Congregazione, di Luglio 1630. viene ordinato, che li matrimonj non si possano contraere senza l'esame dell' Ordinario, intendendosi per  l'ordine predetto per li forestieri, vagabondi, e vedovi, con espressa proibizione, che per detto esame non si pigliasse cos' alcuna, ma si spedissero *gratis, etiam quoad scripturam*, conforme si osserva nell' altre Diocesi di questo Regno di non pigliate informazione, eccetto che de' forestieri *tantum*: Al presente in questa Fedelissima Citt , e sua Diocesi si   introdotto l'esame predetto generale, tanto per Napoletani, li quali mai si son partiti da detta Citt , e suoi Casali, e delle donne particolari, che stanno ne' Monisterj, e Conventorj per educazione, le quali non hanno potuto contraere matrimonio alcuno: dal che nasce grande inconveniente, non solo per la spesa, ma anco perche sono astrette le donne vergini, ed oneste andare nella Corte Arcivescovile per ricevere gl' interrogatorj, che macchiano la loro pudicitia, ed onest , moltiplicandosi molte volte li peccati con differirsi li matrimonj; e quelle che non vogliono andare in detto luogo, sono astrette a pagare l'accesso di carlini dieci al Giudice destinato, cinque allo Scrivano, ed altri carlini dieci per la carrozza: ed oltre che restano le donne gravate di due pesi,

Matrimonj de' Cittadini si facciano senza esamina.

per essere due volte esaminata, ed esplorata la volontà; l'una dal Parroco, mentre ha da fare le pubblicazioni, e l'altra dal Giudice, e Scrivano per la stessa cosa con duplicata spesa, contro alla forma della lettera della Sagra Congregazione. Perciò per rimediare all'abuso del detto inconveniente, supplicano V.M., che si degni interporre la sua autorità appresso Sua Santità, acciò si riduca l'innovato al detto stato di prima della disposizione del Sacro Concilio di Trento; o pure conforme s'ordina nella lettera della Sacra Congregazione dell'anno 1630. li matrimonj de'forestieri, vagabondi, e vedovi *tantum*; ed occorrendo qualche difficoltà alli Parrochi sopra altri matrimonj, debbiano allora ricorrere all'Ordinario per consultare qualche difficoltà. *V. M. può servirsi di comandare, che si faccia l'ufficio con Sua Santità del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, convenendo così al beneficio del pubblico in cosa tanto importante, com'è il matrimonio.*

## XXVII.

Giuochi, e baratterie pubbliche nelle case si proibiscano.

Item, perche la sperienza ha dimostrato, che nel tenere aperte molte case, e baratterie pubbliche di gioco in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, n'è nata la rovina, e desolazione di molte case, con nudrirsi l'occasione prossima d'infiniti peccati di bestemmia, ed altro, in disservigio di N.S.; supplicano, che si degni ordinare per prammatica sotto pene gravissime, che si levino detti giuochi pubblici di qualsivoglia maniera, sotto qualsivoglia pretesto, ancorche di carica militare, o di Capitano della guardia: dal che risulta anco beneficio, non solo a' suoi fedelissimi Vassalli; ma ancora saranno più abili, non dilapidando le loro facoltà, per servizio di Vostra Maestà. *Vostra Maestà può servirsi comandare, che s'osservino le Prammatiche, che proibiscono li giuochi, con ogni puntualità.*

## XXVIII.

Giudici non possano votare, nè giudicare nelle cause d'altri Giudici.

Item, perche disposizione di ragione si è stabilito, che li Giudici non possano votare, nè giudicare nelle cause d'altri Giudici, per togliere l'occasione, che uno possa far beneficio all'altro, con isperanza ancora di conseguirlo nella sua lite; si supplica ordinarlo con prammatica particolare, che non possa essere Commissario, nè Giudice l'uno dell'altro. *Vostra Maestà può servirsi di comandare, che s'osservi con ogni puntualità quello, che sarà disposto di ragione in questa materia.*

## XXIX.

Robe comprate sub hasta ad estinto di candela: si stabilisca certo tempo per alcuno pretensore.

Item, perche nascono infinite liti in questo Regno contra li terzi possessori di robe comprate *sub hasta ad estinto* di candela, e con decreto di Giudice, e molte volte dopo tanto tempo, che non può esservi cognizione delle scritture per difendersi; si supplica stabilirsi certo tempo dopo li banni, ed accensione di candela; quale elasso si precluda la strada a potere agere in qualsivoglia modo, in conformità di quello, che s'osserva nelle gride dello Stato di Milano. *V. M. può servirsi di concedere la grazia, che se le domanda, essendo di grandissimo beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXX.

Pandette s'osservino ne' Tribunali.

Item, si supplica, che s'osservino le pandette in tutti li Tribunali Regj; ed acciò che non siano gravati li litiganti, si debbiano tenere affisse in luogo pubblico, e si destini un Giudice delegato, che faccia osservare dette pandette in tutti i Tribunali, sotto quelle pene, che stanno ordinate nelle Regie Prammatiche. *Vostra Maestà può concedere la grazia, che s'osservino con ogni puntualità le Pandette, conforme si domanda, essendo beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXXI.

Presidenti non togati della Regia Camera non possano essere Commissarij nè votare in niuna causa:

Item, perche nel Tribunale della Regia Camera della Summaria di questo Regno vi assistono tanto i Presidenti togati, quanto i Presidenti non togati, li quali al presente sono arrivati al numero di sei; e spessissime volte si trattano in detto Tribunale cause, così civili, come criminali, nelle quali entrano articoli da decidersi, conforme la disposizione delle leggi, o del Regno, ovvero municipalj, così di questa Fedelissima Città di Napoli, come d'altre Città del Regno; nelle quali detti Presidenti non togati non ne sono instrutti, nè tocca alla loro professione, e votando in esse facilmente, attendendosi il numero de' voti, potrebbe nascere decreto, o sentenza contra le leggi predette in grave pregiudizio delle parti, ed anco del Regio Fisco: dal che nacque motivo nell'anno 1564. in tempo del governo del Duca d'Alcalà seniore, che il Luogotenente della detta Regia Camera proibisse alli Presidenti non togati di votare negli articoli di legge; e se bene dal Regio Collateral Consiglio di quel tempo fu sospeso detto ordine con riserva, che si ricorresse allo stesso Collaterale per la

dichiar

dichiarazione; fù però permesso a detti Presidenti non Dottori il votare nelle cause, dove non vi è articolo di legge, ed in quelle dove vi entra articolo di legge, di poter dire, *remitto me juri*; il qual voto, come incerto, non è stato solito connumerarli; ad ogni modo questo al presente sta abusato di maniera, che non solamente detti Presidenti non Dottori votano nelle cause criminali, e civili, dove entra articolo di legge ancora feudale; ma anco molte volte essi medesimi sono Commissarj di dette cause, senza essere capaci delle allegazioni *in jure*, e motivi di legge, che si fanno, per non avere li principj di legge, e non essere loro professione; pretendendo ancora di votare nelle cause di discussione di legge, che si vanno a riferire, come più gravi della Regia Camera, nel Regio Collateral Consiglio: anzi dovendo giornalmente attendere detti Presidenti alla discussione de' conti nella seconda Ruota; quale è propria loro professione, avendo espressamente comandato V. M., che *recto tramite* nell'entrare la mattina nel Tribunale, si vada a detta seconda Ruota ad attendere alla discussione delli conti predetti, come nel capitolo 91. de' suoi Reali ordini per la riforma del detto Tribunale spediti a 25. Aprile 1634., ed in detto Tribunale letti, e promulgati; non ostante detti Reali ordini, li Presidenti non togati stanno nella Ruota grande con li Presidenti Dottori, ingerendosi nel riferire, e votare le cause, come fanno li Dottori, e restano li conti non visti, nè liquidati, in grave danno del Real Patrimonio; supplicano però V.M. si degni anco per grazia particolare d'essa Fedeliss. Città, Baronaggio, e Regno, e per la buona amministrazione della giustizia comandare, e bisognando, anco per via di legge, e Prammatica, che detti Presidenti non Dottori, tanto quelli, che di presente ci sono, quanto quelli che di futuro saranno eletti, non debbiano essere Commissarj, nè votare in niuna causa civile, criminale, o mista, ove sia articolo, che s'abbia da terminare in virtù di disposizione di leggi comuni, o feudali del Regno, o riti della Regia Camera, quali avessero bisogno d'interpretazione di legge comune; nè anco in articoli, che s'avessero da determinare per leggi municipali, così dalla consuetudine di Napoli, come d'altre Città di questo Regno; mà possano solamente dire, *remitto me juri*, senza numerarli li loro voti, conforme in detta Regia Prammatica; possano però prima di votarsi la causa, avvertire alcuna cosa, che a loro occorresse intorno a quella; la quale sia semplicemente avvertimento, e non voto decisivo, e per tale sia tenuto, senza connumerarli fra li voti decisivi: E di più si degni V.M. comandare l'osservanza del detto capitolo 91., cioè che *recto tramite* la mattina vadano detti Presidenti non Dottori alla seconda Ruota alla discussione de' conti, e solo si uniscano nella prima Ruota, quando si tratta alcuna cosa di governo, o alcuna consulta, nella quale non cada articolo di legge, *ut supra*: e per togliere ogni difficoltà, se nelle cause predette vi sia articolo da decidersi per disposizione di legge, *ut supra*; si supplica ordinare, che sempre, che il Fisco, o una delle parti dice esservi articolo da determinare per legge, come di sopra, dichiarando in specie l'articolo quale sia, e le leggi, nelle quali si fonda, debbia lo Spettabile Luogotenente proporle nella Regia Camera, e votarsi solamente da lui, e dalli Presidenti Dottori; e così anco osservarsi nelle cause da votarsi in Collaterale a relazione della Regia Camera; e concorrendo la maggior parte che vi sia tale articolo; in tal caso restino esclusi tali Presidenti dal votare. Però quando tutte le parti si appianano, che vi sia il tale articolo, non sia altrimenti necessario proporsi in Camera, o in Collaterale, nè votarsi; mà restino esclusi detti Presidenti non Dottori da votare: e se alcuno di essi fosse Commissario, il Luogotenente provveda di altro, che sia Dottore, e Togato. Supplicando V.M. così ad ordinarlo, così per beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, come del suo Real Patrimonio, e buona amministrazione della giustizia. *V.M. si può servire di concedere questa grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per essere molto giusta, e convenire anco al suo Real servizio.*

XXXII.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, avendo inteso essersi dato ordine alla Regia Camera, che esponesse venali le Terre Demaniali di questo Regno, escludendosi alcune poche, & includendovi espressamente la Città di Surrento; questa Fedelissima Città di Napoli per mezzo degli Eletti di essa, ha fatto istanza alli Deputati del presente Parlamento, che dovessero supplicare V.M. a non permettere, che detta Città di Surrento s' esponga venale; ateso nelli Seggi di Capoana, e Nido di questa Città, oggi godono gli onori, e Nobiltà d'essi, sei Famiglie Surrentinesi senza che molte altre tēgono l'origine da Surrento: ed a questo si aggiugne, che nella Nobiltà di detta Città sono stati da dugento anni a questa parte, ed ora sono titolati, e tengono molti abiti militari conceduti da V.M., e suoi Serenissimi Antecessori, di modo, che trattandosi nell'anno 1606. di venderli la Città di Surrento, questa Fedelissima Città pigliò la difesa di essa per le ragioni sudette; le quali furono tanto efficaci, che non passò avanti la vendita, e con l'offerta fatta da Surrento di dotati 10. m. fù interposta consulta dal Tribunale della Camera *parsi voto*, che si dovea accettare; e dal Collaterale si approvò, e dall' Illustre Conte di Benavente Vecerè, e Procuratore di V.M. fù stipulato contratto, nel quale detto Illustre Conte in nome della Maestà Sua con giuramento ratificò un Privilegio di Demanio perpetuo, che detta Città teneva in tempo della Maestà Cesare: qual contratto fù ratificato dalla Maestà del Rè Filippo III. Padre

Città di Surrento non si vend.

di V.M., e dopo nell' anno 1631. approvato dalla M.V. Per lo che essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. sia servita dar ordine, che tal vendita non passi avanti, così per la molta giustizia, che detta Città tiene, come, che tal vendita farebbe di poco avanzo; edel prezzo dovrebbero restituire docati 14. m. sborzati in due volte alla Regia Corte, 4. m. alla Maestà Cesare, e 10. m. in tempo del governo del Conte di Benavente: e della vendita non se ne caverebbe d' utile 10. m. docati, non tenendo V. M. in quella altro, che la mera giurisdizione. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di conservare nel suo Real Demanio la Città di Sarrento; convenendo così ancora al suo Real servizio.*

## XXXIII.

Città d'Aversa  
non si venda.

Item, supplicano V.M. a fare la stessa grazia alla Città d' Aversa, la quale fin dal governo della sua fondazione è nata, e conservata nel Real Demanio da tutti li Serenissimi Rè di questo Regno; avendo giudicato così convenire al loro Real servizio, come si è dichiarato nelle consulte della Regia Camera, e decreto del Collateral Consiglio; così anco tenendo molti interessi questa Fedelissima Città nella manutenzione del Demanio della suddetta Città d' Aversa; così per tenere molte famiglie Nobili Napoletane, parentado con quella Nobiltà; come ancora per la promiscuità del territorio, e per somministrarle grano dolce per molta parte dell'anno: ed alienandosi sotto dominio de' Baroni, non si potrebbe conseguire questo beneficio; dal che nascerebbono molti inconvenienti, particolarmente in tempo di carestia, e maggiormente, essendo in detta Città molti Monisterj di clausura di Monache, nelli quali vi sono la maggior parte Monache nobili di Seggi di questa Città. *V.M. può servirsi concedere la grazia conforme di sopra.*

## XXXIV.

Città di Nola  
non si venda.

Item, supplicano V.M. si degni non dismembrare dal suo Real Demanio la Città di Nola, la quale fin dall'anno 1578. ne ottenne amplissimo Privilegio dalla felice mem. dell' Imperador Carlo V. per essersi segnalata nel suo servizio con l' occasione dell' invasion del Regno dall' esercito di Monsieur Lautrech, non solo col somministrare buona quantità di danari, ma anco cō vittovagliare di monizione necessaria un corpo d' esercito di 12. m. fanti, e 700. cavalli; ed ultimamente a proprie spese si è fortificata con notabil gasto di 60. m. docati per rendersi più abile al servizio di V.M., e servire di Piazza d' armi, come in altre occasioni ha servito. E per esservi in quella Città molte famiglie nobili apparentate con altre famiglie principali di questa Fedelissima Città, alla quale somministra gran quantità di vino per la provvisione di essa. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, conforme di sopra.*

## XXXV.

Città di Pozzuoli  
non si venda.

Item, perche nel sudetto Bando della Regia Camera stà esposta venale la Città di Pozzuoli, ricordano a V.M., che detta Città è convenientissimo al suo Real servizio di non dismembrarla dal Regio Demanio, sì per essere così vicina con questa Fedelissima Città di Napoli, stendendosi la giurisdizion di quella fin al luogo molto prossimo alla Grotta detta di Pozzuoli, essendovi anco territorio promiscuo, come per istarvi situato il famoso Porto di Baja custodito da un Castello ultimamente fortificato: oltre che farebbe di grandissimo incommodo, e pregiudizio al beneficio pubblico, per li rimedj, che si prendono nel suo territorio, foggettarlo a giurisdizione de' Baroni, tenendovi molte case, e palazzi Cavalieri Napoletani. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, conforme di sopra.*

## XXXVI.

Città di Cosenza  
non si venda.

Item, supplicano V.M., che si degni mantenere nel suo Real Demanio la Città di Cosenza, la quale è Metropoli delle due Provincie di Calabria, ed antico titolo delli Duchi di Calabria Principi Primogeniti de' Serenissimi Rè di questo Regno, i quali in essa hanno fatto residenza, e vi sono sepolti alcuni di essi Serenissimi Duchi, e Rè con tanto suo decoro, e grandezza: ed anco per esservi in quella Città molte famiglie nobili apparentate con altre famiglie Nobili Napoletane, e due di esse oggi godono ne' Seggi di questa Fedelissima Città di Napoli di Nido, e Porto: oltre che non è stata mai Baronale; onde la supplicano, che si degni ordinare, che in niun conto si proceda alla vendita della detta Città per maggior servizio, e decoro della M.V. *Vostre Maestà può servirsi di concedere la grazia, conforme di sopra.*

## XXXVII.

Item, essendo prerogativa propria della sua gran Cristianità, e zelo della giustizia, come ancora è stato de' suoi Serenissimi Rè Antecessori di deputare Ministri per l' amministrazione



zione della giustizia di quelle parti, o qualità, che si narrano nella Prammatica seconda de officio S.R.C., la supplicano, che nell' elezione delli Ministri di giustizia ne' Tribunali di questo Regno, si faccia somma giustizia d' eleggere soggetti benemeriti, e delle parti contenute nella sudetta Prammatica, con l' osservanza de' Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice mem. dell' Imperador Carlo V., cioè nel capitolo 12. nel Parlamento celebrato con la sua Imperial presenza nel mese di Gennajo dell' anno 1536. fol. 104. a ter., e nel capitolo 4. dell' anno 1540. fol. 128., anco precedente nomina dell' Illustre Vecerè di questo Regno, e consulta del Supremo Consiglio d' Italia, come è solito. *V.M. si può servire di concedere questa grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per essere molto conveniente al suo Real servizio, ed al consuolo di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ed alla buona, e resta amministrazione della giustizia, e sano zelo di V.M., conforme se l' è supplicato per consulta o parte.*

Ministri per l' amministrazione della giustizia, si deputino persone benemerite, conforme le Prammatiche.

XXXVIII.

Item, essendosi supplicata più volte V.M. in diversi Parlamenti, che fosse servita ordinare, che li Napoletani per l' esecuzione delli capitoli già conceduti non fossero carcerati, nè disterrati *de facto* senza precedere processo, e condanna, *juris ordine servato*, nè tenere guardie nelle loro case, e Terre; fù risposto a questa grazia, che s' osservassero gli ordini già dati: e perche si è inteso, che l' ordine sia, che resti rimesso all' arbitrio degl' Illustri Vecerè; il che farebbe affatto rinvocare detta grazia; la supplicano istantemente si degni ordinare, che in niun modo possano essere carcerati, nè esiliati *de facto*, ma precedente legittimo processo, e sentenza; e che non s' inviino guardie nelle loro case, e Terre. *V. M. può servirsi di comandare, che s' osservino le Prammatiche, Capitoli, e Costituzioni del Regno.*

Napoletani non siano carcerati, nè esiliati *de facto*, nè si pongano guardie nelle loro case.

XXXIX.

Item, perche nel Parlamento precedente si è supplicata V. M. si degnasse dar ordine, che non si possano sospendere, nè applicarsi a beneficio della Regia Corte li terzi delle rendite de' Fiscali, ed Arrendamenti spettanti a' Napoletani, e Regnicoli, e V. M. fù servita concederlo, eccettuando i casi d' estrema necessità, e con parere del Collateral Consiglio; si supplica di nuovo detta grazia senza condizione, sì per essere di giustizia osservare i contratti giuristi, sì anco, stante l' estrema necessità, che si tiene oggi universalmente; che mandando questa esazione, non resterebbe modo di vivere; maggiormente essendoci interessati tanti luoghi Pii, e Monisterj. *V. M. può servirsi di concedere la grazia, che se le supplica.*

Terzi de' Fiscali, ed Arrendamenti spettanti a' Napoletani, e Regnicoli, non si possano sospendere, nè applicarsi a beneficio della Regia Corte.

XL.

Item, supplicarono ancora V.M. ne' precedenti Parlamenti, che si degnasse minorare la pena de' Depositi delle sospensioni de' Ministri: E se bene V. M. non si servì di concederlo, perche si è visto con esperienza, che la giustizia di molti litiganti resta oppressa per non aver modo di fare il deposito di tanta somma per la strettezza delli tempi presenti; supplicano V.M. di nuovo, tanto per la grazia sudetta, quanto ancora, che l' aumento della provvisione de' Ministri, non si paghi col jus nuovamente imposto, senza consenso di questa Fedelissima Città, dell' uno, e mezzo per cento delle sentenze, o decreti; ma dalla Regia Corte, alla quale spetta pagare il salario a' Ministri. *Vostre Maestà può servirsi di comandare l' osservanza delle Regie Prammatiche.*

Pena de' depositi per la sospensione de' Ministri si minori; e l' aumento del salario a' Ministri si paghi dalla Regia Corte.

XLI.

Item, avendo V.M. fatto grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si eseguitassero, non ostante l' elasso dell' anno, tutti i Privilegj, lettere, e spedizioni, in qualsivoglia modo si spedissero nella sua Real Corte: E perche si pretende dal Regio Fisco d' efiggere la mezza annata d' alcune di dette spedizioni per la dispensa dell' elasso dell' anno; il che in alcuni casi indurrebbe ancora pagamento duplicato; La supplicano di nuovo per l' esecuzione libera della detta grazia senza pagamento di mezza annata in niuno caso per la sudetta dispensa. *Vostre Maestà può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Privilegj, lettere, e spedizioni nella Real Corte si eseguano non ostante l' elasso dell' anno; e non si paghi la mezza annata.

XLII.

Item, perche si è inteso, che per V.M. sia stato spedito ordine con delegazione al Presidente della Regia Camera Gio: Camillo Cacace per l' esazione della mezza annata di molte spedizioni; di cui finora non si tiene piena notizia, per non essere stato presentato all' Illustre Vecerè, e Collateral Consiglio, conforme le Prammatiche, e Capitoli di questo Regno; il che farebbe di molto pregiudizio del Pubblico, e de' Privilegj, e grazie concedute loro da Sere.

Esazione della mezza annata non passi avanti.

Serenissimi Rè di questo Regno: Supplicano V. M. a comandare , che detta esazione non passi avanti, nè s' innovi cos' alcuna in questo particolare a riguardo ancora delli segnalati servigj fatti , e delli pesi, e gravezze grandi, che tengono per lo suo Real servizio , alli quali si renderebbono inabili con nuovo peso. *V.M. può servirsi di concedere la grazia , che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, in quanto a che l' exequatur si dia per Collaterale, conforme al solito, ed a gli ordini Reali; ed in quanto al resto, se le farà consulta, avendo inteso i particolari , di che si gravano.*

## XLIII.

Commissarij,  
che vanno per lo  
Regno si solgan-  
no.

Item, si supplica di nuovo V.M. per lo rimedio all' infinità , e varietà de' Commissarij, che hanno distrutto il Regno; essendo pur vero, che buona parte de' Donativi, che si fanno a V.M., s'applicano li Commissarij a loro beneficio , con gran vessazione de' Popoli, e diservigio della M.V. : E se bene si è degnata di rimediare in parte a questo inconveniente, con ordinare l' estinzione degli officj vendibili di Percettori , o Tesorieri delle Provincie; resta però di rimediarsi con rimedio efficace , e celere all' infinità d' altri Commissarij per gl' inconvenienti, de' quali sentono maggiore afflizione, per rendersi inabili i Popoli , e li Baroni al servizio di V. M. per l' eccessive estorsioni , che patiscono da' Commissarij. *Parè molto conveniente, che V. M. pigli risoluzioni in questo , che le supplica la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conforme la consulta , che se le manderà.*

## XLIV.

Avvanzi d'Ar-  
rendamenti non  
si vendano.

Item, supplicano di nuovo V.M. per la concessione della grazia , che altre volte hanno supplicata; che quando s' affitta alcuno Arrendamento Regio con avanzo di quello , che prima stava affittato, detto avanzo non si venda; ma si riserbi per la rifezione de' Consignatarj, quando occorrerà haverli mancamento, o per essere meno l'estaglio della consegna fattali, o pure per l'escomputo, che ottenesse l' Arrendatore. *Sarà della grandezza di Vostra Maestà discendere con la sua Real benignità alla grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XLV.

Alle differenze  
de' Cavalieri del-  
le Piazze non vi  
s' introrrettano  
Officiali Regj.

Item, perche fra gli altri privilegj conceduti a questa Fedelissima Città da' Serenissimi Rè di questo Regno, è stato proibito agli Officiali Regj l' introrrettarsi nelle differenze de' Cavalieri delle Piazze, eccetto dove vi fosse effusione di sangue; ma solo le debbiano conoscere li cinque, e sei de' Seggi: Supplicano V.M. per l' osservanza inviolabile del detto Capitolo. *V.M. può servirsi comandare, che s' osservi il solito.*

## XLVI.

Moratorie con-  
tro de' Napoletani  
alli loro debi-  
tori non si faccia-  
no.

Item, essendo per più capitoli , e grazie concedute a questa Fedelissima Città , Baronaggio, e Regno proibito alli Ministri di V.M. di concedere moratorie , salvaguardie , o dilazioni alle persone, o beni de' debitori contra li Napoletani; Supplicano V.M. si degni, che così si debbia osservare negli Arrendamenti, tanto della Regia Corte, quanto di questa Fedelissima Città; e che a favore degli Arrendatori, loro Cassieri , e Caratarj, o altre persone, che partecipassero in detti Arrendamenti, non si conceda loro in niuna maniera soperfloria, moratoria, o salvaguardia, nè a rispetto delle persone, nè de' beni; imponendo alli Ministri, che le concedessero, quella pena, che parerà a V.M. con la restituzione di più de' erediti alle parti. E perche molte volte si pretende dalle persone , a chi sono concedute simili salvaguardie, o moratorie, che ancorché fossero invalidamente concedute, debbiano essere riposti in pristina libertà per osservanza della fede pubblica; supplicano similmente V.M. si degni dichiarare , che mentre son concedute contro alla forma delli Privilegj , ed ordini Reali, non possano loro giovare, per essere riposti nella pristina libertà. *V. M. può servirsi di comandare, che s' osservino con ogni puntualità le grazie, Capitoli, e Privilegj del Regno.*

## XLVII.

Soldati per le  
risulte de' loro ca-  
richi : non siano  
molestati li loro  
eredi, nè essi vi-  
venti, elasso l'an-  
no.

Item, perche li soldati, che servono V. M. ne' suoi felici eserciti , esponendosi ad ogni pericolo, con ispargere il proprio sangue, e spendere la roba, dopo molti anni sono molestati per le risulte de' loro carichi, e vengono molte volte ancora travagliati li loro eredi, li quali non possono avere notizia delli dichiarichi, e ragioni spettanti a' loro defonti; acciocche si dia maggiore animo alli suoi fedelissimi Vassalli di servire V. M., la supplicano si degni ordinare, che dopo morti li soldati, per qualsivoglia cagione di risulta , non siano molestati li loro eredi, e beni: ed a rispetto di quelli, che sono vivi, e stanno nel servizio , o dopo ritornati a casa, si debbiano fra un' anno precisamente aggiustare i loro conti: il quale elasso, non possano essere più molestati. *V.M. considerati gl' inconvenienti, che si rappresentano, vi-*

sol.

*solverà quello, che sarà suo maggior servizio, e consuolo de' suoi Fedelissimi Vassalli, che con tanto valore, e finezza hanno servito, e servono.*

XLVIII.

Item essendo stata conceduta grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dall'Invittissimo Imperadore Carlo Quinto di gloriosa memoria per più Capitoli, in ricompensa de' nobili servigj fatti alla predetta Maestà Cesarea, d'una Piazza di cinquanta continui, delli Seggi, e Nobili di questa Città, e Regno, con soldo d'annui docati ducento per ciascheduno, se bene nel governo del Cardinal Zapatta fù fatta consulta a V. M., che si dovesse estinguere detta compagnia di continui, nella quale non le fù rappresentato, che questa grazia è stata conceduta in ricompensa de' donativi fatti alla Maestà Cesarea: ed essendo stato ordinato, che si dovessero estinguere le cinquanta Piazze di continui Spagnuoli, e che restasse in piedi la compagnia per li cinquanta Napoletani, e Regnicoli; per altro ordine di V. M. delli 20. di Agosto 1637., fù ordinato, che s'estinguesse in tutto detta Compagnia; ed essendosi avuto di nuovo ricorso da V. M. per grazia domandata nel Parlamento dell'anno 1639. da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, restò servita V. M. dar ordine all'Illustrre Duca di Medina Vecerè di questo Regno, che soprassedesse di mandare in esecuzione detto ordine; Che perciò di nuovo ricorrono alla M. V., e la supplicano, che in conformità di dette grazie concesse, si degni quelle confermare, e di nuovo far grazia, che debbia restare in piedi detta Compagnia di continui Nobili Napoletani, e Regnicoli, senza condizione alcuna, durante il bisogno dell'assistenza: quali per servizio maggiore di V. M., e decoro degl' Illustri Vecerè, debbiano essere Cavalieri di Seggio, e Nobili Napoletani, e del Regno, con la solita situazione del loro soldo sopra li fali d'Otranto, e Basilicata. *V. M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, convenendo così al suo Real servizio.*

Piazze di cinquanta continui Napoletani non si estinguano.

XLIX.

Item si supplica V. M., che non si possano vendere li Casali di questa Città Fedelissima, nè ponervi peso alcuno, eccetto dalla stessa Fedelissima Città, in conformità delli loro Privilegj, e Capitoli; e di più comandare, che si reintegrino, come prima, a questa Fedelissima Città, li Casali venduti contro alla forma delli suoi Privilegj. *V. M. può restar servita concedere la grazia, che le supplica, considerati i servigj fatti da questa Fedelissima Città, maggiormente in tempo del suo felicissimo dominio; convenendo ancora al suo Real servizio, che li Casali non siano dismembrati dalla Città.*

Casali di Napoli non si vendano, e li venduti si reintegrino, a questa Fedelissima Città.

L.

Item, perche dal Marchese di Villa Gio: Battista Manzo si è fondato un Monte per opere molto degne per educazione de' giovani Nobili, sotto nome di Collegio de' Nobili; dal che anco risulterà servizio a V. M. esercitandosi nelli servigj Cavallereschi, e buoni costumi; e per monacare le figliuole Nobili, che non hanno dote; la supplicano continuare la protezione di esso nelle sue occorrenze. *V. M. si può servire di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; essendo di suo Real servizio, e beneficio publico.*

Monte di Gio: Battista Manzo.

LI.

Item essendo stati istituiti con molta circospezione dalli retropassati Rè di questo Regno diversi Tribunali supremi Collegiati in questa Fedelissima Città, acciò che si somministrasse giustizia alli Popoli con quella rettitudine, che si conviene; molte volte accade, che dopo decise le cause, ed incidente di quella, così per disposizione di legge commune, come per osservanza delle Prammatiche, e leggi di questo Regno, deono avere la sua esecuzione, e per lo scrittorio degl' Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono in questo Regno, s'impedisce la detta esecuzione in molto danno de' Popoli, turbandosi l'ordine istituito dalli Serenissimi Rè di questo Regno contra la lettera di V. M. Perciò la supplicano comandare, che non s'impedisca questa esecuzione; ma che debbiano detti Tribunali eseguire quello, che è stato da essi deciso, non ostante qualsivoglia ordine contrario spedito per detto scrittorio: e questo anco in esecuzione della lettera di V. M. E di più che debbiano osservare gli ordini de' Serenissimi Rè predecessori, e di V. M., che non si debbia dagl' Illustri Vecerè in niuno modo ingerirsi, se non nelli mandati, e zifre; ed in tutto il di più toccante al governo, stato, e giustizia, si debbia passare per mano del Segretario di V. M. del presente Regno, e si debbia ancora osservare, sotto pena di nullità degli atti, ed ordinarlo per Prammatica Reale. *V. M. può servirsi di comandare l'osservanza de' suoi Reali ordini, conforme supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; essendo così del suo Real servizio, beneficio publico, e consuolo de' suoi Fedelissimi Vassalli.*

Scrittorio non debbia impedire l'esecuzione delle sentenze date nelli Tribunali Regj.

## LII.

Piazza di Regente si conferisca in persona di D. Fulvio di Costanzo.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene particolare interesse nell'elezione delle persone, che si destinano nel Supremo Consiglio d'Italia appresso la persona di V. Maestà, mentre oltre la dottrina, è necessario, che abbiano una universal cognizione degl'interessi pubblici; Pertanto dovendosi provvedere la Piazza di Reggente, che è vacata per la provvista del Regente Galeota, in questo Collateral Consiglio di Napoli, supplicano V. M., che resti servita onorarne il Consigliero D. Flaminio di Costanzo per beneficio universale, e per maggior servizio ancora di V. M.; concorrendo in questo soggetto dottrina, bontà di vita, e costumi incorrotti congiunti con esattissima cognizione così dell'interesse del vostro Real Patrimonio, come degli universali di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: senza che essendo egli uno delli Cavalieri delle nostre Piazze, nell'esercizio degli officj pubblici, e principalmente nelle occasioni, quando questa Fedelissima Città hà servito V. M. in diverse occasioni con più servigj, e donativi rilevanti, sempre con singolar prudenza, e carità hà saputo accoppiare col suo Real servizio il minore incommodo della patria, con ugual soddisfazione delli Ministri di V. M., e dell'Universale; avendo appresi questi ottimi sensi nella scuola del Regente Fulvio di Costanzo Marchese di Corleto padre del medesimo: il quale dopo aver servito per lo spazio di 40. anni nelli più supremi carichi sotto li Serenissimi Rè Filippo Secondo, e Filippo Terzo Gloriosissimi Padre, ed Avolo di V. M. nel principio del Regno di V. M. se ne morì ricco di meriti appresso la sua Real Corona, ed accompagnato dalle lagrime di tutti, avendo con universal consentimento lasciato nome delli maggiori Ministri, che abbiano mai servito questa Monarchia: onde questa sola così onorata memoria farebbe bastevole per muovere la Real munificenza di V. M. a riconoscere nella persona del Figlio, li meriti di così degno Padre; alli quali mentre s'aggiungono li proprj acquistati per lo spazio di 32. anni, che serve in diversi Tribunali con soddisfazione, ed applauso universale; Questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in questo General Parlamento con la pienezza de'voti lo propone a V. M. per soggetto abile ad occupare tutti quelli maggiori posti, che suole conferire a persone togate: e frà tanto prostrati alli suoi Reali piedi, la supplicano, che resti servita promuoverlo nella detta Piazza di Reggente nel Supremo Consiglio d'Italia per beneficio publico, e maggior servizio della Sua Real Corona. *V. M. può servirsi considerare con la sua solita prudenza la consulta, e nomina fattale sopra questa materia.*

## LIII.

Pandetta per lo porto delle lettere, ed altre robe, si faccia dal Corriero Maggiore.

Item avendo ordinato la felice memoria del Rè Filippo Secondo per la risulta della visita, con sua Real Carta delli 27. Febrajo 1589. all' Illustre Conte di Miranda allora Vicerè in questo Regno, che per rimedio dell'abuso, che si era introdotto dal Corriero Maggiore di questo Regno in esigere eccessivi pagamenti per lo porto delle lettere, e robe da fuora, e dentro il Regno, che dovesse coll'intervento del Collaterale, e delli Consoli di tutte le nazioni, che risiedono in questa Città, ordinarsi una pandetta di quello, che giustamente per lo porto delle sudette cose dovesse pagarsi; procedendosi sommariamente, senza formarsene atti, nè processo, e senza venire a termine di giudizio: e formata che fosse detta pandetta, si dovesse inviare alla M. S. in effecuzione d' un' altra Real Carta delli 6. di Luglio 1592. in effecuzione della quale fù ordinato dal sudetto Conte di Miranda alla Regia Camera della Summaria, che dovesse procedere incontante a far detta pandetta: e benche dalla M. S. si fosse fatto con somma prudenza prevenire agl'impedimenti, e dilazioni, che potea tenere detta consulta per gl'impedimenti, che si darebbono dagl'interessati; non di meno non è stato possibile ottenere la spedizione per molte istanze, che ne abbia fatte questa Fedelissima Città: ed essendosi aumentato l'inconveniente con grandissimo pregiudizio del publico, essendo cresciuta eccessivamente l'esazione, tanto del porto delle lettere, quanto anco delle robe di fuora, ed extra Regno, a segno, che nè pure per li processi, che vengono dalli Ministri del Regno per la spedizione delli poveri carcerati, che portano grazie, come è di ragione, si lascia d'esigere: Supplicano V. M., che con la sua potente, e giusta mano si degni darvi rimedio, con ordinare, che per li Ministri, che V. M. si degnarà eleggere, frà brevissimo termine si faccia la detta pandetta, e nell'interim s'oservi nell'esazione delli porti, quello, che per la visita apparea eliggerfi prima, che fusse alterata, come si enuncia nella Real Carta del mese di Febrajo 1589., e ne' decreti, e consulte della Regia Camera degli anni 1595., e 1594., o altro più vero tempo, non ostante quallivoglia abuso, ed eccesso introdotto, tanto per lo porto delle lettere, quanto delle robe: e che delli processi delli poveri inquisiti, e carcerati non si paghi cosa veruna. *V. M. si può servire di comandare, che essendosi sopra questa materia fabbricato processo, si spedisca di giustizia, inteso il Fisco, e la parte.*

## LIV.

Item, perche per più capitoli stà conceduto al Baronaggio di questo Regno l'immunità,

nità, ed esenzione delle loro Camere riservate, e per li segnalati servigj fatti dal Baronaggio a V.M., così con le loro persone, come con la roba, nelle presenti occasioni di guerra, non solo deono sperare dalla sua grandezza la conservazione de' Privilegj conceduti, ma aumento di nuove grazie a proporzione delli servigj; supplicano V.M. comandare, che s'osservi inviolabilmente l'immunità delle loro camere riservate, tanto per l'alloggiamento attuale, quanto per transito, o contribuzioni in danari; con proibire allo Scrivano di razione, o altri Ministri Militari, sotto quelle pene, che parerà a V.M., e della rifezione del danno a beneficio delle Università, che faranno camere, che non spediscano patente, nè ordini d'alloggiamento, anco per transito di Cavalleria, Fanteria, o Squadra, nè di contribuzione in pregiudizio delle camere Baronali: e che gl'Illustri Vecerè del Regno così debbiano osservare. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo molto giusto.*

Camere riservate.

L V.

Item, essendo stato altre volte supplicato a' Serenissimi Rè Predecessori di V.M., che si degnassero d'onorare li Napoletani, e Regnicoli, così del carico di Generale delle Galee di questa Squadra, come ancora di Capitani di quelle, si è data a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sempre ferma speranza di conseguire grazia così giusta; pagandosi dal Regno l'imposizione per la costruzione, e mantenimento delle Galee della Squadra di questo Regno: e confidati così alla grandezza di V.M., come ancora agl' innumerabili servigj fatti alla sua Real Corona, dopo la prima domanda di questa grazia, la supplicano di nuovo concederla ad esso loro. Dal che risulterà suo maggior servizio, per abilitare questi suoi Fedelissimi Vassalli, accioche col solito valore, e fedeltà acquistino esperienza, e perizia militare, anco nelle guerre marittime: E le coste del Regno farebbono con maggior diligenza, ed attenzione custodite, per trattarsi ancora della propria difesa. *V. M. tenerà particolar mira, che essendovi persone benemerite in questa professione, s'occupino ne' luogbi, che si domandano, tenendo considerazione a quello, che sarà di suo maggior servizio, ed all'amore, ed affetto, che tiene a questi suoi Fedelissimi Vassalli.*

Generale, e Capitani della Squadra delle Galee di questo Regno si provvedano in persone de' Napoletani, o Regnicoli.

L VI.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M., che attento, che per più capitoli stà stabilito, che li Giudici della Gran Corte della Vicaria, tanto civili, quanto criminali debbano dar sindacato nella fine del biennio della loro amministrazione avanti gli Eletti di questa Fedelissima Città; e da alcuni anni in quà essendo introdotto di provvedergli in perpetuo, ovvero che non siano rimossi dall'amministrazione fino a tanto, che si darà loro la Piazza perpetua; dal che risulta, che non diano più il sindacato in pregiudizio delli Privilegj di questa Fedelissima Città; Supplicano V.M. sia servita comandare, che li Giudici provvisti con questa Patente, abbiano da deponere ogni biennio l'ufficio, e dare il sindacato avanti gli Eletti di questa Fedelissima Città. *V. M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, con dare gli ordini convenienti, che si vadano estinguendo le dette Piazze sovranumerarie fatte; e che diano il sindacato quelli, che oggi esercitano, conforme li Capitoli, e Privilegj del Regno.*

Giudici civili, e criminali, provvisti a Piazza perpetua, ogni biennio diano il sindacato.

L VII.

Item, perche dalle Regie Udienze del Regno, Tribunali di Campagna, ed altri Giudici inferiori, s'inviano molte volte catene delli condannati in Galea, e li è introdotto un' abuso di mandargli a dirittura contra l'antico solito, nelle Regie Galee; dovendosi mandare con li loro processi alle carceri della Gran Corte della Vicaria, dove li rivedessero le loro cause per giustizia: al quale inconveniente, ancorche si fosse dato rimedio con una Prammatica ultimamente spedita a 2. di Ottobre 1634. nel tempo del governo dell'Illustre Conte di Monterey, per la quale fu ordinata l'osservanza d'un'altra Prammatica registrata sotto il titolo *de officio Judicum, & aliorum Officialium Pram. 10. §. 52.*, non ostante qualsivoglia ordine in contrario; nulladimeno così giuste leggi nè pure stanno osservate, con aggravio de' poveri; Supplicano V.M., che comandi l'osservanza inviolabile delle dette Prammatiche, senza che dagl'Illustri Vecerè del Regno si possa dispensare per qualsivoglia cagione. *V.M. può restar servita concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo così di giustizia, e consuolo per li poveri, che non hanno ajuto necessario.*

Catene de' condannati in Galea, che sono mandate da diversi Tribunali del Regno vadano in Vicaria, e si riveggano li loro processi.

L VIII.

Item, perche la Regia Camera della Summaria di questo Regno non ammette compensazione di debito, e credito fiscale, ancorche liquido, sotto pretesto, che ostano gli ordi-

Debiti, e crediti fiscali si possano contrapondere.

ni di V.M., e disposizione di leggi communi, che proibiscono simili compensazioni, o contrapozizioni: E perche con la strettezza de' tempi così calamitosi, e per l' eccessive spese fatte in servizio di V. M. da questi suoi Fedelissimi Vassalli, per l' impegno del Real Patrimonio di questo Regno, non si può praticare l' effecuzion del detto ordine, e leggi communi, non potendo il Regio Fisco pagare quel che dee, per altra esazione degli stessi suoi debitori; nè quegli pagare di contanti il loro debito, per la penuria del danaro: Supplicano umilmente V.M. per evitare la rovina di molte case, comandare, che, non ostante la disposizione delle leggi communi, e delli suoi Reali ordini, debbiano ammettere le contrapozizioni de' debiti, e crediti fiscali, quando sono liquidi, derogando a qualsivoglia debito fiscale. *V. M. può servirsi di comandare, che si faccia giustizia in quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## LIX.

Vassalli de' Baroni non possano abitare ad altra parte, che dove sono originarj.

Item, perche li Vassalli de' Baroni di questo Regno, li quali non sono angarj, e parangarj, per evitare la giurisdizione de' loro Baroni, e li pesi delle Università, dove sono originarj, se ne vanno ad abitare ad altri luoghi; Supplicano V.M. ordinare, che s' osservi inviolabilmente la Regia Prammatica, e le provvisioni, ed ordini dati dalla Regia Camera in questa materia. *V.M. può servirsi di comandare, che s' osservino le Prammatiche, Riti, e provvisioni della Regia Camera, conforme si supplica.*

## LX.

Duca di Medina de las Torres Principe di Stigliano si possa aggregare in una delle Piazze Nobili.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, avendo mira, che l' Illustre Duca di Medina delas Torres rappresenta una cala così colpicua in questo Regno, com' è quella de' Principi di Stigliano, e che con l' ampiezza del suo stato sostiene li pesi del Baronaggio, e li suoi Vassalli, quelli del Regno; che però è molto conveniente, che conforme anco partecipa degli onori del Baronaggio, come Principe di Stigliano, così anco debbia esser partecipe di quegli onori, che godono li Nobili di questa Fedelissima Città nelle cinque Piazze Nobili d' essa; ed essendovi proibizione della Maestà di Filippo II. di gloriosa mem., che gl' Illustri Vecerè di questo Regno non possano essere aggregati dalle Piazze Nobili di questa Città; Perciò la supplicano a restar servita dispensare a detta proibizione, acciò possa detto Illustre Duca di Medina Principe di Stigliano con li suoi descendenti *in perpetuum* essere aggregato in una di dette Piazze Nobili. *V.M. per suo maggior servizio può concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## LXI.

Baroni, e Titolati abbiano l' assiento quando entrano nelli Tribunali Regj, conforme si fa nelli Consigli di Spagna.

Item questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno supplicano V.M., che attento che il sudetto Baronaggio si è segnalato con tanta finezza nel servizio di V.M., particolarmente nelle moderne occasioni di guerra, sia servita concedergli, che quando li Baroni titolati entreranno nelli Tribunali Regj per loro negozj, conforme ora sedono nell' ultimo luogo, si dia loro da oggi avanti lo stesso assiento, che si usa dare alli Titolati nelli Consigli di Spagna; mentre in ogni altra azione pubblica li Titolati di questo Regno preecedono a tutti li Ministri. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, in considerazione di così notabilissimi servizi fatti dal Baronaggio in tempo del suo felicissimo dominio.*

## LXII.

Inquisiti non si mandino in Galea loco depositi, se prima non faranno dalli Tribunali, e Giudici competenti condannati.

Item essendosi introdotto nel Tribunale della Gran Corte della Vicaria d' inviare gl' inquisiti in Galea loco depositi, prima che le loro cause si determinano per giustizia, o mentre stanno pendenti le loro appellazioni, contro alla forma del Capitolo conceduto nell' anno 1554. a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dall' immortal memoria dell' Imperador Carlo Quinto *fol. 153. nel Capitolo 3.*, supponendosi, che ciò sia permesso dalla Prammatica del Cardinal Granuela allora Vecerè di questo Regno nell' anno 1554. *sub tit. de condemnatis pro delictis Pragm. 4.* e dalla pratica introdotta in quel Tribunale: ed essendosi visto con esperienza, che molti delli detti inquisiti dichiarati per innocenti hanno perduto la vita nelle Galee, e molti se ne sono stroppiati, non potendosi alle Galee applicare titolo di carceri, le quali son solo a custodia, e non a pena; Per tanto supplicano la M. V. sia servita di comandare, che li delinquenti non si debbiano per niuna cagione, ancorche urgentissima, inviarsi in Galea loco depositi, se prima non faranno per giustizia dalli Tribunali, o Giudici competenti condannati, ancorche pendesse l' appellazione dalle sentenze condannatorie in Galea, per osservanza del sudetto capitolo. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; essendo così di giustizia.*

## LXIII.

LXIII.

Item, essendo li Napoletani Privilegiati in quanto al Foro, che tirano tutte le loro cause, tanto attive, quanto passive alli Tribunali Regj di questa Fedelissima Città, in vigore di molti Privilegj, e Capitoli loro conceduti, da alcuni anni a questa parte, con l'opinione de' Dottori moderni si è cominciato a dubitare, che li sudetti Privilegj non suffraghin loro contro alli locati, e quelli, che godono del foro della Dogana di Foggia; Supplicano V.M., che non ostante detta sinistra interpretazione delli Capitoli alli Napoletani conceduti, possano tirare avanti il loro foro, e non essere tirati dalli locati. *V.M. può servirsi, che il Collaterale, intesa la Regia Camera, le faccia consulta sopra quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Napoletani possono tirare avanti il loro foro, e non siano tirati dalli locati.

LXIV.

Item, essendosi praticato indistintamente, che sia arbitrario degl' Illustri Vecerè, che han governato questo Regno, di ordinare, quando così è lor paruto convenire per la buona amministrazione della giustizia, che le cause, che vertono nel Sagro Consiglio di Capuana, si venissero a trattare in Collaterale, col voto ancora delli Regenti della Cancellaria; acciocche con maggior soddisfazione delle parti si amministrasse giustizia; V.M. con nuovi ordini è rimasta servita comandare, che quando viene in Collaterale a riferire le cause, nelle quali non entra interesse di Fisco, o di governo, non votino li Regenti di Cancellaria; dal che risulta, che mentre non possono dire il lor voto nelle dette cause riferite dal Consiglio, si rende inutile la relazione, con poco decoro di un Tribunale così supremo, com'è il Collaterale, nel quale risiede l' Illustre Vecerè, che governa il Regno. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, comandando, che nel Collaterale vengano le meno cause, che sia possibile.*

Cause del Consiglio, che si riferiscono in Collaterale, vi debbiano votare li Regenti.

LXV.

Item, avendo il Duca di Caivano Segretario di V.M. in questo Regno, fondato un Conservatorio, o Monistero di Donzelle Nobili, con un luogo per le Signore Vedove, ed un Ospizio per li Cavalieri vecchi, con un Monte, dal quale s'abbia da somministrare a tutti ogni cosa necessaria, così al vitto, come al mantenimento, con obbligo particolare di pregare sempre Sua Divina Maestà per la salute, felicità, e maggior grandezza di V.M., e della Sua Real Monarchia; perciò supplicano con ogni affetto maggiore V.M., che così come dette opere sono state da principio fondate sotto la sua Real protezione, così anco si degni con la sua Real grandezza, e munificenza, far loro tutte quelle grazie, che suole, ad opere tanto pie, e che sono tanto necessarie: che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno le gradirà per segnalatissime, per giovar tanto alla conservazione della Nobiltà. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo cosa di tanto beneficio per decoro della conservazione della Nobiltà.*

Si supplica Sua Maestà per la protezione d'un Conservatorio di donne fondato dal Duca di Caivano.

*Præsens Copia extracta est a Regesto intitulato Curia Secretorum; cum qua facta collatione, concordat, meliori collatione semper salva. Neap. die 16. mensis Martii 1647.*

*Antonius Figliola Regius Cancellarius.*

Adest † Sigillum.

Foris Magnificis Spectabilibus viris, Fidelibus nostris, Dilectis Electis nostræ Fidelissimæ Civitatis Neapolis.

EL REY.

Magnifici, Spectabiles viri Fideles nobis dilecti; Por vuestra Carta de diez de Diciembre proximo pasado, y las que me ha escripto el Conte de Monterey mi Primo, y mi Lugarteniente, y Capitan General en esse Reyno, he visto que manifestando vuestra accustumbrada fidelidad y amor a mi servicio, y movidos de las necesidades en que al presente me hallo tan precixas, y grandes por no poder faltar ala defensa de nuestra Santa Fe Catholica, y su conservacion, y aumento, y de mis Reynos, haviades venido en hazerme un donativo de un Million imponiendo para facer esta Cantidad un grano mas sobre la gabela, que llaman del grano a Rotolo incluso en esto el azeyte, teniendo este medio por el mas universal, mas suave, y menos dañoso al publico; y he holgado mucho de entender lo bien que esto se ha dispuesto, y sobre todo el contento general con que essa mi Fedelissima Ciudad ha acudido en esta ocasion que es muy conforme alo que me prometo del animo y afecto de tan leales Vassallos, y a la esperiencja que dellos he hecho siempre, de que tendra particular memoria para honraros; y hazeros merced en todo lo que fuere bien, y conveniencja vuestra como se deve ala fineza con que en esta ocasion os havereys aventajado, mostrando no solo la fidelidad, amor y zelo que tenereys a mi servicio, sino tambien vuestro desseo de acudir al socorro de los aprietos presentes, de que quedo con el agradecimiento, y estimacion que es justo, y lo hechareys de ver en todo lo que fuere aumento vuestro; y

Officj di Pontulano, e Giustinziero, e l'estinzio-ge della Gabella delle Meretrici si concedono alla Città, mediante il donativo di un milione.

alii

assi he tenido por bien de confirmar las graçias de los officios de Portulano y Justiciero dessa Ciudad , y que sequite la Gabella de las meretrices en la forma que el dicho Conte me lo ha escripto , como mas particularmente lo entenderays del equien me remito en esto y en todo lo demas. De Madrid a 2. de Março de 1635.

YO EL REY.

*Vidit Carrera Reg.*

*Vidit Brancia Reg.*

*Vidit de Neapoli Reg.*

*Mantienço Secretarius.*

EL REY.

Officj di Portulano , e Giustinziero, e l'estinzione della Gabella delle Meretrici si concedono alla Città mediante il donativo di un milione.

**I**llustre Conde de Monterey , Primo de nuestro Consejo de Estado , Presidente en el de Italia, y nuestro Lugarteniente , y Capitan General ; por vuestea Carta de nueve de Diciembre proximo pasado , y la que en ella venia de diez del mismo dessa mi Fidelissima Ciudad he visto como queda concludido el servicio de un millon que me haze , y que los Diputados con la facultad que les dieron para bulcar medios de que sacar esta cantidad , se juntaren , y resolviere[n] uniformemente que se creçiesse un grano mas en la gabela de la Azeite que son cosas generales , y que tocan a todos ; cuya renta por el tantos hechos llegará a cien mil ducados algomas de los quales los ochenta mil se aplican en satisfacion del millon con que me sirven , que se hallará a vender a razon de ocho por ciento , y que los veinte mill restantes se han añadido para que con lo que se sacare dellos vendendolos , pueda yo hazer gracia a esta mi Fidelissima Ciudad del officio de Portulano , y del de Justiciero que al presente posehen particulares , y quitar la Gabela de las meretrices por redimir la vesaciones que recibe el pueblo con la jurisdiccion destos officios , y exercicio de la dicha Gabela, diciendo las razones, que me escribistes para hazerla esta gracia , y supplicandome tenga por bien de confirmarla por la voluntad que en esta ocasion ha mostrado y que exprefays , se saldrá muy bien desse servicio , y reducir a dinero prompto la renta para poder acudir a los soccorros que os he mandado , y he holgado mucho de entender todo lo referido , y lo que essa mi Fidelissima Ciudad en su Carta me representa , y que este donativo de un millon que es el mayor que me le ha hecho , y donde mas ha mostrado no solo su fidelidad , amor , y zelo a mi servicio , sin al deseo que en particular tiene de acudir al socorro de las neçesidades presentes para la conservacion de mi Monarquia, se haya dispuesto del modo que me avifays , y con tan general contento de que quedo con el agradecimiento que es justo por que aunque siempre mi promito del animo de tan leales Vassallos las demonstraciones en todo lo que es de mi servicio ; que me asegura la experiencia de lo que han hecho por lo pasado en todo esto como los aprietos presentes son tan grandes , y tan preciso el no faltar a su reparo , como forzoso el haver de valerme prima de todos los medios posibles por obligarme estos accidentes a estar con el cuydado que sabeys , estimo muy la promptitud , y afecto con que en esta ocasion han manifestado su amor de que tendrá muy particular memoria para honrarlos , y hazerlas merced en los que se les offriere de su bien y aumento , como se los podreys decir en mi nombre, dando a essa mi Fidelissima Ciudad la Carta que la escrivo, agradeciendole que va con esta , y de que os embio copia , y a vos os doy muchas graçias por la prudencia con que os haveys governado , y lo mucho que haveys trabajado en encaminar y concluir este servicio superando con vuestra manera y destreça las dificultades , que pudieran embarragar el ajustarle , y disponiedo que para sacar la cantidad que importa este donativo eligiesen los Diputados al expediente mas suave , y menos dañoso al publico por lo mucho que deseo el mayor alivio de estos Vassallos , y assi os encargo , y mando que sen la forma que me escribiosteys , o en ella que tubieredes por mas acertada , procureys cumplir la cuenta de los ochenta mil ducatos de renta , aplicados a la satisfacion del donativo , y que esto sea con el beneficio posible , y con la brevedad que es neçessaria para acudir promptamente a los soccorros que tengo mandado , pues veys lo mucho que importa su puntual execucion.

En quanto a las graçias , que diçey[s] haveys congedido a essa mi Fidelissima Ciudad de los officios de Portulano , y de Justiciero , y quitar la Gabella de las meretrices , atendiendo a lo que me representays del contento general , con que està de haver hecho este servicio , lo que os ha yntado por ellos no hallar inconveniente , pues los officios que dan con el pacto de retrovendendo , y solo mudan de personas , que los exerça , y que çesseran los agravios , y extorsiones , que teniendolos particulares , regive la gente pobre , y miserable , pues exerciendolos la Ciudad , los diputados que ofervieren , no han de tener interes alguno , y la jurisdiccion la executará el Regente , o Ministro que fuere Grassero , pudiendo prender , y penar , y que el remedio desto viene a encaminarse con util grande de mi Real hazienda , saliendo de la misma Ciudad el dinero que se ha de volver a los que los posehen , que se sacaran muy sobradamente de los ueynete mil ducados de renta , que se imponen para esse effeçto , havien dose da pagar por el officio de Justiciero setenta y nueve mil ducados , y ocho mil quinientos y ochenta ducados de renta el año se han de dar a los assinatarios de la Portulania , y quatro mil para estinguir la Gabela de las meretrices , que todos se podran hazer con diez y seys , hasta diez , y siete mil ducados de renta , y que a los assinatarios de la Portulania se les dará assiamiento en algun Arrendamiento de mi Regia Corte , sino es que tengan por ma-

jbr



# DEL DUCA DI MEDINA DE LAS TORRES. 175

por que se las de sobre la misma Gabela del grano a rotulo de esta nueva imposicion, y que dandose los dichos officios a ea mi Fidelissima Ciudad con el pacto de retrovendendo, como lo tenian los que los exercian, no se altera la calidad, y que siempre que se hallare alguno incóveniente, el qual no prevejo con restituir el dinero, que deran los officios libres a mi disposicion. Tengo por bien de confirmar, y aprovar la concession de estas gracias en la forma, y con las calidades, que dizeys haverlas hecho, de que embiando copia se despachera el Privilegio, y de lo que en esto se fuere hazido, y en la venta de la renta de los dichos ochenta mil ducados me dareys quenta que espero de vuestro cuidado, lo dispondreys en el experta brevedad, y puntualidad que conviene, y acostumbrais todo lo que tener-ys a vuestro cargo. de Madrid a dos de Março de 1635.

Y O E L R E Y.

*Vidit Carrera Reg.  
Vidit Brancia Reg.*

*Vidit de Neapoli Reg.*

Mantienco Secretarius.

*Concordat cum originali penes Excellentissimam Proregem, meliori collatione semper salva.*

Ioannes Dominicus Siniscalcus Secretarius.

*Grazie che si domandano all' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Duca di Medina de las Torres, e di Sabioneta, Principe di Stigliano, da questa Fedelissima Città di Baronnaggio, e Regno, nel Parlamento celebrato a' 14. Settembre 1642.*

## I.

**I**N prima questa Fedelissima Città, Baronnaggio, e Regno supplicano V.E., che per la molta divozione, e beneficio, che riceve questo Regno da Sua Divina Maestà per la intercessione del Glorioso Santo Nicola di Bari, hãno risoluto in questo Parlamento di prenderlo per Protettore di tutto il Regno, in conformitã di quello, che si fece nel Parlamento precedente per la protezione del Patriarca S. Domènico Guzman; Supplicano V. E. ad interporre la sua autorità, dove bisognerà per detto effetto. *Sua Eccellenza interporrà la sua opera, ed autorità in tutto quello, che sarà necessario con ogni diligenza, ed affetto.*

Santo Nicolò di Bari per Protettore del Regno.

## II.

Item, perche in questo ultimo Parlamento per condizione espressa del servizio concluso, si è posta la relaxazione di tutti i residui, che si deono a S. M. de' Popoli, che spettano alla Regia Corte, e non assignati, tanto per cagione de' fiscali, come per cagione di qualsivoglia altra imposizione ordinaria, e straordinaria, debiti alla Regia Corte, & signanti delli Terzi sospesi per tutto Dicembre passato 1641. così quelli, che stanno in testa della Regia Corte, come ancora quelli, che s' esigono in suo nome; non intendendosi però delli residui, che si deono a' particolari Consignatarj de' fiscali, che gli tengono in testa loro nel Real Patrimonio; supplicano V.E. sia servita comandare, che il Regno sia sgravato in esecuzione del conchiuto, non solo dal totale rilascio, ed estinzione de' residui sopradetti; mà ancora acciòche gli sia giovevole l' osservanza di tal condizione, sospendere il pagamento di qualsivoglia imposizione ordinaria, e straordinaria, come di sopra, per le due Terze già decorse del presente anno 1642. tanto più, che dovendosi mettere in pratica il nuovo servizio, è forza sollevare i Popoli dalle oppressioni de' Commissarj, che metterebbono in incompiglio ogni cosa. *S.E. è servita di sospendere per ora il Terzo di Pasqua passato 1642., affinché si possa con maggiore alleggiamento de' Popoli porre in pratica il nuovo servizio.*

Residui, che da' Popoli si deono a S. M. di rilascio.

## III.

Item supplicano V.E., che stante, che dall' anno 1640. è finita ogni dilazione data dal Regno alla prorogazione del Donativo straordinario degli annui docati trecento mila, e per ragione di giustizia, e di convenzione non si possono poi esigere dal Regno; per rendere ancora più abili i Popoli al nuovo servizio, si degni ordinare precisamente, che non siano altrettanti più al pagamento di questi predetti annui docati 300. mila, ed alli Consignatarj si dia la rifezione sopra le vacanze tanto estinte, quanto estinguede, in conformitã de' multiplicati ordini della Maestà Sua, non solo dell' annue entrate concedute per grazia a piazze morte, trattèniti, pensionarj, o altro qualsivoglia modo di mercede, mà anco degli annui redditi vitalizj di giustizia. *Sua Eccellenza comanda, che s' osservi il convenato nel Parlamento, che cessino tutte le imposizioni, che non sono poste con esso; e che la Regia Camera faccia relaxazione delle rendite vitalizie, che sono vacate; dove stanno applicate; e di quelle, che sono per vacare; e di cid che si paga a' pensionarj, e Piazze morte; e di quello che è rimasto del*

Popoli non siano più astretti a pagare li docati trecento mila annui agli assignatarj.

del detto Donativo in Cassa Militare, per vedere di che modo si può dare soddisfazione agli assignarj.

## IV.

Univerfità s'fiano tenute per gli obblighi fatti dalli Sindici, Eletti, ed Amministratori di pagare l'acquistato.

Item, perche in molte Terre di questo Regno sono stati costretti i loro Sindici, ed Eletti ad obligarli per quello, che deono per l'acquistato; per la qual cagione sono stati anchora fatti obligare li particolari, figurando aver prestato il denaro alla detta Univerfità, e simultaneamente fatto apparire il pagamento alla R. Corte, restando creditori delle Univerfità quelli, che hanno prestato il danaro; col quale viene a restare non solo inutile la grazia predetta fatta al Regno del rilascio delli residui, ma s'invalida anco il Regno per questa nuova imposizione; si supplica V.E. in conformità dell' intenzione data a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, a dare gli ordini necessarj, che non solo non siano tenute le dette Univerfità per li sudetti obblighi fatti; ma nè anco li Sindici, Eletti, ed Amministratori delle dette Univerfità, nè li particolari obligati; con comandare ancora, che si restituiscia l' esatto contro alla forma del sudetto, e si faccia buono a coloro, che l' dovranno in questo Terzo di Natale futuro 1642. con togliere i Commissarj, che costringono di modo per detti residui, che distruggono affatto le Terre: e dare ordini, che restituiscano l' esatto. Sua Eccellenza comanda, che per quello, che tocca a' residui per tutto Dicembre 1641., ed anco per lo Terzo d' Aprile 1642. si rivochino subito i Commissarj; e gli obblighi fatti con violenza, e con le circostanze, che s' allegano, s' annullino; e venendo le scritture degli obblighi fatti, si provvederà di giustizia.

## V.

Camere riservate.

Item, avendo il Baronaggio di questo Regno in tutte le occasioni del servizio di S.M. fatte dimostrazioni straordinarie della loro fedeltà, ed amore; supplicano V. E. per l' osservanza inviolabile delle Camere riservate, ancora per transito, e contribuzioni. E perche nell' officio della Regia Scrivania di Razione si scusano molte volte di errore, e frattanto le Terre patiscono alloggiamenti attuali, transiti, e contribuzioni; Supplicano V.E., che non potendosi assignare cagione d'ignoranza dallo Scrivano di Razione, mentre tiene il Cedolario di tutte le Camere riservate; si degni anco ordinare, che sia obligato del proprio a rifare il danno alle Univerfità, che sono Camere, quando accerteranno a V.E., che le sono, tanto per l' alloggiamento, e transito, quanto per contribuzioni; e così ancora li Presidi delle Provincie, ed ogni altro Ministro a chi spetta: Ed acciò che non possano allegare cagione d' ignoranza, s'abbia da dare istruzione dalla Scrivania di Razione con nota di quelle Terre, che sono Camere riservate, sotto la stessa pena della rifezione del danno. Sua Eccellenza è servita ordinare, che s' osservino inviolabilmente i Privilegi, delle Camere riservate, e si spediscano provvisioni, con comminazione delle sudette pene, tanto allo Scrivano di Razione, come a' Presidi delle Provincie.

## VI.

Presidj fissi si facciano per lo Regno per la Fanteria, e Cavalleria.

Item, supplicano V.E., che per sollevare il Regno dal gran peso, che tiene degli Alloggiamenti, acciocche si renda abile all' imposizione del servizio di S.M., si degni ordinare, che per evitare gli alloggiamenti di Cavalleria, e Fanteria, si rifacciano i Presidj fissi, e si formino i nuovi per la Cavalleria; acciocche tanto la Cavalleria, quanto la Fanteria, debbiano a detti Presidj fissi alloggiare, e non in altra parte: e quando sarà necessario spedire tutti i transiti, si mandino per via di Tappe, con pagarsi con Cedola quello, che spetta loro dalla Regia Corte, per quanti transiti faranno: però quando si manderanno nelle due Provincie di Calabria, per evitare tanti transiti, e spesa, si debbiano mandare per mare, come si è osservato altre volte: e pagandosi il transito in forma di Tappe, per Cedola, come di sopra, che non possano entrare nelle Terre, ma nelle Taverne; avvertendo doverli entrare di giorno, e non di notte, sotto pene gravissime agli Officiali, e Soldati. Supplicano ancora V. E. a togliere affatto le contribuzioni sotto qualsivoglia colore; nè che la Scrivania di Razione, nè gli Scrittorj possano spedire patente, nè ordini, sotto colore di soccorrere, contribuire, o prestare, asserendo, che si faranno buoni alle Univerfità ne' fiscali; perche per non possederli fiscali la Regia Corte in queste Univerfità, vengono a perdere li denari, e sono destrutte poi da quelle, alle quali restano dovendo: e per docati cento, ne sentono d' interesse docati mille; ma bisognando spedire simile patente, ed ordini, il che non si spera, si dica in esse, che il Percettore se gli faccia buoni ad ogni imposizione, che si dee dall' Univerfità, così ordinaria, come straordinaria, anco assignata ad Assentisti, o risguardo, ovvero assignamento, per soccorrere; acciocche si eviti l' inconveniente della moltiplicazione del danno, ed interesse, che sentono per lo pagamento, che si fa a' Percettori per detto soccorso, e poi con la sudetta patente, pagano di nuovo; e vengono per una cagione a pagare trè volte. Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

VII. Item,

VII.

Item, supplicano V. E., che attento nel principio del suo Governo, avendo considerato il danno eccessivo, che cagiona al Regno la moltitudine, e varietà infinita de' Commissarj, s' applicò con la sua benignità a volervi dare il dovuto rimedio; e perche dalla frequenza de' servigj fatti a S.M. si è accresciuto più l' inconveniente, assorbendosi li Commissarj buogna parte del danaro contante, sotto colore di giornate; supplicano V. E. ordinare, che in quanto a' Commissarj de' Percettori, Consignatarj, ed Instrumentarj, s' offervi la Prammatica del Signor Conte di Lemos, che non si mandino Commissarj, e squadre dalli Presidi, e Fiscali di Provincie per l' esazioni, come nè anco Commissarj dalli Capitani a guerra, Sargenti Maggiori, e Capitani di Battaglione per prezzi d' arme, e spese di carobine; ma che si debbia commettere a' Governadori, e Capitani delle Terre, sotto pene gravi, che non esigano giornate per detti servigj; Così ancora perche vi sono Commissarj, e squadre, che infestano il Regno per lo legname dell' Arsenale, supplicano V. E., che ne' luoghi stabiliti, dove si taglia il legname per detto servigio, si commetta a' Capitani senza interesse di giornate, con ponere V. E. gravi pene a chi mandasse detti Commissarj; Così anco per evitare i Commissarj, che s' inviano per legna, e carboni per servigio del Regio Palazzo, se le supplica, che senza mandare Commissario, si commetta a' Governadori de' luoghi stabiliti, che eseguano il servigio senza giornate; Così anco per l' orzo, e paglia per la Regia Cavallerizza, e grano per lo Palazzo, senza inviare Commissario, si commetta a' Governadori di Capoa, ed Averfa, che lo recuperino conforme al ripartimento, che vi è, e lo mandino senza esiggere giornate. Le squadre di Soldati di Campagna, che fanno maggior distruzione, de' Banditi, che lor si ordini, che sotto pena della vita non possano sotto qualsivoglia colore ricattare, pigliar cartelle, ed alloggiare nelle Terre del Regno, ma quello, che loro spetta, che ora si dia in cartella, si stabilisca, e paghi per Cedola della Regia Corte; E di più la supplicano, che tanto il Tribunale dell' Auditor Generale, per cagione di contribuzioni, alloggiamenti, ed accordj fatti coll' Università, quanto qualsivoglia altro Tribunale, non possa spedire contro all' Università squadre, nè Commissarj; ma si faccia accudire dal Percettore a carlini dodici il giorno, conforme la Regia Prammatica. *Sua Eccellenza è servita d' ordinare, che la Giunta de' Commissarj provveda con ogni brevità, ed attenzione sopra quello, che domanda, e supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, dando gli ordini, che convengono, perche cessino tutti gl' inconvenienti, ed abusi.*

Commissarj non si mandino per lo Regno; ma si commettano alli Governadori delle Terre l' esigenze.

VIII.

Item, essendo stabilito per più Capitoli, e Privilegj conceduti da' Serenissimi Rè di questo Regno, che non si possa ponere imposizione, o tassa alla Fedelissima Città, senza espresso consentimento delle Piazze; e per ciò che tocca al Regno, dal Parlamento Generale; supplicano Vostra Eccellenza per l' osservanza de' detti Capitoli tanto per lo passato, quanto per l' avvenire; con ordinare ancora, che così debbiano osservarlo i Presidi, o Luogotenenti delle Provincie, e qualsivoglia altro Ministro di guerra, o pace. *Sua Eccellenza è servita, che s' osservino tutti gli ordini dati da S. M. in questa materia, e particolarmente quello ottenuto ultimamente per mezzo dell' Ambasciadore Estorre Larro, che non si facciano imposizioni nel Regno, senza Parlamento Generale, ed in questa Fedelissima Città, senza le Piazze; e questo ordine si dia tanto a' Presidi, quanto a qualsivoglia altro Ministro.*

Imposizione, o tassa non si possa imponere senza il consentimento delle Piazze.

IX.

Item, perche si è introdotto abuso contra la disposizione della Prammatica 10. sub titolo de offic. Jud. nel §. 52., e contra l' osservanza della detta Prammatica ordinata a 2. di Ottobre 1639. nel tempo del Governo del Signor Conte di Monterey, che dalle Regie Audienze del Regno, Tribunali di Campagna, o altri Tribunali, o Giudici inferiori, si mandano le catene recto tramite in Galea, senza che entrino nelle carceri della Vicaria; supplicano V. E., che non ostante qualsivoglia ordine in contrario, s' osservino dette Prammatiche recto tramite in *juxta sui seriem, continentiam, & tenorem*; con ordinare ancora, che nel rivedere le loro cause dell' appellazioni non s' intrometta lo Spettabile Regente della Vicaria; ma che si debbiano decidere per giustizia dal detto Tribunale, inteso l' Avvocato de' Poveri. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; e che s' osservi con ogni puntualità, non ostante qualsivoglia ordine in contrario.*

Catene de' carcerati, che vengono dalli Tribunali del Regno, non si debbiano mandare recto tramite in Galea.

X.

Item, supplicano V. E. per la esecuzione degli ordini, che è restata servita dare nel particolare degli Arrendamenti, così per la separazione de' Forestieri, e Regnicoli da' Napoletani, come per lo pagamento dell' attrassato; che per essere di notevole somma, vengono ridotti li Consignatarj a necessitare il proprio vivere, e molti luoghi pii, e Chiese a ferrarli.

Arrendamenti per la separazione de' Forestieri, e Regnicoli dalli Napoletani.

Z

Sua

*Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, in quanto alla separazione, ed assegnamento degli Arrendamenti a' Napoletani; e per ciò che tocca al pagamento dell' attrassato, ordinerà alla Camera, che si dia tutta la soddisfazione possibile.*

## XI.

Il jus del Sigillo ne' Tribunali Regj, non si esiga più.

Item, perche da pochi anni si è introdotta ne' Tribunali Regj di questa Fedelissima Città una nuova imposizione sotto nome del jus Sigilli, del quale, come gabella, ne sono esenti gli Ecclesiastici, e per la stessa ragione, in vigore de' Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, ne dovrebbero ancora essere immuni li Napoletani; supplicano V.E., essendo detta imposizione di grandissimo pregiudizio a' litiganti, e contro alla forma de' privilegj, e grazie concesse a questo Regno, imposta senza consenso di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; che sia servita comandare, che non si esiga più detto jus del Sigillo, e che si levi anco il Segretario del Tribunale della Vicaria; poiche nel detto Tribunale della Vicaria, nel quale più si trattano cause de' poveri, se vi fusse il jus del Sigillo antico, non parendo, che si potessero praticare due Sigilli in un Tribunale, s' introdusse nondimeno il duplicato Sigillo, sotto pretesto d'erigere un nuovo ufficio di Segretario, il quale eligesse alcuni diritti, non spettanti altrimenti ad ufficio di Segretario; perche li Mastro d'atti così civili, come criminali hanno tenuto, siccome tengono al presente, il peso di registrare tutti li voti, che è quello che spettarebbe all'ufficio del Segretario; ed al presente con l' esazione del detto Sigillo, li Napoletani vengono ad essere di piggior condizione de' Forestieri. *Sua Eccellenza è servita concedere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia, che se le supplica, ordinando che s' osservino alli Napoletani li loro Privilegj, ed immunità; e darà ordine, che dal primo di Gennaio 1643. avanti, si levino, pagandosi alli padroni il prezzo.*

## XII.

Che gl' Eletti della Città possano tenere carceri aperte.

Item, perche li Signori Eletti di questa Fedelissima Città esercitano giurisdizione in vigore de' Privilegj di essa nelle cose concernenti alla grassa; si supplica V.E. dichiarare, *quatenus opus sit*, che possano tenere le carceri aperte, conforme le tengono gli altri Tribunali. *Sua Eccell. è servita, che se le faccia consulta, inteso l' Avvocato del Real Patrimonio, perche possa provvedere sopra quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XIII.

Licenze d'armi del Graffiere s'offervino.

Item la supplicano, che s'offervino le licenze d'armi proibite, che fa il Signor Graffiere, in esecuzione della grazia concessagli; con che vagliano senza l'estratta del Signor Regente della Vicaria; nè siano obbligati a dargliene nota. *Sua Eccell. è servita, che s'offervino gli ordini dati altre volte sopra quello che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XIV.

Surrento, Aversa, Pozzuoli, Nola, e Cosenza non si vendano.

Item, perche si è inteso, che per la Regia Camera si siano emanati banni per la vendita della Città di Surrento, Aversa, Nola, Pozzuoli, Salerno, e Cosenza; questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hanno supplicato S.M. per molta convenienza del suo servizio, e del beneficio pubblico, particolarmente di questa Fedelissima Città, si degnasse far grazia comandare, che non passasse avanti detta vendita, conservandosi perpetuamente nel suo Real Dominio: Supplicano perciò V.E. instantemente a comandare, che si alzi la mano a detta vendita, sperando di ottenere questa grazia da V.E., nella quale vengono interessate tante famiglie Nobili di questa Fedelissima Città. *Sua Eccell. lo rappresenterà a S.M., supplicandola a fare le grazie possibili a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XV.

Reclamazioni di cause criminali, che si trattano in Collaterale, ne debbia solamente far la relazione il Giudice Commissario.

Item, perche nel Parlamento Generale dell' anno 1639. si supplicò V.E. fosse servita ordinare, che nelle reclamazioni, che si trattano in Collaterale delle cause criminali, non venisse a farne relazione, se non il Giudice Commissario, e come si pratica in Consiglio nelle appellazioni ordinarie; acciò che per la molteplicità de' Giudici di Vicaria, non venga a restare elusoria in Collaterale la reclamazione: essendo tanto importante la sudetta grazia, ne supplicano di nuovo V.E., come più ampiamente in detto Capitolo dell' anno 1639. si contiene. *S.E. è servita, che nelle cause di reclamazione, nelle quali la Vicaria procede come Delegata, quando parerà, che per la buona amministrazione della giustizia se ne faccia relazione in Collaterale, voti solo detto Collaterale, a relazione perè della Gran Corte della Vicaria.*

## XVI.

XVI.

Item supplicano V.E., non solo per l'effettiva consecuzione della grazia concessa loro che li protocolli, e scritture delli Notari non si estraggano fuora de' luoghi, dove sono stipulati li contratti; ma ancora, che s'intenda tanto delli protocolli fatti, quanto faciendo, e che li protocolli delli sotto Notari si debbiano conservare delli Caponotari della stessa Curia. E perche gli alaggi sono cresciuti notabilmente; si supplica V.E., che da oggi avanti tanto delli Notari della Regia Corte, e di questa Fedelissima Città, delli quali per altro si tiene soddisfazione, quanto da qualsivoglia altro Notajo, per lo deritto degl'istrumenti di compre, o vendite, o cessioni, non si esigga se non per quello, che vale effettivamente la rendita; e per l'alaggio non si paghi cosa veruna; ed il simile s'osservi ancora per senzali. *Sua Eccell. è servita concedere la grazia, così come si domanda per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Protocolli, e scritture de' Notari non si estraggano fuora del Regno; e che li Notari della Città, e Corte esiggano dal denaro effettivo li deritti, e non dagli alaggi.

XVII.

Item, perche con Biglietto del Veditore Generale Geronimo de la Torre fu ordinato al Percettore di Contado di Molise, che costringa li fuochi della sua Provincia a prendersi un tumolo di sale per ogni fuoco, importando il prezzo carlini sedici; e non pigliandola fra certo tempo, a pagare il sudetto prezzo, ancorche non prenda il sale; il che ridonda in gran danno de' Popoli, con detrimento della giustizia, non potendo essere costretti a pagare quel sale, che non consumano; supplicano V.E. a comandare, che non siano li Popoli di questo Regno per detta cagione molestati, e che si restituisca loro l'efatto, in vigore del detto ordine. *S.E. è servita, che s'osservi la Prammatica de sale veniendo con ogni puntualità; essendo la sua mente non solo di non gravare li Popoli, ma di sollevarli al possibile.*

Non si molestino quelli, che non hanno preso il sale nel Contado di Molise.

XVIII.

Item, perche si è inteso, che sia venuto nuovo ordine di S.M. per lo pagamento della mezza annata di molte cose pregiudiziali a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno con Delegazione particolare al Presidente Gio: Camillo Cacace; e perche l' *exequatur* delle spedizioni Regie in vigore delli Capitoli di questo Regno, si dee trattare in Collaterale, intesi gl'interessati; supplicano V.E. così ordinare, acciò che possano proporre le loro ragioni; ed intanto ordinare al Presidente Gio: Camillo Cacace, che non proceda a cosa veruna in vigore di detta Delegazione, riservandosi di proporre quello che gli occorre, visto il Dispaccio. *Sua Eccell. è servita, che se le faccia relazione in Collaterale, per potere rappresentare a S.M. le ragioni di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, e supplicarla, che faccia tutte le grazie possibili.*

Mezz' annata non s'esigga; ma siano intesi gl'interessati in Collaterale.

XIX.

Item, perche questa Fedelissima Città tiene una grossissima esazione di molti suoi debitori, e le sarebbe necessario restringere li suoi effetti per servizio dell'annona; supplica V.E. in esecuzione del Biglietto del Signor Duca d'Alba, che tutti li debitori della Città per qualsivoglia cagione condannati da' loro Delegati, o dal Tribunale della Revisione, abbiano da pagare prima, e poi proseguire le loro reclamazioni; ed in caso che li decreti fossero fatti in casa delli Delegati, abbiano da proseguire la reclamazione fra quindici giorni; altrimenti che si eseguano li decreti, come fossero di Prefetto Pretore. *Sua Eccell. è servita, che s'osservi il solito in questo, che le supplicò questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Debitori della Città debbiano prima pagare, e poi proseguire la loro reclamazione.

XX.

Item, perche l'esazione tanto delle robbe, quanto delle lettere, che vengono da fuora, e da dentro il Regno, si è accresciuta eccessivamente arbitrio de' Ministri del Corriero Maggiore in gran pregiudizio de' Popoli; supplicano V.E. dare gli ordini necessarj, che si esigga senza alterazione niuna, quello, che si esiggeva, conforme agli ordini della Maestà del Rè Filippo II., e decreti, e consulte interposte dalla Regia Camera nell'anno 1595., 1614., o altro più vero tempo; E perche si è inteso che delli processi, che vengono dal Regno per la spedizione de' Carcerati, si fa ancora pagare il porto, dovendosi consignare gratis; la supplicano ordinare, che per porto di d. processi non si esigga cosa veruna. *S.E. è servita, che la Regia Cam. della Summaria venga subito a fare relazione in Collaterale dello stato, nel quale si ritrova la detta causa, spedendola con ogni brevità; e che li processi de' carcerati poveri in tanto si consignino gratis.*

Ministri del Corriero Maggiore non possano esigere più deritti di quello, che esiggevano a tempo di Filippo Secondo.

XXI.

Item si supplica V.E. si degni ordinare, che siano esenti, ed immuni li Napoletani della Gabella nuovamente imposta della calce, la quale si dee affatto ancora togliere per essere sta-

Napoletani siano esenti dalla Gabella della calce.

ta imposta senza consenso di questa Fedelissima Città, contro alla forma delli Capitoli: tanto più, che si dà la franchigia agli Ecclesiastici della detta Gibella. *S. E. darà gli ordini necessari in esecuzione della grazia fatta ultimamente a questa Fedelissima Città mediante l'Ambasciadore Prorege Ettore Laita.*

## XXII.

Visite alle Taverne, e Magazeni si possono fare dalli Signori Eletti.

Item, perche è cresciuto in tanto eccesso l'abuso nelle Taverne, e Magazeni di questa Fedelissima Città, con venderli carne, e pesce, e quasi tutte le cose concernentino alla grassa, delle quali vi è penuria, vendendo ogni cosa a prezzo eccessivo: dal che ne risulta anco danno al pubblico circa l'alterazione de' prezzi delle dette robe; perche potendo vendere a loro libertà, comprano anco a maggior prezzo di quello, che possono comprare li Bottegari soggetti all'assisa; dal che ne nasce, che non trovando li poveri nelle Botteghe a comprare le suddette cose concernenti alla grassa, son costretti a comprarle non solo al prezzo, ma anco al peso, che vogliono detti Tavernari, e Magazeni risuppliscono perciò V. E. si serva far grazia che li Signori Eletti di questa Fedelissima Città possano continuare la visita delle dette Taverne, e Magazeni, come per molti altri predecessori di V. E. zelanti del beneficio pubblico, così come è V. E. è stato ordinato; ed il simile s' osservi circa li vini, che in dette Taverne, e Magazeni si vendono; vedendosi per esperienza, che la maggior parte di essi sono di pessima qualità, per non essere visitati con l'attenzione, e frequenza, che si conviene. *La Regia Camera della Summaria faccia quanto prima consulta, perche S. E. possa dare gli ordini convenienti per quello che supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per beneficio pubblico, e particolare de' Poveri.*

## XXIII.

Numerazioni liquidate si mandino alli Percettori, e Tesorieri.

Item, perche si goda quanto prima del beneficio della numerazione del Regno, si supplica V. E. comandare alla Giunta della numerazione de' fuochi, che tutte quelle numerazioni essendo già liquidate, senza aspetare la liquidazione Univerale del Regno, si mandino subito alli Percettori, o Tesorieri Provinciali, quelli, che saranno tassati, e liquidati; accioche conforme l'aumento, o diminuzione delle Terre, si esiggano li Fiscali, e pesi ordinarij, e straordinarij; e così si continui *in futurum*. *S. E. è servita, che le numerazioni, che si sono liquidate, si pubblicino, e così ancora quelle, che si anderanno liquidando, e che li Percettori esigano conforme le dette numerazioni liquidate.*

## XXIV.

Fiscali si possono cambiare dalli Baroni con quelli della Cassa Militare, e tra Baroni, e Baroni.

Item, per evitare quanto si può, la vessazione de' Commissarij; Si supplica V. E., che li Baroni, che non possiedono li Fiscali delle loro Terre, mà gli tengono assignati sopra l'altre, possano cambiarli con li Fiscali, che oggi possiede la Cassa Militare, anco che siano dati in riguardo, o con quelli conceduti in vita della Regia Corte; rispetto degli Adohi, che si possano commutare fra Baroni, e Baroni; accioche ogni uno d'essi gli posseda nelle loro Terre. *Sua Eccell. è servita, che la Regia Camera della Summaria faccia consulta; quale vista, provvederà sopra quella, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXV.

Vassalli, che si portano da una Terra ad un'altra, debbiano pagare: e s' osservi la Prammatica, ed ordini della Camera.

Item supplicano V. E., che s' osservi la Prammatica, provisioni, ed ordini dati dalla Regia Camera circa il pagamento, che deono fare li Vassalli, che si partono da una Terra ad un'altra, purché detti Vassalli non siano angarij, e perangarij; nel qual caso si possano di ragione revocare alle proprie Patrie dalli loro Baroni. *Sua Eccell. è servita, che s' osservino le Prammatiche, ordini, e provisioni della Regia Camera della Summaria, in quello che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXVI.

Consultori della Città debbiano esercitare la giurisdizione comunicata loro da' Sign. Eletti.

Item supplicano V. E. a restar servita dichiarare, che li Consultori di questa Fedelissima Città, come non compresi nella Regia Prammatica, abbiano potuto, e possano esercitare la giurisdizione comunicata loro dalli Signori Eletti, senza aver tenuto, nè tenere obbligo di esaminarli; tanto più, che tengono patente Regia per esercizio della giurisdizione. *Sua Eccell. supplicherà Sua Maestà, perche si degni dispensare alli suoi Reali ordini, conforme le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXVII.

Item la supplicano, che sia servita provvedere le Piazze de' continui appresso la persona di

# DEL DUCA DI MEDINA DE LAS TORRES. 181

di V.E. in persone Nobili di questa Fedelissima Città, e Regno, e comandare che si restituisca la situazione, che prima tenevano per lo loro soldo sopra li salì d'Otranto, e Basilicata: dal che ne nasce il decoro di V.E. e servizio di S.M.S.E. è servita di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: ed ordina, che se le faccia relazione delli continui, che al presente servono, e tengono le Piazze: se hanno li requisiti necessari, conforme la loro istituzione.

Piazze di Continui si provvedano a persone Nobili.

## XXVII.

Item supplicano V. E. sia servita ricevere sotto la sua protezione il Monte fondato, ed eretto da Gio: Battista Manzo Marchese di Villa, essendo opera di beneficio pubblico, per la buona educazione de' giovani Nobili; come anco ne hanno supplicata S.M.S.E. non mancherà di proteggere opera così pia, e di beneficio pubblico, conforme le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

Collegio de' Nobili fondato da Gio: Battista Manzo.

## XXIX.

Item supplicano V.E., che stante che per decoro, e conservazione della Nobiltà di questa Fedelissima Città hanno supplicato S.M., che si degnasse dare certa forma alle liti di quelle persone, che pretendono essere reintegrate agli onori, e prerogative delli cinque Seggi Nobili di questa Fedelissima Città, e per S.M. è stato ordinato, che se le faccia consulta da V.E., e dal Regio Collaterale sopra quello, che se l'è narrato in detta grazia; la supplicano, che resti servita di fare di consulta a S.M., e nell'interim comandare, che si soprascenda in dette liti; acciò che la grazia, che sperano, sia loro giovevole: e perche molti di detti pretendenti hanno ottenute provisioni Regie dalla M.S., che si proceda avanti nelle loro cause, sotto pretesto, che li Deputati delle liti de' Seggi siano stati negligenti a procurare detta consulta, ed a V.E. deo costare, che finora non è stata fatta, non per disquito di d. Deputati, ma per le gravi occupazioni di V.E., e del Collaterale in cose di maggior servizio di S.M. per l'assistenza de' suoi Reali eserciti; la supplicano ancora ad informarne S.M. della surrezione di dette lettere Regie, ed in tanto comandare, che si alzi la mano nella prosecuzione delle dette liti, fratanto che S.M. si serva di risolvere quello, che comanda sopra detta consulta: non intendendo perciò di comprendere in questa domanda la causa della reintegrazione delli Caraccioli detti di Pandarano, al Seggio di Capoana. E di più supplicano V.E. si degni far grazia ordinare, che le liti, e cause de' Seggi di questa Fedelissima Città, nelle quali interviene il Regio Fisco, come parte formale, si debbiano trattare, e decidere in Collaterale, con l'intervento, voto, e parere delli Spettabili Regenti della Regia Cancellaria: E perche molti pretendenti litiganti di dette cause de' Seggi si sogliono avvalere delle scritture, che si presuppongono cavate da' registri antichi della Regia Zecca; le quali non conservandosi con la diligenza, e cautele necessarie, sono sospette di falsità; perche detto Tribunale della Regia Zecca è dismesso, la supplicano si degni ordinare, che tutte le dette lettere, ovvero scritture della Zecca, si trasferiscano nella Real Cancellaria di questo Regno, dove si conservano con maggior cautela, e così anco una cassa di scritture di detta Real Cancellaria, che si conserva in Monte Oliveto. S.E. comanda, che dette liti si trattino, e determinino in Collaterale; stante che in esse interviene il Fisco, come parte formale, e si faccia subito la consulta a S.M. sopra vedendosi in esse, conforme supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: e che le scritture sudette si portino in Cancellaria.

Liti de' Seggi.

## XXX.

Item, perche dalle Regie Prammatiche di questo Regno sta stabilito, che le giornate, ed altre spese, che costano per li Commissarij, che si destinano per prendere informazione contro de' delinquenti, non si paghino da essi, se prima non saranno legittimamente condannati; e molte volte la detta Prammatica non è stata osservata delli Commissarij destinati per questo effetto; supplicano V.E. comandare l'inviolabile osservanza della detta Prammatica, che li Commissarij, che hanno esatto contro alla forma di essa, debbiano restituirlo alle parti, che hanno patito il danno. Sua Eccellenza condiscende alla supplica di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ordinando, che con ogni puntualità si osservi il disposto dalle Regie Prammatiche, e particolarmente la Prammatica no. num. 67. de' offic. Judic. e che quelli, che hanno esatto, restituiscono il di più esatto alle Parti.

Commissarij destinati a pigliar l'informazioni contro de' delinquenti, non siano pagati da essi, se non sono condannati.

## XXXI.

Item, essendo succeduto molte volte, che siano state destinate Compagnie, o Squadre ad alloggiare a discrezione a danno dell'Università, o de' particolari, per gastigo, senza prendersi informazione giuridica, e seguirne sentenze di condanna; e molte volte hanno patito il danno quegli innocenti, che non hanno havuta nè partecipazione, nè complicità nel delitto: supplicano V.E. come giusto Padrone, a non permettere, che la pena preceda alla sentenza, nè gli innocenti la patiscano in luogo de' colpevoli; e che resti servita ordinare, che

Compagnie, e Squadre non si mandino alle Terre ad alloggiare a discrezione.

che caminandosi *juris ordine servato*, non si proceda al gaffigo prima della sentenza, nè che si mandino Compagnie, nè Squadre ad alloggiare per semplice dinuncia, se prima non saranno verificati giudizialmente. *Sua Eccellenza starà con particolare attenzione, che si disponga il tutto di maniera, che non sentano mai la pena, nè il danno quegli, che non sono colpevoli, conforme lo supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXXII.

Che i negozj non si spediscano per iscrittorj; ma per li Tribunali ordinarij.

Item, importando tanto alla retta amministrazione della giustizia, al servizio di S. M., ed al servizio pubblico, che li negozj corrano per li Tribunali ordinati da S. M., e non per li Scrittorj; supplicano V. E. in esecuzione della Grazia tante volte fatta da S. M., ordinare l'inviolabile osservanza delle Prammatiche del Signor Conte di Monterey de' 15. di Giugno 1631., e di V. E. de' 20. Ottobre 1639., che lo spettabile Segretario del Regno amministri il suo officio, con ispedire tutti li negozj, conforme l'hanno amministrati, e fatti tutti li suoi Antecessori per li tempi passati, e conforme da S. M., e suoi Predecessori è stato più volte ordinato. *Sua Eccellenza è servita, che con ogni puntualità s'osservino i Reali ordini, e Regie Prammatiche, e particolarmente l'emanata per Sua Eccellenza de' 20. di Ottobre 1639. sotto le pene in detti Reali ordini, e Prammatiche consentite.*

## XXXIII.

Che i Napoletani, quando contrahono matrimonio, non siano tenuti all' esame dell' Ordinario, purchè non siano vagabondi, o vedovi.

Item, perche li matrimonj contratti in questa Fedelissima Città, e Regno fino all' anno 1630. si sono fatti in conformità della disposizione del Sacro Concilio di Trento, cioè che li Parochi, esplorata la volontà degli Iposi, e fatte le pubblicazioni, hanno solennizzato li matrimonj, senza altro ordine de' Vescovi, o de' loro Vicarij Generali; eccettuati li matrimonj de' forestieri, e vagabondi, e li vedovi, passato l' anno del lutto: per li quali vi è intervenuto anco l'ordine del Vicario Generale; dal sudetto tempo in qua per lettera della Sagra Congregazione di Luglio 1630. viene ordinato, che li matrimonj non si possano contraere senza l' esame dell' ordinario, intendendosi però l'ordinario predetto per li forestieri, vagabondi, e vedovi, con espressa proibizione, che per detto esame, non si pigliasse cos' alcuna, ma si spedisse *gratis, etiam quo ad scripturam*; conforme si osserva nell' altre Diocesi di questo Regno, di non pigliare informazione, eccetto che de' forestieri *tantum*; Al presente in questa Fedelissima Città, e sua Diocesi, si è introdotto l' esame predetto generale, anco per Napoletani, li quali non mai si sono partiti da questa Città, e suoi Casali, e delle donne particolari, che stanno nelli Monisterj, e Conservatorj per educazione, le quali non hanno potuto contraere matrimonio alcuno: dal che nasce grande inconveniente, non solo per la spesa, ma anco perche sono strette le donne vergini, ed oneste ad andare nella Corte Arcivescovile per ricevere gl' interrogatorj, che macchiano la loro pudicizia, ed onestà; moltiplicandosi molte volte li peccati, con differirsi li matrimonj; e quelle, che non vogliono andare in detto luogo, sono strette a pagare l' acceso di carlini dieci al Giudice destinato, cinque allo Scrivano, ed altri carlini dieci per la carrozza: oltre che restano le donne gravate di due pesi, per essere due volte esaminate, ed esplorata la volontà, l'una dal Parocho, mentre hà da fare la pubblicazione, e l'altra dal Giudice, e Scrivano per la stessa cagione, con duplicata spesa, contro alla forma della lettera della Sagra Congregazione: Perciò per rimediare all' abuso del detto inconveniente, supplicano V. E., che si degni interporre la sua autorità, tanto appresso Sua Santità, quanto dell' Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo, acciò che si riduca l'innovato allo stato, che era prima della disposizione del Sacro Concilio di Trento; o pure conforme s'ordina nella lettera della Sagra Congregazione dell' anno 1630. per li matrimonj de' forestieri, vagabondi, e vedovi *tantum*; ed occorrendo qualche difficoltà alli Parochi sopra altri matrimonj, debbiano allora ricorrere all' Ordinario per consultare quel che difficultano. *Sua Eccellenza interporrà le sue parti tanto con Monsignor Cardinale Arcivescovo, quanto con Sua Santità, conforme lo supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XXXIV.

Si supplica, che si vietino i giuochi pubblici.

Item, perche la sperienza hà dimostrato, che nel tenere aperte molte case, e baratterie pubbliche di giuoco in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, n'è nata la rovina, e desolazione di molte case, con nudrirsi l'occasione prossima d' infiniti peccati di bestemmie, ed altro, in diservigio di Nostro Signore; supplicano, che V. E. si degni ordinare per Prammatica sotto pene gravissime, che si levino detti giuochi pubblici in qualsivoglia maniera, sotto qualsivoglia pretesto, ancorche di carico militare, o di Capitano della Guardia. Dal che risulta anco beneficio non solo a' fedelissimi Vassalli di S. M.; ma anco essi faranno più abili al suo Real servizio, non dilapidando le loro facultà. *Sua Eccellenza è servita, che s'osservino con ogni puntualità tutte le Prammatiche, ed ordini dati in questa materia.*

XXXV. Item.



XXXV.

Item, perche per disposizione di ragione si è stabilito, che li Giudici non possano votare, nè giudicare nelle cause d'altri Giudici altrinfrancamente, per togliere l'occasione, che uno possa fare beneficio all'altro, con isperanza ancora di conseguirlo nella sua lite; si supplica ordinarlo per Prammatica particolare, che non possano essere Commissario, nè Giudici l'uno dell'altro. *Sua Eccellenza è servita, che se ne faccia Prammatica, e si pubblichi per esecuzione di quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Che i Giudici non possano votare nelle cause d'altri Giudici.

XXXVI.

Item, perche nascono infinite liti in questo Regno contra Terzi possessori di robe comprate *sub hasta* ad estinto di candela, con decreto di Giudice; e molte volte dopo tanto tempo, che non può esservi cognizione delle scritture per difendersi; si supplica stabilirsi certo tempo dopo li bandi, ed accensione di candela; quale elasso si precluda la strada a potere agere in qualsivoglia modo, in conformità di quel che s'osserva nelle gride di Milano. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, Regno; e che se ne formi Prammatica, conforme parerà al Collaterale.*

Che si stabilisca certo tempo per le robe comprate *sub hasta*.

XXXVII.

Item, si supplica, che s'osservino le pandette in tutti li Tribunali Regj; ed acciò che non siano gravati li litiganti, si debbiano tenere affisse in luogo pubblico, con destinare un Giudice Delegato, che faccia osservare dette Pandette in tutti li Tribunali, sotto le pene, che stanno ordinate dalle Regie Prammatiche. *Sua Eccellenza nominerà il Delegato; conforme lo supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Che s'osservino le pandette in tutti i Tribunali Regj.

XXXVIII.

Item, perche il numero de' Signori Regenti del Collaterale è cresciuto, si supplica V.E. si degni ordinare per maggior facilità delle spedizioni, che le provvisioni del Collaterale, vadano, e passino con la firma della maggior parte de' Signori Regenti, che assistono in Collaterale, ed esercitano il carico di Regenti; in conformità della grazia dell'altro Parlamento. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Che le provvisioni del Collaterale passino con la firma della maggior parte.

XXXIX.

Item, perche si è praticato sempre di fare la grazia della metà delle pene incorse per le liquidazioni degl'Istrumenti; dopo di che, anni addietro si è aggiunta clausola nelle decretazioni del Collaterale, *dummodo solvant aliam medietatem infra quindecim dies, vel mensem*; con la qual condizione, non potendo il debitore per la penuria, e strettezza de' tempi pagare al Fisco la metà della sudetta pena, viene a restar debitore di tutta quella quantità, non giovandogli la grazia; Supplicano V.E., che da qui avanti, non si debbia alterare la decretazione antica: *fiat gratia de medietate pena non exacta*, semplicemente, senza altra condizione. *Sua Eccellenza è servita far la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Liquidazione d'Istrumenti: si faccia grazia della metà della pena.

XL.

Item, supplicano V.E. per disgravio de' poveri abitanti nelli Casali di essa Fedelissima Città, far grazia di tutte le pene, che fussero incorse per spreti mandati, o per pena di obbliganze acculate, ed Istrumenti liquidati; con l'occasione delle quali pene patiscono molte estorsioni de' Commissarij, e de' Scrivani, senza beneficio del Regio Fisco. *Sua Eccellenza per poter provvedere a quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ordina, che la Vicaria faccia relazione di quanto importano le dette pene, e di quello, che si è esatto da tre anni a questa parte.*

Pene di spreti mandati, obbliganze acculate, Istrumenti liquidati, se ne faccia grazia agli abitanti nelli Casali.

XLI.

Item, perche è noto a V. E. l'interesse, che tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nella provvista delli Regenti, che deono assistere appresso di S. M. nel Supremo Consiglio d'Italia, hanno in questo General Parlamento supplicato S. M., perche resti servita per beneficio universale, onorare il Consigliero D. Flaminio di Costanzo della Piazza, che vaca per la provvista del Regente Galeota in questo Collateral Consiglio di Napoli;

D. Flaminio di Costanzo sia provvisto a Piazza di Regente.

ed

ed acciocche V.E. abbia qu ella parte, che se le dee in una risoluzione di tanta universal soddisfazione, ed applauso; la si applicano a restar servita nella detta Piazza proporre a S. M. questo soggetto; perciò con tutto l'affetto possibile la supplicano, che si degni con lettera sua a parte significare a S.M. non solo il merito di questo soggetto, che per lo spazio di trentadue anni continui hà servito in diversi Tribunali, e serve con quella integrità, e soddisfazione già nota a V.E., mà ancora li molti meriti del Regente Fulvio di Costanzo Marchese di Corleto suo Padre, il quale da per se solo renderebbe bastantemente riguardevole la persona del figlio, e capace d' ogni maggiore onore, a parte delli meriti proprj, che sono da per loro sovrabbondanti; mà soprattutto supplicano V. E. si degni rappresentare a S. M. il beneficio, che ne risulterebbe al pubblico da questa grazia, e l' eccessivo universal desiderio, che tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di una così degna provvista. *Sua Eccellenza con suo particolar gusto condiscende alla grazia, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XLII.

Inquisiti prima della loro condanna, non siano mandati loco depositi in Galea; e che la Vicaria criminale si divida in due Ruote.

Item, essendo stato concesso a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice memoria dell'Imperador Carlo Quinto, che gl'inquisiti, prima della loro condanna, nõ siano inviati loco depositi in Galea, nè anco se fussero condannati, mentre pendesse l'appellazione, come appare dal Capit. III. fol. 153. trà quelli concessuti nell'anno 1554., e con molta ragione, poiche essendo le Galee luogo di pena, e non di custodia, in esse si esercita la pena, e non la custodia de' carcerati; per lo qual fine li è introdotta la carcere; supplicano V.E. gia, che detta grazia tiene tanto fondamento di giustizia, ed è concessuta in ricompensa de' segnalati servigj fatti in quel tempo a la Maestà Cesarea, ed in conseguenza, come concessuta per cagione onerosa, e non può per altre leggi, o stile de' Tribunali rivoarsi, di comandare l'inviolabile osservanza del detto Capitolo, non ostante qualsivoglia pratica di ordini in contrario. Ed acciocche si eviti questo spediente di mandare loco depositi in Galea, introdotto per isbrigare le carceri, e soccorrere al bisogno delle Galee, e si possano con maggior facilità spedire, e con prestezza le cause de' carcerati; si supplica V.E. si degni ordinare precisamente, che la Gran Corte della Vicaria criminale si divida in due Ruote, tanto la mattina, quanto la sera; il che osservandosi con puntualità, si supplirà bastantemente a disbrigare le carceri di essa Gran Corte, ed al bisogno delle Galee. *Sua E. darà gli ordini convenienti, perche si osservino le grazie, e Capitoli concessuti a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così nel Tribunale della Vicaria, come in quello di Campagna, ed in tutti gli altri, nella conformità, che si domanda da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XLIII.

Condannati in Galea finito il tempo, siano posti in libertà.

Item, essendo tanto giusto, che li condannati in Galea, subito che hanno finito il tempo della loro condanna, siano posti in libertà; vedendosi con la sperienza, che molti restano in Galea per molto tempo finita la condanna, in grave loro pregiudizio, e detrimento della giustizia, contro alla forma della Costituzione del Regno. *Li qui per inquisitiones, acciocche Iddio Nostro Signore prosperi con maggior felicità l'Armata marittima di S.M., la supplicano instantemente dare gli ordini necessarj, che siano subito licenziati gratis senza prendere diritto alcuno; con incaricarne l'Auditor delle Galee, che per obbligo del suo officio lo faccia così eseguire, senza però aspettare altra licenza: che farà opera degna della sua Cristianità, e carità. S.E. darà gli ordini nella conformità, che supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XLIV.

A' carcerati poveri si dia il pane della Corte.

Item, essendo stabilito per Capit. fol. 25. di. frà gli concessuti dal Rè Ferrante Secondo d'Aragona, che si debbia dare il pane della Corte alli poveri carcerati nelle carceri della Gran Corte della Vicaria, ed altri Tribunali Regj; supplicano V.E., che lo stesso s'osservi con li carcerati poveri, a rispetto delli quali pece l' articolo della remission del Chericato, ovvero di quelli carcerati poveri, che domandano la reposizione alle Chiese, e ne pende la remissione alli Baroni: essendo che la disposizione del detto Capitolo è generale, e dee comprendere tutti li carcerati poveri in qualsivoglia maniera. *S.E. è servita di concedere la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si dia il pane a tutti li carcerati poveri, con ogni puntualità.*

## XLV.

Carcerati poveri per darli loro il pane della Corte, non si stia a fede dello Scrivano, ma dell'Avvocato de' Poveri.

Item supplicano V.E. ordinare, che per lo requisito della povertà, a fine di dare il pane della Corte alli carcerati poveri della Gran Corte della Vicaria, o altri Tribunali Regj, non si debbia stare a fede dello Scrivano della causa, conforme si è osservato per lo passato; ma dell'Avvocato de' Poveri, che è Ministro Regio; perche la sperienza dimostra, che gli Scrivani, per non perdere il loro jus degli atti, dilatano di dare il pane a' carcerati poveri; ed alcuni per

# DEL DUCA DI MEDINA DE LAS TORRES. 185

per darlo, si fanno pagare. *S.E. è servita concedere la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## XLVI.

Item, attento, che la povertà è privilegiata nell'ottenere giustizia con maggior prestanza, supplicano V.E. li degni dare ordine, che le cause de' carcerati poveri, si trattino nella prima ora del Tribunale della Gran Corte della Vicaria, tanto la mattina, quanto la sera: nel qual tempo non si possa trattare altra causa, ancorche privilegiata. E se bene stà disposto per la Prammatica 2.9.50 de offic. Mag. Justit., che si dia la terza ora dell'Audienza all'Avvocato de' poveri; non di meno, perche essendo l'ultima ora de' Tribunali, non possono con tanta attenzione intendere le loro ragioni; perciò la supplicano a comandare, che le cause de' poveri si trattino nella prima ora. *S.E. è servita di concedere la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Cause de' carcerati poveri si trattino nella prima ora.

## XLVII.

Item, perche si è sperimentato, che alcuni Scrivani senza timor di Dio, ingannano li poveri carcerati, sotto pretesto di facilitare la loro spedizione, a dare comparfa di avere li testimonj del Fisco per repetiti, non intendendo li poveretti la forza della detta istanza; supplicano V.E., che delli carcerati poveri, che pretendono il pane della Corte, non si possano ricevere le loro comparfe *prò repetitis*, senza l'intervento, e sottoscrizione dell'Avvocato de' poveri, acciò che non restino defraudati nella loro giustizia. *S.E. è servita, che le comparfe de' carcerati poveri, li quali pigliano il pane della corte, per le quali si danno li testimonj *prò repetitis*, non si ricevano senza la firma dell'Avvocato, o Procuratore de' Poveri.*

Comparfe de' carcerati poveri non si diano con dare li testimonj *prò repetitis* senza sottoscrizione dell'Avvocato de' poveri.

## XLVIII.

Item rappresentano a V. E. di quanto grande opera di carità sia il sovvenire alli carcerati infermi, li quali stando rinchiusi, non possono aver governo di casa loro, e molti di loro son forestieri, e nè anco hanno quello, che somministra la carità pubblica nell'Ospedale; pertanto supplicano V.E., che nell'infermeria delle carceri della Gran Corte della Vicaria si possa entrare a curare tutti gl'infermi carcerati, ancorche non poveri, senza altro ordine, solo con la fede del medico della Corte; al quale, come esperto eletto dalla Regia Corte si dee in simile materia prestar fede; con questa differenza però, che quelli infermi, che non son poveri, restino imparati al libro delle carceri, acciò che all'uscire dell'infermeria paghino quello, che si è speso per loro remedj; ed alli poveri si doni, come oggi si pratica. *S.E. è servita di fare la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Infermeria della Gran Corte della Vicaria vi possano entrare a curarsi tutti gl'infermi carcerati.

## XLIX.

Item supplicano V.E., che sia servita ordinare, che li tormenti, che occorrono darli da qualsivoglia Giudice dopo che hà condannato a morte, non si diano *acriter*, ma *leviter*, conforme stà stabilito per disposizione di ragione; nè si possa in caso ancorche gravissimo, ed atroce, passar mezz'ora; conforme l'ordine ultimamente dato per Collaterale. *Sua Eccell. è servita, che si osservi con ogni puntualità l'ordine, e decreto del Collaterale.*

Tormenti a condannati a morte non si diano *acriter*, ma *leviter*.

## L.

Item supplicano V.E. dare ordine rigoroso per la buona amministrazione della giustizia, che gli Scrivani Criminali non possano prendere le deposizioni, nè de' principali, nè de' testimonj, se non avanti il Giudice; al quale non solo gli abbian da dare il giuramento da estenderli poi con la deposizione dello Scrivano, ma si debbiano esaminare *coram eodem iudice*. E se bene vi è decreto della Gran Corte della Vicaria, quello non si osserva in gran pregiudizio degl'inquisiti; ed essendo cosa di tanta importanza, oltre le pene da stabilirsi agli Scrivani, si supplica V.E. dichiarare nulli gli atti, che si faranno contro alla forma sopradetta, e così ancora comandare sotto pene gravissime, che le deposizioni de' principali, e testimonj si debbiano scrivere con puntualità grande, senza alterazione, e senza interrogatorio suggestivo; e debbiano anco ricevere le deposizioni de' principali, e testimonj, *etiam contra Fiscum*. *S.E. è servita di concedere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia conforme se li supplica.*

Informazioni criminali si pigliano innanzi al Giudice.

## LI.

Item, perche questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno tengono molti Privilegj delli Serenissimi Rè di questo Regno, che li Giudici della Gran Corte della Vicaria debbiano dare Sindicato nel fine del biennio della loro amministrazione avanti li Signori Eletti di questa Città; e perche si è introdotto di provvedere le Piazze di Vicaria, o perpetue, ovvero fino a tanto che saranno provviste d'ufficio perpetuo, ed in questa maniera in pregiudizio del bene-

Giudici della Gran Corte della Vicaria, diano il Sindicato ogni biennio.

ficio publico non vengono a dar Sindicato del biennio, e quando lo deffero per la mutazione a maggior dignità, non si fa con quella libertà che conviene; Supplicano V.E. restar servità comandare, che tutti li Giudici della G. Corte della Vicaria in qualsivoglia modo provisti, debbiano in fine di ciascun biennio deponere l' officio, e dar l'indicato avanti alli Signori Eletti che altrimenti non possano esercitare; e che li decreti da loro fatti siano nulli; e così anco sia tenuto dar Sindicato Dante Olivadillo Giudice, e Commissario di Campagna, per dare il suo officio più pregiudizio degli altri al publico. *S.E. è servità, che si osservi l'ordinato per le Regie Prammatiche, e visita; ed in quanto alli Giudici perpetui, e Commissario di Campagna, il Collaterale faccia consulta, perche si possa provvedere quello, che sarà beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, e lo supplicherà ancora a Sua Maestà.*

## L II.

Liquidazione d'Istrumenti non si offervi la Prammatica dell'anno 1632., ma si offervino li Riti della Vicaria.

Item, effendosi veduto con esperienza, non solo la difficoltà, ma l'impossibilità di praticare la Prammatica emanata in tempo del Governo del Signor Conte di Monterey a' 21. di Gennaio 1632. VIII. sotto titolo *de liquid. Instrum.*, stante ancora la strettezza del denaro, per la qualità de' tempi; questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in considerazione di tanti servigi fatti a S.M., supplicano V.E. sia servità, che detta Prammatica sia abolita; nè si offervi per l'avvenire, anco per evitare molte liti, che nascono dall'interpretazion d'essa; ma si debbiano osservare li Riti della Gran Corte della Vicaria, ed altre Prammatiche in materia di liquidazione d'istrumenti. *Sua Eccell. è servità, che si faccia relazione in Collaterale della Prammatica, che supplica, per poter dare gli ordini convenienti per quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## L III.

Personae non Dottorate in Napoli non possano esercitare il grado di Dottore in questo Regno.

Item, perche per le Regie Prammatiche sta ordinato, che niuna persona, che non sia dottorata in questo Almo Collegio di Napoli, possa esercitare il grado di dottorato, così di legge, come di medicina in questo presente Regno, se non presentato prima il suo Privilegio di dottorato nel detto Almo Collegio, e facendo costare per l'informazione haver inteso le letture, cioè li legisti per cinque anni, e quelli di filosofia per sette, proibendo *sub pena falsi*, che niuno si potesse avvalere del detto dottorato, così di legge, come di filosofia e medicina in niuno carico, officio, e medicamento, senza detta approvazione del detto Almo Collegio; perche dall'osservanza del sudetto ne nasce grande beneficio del publico, e del contrario ne risulta gran pregiudizio, trattandosi con li legisti della robba, e così li medici della vita; si supplica V.E. si serva in esecuzione dell'ordinato altre volte, e particolarmente dal Signor Conte di Monterey, e Collaterale a' 21. di Giugno 1636. far grazia di rinovare detti ordini dati, che tutti li dottorati tanto fuora di questo Regno, come in esso, così in filosofia, come in Medicina, ed in legge, debbiano presentare li loro privilegj in detto Almo Collegio, e da quello avere l'approvazione come di sopra; che nel Collegio di Salerno s'offervi puntualmente tutto quello, che sta per Regie Prammatiche disposto, così circa le matricole, quando si faranno nel principio delli studj, e diano a V.E. la nota di quelli, che graduaranno, accioche si possano evitare tutte le fraudi sotto le pene in detta Prammatica XI. contenute. *S.E. comanda che s'osservino gli ordini dati, e quello, che sta disposto per le dette Regie Prammatiche, osservandosi nell'Almo Collegio di questa Fedelissima Città, conforme lo supplica detta Città, Baronaggio, e Regno.*

## L IV.

Partito d'argento per zeccare si faccia.

Item, perche nel suo Regno vi è gran penuria di danari contanti, dalla quale nascono infiniti inconvenienti, sì per l'impedimento del commercio, effendosi quasi introdotta la permutazione antica, come ancora per l'alterazione dell'alagio in gran diservigio di S.M. per li partiti, che si fanno dalla Regia Corte: Questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicano V.E. che con la maggior prestezza possibile si degni prendere risoluzione di fare un partito d'argento per zeccarlo, con prendere quello spediente, che le suggerirà la sua somma prudenza, accioche la moneta nuova fabricanda non si estragga subito dal Regno, ma resti per uso di esso; accioche allargandosi la piazza di moneta, si possano ancora abilitare li Popoli al pagamento delli servigi, che si fanno a S.M. *S.E. lo procurerà con ogni attenzione, e diligenza, per soddisfare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

## L V.

Monistero fondato dal Duca di Caivano.

Item, avendo il Duca di Caivano Segretario di S.M. in questo Regno fondato un Monistero, o Conservatorio di Donzelle Nobili con un luogo per le Signore Vedove, ed un Ospizio per li Cavalieri vecchi, con un Monte, dal quale s'abbia da somministrare a tutti ogni cosa necessaria così al vitto, come al mantenimento, con l'obbligo particolare di pregare sempre Sua Divina Maestà per la salute, felicità, e maggior grandezza di Sua Maestà, e della sua

DEL DUCA DI MEDINA DE LAS TORRES. 187

sua Real Monarchia; perciò supplicano con ogni affetto maggiore V.E., così come dette opere sono state da principio fondate sotto la Real protezione di S.M., così anco si degni V.E. per sua magnanimità, e grandezza, far loro tutte quelle grazie, che fuole ad opere tanto pie; che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno le terrà per segnalatissime, per giovar tanto alla conservazione della Nobiltà. *Sua Eccell. avrà pensiero particolare di favorire, e proteggere opera così pia, e necessaria per la conservazione, e decoro della Nobiltà di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

LVI.

Item, perche tra molte vessazioni, ed estorsioni, che patiscono li Popoli di questo Regno, non è la minore l'abuso, che si è introdotto nel mandare Corrieri a spese delle povere Università da diversi Tribunali, Audienze del Regno, Auditor Generale, Prefidi di Provincie, Governadori dell'armi, Percettori, ed altri Ministri così di giustizia, come di guerra; supplicano V.E. a soccorrere con la sua pietà ad un danno così grande, che continua; con comandare sotto pene gravissime per Prammatiche, tanto alli Ministri di qualsivoglia grado, che l'inviano, quanto alli Corrieri, che per l'avvenire si astengano da questo eccesso. E perche lo Spettabile Regente Sanfelice stà informato di quello, che altre volte si è trattato in Collaterale per lo rimedio; supplicano V.E. comandargli, che quanto prima gliene faccia relazione, acciòche possa V.E. far grazia ordinare la Prammatica. *Sua Eccellenza è servita, che lo Spettabile Regente Sanfelice faccia relazione in Collaterale, per potersi formare la Prammatica, conforme supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Corrieri, che si mandano alle Terre da diversi Tribunali, non si mandino a spese dell'Università.

LVII.

Item supplicano V.E. come essendosi nuovamente imposta una nuova imposizione del peso, contro alla forma de' Privilegj di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, sia servita ancora in esecuzione dell' ultime grazie fatte da S.M., comandare, che non si esigga più per l'avvenire; tanto più in pregiudizio de' Napoletani, e particolarmente delli Funari, che lavorano canape in questa Fedelissima Città, e suoi Casali, dalli quali s' esiggonno contra ogni ragione carlini sette, e mezzo, per cantar; ed il simile si supplica per le sete, particolarmente per le Provincie di Catabria; dalle quali gli esattori del detto peso pretendono far pagare detta imposizione, non solo quando si estraggono da dette Provincie per questa Città, ma sacco di nuovo quando si cavano dalla Dohana; dal che ne risulta danno a S.M., ed al Pubblico; atteso tenendo la seta così grande imposizione, con farle pagare anco questa duplicata, si viene a dismettere detto esercizio, come si comincia a conoscere questo anno, per la poca quantità di seta, che si è fatta. *Sua Eccellenza comanda, che la Regia Camera gliene faccia subito consulta per potere provvedere tutto quello, che sarà beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Imposizione del peso non s' esigga.

*Vidit Brancia Regens.*

*Vidit Casanase Regens.*

*Vidit Sanfelicius Pro-Regens.*

*Vidit Zafra Regens.*

*Vidit Azia Regens.*

*Vidit Capycius latro Regens.*

Provisum per Suam Excellentiam Neapoli die 21 Augusti 1643.

*Bavilius Secretarius.*

Registrate in secretorum Curie fol: 132.

E L R E Y.

**I**llustre Almirante de Castilla, Primo, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General: a los diez y seys de Julio del año pasado de 1629., mande escribir al Duque de Alva vuestro Predeçessor en esse cargo sobre que no se impidiesse alas Plazas dessa Ciudad el juntarse, y que puedan tener a qui una persona para representarme lo que resolvieren, la carta del tenor que sigue v3. El Rey. Illustre Duque de Alva, Primo, de nuestro Consejo de Estado, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General: la fidelidad, y amor con que mis Vassallos desse Reyno, y en particular essa Fidelissima Ciudad de Napoles, como caveça del me sirven en todas ocasiones, obliga a que se mire por lo que pudiere serles de satisfacion, y alivio, y por que de ordenario se suele ofrecer ala dicha Ciudad haver de tratar muchas cosas concernientes al bien comun, mediante las seys Plazas dessa, cinco Nobles, y una del Pueblo, de quien pende su gobierno, y esto no se podia hazer sin juntarse. He reuelto que siempre que las dichas Plazas quisieren juntarse a tratar cosas fuyas del bien publico, no se les impida por vos ni por los demás mis Virreyes, que os subçedieren en esse

che non si possono impedire l'unioni delle Piazze di questa Città, e che possa tener persona in Corte per rappresentare ciò che risolveranno.

cargo como avifays no haverlo impedido, ni se permita que por mi Consejo Colateral, ni otro Tribunal se les hagan mandados, viendosele antes les dareys a entender, que mi voluntad es que of refiendoseles causa para juntarse, lo puedan hazer libremente, guardando en todo la forma, que está dispuesto en las ordenes, que tratan desto, assi respecto de las cosas, en que la dicha Ciudad hubiere de pedir licencia a los dichos mis Virreys para escribir dandome quenta de cosas congernientes a su buen gobierno, como en los que se me hubieren de pedir a mi la dicha licencia por tocar en quejas, o agravios de los dichos mis Virreys, que por fer las dichas Plazas Congregaciones legitimas, y aprovadas por leyes, y Pragmaticas, y observancia imemorable, pues pende dellas el gobierno dela dicha Ciudad reputandose hecho por toda ella lo acordado por quatro delas dichas Plazas, seria gran consuelo empedirles el juntarse, y para que pueda tener efecto el poderlo hazer las dichas Plazas, y representarme lo que juzgaren ser combeniente para beneficio dessa dicha Ciudad, y Reyno: es mi voluntad de permitirles assi mismo, que nombren persona en esta Corte, que asista a la solicitud de sus negocios, con que solamente trate en nombre de essa mi Fidelissima Ciudad de Napoles, lo que se hubiere resuelto por las dichas quatro Plazas, que hazen voz de Ciudad, y que no pueda tratar de particulares diferencias, que ocurrieren entre las mismas Plazas, guardandose en lo demas las dichas ordenes respecto de las cosas, en que se ha de acudir a mi, o a mi Virrey: con declaracion, que la dicha persona, que asistiere a qui haya de fer a satisfacion deste mi Consejo Supremo de Italia, por al qual se le ha de señalar el salario, que hubiere de gozar; y en esta conformidad os encargo, y mando deys a entender a la dicha Ciudad la resolucion, que he tomado en esto para que pueda cesar a esta facultad como mejor haya de convenir para su alivio, y conservación a que es tan justo atender por lo mucho que yo amo, y estimo a tan buenos, y fieles Vassallos. De Madrid a diez, y feys de Julio de mill seyscientos, y veynete nueve: Yo el Rey; Mantiengo Secretarius con las señales del Consejo. Y por que al tiempo que se dio esta orden el Duque de Alva, se considerò que podia ofrecerse algun caso en que hubiessen tales razones, y conveniencia de estado, por las quales no conveniesse que se juntassen las dichas Plazas, y se le advertio, que avifasse luego delas razones, y causas, que le hubiessen movido a ello para que haviendolas visto, mandasse lo que combiniessse, y por que he entendido, que en tiempo del Duque de Medina de las Torres vuestro immediato Predecessor en esse cargo, se ha empedido de todo punto ala dicha Ciudad, y las Plazas el poderse juntar las vezes, que se han querido hazer para tratar de cosas congernientes al bien publico, lo qual no se les puede impedir, por ser contra lo que por la preinserta orden tengo mandado, y contro la costumbre, y estilo, que en esto se ha observado de poder los cinco, y feys conboquar, y juntar las dichas Plazas, y nombrar Diputados, que executen lo que por ellas se acordare; Ha parecido renovar la preinserta orden, y bolver a ordenar de nuevo, que Vos ni los Virreyes, que os subgedieren en esse cargo podays impedir, ni impidays, que las dichas Plazas puedan juntarse siempre, que lo quissieren hazer para tratar de cosas, que tocaren al bien publico, ni permitir que mi Consejo Colateral, ni otro Tribunal haga mandado, prohibiendosele, ni en el principio, ni en el medio, ni el fin por que mi voluntad es, que le puedan hazer libremente sin obstaculo, y impedimento alguno, tanto por lo venidero, como por las inhibiciones passadas, y assi lo hareys entender ala Ciudad, guardando en todo la forma, que está dispuesto assi por las ordenes, que tratan desto, como por la preinserta, y que en conformidad de ella pueda la dicha Ciudad nombrar una persona, que asista en esta Corte a los negocios, que las Plazas resolvieren en forma de Ciudad, con que no pueda tratar de particulares diferencias, que entre ellas hubiere, que lo uno, y lo otro es mi voluntad, que assi se execute, y vos por vuestra parte estareys con la atencion, que espero en el cumplimiento desta orden afin que mis Vassallos conozcan lo que yo attiendo a su mayor consuelo, y satisfacion; advirtiendos, que en caso, que por combeniencias de estado se exceptuò por la dicha secunda orden, no se han de entender, quando essa mi Fidelissima Ciudad quisiere juntarse para escribir, dando quejas de mis Virreyes, que por que esto lo ha de poder hazer libremente, por lo que combiene, que mis Vassallos tengan libre recurso, y adito a mi para representarme todo, lo que se les ofreciere en la forma assentada por las ordenes, que en esta materia estan dadas; las quales, y esta es mi voluntad se executen con esta advertencia, y declaracion afin que mis Vassallos tengan la satisfacion, que es justo. De Lerida a doze de Agosto de mill seyscientos, y quarenta, y quatro años.

YO EL REY.

*Vidit Neyla Regens.  
Vidit Potentissimus Regens.*

*Vidit Caracciolus Regens.*

Zarate Secretarius.

Con la señal del Consejo.

**Super executione Regiarum literarum Suae Catholicae Majestatis expeditur in beneficium**

ficium hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis, etque Illustrum Platearum sub die 12. Mensis Augusti 1644.

Visis prædictis literis Sux Catholicæ Majestatis expeditis sub die prædicto 12. Augusti 1644. ac visis etiam Conclusionibus Illustrum Platearum dictæ Fidelissimæ Civitatis factis in Mense Octobri præsentis anni 1646.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis provider, decernit, atque mandat, quod prædictæ literæ Sux Catholicæ Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, &c.

Zafra Regens.  
Sanfelician Regens.  
Capiciano Regens.

Casertane Regens.  
Citracciolo Regens.

Joseph Barvillius Regius à mandatis Scriba.

EL REY.

**I**llustre Duque de Medina de las Torres: a los doce de Abril del año pasado de 1646. se os escribio para que se quitassen las protecciones, y Delegaciones de causas. La Carta del thenor siguiente. El Rey. Illustre Duque de Medina de las Torres: a los 22. de Henero del año proximo pasado de 1639. os mandè escrivir para que se quitassen las protecciones, y Delegaciones de causas: la Carta siguiente. El Rey. Illustre Duque de Medina de las Torres: el Regente Don Alonso de la Carrera me ha remittido, el papel yncluso, en que se refieren los ynconbinientes, que resultan de haverse yntroducido en esse Reyno las protecciones, y delegaciones de causas en numero muy excessivo contra lo dispuesto, y mandado por las ordenes que en esta materia se han dado assi en tiempo de los Reyes mis Senores, Padre y Abuelo, que hayan gloria, como en el mio, que proveyen expressamente el hacerse las dichas protecciones, y Delegaciones, y con ocasion de haver visto este papel, se ha considerado ser muchos los ynconbinientes, que resultan de hacerse las dichas Delegaciones; y se ha tenido aora aun por mas conbiniente la subervancia de las dichas ordenes, por ver quan relaxada se halla esta materia; y assi he querido remitiros el dicho papel, y deiros que mi voluntad expressa es, que se quiten todas las Delegaciones que hubiere assi de Universidades, como de personas particulares, y Arrendamientos, sobre el qual dareys las ordenes necessarias luego que recibays esta, sin que queda ninguna referbada; y para que se bea lo que se podrá hazer en quanto a las protecciones de lugares pios, y Bancos, formareys una Junta particular donde se trate desto, y de las que han de quedar, y en que modo, y forma, y de las que pueden quitarse, de manera que cessen todos los abusos yntroducidos ynconbinientes, que de ellos se figue; y hareys que tambien se trate en dicha Junta de los Actuvarios, que en estas causas hubieren acitar, y que con ella se determinen las protecciones que estan pendientes entre el Secretario con Reyno con el del Consejo de Santa Clara, y Camera de la Summaria, abisandome con toda puntualidad de todo lo que en esta se resolviere, y hyzieys, por que es bien que yo lo tenga entendido. De Madrid a 22. de Febrero de 1639. Yo el Rey. Carneto Secretario de las Señales del Consejo. Y si bien por que en la ynsera orden se mandan, se entiendan comprehendidas las protecciones y delegaciones, y que han da cessar las unas, y las otras, todavia para mayor declaracion, y que cesse toda duda, he querido declarar que en la dicha orden, se comprehenden assi las unas, como las otras ecepto las que por mi pareçiere stan concedidas; y siendo justo, que las naciones extranxeras sean en alguna manera favorecidas, tengo por bien de permitirles, que puedan tener Delegados, o Comisarios que conozgan de los negoçios que entre los milmos extranxeros se ofreqieren, o siendo el negoçio entre Natural y extranxero, abra sea actor, o Reo propediendo en ellos simpliciter, & de plano sine forma, & figura judicii; però haviendo de tratar pleito, acudiran a los Tribunales adonde tocaren; y siendo tambien justo que con el Ospital de la Anunçiada, y el de Santiago se tenga alguna atencion, ha pareçido que por aora se las conserben las protecciones con que en haviendo pleito se remitan a los Tribunales a quien tocaren, y se persigan en ellas en la forma ordinaria; y en quanto a los negoçios de los de mas Ospitales, Conventos, y lugares pios, y los demas que en la materia se ofreqieren, se guardaran, y cumpliran ynviolablemente assi la orden preynserta, como otras qualesquiera que por lo pasado se hubieren dado para que se quiten las dichas protecciones, y Delegaciones; y respecto la dificultad, que hay en hacerse las Juntas, ordinareys a los Ministros, que hubieredes nombrado para lo que mande se tubiesse las protecciones, y Delegaciones de lugares pios que podrian quedar, que os den sus pareçieres cerca desto, y me los remitireys luego juntamente con el buestro a fin que vistos y ordene lo que conbenga, sin que por esto se haya de retardar la execucion de lo que tengo mandado, por que esto se ha de executar sin ninguna dilacion; y por que en la dicha preynserta orden se os dize que en la Junta sea de tratar de las diferencias que hay entre el Duque de Cayvano ha pareçido declarar que esto se ha de entender en lo que yo no tengo determinado, por que en lo que haya la esta, no se ha de alterar, ni hazer novedad alguna. De Madrid a 12. de

Delegazioni,  
e protezioni di  
cause, si tolgano.

Abril

Abril de 1640. Yo el Rey. Carnero Secretario: con las Señales del Consejo. Y porque nome haveys avifado la forma en que esto se ha executado, os encargo, y mando que fino se hubiere hecho, se execute y cumpla la preynferta orden preçifamente, y me haviseys de como se hubiere hecho, por que quiero tenerlo entendido, y quienes son los Ministros, que las tienen, y con que salarios, y dareys la orden que conbenga, para que lo que los llevaren de aqui adelante los restituian con el Duplicado, por que mi voluntad es que assi se execute, para que gessen las dichas Delegaciones. De Zaragoza a 30. de Agosto de 1643. Yo el Rey. Zarate Secretario con las Señales del Consejo. Vidit Muños Reg. Vidit Neyla Reg. Vidit Caufan y Reg. Vidit Capicius Galeota Reg. Encargandole su execuçion y cumplimiento que haveys affegurado quienes eran los Ministros, que entonzes tenian Delegaciones, y con que salarios; y que los que llebafen los restituyesen con el duplo; y porque he entedido que contra lo dispuesto por estos ordenes, se continuen las Delegaciones de causas, y que la materia anda tan abussada, que la Justicia padeçe por esta causa sumaméte, quãdo mas deve miraren que havian yrrectamente administrados estos mis fidelissimos Vassallos, como dierbas bezes lo tengo mandado; ha parecido renovarlos, y encargatos, y mandatos que en conformedad de ellos, se quiten, y extinguan las delegaciones de causas que hubiere, en lo qual os ordeno pongays muy particular cuidado, dando luego a todos los Tribunales muy preçifas, y apretadas ordenes, sobre la execuçion de esta, anulando las Delegaciones, que pareçieren estar concedidas, teniendo por çierto que en vuestro tiempo como esteys tan atento al cumplimiento de mis ordenes, no se habrá concedido ninguna, però se a caso movido de algunas causas, se hubieren concedido, las quitareys en conformedad de dichos ordenes, y dispondreys, que estas queden asentadas en los dichos Tribunales, y en su execuçion por buestra mano, como solo confio del buestro zelo, y atençion a mi serviçio, y de haverlo hecho, me avisa reys para que yo lo tenga entendido. De Madrid a 11. de Julliode 1649.

TO E L R E T.

Zarate Secretario.

Al Virrey de Napoles, renovando las ordenes dadas para que se quiten las proteçiones y Delegaciones de causas.

*Carolus Dei Gratia Rex, & Regina Mater Turrix, & Gubernatrix.*

**D** Petrus Antonius de Aragona Eques Clavicularius ordinis Alcanterræ, Cameræ, & Confiliarius Belli Sux Catholicæ Majestatis, ejusque Guardie Alemanæ Capitaneus, Generalis & c. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris, hujus Regni Protototario, Magno Camerario, Magistro Justiziaro, eorumque Locumtenentibus, deputatis, & deputandis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summaris, Regenti, & Judicibus Magnæ Curis Vicariis, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subitis Regiis, Majoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris, ad quos sed quem præsentibus pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ, Regis, fidelibus dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem: Nuper pro parte infra scriptæ hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infra scriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, v3.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

**C** Astellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilia, Hierusalem, Portugallia, Hungaria, Dalmatia, Croatia, Navarra, Granatæ, Toleti, Valentia, Galleciæ, Majoricarum, Hispanis, Sardinia, Cordube, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezira, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Teræ Firmæ, Mariæ Oceani, Archidux Austria, Dux Burgundia, Brabantia, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Abspurgii, Frandria, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Caritanis, Marchio Oristanni, & Goceani, & D. Mariana ab Austria Regina Mater ejus tanquam Turrix, & Curatrix ejus, & omnium Regnorum, & Provinciarum suæ Dominationis Gubernatrix, Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris: Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibi que devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere, longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt: cum igitur nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis Nostræ Neapolis, & Principum, Ducum, Marchionum, Comitum,

& Ba.



& Baronum, aliarumque Universitatum, Civitatum, & Terrarum citerioris Nostri Siciliae Regni Nobis sit humiliter supplicatum, ut gratiarum sibi concessarum per Serenissimum Regem Philippum I V. Dominum meum, qui in gloria requiescat nostrum Regium Privilegium expedire dignaremur, inter quas extant Capitula Majestatis Suae presentata per Spectabilem Regentem Hectorem Capycium Latino anno praerito Millesimo Sexcentesimo quadragesimo primo. Nos visa petitione praedicta eidem Fidelissima Civitati, & Regno libenter modo quo infra duximus annuendum, prout in calce cujuslibet eorum continetur quorum tenor sequitur in haec verba.

I.

Supplica a V. M. la Ciudad de Napoles se sirva de dar las ordenes necessarias para que adelante no puedan los Virreyes hazer imposiciones ni tassas sin expreso consentimiento de las Plazas, por lo que toca a la Ciudad, y del Parlamento General por lo tocante al Reyno, y que se guarde, y observe ala Ciudad el capitulo veynete, y siete del Gran Capitan, y el treinta, y dos del Señor Rey D. Alphonso el Primero, pues aunque se pidio lo mismo otras vezes, y el ultimamente el Año de mill seycientos y treinta y seys, y V. M. ordenò que se guardassen ala Ciudad y Reyno sus Privilegios, y Capítulos en la conformidad, que hasta entonzes se havia practicado: estas palabras se interpretaron; Supplica la Ciudad que se declaren, y entiendan no obstante las innovaciones hechas en tiempo del Conde de Monterey, y del Duque de Medina de las Torres. *Sua Majestas res mature perpenſa, digna respondit.*

Che dagli Illustri Vecerè non si possano far imposizioni, ne tassa senza l'expreso consenso delle Piazzè.

II.

Supplica affi mismo la Ciudad y Reyno, que attento se hallan tan cargados de imposiciones y tassas, y que buena parte dellas se han impuesto para acudir al servicio de V. M. en estos tiempos tan apretados y alas armas de su Monarquia, y Augustissima Casa de Austria como se vee por los papeles presentados, se sirva para adelante moderar las ordenes de las asistencias proporcionandolas alas fuerzas que les quedan, pues aunque el amor, y fidelidad que la Ciudad, y Reyno tienen a V. M. siempre serà mayor: alta el caudal para poder socorrer, y acudir como hasta aqui se ha hecho. *Sua Majestas respondit sibi adesse specialem curam, ut hoc bonis viribus Regni, & occurrentibus necessitatibus cooptetur.*

Si supplica per la moderazione delle spese a proporzione delle forze che vi sono.

III.

Supplica a V. M. se sirva de mandar que se continue la numeracion del Reyno que ya esta comenzada por orden del Duque de Medina de las Torres por que muchos lugares se han destruido, y otros se van destruyendo por estar cargados de mas fuegos, y vezinos de los que son effectivos, y V. M. no perderà mucho respeto de haverse augmentado los Vezinos en otros lugares, y que esto se execute por personas desinteressadas de auctoridad, y integridad, las quales hayan de numerar, determinar, y executar; remitiendo solamente al Tribunal de la Camera lo que por ellos se hiziere, y entretanto se execute lo que los dichos numeradores, o Diputados para la numeracion hubieren dispuesto y ordenado. *Sua Majestas decernit & precipit quod numeratio Regni incapta continuetur, & perficiatur servatis regulis, instructionibus, & ordinibus super hoc, ut persona numerationi intervenientes, & Scribae, ac Rationales nominandi ad ipsorum juvamen sint intelligentes, & integri, & quod numeratio fiat minori dispendio, & onere subditorum, prout possit fieri, & ordinetur Gubernatoribus, Auditoribus, & Fiscalibus ut invigilent, & intendant super numeratoribus, ad hoc, ut munus, & onus suum adimpleant in re tanti ponderis, & fiducia, nec non reddant rationem cujuslibet rei qua sibi conveniens, & necessaria visa fuerit Illustri Proregi, & Collater. Consilio nostro, & Tribunali nostrae Regiae Camerae Summariae, seu Advocato Fiscali: & quolibet semestri dictus Illustris Prorex informet Suae Catholicae Majestati quomodo hoc exequitur, & adimpletur. Respectu vero propositionis, ut numeratores possint discernere, & executioni mandare per se ipsos, decernit quod nihil innovetur in eo quod per ipsos factum fuerit, dummodo discussio, & liquidatio numerationum fiat per nostram Regiam Cameraam Summariam ad quam hoc pertinet auditio Regio Fisco, & partibus, & dare ordines de omnibus rebus quae exequi. & stabiliri conveniat, ac discernere tempus in quo fieri debeat liquidatio, & numeratio.*

Che si continui la numerazione del Regno, che già si ritrova cominciata.

IV.

Representa a V. M. la Ciudad que el numero tan eccessivo que hay de Ecclesiasticos ha destruido las Univerſidades del Reyno por haverle puesto todos los bienes, muebles, y rayzes en caveza de los que lo son, con lo qual la carga que se havia de repartir entre muchos, la llevan muy pocos y los mas pobres, que es de notable daño al Patrimonio Real, y a los assignatarios de los fideles, y con esto se destruyen los pueblos, y se huyen los Ciudadanos por no poder supplir tanta carga, y ser los Ecclesiasticos los mas ricos, y poderosos, supplicando a V. M. se sirva de poner en esto el oportuno remedio. *Sua Majestas in re tan.*

Che si dia opportuno rimedio a gli acquisti de' beni che fanno gli Ecclesiastici del Regno.

*tanti ponderis congrue se provisum respondit.*

V.

Si supplica per la moltitudine de' Commissarij che sono nel Regno, e particolarmente per li disordini de' Perceptorij, e Tesorieri delle Provincie.

Que V.M. se sirva de poner remedio en la moltitud que hay de Commissarios, que son los que han destruydo el Reyno, y en particular en los desordenes de los Theforeros, y Percepteres de Provincias, los quales compran los officios con dinero ageno, y despues lo pagan con lo que entra en su poder de la hazienda Real y de otros particulares, y para pagar las deudas, y vivir con mucho lucimiento cargan a las Universidades, y a otros deudores de los Comissarios que no cuydan de la cobranza de la Real hazienda, sino de cobrar sus jornadas, de las quales mucha parte queda en beneficio de los mismos Theforeros, y Perceptores por ser criados suyos los Commissarios, y por esto vienen a quedar tantos residuos en daño de la Real hazienda que nunca se cobran, y aunque ellos estan obligados a pagarlos, no la hazen por ser los que compran estos officios personas que no tienen con que pagar, y se excusan con dezir que han hecho las diligencias que es tener un Commissario todo un año en un lugar, por lo qual supplica a V.M. la Ciudad se sirva de mandar que estos officios no se vendan ni por la Regia Corte de aquel Reyno, ni por los particulares sino que se administre por personas de calidad y de conciencia, y que sean los mejores, y de quien se tubiere mas satisfacion en cada Provincia, un salario moderado, por que aunque en esto pierde V.M. los prezios en que se venden estos officios es muy poco de mas que los compran, los bienen a pagar con la misma hazienda de V.M., y sera de muy gran provecho al Real Servicio, y Patrimonio con que no havrà tantos residuos, y todo lo que se gasta en los Commissarios, se convertirà en beneficio de las Universidades, pues con ello pagaran lo que deven, y se adelantaran, y hallaran mas prompts para todo lo que tocare al Real servicio. *Sua Majestas super hoc de remedio convenienti se provisurum respondit.*

VI.

Che si destini una Giunta di persone da bene senza che in quella intervengano Ministri di Toga perpetua.

Supplica a V. M. la Ciudad se sirva de ordenar que dipute una Junta de personas de conciencia en que se confieren los remedios que podrian hallarse para la conservacion y alivio de aquella Ciudad y Reyno sin que en ella intervengan Ministros de Toga perpetua. *Sua Catholica Majestati placuit hujusmodi supplicatio uti justa, & convenienti, excepta exclusiva Ministrorum Toga perpetua, decernens quod praedicta Junta reddat rationem Illustri Prorogae, & Collaterali Consilio de omnibus, & singulis rebus in ipsa discussis, & operatis in ordine ad levamen ipsius Civitatis, & Regni; dummodo tempore opportuno similiter reddatur ratio Sua Catholica Majestati praevisi Supremo Italiae Consilio de ipsis rebus discussis, & operatis, ut des super inde ordines opportunos.*

VII.

Che li Governi delle Città, e Terre marittime da oggi avanti si conferiscano a persone militari, e che i Baroni debbiano praticare il medesimo.

Supplica la Ciudad a V.M. se sirva de mandar poner remedio en el numero tan eccessivo, que hay de Capitanes a guerra, y que de aqui adelante los Governos delas Ciudades, y Tierras maritimas se den a personas militares, y de experiencia para que puedan servir juntamente el puesto de Capitan a guerra, y que el Governador, que fuere, no lleve mas salario ni otro sueldo, o utensilio, del que le tocara con el cargo de Governador, y que por lo tocante alas Ciudades, y Tierras Baroniales, este cargo se encomiende a los mismos Barones, los quales assi por su fidelidad, como por su proprio interes cuydaran de su defensa, sin gravar a los Subditos y Universidades en cosa alguna, y que respecto de haverse puesto en los años antezedentes Capitanes a Guerra en lugares mediteraneos, y lejos dela Marina, que es de mucho gasto sin provecho, se sirva V. M. de mandar que se quite este abuso. *Sua Majestas decrevit, ut observentur, & exequantur ordines super inde expediti sub die decimo sexto May anni praeteriti millesimi sexcentissimi trigessimi octavi; in quibus ordinavit, ut severe puniantur Capitanei ad bellum pro delictis, & excessibus per ipsos commissis, ut quod tantammodo nominentur in partibus maritimis, ubi convenienti visum fuerit, quorum numerus restringatur, & coarctetur ad praesens, & inexcusabilem, & quod protinus reddatur ratio Sua Majestati tum intervenitu Collateralis Consilii pleni tam Ministrorum longioris, quam brevioris Toga ipsius de Capitaneis ad bellum, qui mitti soliti sunt, & qui excusari poterunt.*

VIII.

Che si faccia subito relazione a V.M. di tutto quello che si è trattato nella Deputazione dell' Annona.

Que V.M. se sirva de ordenar al Duque de Medina delas Torres, que luego, se haga relacion a V.M. de todo lo que se ha discurrido, y tratado en la Diputacion dela Annona constituida por el Duque en execucion delas ordenes, que deyo hechas el Conde de Olivares, siendo Virrey de aquel Reyno. *Sua Majestati placuit hac supplicatio, & super hac re provisum est convenienter.*

IX. Sup

IX.

Supplica a V. M. la Ciudad se sirva de ordenar al Virrey, que haga relacion dela im-  
posicion del uno por ciento, y del papel sellado, y del daño, que haze al comercio publico,  
y de todo, lo que se cobra de una, y otra imposicion, bajados los gastos dela cobranza. *Sua*  
*Majestati placuit, & provisum est convenienter.*

Che si faccia  
relazione del frut  
to, che han dato l'  
imposizioni dell'  
uno per cento, e  
della carta bolla-  
ta, e del danno,  
che cagiona al  
publico commer-  
cio.

X.

Que habiendo el Duque de Medina dispuesto de formar en aquella Ciudad un Exer-  
cito, que estubiese prompto para su defensa, y resistir al enemigo si la impediessse, huvo dife-  
rencia entre los nobles, y plebeyos, desleando estos, que los cabos se nombrasen de ellos mis-  
mos, y los Nobles, que fuesen los Capitanes a Guerra, que se elijen cada año para cada Pla-  
za delas Nobles pretendiendo el Pueblo lo contrario; Y suplica a V. M. la Ciudad se sirva  
de ponderar las prerogativas, y dignidades, que se deve, y ha gozado la Nobleza, y la esti-  
macion, que se deve hazer del Fidelissimo Pueblo, y mandar al Virrey informe delas razones  
que por una, y otra parte se le han representados, y representaren para que a cada una se  
guarde la razon, que le tocara, y con union, y fidelidad puedan continuar el Real Servicio.  
*Sua Majestas super hoc negotio tanquam magni ponderis se provisurum respondit.*

Che l' Illustre  
Vecere informi  
delle ragioni, che  
assistono alla No-  
biltà, e Fedelissi-  
mo Popolo insor-  
no alle dignità,  
che si pretendono  
nelle milizie esi-  
stenti in questa  
Città.

XI.

Supplica la Ciudad se sirva V.M. demandar, que se observe lo que tantas vezes se ha  
ordenado que los Arrendadores delas Alcavalas Reales paguen por mandato general, y  
con igualdad por que aunque muchas vezes se ha ordenado, jamas se ha cumplido. *Sua Ma-*  
*jestas super hac re sepe discussa, & satis provisita, ordines convenientes expedire decrevit, &*  
*expeditos inviolabiliter observari mandavit per ordines postremos sub die duodecima Decem-*  
*brii anni prateriti millesimi sexcentissimi quadragiesimi, de quibus remissa fuit copia Regia*  
*Camera Summaria cum ordine, ut quolibet semestri redderet rationem de ipsarum executio-*  
*ne, & observantia.*

Che gli Affit-  
tatori degli Ar-  
rendamenti, pa-  
ghino per man-  
dato Generale.

XII.

Que las Gabellas, y Alcavalas de V.M. estan mas gravadas delo que suelen rentar, por  
lo qual los Arrendadores pagan a quien quieren, y algunas vezes dan menos dela mitad, y  
roman carta de pago por entero, y que algunos assignatarios han pretendido seles de el Do-  
minio, y Administracion delos Arrendamientos, en que no solo es nada, lo que queda para  
el Real Patrimonio, però falta mucha cantidad para pagar a todos, por lo qual supplica a  
V.M. la Ciudad se sirva de mandar al Virrey, que pareciendole conveniente, de alos assi-  
gnatarios la administracion, y dominio delos Arrendamientos pues la Ciudad ha hecho lo  
mismo, por lo que toca a los tuyos. *Sua Majestati res gravi ponderis, & matura considera-*  
*tionis fuit visa, super qua postea provisum est convenienter.*

Che agli Assi-  
gnatarj sopra l'  
Arredamenti del-  
la Corte si dia l'  
amministracion  
di essi per evitare  
le frodi, che si  
comettono da-  
gli Affittatori.

XIII.

Que V.M. se sirva de ordenar que pueda aquella Ciudad tener una persona en esta  
Corte con titulo de Embaxador, Residente, o Agente para que acuda a sus negocios, por  
que aunque otras vezes ha supplicado lo mismo la Ciudad, y congedidose lo, V. M. ha sido  
con calidad, que la persona, que se eligiere sea a satisfacion del Consejo Supremo de Italia,  
y assi no se ha executado hasta aora por haverse de elegir para este efecto persona, que sea  
confidente dela Ciudad, y no del Consejo, y esto supplica a V.M. se sirva de mandarlo per  
*verbum placet simpliciter. Sua Majestas concessit, quod Fidelissima Civitas Neapolitana ha-*  
*beat in hac Curia personam ad ejus satisfactionem suorum gratia occurrentium negotiorum;*  
*dummodo stipendium ipsi consignandum neutiquam excedat quantitatem quingentorum duca-*  
*torum quovis anno.*

Che possa la  
Città tener perso-  
ne in Corte col ti-  
tolo d' Ambascia-  
tore, Residente, o  
Agente.

XIV.

Que V.M. se sirva de confirmar los Privilegios, gracias, inmunidades, y prerogativas  
concedidas por los Serenissimos Reyes passados; Y esto lo supplica a V. M. de los servicios  
extraordinarios que ha hecho en particular desde el año de mill seycientos, y veynte, y cinco  
a esta parte. *Sua Catholica Majestas confirmare decrevit Privilegia, gratias, immunitates, &*  
*prerogativas concessas eidem Fidelissima Civitati per Serenissimos Reges predecessores suos in*  
*dicto Regno, quatenus fuerit, & sit in eorum possessione, decernens, quod si aliqua Capitula*  
*non fuerint observata, Civitas ipsa ea explicanda referat, ut super ipsis convenientius provi-*  
*deatur.*

Si supplica per  
la conferina de  
Privilegi. Grazie,  
immunità, e pre-  
rogative conce-  
dute dalli Sere-  
nissimi Re passati

B. b.

XV. Que

## XV.

Che sia lecito alla Città d'alienarsi gli officj del Portolano, e Giustinziero per estinguere l'ultimo carlino a tumolo di farina.

Que por concession de V.M. posee la Ciudad los Officios de Portulano, y Justinziero los quales rentan cada año tres mill ducados, supplica à V.M. se sirva de mandar que se vendan, y el precio dellos se convierta en extincion de la ultima Alcavala de un carlin impuesto sobre cada tumulo de harina, sin que se convierta en otra cosa. *Sua Majestas super hoc convenienter provideri decrevit.*

## XVI.

Si supplica, che eligendoli li Titulati per governo della Città, possano essere astretti all'esercizio della d. carica.

Representa a V.M. la Ciudad que de algunos años a esta parte ha crecido mucho el numero de los Titulos en aquel Reyno, y que los que son Titulados no quieren la administracion passiva de los officios tocante al gobierno de la Ciudad en el Tribunal de San Lorenzo, y que desta manera se disminuye el numero de los Cavalleros, que puedan gobernar, habiendo muchos Titulados que son muy a proposito para el gobierno, por lo qual supplica a V.M. se sirva de ordenar, que quando se eligiere para el gobierno algun Titulado, se le pueda apremiar al exercicio del officio. *Sua Catholica Majestati placuit hujusmodi supplicatio, & ita fieri decrevit.*

## XVII.

Che il Regente, che dee assistere con gli Eletti non sia Togato.

Que habiendo V. M. ordenando muchas vezes que el Grafero, que assiste con los Electos en el dicho Tribunal de San Lorenzo sea del Consejo Collateral no Togato, por la mucha auctoridad que tienen los de Toga, no se han observado las ordenes dadas sobre esto, y supplica a V.M. se sirva de mandar que se observen, y que el que hubiere de tener este officio, sea nombrado por V.M. precediendo nomina del Virrey en la forma que se haze la provision de los officios de aquel Reyno. *Sua Catholica Majestas decrevit electionem personarum ad hujusmodi officium fieri debere ad quolibet triennium, precipiens, quod Illustris Prorex dicti Regni nomine, personas ex aptis, & pluribus idoneis ad hoc exercitium, & administrationem proponat ad Collaterales Consiliarios tam longioris Togae, quam brevioris, ut Sua Majestas ad sui libitum faciat electionem.*

## XVIII.

La Milizia del Battaglione non sia astretta a servire fuori del Regno.

Supplica la Ciudad que en conformidad de lo que V.M. ha mandado otras vezes, se sirva de ordenar que la milicia del Vatlion del Reyno no sea apremiada a servir fuera del, por no ser de servicio, sino de poco provecho al de V. M. y de mucho daño a los pobres, y al Reyno. *Sua Majestas superinde convenienter provideri decrevit.*

Quas quidem decretationes, omnia, & singula in eis contenta, Tenore presentium ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti Fidelissimi Regni factas, gratiasque concessas per Serenissimum Regem Dominum meum felicis recordationis, adimpleri, & exequi volumus, & jubemus. Decernentes, ut deinceps perpetuo, & inviolabiliter ab omnibus observentur, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus. Illustribus propterea Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capiteo Generali, nostro Magno Camerario, Protonotario, Magistro Jullituario, eorumque Locumtenentibus Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summaræ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiae Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti; Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam presentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus precipimus, & jubemus: Quatenus omnia præmissa, & eorum singula inviolabiliter teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quoscumque, & contrarium non faciant fieri permittant; Quatenus Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterite indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Aerariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentibus fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citatoris Siciliae Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madriti die trigesima mensis Decembris: Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto; Regnorum autem nostrorum Anno secundo.

Y O E L R E Y.

Vidit Dax Thesaur. Gen.  
Vidit Gallarab. Reg.  
Vidit Torres Reg.  
Vidit Capobiancus Reg.

Vidit Oca Reg.  
Vidit della Torre Reg.  
Vidit Valasco Reg.

Sua

Sua Majestas mandavit mihi D.Indico Lopez de Zarate.

In Privilegiorum Neap.XI.fol. 118.

*Solutum in Exequutoriis Zarate Taxator.*

Capitulos, y Gracias concedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles por medio del Regente Ettore Capece Latro su Embaxador.

Supplicatum propterea nobis extitit, quatenus de præinserto Regio Privilegio Regias exequutoriales litteras expediri facere benignius dignemur; Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, & eorum cuilibet infolidum, quatenus attenda per eos forma, & tenore dicti præinserti Regi Privilegii, illam, & illum prædictæ hujus Fidelissimæ Civitati Neapolis, Baronibus, Universitatibus, & Particularibus personis hujus Fidelissimi Regni ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant per quos decet, juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, pleniore; stante quod Privilegium prædictum fuit Nobis in tempore præsentatum; & contrarium non faciant præ quanto gratiam Præfatæ Majestatis charam habent, ac pænam in dicto præinserto Regio Privilegio præpositam cupiunt evitare. In quorum fidem has præsentis fieri jussimus Magno Præfatæ Majestatis Sigillo pendentis munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio die 22. mensis Martii millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo.

*D. Pietro Antonio de Atagon.*

*Vidit Galeota Reg.*

*Vidit Garrillo Reg.*

*Vidit Navarra Reg.*

*Vidit Capoblanco Reg.*

Antonius Maria Barrjllis Regius à mandatis Scriba.

*In Privilegiorum X.fol. 121. Tolatus*

Solvit tare. 12. Imperatus præ Taxatore.

Solvit tare. 4. De Januario.

*Executoria del Regal Privilegio, per lo quale Sua Maestà conferma li Capitoli, e Grazie concedute à questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli per mezzo dell' Illustrè quond. Regente Ettore Capece Latro Marchese del Torello suo Ambasciadore, in forma Regia Cancellaria.*

*Carolus Dei Gratia Rex, & Regina Mater Patriæ, & Governatrix.*

**D** Petrus Antonius de Aragona Eques Clavicularius ordinis Alcanterræ, Camera, & Confiliarius Belli Sux Catholicæ Majestatis, ejusque Guardia Alemanc Capitaneus, Generalis &c. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris, hujus Regni Prototonario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, deputatis, & deputandis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Camera Summarie, Regenti, & Judicibus Magnæ Curie Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subitis Regiis, Majoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris, ad quos sed quem præsentis pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ, Regis, fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem: Nuper pro parte infrascriptæ hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, v3.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

**C** Astellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugallie, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Tolleti, Valentie, Galleciæ, Majoricarum, Hispanis, Sardinie, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantie, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Abspurgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Cæritaniæ, Marchio Oristanni, & Gocconi, & D. Mariana ab Austria Regina Mater ejus tanquam Tutrix, & Curatrix ejus, & omnium Regnorum, & Provinciarum suæ Dominationis Governatrix, Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris:

B b 2

Cum

Cum Principum actio præcipua post rectam justitiæ administrationem, sit erga cunctos munificentiam ostendere, longè tamen cum dignioribus, & plus benemeritis exhibetur, laudabilis memoriæ posterùm commendatur; cum igitur nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principum, Ducum, Marchionum, Comitum, & Baronum, aliarumque Civitatum, Universitatum, & Terrarum citerioris Nostri Siciliae Regni, Nobis sit humiliter supplicatum, ut gratiarum sibi concessarum per Serenissimum Regem Philippum Quartum Dominum meum, qui in gloria requiescat, Nostri Regium Privilegium expediri dignaremur, inter quas extant triginta novem Capitula Suae Majestati porrecta per Spectabilem Ludovicum Poderico, anno præterito millesimo sexcentesimo quadragésimo nono, de quibus mandata fuit ratio quondam Illustri Comiti de Onante, tum temporis ejusdem Regni Proregi, per ordinem Sua Regia manu firmatum sub die vigesima tertia Decembris prædicti anni; Nos visa petitione prædicta, eidem Fidelissimæ Civitati, & Regno libenter modo quo infra, duximus annuendum; prout in calce cujusvis eorum continetur, quorum tenor sequitur in hæc verba.

Rivocazione del decreto pubblicato dall' Illustre Conte d' Onante toccante a' Fiscalii.

I. Supplica la Ciudad a V.M. se sirva de mandar revocar el decreto, que el Conde de Oñate, siendo Virrey de aquel Reyno, mandò publicar en Agosto del año pasado de mill seyscientos, y quarenta, y ocho, tocante a Fiscales. *Sua Majestas respondit huic supplicationi in primo, secundo, tertio, & quarto horum Capitulorum contentæ, ordinibus retro expeditis, & Illustri Proregi directis, satis fuisse provisum, quorum executionem, ipsi præcepit.*

Moratorie non si concedano, e si rivochino quelle concedute.

II. Supplica la Ciudad en el quinto Capitulo tenga por bien de mandar, que de ninguna manera, ni a instancia de persona alguna se haga vaxa delas rentas de aquella Regia Corte, ni de particulares lugares Pios, ni de otros, ni se concedan moratorias, ni dilacion alguna, general ni particular, y se revoquen las que estan concedidas. *Sua Majestas respondit præmemoratis omnibus, super dicto decreto publicato ad fiscalia pertinente expeditis assatis, & abundè fuisse provisum, & satisfactum.*

Conferma delle grazie altre volte concedute, e particolarmente quelle dell' anno 1640.

III. Supplica la Ciudad a V. M. se sirva de concederle todas aquellas graçias, que otras vezes se han concedido, y particularmente las del año de mil seyscientos, y quarenta. *Sua Majestas respondit gratias concessas in Parlamento anni millesimi sexcentesimi quadagesimi non apparuisse, & Illustri Proregi præcepit, ut eas sibi remitteret cum suo voto, & Collegialis Consilii, ut super ipsis convenienter provideret.*

Si spedisca Privilegio in forma di tutte le grazie concedute alla Città.

IV. Supplica la Ciudad se le despachè Privilegio en forma de todas las graçias, que le estan concedidas: *Super quo, cum postremò nobis ipse ipsum sit supplicatum, libenter provideri præcipimus.*

Conferma di tutte le Grazie, e Privilegj, che fin ora sono state concedute alla Città, e Baronaggio, senza la clausula quatenus sint in possessione.

V. Que S.M. se sirva de confirmar todas las Graçias, y Privilegios que hasta agora estan concedidas ala Ciudad, y Baronaie de aquel Reyno sin la clausula *quatenus sint in possessione*, y concederlos de nuevo en quanto fuere neçessario. *Sua Majestas respondit quod Fidelissima Civitas Neapolitana exprimat gratias, & Privilegia, quorum possessione carebat, ut super iis convenienter provideret.*

Successione deli feudi si estenda al quarto grado inclusivè, con l'estensione al quinto nella forma, che si gode il quarto grado.

VI. Pide la Ciudad que la successione delos Feudos assi nuevos como antiguos Titulados, y no titulados se estienda, y propague no solo a todas las personas contenidas en el Tercero, y quarto grado por derecho civil, sino tambien en el septimo inclusivè assi mismo por derecho civil. *S. M. attendis obsequiis, & meritis per ipsam Fideliss. Civitatem, & tam fideles subditos exhibitis, & præsertim in occasionibus tumultuum, ipsi concessit ampliationem, & extensionem unius gradus successione feudorum, ita ut sicuti ipsam habebant per totum tertium gradum cum extensione usq; ad quartum respectu Baronum descendens ab acquirente Feudum; teneant in posteram successione eorum per totum quartum gradum inclusivè cum extensione ad quintum, cum qualitatibus, & forma, prout in presentiarum fruuntur quarto gradu.*

Successione ne' feudi antichi deli fratelli, e sorell

VII. Que a falta de los que descienden de los primeros que adquirieron los feudos antiguos

guos ex illo latere a quo perveniunt feuda hasta el septimo grado como arriba se ha supli- cado, puedan, y deban tambien succeder en los feudos de aquel Reyno los hermanos, o her- manas, o uterinos tantum, o consanguineos tantum, y sus descendientes hasta el septimo grado inclusive, no obstante que no desciendan de los primeros que adquirieron los dichos feudos, y no obstante la clausula ex corpore, y que en los feudos nuevos deban succeder indistinta- mente los dichos hermanos uterinos, y consanguineos respectivamente, como esta dicho aunque conjunctos ex illo latere, prefiriendo siempre los consanguineos a los uterinos aun- que sean hembras, y no primogenitos. *Sua Majestati consideranti banc rem remissam fuisse ad terminos justitie, ut eam judicent Tribunalia adjuncta illius Regni, visum fuit conveniens eorum spectare determinationem, uti visa convenienter provideret, quod eidem Civitati signi- ficari precepit.*

le, o uterini, ove- ro consanguinei solamente, e li lo- ro discendenti fi- no al settimo grado inclusive non obstante che non discendano dalli primi a- cquirenti, e non obstante la clau- sola ex corpore; e che ne feudi nuo- vi debbiano suc- cedere indistinta- mente li fratelli uterini, e consan- guinei respecti- vamente anco congiunti ex il- lolatere, prefe- rendo sempre li consanguinei a- gli uterini.

VIII.

Que S.M. tenga por bien de conceder facultad, y assenso para que los feudatarios de aquel Reyno puedan hazer fideycomissos en sus bienes feudales, assi titulados, como qua- ternados, y no quaternados, assi antiguos como nuevos con mas grados de substitution a su arbitrio, y favor, y a beneficio de las personas comprehendidas, y llamadas a la successio- n de feudos assi en virtud de las constituciones de aquel Reyno, como de las gracias conce- didas, y que se concedieren al Baronaje, de modo que la persona que succedere en dichos feudos vinculados non este obligado a peso alguno, hecho successor del fideycomittente, sino solo a los pesos del feudo conforme a las leyes del Reyno, pues de concederles esta gracia no resulta daño alguno al Real Patrimonio. *Sua Majestas intuitu obsequiorum, & merito- rum dictae Civitatis in significationem gratisudinis suae, eidem concessit, quod qui voluerit, pos- sit facere majoratum in feudis quae possideret, dum tamen successio in eis non excedat gradum supra concessum, salvis tamen juribus Suae Majestati pertinentibus, & solvi solitis ratione dictorum feudorum, & uti praefata gratia suam effectum haberent, Illu- stri Comiti de Onate precepit, quod informaret cum voto Collateralis Consilii de omnibus clausulis, & cautelis, quae expedire viderentur, ut videret in hoc Supremo Italiae Consilio, in ordi- ne superinde expediendo convenienter praevenerentur, super quo expeditus fuit ordo necessa- rius eidem Proregi sua die vigesima tertio mensis Decembris anni praeteriti millesimi sexcen- tesimi quadragesimi noni.*

Majorati ne' feudi antichi, e nuovi in benefi- cio de' chiamati alla successione de' medesimi sal- vis juribus Regii Filci.

IX.

Que por nueva gracia se sirva V.M. de conceder al Baronaje de aquel Reyno que pue- da por acto assi entre vivos, como en ultima voluntad disponer de los feudos, aunque sean titulados en beneficio del Baron de su familia, esclu yendo a la hembra, que inmediatamente succedere, y que esto se entienda assi en los feudos nuevos, como en los antiguos adquiridos, y por adquirir, y titulados, *etiam per modum substitutionis*, a beneficio de las personas de su familia, aunque no sean en grado successible assi por linea descendiente, o ascendiente, co- mo por linea Collateral, y aunque el Baron que se nombrasse procediese de otros Barones mas proximos, o por razon de grado, o primogenitura, y con otras clausulas en este Capitulo contenidas. *Suae Majestati re maturius perpenso, digna fuit visa, & perpetenda respondit.*

Baronaggio possa disporre per atto ccsi tra' vi- vi, come in ul- tima volonta de' feudi a beneficio del Barone di sua famiglia, esclud- do la femmina, che immediate succederebbe co- si ne' feudi anti- chi, come nuovi.

X.

Que los Barones de aquel Reyno sean Capitanes a guerra por V. M. en sus Tierras y no habitando en ellas, puedan substituir otros en su lugar. *Suae Majestas jugiter hoc negotium ampliori consideratione relinquendam placuit.*

Baroni del Re- gno siano Capi- tani a guerra nel- le loro Terre, e non abitandoui possano altri so- stituire.

XI.

Que a los Barones que tienen en sus Tierras el conocimiento de las primeras causas se les concedan las segundas, y las Terçeras a los que tienen las segundas. *Suae Majestati ce- terum hoc negotium uti maturiore attentione dignum prudentiq. commendandum existimavit.*

Baroni, che tengono le prime cause li debbiano concedere ancora le seconde, e le terze a que' che tengono le secon- de.

XII.

Que el Regio Fisco no moleste a los Barones de aquel Reyno ni a sus bienes feudales por qualquiera causa por el tiempo pasado, o por deudas, o successio. *Suae Majestas decrevit quod in similibus causis Fidelissime Civitati, ejusque Baronibus integre administraretur ju- stitia per Tribunalia ad id destinata, audito Regio Fisco, ad cuius decreti executionem ordi- navit Illustri Proregi, quod ordines superinde opportunos in calibus occurrentibus expediret.*

Baroni non sia- no molestati dal Regio Fisco ne' beni feudali per qualsivoglia cau- sa per lo tempo passato, ne per debiti, o successio- ne.

XIII.

Que en caso de devolucion de feudo por falta de linea deban al Regio Fisco, y Corte, latis.

Che in caso di qualunque divoluzione di feudo per mancanza di linee, debbia il Regio Fisco soddisfare i creditori con assenso.

*satisfazer, y pagar a los Accredores con assenso, no obstante la clausula juribus nostris semper salvis que se pone en los Assensos. Sua Majestas decrevit quod casu devolutionis feudorum defectu linea, administratur Justitia creditoribus cum assensu, audito Regio Fisco, & ad hoc Illustres Proreges, & ejus successores, ordines convenientes expediant.*

## XIV.

Relevj che si pagano per morte de Feudatarij, si debbano regolare cõforme alle redite dell'anno, che muore il Feudatario, e non debba pagarsi interesse se non passato l'anno della signoria.

*Que los relevios, que se pagan por muerte de los Feudatarios, se deban regular conforme alas rentas del año en que muere, y no de otra manera, y que no sean obligados a pagar interes del relevio, sino es pasado el año despues de la significatoria. Sua Majestati placuit, & decrevit quod relevia regulentur juxta redditus illius anni in quo obiit Feudatarius, quatenus vero respicit solutionem intercessum relevii, observetur stilus hucusque servatus.*

## XV.

Denuncie sopra le rendite feudali, non possa il Regio Fisco convincerle per informazione se non passato l'anno delle dette denuncie.

*Que quirendo el Regio Fisco convençer la denunçiaçion, o relevaçion de las rentas feudales por informaçion no lo pueda hazer despues de pasado el año de la denunçiaçion. Sua Majestas decernit quod stilus superinde observatus in posterum observetur.*

## XVI.

Grazie concedute per lo passato alla Città, Baronaggio, e Regno, che non sono spedite in forma Regia Cancellaria, o pure non si ritrovassero i Privilegij esecutoriati, debbano esser valide.

*Que las graçias conçeidas por lo pasado a aquella Ciudad, Baronaje, y Reyno, que no han sido despachadas en forma de Cancellaria, y haviendolo sido no se hallassen los Privilegios executoriados en aquel Reyno, deban tener el mismo effeçto para adelante respecto de las causas movidas, y agitadas, como no han sido determinadas, por lo pasado. Sua Majestas Illustri Proregi precepit ut dicta Fidelissima Civitati adverteret, quod explicet qua sunt gratia concessa de quibus non fuerit expeditum privilegium, & quarum privilegium expeditum non fuerit executioni mandatum, ut cognitio utroque puncto convenienter provideatur.*

## XVII.

Confirma di tutte le Grazie concedute dal Re Cattolico, dall'Imperadore, e dal Gran Capitano, ancorche non venisse il possesso e di nuovo cõcederle.

*Que S.M. tenga por bien de confirmar todas las graçias conçeidas ala dicha Ciudad, Baronaie y Reyno por el Señor Rey Catholico en el año de mil quinientos y siete, y por el Señor Emperador en los de mil quinientos, y cinquenta, y quatro, y mil, y quinientos, y ocho, y por el Gran Capitan en los de mil quinientos, y tres, y mil quinientos, y cinco, aunque no esten en possession dellas, y conçederse las de nuevo, en quan fuere necesario. Sua Majestati placuit confirmare, prout confirmavit gratias predictas, qua eidem Fidelissima Civitati, & Regno asseruntur concessa, quatenus fuerint, & sint in earum possessione.*

## XVIII.

Che sia confermato alla Città l'antichissimo costume di mandare Ambasciatori senza licenza degli Illustri Vecere.

*Que se conserve ala Ciudad la antiquissima costumbre que tiene de embiar a V.M. Embaxadores, pedida, y no alcanzada liçençia de los Virreys, en conformidad de las ordenes de quatro de Diziembre de mil quinientos, y setenta, y nueve, y dies de Abril de mil y seycientos, no obstante otras, que contradizen a estas. Y por que puede succeder occasion tan urgente que no diese tiẽpo para pedir a V.M. la liçençia, tenga por bien de conçederle la sin esperarla. Sua Majestas ordinavit Illustri Proregi, quod dicta Fidelissima Civitas significaret ordinem datum super inde per Serenissimum Regem Philippum Tertium ejus Patrem sub die decima Septembris anni preteriti millesimi sexcentissimi decimi septimi, tamquam plus convenientem observari, & quod hujusmodi supplicatio maturiore consideratione egebat, sed non ex hoc ipsi prohibebatur mittere personam in calibus permissis precedente licentia Illustris Proregis, & circumstantiis in predicto ordine contentis.*

## XIX.

Che si tolga l'impedimento alle Piazze Nobili di fare aggregazioni.

*Que se quite el impedimento que tienen las Plazas Nobles para hazer aggregaçiones y se les conçeida libre potestad de poderlo hazer, guardando la forma, ritos, constituciones, y conclusiones de dichas Plazas, y que este impedimieto se entienda quitado solamente respecto de las Plazas de Puerto, Portanova, y Montaña por espacio de diez años, y passados se entienda quitado por todas las demas Plazas, por quanto las dichas tres Plazas estan reduçidas a poquissimas familias, y apique de estinguirse en breve tiempo. Sua Majestati fuit visa hec res opportuna, & consideratione digna, & superinde tandem ordinem opportunum expediti mandavit.*

## XX.

Que el Presidente del Consejo de Santa Clara, y Lugarteniente de la Camera de la Sum-



Summaria sean Regnicolos. Sua Majestas respondit quod in hujusmodi provisionum occurren-  
tia attente considerabuntur merita, quae regnicolis adliint, uti experientia monstravit.

XXI.

Que las penas, que llaman spreti mandati no se cobren delos Napolitanos contra la for-  
ma delas Constituciones, y Capitulos de aquel Reyno. Sua Majestas decrevit, quod super  
hoc obseruentur Capitula, & Constitutiones iuxta consuetudinem.

Presidente del  
Consiglio, e Luo-  
gotenente della  
Camera siano Re-  
gnicoli.  
Pena di spreti  
mandati non si  
chigga da Napo-  
letani.

XXII.

Que los cargos de Infanteria, y Cavalleria, que se levantan en aquel Reyno, se donen  
Napolitanos. Sua Majestas asseruit, quod in occasionibus occurrentibus habebitur ratio, &  
attentio ad merito idoneorum.

Cariche nell'  
Infanteria, e Ca-  
valleria, che si  
fanno in questo  
Regno, si diano a'  
Napolitani.

XXIII.

Que V.M. mande hazer officios con su Sanctidad para que los Prioratos, Baylages, y  
Encomiendas dela Religion de Sant Joan, que hay en aquel Reyno, se provean en Regni-  
culos. Sua Majestas promisit ordinare Oratori in Curia Romana degenti, ut convenientia offi-  
cia ageret cum Beatitudine Sua super hoc negotio, & Illustri Proregi precepit, ut hujusmodi  
supplicationem ex sua parte pro viribus foverit.

Commende  
Priorati, e Baliag-  
gi della Religio-  
ne di Malta in  
questo Regno si  
procedano a Re-  
gnicoli.

XXIV.

Que los Presidentes dela Camera dela Summaria no Togados, no puedan ser Commis-  
sarios, ni votar en ninguna causa donde hay articulo de derecho. Sua Majestas ordinavit Illu-  
stri Proregi, quod cum voto Collateralis Consilii informaret, quid super hoc negotio occurrere  
posset, ut convenientius provideretur.

Presidenti del-  
la Regia Camera  
non togati non  
possano essere Co-  
missarij, nè vota-  
re nelle cause, do-  
ve vi è articulo  
legale.

XXV.

Que los Napolitanos no sean presos, ni desterrados de hecho, ni se les pongan guardas  
en sus casas, como otras vezes se ha supplicado. Sua Majestas ordinavit quo ad supplicatio-  
nem in hoc puncto contentam, quod seruetur Consuetudo, & quod in casibus occurrentibus Illu-  
stris Prorex, & eius successores pro viribus evitari procurent, quod Neapolitani sint carcera-  
ti, non exterminati de facto, nec in suis aedibus onerentur excubiis.

Napolitani non  
possano essere pre-  
si, nè desterrati de  
facto; nè si ponga-  
no le guardie nel-  
le loro case.

XXVI.

Que no se extingan las cinquenta Plazas de los continuos Napolitanos, y que D. Pom-  
peo de Guevara, que fue despojado del cargo de Gujon de ellos, sea reintegrado en el, y para  
adelante se provea en Napolitanos. Sua Majestati placuit huiusmodi supplicatio, & Illustri  
Proregi scripsit se concessisse Fidelissima Civitati, quod nequaquam extinguantur quingua-  
ginta officia continuorum, ad que precepit reduci huiusmodi cohortem, precipiendo quo ad  
petitionem pro dicto D. Pompeo de Guevara exhibitam, quod informaret cum suo voto, ut con-  
venientius provideret, & quoad partem quod hanc officia provideantur Neapolitanis, in po-  
steram praesentem huiusmodi supplicationem habiturum.

Non si estin-  
guano le cinqu-  
ta Plazze de' con-  
tinui Napolitani,  
ed in avvenire si  
procedano a' Na-  
politani.

XXVII.

Que el General, y Capitanes dela Esquadra de Galeras de Napoies hayan de ser Napo-  
itanos, y Regniculos. Sua Majestas promisit in occasionibus occurrentibus, de Neapolitanis  
idoneis, & benemeritis in hac professione libenter caraturum.

Generale, e Ca-  
pitani delle Galee  
di Napoli, debbia-  
no essere Napo-  
letani, e Regnicoli.

XXVIII.

Que se quiten los Iuezes Civiles, y Criminales perpetuos del Tribunal dela Gran Cor-  
te dela Vicaria de aquel Reyno. Sua Majestas decrevit, & ordinavit Illustri Proregi, quod  
omnia Iudicia Vicaria extinguantur prout vacare contingerit, & quod ipse Prorex sibi pro-  
poneret subditos penitentissimos, qui ipse administrabunt iuxta eorum merita, ut in posterum sint  
biennales.

Giudici Civili,  
e Criminali della  
Gran Corte della  
Vicaria perpetui  
si levino.

XXIX.

Que los Cavalleros delas tres ordenes militares hayan de gozar del fuero por las Catu-  
las

Cavallieri delli  
tre Ordini Milita-

ri debbano godere del Foro per le Cause Criminali, e siano riconosciuti da Cavalieri del loro abito.

fas Criminales, y no ser conoçidos por otros Tribunales fino es de Cavalleros de su habito, y que V.M. tenga por bien de diputar tres Cavalleros Españoles, y Italianos para este efecto. *Sua Majestas res maturiore consideratione digna respondit.*

XXX.

Nazione Napolitana debba godere la stessa prerogativa in quanto alla Milizia, che gode la Borgognona, che va con la Spagnuola in tutte l'operazioni militari.

Que V.M. tenga por bien de conceder ala nazione Napolitana la misma prerogativa, que esta concedida ala Borgognona en quanto ala Milizia, que corre con la Nacion Española assi en las merchas, como en los Cuernos derechos, y lo mismo en quanto a otra qualquiera cosa, y mudarfe igualmente con los Españoles. *Sua Majestas respondit se ordinaturum Capitaneis Generalibus, quod Nationem Neapolitanam honorent in occasionibus occurrentibus, attentis ejus strenuitate, & obsequiis.*

XXXI.

Che nel Consiglio d'Italia vi sia un Regente di Cappa, e Spada Napolitano, conforme s'ha conceduto a quelli d'Aragona.

Que en el Consejo de Italia haya un Regente de Capa, y espada Napolitano, como se ha concedido a los de Aragon. *Sua Majestas Illustri Proregi ordinavit, ut Fidelissima Civitati significaret, quod cum in hoc Supremo Italia Consilio unum munus Regentis datum sit naturalibus ejusdem Regni, consideret, quid sit plus sibi conveniens, an sit longioris, an brevioris Toga, ut visa super hoc ejus supplicatione, convenienter provideret.*

XXXII.

Regente della Gran Corte della Vicaria sia Napolitano di Cappa, e Spada.

Que el Regente dela Gran Corte dela Vicaria de aquella Ciudad sea Napolitano de Capa, y espada. *Sua Majestas considerans, quod hujusmodi munus proviso ad Proregem illius Regni pertinet, ordinavit Illustri Comiti de Oñate, & ejus successoribus, quod in ipsius provisione attentionem haberent ad subditos Regnicolas idoneos.*

XXXIII.

Sindico della Città debbia avere spalla dalle Persone Reali, come in altri Regni.

Que el Sindico dela Ciudad deba tener el lado delas Personas Reales, quando fueran a ella, como en otros Reynos de V.M. se observa. *Sua Majestas erga Fidelissimam Civitatem, & Regnum Neapolitanum ductus amore, & obsequiis per eius Barones ubique exhibitis, concessit, & decrevit, quod succedente casu, quo eius persona Regia predicta Civitatem intraret, eius Syndicus haberet latus sinistram.*

XXXIV.

Beneficj Ecclesiastici, Vescovadi, e Badie si provedano a' Naturali, ovvero che debbano dichiararsi Naturali Spagnuoli.

Que los beneficios Ecclesiasticos, Obispados, y Abbadias se provean en naturales, o que a los Regniculos se les de naturaleza Española para poder gozar las dichas Abbadias, y Obispados en los otros Reynos de V.M. *Sua Majestas Illustri Proregi Fidelissimam Civitatem certiores facere ordinavit alternativam Neapolitanis concessam ad unquam observandam, & in provisionibus Sua Majestati reservatis presentes habiturum subditos benemeritos illius Regni.*

XXXV.

Negoj di giustizia debbano trattarsi ne' Tribunali dove spettano, senza che vi s'intrometta la Segreteria degl'Illustri Vescere.

Que en conformidad delas ordenes dadas los negocios de Justicia passen, y se traten en los Tribunales a quien toca, sin que se entrometan en ellos los Secretarios de los Virreyes. *Sua Majestas decrevit, quod ordines superinde expediti, ut Secretarii Proregum neatiquam se intromittant in negotia ad iustitiam, & eius Tribunalia persinentia, inviolabiliter observentur, prout Civitas postulat.*

XXXVI.

Graffiero della Città sia di Cappa, e Spada, e che gli altri Capi de' Tribunali della detta Città siano Napolitani.

Que se de orden para que se execute la gracia hecha, de que el Graffero sea de Capa, y espada, y que los otros Cavezas de los Tribunales dela Ciudad sean Napolitanos. *Sua Majestas Illustri Proregi ordinavit, ut sibi subministraret nominam subditorum ad officii Grafferii provisionem, proponens in ea subditos longioris Toga cum attentione ad subditos brevioris, & quoad punctum, quod Neapolitani praesideant in Tribunalibus gubernationis Civitatis, nempe Masonata, Pecunia, & similitum, tam dictus Prorex, quam ejus successores presentes haberent Neapolitanos ad id idoneos.*

Quas quidem decretationes, omniaque & singula in eis contenta, Tenore presentium ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti Fidelissimi Regni factas gratias, quae concessas per Serenissimum Regem Dominum meum felicis recordationis adimpleri, &

exequi volumus, & jubemus. Decernentes, ut deinceps perpetuo, & inviolabiliter ab omnibus observetur, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus. Illustribus propterea, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae nostræ Summarie, Regenti, & Judicibus Magnæ Curie Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti; Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus: quatenus omnia præmissa, & eorum singula inviolabiliter teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quoscumque, & contrarium non faciant fieri, vel permittant; quatenus Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præfentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madriti die trigesima mensis Decembris: Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto; Regnorum autem nostrorum Anno secundo.

YO LA REYNA.

*Vidit Dux Thefi Gener.*  
*Vidit Gallaræ Regens.*  
*Vidit Torre Regens.*  
*Vidit Capoblanco Regens.*

*Vidit Oca Regens.*  
*Vidit della Torre Regens.*  
*Vidit Velasco Regens.*

Sua Majestas mandavit mihi D. Innico Lopez de Zarate Secretarius.

In Privilegiorum Neap. XI. fol. 128.

Solvit in exequutoriis Zarate Taxator.

Capitulos, y Gracias concedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles por medio de Luys Poderico su Embaxador.

Supplicatum propterea Nobis extitit: quatenus de præinserto Regio Privilegio, Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignæmur; Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attenta per eps forma, & tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illam, & illum prædictæ hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti Fidelissimi Regni ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant per quos decet, juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, stante quod Privilegium prædictum fuit Nobis in tempore præsentatum; & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, ac pœnam in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare; in quorum fidem has præfentes fieri jussimus Magno præfatæ Majestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio die 22. mensis Martii millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo.

D. Pietro Antonio d'Aragona.

*Vidit Galeosa Regens.*  
*Vidit Navarra Regens.*

*Vidit Carrillo Regens.*  
*Vidit Capoblanco Regens.*

Antonius Maria Barrilis Regius à mandatis Scriba.

Solvit tare. 12. Imperatus præ Taxatore.

In Privilegiorum XIII. fol. 149. Ventre.

Solvit tare. 4. de Januario.

Esecutoria di Regal Privilegio, per lo quale Sua Maestà conferma li Capitoli, e Grazie concedute a questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli per mezzo dello Spettabile Luigi Poderico suo Ambasciadore in forma Regiæ Cancellariæ.

C c

PHI:

## PHILIPPUS DEI GRATIA REX &amp;c.

**D** Garzia de Avellaneda , & Haro Comes de Castrillo unus ex claviculariis Cubiculi Suae Majestatis , ejusque Consiliarius Consilii Status , nec non Americorum Regnorum Senatus Praeses, & in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Illustribus, Spectabilibus, & Magnificis viris hujus Regni, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiariorum, eorumque Locumtenentibus, Deputatis in S.R.C. Praesidentibus, & Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario Generali, seu id officium Regenti: Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, caeterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & subditis Regiis, majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam praesentibus, quam futuris, ad quos seu quem praesentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet praesentatae, Regiis, fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem: noverint qualiter fuit nobis praesentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Suae Majestatis, tenoris sequentis, v3.

## PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

**C**astellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrae Firmae, Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, & Neopatriae, Comes Abspurgii, Flandriae, Tyrolis, Barcinonae, Rossilionis, & Caetitaniae, Cum una ex praecipuis virtutibus, quae Principium animos illustrat, ac subditos sibi conciliat, sit erga universos exercere munificentiam, longe tamen tunc fulget, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis, & belli eventu viribus, & posse, nunquam Regibus suis operam fidelissimam, & valde gratam navare destiterunt; cum igitur Universitas, & Nobiles viri, Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones Magnificae, & Fidelissimae Civitatis, & Regni nostri Neapolis Nobis humiliter supplicaverint, ut habita ratione meritorum, & obsequiorum suorum, ubique temporum, & locorum nobis strenue, & fideliter exhibitorum, & praesertim in seditionibus ipsius Fidelissimae Civitatis, & Regni nostri Neapolis, nonnulla nostrae Regiae Munificentiae signa, horum testimonio, & cunctorum ornamento ostendere dignemur, exhibito nobis super inde supplici libello tenoris hujusmodi videlicet. Señor la Ciudad de Napoles, y Barona je de aquel Reyno dicen que quando embiaron a los Reales pies de V.M. al General Luys Poderico a representar la singular fineza, con que la Nobleza havia mostrado su incomparable amor, y fidelidad ala Real Corona de V.M. en los tumultos, y juntamente a supplicar a V.M. algunas mercedes que testificassen su Real gratificacion, se servio V.M. de hazerles algunas entre las quales es una la ampliacion, y extension de la suceccion en los feudos hasta el quarto grado inclusive, siendo Barones descendientes del primero Adquirente, y la otra que cada feudatario pueda fundar Mayorazgo en sus feudos, el sumario de las quales mercedes, haviendose embiedo alas Plazas, se concluyo por ellas se dieffen a V.M. humildes gracias, y juntamente se supplicasse a V.M. se serviesse de mandar se le dieffe el Despacho de las dichas mercedes, y que en quanto ala primera se comprehendiesse tambien en ellas las hembras descendientes de Barones, o de hembras, y los Barones descendientes de hembras, o de Barones que se hallassen en el dicho quarto grado, estando siempre ciertos los supplicantes de la Real benignidad con que V.M. les ha de hazer en todos tiempos las mercedes muy ampliadas, y con la interpetracion, mas favorable, como particularmente lo esperan de la Real Grandeza de V.M. en este caso que toca ala conservacion de las Casas, y familias que en todas ocasiones, como por lo passado han dagastar vidas, y hazienda en su Real servicio; en esta misma confosmedad acuden de nuevo a los Reales pies de V.M., y con todo rendimiento supplican a V.M. se sirva de mandar se de el Despacho de las dichas mercedes en toda forma; y que en quanto ala dicha ampliacion del grado se declare, y especifique, que se entienda concedida hasta al quarto grado inclusive, comprendiendo assi a los Barones descendientes de hembras o de Barones como a las hembras descendientes de Barones, o de hembras, que se hallassen en al dicho quarto grado, habilitandolas a dicha suceccion indistintamente de manera que todo a quelto, que a cerca de la suceccion de los facedos se guardava en el terçero grado, se haya de guardar en beneficio de los comprendidos en el quarto, assi Barones como hembras, derogando, en esta forma a qualquiera pragmatica constitucion, o otra qualquiera ley Real, o municipal en el Reyno que encluye el dicho quarto grado, que con ello configuiran el effeto de la Real intencion de V.M. que ha sido de ampliar la suceccion de los feudos hasta el dicho quarto grado inclusive, y en beneficio de Barones, y hembras descendientes assi de Barones, como de hembras. Que de mas de ser interpetracion de la Real merced de V.M. la reciviran por

Concessione del quarto grado inclusive ne feudi, e che in questi si possano fare Majorati.

nue-

nueva de su Real grandeza. Nos vero præ oculis habentes præstantissimum, & inconcussam fidem, ac promptiorem prædictorum nobilium virorum Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis erga nos animi affectum, utque tantorum obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsos demonstrarem, pro ut in dies id facere conabimur, eisdem petitiones libenter accepimus, & expediri iussimus. Tenore igitur præsentium ex certa scientia Regiæ auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali maturaque Særi nostri Consilii Supremi accedente deliberatione, præfatis Nobilibus viris Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis concedimus ampliationem, & extensionem prædictam in successione feudorum eodem modo, & forma in præinserto supradicti libello contentis, ac prout ab ipsis nobis est supplicatum: ita quod omne id quod circa successione feudorum observabatur usque ad tertium gradum, observetur, & observari debeat in beneficium comprehendatur in quarto gradu tam virorum, quam fæminarum: derogantes prout præsentium serie derogamus cuicumque Pragmaticæ, constitutioni, aut alteri legi Regali, seu municipalis prædicti nostri citerioris Siciliæ Regni, quæ excludat ampliationem præfata; ac insuper concedimus prædictis viris Nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis feudis, infra terminos tamen successione præmissæ, ut supra, ita ut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis Nobis, & Nostræ Regiæ Curiæ competentis non procedat. Decernentes, & volentes, ut deinceps præsentis gratiæ ab omnibus perpetuo observentur, & observari debeant. Illustribus propterea Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris Proregi, Locumtenenti, & Capiteo Generali, Nostro magno Camerario, Prototonario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuani, Præfidentibus, & Rationalibus Camerae nostræ Summarie, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis officialibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & gratiarum per eos, & eorum quemlibet diligenter inspecta, ea omnia, & singula prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat juxta earum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, difficultate, & impedimento cessantibus, ita ut prædicti viri, Nobiles, Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones prædictæ Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis hujusmodi gratiis per nos concessis libere fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant fieri permittant, ratione aliqua, sive causa: quatenus Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præteritæ indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentis fieri iussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in domo nostra del Buonritiro die vigesima tertia mensis Iulii Anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto. Regnorum autem nostrorum anno trigésimo quinto.

. Y O E L R E Y.

*Vidit Marchio de Velada pro  
Proto. & Mag. Camer.*

*Vidit Comes de Mora Consiliarius.  
Vidit Cantonus Reg.*

*Vidit Sobremonte Reg.*

*Vidit Anzalone Reg.*

*Vidit Treghies Reg.*

*Vidit Oca Reg.*

Dominus Rex mandavit mihi D. Innico Lopez de Zarate

*Solvat ducatos quadraginta octo: Zarate pro Taxatore.*

In Privilegiis Neapolis XXXI. fol. 348.

Supplicatum propterea Nobis exitit pro parte Spectabilium Electorum hujus Fidelissimæ Civitatis, quatenus de dicto præinserto Regio Privilegio, Regias exequutoriales litteras sibi expediri facere benignius dignaremur; Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attentis per eos forma, & tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illam, & illum prædictis Spectabilibus Electis, & prædictis Viris Nobilibus, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus prædictæ Fidelissimæ Civitatis, & Regni ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant, per quos decet juxta illius seriem, continentiam, & tenorem, & contrarium non faciant pro quanto gratiam præfate Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præpositam cupiunt evitare: In quorum fidem hoc præsens

Privilegium fieri facimus Magno prefatæ Majestatis sigillo pendenti muniti. Datum Neapoli in Regio Palatio die sexta mensis Octobris millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto.

El Conde de Castrillo,

*Vidit Garcia Regens.*  
*Vidit Burgos Regens.*

*Vidit Soto Regens.*  
*Vidit Marsines Regens.*

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi, Donato Coppola,

Joseph Barrilis Regius à mandatis Scribe.

Solvit Terenos duos, Paduanus pro Taxatore.

In Privilegiorum Suae Majestatis 23. fol. 23.

Solvit ducatos quinquaginta.

Esecutorio del preinserto Real Privilegio, per lo quale Sua Maestà concede grazie al Baronaggio, e Nobiltà di questa Fedelissima Città di Napoli di ampliacione di un grado nella successione delli feudi, e che possano fare in quelli, Majoraschi nella forma, che l'hanno domandati in forma Regiæ Cancellariæ.

*Presentatum in Regia Camera Summaria die decima sexta Novembris millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto per Magnificum Didacum de Luca V. J. D. Procuratorem Fidelissimæ Civitatis Neapolitanae & registratum in Quinterionum 109. fol. 119.*

Sergius.

*Foris.*

Al Illustre D. Pedro de Aragon Gentilombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guarda Alemana, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles,

*Intus.*

El Rey, y la Reyna Gobernadora;

Confirma delli Capitoli, e Privilegi con ceduti a questa Fedelissima Città, e Regno da' Serenissimi Re' predecessori.

Ilustre D. Pedro de Aragon Gentilombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan General del Reyno de Napoles. Siendo nuestro Real animo, que se observen, y guarden los Capítulos, y Privilegios concedidos a esta Fidelissima Ciudad, y Reyno por los Serenissimos Señores Reyes Predecesores del Rey mi hijo, he tenido por bien de ordenaros, y mandaros ( como lo hago ) deys la orden, que combenga para que se observen muy puntualmente, y los, que ultimamente confirmò el Rey mi Señor ( que haya gloria ) encargando su execucion a los Tribunales desta Ciudad, y si se ofreciere caso en que por buen gobierno, y beneficio publico os combiniessse precisamente de tomar algun temperamiento, me dareys luego quenta dello, y de los motivos, que concurrieren por lo que importa tener esta noticia para mandaros, lo que mas combenga. De Madrid a 15. de Março de 1669.

Y O L A R E Y N A.

*Vidit Gavarat Regens.*  
*Vidit Marcianus Regens.*  
*Vidit De la Torre Regens.*  
*Vidit Zarate Cons.*

*Vidit Torre Regens.*  
*Vidit Oca Regens.*  
*Vidit Velasco Regens.*

Coloma Secretarius.

*Grazie concedate a questa Fedelissima Città dalla felice memoria di D. Marianna d' Austria Madre, e Governatrice del Signor D. Carlo II. per mezzo dell' Illustre Signor D. Francesco Caracciolo Marchese di Grosola suo Ambasciadore, e partecipate col seguente Biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra, v3.*

*Foris.*

A los Electos de las Plazas desta Fidelissima Ciudad que Dios guarde.

*Intus.*

El Marques mi Señor me manda decir a U.S., que hà recibido un Real Despacho de la Reyna nuestra Señora ( Dios la guarde ) por el Consejo Supremo de Italia de' 20. de Septiembre deste año, en que se firmo de declarar la resolution, que ha tomado sobre el me-

mo.

morial de treçe Capítulos, que havia presentado el Marques de Grótola Embaxador desta Fidelíssima Ciudad con vista del informe, que el Colateral hizo en 5. de Junio de 1669; y habiendose dado el Regio Exequatur por Colateral en todos los Capítulos, que contiene el referido Real Despacho menos el septimo por las razones, que se diran en su lugar, los participa Su Excelencia a U.S., y son los siguientes.

I.

Al primero tocante a que la Plaza de Regente de la Gran Corte de la Vicaria se sirva por Ministro de Capa, y Espada, y que los Juezes de ella hayan de dar su Sindicado, conforme los Privilegios de la Ciudad. *Resuelve Su Magestad, que se guarden los Capítulos alegados, conforme conviene al servicio de Dios, del Rey nuestro Señor, y a la recta administracion de la Justicia: encarcando a Su Excelencia de luego la orden, que conbenga para su cumplimiento.*

Regenti della Gran Corte della Vicaria debbano essere di Capa, e Spada, e li Giudici di essa debbano dare il Sindicato secondo li Privilegi della Città.

II.

Al segundo, que mira a que los Napolitanos no puedan ser presos de hecho. *Manda Su Magestad, que Su Excelencia tenga muy presentes los Capítulos a favor de la Ciudad para que se observen como conbeniere.*

Napolitani non possano essere carcerati de facto.

III.

Al tergero perteneciente a que no se pueda cobrar cantidad alguna de los Napolitanos por razon de pena, sin que primero no proceda la sentençia de la condenacion de ella. *Ordena Su Magestad se observen los Capítulos concedidos ala Ciudad, segun la inteligencia, que por costumbre han recebido, y en la conformidad, que al Rey nuestro Señor (que haya gloria) se sirvio de responder sobre lo mesmo al General Luis Puderico.*

Napolitani non possano astringersi a pagar pena alcuna, se non procede la sentenza della condanna.

IV.

Al quarto acerca de los Napolitanos no puedan ser desterrados sin que primero no proceda condenacion. *Encarga Su Magestad, que se escussem estos destierros de hecho, y que procedan siempre juri ordine servato, sin prejudicar a los Capítulos de la Ciudad.*

Napolitani non possano essere desterrati, se non preceda la condanna.

V.

Al quinto que trata de la facultad que la Ciudad tiene para borrar a alguno de sus Plazas, y a la instancia de que se de por nulo el decreto del Colateral en que la prohibe. *Manda Su Magestad se observe a los Segios la Jurisdiccion que los esta concedida, y los Ritos, y costumbres de que se hace mençion en los Capítulos que sobre este punto ha referido, y que se puedan juntar quando el caso lo pidiere sin embargo del decreto del Colateral de 8. de Junio de 1668. però con limitacion de que siempre que resolvieren conbiniere, se passe a privar a alguno Cavallero de los honores del Segio, y sobre esto formaren conclusion, se de a Su Excl. noticia de ella, y V.S. esperen su resolucion En cuya conformidad manda Su Magestad, que Su Excl., y sus subçesores en este Reyno den las ordenes que conbengan, para que assi se execute en los casos que se ofresieren, y en quanto a la revocacion del decreto que interpuso el Colateral en esta materia, ha mandado Su Magestad se den las ordenes conbenientes conforme a Justicia, como se ha hecho en despacho a parte de la data del referido.*

Piazze di questa Città possano privare alcuno degli onori delle medesime, e giuntarsi sempre che lor bisogna.

VI.

Al sexto en que pretende la Ciudad que en qualquiera ocasion no se puedan inibir las Plazas, ni prohibirlas su exercicio por qualquiera causa, y que se puedan congregat en todo lo que se les offregiere. *Se sirve Su Magestad de dezir, que baviendose reconocido que en Despacho de 15. de Março de 1669. tuvo por bien de dar orden al Señor D. Pedro de Aragon, encargandole no impidiessse a las Plazas el juntarse quando quissiesen hacerlo, y que quando hubiesse pleitos sobre nulidades de ellas, procurassse el Señor Virrey, se acabassen con toda brevedad, y que ahora ha resuelto que la referida orden se renueve con todo aprieto, para que se execute en la forma que esta mandado.*

Piazze non possano inibirsi, ne proibire i loro exercizj per qualsivoglia cagione, che loro occorresse.

VII.

Al septimo en que se hace instancia para que no se formen Juntas, y para que se extingan los de Controbandos, Bandoleros, y Residuos de Corte. *Por lo que mira a este punto declara Su Magestad, que por Despacho firmado de Su Real mano en 15. de Março 1669. tuvo por bien de dar orden al Señor D. Pedro de Aragon, para que dejasse correr las causas por*

Giunte non possano formarsi, e si estinguano quelle che vi sono.

los Tribunales a quien tocavan, y que se continuassen por entonces hasta otra orden las tres Juntas que estavan formadas de Bandidos, contrabandos, y de las fraudes de Perceptores; pero que reconociendo que de estas Juntas que entonzes se reservaron se da motivo para que se presuponga se hacen diversos agravios en ellas, que no es razon negar a las partes el alivio de poder acudir a los Tribunales que estan señalados para la administracion de la Justicia. Ha resuelto Su Magestad que todas las causas corran por los Tribunales a quien tocan en la conformidad que lo tiene mandado en el referido Despacho de 15. de Marzo de 1669. : cesasen tambien las tres Juntas, que entonzes se servaron, y en consequencia de lo que al principio de este papel se previene sobre este punto. Manda Su Exel. decir a V.S. que es de parecer el Colateral con quien Su Exel. se ha conformado, que pues la ultima de estas tres Juntas se halla ya extinguida, se mantengan por ahora las otras dos, y que assi se represente a Su Magestad: Significando que se hallan pendientes en ellas tan graves causas, y de tan particular consideracion que pudieran obligar a Su Exel. a formarlos de nuevo, aunque estubiesen extintas, lo qual Su Magestad expresamente ha dejado en arbitrio de Su Exel. con otra orden a parte desta misma data; y en esta substancia, Su Exel. da cuenta a Su Magestad de quien babra de emanar la ultima resolucion.

## VIII.

Impofizioni, e Gabelle non possono imporfi senza consenso delle Piazze, e Baronaggio.

Al octavo para que no se puedan poner Gabelas, ni impositions sin consentimiento de las Plazas, y Baronaje, y que se quiten las que se hubieren impuesto. A este punto responde Su Magestad que mandó dar la orden conveniente al Senor D. Pedro de Aragon en 15. de Marzo de 1669. para que cesasen las que se hubiesen introducido: con motivo de la creacion del Hospital de Pobres de San Pedro, y San Genaro, y de nuevo ha tenido por bien de renovar la referida orden, y encargarla, y mandar a Su Exel. con toda precision para en adelante su puntual observancia, y que de ninguna manera permita (ni los Senores Virreyes, que le subdieren) se introduzga por qualquiera pretexto, aunque piadoso, novedad alguna; T con este motivo digo a V.S. de orden de Su Exel. que antes que se acuerdiese a Su Magestad por el remedio de este perjuicio, havia mandado dar ordenes muy apretadas, para que cesasse luego la cobranza de estas impositions, las quales se renuevan al presente con todo aprieto.

## IX.

Jus sententia, che si esigge nel S.R.C. si dia certa regola, affinche non vi siano ricorso.

Al nono sobre los casos en que se deve cobrar el un, y medio por ciento por el Secretario del Consejo de Santa Clara. Ha resuelto Su Magestad se renueven las ordenes referidas por la Ciudad, y que necessitando de alguna declaracion sobre ellas, informe Su Exel. con el Consejo Colateral, de lo que se ofreciere, y tubiere que advertir, oyendo al Presidente del Sacro Consejo, y expresando los casos, en que deve pagarse el uno, y medio por ciento, mande Su Magestad poner regla fija, de suerte, que se excusen quejas.

## X.

Capitoli conceduti dal Signor D. Giovanni d' Austria si osservino.

Al decimo tocante a que se observen las Capitulaciones hechas por al Senor D. Juan de Austria, en que se hizo donacion a la Regia Corte de treçientos mil ducatos al Año de los Arrendamientos con calidad que no se puedan dar franquicias. Sobre esto Su Magestad pide informe a Su Exel. con el Consejo Colateral.

## XI.

Ministri che vanno per lo Regno non possono pretendere giornata, se non procede decreto contro gl' inquisiti; li Baroni non possono esser chiamati in Napoli in tempo di mutazione. Moratoria, e soprassessoria si proibiscono contro de' Napoletani.

Al undecimo de que non se devan pagar las jornadas, y salarios de los Ministros que salen por el Reyno por las partes, menos, que no procede decreto contra los inquisidos, y que tan poco sean llamados, ni promovidos a prisiones los Barones del Reyno en tiempo de mutaciones. A esto ha resuelto Su Magestad se observen las Pragmaticas sin contravencion alguna.

## XII.

Al duodecimo que trata de la prohibicion de las moratorias, y sobressessorias contra los Napolitanos. Tambien Su Magestad ha resuelto se observen los Capitulos, y Gracias concedidas a esta Fidelissima Ciudad, y Reyno.

## XIII.

Prammatica per asportazione d'armi si rinovi.

Al decimo terzero, y ultimo perteneciente ala renovacion de la Pragmatica de la exportacion de armas, en que se da igual pena al que delinque con ellas, como al que las lleva aunque sin prevencion para usar dellas. Manda Su Magestad se le remita la Pragmatica con informe de Su Exel., y del Consejo Colateral para tomar la resolucion que mas convenga. De todo lo qual da Su Exel. noticia a V. S. cumpliendo con las Reales ordenes de Su Ma-



Magestad en cuyo Real nombre manifiesta de nuevo a V. S. la satisfacion grande que tiene de sus muchos, y relevantes servicios, y que espera los ha de continuar como por lo pasado cumpliendo con su obligacion en continuacion de la suma fidelidad, y amor con que siempre lo ha hecho a que sera reciproco el cuidado de Su Magestad en mirar por el alivio, y comodidades de V. S. en todas ocasiones de que sera, Su Excel. continuo solicitador. Guarde Dios a V. S. Palazio a 17. de Noviembre de 1672.

*D. Joseph de Bolea*

Senores Electos de las Plazas de esta Fedelissima Ciudad.

*Foris.*

Al Illustre Marques de Astorga, Primo del Consejo de Estado, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles.

*Intus.*

El Rey, y la Reyna Gobernadora.

**I**llustre Marques de Astorga, Primo, del Consejo de Estado, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. En Carta de 24. de Hebrero de 1672. referis que los Diputados de los Capítulos de esta Fidelissima Ciudad os dieron el memorial que embiays al tenor del, que os dijeron, remitian a su Agente, pidiendo os le pusiesseys en mis Reales manos, y que cooperasseys en su pretencion, que dezis, se reduce ala interpretazion, y mayor claridad de lo que tengo resuelto en algunos de los puntos que estan ya determinados, y que hazeys entrambas cosas tanto por lo que desseays la satisfacion de la dicha Fidelissima Ciudad, como por que experimente que no la haze falta Embaxador en esta Corte, quando se puede valer de la interposicion, y medio de los Virreyes para sus intereses. Algunos dias despues de haverse rezivido vuestra Carta, me presentò el Marques de Grotola (que assiiste en esta Corte con titulo de Embaxador de esta Fidelissima Ciudad) otro memorial que contiene lo mismo que el que remitisteys, y en ellos los dichos Diputados de la observanzia de los Capítulos, Gracias, y Privilegios, despues de manifestar el summo rendimiento con que se hallan por el Despacho de 20. de Septiembre de 1672., que tube por bien de embiaros en respuesta del memorial de 13. Capítulos, que assi mismo me presentò el dicho Embaxador, me supplan de nuevo sea servida da consolarlos sobre los siguientes Capítulos, que servirán de explicar los mismos, que les he congedido, para que con el tiempo no pueda haver disputa, ni sinistra intelligencia en la interpretazion dellos. Y haviendo visto lo que los dichos Diputados representan, y supplan en su memorial, y tenido presente lo que os ordena en el referido Despacho de 20. de Septiembre de 1672. ha parezido que la istanzia de agora, se reduce sobre la declarazion de cinco Capítulos que son primero, tercero, quarto, quinto, y septimo; y en cada uno dellos, attendiendo alo que merezen tan buenos, y fieles Vassallos, he tomado la resoluzion que ha parezido mas conveniente, y son en la forma siguiente.

I.

**E**N el primero Capitulo refieren, fuy servida de ordenar la observanzia delos Capítulos, que representò el Embaxador conforme conviene al servicio de Dios, del Rey mi hijo, y ala recta administrazion dela justizia, encargando os diesseys luego las ordenes oportunas para su execuzion; y que por estar en todos los Capítulos, que allegaron expressamente establezido, que los Juezes dela Gran Corte dela Vicaria deban ser annales, y no perpetuos, y haver al presente muchos Juezes nombrados por mi con Reales Despachos para que se mantengan hasta tanto, que yo sea servido de passarlos a mayor grado. Y que pues me he dignado de confirmar las dichas grazias, que establezen sean annales tan solamente, me supplan que en su execuzion sea servida de ordenar, que dichos Juezes creados por mi con tales Despachos desistan, y den cada dos años Sindicado, pues dello se sigue el servicio de Dios, del Rey mi hijo, y recta administrazion dela Justizia, por que los Juezes sabiendo, que son annales tan solamente, y sujetos a dar sindicado, prozeden con mayor respecto, y atencion, que no aquellos, que estan seguros de no haver de deponer la Toga, pasado el biennio. Y que assi mismo me supplan los dichos Diputados, que el Regente dela Vicaria sea un año Regnicolo, y otro a disposizion del Virrey desse Reyno, alli como esta congedido a esta Fidelissima Ciudad por el Señor Rey Don Phelippe Secundo en 25. de Hennero de 1557., y en 10. de Octubre de 1561. *Sobre lo que contiene este Capitulo, he tenido por bien, que se observen los Capítulos en la conformidad, que lo tengo resuelto en el referido Despacho de 20. de Septiembre de 1672. Y que en quanto a los Juezes de Vicaria aunque sean perpetuos, y nombrados por mi, estan sujetos a dar sindicado cada dos años.*

Regente della Gran Corte della Vicaria debbia essere di Cappa, e Spada, un' anno Regnicolo, ed un' anno a disposizione dell' Illustrre Vecerè, e che dia Sindicato, e li Giudici di essa Gran Corte ogni due anni diano ancora sindicato.

II. En

## II.

Napoletani non  
possano astringer-  
si a pagar pena  
alcuna , per la  
controvenzione  
de' mandati , se  
non procede la  
sentenza della cõ-  
danna, e che s'of-  
servi inviolabil-  
mente la Costitu-  
zione del Regno,  
e li Capitoli a tal  
oggetto conce-  
duti.

En el Capitulo Terzero representan haverme supplicado, que no se pudiesse recuperar cantidad alguna de los Napolitanos, por razon de pena sin que primero no procediesse la sentencia de condenazion; que tube por bien de ordenar se observassen los Capítulos concedidos a essa Fidelissima Ciudad segun la inteligencia rezivida dela observanzia en la conformidad, que el Rey mi Señor fue servido de responder sobre lo mismo al General Luys Poderico; que en quanto a esto me representan como los casos suçedidos han dado occasion a los supplicantes de recurrir a mis Reales pies con dicha supplica, por que muchas vezes por ocasiones aunque de poco fundamento se han hechos mandatos a diversos Cavalleros, y otros Ciudadanos con gravissimas penas pecuniarias, sin asegurarse de otras inquisiciones, que contra ellos se hallavan en otros Tribunales, y esto sin notificarfeles en persona con execucion muy rigorosa, han sido cobradas, destruyendose, y empobreziendose muchas casas de calidad, quanto por leyes municipales del Reyno, y grazias concedidas està ordenado, que la tal pena no pudiesse exceder dela tercera parte de los muebles, como es la Constitucion del Reyno, que comienza: *Pœnam novem unciarum*; Por el Capitulo del Señor Rey Cattolico, confirmado, y executado por esse Consejo Collateral en 14. de Enero de 1578., por el qual se ordenò, que qualquier delicto no pudiesse ser occasion de publicar los bienes de Napolitanos excepto por el dela herefia, y de lesa Magestad in primo Capite, registrado en el Capitulo 13. del dicho Señor Rey Cattolico, y que por grazia particular del Señor Emperador Carlos V. concedida el año de 1550. està ordenando expresamente que sobre esto se debiesen observar las Constituciones, y Capítulos del Reyno. Que en esto qualquiera observanzia, que se pretendiesse en contrario puede perjudicar ala dicha Fidelissima Ciudad, quando con otra grazia concedida del Señor Rey Federico el año de 1496. en el Capitulo 67. està ordenado, que en qualquiera duda de observanzia, se debiesse attender siempre lo mas favorable ala dicha Fidelissima Ciudad; por lo qual me supplican sea servida de mandar declarar, que de ninguno Tribunal, Juez, ò qualquier Ministro se pueda hazer mandato pecuniario a quien se presuppone Inquifido, y que haziendose por qualquier caso forzoso, de razon sea en el mismo tiempo con aseguracion de todos, y qualesquier delictos que por ventura hubiesen cometido, de no ser castigados, si primero no fuelsen puestos en libertad, para que puedan con mayor facilidad obedezzer, y que en caso de contravenzion, no solo la condenazion deba proceder *juris ordine servato* por Juezes ordinarios, sino tambien que la tal pena no pueda exceder dela tercera parte de los muebles conforme la disposizion de las dichas Constituciones, y Capítulos para que con esta seguridad esos Fidelissimos Vassallos del Rey mi hijo no sean indebidamente molestados, y destruydos, sino que esten siempre ala prompta obediencia de las Reales Ordenes, y Ministros a quien toca. *En lo que mira a este punto, he resuelto declarar, que las penas, que se imponen por mandatos, que se jueven hazer por buen gobierno, y por justas causas, y por evitar escandolo en la Republica, que no han de yr, ni van con la tercera parte de muebles, de que habla la Constitucion del Reyno citada; que por notificarfe los mandatos personalmente, no se contraviene alas Constituciones, y Capítulos del Reyno; però que en quanto ala aseguracion por las otras Inquisiciones, pidiendola, se les conceda.*

## III.

Napoletani non  
possano essere di-  
sterrati, se non  
preceda la con-  
danna juris ordi-  
ne servato, ed in  
tempo di muta-  
zione d'aere.

En el Capitulo quarto refieren, que fuy servida de ordenar, que los Napolitanos no puedan ser desterrados, si antes no precede condenazion de tal destierro, para que se proceda *juris ordine servato*, y no se haga perjuyçio a los Capítulos, y Grazias, que se me allegaron; y por que muchas vezes ha suçedido, que si se han ordenado semejantes destierros, o bien carçeraciones fuera dela Ciudad en Tierras, y Castillos, que la estazion, o temperie del Ayre occasione evidente peligro dela vida, conforme los exemplares, que se me representaron en el Capitulo XI., y haveros yo ordenado la observanzia de dichos Capítulos; me supplican sea servida de mandar expresamente, que no se puedan hazer semejantes destierros, o carçeraciones aun quando se procediesse *juris ordine servato*, en lugares, y tiempos de mutacion de Ayre con evidente peligro del condenado a tal pena, pues por disposizion de razon, tampoco se puede hazer en semejantes tiempos, por que no se expongan esos Fidelissimos Vassallos a manifesto peligro de perder la vida, con que vendrian a rezivir un castigo mayor del que mereze el delicto. *Assi mismo por lo que toca a este Capitulo, he resuelto, que se observen los Capítulos; y que si la neçessidad, y la conveniencia del servizio de Dios, y del Rey mi hijo obligaren a desterrar a alguno, se tengan presentes los inconvenientes de las mutaciones, y lugares infectos.*

## IV.

En el quinto Capitulo dicen huerme supplicado por la observanzia da todos los usos, estilos, costumbres, y Capitulaciones de las seyes de dicha Fidelissima Ciudad, y por la re-  
voca-

revocacion del decreto de esse Consejo Colateral interpuesto contra al Sexio de Capuana, en detrimento de dichos estilos, y usos: y que fuis servida de ordenar se observasse a dichos sexios la Jurisdiccion que las estava concedida, y los ritos, y costumbres conforme ala disposicion de los Capitulos que se allegaron, pero con la limitacion, que siempre, que resolviessen de pribar a alguno Cavallero de los honores del sexio, y sobre ello formassen conclusion, se os diese noticia, y esperasse vuestra resolucion; y que en quanto ala revocacion del dicho decreto del Collateral, havia sido servido de dar las ordenes convenientes, conforme a Justicia con Despacho particular. Que sobre elle me representan que dichos Sexios Napolitanos siempre que ha ocurrido el caso, han practicado en virtud de sus ritos, y costumbres el juntarse libremente, y concluir lo que les ha parecido conforme la mayor parte de votos, en cuya conformidad se forma conclusion, de la qual nunca se ha tenido obligacion alguna de dar noticia a los Virreyes, y que si alguno se ha sentido gravado de semejante conclusion, ha tenido libre facultad de representarlo a dichos Virreyes, conforme se practica en todos los Tribunales, y Collegios del Mundo; y que en el caso individual que se me represento con dicha supplica, se produze exemplar del Sexio de Montaña, que un Cavallero del, llamado Nicolas Spicciacaso, habiendo sido privado por desobediencia de los honores de su sexio despues de passados siete años, acudido al Duque de Calabria, representandole, que el rito de aquel Segio stablezia, que semejante privacion no podia durar mas que cinco años; que habiendose remitido en aquel tiempo al Sacro Consejo, bien que se hubiese compilado el proceso, el mismo se contentó que se decidiessen la diferencia por el dicho sexio; por lo qual me supplan que mientras he sido servida con tanta generosidad de confirmarles sus jurisdicciones, y ritos, tenga por bien de suspender a si mismo la dicha limitacion, pues no por esto se quita ninguna razon a los que se sintieren gravados de semejantes conclusiones, los quales libremente podran en tales casos recurrir a los Virreyes, no quedando perjudicados los supplicantes, en cosa alguna en los dichos sus ritos, y estilos tan antiguos, y siempre observados. *Sobre lo que mira a este Capitulo, ha parecido que quede firme lo que tube por bien de resolver en el despacho de 20. de Septiembre de 1672.*

Piazze di questa Città possano privare alcuno degli onori delle medesime, e giustarsi sempre che le necessita.

V.

En el septimo, y ultimo Capitulo representan haverme supplicado, que en execucion de los Capitulos concedidos por el Señor Emperador Carlos V., y de las ordenes del Rey mi Señor, que haya gloria, no se pudiesen formar Juntas, ni nombrar Delegados en todas las causas civiles, criminales, y mixtas: y que por esta causa tubiesse por bien de mandar quitar las Juntas de contrabandos, la de Bandidos, y de Residuos de Corte, como perniciosas ala recta administracion de la Justicia, y en detrimento grande de mis Fidelissimos Vassallos, y que fui servida de responder que a los 15. de Marzo de 1669. con Real Despacho ordené que las causas corriessen por los Tribunales a quien tocava, y que desde entonces hasta nueva orden quedassen en pie las tres Juntas de Bandidos, Contrabandos, y la de fraudes de Perceptores: pero que tenia por bien de resolver por alivio de estos Fidelissimos Vassallos, que todas las causas indifferente correessen por los Tribunales ordinarios, y que por esto debiessen tambien cessar las dichas tres Juntas reservadas en el Despacho del Año de 1669. lo qual reconozen por efecto de mi Real Grandeza: pero que sin embargo se os presente por esse Consejo Colateral, con el qual dicen, os conformasseys, que mientras la ultima es a favor la de fraudes de Perceptores se hallava extinta, se mantuviesse en adelante las otras dos de contrabandos, y Bandidos, y que en esta conformidad se me representasse, significando, que en dichas Juntas se hallavan pendientes cosas tan graves, que obligarian a formarlas de nuevo; Por lo qual refieren, que una grazia tan grande hasta aora no se halla executada, y los supplicantes se veen obligados a recurrir de nuevo a mi, representando, que la unica atencion de esse Publico en supplicar per la extincion de dichas Juntas fue por las dos de contrabandos, y de Bandidos por las muchas, y grandissimas molestias, que en ellas reviven estos mis Fidelissimos Vassallos por falta de defensas, y de remedios ordinarios, que a vezes aunque inocentes se hallan reducidos a gravissimas transacciones, y a castigos no merecidos, no hallando abogados, que los defiendan fino con grandes dispendios por los lugares, y horas, en que se juntan tan extraordinarias, y poco acostumbradas, demas, que son tan de improviso las llamadas, que quando quiera que al reo se le dan las defensas no las puede gozar, y se priba tambien de las apelaciones tan necessarias, y permitidas en todos los Tribunales Ordinarios. Que tambien me representan que con esto se distrahen a si mismo los Ministros de sus cargos, y de las Audiencias, que deben dar a los litigantes, sucediendo de ordenario que quando se va a negociar a sus casas, se hallan fuera de ellas por asistir en las referidas Juntas, y se impide la expedicion de las causas con grande daño de estos Fidelissimos Vassallos, y del Real servicio; y que por esto recurren a mis Reales pies, supplicandome, sea servida de ordenar con otro Real Despacho la execucion de la que os mande dar, para que essa Fidelissima Ciudad quede consolada, viendola executada, como a si mismo me supplan sea servida de ordenar que queden extintas todas las Delegaciones a si en personas de Ministros particulares, como de Tribunales Unidos, de los quales se han

Giunte particolari de' Ministri non possano formarsi, e si distinguano quelle che yi sono.

observados muchos inconvenientes perniciosísimos al Real Servizio, y de grandísimo daño a estos mis Fidelísimos Vassallos; y que con efecto todas las causas pasen por los Tribunales ordinarios a quien toca, pues con esto examina la Justicia distributiva con todos conforme a mi Real Intencion. Tambien por lo que toca a este Capitulo, he resuelto que se observen, y executen las ordenes dadas en la conformidad que lo tengo mandado en el referido Despacho de Veinte de Septiembre de 1672.

Estas son las resoluciones que ha tenido por bien de tomar en respuesta de los Capítulos referidos, de las quales ha parecido avisaros para que las participeys a los dichos Diputados de la observancia de los Capítulos, Gracias, y Privilegios de esta Fidelísima Ciudad, y dareys las ordenes, que conbengan para su cumplimiento, como os lo encargo, y mando, que tal es mi voluntad. De Madrid a 22. de Agosto de 1674.

Y O L A R E Y N A .

*Vidit Denti Regens.*  
*Vidit Carillo Regens.*  
*Vidit Gaeta Regens.*

*Vidit Monge Regens.*  
*Vidit Valenzaela Regens.*

Ortega Secretarius.

E L R E T .

Aggregazioni,  
reintegrations  
di Famiglie alli  
Seggi Nobili, non  
si possano fare senza  
espresso ordine  
di Sua Maestà.

**I**llustre Conde de Peñeranda, &c. El Señor D. Philippe Segundo, mi Abuelo, en Carta de 26. di Agosto del año del 1681. ordenó al Principe de Pietra Perçia estando en el Gobierno de esse Reyno para que no se hiziesen ningunas agregaciones en los Segios Nobles de essa Ciudad sin particular orden mia; la Carta del tenor que se sigue. El Rey. Illustre Principe, Primo, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. Por parte de los Particulares de las Familias Severina, y Serra del Segio de Puerto de essa mi Fidelísima Ciudad de Napoles se me ha espuesto que habiendo el Presidente Antonio Orifçe calado a Juan Orifçe su hijo con una muger de la Familia Carachola pretende por esta via meterle en la nobleza del dicho Segio, lo color del Privilegio conçedido por la Reyna Juanna Segunda a 153. años a ciertos Cavalleros Caracholos, y a los maridos, y descendientes de sus Primogénitos, de que ni la dicha familia por lo que toca a las Mugeres ha estado en possession, ni el dicho Privilegio en observancia, por ser en gran perjuizio, y confusion de la Nobleza de essa Fidelísima Ciudad pues con el podrian entrar quantas personas tienen descendencia de las dichas Mugeres Caracholas desde el dicho tiempo aca, y quantas proçediesen adelante de las mismas, y gozarian conforme a el gran numero de personas de otras inmunidades, exemptiones, y se daria entrada a grandes agregaciones en los Segios, y principio a muchos pleytos contra mis ordenes, y contra los Capítulos por mi conçedidos a essa mi fidelísima Ciudad, en que reservamos la declaracion de semejantes preçençiones de Nobles, que nõ son de Segio para mi ydã a esse Reyno, y que no embargante esto el dicho Juan Orifçe ha movido pleyto, y por la potencia del dicho Presidente se reçelan muchos ( como con razon se deven reçelar ) supplicandonos fuessemos servidos de dar en esto orden conveniente; y por que siendo esto contra mi mente, e intencion, y la orden que sobre ello esta dada, de que nõ se hagan ningunas agregaciones en los Segios sin orden particular mia, como se entienda que se podrá hazer indirectamente por esta via, pues comenzando el pleyto, y renunciando a el, las particulares que desean la agregacion, vienen con esse color de renunciacion, y reconocimiento de que no tienen razon a conseqüir su intento; por lo qual os encargo, y mandolo veays, y deys orden que luego sobresea este pleyto hasta a otra orden mia, y para lo adelante se de orden al Consejo de Capuana, Tribunal, y Yvezes donde estos pleytos de Segios se tractaren, que quando se hizieren semejantes reconocimientos de no tener Justicia, o renunciaciones al pleyto, qualquier acto semejante a estos, sea nulo, e invalido, y de ningun efecto y valor para la parte que pretendiere entrar en el Segio assi como si el aucto suso dicho no se hubiere hecho, y que no admittan pleytos ningunos de los que por Justicia pretendieren entrar en los Segios sin particular orden mia, la qual referyo en mi, y quierò que el que pretendiere debersele esta entrada, accuda aca: de mas de lo qual, por que se entienda que algunos otros particulares sean entrados estos años passados en los Segios de baxo de este titulo, y forma, me avisareys quantos, y quienes son, y en que forma, y Segios entraron, y los medios que para ello hubo con mucho secreto, y sin que las partes lo vengon a entender, para que se provea lo que mas conbenga a mi servizio; y renovareys la orden que se hizo en tiempo del Cardenal Granuela, en virtud de la mia, que para ello tubo, para que ninguno de los Regentes, ni del Consejo, ni otros Ministror mios de Justicia, ni sus Parientes puedan entrar en los dichos Segios sin orden particular mia, que assi conviene a mi servizio: Datum en Lisboa a 26. Agosto del 1581. Yo El Rey; Cayas Secretarius: Con las Señales del Consejo. Y habiendo las Nobles familias del Segio di Nido agregado a el a D. Mafeo Barberino Principe di Palestina, y a sus descendientes, si bien han hecho acto nulo por no aver proçedido primero licençia mia en conformidad de la preinserta orden, todavia attendiendo a los meritos del Principe, he venido en consermar la dicha agregacion por esta vez tan solamente, y sin que

que pueda causar consequenzia para otros en adelante, como lo vereys por otro Despacho mio de la data de este, que se os presentará por su parte y por que conviene mucho a mi servicio, que la orden preinserta se execute, y cumpla, he tenido por bien de renovarla, y en cargaros, y mandaros ( como lo hago ) proveays, y deys la orden que convenga para que se execute, y cumpla inviolablemente sin permitir que ninguna persona pueda ser agregada a los Segios Nobles de esta Ciudad, sin que primero preceda para ello particular orden mia, que tal es mi voluntad. Datum en Madrid a 18 de Marzo del 1664.

YO EL REY

*Vidit Sobremonte Regens.  
Vidit Osa Regens.  
Vidit Marinis Regens.  
Vidit de la Torre Regens.*

*Vidit Comes de Mora Consiliarius.  
Vidit Ansalone Regens.  
Vidit Gallorati Regens.*

*Zarate Secretarius.*

*Die 2. Maii 1664. Neap.*

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, providet, decernit, atque mandat: quod retroscriptę literę Sę Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem continentiam, & tenorem, hoc suum, &c.

*Galeota Regens.*

*Ulloa Regens.*

Januarius Anastasius Regius a mandatis Scriba.

In literarum Sę Majestatis 6. fol. 1.

Concordat cum Originali Registro, quod conservatur in Regia Cancellaria meliori collatione semper salva: Datum Neap. ex Regia Cancellaria di 7. mensis Junii 1687.

*Franciscus de Toledo Regii Scriba Registrari.*

Foris.

Al Illustre D. Pedro de Aragon, Gentilhombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guarda Alemana, y Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

EL REY, Y LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Illustre Don Pedro de Aragon Gentilombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guarda Alemana, y Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. A los cinco de Diciembre del año pasado de 1665. mande escribir al Cardinal Aragon estando en el gobierno de esse Reyno, remitiendole las resoluciones, que havia tomado sobre los Capítulos de las Gracias, que en nombre de esta Fidelissima Ciudad havia supplicado D. Gisolfo Papaçoda su Procurador tocante a la reintegracion que pretenden algunas familias a los segios para que sino tubiese inconveniente, las publicasse, y si le tubiese, informasse, que son del tenor, che sigue. Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y delas Indias, &c. y la Reyna D. Mariana de Austria su Madre, como su Tutora, y Curadora, y Governadora de los Reynos, y Senorias. Muy Reverendo en Christo Padre Cardinal Aragon mi muy amado amigo del Consejo de Estado, Virre, y Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Hafe visto vuestra Carta de 17. de Junio deste año, en que referis las razones que os movieron, para no estornar la venida a esta Corte de D. Gisolfo Papaçoda Diputado de las Plazas Nobles de esta mi Fidelissima Ciudad a representar algunas cosas contra los que indirectamente pretenden entrar en las Plazas, y con ella remitis nota de las gracias que este Diputado havia de proponer, y juntamente, se ha visto una carta de esta Ciudad de ocho del mismo mes de Junio, con la qual ha presentado un memorial, refiriendo, que por las continuas molestias, que han recebido, y reciben de diversas familias, que pretenden ser reintegradas a los honores de los Segios las mas bezes con siniestros artificios; y medios no justos; y supplicandome, que para remedio desto, fuesse servida de conçederle las gracias siguientes.

I.

Lo primero supplica la Ciudad mande dar ordenes assi respecto de los pleytos pendientes, como para lo que a delante se intentaren en alguna de estas Plazas Nobles, en orden

Famiglie non originarie Napolitane, overo ag-

gregate, che per lo spazio di cento anni li suoi antecessori non sono stati in possesso degli onori della Piazza, dove prendono esser reintegrate, non possano ammettersi con prove di semplici Testimonj, ma con pubbliche, e verediche scritture.

Forestieri non sudditi alla Real Giurisdizione, o Dominio, che pretendono, o pretenderanno reintegrazione alla Piazza, non se gli ammettano a lor beneficio scritte cavate da luoghi, dove non si estenda la Real Giurisdizione,

Cause di Nobiltà si debbiano votare con tutti li Ministri delle due Ruote del Consiglio di S. Chiara, unitamente col Regio Collaterale; o mancando uno de' Configlieri, il Vicerè, o il Presidente del Consiglio debbia terminare altri dello stesso Sacro Consiglio,

Ministri, che tengono actual interesse per propria pretensione, o de' suoi parenti in grado, si debbiano astener di votare, dichiarandolo con giuramento sul principio, che intervengono nella causa.

Que' che non sono stati Vassalli, o sudditi di S. M. per lo spazio di cento anni, non siano ammessi in avvenire alla pretensione d'essere reintegrati alla Piazza senza espressa licenza della M. S., nella quale si dica, non ostante, che non siano stati Vassalli per lo spazio di cento anni.

den a la reintegrazion, para que los Tribunales a quien toca su conocimiento no admitan alas familias, sinque primero hagan constar por escripturas authenticas, que sus antecessores han gozado por espacio de mas de cien años los honores de aquella Plaza, donde pretenden, o pretendieran reintegrazion; y en este punto ha parecido que los que pretenden, o pretendieren reintegrazion de familias no originarias Napolitanas, sino advenedizas, o agregadas que por espacio de cien años sus antecessores no han estado en possession de los honores de la Plaza a que pretenden ser reintegrados, no se admitan a ella con provanza de simples testigos, sino con escripturas publicas, y verdaderas, en que se aclare que descienden de los que efectivamente han gozado de los honores de aquella Plaza.

## I I.

Lo Segundo supplica la Ciudad, que las escripturas presentadas, o que se presentaren en el juicio de reintegrazion, o torgadas fuera de esse Reyno, no hagan fee en el, sino hubieren estado antegedentemente presentadas alo menos en otras ocasiones en los fueros de esse Reyno, y que sobre ellas se haya hecho justia; y en esto ha parecido que a los forasteros no subditos a mi Real Dominio, y jurisdiccion, que pretenden, y pretendieren reintegrazion a estas Plazas, no se les admitan en su beneficio escripturas sacadas de lugares que no estende Vajo de mi Real Jurisdiccion para que hagan entera fee, les seran impugnadas por las Plazas, no siendo concomitadas con otras provanzas legitimas, que justifiquen dichas escripturas, no pudiendo de la verdad de ellas hazerse juridica, y suficiente diligencia en lugares estangeros.

## I I I.

Lo Terzero representa la Ciudad que el cuerpo de los Nobles dello continuamente se emplean en mi Real servicio con el manejo publico, a cuya causa por conveniencia deve considerarse la calidad de sugetos con que se ha de aumentar el numero, y supplica que las dichas causas de reintegrazion se hayan de determinar por el Sacro Consejo, y Regia Camara en el Collateral con los votos de todos tres Tribunales, y asistencia del Virrey, a fin que se conozca por muchos Ministros, assi la Justicia de las causas, como la conveniencia del Real servicio, y que para su mayor azierto, despues de votada la causa, no se publiquen los votos, sin que primero se me remitan por via deste mi Consejo Supremo, para su approvacion; y en quanto a esto ha parecido que las referidas causas de Nobleza se voten con todos los Ministros de las dos Ruedas del Consejo de Santa Clara junto con el Colateral, como esta ordenado, y que faltando alguno de los dichos Consejeros por ausencia, enfermedad, o muerte, el Virrey, o el Presidente del Consejo, en sus lugares nombre otros del mismo Consejo.

## I V.

Lo quarto supplica la Ciudad que para que los votos de las dichas causas sean como conviene desapassionados, y enderezados solo ala Justicia, y a mi mayor servicio, mande que ningun Ministro pueda intervenir en dichas causas sin haver primero declarando, y en acto publico jurando assi el, como todos sus deudos hasta el grado, que por las leyes Municipales desse Reyno se prohibe a los Ministros el intervenir en sus causas, que no han tenido, ni tienen los de su familia pretension alguna, en orden ala dicha reintegrazion, pues no conviene que por facilitar el camino a las pretensiones convezidas en sus mentes procuren judicaturas, con que puedan facilitarlas; y en quanto a esto ha parecido que los Ministros que tienen actual interes por pretencion propia, o de sus deudos en los grados establecidos por derecho, se abstengan de votar, declarandolo con juramento al principio que intervienen en la causa,

## V.

Lo quinto supplica la Ciudad que no sean oydas a aquellas familias, y personas que pretenden dicha reintegrazion, como privados de acciones, si por el espacio de cien años antes del juicio que se trata continuamente, no hubieren sido ellos, y sus ascendientes verdaderos, y actual Vassallos mios, assi en las causas pendientes, como en las adelante se intentaren, pues no conviene que quien jamas, o por poco tiempo ha tenido el titulo de Vassallo, haya de gozar en su principio los honores que gozan los Vassallos antiguos en esse Reyno. Y por lo que toca a esto, ha parecido que los que no han sido Vassallos de mi Real Corona por espacio de cien años no sean admitidos por lo venidero ala pretencion de ser reintegrados a las dichas Plazas sin espressa licencia mia, en que se diga sin embargo que no hayan sido mis Vassallos por espacio de cien años.

## V I.

Lo sexto y ultimo supplica la Ciudad que quando tubiere por bien en semejantes pre-

ten-

tençiones de habilitar con Despacho Real a algunos para que pretendan entrar en los Segios antes de despacharle por esse mi Consejo Supremo de Italia, se oyga essa mi Fidelissima Ciudad para que pueda representar las conveniencas, o inconvenientes que se siguen al Real servicio, justicia, y beneficio publico; Y enquanto a esto tendre cuydado en las ocasiones que se ofrecieren.

Estas son las resoluciones que he tomado sobre las supplicas referidas de las Nobleza de esta mi Fidelissima Ciudad; y assi me ha parecido remitirlos para que sino tubiere inconveniente las publiqueis, y executeys, y si le tubiere me informays con vuestro parecer, como os lo encargo, y mando que assi conviene a mi servicio, y procede de mi voluntad; y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Aragon, mi muy charo, y muy amado amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda; Datum en Madrid a cinco de Diciembre de 1665. Yo la Reyna; Zarate Secretarius con las Señales del Consejo; Y habiendo remitido al Cardenal Aragon las referidas resoluciones me representò con el Consejo Colateral lo que sobre ellas se ofrecia en cartas de 28. de Febrero, y 30. de Marzo deste año; y habiendo visto y considerado todo lo que han representado; he resuelto, y tenido por bien de encargaros, y mandaros (como lo hago) deys la orden que convenga a los Tribunales de essa Ciudad y a las demas partes donde tocara, y fuere necesario para que las preinsertas resoluciones se publiquen, y executen, conforme a su serie, y tenor, sin embargo de la replica, que ha hecho el Consejo Colateral, que tal es mi voluntad; Datum en Madrid a 30. de Diciembre de 1666.

Che in simili pretenzioni di abilitare que' che pretendono di entrare ne' Seggi con Real Dispaccio, prima di spedirlo per lo Supremo Consiglio d'Italia, sia intesa la Città.

YO LA REYNA.

*Vidit Gallarati Regens.*

*Vidit Torre Regens.*

*Vidit Capoblanco Regens.*

*Vidit Oca Regens.*

*Vidit de Marinis Regens.*

*Vidit Velasco Regens.*

Zarate Secretarius.

In partium Neapolis 11. fol. 48.

Solvit Carolinum unum. Zarate Taxator.

Importan los derechos de este Despacho Veyntey tres Reales de Plata locus sigilli.

Die 30. Mensis Junii 1667. Neap.

Illustr. & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retrospectæ Regales literæ suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem continentiam, & tenorem, hoc suum, &c.

*Galeota Regens.*  
*Navarra Regens.*

*Garrillo Regens.*

Joseph Crivello Regius a mandatjs Scriba.

In literarum suæ Majestatis 9. fol. 83.

TO EL RET.

Ilustre Marques de los Velez, Primo, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles: A los veinte y seis de Octubre del año pasado de 1676. os mande escribir en respuesta de vuestra carta de 7. de Agosto antecedente sobre el informe que se os pidio en pretension de essa mi Fidelissima Ciudad, de que se les conceda un grado mas en la succession de los Feudos; y ordenandos informaseys de nuevo sin intervencion de los Ministros feudatarios, y que en su lugar nombraseys otros de los perpetuos, y avisaseys delos que fuesen; la carta del tenor que se sigue. El Rey. Ilustre Marques de los Velez, Primo, Virrey Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles: A los quatro deste año os mande escribir a instancia de D. Francisco Caracholo Marques de Grotula Embaxador de essa mi Fidelissima Ciudad la orden del tenor siguiente. El Rey. Ilustre Marques de los Velez, Primo, Virrey Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. D. Francisco Caracholo Marques de Grotula Embaxador de essa mi Fidelissima Ciudad me ha presentado el memorial del tenor que se sigue. Señor. D. Francisco Caracholo Marques de Grotula Embaxador de la Fidelissima Ciudad de Napoles dice; que quando embiaron a los Reales pies de S.M. ( que santa gloria haya ) al General D. Luis Puderico a representar la singular fineza con que aquella Nobleza, y Baronaje del Reyno havian mostrado en los alborotos del Reyno, y de su incomparable amor, y fidelidad; pidiendo algunas mercedes, y entre las demas, se le hizo merced de la ampliacion de un grado mas en la succession delos feudos, y conforme antes gozavan el terçero inclusive con extension hasta el quarto; se sirvio S. M. hacer merced de la dicha gracia de un grado mas, de manera que todo aquello que cerca de la succession delos feudos se guardava en terçero grado comprehendiendo el quarto, se haya de

Successione ne' feudi fino al quarto grado.

de guardar en beneficio de los comprehendidos en el quarto , comprehendiendo el quinto conforme se refiere en la gracia que fue concedida en el año del 1649. , y despues confirmada de V.M. en el año de 1666. que se despachò Real Privilegio de ella que fue executado por el Consejo Colateral de Napoles. Y habiendo muerto el Baron de la Tierra de Cocola Valenzano que tiene persona que sucede en el dicho feudo en el quarto grado del difunto; por el Abogado Fiscal de la Regia Camara de Napoles se ha opuesto con una pretension aerea, y sin fundamento suponiendo que en el año de 1655. à instancia de la dicha Ciudad fue suplicado à S. M. dos gracias la una que la ampliacion del dicho quarto grado inclusive comprehendiendo assi a los Barones descendientes de hembras, como a las hembras descendientes de Barones, o, de hembras que se hallan en el dicho quarto grado inclusive , habilitandolos en dicha succession indistintamente, suponiendo el dicho Fiscal que en el memorial dado por la dicha Ciudad el dicho año 1655., se haya perjudicada la Ciudad, no habiendo mençion del quinto grado, hablando solamente del quarto, con que quiera arguir, que la Ciudad nunca pretendio que se estendiese hasta el quinto , sino hasta el quarto , quando en la concession del año de 1655. y solamente una narrativa de la merced hecha el año de 49. pidiendo la nueva gracia de la Ciudad de los Barones descendientes de las hembras, o, de Barones como a las hembras descendientes de Barones , o, de hembras , y pretende la dicha Ciudad, como es constante, que la dicha gracia del año de 55. no solo no la perjudica, pero no hay derogacion ninguna de la de 49. sino que tambien la misma gracia del de 55. es à su favor, pues se declara espresamente en ella , que todo aquello que acerca de la succession de los feudos se guardava con el terçero grado , se haya de guardar en beneficio de los dichos en el , quanto assi Barones , como hembras, como ha dicho . Con que, conforme antes el terçero grado comprehendia el quarto, tambien oy assi por la concession del año de 49., como esta de 55. se entiende que el quarto grado ha de comprehender el quinto , y no hay contradiccion alguna en las dichas concessiones, pues todas concluyen que la Ciudad y Baronaje ha de gozar un grado mas en la succession de los feudos que no gozava antes, y assi fue en el dicho año de 55. declarado por S.M. con calidad expresa en ella, y por el dicho fin de la nueva calidad se dio entonces el memorial en el año de 55. y siendo tan claras las dichas concessiones, y razones de la dicha Ciudad no ha de permitir V. M. que se le haga otra interpretacion, y declaracion : tanto mas que en virtud de los Reales Privilegios que tiene dicha Ciudad y Reyno, que las declaraciones, y interpretaciones se han de hacer siempre por V. M. , y a favor de la dicha Ciudad. Por todo lo qual supplica à V.M. se sirva de hacerle merced de declararlo assi como en esto memorial se contiene: mandando assi al Virrey de Napoles que lo execute, y cumpla, que en ello recibirá particular merced. Y antes de tomar resolucion en lo que el suplicante representa, y supplica en el inserto memorial, y reconocido lo que ha pasado en esta materia; He resuelto pedir os informe para que me le embieys con comunicacion de mi Consejo Colateral, y Tribunal de la Camara, teniendo presente lo mucho que deseo favorecer à esta Nobleza, y assi lo executareys, como os lo encargo y mando, aunque con vista del informe, que me inviaredes , pueda ordenar lo que fuere mas servido. De Madrid à 4. de Febrero de 1676. Yo el Rey. Zirate Secretarius. Con las señales del Consejo . Y en carta de 7. de Agosto siguiente decis, que habiendo citado los dichos Tribunales , y leydo se en su presencia el preinserto despacho, se determinò dar mas tiempo al Abogado Fiscal, para que pudiese ver si se le ofrecia que oponer , y que teniendo alguna cosa lo propusiese en Camara, y esta hicièse consulta para que en inteligencia della, el Colateral digese su sentir, y en execucion de esto se dio prinzipio en la Camara, y el Abogado Fiscal hizo instancia para que los Barones que hay en aquel Tribunal se faliasen fuera, recusandolos como apartes interesadas, y os dio memorial para que en Colateral, se executase lo mismo. Que habiendo parecido ser esta materia mas de Gobierno Politico que de justizia haviays estorbado la decision, dicièndo me la pediais a mi . Y esta mi fidelissima Ciudad que con noticia de lo obrado por el Fiscal queria mostrarse parte, haviays sussegado assegurandola tomar muy por vuestra cuenta, quanto fuesse de su mayor satisfazion. Y que assi poneys en mis Reales manos el papel del Fiscal, que vino incluso, que contiene las ponderaciones contrarias à la pretension de la Ciudad, supplicandome las mande ver con toda cuydado , teniendo al mismo tiempo presente el furo celo , y amor con que esta fedelissima Ciudad me ha servido siempre , y lo quedava haciendo actualmente habiendo ofrecido ducientos mil ducados de Donativo , y quedando exigiendolos de sus naturales para acudir a las necessitades presentes con tantas demostraciones de su innata fidelidad, que si los Nobles, y Barones dan conforme a sus rentas, no se eximan los Jornaleros de contribuir con lo mas de lo que ganavan, dicièndo publicamente, y a voces, que si Vos queriays armar dellos las Galeras que estavan para votarse a la mar, que por servirme a mi, serian voluntarios remeros, y que por no ser prolijo, no me referiays casos bien particulares que han sucedido, solo asegurays se pueda estimar mucho el haverse ofrecido ocasion de pedir esto Donativo en la forma que se hace por las grandes manifestaciones de summo affecto que se experimenta desde el mayor al menor en esta fidelissima Ciudad, digna por todas razones ; de que yo le dispense mis grazias, en que vos no sareys menos favorecidos por lo mucho que estimays estos seguros Vassallos mios.

Y ha-



Y haviendose visto vuestra carta y papel que vino adjunto, que contiene las ponderaciones contrarias a la pretension de esta mi fidelissima Ciudad, y considerandose que en el Consejo Colateral de cinco Regentes que oy se hallan en el, son los quatro Barones feudatarios y en el Tribunal de la Camara tres Presidentes tambien Barones con feudos, los quales en este caso vendrian a votar en causa propia por ser notoriamente interesados, y prohibidos de poder juzgar, ni dar parecer en esta materia. He resuelto repetir el preinserto Despacho para que la representacion, y supplica de esta mi Fidelissima Ciudad me informays con intervencion del Colateral, y Camara, advirtiendos, que no ha de intervenir en este caso ninguno de los Ministros que fueren feudatarios; Yo os encargo, y mando nombres otros de los perpetuos (en lugar de los que por la razon referida hubieren de abstenerse) que sean de vuestra mayor satisfacion, y libres de todo genero de sospecha; y me avisareys de los que hubiereys nombrado, y en esta conformidad hareys el referido informe para que teniendolo presente pueda yo resolver lo que mas pareciere conveniente. De Madrid a 26. de Octubre de 1676. Yo el Rey. Bustamante Secretarius. Con las Señales del Consejo. Y haora se me ha presentado un memorial que viene firmado de siete, que dicen ser Diputados de los Capítulos, gracias, y Privilegios de esta Fidelissima Ciudad y Reyno acerca de si en el informe, que os ha mandado pedir en esta materia, han de intervenir los Ministros que son feudatarios, y Barones; pretendiendo esta Fidelissima Ciudad intervengan contra lo dispuesto en la preinserta orden. Vista la instancia referida, y assi mismo la que hizo mi Fiscal en este Supremo Consejo, con vista de la carta que me escrivistey de 7. de Agosto del año proximo pasado de 1676. cuyo tenor es el, que se sigue. Señor. El Fiscal de V.M. dice, que V.M. le sirvio de mandar, que el Virrey de Napoles informasse con voto por el Colateral, y Camara sobre la pretension que aquella Ciudad tiene, de que la subseccion en los feudos de aquel Reyno, se estienda no solo al quarto grado, sino al quinto, y que assi se hubiese concedido, como mas largamente consta de su memoria; y por que en el Colateral de cinco Regentes se hallan los quatro Barones feudatarios, y en la Camara tres Presidentes tambien Barones con feudos, los quales vendrian a votar en causa propia, en que notoriamente son interesados, y prohibidos. Juzgar ni dar parecer, y por tales, el Fiscal insta se de orden al dicho Virrey, para que los haga abstener, y que se abstengan, y no intervengan en dicho negocio ni parecer, o, voto sino que se embie con los demas desinteresados que no sean Barones feudatarios, nombrando si fuere necesario mas Juezes sin sospecha, ni dependencia Consejeros del Consejo de Santa Clara, y al Presidente del, o, otros a su arbitrio, que en caso necesario el Fiscal recusa en forma a todos los Barones feudatarios, para que dicho informe, como en cosa tan grave, y de tanta importancia a la Real Hazienda, venga con independencia, y sin sospechas, y con la justificacion que conviene. Pide justicia, & cetera. Septiembre 14. de el 1676. Y por que se ha reparado que el memorial de esta mi Fidelissima Ciudad no viene en forma, respecto de estar por repetidos ordenes Reales dispuesto, y señaladamente por la de 10. de Septiembre de 1617, confirmada por otras mas modernas, que antes de passar la Ciudad a escribir, o, hacer semejantes representaciones, haya de pedir licencia, y dar cuenta a mi Virrey en esse Reyno, en orden a que se les tenga la devida atencion, y para evitar otros inconvenientes, circunstancia que en este caso no ha parecido, como deviera, ni aqui tiene la Ciudad persona señalada, que en su nombre pueda hacer instancia alguna, y no hallando motivo alguno de nuevo para hacer novedad en la referida orden de 26. Octubre de 1676. que se os remitio. He resuelto se execute conforme a su serie, y tenor, y que se os remita copia del memorial que aqui se ta dado en nombre de esta mi Fidelissima Ciudad, respecto de haver sido acompañado con las solemnidades, y requisitos necesarios (de que con este recibireys copia rubricada de mi infracripto Secretario) y encargaros, y mandaros (como lo hago) que haviendole visto, digais quando, y como mejor os pareciere a esta mi Fidelissima Ciudad, que segun las Reales ordenes, y observancia, que se ha tenido hasta aqui devia haver acudido a Vos, para que en esta, como en qualquiera otra representacion, que hubiese de hacerme, pudiseys interponeros, como lo procurays en todas ocasiones; suplicandome, y solicitando en quanto fuere justo lo que pueda conducir a su mayor satisfacion, pues saveys bien, que en esto me hareys grato servicio, por lo que reconozco y quanto desseo yo favorecer, y honrar en todo lo posible a tan buenos Vassallos. De San Lorenzo del Escorial a 15. de Octubre de 1677.

T O R R E R E T.

Vidit Dux S. German  
Vidit Garrillo Regens

Vidit Torre Reg.

Bustamante Secretarius.

Viose en Colateral a 18. de Noviembre de 1677.

Foris.

Al Illustre Conde de Santibevan, Pariente, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles.

Intus

Intra  
Sello Terçero treinta, y quatro maravedis, año de mil, y seisçientos, y ochenta, y ocho.

E L R E Y,

Ministri Giu-  
diciali qualivo-  
Tribunale  
non possano rag-  
gionare aggrega-  
zioni alle Piaz-  
ze, ne per loro  
parenti.

**I**llustre Conde de Santi Stevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napales. El Señor Rey D. Phelipe Segundo mi Viso Rey: en Real Despacho de onze de Diciembre de mill quinientos, y ochenta, y uno, dirigido al Principe de Pietraperfia, estando en el Gobierno de esse Reyno, entre otros puntos, mandò prevenir acerca de los que pretendian entrar en los sexios de la Nobleza de esta mi Fidelissima Ciudad lo siguiente. Quanto a las agregaciones de Segios, esta bien quanto hicistesys con el Presidente Antonio Orinçe su hijo, y la orden que distesys en los Tribunales, para que no se admittan en ellos reconocimientos, o renunciaciones de pleitos de Segios que tengan con particulares, y lo ferà, que me avisays de los que por esta via han entrado en los dichos Segios; y quanto al inconveniente que apuntays, que puede haver, en que los que movieren pleito sobre la entrada en los Segios, hayan de venir acá, no es nuestra intencion, de que estos tales se conozcan, y determinen aqui, sino solo que los que tubieren semejante pretension, no se van de pedir aqui, para que se tenga entendido quienes son las personas, que movieren estos pleitos, los quales se remitiran despues alla, quando me pareciere mandar que se proceda en el pleito ( como por la presente mando ) que los, que ahora penden en esta materia, se prolonga, y se ven alla, con que no sean de Oficiate, ni sus parientes, con los quales es mi voluntad que se guarde lo que esta ordenado, como tambien lo es, que se prolonga los pleitos de las reclamaciones interpuestas por los Segios en las sentencias, que entre ellos se han dado en favor de particulares, dando orden, que las dichas reclamaciones se vean, y determinen con brevedad, y justicia, y por los cinco vezes, que diputassys para estas materias, y que se renueve, como decis, la orden del Cardenal de Granuela, sobre que los Regentes, ni ningunos del Consejo, ni Ministros de Justicia quedà tratar de ser agregados, añadiendo a la dicha orden lo de los Parientes de los tales Ministros, pues no se havia prohibido hasta a hora, y con motivo de haverme suplicado el Agente General aqui de esta mi Fidelissima Ciudad, sea servido de mandar se renueve, he tenido por bien ordenaros ( como hago ) que el mencionado, y preinferto Capitulo del referido Real Despacho de onze de Diciembre de mill quinientos, y ochenta, y uno dispongays se execute, y cumpla conforme a su serie, y tenors que assi conviene a mi Real servicio, y procede de mi voluntad. La presente rese al presentante. Datum en Madrid a diez y seys de Agosto de Mill, seisçientos, y ochenta, y ocho.

Y O E L R E Y,

*Vidit Forte Regens.*  
*Vidit Jurado Regens.*  
*Vidit de Clericis Regens.*

*Vidit Guerrero Regens.*  
*Vidit Lozada Consiliarius.*  
*Vidit Casa Regens.*  
*Vidit de Risi Regens.*

Bustamante Secretarius.

In partibus Neapolis 31. fol. 274r

Solvit Carolentum unum. Llauna Taxator.

Foris.

Magnificis, Spectabilibus Viris Fidelibus, nobis Dilectis, Electis nostrae Fidelissimae Civitatis Neapolis.

Intra.

Sello Terçero, treinta, y quatro maravedis año de mil y seisçientos, y ochenta, y ocho.

E L R E Y.

Magnifici Spectabiles Viri, Fideles, Nobis Dilecti. Con Carta de dos de Abril proximo pasado, me remittio el Illustre mi Virrey Conde de Santi Stevan otra de la misma fecha firmada de cinco Electos vuestros, diciendo se la haviais dado, para que la passasse a mis Reales manos, como lo hazia, concurriendo con vuestro desseo; y reduciendose la mencionada Carta a darne gracias, por lo que en vista de vuestra supplica, de que se pudiesse intentar por mis Ministros actuales durante su ministerio, ni por sus parientes, reintegraciones a estas Plazas, mandè decis en Real Despacho de veinteyuno de Genero deste año, que se quedava mirando en esta materia, para dar la providencia, que fuese justa, y por que os parece, que mis Ministros, interpretando el citado mi Real Despacho, pasan a proceder en dichas causas con mucho perjuicio, y desconuelo vuestro, me supplicais sea servido mandar que con efecto se suspenda el proceder en dichas causas hasta que yo haja tomada resolucion en este pun-

punto; y en vista de la referida Carta, y Dupplicado dello, que puso en mis Reales manos Vuestro Agente en esta Corte; He resuelto ordenar al<sup>l</sup> Illustre mi Virrey Conde de Santistevan disponga, que hasta que yo haya tomado aqui resolucion sobre el punto referido, se sobrefaca a hy en la prosecucion de qualquiera causa desta calidad; y que el dicho mi Virrey os participasse esta mi resolucion, deque ha parecido avisaros. De Buenretiro a veintequatro de Mayo de mil seisçientos, y ochenta, y ocho años,

Y O E L R E Y.

*Vidit Torre Regens.*  
*Vidit Dux Coniliaris.*  
*Vidit Cava Regens.*  
*Vidit de Clericis Regens.*

*Vidit Guerrero Regens.*  
*Vidit Jurado Regens.*  
*Vidit LoSada Coniliaris.*  
*Vidit de Risi Regens.*

Bustamante Secretarius.

Die 11. mensis Augusti 1688. Neap.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod intimetur partibus interesse habentibus, & interim in talibus causis non procedatur. Hoc suum.

*Carrillo Regens.*  
*Moles Regens.*  
*Jacca Regens.*

*Soria Regens.*  
*Miraballas Regens.*

Mastellonus;

Foris.

Alos Electos de esta Fidelissima Ciudad guarde Dios.

Intus.

**H**aviendo visto el Conde mi Señor el memorial, que se le dio los dias passados, por los Diputados, sobre los perjuicios, que se intentavan por parte del Obispo de la Cava, considerando su contenido, con la mayor atencion, y tenido presente las Reales Ordenes de su Magestad, que hai en la materia, con desseo de complazer en todo lo possible a esta Fidel. Ciudad, como lo es tambien del Real animo de su Magestad, ha dado su Exçellençia todos los passos, que ha juzgado por proporcionados al largo de este fin, de que ha resultado el haver ya salido de esta Ciudad el referido Obispo de la Cava, y haverse trasportados los presos, que de su orden estavan en las Carzeles, dentro la Yglesia de Santo Domingo, alas del Señor Cardenal Arçobispo; Cuya noticia me manda su Exçellençia participarla a V. S., para que se hallen con ella. Dios guarde a V. S. Palazzo a 27. de Septiembre 1691.

Partenza di Monsignor della Cava, e li Carcerati per S. Officio, che si ritrovano in S. Domenico siano trasportati nelle Carceri dell' Arcivescovato.

D. Antonio de Retes.

Señores Electos de esta Fidelissima Ciudad.

Italia.

E L R E Y.

**I**lustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. Haffe recevido vuestra Carta de 30. de Henero proximo passado, que vino por duplicado de la que deçies embiastey con extraordinario, que no ha llegado toda via; en que continuais las noticias sobre la dependencia de la ynquision en este Reyno con el Obispo de la Cava, remitiendo copias de los dos apunçtamientos, que hizo en mi Consejo Collateral con motiuo del memorial, que os Dio la Diputacion formada para esta materia; Como tambien del Villette, que de orden del Conde de Peñoranda se escrivio en tiempo de su Gobierno a los Electos de essa mi Fidelissima Ciudad, que todo viene señalado con los numeros primero, 2.3. y 4., y referis lo que haviais executado, en que quedavan las cosas; lo que se os ofrezte, y que de todo haviais noticiado al Duque de Medina Cœli. Y habiendo visto todo lo que me representais; y contienen, estos papeles con toda atencion, teniendo presente lo que antecedentemente escrivisteis por Estado sobre esta dependencia en cartas de 4, y 18. del mismo mes de Henero el nuevo memorial, que açerca della se me ha dado en nombre de los Diputados de essa mi Fidelissima Ciudad; como tambien otros papeles, y noticias, que aqui se han hallado en esta razon; y assi mismo las resoluciones que en ella he tomado, y se os han participado. Considerando por el contexto de vuestra ultima Carta, y apunçtamientos del Colateral, y memorial de la Diputacion, que embiais, el diferente estado en que se halla la materia por el grande, y vivo empeno, con que essa Ciudad persiste en la instancia de no tener Inquisidor, aunque sea con las limitaciones que hasta aqui, y que de hazer oposicion a ello, en la conyuntura presente podria ocasionar

Monsignor Nunzio non s'intrometta nelle cause de' Carcerati per Santofficio, e che siano osservati alla Città li privilegij di non tenere Inquisitor Generale in questo Regno.

E e

ma-

mayores inconvenientes. Y siendo tan importante atender en primer lugar al reparo de ellos, procurando quietar, y confiar esos Naturales: Ha parecido deciros que han sido muy acertados los pasos, que a este fin haveis dado, y los medios propuestos por el Colateral; y así os apruebo todo lo obrado, y os ordeno que en cõseguencia de ello, y siguiendo la planta del ultimo apuntamiento del Colateral, procureis confiar, y consolar à essa mi Fidel. Ciudad, dándole à entender por el medio que tubiereis por mas cõveniente: es mi Real animo se la observen sus Privilegios, y no se altere lo que disponen las ordenes antiquas en esta materia, y que siempre atendre à su cumplimiento, y à quanto pueda ser de su satisfacion, como lo mereçe su exemplar fidelidad, y muchos servicios; disponiendo vos con particular cuydado por este camino, y los demas, que os dictare vuestra prudencia, que esos Naturales se quieten, y executen qualquiera operacion, que pueda ser ruydosa, y ocasionar cuydado. Y tambien os mando paseis con el Cardenal Arçobi por los oficios, que os propuso el Colateral para el mas breve despacho de los presos, por lo que cõduce à evitar algun desordẽ de esse Pueblo; y con esse Nunçio, para que procure sincerar à su Sanctidad, e imponerlo en el hecho cierto, de que la repugnancia à tener Inquisidor, es de toda essa Ciudad, y no de algunas personas particulares, como han supuesto los Ecclesiasticos, y se ha dado à entender à su Beatitud, con advertencia, de que con ningun pretexto haveis de permitir, que el Nunçio se entrometa en el conocimiento de las causas de la Inquisicion, lo qual convendrã, que vos mismo se lo pretengais assi reservadamente, y que excuse hablar en esta materia à esos Naturales, y todo lo que puede inducir à que los Ecclesiasticos la mueban, por el inconveniente de que sabiendo essa Ciudad pueda empeorar el estado de las cosas, dándole à entender, que de no executar lo assi, os vereis obligado à usar de los medios que mas conduzgan al sosiego de esse Pueblo; Y de todo lo que fuere succediendo, avisareis al Duque de Medina Celi para su inteligencia, y con particularidad de las operaciones de esse Nunçio por si conviniere passar algunos oficios con su Sanctidad, y al Duque he mandado participar esta resolucion, y lo que ha da executar en la forma que vereis por la copia adjunta del Despacho, que se le embia, y se le previene, os notiçe de lo que occorriere en esta dependencia, para que siendo unidos, veais la forma de lograr la quietud, y ajustamiento que fuere del mayor servicio de Dios, y mio, y satisfacion de essa Ciudad, como lo espero del Zelo grandes obligaciones de una, y otro.

Y respecto de que dice al Duque en sus ultimas Cartas, que le hacen falta los materiales, que le instruyan de lo que ha havido por lo passado en esta materia, se le embian copias de todas los despachos, que aqui se han hallado, y delo que ha representado el Marques de los Velez de lo practicado en tiempo de su Gobierno, para que se halle enterado por menor de ellos en las ocasiones que convenga, y para el mismo fin, os embio à vos las proprias copias, que son las adjunetas por si faltaren ahy algunas de las noticias que comprehendien: y me avisareys del rezibo deste Despacho, con lo demas que fuere ocurriendo en esta dependencia. De Madrid à 25. de Marzo 1692.

Y O E L R E Y.

*Vidit Torre Regens.*  
*Vidit Guerrero Regens.*  
*Vidit Andreas Regens.*

*Vidit Jurada Regens.*  
*Vidit Comes Regens.*

Zarate Secretarius.

Extracta est præsens Copia a suo proprio Originali mihi exhibitò, & exhibenti restituta, Hodie die 14. Mensis Maii 1692.

*Joannes Brancone Secretarius.*

Foris.

Estado.

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles,

Intus.

E L R E Y.

Nelle caso de  
Carcerati per San  
tissimo non s'in  
trometta il Nun  
zio, e siano obser  
vati li privilegij  
di non avere In  
quisitor Genera  
le in questo Re  
gno.

Illustre Conde de Santistevan, Pariente, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Haffe rezivido dos Cartas vuestras de 18. y 30. de Henero, referiendo en la primera lo que havia passado con su Sanctidad en la Audencia al Duque de Medina Celi sobre la dependencia de la Inquisicion de esse Reyno; el Cuydado en que havia puesto à essa Diputacion la noticia de que se tratava de ajuste en Roma; lo que con este motivo escrivisteis al Duque la satisfacion con que quedava el Pueblo, delo que digisteis sobre las quejas, que os dio del Nunçio; però que no lo quedava tanto con el aviso, que tenia de quedar presos en la Inquisicion de esta Corte dos Napolitanos, temiendo lo mismo de su Embiado Francisco Sernicola, y pideis se ocurra a los incombenientes, que puedan seguirse de que sepan ahi que està preso este hombre. En la secunda remitis los papeles, que se os pre-

sentaren sobre esta materia, diciendo el empeño, en que la Ciudad persistia, en que no haya Inquisición. Y teniendo presente quanto deve atenderse a procurar quietar, y confiar estos Naturales; y que han sido muy acertados los pasos que haveis dado, y los medios propuestos por el Colateral acia la conservación de este Reyno; os apruebo mucho todo lo obrado; y en consecuencia de ello, y siguiendo la planta de el ultimo apuntamiento del Colateral, procurareis confiar, y consolar ala Ciudad, dandola a entender (por el medio que tubiereis por conbeniente) que mi animo es, que se observen sus privilegios, y que no se altere lo que disponen las ordenes antiquas en esta materia; y que siempre atendré a su cumplimiento, y a quanto pueda ser de su satisfacion, como lo mereze su exemplar fidelidad, y ferviçios, y dispondreis por este camino, y otros que os dictare vuestra prudencia, que estos Naturales se quieten, y excusen qualquiera operacion que pueda ser ruidosa, y ocasionar cuydado. Passareys tambien los Offiçios, que os propuso el Colateral con el Cardenal Arçobispo para el mas breve despacho de los presos, por lo que conduze a evitar algun desorden del Pueblo, y con este Nunzio, para que procure finçerar a su Sanctidad, y imponerle en el hecho cierto de que la repugnancia a tener Inquisición en Napoles, es de toda la Ciudad, y no de algunas personas particulares, como han supuesto los Ecclesiasticos, y se ha dado a entender a su Beatitud, y no permitireis, que con ningun pretexto se entrometa el Nunçio en el conocimiento delas causas dela Inquisición, y assi convendra, que vos se lo prevengais reservadamente, y que excuse ablar en esta materia a estos Naturales, y todo lo que sea induçir a que los Ecclesiasticos la mueban, por el inconveniente, de que faviendolo la Ciudad pueda empeorar el estado delas cosas, dandole a entender, que de no executar lo assi, os vereis obligado a usar de los medios, que mas conduzgan al sosiego de este Publico. De todo lo que fuere suçedido, ireis avisando al Duque de Medina Cœli para su inteligencia, y con particularidad de las operaciones de el Nunçio, por si combiniere passar alguno offiçio con su Sanctidad.

Y atendiendo ala aprehension, y desconuelo, que ha causado en la Ciudad la prision hecha aqui por el Tribunal dela Inquisición con dos sujetos Napolitanos, que espresais, he mandado sin dilacion se passen officios con el Inquisidor General, diciendole la importancia de esta dependencia, para que enterado dela queixa, que de esto da la Ciudad, y de la mala conyuntura, en que se ha executado esta prision, vea si puede haver forma segun la calidad de sus causas de adelantar el despacho, y libertad del Doctor Don Basilio Gianeli, que esta preso pues D. Joan Baptista Menuçio, que es el otro, esta ya libre, y de lo que refutare de esta diligencia, se os dara el aviso sin ninguna dilacion. De Madrid a 27. de Marzo de 1692.

Y O E L R E Y.

D. Alonso Carnero.

Extracta est presens copia a suo proprio Originali n̄hi exhibito, & exhibenti restituito. Hodie die 14. Mensis Maii 1692.

Joannes Brancone Secretarius.

E L R E Y.

**I**lustre Conde de Santistevan, Palente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en este mi Reyno de Napoles. En Despacho de 29. de Febrero de este año tube por bien aprobaros la proposición, que tubisteys de la renta del capital de los seis mill, y sesenta ducados de renta sobre la del tabacco, que importan los salarios de los Catedaticos, y Officiales de los Estudios de esta Ciudad, para assistir con su producto al Duque de Saboya, mandaros subrogase otro efecto en su lugar de que pagar la cantidad referida, a fin de mantener estos estudios sin disminucion alguna, y ultimamente en otro Despacho del primo del pasado, renovando os las ordenes dadas sobre las assistencias del Duque de Saboya, os previene, que no habiendo compradores para el efecto expressado del Tabacco, y quedando incorporado ala Caja militar, vendiesseys otra tanta cantidad de los treçien mil ducados annuos, que pagan los Arrendamientos precipuos a la Corte, quedando la del Tabacco subrogada en su lugar. Ahora se me ha representado en nombre de los Diputados de esta Ciudad lo mucho que mis Gloriosos Progenitores han atendido siempre a la conservación de esta Universidad, y Catedaticos por la conveniencia, y lustre, que de ello resulta a todo este Reyno, y por esta causa aun en tiempo de Ghierra viva se les han mantenido sus sueldos, suplicandome tenga por bien de no permitir se venda el efecto del Tabacco, donde los tienen situados, a fin de que estos Estudios no cavezan de su estimacion, y atendiendo a los motivos de esta representacion, y tenerse entendido se enquentran dificultades en la renta del referido efecto, por cuya causa mandè ultimamente se vendiesse otra tanta cantidad de Arrendamientos para suplir en esta parte las assistencias al Duque de Saboya; y no siendo mi Real animo, que a esta Universidad le faltan sus sueldos, sirviendo a fin tan importante, y de beneficio a la causa publica. He resuelto incargaros, y mandaros (como lo hago) deis las ordenes

Salario de Catedratici de Regj Studj sopra l'Arrendamento del Tabacco non si alieni.

convenientes , para que en caso de no haverse vendido el efecto referido del Tabacco assignado al pagamento de los Catredaticos, y Oficiales de estos estudios , no se haga novedad en el, sino que se mantenga, como hasta aqui sin embargos de las ordenes anteriores, que sobre esto os tengo dadas , que assi conbiene a mi servicio . De Madrid a 30. de Junio de 1692.

Y O E L R E Y.

Zarate Secretarius.

Con las Señales del Consejo.

Es copia del Original, que se conserva con los demas en esta Segreteria de Estado , y Guerra de Su Excellenzia. Palazio 2. de Agosto de 1692.

D. Antonio de Retes.

*Concordas cum alia copia sistente pænes Magnificum Secretarium Regie Camera Summariæ in volumine cartarum Suae Majestatis meliori &c. Neap. die 14. Augusti 1692.*

Dominicus de Amato.

Foris.

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey , Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles.

Intus.

Sello segundo sesenta, y ocho maravidis, seño de mil, y seisçientos , y noventa, y tres.

E L R E Y.

Cause di reintegrazione alli seggi, difficultandosi la legitima descendenza delle persone, si debbiano anco votare nelle due Ruote del S. C. coll' intervento del Reg. Collateral Consiglio, e Fiscale.

**I**llustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente , y Capitan General en mi Reyno de Napoles. Con motivo de istancia de los Sexios de essa mi Fidelissima Ciudad sobre la forma, que se havia de guardar en substanciar , y votar las causas de los que pretenden ser reintegrados a ellos , tubo por bien el Rey mi señor, y Padre ( que està en gloria ) dar al Duque de Arcos, estando en el gobierno desse Reyno en doze de Noviembre de mil seysçientos, y quarenta, y seis, la orden siguiente: El Rey. Illustre Duque de Arcos, Primo, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles : Haffe reçivido la Carta , que me escrivisteis con intervencion de mi Consejo Colateral de esse Reyno en treinta de Abril de esse año, en respuesta de la que mande escrivir al Duque de Alva vuestro predeçessor en este cargo à istancia de los Diputados de los Segios de essa Ciudad en diez, y seis de Noviembre de mil seysçientos , y veyne , y dos, para que me informasse sobre diversas graçias, que entonçes pidieron los dichos Diputados, a fin de evitar las desordenes, que se figuen de admitir personas a los Segios de dicha Ciudad , y gozar los honores de ellos . Y haviendo visto , y considerado lo que cerca de esto representais en dicha vuestra Carta , y lo que en ella proponeis ; Ha parecido que lo mas conveniente es, que las dichas causas de los que pretenden entrar en los segios assi , las que estan pendientes , como las que adelante se movieren , y intentaren se harian de substanciar , y compilar en una de las Ruedas de mi Consejo de Capuana, y votarse por do con intervencion, y voto de los Regentes de mi Consejo Colateral; nombrando vos, y los Virreyes, que os succedieren en esse cargo , en cadauna de las dichas causas un Fiscal, que sea de uno de los Tribunales de mi Consejo de Santa Clara, o Regia Camara, en cuja conformidad os encargo, y mando proveays, y deis la orden, que conbenga, para que esta se execute, y cumpla de aqui adelante inviolablemente, cessando la Junta de los çinco Ministros Españoles , que hasta aqui han procedido en estas causas , y en lo demas que piden los dichos Diputados , es mi voluntad se guarde lo dispuesto por el derecho, y Pragmatica de esse Reyno . De Madrid a doze de Noviembre de mil seysçientos, y quarenta, y seys. Yo el Rey. Zarate Secretarius : con las senales del Consejo. Despues en veinte, y nueve de Henero del año proximo passado de mil seysçientos, y noventa, y dos, a istancia de Don Domingo Capachelatro , en nombre de los Diputados de Capítulos , y Privilegios de essa mi Fidelissima Ciudad, fui servido renovar la orden preinserta; Y aora en nombre de los Diputados de Capítulos , Graçias , y Privilegios de essa mi Fidelissima Ciudad, con motivo de la causa pendiente sobre la reintegrazione en la Plaza del Sexio de Nido de los de la familia Carrasa, se me ha presentado el memorial siguiente: Señor: los Diputados de los Capítulos, Graçias, y Privilegios de la Fidelissima Ciudad, y Reyno de Napoles, diçen a V. M. como el Señor Rey Don Phelipe Quarto ( que Dios haya ) Padre de V. M. hizo graçia a dicha Fidelissima Ciudad en el año de mil seysçientos , y quarenta, y seis , en la qual mandè, que las causas de los que pretenden entrar en los Segios , assi las que estavan pendientes , como en las que adelante se movieren , e intentaren se hubiesse de substanciar , y compilar en una de las Ruedas del Consejo de Santa Clara, y votarse por dos, con intervencion, y voto de los Regentes del Collateral , y con la asistencia de un Fiscal,

scal, y que assi se cumpliesse en adelante, y se observasse inviolablemente, como de aquel tiempo, y subcesive siempre sea observado, y solamente lo contrario se ha executado en la causa de Don Domingo, Don Vito Antonio, y Don Fabrizio Carrafa con pretexto, que la pretension de estos, era solamente manutencion de possession de la Plaza del Sexio de Nido, como hijos legitimos, y naturales de Don Ector Carrafa, con haverse substanciado esta causa, y determinada en una Rueda, con el motivo de tratarse de un simple juicio summario, de lo que obligò la Plaza de dicho Sexio a decir de nullidad, assi por razon del prejuicio, que se seguia a la gracia referida, no cumpliendo lo dispuesto en ella, como de la justicia por no ser hijos legitimos, y naturales los referidos actores del dicho Don Ector. Para lo qual se vieron precisados los supplicantes recurrir a V. M., para que se hubiesse servido mandar, que con efecto se cumpliesse dicha gracia sin embargo de lo que se havia procedido por dicho Consejo de Santa Clara, en no observar en la determinacion de esta causa lo dispuesto, de verse con dos Ruedas, y con intervencion del Consejo Collateral, quando havia declarado, que interveniesse el Fiscal: tanto mas que la gracia referida havia muy claramente de los que pretendien entrar en dichos Sexios, comprehendiendo qualquiera causa, assi de manutencion, immission, y qualquiera pretencion como summaria, y ordinaria. Y en veinte, y nueve de Henero del año pasado de mil seiscientos, y noventa, y dos, assi se servio V. M. con su Real orden mandarlo, confirmando dicha gracia, con cuyo suponian los supplicantes haverse conseguido la observancia de la gracia referida, y que no se havia de innovar contra lo dispuesto por ella, si bien despues tubieron noticia, que en el mismo tiempo se despachò otro Real orden por V. M. ordenando al Virrey informasse sobre esta materia con relacion de aquel Consejo de Santa Clara, y sin haverse oydo dicha Plaza en este informe, y sin haversele dado lugar, y noticia de proponer sus razones, y excepciones, se rentio a V. M. en execucion de lo qual, he venido a la noticia de los supplicantes, que se ordenò se procediesse por Justicia, teniendose presentes las Reales ordenes. Cuya sentencia en ningun caso se puede mantener, assi por orden, como justicia. Per orden que el no haverse cumplido los requisitos comprehendidos en dicha gracia en la determinacion de esta causa, se funda la nulidad evidentissima, pues disponiendose por dicha gracia, que solamente el substanciar se pueda hacer por una Rueda, però el votar, por dos, y con intervencion, y voto del Consejo Collateral, sigue la prohibicion, que no se puede votar por una Rueda, lo que no habiendose cumplido queda nulla la sentencia *ex defectu jurisdictionis* de la Rueda que ha determinado contra la expresa prohibicion de V. M. Ademas que no se puede pretender no haverse tenido presente en la determinacion de dicha gracia, pues habiendo propuesto por la referida Plaza la nullidad de los auctos, por razon que no se havia oido el Fiscal, segun lo dispuesto por ella. El dicho Sacro Consejo no queriendo declarar nullos los auctos, declaró que interveniesse el Fiscal, de manera que el Consejo habiendo de executar los requisitos de la gracia, no estava en su albedrio declarar, que se executasse solo por la intervencion del Fiscal, y no que la determinacion no se hubiesse de hacer con dos Ruedas, y intervencion, y voto del Consejo Collateral contra la disposicion de las leyes, que mandan, que el recripto del Principe, no se puede en parte executar, y en parte no observarse, quando se deja el mayor requisito, que es mas privilegiado del menor. Y se a caso suponía el Consejo de Santa Clara, que por solo juicio summario no se havia de determinar por dos Ruedas, ni tener lugar dicha gracia, assi tambien procedia, no ser preciso el interbento del Fiscal, però habiendose declarado, que interbenga en execucion de la gracia, no podia assi mismo hacer de menos, que no se determinasse por las dos Ruedas, y intervencion, y voto del Consejo Collateral, de lo que resulta, que si S. M. en dicha gracia (suponiesse el dicho Consejo) no haver hablado de las causas de manutencion, y summarias, sino de las ordenarias, en cuyas proçede la disposicion de la determinacion de dos Ruedas, y intervencion del Fiscal, cae en consiguiente, que la causa referida de los Carrafas, haviessse declarado, que intervenga el Fiscal, es comprehendida en las que manda S. M., observarse en la determinacion con dos Ruedas de dicho Sacro Consejo, y votos del Consejo Collateral, y con intervencion del Fiscal, aunque dicha gracia habla de todas las causas Summarias, y ordinarias. Por justicia que tan poco esta causa puede ser de manutencion por no haver nunca dichos Actores tenido possession en dicho Sexio de Nido, si bien Don Ector Carrafa hubiesse gozado los onores de dicha Plaza. Y assi mismo parece del decreto del dicho S. C., que no siendo seguro de ser este Juicio de manutencion, como parece de la peticion de los Actores, declaró, esse manutendos; por que el Juicio de immission hace que el actor nunca ha posehido lo que pretende poseer, siendo mas privilegiado el Juvico de reintegracion, o manutencion, que lo de immission; tampoco este Juicio puede ser summario, por que el mismo Consejo de Santa Clara assi lo declaró, en dar sobre la peticion de manutencion termino ordinario, como se observa en todos los pleitos ordinarios de petitorio, y en los terminos de pur manutencion, se da termino summario, de lo que se conoze por ser Juicio Summario, ni de manutencion, cuja proçede en el despojo de la possession, que nunca han gozado dichos Carrafas supuestos hijos del dicho Don Ector, con que abscrivendo el possessorio al petitorio, y la manutencion, habiendo causa de la validad del titulo, e precisamente, antes de declararse del S. C. la manutencion de dicha Plaza se havia de conoçer del principal, en cuya se reduce toda la dificultad si son, o no son hijos legitimos, y naturales del dicho

cho D. Ector, lo que se niega por dicha Plaza, para poder gozar dichos actores los honores della, como se dispone por las constituciones del dicho Reyno, en la legitimacion de los matrimonios, de manera, que se concluye, que fino se decide antes este articulo, no se puede determinar de la manutencion, o immision, que se pretende, ademas, que la gracia no observada, se segun el tenor, y inquisitos que comprehenden, fuera de ningun valor, pues se abriera la puerta a los fraudes, por que todos que hubieren de pretender de gozar los honores de los Sexios con el pretexto, que los mayores los hubieren gozado, no pidiran mas reintegracion, sino immision en la posesion de la Plaza con sus prerogativas de la manera, que las havian gozado sus antecessores; y con esto aseparan la determinacion en las dos Ruedas, y intervencion, y voto del Consejo Collateral, sin tener su execucion, y cumplimiento la referida gracia; Para lo qual supplican a V.M. que en execucion de todo lo referido, y restringiendose el mayor motivo, en controvertirse el ser, o no ser hijos legitimos, y naturales del dicho Don Ector, Don Fabricio, Don Domingo, y Don Vito Antonio Carrasa, actores, que es el articulo absorbente, V.M. con evidencia conoze, quan necessario es observarfe dicha gracia, no solo por lo que de por si lo dispone, pero trattadose el punto principal, que se requiere en todas las causas de pretencion semejante de la legitimacion de las personas, que se hara de determinar por dichas dos Ruedas, y interventor, y voto del Consejo Collateral, con el del Fiscal, tanto mas, que aora lo que se trata con dichos actores, es lo mismo que intentar nuevo Juicio de gozar los honores de dicha Plaza, como todos los pretendores que vienen por via de immision, y no de manutencion, a cuyas peticiones se da el termino ordenario por razon de controvertirse la legitima decendencia de la persona, que ha gozado a aquellos honores, como se ha practicado en la peticion de dichos Carrasas; Con que si la gracia hubiesse hablado solamente, en aquellas causas, y se hubieren en el primer caso de observar los requisitos, assi mismo procede en la causa de dichos Carrasas, que assi por orden, como por Justicia, y por nullidad de la dicha sentencia sea de observar, que se determine por las dos Ruedas, y con intervencion, y voto del Consejo Collateral, en execucion de la referida gracia, como los suplicantes lo esperan que V. M. sea de servir de mandarlo, en que reciviran merced. Vista esta istancia, y teniendo presentes las ordenes exprefadas de los años de mil seiscientos, y quarenta, y seis, y mil seiscientos, y noventa, y dos, y las demas expedidas en esta materia; He resuelto encargaros, y mandaros (como hago) deis la orden conveniente a la parte donde toca, para que las nullidades de Justicia propuestas por la Plaza de Nido, en la causa pendiente con los Carrasas, se voten a dos Ruedas en el Consejo Collateral con intervencion del Fiscal: Datum en madrid a veinte quatro de Marzo de mil seiscientos, y noventa, tres y años.

Y O E L R E Y.

*Vidis Guerrero Regens.  
Vidis Com. de Buenos Consl.  
Vidis Andros Regens.*

*Vidis Jarado Regens.  
Vidis Regens.*

Zarate Secretarius.

*In Partium Neap. 38. a folio 309.*

Solvit carolenum unum, Muñoz Taxator.

Locus \* Sigilli,

Die 4. mensis Maii 1693.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locum tenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retrospectæ Regales literæ Sux Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

*Sorta Regens.*

*Gaeta Regens.*

*Moles Regens.*

*Miraballus Regens.*

*Jacca Regens.*

*Speſtabilis Reg. Carrillo non interſuit.*

Dominicus Mastellonus Regius à mandatis Scriaa.

In literarum Sux Majestatis 39. fol. 44. Criscolus.

Foris.

Al. Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles,

Intus.

E L R E Y.

Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. En Despacho de 12. Agosto de 1671., renovado en 23. de Marzo de 1672.



1672. sobre la forma en que havian de correr las Delegaciones que estavan concedidas en esse Reyno, resolvè la Reyna mi Señora, y mi Madre dar el orden del tenor siguiente. El Rey, la Reyna Governadora. Illustre D. Pedro de Aragon Gentilombre dela Camara, del Consejo de Guerra, Capitan dela Guarda Alemana, y Virrey. Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haviendo visto vuestra representacion de 2. de Abril del año passado de 1669. tocante alas Delegaciones, que en causas particulares se han de tiempo en tiempo concedido; y considerado los inconvenientes, que se figuien ala recta administracion dela Justicia con el numero dellas, y deseando que corran quanto fuera possible las causas, y Pleitos de esse Reyno por los Tribunales ordinarios à quienes toca, y que sin causa muy grande no se permita luez particular Delegado; Ha parecido escriviros, dandos forma y regla, tanto por las Delegaciones, que han de quedar, quanto en la forma como habran de correr; y os encargo, y mando que procureys (como fue de vuestro celo) se guarde, y observe esta Cedula inviolablemente, y que contra ella no se conceda dispensacion alguna, y que ocurriendo caso muy particular, que os obliqua à representacion, me deys quenta luego delos motivos, que se os ofrecieren, para que vistos, pueda determinar lo que mas convenga, observando lo mismo vuestros subçesores en esse cargo.

Delegati non possano procedere, se non nelle cause summarie & esecutive.

En primer lugar por las Delegaciones delos Bancos publicos dela Ciudad de Napoles, que son reservadas à mi provision; considerando la precision de mantenerlas per ahora: Ha parecido confirmarlas en las personas delos Ministros en quienes se hallaren provehidas, y en lo de adelante por las que vacaren de este genero, los que fueren provehidos en ellas por vos, y por vuestros subçesores, hayan de sacar en breve termino confirmacion mia.

En las Delegaciones delas Naciones Florentina, Inglesa, y Veneziana, ha parecido ordenaros, que se continuen hasta nueva orden; pero que los Delegados tan solamente proceda en las causas Summarias, y executivas en que sean actores, e no en las ordinarias, que han de quedar, y correr por los Tribunales à quienes toca; Y si alguna de ellas ò otra tubiere pretencion mayor en virtud de Capitulos, o contractos, me dareys quenta luego, embiando juntamente copia delos papeles en que se fundaren, para que pueda ordenaros lo que mas convenga; y por que por parte del Correo Mayor de este Reyno se me ha hecho instancia, para que se le mantenga la Delegacion en persona de un Regente, como hasta ahora por los negocios tocantes, y dependientes del dicho Officio, me informareys por via del Consejo; Collateral con vuestro parecer dentro de quatro meses, en el qual tiempo no hagays novedad, exceptuando solamente las causas, que hubiere Fiscales; que se han de tratar precisamente en mi Tribunal de mi Regia Camara.

En las Delegaciones del Duque de Parma, del Rey de Polonia, y si las hubiere de otros Principes, y de la Religion de Malta, las hareys continuar en la forma de sus despachos hasta nueva orden mia; Como tambien las del Cardenal Arçobispo de Napoles, y otros Cardenales aquienes estubieren concedidas, con declaracion, que se entiendan por las cobranças, y causas Summarias executivas en la forma que se os ordena en las antecedentes Delegaciones.

Y por que el inconveniente mayor, que se ha considerado es; por las que se hallan concedidas à titulos, y casas particulares; Ha parecido ordenaros generalmente, que cesen todas, y que las causas, y pleytos se remitan à los Tribunales aquienes toca, exceptuando tan solamente las que estubieren concedidas con motivo de ausencia de esse Reyno por estar en servicio actual mio, como a del Marques delos Balbafes, Marques de Villafrauca, Duque de Sessa, Duque de Monteleon, y Terranova, y Principe de Pomblin, y de Venosa, que se han de continuar hasta nueva orden; ordenando os tambien que la del Principe di Stillano, y Principe de Palestina corran en la forma que han corrido hasta ahora en execucion de sus contractos, en los quales se le permitio Delegado.

Y en quanto alo que toca alas Delegaciones delos Laños dela Junta del Darsenal, y delas Estradas, me informareys con vuestro parecer, y con consulta del Colateral, y entretanto las hareys continuar en conformidad de los Despachos mios que tubieren.

Y respecto delos Lugares Pios, atendiendo a los motivos de Pietad, que concurren, ala necesidad que tienen de prompta cobrança, hareys continuar las Delegaciones, a los que por lo passado los han tenido, tanto por orden mia, quanto por provision vuestra, y de vuestros antecessores, con calidad expressa, que se hayan de entender en las causas summarias de cobrança tan solamente, y executivas en las quales fueren actores, y no de otra manera, y tendreys la mano en no conceder nuevas Delegaciones a los que por lo passado no las han tenido, fiado de vuestro celo la puntual execucion de este Despacho, por lo que conviene ala recta administracion dela Justicia, y me darè en ello por muy servida. De Madrid.

drid à 22. de Agosto de 1670. Yo la Reyna: Ortega Secretarius. Con las señales del Consejo. Y ahora reconoçido que las Delegaciones, que se permiten se han dado con mas extençion, puede resultar en los Pleytos perjuicio alas partes, y que la Justicia no tenga su primer lugar; He resuelto por punto general, que todas las Delegaciones se reduzgan ala nuéva forma; y limitaciones que se dio en el Despacho preinserto de 12. de Agosto de 1670. incluyendo en esta regla las que yo tengo concedidas con facultad de advocar assí las causas, y con otras extençiones, por lo que importa ala buena administracion dela Justicia, y ala regularidad que se deve tener con todos; y para la execucion, y cumplimiento de esta mi deliberacion, os mando proveays, y deys las ordenes convenientes, y precifas alas partes aquién tocare, no obstante qualesquiera otras ordenes, y Delegaciones que estan concedidas con mas extençion, avisandome del recivo de este Despacho. De Madrid à 27. de Jullio de 1693.

Y O E L R E Y.

*Zarato Secretarius.*

Con las Señales del Consejo.

Se dio execucion en el Colateral de 9. de Septiembre de 1693.

Foris,

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles,

Intus.

Desima sopra gli Arrendamenti, Fiscali, ed Adoha non si possa esigere, e tutto l'elatto si restituisca agl' interessi.

Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en esse mi Reyno de Napoles. El Rey. En nombre de los Diputados de Capítulos, y Gracias de esta mi Fidelissima Ciudad se me ha dado memorial repitiendo sus istancias antecedentes, acerca de los inconbenientes que resultan à esos Naturales, haveros valido del diez por ciento de Arrendamientos, Fiscales, y Adohas por un año para asistir alas urgencias del Estado de Milan, por ser contra sus Privilegios, y gracias, que las estan concedidas, y muy antigua la observancia de no obligar al Publico, Ciudadanos, ni habitantes à nueva imposicion, prestamo, Donativo, o pagamiento, aunque fuese por causa urgentissima, y para conservacion desse Reyno, como expresa en el capitulo veynte, y siete del Gran Capitulo, no pudiendo hacer al caso presente los exemplares antecedentes de haverse valido mis Verreyes deste medio por las razones, y motivos, que por menor me han representado, suplicandome sea servido mandar, no se execute la cobranza dela dezima referida, que lo que della se hubiere cobrado, se restituya a los interesados de los efectos promptos, y que vos, ni vuestros subçefiores en esos cargos, vulnereys en adelante sus Privilegios, Capítulos, gracias, y contractos: atendiendo siempre à su observancia, y cumplimiento; Y considerando las repetidas instancias de los Diputados de essa mi Fidelissima Ciudad, y lo mucho, que conviene dar à esos buenos Vassallos, el conuelo, y satisfacion que solicitan; He resuelto ordenaros ( como lo hago ) attendays alas mas puntual, y inviolable observancia de las gracias, Capítulos, y Privilegios, que estan concedidas a essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno por mis Gloriosos Progenitores, y los contractos hechos con esos mis buenos Vassallos; y en quanto ala cobranza dela Dezima expresada de Arrendamientos, Fiscales, y Adohas aunque ultimamente precijeron las urgencias del Piamonte per un año, os mando deys inmediatamente al Tribunal de essa mi Regia Camara las ordenes convenientes, para que discurra los medios mas promptos, y efectivos con que poder restituir a los particulares interesados, que las pidieren, las cantidades, que se hubieren cobrado con esta retencion; y en lo adelante no os valgays de este expediente, para ocurrir alas necesidades, que se ofre-

offrecieren, que assi es mi voluntad. De Madrid à 8. de Agosto de mil feyscientos, y noventa, y quatro.

YO EL REY.

*Vidit Guervero Regens.  
Vidit Torres Regens.*

*Vidit Jarado Regens.  
Vidit Andreas Regens.*

Zarate Secretarius.

*In Partium Neap. 40. à folio 99.*

Solvit carolenum unum, Crispo Taxator.

Locus sigilli.

Foris.

A D. Alonso Perez de Araciel guarde Dios; Lugarteniente dela Camara.

Intus.

*Die 29. Decembris 1696. Dominus Commissario.*

**P**ara evitar qualquiera duda, que se pudiere enquentrar en el Tribunal dela Camara sobre los dos puntos, que se contienen en la Pragmatica publicada el dia 13. de Agosto de este año azerca de evitarse la frecuencia de contrabandos. Me manda S. E. dezir à U. S. que por lo que toca al primero, en el qual està dispuesto generalmente, que puedan ser condenados los delinquentes, aunque no se hallase el cuerpo del delicto, haviendo sido el animo de Su Excellencia el ordenar en dicha Pragmatica, se puedan condenar los delinquentes sin el cuerpo del delicto, tan solamente en los contrabandos de extraczion; en los quales no pudiendose hallar esto por hecho, y dolo de los mismos extrayentes, quienes en tal modo fraudan los Regios derechos, y usurpan juntamente la Suprema Regalia de su Magestad con dichas extracciones, no deve esta imposibilidad sufragarles, como autores dela misma, y por lo que toca al segundo, azerca dela prueba de los denunciantes, no pudiendose dificultar, que siempre, y quando el Fisco quiera valerse de esta prueba, que viene habilitada con dicha Pragmatica, devon los denunciantes examinarse, y publicarse, para que las partes puedan defenderse contra ellos, con aquellas excepciones, que quiza las competieren; Cuyo aviso doy à U. S., para que teniendose entendido en la Camara, se execute, y pratique por lo que mira a dichos dos puntos, lo que va exprefado, quedando todo lo demas, que se contiene en la dicha Pragmatica en su observancia segun el tenor dela misma. Dios guarde à U. S. Palazio à 24. de Diciembre 1696.

*Pragmatica per li Controbandi, si spiega.*

D. Diego Cabrero.

Señor Lugarteniente dela Camara.

**H**aviendo hecho instancia al Duque mi Señor el Albogado Fiscal del Real Patrimonio, para que S. E. se serviesse de declarar su mente sobre el punto del cuerpo del delicto en los contrabandos, y tambien acerca de los cabos dela prueba de ellos contenidos en la Pragmatica de 13. de Agosto 1696. de haverse de publicar el denunciante; y teniendo S. E. presente lo que lo ha suplicado esta Fedelissima Ciudad sobre este mismo particular; Confi derandose todo en Colateral en presencia de S. E. con los cabos de Tribunales; Ha resuelto S. E. declarar, que en quanto ala falta del cuerpo del delicto, su mente fue, que se enten-

*Spiegazione della Pragmatica per li Controbandi.*

F f

dieffe

diessè la disposicion dela Pragmatica solamente en los contrabandos de extraccion , en los qualès tal cuerpo no puede haverse , como ya S.E. lo declarò en Villette de 24. de Diciembre 1696. à instancia del Abogado Fiscal; y en quanto al otro punto del denunciante , declara tambien S.E., que su mente es, que este quede habilitado à hazer prueba solo en quanto se permite por ley comun, y no de otra manera; quedando dicha Pragmatica en su fuerza, y vigor en todo lo demas, que dispone. Y me manda S.E. avisarlo à U. S. , paraque la Camara lo tenga entendido , y assi lo execute. Guarde Dios à V. S. Palazzo 24. de Junio 1700.

*D. Diego Cabrero .*

Señor Regente Lugarteniente dela Camara ,

*Die 24. Januarii 1701. Domino Commissario ,*

Extracta est præsens copia à registro Villestorum S.E. num. 71. fol. 554, quod conservatur in Regia Camera, & facta collatione concordat, salva semper, &cæt. Datum Neap. ex Regia Camera die 16. Februarii 1701.

*Philippus Jullanus ,*

*Die. 15. Februarii 1701. Fiscus non impedit ,*



**GRAZIE, E PRIVILEGI**  
**CONCEDUTI DALLA CESAREA, E**  
**CATTOLICA MAESTA**  
**DELL' IMPERATOR**  
**CARLO VI.**  
**A QUESTA FEDELISSIMA CITTA,**  
**BARONAGGIO, E REGNO.**

**E L R E Y.**

**I**lustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarten'ente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Continuando el Papa en no permitirme el uso de las Regalias, que pertenezcan a mi Corona, ni aun en aquellos Reynos, y Provinzias de que estoy en actual posesion, si bien he procurado repetirle mis instancias a costa de tolerar el perjuicio de las dilaciones, para tener mas que sacrificar al obsequio, que profeso ala Yglesia, como tan fiel, y obediente hijo de ella; Haviendo pasado ult mamente por medio de los Cardinales Crimani, Archinto, y Morigia a hazer a su Santidad mas expresa representacion con pretexto de los daños, que pueden resultar de no executar con migo, lo que es tan devido en Justicia, a vista de la franqueza que ha practicado a favor del Duque de Anjou, nada ha sido bastante a persuadirle a ello. Aun que desde luego pudiera yo pasar a los extremos remedios, que por razon Divina, y humana me son permitidos, para el reparo de los graves perjuicios, que padecen mi Regal Dignidad, y mis Vasallos, en que son tan inmediatamente interesados, a que no puedo faltar sin detrimento de la obligacion, en que Dios me ha constituido, y de que sera preciso valerme; si su Beatitud no se reduce a atender a mi razon; He resuelto por ahora ordenaros, y mandaros (como lo executo) deis las ordenes convenientes, para que inmediatamente se sequestren, y embarguen en esse Reyno todos los beneficios y rentas Ecclesiasticas, que gozaren los sujetos, que estubieren fuera de el de qualquiera esfera, y calidad que sean, y que su producto se deposite en personas abonadas y seguras observando toda buena cuenta, y razon, sin que se pueda divertir cantidad alguna de este Caudal sin expresa orden mia; Y assi mismo os mando, que no se de executur a ningun Breve, ni Despacho de Roma sin participarme lo primero, y esperar mi Real deliberacion, y que quanto os prevengo, lo pongais luego en execucion, sin retardarlo devajo de pretexto alguno, pues lo contrario me seria de mucho desagrado. De Barzellona a 28. de Febrero de 1708:

Sequestro di tutti li Beneficij e rendite Ecclesiastiche, che si possedono da' Forestieri di qualsivoglia qualita, e di que' che si ritrovano fuori del Regno. E che non si dia executur a nunt Breve, o Bolla di Roma, senza la Real deliberazione.

**Y O E L R E Y.**

*D. Juan Antonio Romeo, y Anderaa.*

Es Copia Sacada de Su Registro original, salva mejor comprobacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteras Criado de S.M., y Oficial Major de Su Secreteria del Reyno de Napoles, y la expresada copia se da de orden del Colateral. Nap. a 19. de Henero de 1710.

*D. Ygnacio Torronteras.*

Adest \* sigillum.

**E L R E Y.**

**I**lustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Siendo mi principal fin en todo el que se logre el mayor bien, y utilidad

Sequestro delle rendite Ecclesiastiche possedute da Forestieri; e proibizione di passar danaro in Roma.

dad de mis Vasallos; os ancargo que comuniquéis à essa mi Fidelissima Ciudad la resolución, que tengo tomada en orden à que no se extraiga caudal alguno de esse Reyno para Roma; y del sequestro delas rentas de Ecclesiasticos, que se hallan fuera de el, por que me es muy sensible que la substancia, que produce haya de servir para impinguar a los que asisten en aquella Corte, y quedo en particular cuidado, de que en adelante se evite este tan perjudicial abuso, obiendo el incobeniente, de que los Beneficios, y rentas Ecclesiasticas las disfruten forasteros, sino que ceda en combeniencia de los Hijos de esse Reyno por el paternal Amor con que los miro. De Barzelona a 2. de Marzo de 1708.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.*

Es Copia Sacada de su Registro Original salva mejor comprobacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros, Criado de S.M., y Oficial Major de Su Secretaria de este Reyno de Napoles, y la exprefada copia se da de orden del Colateral. Napoles a 10. de Henero de 1710.

*D. Ygnacio Torronteros.*

Adest ✱ Sigillum.

E L R E Y.

Sospensione del Regio exequatur alle Bolle dell' Abadia di S. Leonardo provista in persona del Cardinal di Tournon.

**I**lustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por vuestra Carta de 17. de Henero quede enterado de la justa instancia, que os hizo essa mi Fidelissima Ciudad, para que se suspendiese el Regio exequatur que se havia obtenido por parte del Cardenal Carlos Thomas Maylard para tomar posesion de la Abadia de S. Leonardo, que el Pontifice le tiene conferida; y respecto de los ordenes, que se os han dirigido en mis Reales Despachos de 28. de Febrero para reparar los graves perjuicios, que resultavan a esos naturales de la extraccion de Moneda del Reyno, y que las rentas Ecclesiasticas las percivan Forasteros, haviendo os assi mismo prevenido por otro Despacho de 2. de este mes, que participaseis a essa mi Fidelissima Ciudad mis Reales resoluciones, no se ofrece, que añadir en respuesta de vuestra citada Carta, pues habia reconocido quan ala vista tenia yo los inconvenientes, que os represento, con motivo de haver concedido al Referido Cardenal Maylard, el Regio exequatur, y la especial proteccion de sus Privilegios, y utilidad comun, de unos Vasallos tan fieles, y benemeritos en mi Real servicio. De Barzelona a 26. de Marzo 1708.

Y O E L R E Y.

*Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz.*

Es Copia sacada de su Registro Original salva mejor comprobacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros Criado de S. M., y Oficial Major de su Secretaria del Reyno de Napoles a 10 de Henero de 1710.

Don Ygnacio Torronteros.

Adest ✱ Sigillum.

E L R E Y.

Sequestro delle rendite Ecclesiastiche possedute da Forechieri, e proibizione dell' estrazione di moneta per Roma.

**I**lustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por vuestra Carta de 2. deste mes, quedo en inteligencia de la promptitud propia de vuestro zelo, con que luego que recibisteis el Despacho, que se os dirigio de 30. de Abril tocante al sequestro de rentas Ecclesiasticas de los sujetos ausentes de esse Reyno, y extraccion de moneda para Roma, hizisteis convocar Colateral extraordinario, en el qual se acordò, que se diese la devida execucion a mis Reales ordenes contenidas en otro Despacho de 28. de Febrero, en que se os prevenia, que inmediatamente se hiziese el referido sequestro, y se prohibiese la extraccion de moneda; Y aunque no dudo, que esto no obstante habeis dado puntual cumplimiento alo que se os previno en Despacho de 3. de este mes; os vuelvo a encargar, que por ningun motivo dejes de excutar lo resuelto segun el contenido de ellos, y respecto a que de la dilacion, que se interpuso en la execucion de mi primera Real deliberacion en esta materia, han seguido muchos, y muy considerables fraudes, haviendo hecho parecer cobrada mucha parte de las referidas rentas los interesados en ellas con recibos fictivos, y con antedatas ( como siempre se temio ) de que me hallo con fundadas noticias, os prevengo dello, para que apliqueis los remedios combenientes, que fueren de justicia ala punicion de los culpados en aquellos fraudes, oiendo para este efecto el

el parecer de la Junta, que últimamente os mandè se formasse, y me dareis quenta de haverse executado, assi. De Barzenona a de Junio de 1708.

Y O E L R E Y.

Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Es Copia sacada de su Registro Original salva mejor comprobacion, de que certifico yo Don Ygnacio Torronteros Criado de S. M., y Oficial Major de su Secreteria de este Reyno de Napoles, y la expreffada copia se dà de orden del Colateral. Napoles a 10. de Henero de 1710.

Don Ygnacio Torronteros.

Adel. S. Illust.

E. L. R. E. Y.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capità General del Reyno de Napoles en interim. Aunque por los Despachos d rigidos al Conde de Daun habreis visto lo que tengo mandado, y resuelto, tocante alas diferencias pendientes en la Corte de Roma; He querido para mas claridad, e inteligècia advertiros qual sea mi Real intenció, y voluntad en quanto a los Breves de Su Santidad, que se hubieren presentado, o presentaren en este Reyno, pues preciandome yo tanto de Hijo obediente de la Yglesia en todo aquello que sin perjuicio de Regalias, y Vassallos, se ofreciere, no puede haver sido nunca mi animo embarazar el curso, y execucion de los Despachos de Roma; En cuya consecuencia os prevengo, que todos los Breves del Papa, que fueren presentados, se examinen por el Colateral con la asistencia de los Cabos de Tribunales, y si los referidos Breves, o Bulas vinieren en los proprios terminos, y con las mismas circunstancias que en tiempo de los Reyes mis Predecessores, reconociendome como Rey de España, como se hazia con el Rey Don Carlos Segundo mi Tio, sin la menor innovacion en este caso, se les de el executatur, con advertencia, de que los sujetos provistos por el Papa, tengan la calidad de ser Napolitanos, y no de afectos a mi Real Persona, esto se entienda en aquellos Obispos, y Dignidades Ecclesiasticas que fueren de sola provision de Su Santidad sin presentacion mia, pues en las que son de mi Real Patronato, no admite duda, que deve proceder la presentacion de hazer que yo heal Papa, y por que tengo entendido, que se hallan en este Reyno algunos Obispos provistos por Su Santidad sin poder pasar a sus Yglesias por no haverseles dado el Regio executatur, mando, que si estos presentaren los mismos Despachos sin disminucion, ni variacion de la menor palabra, que se presentavan en tales casos en tiempo del Rey mio Tio ( como queda expreffado ) examinando este maduramente en el Colateral y la circunstancia de ser los provistos naturales de este Reyno, y no sospechosos, ni de afectos a mi Real Persona, entonzes se les de el Regio executatur, en lo qual os encargo, se proceda con la circunspeccion y madurez, que pide la materia, estando vos muy ala mira de ello, y se me dara quenta inmediatamente con toda especificacion de las razones, que ha havido para dar el executatur, o negarlo por que quiero hallarme muy enterado de todo; Encargandoos ( como os encargo mucho ) el mayor cuidado, y vigilancia, para que no sean perjudicadas en la menor parte mis Regalias, y derechos, ni de mis Vassallos, a que estan de mi obligacion atender, pues assi como en lo que fuere devido al Pontifice, como tal procurare se observe puntualmente de la misma manera, atendre ala defensa de mis Regalias, valiendome para ello de los medios, que por derecho me son permitidos, de cuyo modo de proceder, es bastante prueba lo que ordenè executase con el Nunzio Aldobrandino, pues haviendo visto, que los Despachos, que trahian, eran los mismos, que sus Antecessores presentaron, hasta el tiempo del Rey Don Carlos Segundo mi Tio, mandè se le diese el executatur, como se hizo: Todo lo que hará visible al Mundo, que si muchas Yglesias de ese Reyno se hallan sin Obispos, y aquellas Ovejas sin el Pasto espiritual de sus Pastores, no es defecto mio, sino de la Corte de Roma, pues siempre que llegaren con los Despachos acostumbrados, y circunstancias indispensables a mi Regalia, seran puestos en sus Sillas, y de lo contrario resultará el gravamen de conciencia, que no se dexa dudar a los que por fines particulares embarazan lo que estan del Servicio de Dios. Y para que en lo que en esto se deve observar, no hará la menor duda, ni obscuridad, es mi Real voluntad, y deliberacion, que si los Obispos, que provehe el Papa en este Reyno, que no son a presentacion mia, o otras Dignidades Ecclesiasticas estubieren en el mismo caso, y terminos, que queda referido del Nunzio Aldobrandino, de no haver contenido nunca sus Despachos, clausula, que nombre al Rey, en cuyo Reynado se expedian, y que hubieren sido assi executados en tiempo del Rey Carlos Segundo, se haga lo mismo ahora, dandoles el executatur, con tal, que los sujetos provistos en tales Obispos, o Dignidades Ecclesiasticas sean naturales de este Reyno, y afectos a mi Real Servicio. En todo lo demas, que incluien mis Reales ordenes tocante al embargo de rentas de Ecclesiasticos, que se hallan fuera de este Reyno, y provision de pasar dinero a Roma, executareis puntualmente lo

Escurzione de' Brevi, o Bolle di provista de' Beneficj Ecclesiastici, quando siamo spediti nella forma solita praticata in tempo del Re Carlo II. se le proviste in persona naturali di questo Regno, bene affetto a Sua Maestà.

GRAZIE, E PRIVILEGI

lo que en esta parte prevenido; y si la Corte de Roma intentare con este pretexto perturbar la quietud de este Reyno, con Excomuniones, o otros medios, pasareis a valer vos de todos aquellos, que da la potestad Economica, y que por derecho natural son permitidos para repeler la fuerza con la fuerza en defenfa de mis Regalias, y Vasallos. Que es quanto por ahora se ofrece decir. Y sea muy Rev. in Christo Padre Cardinal Grimani mi muy Charo, y muy Amado Amigo, Nuestro Señor en vuestra continua guarda: De Barzelona a 13. de Septiembre de 1708.

YO EL REY.

Don Juan Antonio Romeo, y Andera.

Executoriado en Colateral a 22. de Octubre de 1708.

Es copia sacada de su Registro Original salva mejor comprobacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteras Criado de S.M., y Oficial Mayor de Su Secreteria de esse Reyno de Napoles, y la expresada copia, se da de orden del Colateral. Napoles a 12. de Henero de 1710.

D. Ygnacio Torronteras.

Adest. Sigillum.

EL REY.

Bolle, o Brevi del Papa, non si dia senza il dovuto esame, e solita formalità.

Muy Rev. in Christo Padre Cardinal Grimani mi muy charo, y muy Amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Muriendo sido siempre mi principal fin el mantener a estos mis Fidelissimos Vasallos en la posesion de sus Privilegios, y exempciones, y en consequencia mis Regalias, y derechos, no solo en el estado que las tubo el Rey D. Carlos Segundo mi Tio, sino es tambien restablecer, lo que de ellas se hubiere perdido por omision, y descuido en tiempos pasados, aunque no dudo, que enterado vos de mi Real animo, y resolucion en esta parte, imbigilareis a fin tan importante, y vuestro denuovo a engargar, hagais las prevençiones convenientes para que a ninguna Bula, ni Breve del Papa se le de execucion en esse Reyno, sin que precedan las solitas formalidades, y examen antes de pasar al Regio exequatur; y por que cubiertos mi servicio hallarme individualmente informado de los sugetos, que prohibe el Papa en Obispados, Dignidades, y Beneficios Eclesiasticos de esse Reyno, ordena que en presentando las Bulas (como deve hazer) se examinen en la forma acostumbra, dandose luego noticia de los motivos, que hubiere para negar, o conceder el Regio exequatur; y enterado de ellos, resolver lo que juzgare mas conveniente al mayor servicio de Dios, y mantener la quietud Publica en esse Reyno, que tanto importa al bien, y utilidad de estos mis Vasallos. Y sea muy Rev. in Christo Padre Cardinal Grimani, mi muy charo, y muy Amado Amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona a 17. de Junio de 1709.

YO EL REY.

Don Juan Antonio Romeo, y Andera.

Executoriado en Colateral en 10. de Julio de 1709.

Es copia sacada de su Registro Original salva mejor comprobacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteras Criado de S.M., y Oficial mayor de su Secretaria del Reyno de Napoles, y la expresada copia se da de orden del Colateral. Napoles a 10. de Henero 1710.

Don Ygnacio Torronteras.

EL REY.

Bolle, o Brevi di Roma non si eseguiscono, senza il dovuto esame, e solita formalità; che toccare alle materie del Santo Uffizio, non permetterà il menomo pregiudizio a' Privilegi, ed esenzioni di questo Regno.

Muy Reverendo in Christo Padre Cardinal Grimani, mi muy charo, y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Despues de expedido el Despacho de 17. de este mes, en que os encargo el mayor cuydado, y vigilancia, para que no se de el Regio exequatur a nignun Breve, o Bula de Roma sin el devido examen, y solita formalidad, que siempre ha parecido, y deve preceder; recibí yo una Carta vuestra de 30. Abril, con la qual acompañais la memoria, que os presentó la Diputacion formada de Nobles de Pjazas tocante a materias del Santo Ofizio; y enterada de ella, y de lo que vos me representais, se ofrece deziros, que por el tenor del referido mi Real Despacho de 17. de este mes, se reconocera, quan presente tengo esta materia, y que me deve tan especial cuydado, que aun antes de veer vuestra citada Carta, os renovaba la orden de estar muy asistido de un negocio de tanta consequencia, lo qual podreis hazer entender a la Diputacion, asegurandola en mi Real Nombre; que en tiempo de mi Reynado nunca permitire el menor prejuicio, ni detrimento a los Privilegios, y exempciones de esse mi Fielissimo Reyno, antes bien procurare muy vivamente, sean mantenidos con la puntualidad, y exactitud, y que experimentaran siempre en mi Paternal proteccion los efectos de el amor, con que los miro, y mereçe su constante fidelidad, y fineza de tan fideles Vasallos; Y sea Muy



# DELL' IMPERATOR CARLO VI. 231

Muy Reverendç en Christo Padre Cardinal Grimani , muy charato , y muy amado amigo,  
Nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona a 21. de Junio de 1709.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.*

Foris.

Al Electo desse Fidelissimo Pueblo guarde Dios. Luego, luego.

Intus.

En el Colateral extraordinario de esta mañana, en presencia del Cardenal mi Señor se ha visto, y considerado la memoria de la Diputacion del Santo Oficio, en que continua sus instancias, para que la Corte Arzobispal de Esta Ciudad proceda en las causas de Sancto Oficio por la via ordinaria, y no extraordinaria, por oponerse esto ultimo al antiguo solito, Gracias, y Privilegios, que goza esta Capital, y Reyno, concedidale por los Señores Reyes Predecesores, p diendo a su Eminenzia el oportuno, y pronto remedio a tal perjuicio en los puntos que trata, mayormente quando viene apoyada qualquiera resolucion, que conduzca ala mayor observancia alas ordenes, que Su Magestad tube dadas por beneficio, y consuelo de este Fidelissimo Publicos y me manda Su Eminenzia decir a V.S., ha resuelto que dentro de dos dias salga de esta Ciudad el Padre Fray Maurizio Teresiano Descalzo, y dentro de ocho dias del Reyno, cuya execucion con villette de esta misma fecha se ha encargado al Regente dela Vicaria Duque de la Agerenza, en cuya inteligencia darà V.S. el aviso de esta determinacion ala Diputacion del Santo Oficio. Dios Guarde a V.S. Palacio a. de Agosto 1709.

Sfratto da Napoli, e Regno dato da S. Em. Vicere al Padre Frà Maurizio Teresiano Scalzo, supposto Commissario del Santo Ufficio nella Corte Arcivescovale di Napoli.

*Don Domingo Fiorilo.*

Señor Electo de este Fedelissimo Pueblo.

E L R E Y.

**M**UY Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Aunque por Despacho de 17. de Junio, tube por conbeniente ordenar, que a ninguna Bula, ni Breve del Papa se le diese el Regio exequatur, sin darme primero noticia, habiendo sido mi Real intenzion, que en esta orden solo sean comprehendidas aquellas Bulas, o Breves, que toquen a provisiones Ecclesiasticas, o materia que pueda tener la mas remota conexion con la Idea de intentar la Corte de Roma introducir en esse Reyno el Tribunal dela Inquisicion, os prevengo de ello, para que en esta inteligencia prevengais lo conbeniente, a fin de que assi se cumpla, y observe esta mi Real deliberacion; y por que es siempre mi mayor cuydado hacer experimentar deffos mis Fidelissimos Vasallos, los efectos mas cumplidos dela espezial benevolenzia, y Paternal amor, con que los minto, en quanto pueda conducir de su mayor utilidad. Buelvo denuovo a encargaros, y mandaros ( como lo hago ), que alas mencionadas Bulas, ò Breves del Pontifize tocantes à provisiones Ecclesiasticas de qualquiera Dignidad, ò Benefizio, que sean, como tambien a cosas congernientes, o que directo, o indirectamente miren en manera alguna ala pretendida Inquisicion en esse Reyno, no se de execucion, sin que procedan las solitas formalidades, y examen, que deve hazerse antes de pasar al Regio Exequatur, dandome luego noticia de los motivos, que hubiere para negarle, o concederle; y passando a mis Reales manos copias de los referidos Breves, y las relaciones, que en vista de ellos hiziere el Capellan mayor, a fin de que enterado yo de ellos, determine lo que juzgare mas conbeniente al servizio de Dios, y mantener la quietud Publica en esse Reyno; pues mi voluntad es, como expressamente lo declaro ( en virtud desse Despacho ), que la facultad, que esta concedida por lo pasado al Colateral, para dar, o negar al Regio Exequatur, que desde aqui en adelante abdicada; reservandola, como la reservo a mi Real Persona, e inmediata deliberacion en lo que mira a los referidos Breves, y Bulas del Papa, alas quales quiero absolutamente que no se de execucion sin que preceda mi Regio Assenso, y expresa Real orden mia para ello; y en esta conformidad hareis las prevenciones necesarias, para que assi se tenga entendido, y se registre, y note este Despacho en las partes adonde tocara para su mas puntual, y efectivo cumplimiento; Y sea Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona a 28. de Agosto de 1709.

Bolle, e Brevi del Papa, toccante non solo alle proviste di qualsivoglia Dignità, ò Beneficij, ma alla pretesa Inquisizione in questo Regno, non si eseguiscono senza la solita formalità, e dovuto esaminamento.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.*

Es Copia sacada de su Registro Original, que se conserva con los demas papeles de esta Secreteria del Reyno, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros, Criado de S. M.; y Ofi-

Oficial Mayor de su Secreteria de este Reyno de Napoles, y la expresada copia se da de orden del Colateral, Nap. a 10. de Henero 1710,

Don Tgnazio Torronceros,

Adest \* Sigillum,

E L R E Y,

Nelle cause di Religione si debbia procedere dagli Ordinarij per la via ordinaria nella medesima forma, che si procede in tutti li delitti comuni.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado amigo de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por parte de los Diputados de essa mi Fidelissima Ciudad, se me ha hecho la ynstancia del tenor siguiente. Signore. Alle tante segnalatissime Grazie, ch'il Paterno amore di V.M. ha dispensato benignamente a questo suo Fidelissimo Regno, ha (seguitando l'ordine de' suoi Gloriosissimi Predecessori Aragonesi, & Austriaci) voluto aggiungere anche quella di far sapere con suo Dispaccio diretto a questo Cardinal Grimani nostro degnissimo Vicerè, quanto le sia a cuore, la protezione di questi sudditi nelle materie del Santo Officio incaricandogli a stare non solamente alla mira d'un negozio di tanta conseguenza, ma anche ad assicurare la nostra Deputazione in suo Real nome, che non permetterà giammai, che sia fatto alcun pregiudizio a' Privilegi, & esenzioni di questo suo Fidelissimo Regno, anzi farà, che quelli siano osservati, e mantenuti puntualmente; benchè il medesimo Cardinal Vicerè, consapevole dell'intenzione di V.M., sempre inclinata a nostro favore, e persuaso della giustizia delle nostre domande, ci abbia anche prima di ricevere il mentovato Dispaccio, fatto sperimentare gli effetti della sua assistenza, e stesa opportunamente la mano contro a' tentativi degli Ecclesiastici in tutte le congiunture, che si sono rappresentate, dovemo però riconoscerlo dalla M.V. ch'avendo manifestato una così grande ambrevolezza verso di Noi, e suoi Ministri, pervengono gli ordini per contribuire a' nostri vantaggi. Laonde sopra fatti da tante, e sì rare obbligazioni, non avendo espressioni valevoli a rendere a V. M. quelle grazie, che farebbero corrispondenti alla sua Real Munificenza, ci possiamo umilmente a' suoi piedi, ed in nome nostro, e di questo Publico, le offeriamo i cuori di questi suoi Fidelissimi sudditi, pronti a sacrificare la vita, e gli averi al suo Real Gradimento, per l'efficacia, con la quale ha sostenuto le nostre ragioni, ma anche ad imporgliene la continuazione, per liberarci dalle soverchierie degli Ecclesiastici, sempre intenti a cogliere le occasioni d'introdurre fra noi il preteso, e tanto aborrito da questi Popoli, Tribunale del Sant'Officio; ed in vece d'ubbidire a' giusti, e riverenti ordini contenuti nella mentovata Cedola di V.M., ci siamo anche dopo la pubblicazione di essa, provare le più gravi oppressioni, e violenze, che si possono imaginare in questa materia, e che si praticano nel detto preteso Tribunale in guisa tale, che in vece di migliorare, andiamo sempre più piggiorando, e quanto più siamo favoriti dalla M.V., altre tanto siamo pregiudicati da' loro procedimenti. Che però supplichiamo V.M. ad imporre al medesimo Cardinal Grimani, ch'usando della Suprema, & economica autorità, che tiene V.M. in questo Regno, usi tutti quei mezzi, che saranno più convenienti per sottrarci da questi aggravj, affinche gli Ecclesiastici cessino pure una volta di soverchiarci, e si proceda dagli ordinarij per la via ordinaria, conforme si procede negli altri delitti comuni. Sta disposto da' Sagri Canoni, leggi naturali, e Divine, e da' reiterati ordni de' nostri Augustissimi Monarchi Predecessori di V.M.: alla cui Reale, e Cattolica Persona preghiamo dal Cielo con ardentissimi voti, que' lunghi anni, che la Cristianità tiene di bisogno. Napoli dal Capitolo di S. Lorenzo Maggiore li 31. Luglio 1709. Di V.M. Cattolica. Umiliss., Devotiss., e Fideliss. Vassalli, che a suoi Reali piedi s'umiliano; Li Deputati circa l'operazioni, e pregiudizj che risultano dal preteso Tribunale del Sant'Officio. D. Carlo Brancaccio per Nido, Marco Antonio Gioffi Marchese dell'Oliveto per Porto. D. Fabio di Dura per Porto, D. Camillo Severino per Porto, D. Mario Montalto per Nido, Francesco Pignatello Duca della Rocca per Nido, D. Giovanni di Guevara per Nido, Muzio de Majo per Montagna, Giuseppe del Ponte Duca di Flumari per Portanova, D. Gio: Battista Caracciolo per Capoana, Francesco de Liguoro per Portanova, D. Giuseppe Serra per Portanova, Alcanio Rossi per Montagna, Gio: Francesco Caracciolo Duca di Castelluccia per Capoana, G. Giuseppe Russo per Montagna, Giuseppe Antonio de Marino Eletto per lo Fedel. Popolo, Giuseppe Valle per lo Fedel. Popolo, Cesare Ferraro, per lo Fedel. Popolo Filippo Rosano per lo Fedel. Popolo, Nicola Corvo per lo Fedel. Popolo. Y haviedo visto la referida ynstacia, y considerado la materia con la atencion, que requiere su ymportancia, y hecho examinarla de Ministros doctos, y zelantes del servicio de Dios, y mio; me ha parecido declarar mi Real voluntad, que es, que se mantengan firmes, e ynviables siempre los Privilegios, y ordenes, que sobre este punto se hallan concedidas de mis Reales Predecessores, y especialmente las del Señor Rey Phelipe II., en virtud de las quales, no permitireis de ninguna manera, que en las causas pertenecientes a nuestra Santa fee, procedan si nos Arzobispos, y demas ordinarios de esse Reyno, como ordinarios, con la via ordinaria, que se practica en los otros delitos, y causas criminales Ecclesiasticas, sin permitir en esto la menor novedad, que se oponga a la disposicion referida, castigando severamente a los que yntentaren perturbarla, y si no fueren sujetos a mi Real Jurisdiccion, practicareis todos los medios, de que yo puedo usar en virtud de la Real, Politica, y Economica potestad, que Dios me ha concedido, pues tratandose de un negocio tan grave, y que desde el tiempo del Señor Emperador Carlos V. hasta el del Rey Don Carlos II. mi

Tio,

Tío, ha producido tan escandalosos yncombenientes, a los quales se ha procurado siempre por mis predecesores de ocurrir con los remedios mas eficaces, respecto de yr comprehendido en el, el servicio de Dios, y la quietud publica de esse Reyno, que tanto deseo, y es de mi obligacion mantener, no es razon, que esos mis Fidelissimos subditos experimenten la menor omision en protegerlos, y asistirlos, quando tienen de su parte el favor de la justicia, y el de mi Real animo, tan ynclinado a que recivan todo el consuelo, que corresponde a su Fidelidad, y a mi Real Gratiud a ella: y en consequencia de esta mi Real deliberacion, os mando que comuniquéis esse Despacho a mi Consejo Colateral, y ala Junta de Jurisdiccion, que ultimamente se formó de mi Real orden, y que con acuerdo del Colateral, y de la Junta procedais a quanto tocare a su execucion, y a los medios, que se juzgaren convenientes para su puntual observancia, y a los referidos Diputados comunicareis la resolucion, que he tenido por bien tomar en vista de la mencionada ynstancia, Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado amigo, nuestro Señor en vuestra continua gnarda. De Barzelona a 15. de Septiembre de 1709.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo y Anderaz.*

Die 30. Octobris 1709.

Illustrissimus, & Eminentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat quod retrospectæ Regales literæ Sux Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrantur.

*Gascón Reg. Ulloa Regens.*  
*Speñabalis. Regens Andreæ impeditus.*

Es copia sacada de su Registro Original, que se conserva con los demas Papeles de esta Secreteria del Reyno, salva mejor comprobacion, de que certifico yo Don Ygnacio Torronteros, Criado de su Magestad, y Oficial mayor de ella. Napolcs a 18. de Diciembre de 1709.

Adest \* Sigillum.

*Don Ygnacio Torronteros.*

E L R E Y.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amico de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugartheniente, y Capitan General del Reyno de Napoles: Enterado de quanto me habeis representado con Carta de 5. Noviembre, solizitando, que os advierta la regla, que deveys observar en el exequatur de las Bulas de Provisiones Ecclesiasticas, en caso de que estas las haga el Pontifize, en Naturales del Reyno de Napoles, o en Vasallos mios de otros dominios, haviendo sido mi Real animo en la orden con que abdique del Colateral la facultad de dar el exequatur, mirar por el bien de mis Vasallos, y su mayor quietud, examinando inmediatamente la inclinacion, y afecto de los sujetos, que obtuviesen Dignidades Ecclesiasticas, considerando ahora quanto perjuicio podria resultarles de la dilacion de darme quenta, y haver de esperar mis Reales ordenes para evitarlo en quanto me sea posible, y precaver al mismo tiempo el inconveniente, que podria resultar, de que recaiesen los Beneficios en personas poco bien intencionadas; os encargo, y mando, que procediendo un muy rigoroso, fiel, y atento examen de si son bien afectos, y leales Vasallos los sujetos naturales de esse Reyno, en quienes el Papa confiere los Beneficios de provision suya, hagais se de el exequatur a las Bulas, que presentaren, haziendome distinta relacion, e informe con el Correo inmediato, para que yo vea si se ha procedido bien en este examen, y reconozca todo lo que en ello ha pasado, y las razones que han concurrido, para no dilatar el exequatur, y en el caso de que se encuentre algun motivo de sospechar de la fidelidad, y afecta de la persona provista, hareis suspender el exequatur, y mejor dareis quenta, esperando sobre ello mis Reales ordenes, siendo inescusable esta providencia, por la obligacion, en que me hallo de obviar por todos los medios ymaginables los males, que podrian nazer en perjuicio de la quietud de mis Vasallos, de que se constituyan en Dignidades, y rentas dentro de mis Dominios personas mal afectas a mi servicio, a que en conciencia esta obligado cada Soberano, y yo no puedo dispenzar, ni me persuado de la gran justificacion, y recto animo de su Sanctidad, que de ello forma quexa, pues antes bien si conoziese, que no decidava en un punto, que tanto conduce al comun sosiego de mis Dominios, deviera advertirmelo como Padre comun Espiritual. Y por que la mayor dificultad consiste en examinar radicalmente el genio, y afecto de los forasteros, que obtubieren de su Sanctidad Beneficios, o Dignidades Ecclesiasticas en esse Reyno, por nezesitarse en su auri-guacion de mayor prolixidad, y reselvadas noticias que hay, no se podran tener con los fundamentos nezesarios; y no deviendo yo permitir, que en unos tiempos tan turbados, y en que mis Enemigos procuran por muchos medios indirectos, alterar el reposo, y fidelidad de

Beneficii, ed al-tre dignità Ecclesiastiche si conferiscano a' Naturali del Regno, e precedendo un rigoroso esaminamento, se son ben' effecti, o fedeli Vassalli di S. M. se gli dia l' exequatur alle Bolle, e Brevi di Roma per consimili proviste.

G g . mis

mis Vasallos, entren personas poco seguras a poseher en mis Dominios Dignidades ni rentas Ecclesiasticas, y que la autoridad, y combenencia de ellas las combiertan en daño de los Pueblos, para cuyo consuelo, y beneficio espiritual se rigieron movido de todas estas tan justas consideraciones, os encargo, y mando que en tales casos de Provisiones en foresteros, suspendais el Executatur, y me embieys las Bulas, para que yo vea, y reconozga si puede suspender de a inclinacion, y genio de los intereñados, que como no Vasallos míos piden mas exacta informacion, y quiero ir muy cauto en tales casos para que con la omision no se abra la puerta a los inconvenientes, que podrian producir, y en esta consequencia dareys luego las ordenes combenientes a esse mi Consejo Colateral, para que puntualmente se execute todo lo que en este Despacho va prevenido. Que es quanto se os ofrece decirs sobre esta materia; Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Vique a 26. de Henero de 1710.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo y Anderaz.*

Executado en Colateral en 28. de Abril de 1710.

*Rosa Regens.**Argento Regens.*

Es copia sacada de su Registro Original, que se conserva en esta Secretaria del Reyno de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros Oficial Mayor de el. Napoles a 10. de Mayo de 1710.

*Don Ygnacio Torronteros.*

Adest \* Sigillum.

E L R E Y.

Patentati delle Fortezze, o Quartieri del Regno non possono essere esenti dalle Giustiziazioni ordinarie, se non quando commettero li delitti dentro de loro distretti.

Ilustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del Insigne Orden del Teyson de oro mi Virrey, Lugartenente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Siendo mi Real voluntad, que ningun genero de Patentados de los Castillos de esse Reyno, e de qualquiera otra especie, o Fuero, sean exemptos en lo Criminal de la jurisdiccion ordinaria fino es en aquellos casos, en que cometieren los delictos Criminales dentro del distrito de los Castillos, Darfena, Cuarteles, y otra qualquiera parte de la particular jurisdiccion de cada uno; os prevengo de ello a fin de que como os lo encargo, y mando distribuais luego las ordenes mas precisas, y positivas alas partes adonde tocara, para que assi se tenga entendido, y se observe en todo esse Reyno ynvioable, y Generalmente; Y de haverlo executado me dareis cuenta, haviendo, que este Despacho se registre, y note adonde combenga para el mas puntual cumplimiento de mi expreffada Real Deliberacion. De Barzelona a 31. de Iulio de 1711.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo y Anderaz.*

Executado en Colateral en de Septiembre de 1711.

*Gascon Regens.**Gasca Regens.**Rosa Regens.**Argento Regens.*

Es copia sacada de su Registro Original que se conserva con los demas papales de esta Secretaria del Reyno, salva mejor comprobacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros Criado de S.M., y Oficial Major de dicha Secreteria Napoles a 1. de Marzo de 1712.

*D. Ygnacio Torronteros.*

DON Carlos por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dds Sicilias, de Gerusalem, de Ungaria, de Bohemia, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Sardenia, de Cordoba, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Albarb, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Milan, de Stiria, Carintia, Carniola, Euzemburg, Witemberg, de las dos Silecias, Athenas, y Neopatria, Principe de la Suevia, Marques del S.R. Imperio, de Burgonia, Moravia, y de las dos Lusacias, Conde de Abspurg, de Flandres, del Tirol, y de Barzelona, Ferreti, Kiburgi, Goricia, Rossillon

lyon, Zerdania, Lansgrave de Hassia, Marques de Orifan, y Conde de Goean, Señor de la Marca, de Sclavonia, Puerto Mahon, Biscaya, Molina, de las Salinas, de Tripoli, y Mechilinia, &c.

Teniendo presentes los relevantes meritos, y servicios de mi Fidelissima Ciudad y Reyno de Napoles, que se halla adornado de tantas, y tan especiales circunstancias de representacion, esplendor, y lustre, gozando, tantos siglos ha, la prerogativa de ser Reyno tan conspicuo, y otras, que son tan notorias, a vista de lo que a competencia la ilustran, y enriquezen en tan excelente grado, la constante lealtad de sus naturales, y la summa fertilidad de sus dilatadas, y populissimas Provincias, con tantas, y tan celebres Ciudades, siendo su Nobleza igualmente numerosa, que antigua, y su capital Napoles, considerada dignamente por una de las mas Insignes Ciudades de Europa, asir por su situacion, Magnificencia, y abundancia, como por la multitud de sus habitantes, hallandose en ella infinitas familias Nobles, de las quales gozan algunas por merced hereditaria en sus casas, la Dignidad de Grande de España, habiendo en todos tiempos dado a quella Ciudad, y Reyno, tan señaladas pruebas de su zelo, y aplicacion fervorosa a la mayor gloria de la Monarquia Española, y servicio de mi Augustissima Casa; Para que la estimable fineza, y amor a mi Real Persona, con que ha correspondido tan buenamente al titulo de Fidelissima, que tan devidamente merecio a los Reyes mis Gloriosos Predecesores, y a su imitacion, todas las demas Ciudades, y Pueblos del Reyno, quede a la posteridad distinguida, y recompensada con la mas singular demonstracion de mi Real gratitud, y que mas explique lo muy impressa, que se manteneran siempre en mi memoria las amantes ansias, y memorable constancia, con que desde los principios de la Intrusion procurò facudir el yugo, que siempre aborrecio, para solicitar hasta que lo logro restituirse en mi justo dominio, al centro de su exemplar fidelidad, y primera obligacion; He tenido por bien de hazer merced in perpetuum de Grande de España ( como en virtud de la presente la hago) dicha mi Fidelissima Ciudad, de Napoles, y juntamente a la Deputacion de Capítulos Privilegios, Y Gracias, y en esta consequencia, es mi voluntad, que desde luego la gozen ambas perpetuamente, con todos los honores, exempciones, prerogativas, y distinciones, que las pertenezcan por razon de ella, segun, y como las han gozado, y gozan otras Ciudades de estos Reynos de España, que se hallan condecoradas con el mismo caracter, y Dignidad de Grande, sin que se les falte en la menor circunstancia, ni formalidad; y ordeno que en llegando el caso de hallarse en Madrid mi Real Persona, se registre en la Camara de Castilla esta Cedula, haziendose en virtud de ella el assiento, que las corresponde, y se ha practicado en tiempo de los Reyes mis Predecesores, para que conste de esta merced, y tenga puntual, y entero cumplimiento; A cuyo fin la mande despachar firmada de mi mano, sellada con el sello de mis Reales Armas, y refrendada da Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz mi Secretario de Estado. En Barcelona a veinte y quatro de Septiembre de mill' setecientos y onze.

Grandato di Spagna perpetuo alla Città di Napoli, e Deputazione de' Capitoli, Grazie, e Privilegi.

Y O E L R E Y.

*D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz Secr.*

V.M. haze merced a la Ciudad, y Diputacion de Capítulos, y Gracias de Napoles de Grande de España perpetuamente,

Locus \* Sigilli.

Die 26. mensis Januarii 1712. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumenens, & Capitaneus Generalis pro videt decernit, atque mandat, quod exequatur Regale Privilegium juxta ejus seriem, contentiam, & tenorem, hoc suum, & registretur,

*Gascon Regens.*

*Gaeta Regens.*

*Argento Regens.*

*Marianus Mastellonus Reg. à mandatis Scriba.*

In titula. XI. fol. 49. De Januario.

A libro Præcedentiarum IX. fol. 143.

*Joannes Brancone Secr.*

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la Ynsigne Orden del Toyson de oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

Intus.

E L R E Y.

LA REYNA GOVERNADORA.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim, No havien-

Capi de' Tribu-  
nali per il termi-  
nedi un mese non  
intervengono nel-  
le cause, dove sono  
stati recusati.

dose recibido hasta aora aviso del Despacho, en que os esta prevenido la forma, en que han de quedar precavidos los perjuicios, o rezelos, que a caso podrian seguirse alas partes de que interviniese el Presidente de esse Consejo de Santa Clara, o el Lugarteniente de la Camara en aquellos Pleytos, y causas que fueren dados por sospechosos, mientras estubiere pendiente el articulo de declararse si son justos los cavos de recusacion, que contra ellos se presentaren; Buelbo denuovo a encargaros, y mandaros, que siempre que sean recusados los dos referidos cabos, se abstengan de intervenir, y votar por el tiempo de un mes en las causas, que en sus respectivos Tribunales se tratan de aquellas partes, que en ellas los hubieren dado por sospechosos, de calidad, que si pasado el prefinido termino de un mes, no se determinare el punto de sospicion segun la disposicion de las Regias Pragmaticas, no deje in tal caso de intervenir, y votar en la causa principal el Cabo de Tribunal que fuere recusado; Y assi prevendreys lo conbeniente a su puntual cumplimiento, y observancia; dandome quenta de quedar executado. De Barzelona a dos de Oñtubre de mill setecientos, y onze.

Y O L A R E Y N A,

*Vidit Miro Regens.*

*Vidis Maaleon Regens.*

*Vidit Hualse Regens.*

Alvarado, & Colomo Secretr.

Derechos de Secret. treinta, y un Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles prevenga lo conbeniente, para que por el termino de un mes no interbengan el Presidente del Consejo, y el Lugarteniente de la Camara, en qualesquiera causas que fueren recusados.

Locus \* Sigilli.

Confutado

*Die 26. mensis Aprilis 1772. Neap.*

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retrospectæ Regales literæ Sux Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrentur.

*Gurrero Regens.*

*Gaeta Regens.*

*Argento Regens.*

Mastellonus.

*In Literarum Sux Majestatis V l. fol. 177. Imperatus.*

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

Intus.

E L R E Y.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Restituzione  
in integrum si  
conceda invaria-  
bilmente a quelle  
persone, che le  
leggi la conceda-  
no.

Reclamazione  
si conceda senza  
la clausula exe-  
cuto decreto.

Ilustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por parte de essa mi Fidelissima Ciudad, se ha presentado un Memorial del tenor siguiente: Signora: la Fedelissima Città di Napoli, humilmente supplicando espone alla M. V. come le leggi tanto comuni, quanto municipali del Regno di Napoli; considerando che moltissime persone per varie loro necessità, overo naturali difetti, sono soggette ad essere mal guidate, e deluse, e perciò facilmente nelle liti, possono, quantunque assistite da giustizia soccurrere: rimanendo oppressa la loro ragione; per tanto hanno conceduto il jus della restituzione in integrum alle sudette persone, che dalli Dottori si appellano privilegiate. Ma questo beneficio indistintamente conceduto dalle leggi alle persone privilegiate, tal fiata viene loro negato da' capi de' Tribunali con estremo danno di essi, e confusione del Publico ordine sulle leggi appoggiato. Pertanto supplicano la Maestà Vostra a degnarsi d'ordinare, che senza alcuna differenza, invariabilmente si conceda il jus della restituzione in integrum a quelle persone, alle quali le leggi lo concedono: e parimente concedendo le leggi, e le Prammatiche il rimedio della reclamazione, senza la clausula, *exequuto decreto*, quando le Prammatiche concedono questo beneficio assolutamente, rendendosi per tal clausula, frustatorio, e inutile; supplicano perciò la M. V. che resti servita di ordinare, che si conceda la reclamazione senza tal clausula, giusta la disposizione delle leggi; e l'avranno a grazia: Y vista su instancia, he resuelto encargos, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Collateral y a los cavos de Tribunales me informeis de lo que se os ofreciere, y pareciere, sobre el contenido del preinserto Memor al, para que en inteligencia de todo,

DELL' IMPERATOR CARLO VI. 237

do, pueda yo tomar la resolución mas combeniente. De Barzelona a 22. de Octubre de 1711.

Y O L A R E Y N A.

*Vidit Miro Regens.*

*Vidit Masleon Regens.*

*Vidit Huake Regens.*

Locus: \* Sigilli.

Alvarado, & Colomo Secret.

Al Virrey de Napoles, para que oyendo al Colateral, y cavos de Tribunales, informe sobre la instancia de la misma Fidelissima Ciudad.

Consultado.

*Die 26. mensis Aprilis 1712. Neap.*

Illustrissimus, & Excell. Dcminus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retrospectæ Regales Literæ Sux Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

*Guerreiro Regens.*

*Gacta Regens.*

*Argento Regens.*

Mastellonus.

In Literarum Sux Majestatis 6. fol. 174. Imperatus.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim.

E L R E Y.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Intus.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de la ynfigne orden del Toyson de Oro mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim. En doze de Septiembre proximo passado, se os dirigio a favor de essa mi Fidelissima Ciudad, el Despacho, que su tenor es el que se sigue. El Rey, Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyson, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim, Por parte de essa mi Fidelissima Ciudad se me ha representado, que en continuacion de lo mucho, que los Ecclesiasticos han procurado siempre ampliar su potestad con usurparse mi Real Jurisdiccion, y auctoridad; ha entrado el Obispo de Aversa, en el empeño de embarazar a D. Francisco Brancaçio el goze del *jus prohibendi* de vender el vino a menudo en el Casal de Casandrino, siendo Edicto para que los Ecclesiasticos de su Diocesis puedan poner Botigas, y venderlo por si. Y siendo este un hecho tan escandaloso, y perjudicial, como deja considerarse, con reflexion aque por las perniciosas, y transcendentales consequencias, que produciria contra lo mas sagrado de mi Real Autoridad, y bien publico de estos mis Fidelissimos Vassallos, el que a aquel Prelado se le consintiese continuar en el, pues la usurpacion de mi Real derecho pretendida por su parte, no lleva tras, si menos que la ruyna fatal de esse Reyno; haziendole a todas luzes tan justo, como indispensable obligarle a desistir de semejante atentado, revocando el edicto que ha fixado para que en el Casal de Casandrino puedan vender los Ecclesiasticos el vino a menudo: He resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) que a tan importante fin deis luego las mas promptas, y efectivas providencias, usando de quantos remedios caben dentro de la Economica potestad, que Dios me ha conzedido, sin la menor reserva, ni limitacion alguna, en caso necessarios, y que al mencionado Obispo, no reboque, el referido atentado, restituyendo las cosas a su antiguo estado, pues por la obligacion, en que la Divina providencia me tiene constituydo de mirar por el bien publico de mis Vassallos, y no permitir la menor lesion, ni menoscavo de las Regalias, y decoro de mi Suprema Dignidad, es espresamente mi Real voluntad, que lo executeys assi; teniendome puntualmente informado de lo que en esta materia se fuere obrando; que es quanto por agora se ofrece preveniros sobre ella, habiendo mandado, que se manifieste al Pontifize assi por medio del Principe de Avelino, como por el del Nunçio de Su Santidad cerca de mi Real Persona, la justa queixa, y dolor que me ocasiona el proceder del referido Obispo de Aversa, y el que por parte de los Ecclesiasticos se pretenda con tal escandalo trastornar el orden, y consonancia de las cosas. De Barzelona a doze de Septiembre de mill setecientos, y onze, Yo el Rey: D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz: Y habiendoseme agora suplicado por su parte fuessé servida de mandar renovarle, condescendiendo con su instancia; He venido en encargaros, y mandaros (como lo hago deis la mas prompta execucion a todo lo que a favor de essa mi Fideliss. Ciudad se os previene en el preinserto Despacho, pues es mi voluntad, que en todo se cumpla muy puntualmente segun su seris, y tenor. De Barzelona a treze de Noviembre de mill setecientos, y onze.

*Jus prohibendi del vino a menudo nel. Casal di Casandrino, posseduto da D. Francesco Brancaçio, non possa esercitarsi dagli Ecclesiastici dello stesso Casal.*

Y O L A R E Y N A.

Vi-

*Vidit Miro Regens.*  
*Vidit Huarte Regens.*

*Vidit Mauleon Regens.*

Alvarado, & Colomo Secret.

Locus \* Sigilli.

In Part. Neap. 1. a fol. 117.

Derechos de Secreteria qnaranta, y tres Reales plata antigua,  
Al Virrey de Napoles, renoxandole las ordenes, para el remedio del exceffo, cometido  
por el Obispo de Averla.

El Consejo.

Die 26. mensis Aprilis 1712. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis pro-  
videt, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Sux Cathol cæ Majestatis  
exequantur juxta illarum feriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrentur.

*Guerrero Regens.*  
*Argento Regens.*

*Gaeta Regens.*

Mastellonus.

In Literarum Sux Majestatis 7. fol. 7. à ter. De Sanctis.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne Orden del Toy-  
son de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en Inte-  
rim.

E L R E Y.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Intus.

Restituzione in  
integrum si con-  
cede alla Piazza  
dove si domanda  
la reintegrazione,  
conforme si con-  
cede alle altre per-  
sone privilegiate,  
per le cause, che s'  
introduurranno, e  
non per quelle,  
che si trovano in-  
trodotte.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero, del ynfigne orden del Toyson de  
Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim.  
Por parte de los Diputados de le liti de essa mi Fidelissima Ciudad se me ha presentado el  
Memorial del tenor siguiente: Signore: Li Deputati delle liti della vostra Fedelissima Città  
di Napoli prostrati umilmente a' suoi Reali piedi, supplicando, le rappresentano, come è stata  
cotanto a cuore de' Serenissimi Re. Predecessori lo splendore, e conservazione della Nobiltà  
Napoletana, che con più Cedole hanno ordinato non poter'alcuno essere ammesso al godi-  
mento degli onori delle Piazze, e Sedili, senza lor espressa licenza, e beneplacito, ed ove al-  
cuno pretendesse per giustizia essere reintegrato agli onori sudetti, de' quali forse fossero  
stati partecipi i suoi maggiori, e non li fusse lecito instituire il giudizio, se prima non avesse  
ottenuto Real Dispaccio, per cui li si permettesse promuoverlo; e tai cause avessero da trat-  
tarsi nel Sagro Consiglio di Capoana a due Ruote col voto di dieci Regj Configlieri, dello  
Spettabile Presidente, e di tutto il Regio Collateral Consiglio in presenza dell' Illustre Vi-  
cerè, e coll' intervento anche di un Regio Configliero per Avvocato Fiscale; Al presente,  
non ostantino si fatte solennità, e condizioni egli è giunto a cotal segno il numero delle  
liti di reintegrazioni, che non vi è Piazza alcuna, la quale sia da esse immune, e nelle medesime  
sogliono sempre le Piazze sperimentar averla fortuna, e soccombere, poiche gli Atto-  
ri rintracciando le scritture, e li libri antichi, dalli quali apparisca, che tal'uno del lor co-  
gnome ne' tempi andati abbia goduto gli onori di qualche Piazza procurano maturamente,  
e con somma riflessione accomodarsi a lor modo le scritture della discendenza, e filiazione,  
indi promuovono il giudizio, contro del quale la Piazza, e Città non può aver difesa, e ri-  
sposta valevole, mentre trattandosi di cose molto antiche, e da gran lungo tempo accadute, li  
mancano le notizie in esclusione delle loro pretenzioni. Ricorrono perciò da V. M., a chi sup-  
plicano restar servita ordinare, anche *de plenitudine potestatis*, che dopo il corso di cento  
anni, in cui ciascheduna famiglia ha lasciato di godere delle prerogative de' Sedili, passato il  
sudetto tempo, non possa pretendere d'essere in essa restituita, sì perche il passaggio di sì lun-  
go tempo per disposizione di legge toglie ogni qualunque azzione, come ancora, perche se  
gli Antenati di coloro, che vorranno introdurre tai liti per un secolo, non hanno stimato l'  
onore di godere nelle Piazze Nobili, è segno evidente, che nessuna ragione, ne azzione ad  
essi compete. In oltre ritrovandosi detta Deputazione con peso non ordinario de liti pro-  
mosse da' pretenfori di detta Nobiltà, quali tutti con figurate scritture, ed a lor bellaggio ac-  
comodate proporzionalmente per il bisogno, che tanto tempo han nutrito in voler entra-  
re in dette Piazze, si vede essa Deputazione già dissanimata, e quasi forzata a cedere, per  
non poter soffrire l'ingiustizia, che se li somministra, non ad altro ogetto, salvo che stiman-  
dosi li Regj Ministri di tale incombenza d'autorità assoluta, con l'idea, che non inferisco-  
no pregiudizio nessuno alla Nobiltà, quando che n'ammettesse degl'altri fuor di Piazza  
con avvalersi dell'arbitrio, e dell'equità, regolati da volontà, e non da intelletto, fanno suc-  
cumbere li supplicanti quasi di continuo in dette liti di reintegrazioni: Onde affine di ov-  
viare a tanti pregiudizj, ed inconvenienti; Si supplica V. M., che tutte le cause de reintegra-  
zioni, così introdotte, e non ancora decise, o se for se, non avuto il di loro effetto, come dell'  
altre, che in avvenire s'introduurranno, se ne debbia a V. M. far diligente informo dall' Illu-  
stre



Il Re Vicerè pro tempore, intesa essa Fedelissima Città, e sua Deputazione, delle qualità de' pretendenti, de' loro Parentadi, delle ragioni, che assistono così a detti pretendenti, come a questa sua Fedelissima Città, e sua Deputazione, pendente la quale relazione, non si debbia procedere ad atto alcuno, ma si debbia soprascendere nel corso, e spedizione, e decisione di dette cause introdotte, escludenti, come l'introducendo, abdicando a tal effetto la giurisdizione a' Regj Ministri. E finalmente per maggior accerto della giustizia, e dell'interesse di V.M. tiene nelle cause di Nobiltà, e reintegrazioni di quelle alle Piazze Nobili di questa sua Fedelissima Città, si degni anche ordinare, che siccome per il passato si sono trattate con due Ruote piene del Sagro Consiglio di Santa Chiara, con un Regio Consigliero per Avvocato Fiscale destinando dall'Illustre Vicerè pro tempore, e col voto di tutto il Regio Collateral Consiglio, e nella presenza degl'Illustri Vicerè, e ciò per esecuzione di più ordini Reali: Si degni ora la M.V. dispensare per grazia speciale, che da ora avanti, & in avvenire così per le cause introdotte, e non ancora decise, e se forse decise, non avuto il d'loro effetto, come dell'altre, che in avvenire si dovranno introdurre, si debbiano tali sorte di cause trattarsi, e decidersi con tutte le quattro Ruote di esso Sagro Consiglio al numero de' ventiquattro Regj Consiglieri, e con l'intervento del Regio Avvocato Fiscale, e col detto voto di tutto il detto Regio Collateral Consiglio, e nella presenza del detto Illustre Vicerè pro tempore, Dichiarandosi ancora espressamente da V.M., che in esse sorti di cause de reintegrazioni, essa Deputazione sia, e debbia essere la principale interessata, come lo è la Piazza, dove si pretende la reintegrazione sudetta, laonde per tal'effetto debba competersi il remedio di restituzione in integrum, & ogni altro, che compete ad ogni persona privilegiata; e questo ancora per Grazia speciale della M.S.: Y vista su istanza, he vedido en hazer la Gracia (como en virtud de la presente la hago) de cõceder ala Plaza en donde se pidiere la reintegraciõ, el que pueda pedir la restituciõ, en integrum, de calidad, que el Presidente de esse mi Consejo de Santa Clara, pueda concederla, segun, y en la misma forma que fuele concederse a las demas personas privilegiadas, practicandolo assi solamente con todas aquellas causas, que se introduxeren, y movieren de aqui adelante (pues en las que se hallan ya pendientes, e introducidas, no deve, ni vengo en que se conceda semejante Gracia, y assi lo tendreis entendido, para prevenir lo combeniente al mas puntual, y entero cumplimiento, y observancia de esta deliberacion, haziendo que se registre, y note en las partes adonde tocara: que tal es mi voluntad. De Barzelona a diez, y nueve de Diziembre de mill setecientos, y onze.

Y O L A R E Y N A.

*Vidit Miro Regens.*  
*Vidit Huabe Regens.*

*Vidit Mauleon Regens.*

*Alvarado, & Coloma Secros.*

Locus \* Sigilli.

*In Parsiam Neap. l. à folio 116.*

Derechos de Secreteria setenta, y nueve Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles: Sobre la instancia de los Diputados de le liti, haziendo la Gracia de cõceder ala Plaza en donde se pidiere la reintegracion el que pueda pedir la restitucion en integrum, y que el Presidente del Consejo de Santa Clara, se la pueda conceder, como se fuele conceder alas demas Personas privilegiadas: entendiendose para las causas, que se introduxeren, y movieren, y no para las que estan movidas.

El Consejo.

Die 16. mensis Februarii 1712. Neap.

Illustrissimus, y Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atq; mandat, quod retrospectæ Regales literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, contingentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

*Gascon Regens.*  
*Argento Regens.*

*Goeta Regens.*

Marianus Mastellonus Regius a mandatis Scriba.

*In Literarum Suæ Majestatis 4. fol. 153. Imperatus.*

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim.

E L R E Y.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Intus.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del ynfigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim. Por parte de los Embaxadores de essa mi Fedelissima Ciudad, se me ha presentado el Memorial siguiente. Signore: Gli Ambasciatori della Fedelissima Città, e Regno di Napoli.

Deritti de' Pa- li, supplichevolmente espongono alla M. V., come tutto il Popolo della Fedelissima  
 rochi, e Fratanz- Città di Napoli, conoscendo, che gli Ecclesiastici, e specialmente i Parochi secondo l'obliga-  
 ri per l'Esequie si zione, che ad essi amite, in vece di caritativamente consolarli nella morte de' suoi paren-  
 chi ggono secondo ti, e congiunti, l'accrescono l'afflizioni, e miserie con intolerabili esazioni, sotto colore di  
 le costituzioni deritti, che ad essi spettano nell'esequie, e sepultura de' defonti; anzi per maggiormente ti-  
 Pontificie, e decre- rare a lor profitto le lacrime del Popolo, vogliono che li parenti de' defonti siano forzati a  
 ti de' Sinodi; e sia fare intervenire nell'esequie li Parochi colle loro Confraternita, volgarmente dette de' Fra-  
 licito a ciascuno tanzaril che essendo contrario alli Sacri Canon, ed alle Costituzioni de' Sommi Pontefici  
 di fare intervenire da ogni uno è riconosciuto manifestamente per azione Simoniaca commessa dagli Ecclesia-  
 all'Esequie que' stici per puro spirito d'avarizia, con immenso scandalo di qualunque genere di persona, il  
 Preti, e Religiosi, quale scandalo maggiormente si accresce dall'offerarsi pubblicamente, che alle volte li mi-  
 che ad esso piace. feri Popolani per soddisfare l'infaziabile avidità de' Fratanzari, sono astretti a vendere le  
 massarizie di casa, e l'avanzo de' beni del defonto, acciò non incorrano in quelle vergogno-  
 se violenze, che senz'alcuna carità son cagionate da questo terribile abuso degli Ecclesiasti-  
 ci. Laonde non potendo più il Popolo soffrire cotanti aggravj, ha cercato per le vie legitti-  
 me dalle leggi prescritte, di liberarsi dalla rapacità de' Fratanzari, mettendosi in libertà di fa-  
 re intervenire all'Esequie quelli Preti, e quelli Religiosi, che piace, e sono commodi all'Ere-  
 de de' defonti, e di più che la Tassa delle limosine da darsi a coloro, che all'Esequie interven-  
 gono, sia ridotta a quello stato, che si trovò stabilito dalle Costituzioni Pontificie, e da' de-  
 creti de' Sinodi, non ostante qualunque abuso in contrario introdotto da' Parrochi, e da' Fra-  
 tanzaril; E perche non ostante l'evidente ragione che assiste al Popolo, li Parrochi, e li Fran-  
 zarimettono in opera ogni arte diretta, ed indiretta per mantènerle le loro inique estorsioni,  
 poco curando la propria coscienza, e lo scàdalo notorio, che ne perviene: Per tanto supplicano  
 la Cesarea M. V. a degnarsi, come Protettore de' Sacri Canon, e come difensore del suo Fede-  
 lissimo Popolo, ordinare all'Illustre Vecerè, e suo Collateral Consiglio, che sostenga le ra-  
 gioni del Popolo, impiegando per tal effetto tutta l'estensione dell'economica potestà da  
 Dio concessa alla C. M. V., che Iddio felicemente conservi per lunga età a beneficio de' suoi  
 sudditi, e di tutto il Cristianesimo: Y vista su instancia, he venido en encargos, y mandaros  
 ( como lo hago ) que protejais la razon, que en la dependencia expressada en el preinserto  
 Memorial, assiste a esse Publico, no dando lugar a que fuceda el menor incombeniente, ni  
 escandalo; que assi procede de mi Real voluntad, y combiene mi servicio. De Barzelona a  
 veinte de Febrero de mil setecientos, y doze.

Y O L A R E Y N A,

Vidit Miro Reg.  
 Vidit Hualte Regi

Vidit Mauleon Reg.  
 Vidit Mondegnani Reg.

Alvarado, e Colomo Secret.

Locus \* Sigilli.

In Partium Neap. 11. fol. 153.

Derchos de Secretaria quaranta, y tres Reales plata antigua.  
 Al Virrey de Napoles, sobre la instancia de los Embaxadores de aquella Fidelissima  
 Ciudad, para que proteja la razon que assiste a aquel Publico,

Foris.

El Consejo.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyson  
 de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

E L R E Y.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Intus.

Jus prohibendi  
 del vino a minuto  
 nel Casale di Ca-  
 sandrino, possedu-  
 to da D. France-  
 sco Brancaccio,  
 non possa eserci-  
 Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del ynfigne orden del Toyson de  
 Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim,  
 Por parte de essa mi Fidelissima Ciudad, se me ha presentado el Memorial siguiente. Signora-  
 La Fedelissima Città di Napoli con umilissime suppliche espone a piedi della Cesarea, e Cat-  
 tolica M. V., come il Vescovo di Averfa avendo preteso di violare la Regalia del jus prohi-  
 bendi del vino a minuto posseduto da D. Francesco Brancaccio nella Terra di Casandrino,

volendo permettere agli Ecclesiastici, che vendessero il vino a minuto a' Cittadini, e che ne pure si potesse impedire a' laici, che andassero a comprarlo nelle loro Tavernes; si degnò la M. V. con sua Real Cedola, ordinare all' Illustre Vicerè, che per tutte le vie dell' Economica potestà, obbligasse il Vescovo a desistere da questa ingiusta intrapresa, che distruggeva le Regalie della M. V.; E perche non ostante questi fantissimi ordini, il Vescovo d' Aversa, volendo sostenere al possibile il suo punto, tiene scomunicata la Squadra che assiste in Casandri- no per impedire le controvenzioni; Si supplica perciò la M. V. a degnarsi di ordinare all' Illustre Vicerè, ed al suo Collateral Consoglio, che per mezzo dell' autorità da Dio concessa a' Principi, obblighi al Vescovo ad assolvere la sudetta Squadra, acciò si tolga la materia alli scandali, e non si dia esempio a' futuri pregiudizj della Real giurisdizione, ed a danni de' poveri sudditi della M. V., che per concessione de' Serenissimi Rè godono in parte li dritti del *jus prohibendi*; tanto sperano da quella Clemenza, che Iddio ha trasielta per lo ristoro della Monarchia di Spagna, e per reggere l' Impero del mondo: Y en vista de este recurso ha parecido deçiros, que es neçessario, que como està prevenido, y mandado, passéis luego a informarme muy distintamente de lo que con acuerdo de esse mi Consejo Colateral, se hubiere obrado, y hubiere en la materia, que en el preinserto memorial se expresa, despues que recibisteis el Despacho, que cerca de ella, se os expidio con fecha de doze de Septiembre del año proximo pasado de mill setecientos, y onze. Que es quanto se ofrezze advertiros sobre este particular. De Barzelona a 20. de Febrero de 1712.

tarfi dagli Eccle-  
siastici dello stesso  
Gale.

YO LA REYNA.

*Vidit Miro Regens.*

*Vidit Manleon Regens.*

*Vidit Hualte Regens.*

*Vidit Modognani Reg.*

In Part. Neap. 11. fol. 153.

Alvarado, & Colomo Secret.

Derechos de Secreteria veinte, y nueve Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles, diciendole, en vista de recurso hecho, para la Fidelissima Ciudad, que como està prevenido, y mandado, passe luego a informar de lo que con acuerdo del Colateral se hubiere obrado en la materia.

El Consejo.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim.

EL REY.

LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del Ynfigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en enterim. En consequencia de lo que por Despacho de 31. de Jullio del año proximo pasado, se os ordenò, tocante a que ningun genero de Patentados fueren exemptos en lo criminal de la jurisdiccion ordinaria. He tenido por bien de prevenirnos, es justo, y conforme a mi Real mente, que se execute assi, no solo en lo criminal, sino tambien en qualesquiera causas, y casos, pues tales Patentados han de estar en todos sugetos a las jurisdicciones ordinarias, aquienes perteneciere el conocimiento de qualquiera dependencias fuyas, sin gozar de exempcion sino es quando delinquant dentro de los Districtos de sus particulares respectivas jurisdicciones; Y assi prevendreis lo conveniente para que se execute, haciendo que este Despacho se registre y note en las partes adonde tocara, para su entero cumplimiento, y mas puntual observancia; que tal es mi voluntad. De Barzelona a 29. de Febrero de 1712.

Patentati non  
debbono essere e-  
fenti della Giurif-  
dizione ordinaria  
non solo per le  
cause criminali,  
ma anco per le ci-  
vili, se non quan-  
do delinquant  
ne' Districti delle  
loro particolari  
Giurisdizioni.

YO LA REYNA.

*Vidit Miro Regens.*

*Vidit Manleon Regens.*

*Vidit Hualte Regens.*

*Vidit Modognani Regens.*

In Part. Neap. 6. fol. 65.

Alvarado, & Colomo Secret.

Derechos de Secreteria veinte, y siete Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles, ordenandole, que ningun genero de Patentados sean exemptos de la jurisdiccion ordinaria.

Die 13. Februarii 1713. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis pro-  
videt, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales Literæ Suae Catholicæ Majestatis

H h

exe-

exequantur iuxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

Guerrero Regens.  
Argento Regens.

Gasta Regens.  
Mazzacotta Regens.

In Literarum Suae Majestatis 7. fol. 128. de Januario,

Marianus Mastellonus Regius a mandatis Scriba,

Fozis.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo Primo, Cavallero de la Ynfigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

Imus.

E L R E Y.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyson de Oro mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim. Por parte de esta mi Fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado un memorial del tenor siguiente,

S A C R A C E S A R E A, E C A T T O L I C A M A E S T A.

Ecclesiastici di qualsivoglia genere, non possano in questa Città, e Regno far nuovi acquisti di beni stabili per qualunque modo gli pervenissero.

LA Fedelissima Città, e Regno di Napoli con umilissime Suppliche espone à piedi della Maestà Vostra, come fra l'altre sue miserabili sciagure, si ritrovano ridotte à tal segno l'Università del Regno, che in buona parte sono inabili à sodisfare quei pesi, che da Serenissimi Rè Predecessori furono imposti per sostentamento della Corona, e della Cassa militare, e per maggior afflizione si osservano tutto di ridarsi à sì fatta impotenza l'altre Comunità, che per lo passato hanno sostenuto i carichi stabiliti, e di sì grave male la principal radice, è la strabocchevole licenza, che si prendono gli Ecclesiastici di accrescere continuamente il loro Patrimonio colle compre de' Beni stabili, e specialmente de' terreni destinati alla coltura; imperciocche godendo gli Ecclesiastici l'immunità del pagamento di que' tributi, che si devono al Principe, e li beni de' Vassalli per mantenimento dello stato à proporzione, che si scema il peso à que' beni, che passano in potere degli Ecclesiastici, si accresce all'altre robbe, che rimangono sotto al dominio de' laici. Conciosiacosacche essendo stabilito il Tribunale, à cui deve ogni Comunità essere sottoposta, ripartendosi questo à principio sopra centomila scudi di stabili, passandone poi cinquanta al dominio degli Ecclesiastici, viene à cadere tutto il peso sopra gli altri cinquanta a' Laici rimasti, li quali finalmente non essendo di tanto peso capaci, con detrimento del Real Patrimonio, vengono dichiarate le Comunità impotenti alla sodisfazione debita al Real Fisco, e per tal via il danno delle particolari Università passa allo Stato, & al Principe. Laonde volendosi rimediare à sì grave disordine, che senza dubio manda in rovina lo Stato, fù stabilito nella Prmatica 3. del Regno, sotto il *tit. de Cler. & Diacon. Selo.* che per tutti li beni de' Laici, che si ritrovavano alienati, ò per l'avvenire si alienassero, ò passassero in mano de' Chierici, ò di Ecclesiastiche persone, dovessero i medesimi Chierici, ò Ecclesiastici possessori contribuire al pagamento de' pesi universali di ciascuna Università, ò Terra del Regno, nella maniera stessa, che prima dell'alienazione contribuivano i Laici. Signora, è agevole il discernimento della giustizia di questa legge, coll guida del solo buon senso, e toglie ogni dubbio, che potesse muoversi contro ad essa il vederla costantemente praticata in tutti li Reami, e Stati di Europa, e specialmente nello Stato di Milano sottoposto al Fedelissimo Dominio della Maestà Vostra, imperciocche nell'anno 1700. fù in quel Ducato stabilito per legge (senza controversia ricevuta) che *bona transirent cum onere suo* in guisa, che, acquistandosi dalla Chiesa, ò da persone Ecclesiastiche per mezzo di successione, ò per mezzo di contratto, li beni acquistati rimanessero sottoposti a' carichi Reali, nientemeno, che quando da' Secolari erano posseduti, senza eccettuare da questa regola, ne pure le robbe, che si concedono per Patrimonio a' Sacerdoti, la qual regola costantemente si osserva tuttavvia nello Stato di Milano, essendo stata confermata dall'Imperador Carlo V. nel *tit. de oneribus.* Ma nel Regno di Napoli fatalmente sottoposto à tutti li travagli, che possa cagionare la licenza degli Ecclesiastici, questa giustissima legge è stata da medesimi contrastata sotto colore, che offendesse la libertà Ecclesiastica; Laonde si è introdotta la pratica, che gli Ecclesiastici *pro bonis emptis, & donatis* siano tenuti à contribuire al pagamento di quelle tasse, che impongono per sodisfare l'annualità de' debiti contratti dall'Università per publico servizio, prima che venissero in mano de' medesimi Ecclesiastici, ed in questo tenore se ne spediscono gli ordini dal Tribunale della Regia Camera. E nondimanco à sì picciola porzione di ciò, che sarebbero obligati gli Ecclesiastici, eziand'ò non vogliono

gliono fogggiacere : imperciocche li Prelati del Regno sotto varj preteſti ne impediſcono l' effecuzione, e ſpecialmète hanno poſte in campo le pretenſioni, che eſſi ſiano li Giudici della ſomma delle Collette; Volendo parimente diſſaminare ſe ſiano giuſte, ò eccelſive, vogliono di più, che ad eſſi s'abbia da ricorrere per l'efecuzioni, che ſovvente è biſogno, che ſi faccia no contro gli Eccleſiaſtici, che reſiſtono à pagamenti; di modo che le povere Univerſità implicate fra tante controverſie, doppo graviffima ſpeſa non ritraggono ſolldio alcuno dalli beni degli Eccleſiaſtici. A ciò ſi aggiugne, che nello Stato di Milano ſono ſottopoſti a' carichi perſonali tutti coloro, che coltivano li beni degli Eccleſiaſtici, e tengono à pigione le loro Caſe, e la porzione Colonica de' frutti, che ſpetta al Conduttore de' beni fruttiferi (che volgarmente in Milano ſi chiama la Colonica, & è generalmente giudicata la mettà de' frutti) ſogggiace a' peſi, come tutti gli altri beni de' Secolari, ma nel Règno di Napoli non vogliono gli Eccleſiaſtici, che abbiano luogo queſti ſtabilimenti, nondimanco quando pure gli Eccleſiaſtici del Regno di Napoli riducendoſi fra limiti della ragione ſi contentaſſero di fogggiacere alle ſudette leggi, non perciò ſi eviterebbe la rovina del Regno, che naſce dalla licenza, che dagli Eccleſiaſtici ſi gode di acquiſtare à lor piacere beni ſtabili; imperciocche fatta la ragione dagli Eſperti di quel Regno comunemente affermano, che delle trè parti delle rendite, preſſo che due ſi ritrovano nelle mani loro, dalle quali non poſſono mai ritornare in podere de' Laici per le leggi ſtrettiffime fatte à beneficio degli Eccleſiaſtici, e fra qualche tempo faranno acquiſto del rimanente, perche abbondando di denari raccolti da' legati, e dagli avvanzi delle loro ampliſſime rendite, del continuo fanno compre di beni ſtabili. Quanti mali da queſto diſordine ſuccedono, ben può comprenderlo l'alta mente della Maeſtà Voſtra. Primieramente l'Univerſità ſi renderanno del tutto inabili al pagamento de' Fiſcali, e degli altri peſi a' quali fogggiacciono. Per ſecondo ſi diſtruggono le famiglie nobili, che ſono il nerbo principale de' Reami, e li Laici ſi ridurranno ad uno ſtuolo di Contadini, e di Artiggiani. Per terzo li Cittadini Napoletani è biſogno, che ſi riduchino ad abitare ne' Borghi; imperciocche eſſendo piena la Città d'infinite Chieſe, e Muñifteri (i quali à guiſa di tante Cittadelle ingombrano tutti li Quartieri di eſſa) ogni giorno ſi veggono obligati i Napoletani à vendere forzatamente le Caſe loro à gli Eccleſiaſtici, *pro amplianda Eccleſia, vel Monafterio*. Laonde gli altri Principi di Europa per mettere argine à tanti mali, che non laſciavano di fare gli Eccleſiaſtici ne' loro ſtati per mezzo degli acquiſti de' ſtabili, hanno fatte leggi ſtrettiffime, con le quali hanno vietato a' Laici qualunque ſorte d'alienazione de' beni ſtabili à favore deg' i Eccleſiaſtici, ſenza permiſſione del Principe. Per tal ragione in Portogallo non poſſono i Muñifteri, e le Chieſe comprare poderi ſenza permiſſione del Rè, e ſe qualche ſtabile, ò per credità, ò per altra via ſcade à gli Eccleſiaſtici, ſono tenuti di venderlo a' Laici fra un'anno. *Molina tra l. 2. de juſt. & jur. Driedonius lib. 1. part. 3. num. 4. de libert. Chriſt.* Un ſimile Statuto ſi trova nella Valenza, come narra *Pietro Belluga in ſpecul. Princ. rubr. 14.* Ad eſſempio di queſte leggi Carlo V. promulgò per la Fiandra una legge, che le Chieſe non poteſſero acquiſtar più coſe immobili, *Guicciard. in deſcr. Flan.* In Inghilterra ne' tempi, che vi fioriva la Fede Cattolica, providde con legge Eduardo III. che non fuſſe lecito a' Monaci comprare poderi, e che altrèſi a' Laici non fuſſe lecito laſciarli ad eſſi in Teſtamento, come oſſerva *Polidoro. Vergilio*, che non ne porta l'oſſervanza fino a' tempi d' Errico V. *Polid. Verg. in Hiſtor. Anglica, Bodinus lib. 5. c. 2. de Republica.* Nella Francia è ſtabilito, che niuna Chieſa, Muñiſtero, ò Chierico poſſeggia robbe ſenza lettere di riſcatto. *Papuf. lib. 1. Rhaprod. arreſt. tom. 4. & ad conſuetud. Borbon. 25. & 279. Joan. Faber. ad l. quoties Cod. de rei vindicat.* E nella Francia medefima non ſi può laſciare a' Monaci alcun legato. *Anneus Robertus Berum. Judicat. lib. 4. cap. 3. Tenret. degli abuſi cap. 7. num. ult.* Nella Germania parimente in molti Senati non lece vendere a' Chierici robbe immobili, *Gaillus lib. 2. obſer. 2. 32. num. 5.* E ſpecialmente queſto Statuto fù fatto nella Saffonia fin da' tempi di Carlo Magno, come oſſerva *Baldo conſil. 174. tom. 5.* In Vinegia, e nel ſuo Stato vi ſono le leggi, che neſun Secolare poſſa alienare à pro degli Eccleſiaſtici *Fulgentius Bregeia contra Baronium, Bodinus lib. 5. cap. 2.* Nello Stato di Milano è ſtabilito per li Statuti, e per le *nov. conſult. nel tit. de Gan. Collegii*: che niuno non ſoggetto alla giuriſdizione del Principe poſſa acquiſtare beni ſtabili, ò dritti, e ragioni, come cenſi, e coſe ſimili, per ſucceſſione, ò per contratti ſenza l'aſſenſo del Principe, ſotto pena di confiſcazione di detti beni, e dritti. E quantunque il Senato, che tiene tutta l'autorità del Principe in diſpenſare, ſuole concedere tale aſſenſo, quando non ci hà inconveniente, però non concede mai l'aſſenſo, ſe prima non riceve dall'Eccleſiaſtico pleggiaria laica di non declinare il foro ſecolare, e di pagare tutti li carichi Regj, ò pubblici impoſti, & imponendi, obligando perciò ſpecificamente li beni medefimi, ed in fatti pagano puntualmente. I luoghi Pii di quello Stato non godono immunità, nè reale, nè perſonale, fuorchè l'Oſpedale Maggiore di Milano; nel che non ſi conſidera danno alcuno del Pubblico, perche le ſue rendite ſi ſpendono in opera coſi pia, e di beneficio de' poveri; E tiene per iſtituto, che venendoli qualche eredità, ſubito, ò quanto più preſto può, vende li beni ſtabili per pagare li debiti contratti per la manutenzione dell'opera, eſſendo ſempre l'eſito ſuperante l'introito, e ſi contenta quel luogo pio ſenza ingrandirſi di conſervare que' beni antichi, che ebbe per ſua dotazione dal Principe ovvero da' Benefattori. *Bofius de pœnis num. 43. Signorolus de Homodeis conſ. 21. ſtatut. Civit. Mediolan.* In Napoli ſolamente non ſi è poſto

giammai il capo à rimediar da fenno à questo disordine, salvo, che vi è una costituzione fatta da Federico II, la quale proibisce alienare agli Ecclesiastici le robbe delle quali si pagano le rendite alla Corte, e se per eredità li pervenissero sia tenuta la Chiesa fra un'anno venderle a' Secolari, ò locarle, il che non facendo decadano al Fisco: *de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis prædecept. tit. 29. fol. 277.* Ma questa Costituzione non hà avuta la sua osservanza nel Regno predetto. Del rimanente, Signora, queste leggi non solamente vengono giustificate dall'autorità de' Santi Padri, e de' Santissimi Principi, che fiorirono ne' primi Secoli della Chiesa, come si è dimostrato da valentissimi DD., ma si rende ancor manifesta la sua giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si possono da chi che sia mettere in dubbio. Sù di qualunque bene stabile trè spetie di diritto, e di dominio riconoscono i DD. Il primo è quello del particolar Cittadino, al quale per giusti titoli appartiene la robba, e chiamasi diritto privato. Il secondo spetta à tutto il commune di que' Cittadini, fra quali è noverato il possessore dello stabile, potendo da esso percipere, ò tributi, ò altre commodità, secondo il bisogno, & oltre à ciò possono gl'altri particolari Cittadini acquistare sù quella robba qualche ragione, servitù, ò veramente dominio per vari contratti dalle leggi stabiliti; e questo secondo dominio, che riguarda il commune, è da DD. chiamato dominio di società, ovvero di contrattazione. Il terzo dominio appellato di autorità, e di giurisdizione, e norma degli altri due domini spetta al Principe, & è inseparabile dal Principato. Senza dubbio, Signora, il dominio del Principe sù li beni stabili, è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, perche da esso vengono governati, e sostenuti, e possono fra li termini della ragione essere aumentati, diminuiti, & anche distrutti dalla sua autorità. Il secondo luogo di eccellenza spetta al dritto della Comunità, di cui è membro il particolar Cittadino, dovendosi per constantissima regola da tutte le leggi approvata anteporre il bene del corpo à quello delle membra, essendo tenuto ogni particolar Cittadino à sacrificare la sua propria vita, non che i suoi beni per lo beneficio della sua Patria. L'ultimo adunque è il dominio privato de' Cittadini, il quale è soggetto à gli altri due, che lo dirigono, e ne ricevono commodò, e vantaggio giusta l'occasione, che ciò prescrivono. Adunque se si può da chi possiede il dominio privato stabilire, che li suoi beni non escano da un determinato ceto di persone, in guisa che ne rimangono escluse le persone Ecclesiastiche, come non possono fare il medesimo li possessori degli altri due domini senza controversia più eccellente; ordinando, che li stabili non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Principe sono sottoposte, come ragionevolmente si è stabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e nelli Stati di Vinegia, e di Milano. Di più se per avventura uno stabile passa dal dominio di alcun Laico à quello degli Ecclesiastici, non si estinguano, nè si possano estinguere le ragioni, e le servitù, che altri Cittadini possedevano sù quello stabile, & indubitatamente godono costoro i medesimi diritti, che prima; Come adunque si può pretendere dagli Ecclesiastici, che in tal caso si estinguano i diritti del Principe, e della Comunità, senza comparazione più eccellente di qualunque diritto delle private persone. Laonde come possono negare, che il Principe, e l'Università possano ricavare i tributi, come prima, che passassero in potestà degli Ecclesiastici facevano? Per lo che supplicano la M. Vostra, che per quella somma autorità, che Iddio l'hà concessa, con obligazione d'impiegarla in prò de' suoi Sudditi, rimanga servita di ordinare: Primieramente, che inviolabilmente si osservi nel Regno di Napoli la sudetta *Præsumptio. 3.* sotto il *tit. de Cler. & Diac. serv.* rimosse tutte le pratiche in contrario, con tanto detrimento delle povere Università introdotte; e per secondo stabilisca per legge inviolabile, che non possano i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla giurisdizione della Maestà Vostra senza dispensa del Colaterale; Con le condizioni, che appunto nello Stato di Milano si osservano, e che se per avventura, ò per legato, ò per altra qualunque via scade qualche stabile à sì fatte persone, debbano venderlo fra un'anno passato, in quel tempo debba venderli *sub hasta, ò ex officio Judicis*, ò ad istanza di qualunque del Popolo, e consignarli ad esse il prezzo; In somma non possano acquistare beni stabili *nec directè, nec indirectè*, cioè per se stessi, nè per mezzo di altre persone. Tanto si spera da quel Principe destinato da Dio per ristoratore della Monarchia di Spagna; e che Iddio per lunga età, secondo i voti de' suoi Popoli, si degnarà conservare.

Y' vista su instancia. He venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camara me informéis con lo que se os ofreciere, y pareciere, sobre todo lo que en el preinserto Memorial expresan essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval inteligencia de todo pueda yo tomar la resolución, que hallare por mas justa, y conbeniente. De Barzellona a 19. de Março de 1712.

YO LA REYNA.

*Vidit Miro Regens.  
Vidit Flaake Regens.*

*Vidit Mankon Regens.  
Vidit Modognani Reg.  
Alvarado & Colomo Secret.*

Lugar del Sello.

In

# DELL' IMPERATOR CARLO VI.

243

In Part. Neap. 1. a fol. 117.

Al Virrey de Napoles para que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camera, informase sobre todo lo que en el preinserto memorial de aquella Fidelissima Ciudad, y Reyno se expresa.

Die 26. mensis Aprilis 1712. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae Regales literae Suae Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & Reg. Camera Summariae consultationem faciat cum voto.

Guerrero Regens.  
Argento Regens.

Gasta Regens.

Mastellonus.

In Literarum Suae Majestatis V. l. fol. 177. impatatus.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynfigne orden del Toyfon de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

EL REY.

L A R E Y N A G O V E R N A D O R A.

Intus.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del ynfigne orden del Toyfon de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Con Despacho de veinte de Febrero proximo passado, expedido a instancia de los Embaxadores de essa mi Fidelissima Ciudad, con insercion de Memorial suyo, tube por bien de ordenaros, protejieseis la razon, que a esse Publico asiste en las quejas contra las irregularidades, y novedades introduzidas en la cobranza de los derechos de entierros por los Fratanzaros, no dando lugar aque succediese el menor inconveniente, ni escandalo; Y haviendoseme presentado agora por los mismos Embaxadores el Memorial, cuyo tenor es el siguiente. Sagra Cefarea, e Cattolica Meastà: Signora. Gli Ambasciatori della Fedelissima Città di Napoli con umilissime suppliche espongono a' piedi della M.V., come li Parochi della sudetta Città, colle loro Confraternità volgarmente dette de' Fratanzari, nell'occasione dell'Esequie con infinite estorsioni contrarie a tutte le leggi Divine, ed Umane, pubblicamente introdotte sotto titolo di jus mortuorum, vessavano, e rovinavano gli eredi de'Difonti, e perciò la M.V. con sua Real Cedola in data de' veinte de Febrero de mill setecientos, y doze, si degnò ordinare all'Illustre Vicerè, che proteggesse la giustizia del Popolo contro l'ingiuste pretenzioni de' Fratanzari, dalli quali essendosi finalmente liberata la Città, non cessano perciò i Fratanzari di muovere ogni pietra, acciò di nuovo il Popolo sia sottoposto alle scandalose angarie, e gabelle, che sofferiva per cagione dell'Esequie, e sotterramento de'morti. Pertanto supplicano la M.V. a degnarsi di ordinare all'Illustre Vicerè, che continui a far sperimentare gli effetti della Real protezione al Popolo, perche rimanga pienamente liberato dalle sudette vessazioni, e gabelle, come si spera dalla benignità propria dell'Augustissima Casa, che Iddio renda perpetua per beneficio de' Popoli soggetti al suo fedelissimo Dominio. He venido en encargaros, y mandaros nuevamente ( como lo hago ) que segun to que se os essa prevenido en el citado Despacho de veinte de Febrero, continuais en hazer experimentar muy cumplidamente a esse Publico los efectos de nuestra Real proteccion en esse dependencia, de calidad, que no sca agraviado; Y de lo que executareis, y fuere ofreciendo en ella, me tendreis puntualmente informada. De Batzelona a veinte, y siete de Agosto de mill setecientos, y de ze.

Parochi, e Fratanzari per dicità dell'Esequie non possano esiggere più di quello stabilito dalle costituzioni Pontificie, e Sinodi; e sia lecito a ciascuno di fare intervenire all'Esequie que' Presi, e Religiosi, che ad esso parerà.

Y O L A R E Y N A.

Vidit Miro Reg.  
Vidit Hualte Reg.  
Vidit Vargas Regens.

Vidit Mauleon Reg.  
Vidit Modognani Reg.

Alvarado, e Colomo Sec.

In Partium Neap. 3. fol. 169.

De-

Derechos de Secreteria veinte, y nueve Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles ordenandole, continue en proteger la razon, que al Publico de quella Ciudad astiere, en las quejas contra las irregularidades introduzidas en la cobranza de los derechos de entierros por los Fratanzaros de ella.

El Consejo.

Die 12. Julii 1713.

Illustrissimus, & Excelentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat quod retroscriptæ Regales literæ Sux Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum feriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrantur.

Guerrevo Regens.

Argenio Regens.

Mazzaccara Reg.

Mastellonus.

In Litorarum Sux Majestatis 9. fol. 63. Imparatus.

Foris.

Al Illustre Conde de Daun, Cavallero del insigne Orden del Toyson de Oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

E L R E Y.

Imposizioni per la riscossione della Regia cassa militare di carlini 4. per tumolo di sale, carlini diece per soma d'oglio, che si estrae dal Regno, e carlini tre ad oca sopra tutte le mercanzie soggette alla Regia Dogana, a riserva dellij generi di commestibili, e di grassa.

Illustre Conde de Daun, Cavallero de la Ynsigne Orden del Toyson de Oro, de mi Consejo de estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haze roçevido vuestra Carta de 13. del pasado, con que acompañais el apuntamiento formado por el Colateral, con vista del memorial, en que manifestando la Diputacion de essas Plazas, su continua aplicacion en buscar los expedientes mas propios, y universales, y de menor agrávio al Publico para cumplir la Dote de la Caxamilitar, y satisfazer a los repetidos encargos, que en este importante asunto he tenido por bien fiar a su zelo, y fidelidad, propone a este fin la nueva imposicion de quatro carlines por cada tumulo de sal, la exigencia de diez carlines por cada soma de azeyte, que se extraherà del Reyno, y el aumento de quatro carlines por onça sobre todos los generos de mercanzias sugetas a essa Regia Dogana, a riserba de los generos de comestibles, y de Grassa del Publico, excepto el azucar, y drogas; y siendome muy special gratitud la fineza del zelo, que la Diputacion ha manifestado nuevamente a mi servicio tan proprio de su experimentada fidelidad, y amor a el, en el acuerdo de los tres meçionados expedientes. Despues de haverse examinado maturamente el citado apuntamiento del Colateral, y en inteligencia de quanto acerca de los mismos expedientes os representò el Regente Grafero Marques Serra en el informe, que le pedisteis, y tambien haver repetido, uniformandome en todo con acordado, y apuntado por el Colateral. He resuelto aprobar la nueva imposicion de quatro carlines por cada tumulo de sal, y el de la exigencia de diez carlines por cada soma de azeyte, que se extraherà del Reyno con todas las cautelas, y distincion, que se han propuesto por la Diputacion; y las circunstancias de haverse da exigir por mitad la expressada nueva imposicion de quatro carlines por cada tumulo de sal de aquellas Universidades, que tienen obligacion de tomar la sal a fuerza; segun ha considerado la misma Diputacion; Y por lo que mira a el del aumento de quatro carlines por onça sobre todos los generos de mercanzias sugetas a essa Regia Dogana, a riserba de todos los generos comestibles, excepto el azucar, y drogas, bien que igualmente es de mi aprobacion la forma, en que lo ha propuesto la Diputacion sin embargo, considerando lo mucho, que combiene aligerar el peso para que el comercio pueda aumentarse en utilidad de esos mis Fidelissimos Vasallos, y en manifestacion del paternal amor, con que los miro, y de lo propenso, que està siempre mi Real animo a facilitarles todo el alivio posible, aun en medio de las notorias urgencias de esse mi Real Erario; He querido, y he tenido por bien, que el meçionado aumento se reduzga a solos tres carlines por onça con las circunstancias, y expresiones, que le ha acordado la Diputacion esperando, que en correspondencia de esta demostracion del amor, que me deven tan fieles Vasallos, pasará la misma Diputacion en tiempo de mas quietud, y respiro a representar aquellos arbitrios, que puedan ser suficientes a cumplir la referida dote de la Caxamilitar; y en consecuencia de todo os encargo, y mado deis las providencias combenientes, para que teniendose entendido, ser de mi Real aprobacion los tres meçionados expedientes, pueda pasarle a su imposicion con todas las cautelas, distincion, y expresiones contenidas en el Memorial de la Diputacion, y reduciendose como queda declarado, a solos tres carlines el aumento por onça sobre todos los generos de mercanzias sugetas a essa mi Regia Dogana con la condicion, de que estos tres efectos han de ser siempre inagenables, y que todas las ventas, que en qualquiera tiempo, se hizieren de ello, sean nullas, y invalidas, pues es mi voluntad, que sean firmes, y estables, para el dote de la Caxamilitar; manifestando vos en mi Real nombre ( como tambien os lo encargo ) assi a todos los individuos, que componen la Diputacion, como alas demas personas, y Ministros, por cuyo medio ha corrido, y se ha tratado, y concluydo este importante negocio, quedo con particular gratitud al desvelo, y zelo con que en el har procurado mi mayor servicio; y que en esta conformidad experimentaran los efectos de mi benevolencia; que es quanto se ofrezze perveniros en respuesta de vuestra citada Carta, ordenando os lo combeniente en Despacho a parte, acerca de la practica de los meçionados expedien-



pedientes, y cesacion de la exigencia de la Decima de Arrendamientos, Adohas, y Fiscales, De Viena a 11. de Noviembre de 1713.

YO EL REY.

•D. Juan Antonio Romo y Andorra.

Die 4. mensis Decembris 1714. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis pro vdet decernit, atque mandat, quod retroscriptas Regales literas Suae Caesarum Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc summo, & registrentur.

Gastros Reg.  
Gasta Regens.  
Mazzuccara Regens.

Guerrero Regens.  
Argento Regens.

Mastellonus.

Foris.

Al Electo de este Fidelissimo Pueblo guarde Dios.

Iatus.

**A** Viendo representado el Conde mi Señor a Su Magestad Ceffarea, y Catolica con el Memorial de la Diputacion de estas Plazas la continua aplicacion, y zelo, con que se ha esmerado la Diputacion en buscar los expedientes mas propios, y universales, y de menor agravio al Publico, para cumplir la Dote de Caxamilitar, en satisfaccion de los repetidos encargos, que sobre este tan importante asunto, ha puesto Su Magestad Ceffarea, y Cattolica al cuydado del amor, y fidelidad de la Diputacion, proponiendo a este fin, sobre la nueva imposicion, que oy exige la Regia Corte en el sal, otras quatro carlines mas de aumento por cada tumulo, la exigencia de diez carlines por cada ~~forma~~ de Azeyte, que se extrahera dal Reyno, y el aumento de quatro carlines por onza sobre todos los generos y mercancias sugetas a essa Regia Aduana, y sus jurisdicciones, a riserba de los generos comestibles, y de Grassa del Publico, excepto el Azucar, y Drogas, como lo expresa el citado Memorial de la Diputacion, que V.S. ha pasado a manos de Su Excelencia, se ha dignado Su Magestad Ceffarea, y Cattolica con Despacho de onze del pasado, de manifestar la especial gratitud, con que ha recibido esta fineza, muy propia de la experimentada, y constante fidelidad de la Diputacion, aprovando enteramente las referidas nuevas imposiciones del sal, y Azeyte, como las proponen las Plazas, y con la circunstancia de que la primera, se haya de exigir por mitad de las Universidades, que reciben el sal por fuerza; Y aunque igualmente aprueba Su Magestad Ceffarea y, Cattolica, el aumento sobre la Regia Aduana, y la forma, con que lo propone la Diputacion, sin embargo preponderando siempre en el Cl. mentissimo animo de Su Magestad Ceffarea, y Cattolica, el paternal amor, que tan justamente le merezen estos Fidelissimos Vassallos, y con la propension de facilitarles todo el mayor alivio, aligerando el peso, para que pueda mas bien florezcer el comercio, en utilidad del Publico, aun en medio de las notorias urgencias de Su Real Erario, ha tenido por bien de reducir el referido aumento, propuesto por las Plazas a solos tres carlines por onza, con las circunstancias, y expresiones hechas por la Diputacion en este punto, encargando muy particularmente a Su Excel. que la exigencia de estos tres arbitrios, se executen con toda la mayor suavidad, y blandura, que sera practicable, y que la Diputacion, y Plazas, que la componen queden entendidas de la especialissima satisfaccion, con que Su Magestad Ceffarea, y Cattolica mirara siempre este importante servicio, assi por lo que conduzga al Universal beneficio de esta Ciudad, y Reyno, como de los sugetos, que tan zelosamente han concurrido en esta ocasion, a que se efectue por mayor interes del Cesareo, y Publico servicio. En esta consecuencia ordena Su Magestad Ceffarea, y Cattolica, que se passe luego ala intestacion, e imposicion de los tres referidos arbitrios en beneficio de la Regia Corte, con todas las cautelas, distincion, y expresiones contenidas en el Memorial de la Diputacion, de que hayan de ser siempre inagenables estos tres efectos por dote

Rifezzione della Regia cassa militare coll'imposizioni sopra del sale, estrazione dell'oglio, e carlines tre ad oncia sopra ogni genere di robba; e che si tolga la decima sopra gli Arrendamenti Fiscali, ed Adohi.

dote de Caxamilitar, y que en qualquier tiempo, que se hiziese venta de ellos, o de parte, se entiendan nullas, e invalidas, pues la firme voluntad de Su Magestad Cesarea, y Cattolica es, que perpetuamente se conserven, y sean estables en su Real Erario, entre los demas, que componen la Caxamilitar: Así mismo manda Su Magestad Cesarea, y Cattolica, que inmediatamente, que estos expedientes seran intextados en la forma referida ala Regia Corte, se quiten, y se alze la mano dela exigencia de decimas de Arrendamientos, Adohas, y Fiscales, como lo pide la Diputacion, y afin de que mayormente se promueba, y asegure el comercio, y utilidad de estos Fidelissimos Vasallos, y particularmente en el Arte de la Seda de tan principal consideracion en este Reyno; ordena Su Magestad Cesarea, y Cattolica, que de oy en adelante no puedan extraherse fuera del Reyno las sedas crudas, o sanas, que no se travajaren en el, a fin que tantos pobres, como viven en esta Arte, se sustenten con este trabajo, y manufactura, y que se reciva este nuevo pelo, con la universal aceptacion, y consuelo, que la Cesarea benignidad de Su Magestad Cesarea, y Cattolica dispensará continuamente a este Reyno. En execucion de este Cesareo Real orden, me manda S.E. dezir a V.S. que passe luego a comunicarlo a la Diputacion, y la Cesarea gratitud, y aprovacion, que Su Magestad Cesarea, y Cattolica se digna de manifestar a su ardiente zelo, y fidelidad por el Cesareo Real servicio, y bien de este Publico, para que sin perdida de tiempo venga la Diputacion a stipular con las cautelas acostumbradas este instrumento, e intextacion a beneficio de la Regia Corte, en los terminos referidos; con la inteligencia de que inmediatamente passará S.E. las ordenes conbenientes ala Camara, para que se quite la decima de Arrendamientos, Adohas, y Fiscales, y experimenten desde luego los interressados el beneficio que les ha solicitado la Diputacion, y Su Magestad Cesarea, y Cattolica con tanta pietad, ha sido servida dispensarles, executandose enteramente Su Real determinacion; De que me manda S.E. advertir a V.S. para que por si mismo con la Diputacion, continuando la fineza, y zelante conducta por el Cesareo, y Publico servicio, se cumpla sin perdida de tiempo el presente, de que nuevamente dará quenta S.E. a Su Magestad Cesarea, y Cattolica acordando la atenta, y muy constante fidelidad, que espera acreditará la Diputacion en todas las ocasiones del mayor servicio de Su Magestad Cesarea, y Cattolica la Divina guarda a V.S. Palacio a 6. de Diziembre de 1713.

D. Joseph Cavalieri.

Señor Electo de este Fidelissimo Pueblo.

Foris.

A los Illustres, Magnificos, Fieles, y Amados nuestros los Diputados nombrados para la Refeccion de la Caxamilitar.

E L R E Y.

Intus.

Imposizioni per la riscossione della cassa militare; e che non si permetta estrazione di seta cruda.

Illustres, Magnificos, Fieles, y Amados nuestros. He visto vuestra Carta de 11. de Diziembre, en que me reiterays las expresiones, que son tan propias de vuestra exemplar lealtad, y calificado Amor, y zelo a mi servicio, con motivo de haverme sido tan accepta, como era justo vuestra fervorosa ampliacion, en el particular de las tres imposiciones sobre el sal, Azeyte, y Regia Aduana de essa mi Fidelissima Ciudad para la refeccion de la Caxamilitar, haviendo querido yo, que la tercera se haya limitado de suerte, que en vez de los quatro carlines por onza, que haviays establecido, y concluydo, se paguen solamente tres; no permitiendose así mismo de aqui adelante extraccion alguna de sedas crudas de esse Reyno, por los motivos, y reflexiones exprefadas en el Despacho, con que así lo mande; Y manteniendose siempre mi Real animo tan satisfecho de la estimable invariable fineza en mi servicio de essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, como propenso a cōtinuaros en todas las ocasiones de su mayor esplendor, conveniencia, y consuelo las demostraciones, que mas puedan acreditar la especial gratitud, y benevolencia, que me merezen; no he querido dejar de repetiros la seguridad, con que de ello podeis estar en comun, y en particular. De Viena a 20. de Enero de 1714.

Y O E L R E Y.

Fr. Anton. Archiep. Val. Pres.

Vidit Comes Stella Cons.

Vidit Marchio de Villafor Cons.

Vidit Dux Tesaurarius.

Vidit Marchio de Eréndaza Cons.

Vidit Rascibiero Regens.

Alvarado, e Colomo Secret.

Locus \* Sigilli.

Foris

Foris

# GRAZIE, E CAPITOLI

Di cui si supplica la Cattolica Maestà del Rè Carlo III. Nostro Signore in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, Città, e Terra Demaniali, e di tutto il Regno di Napoli, dopo il pacifico ingresso, ed acclamazione dell'Armi Austriache. e'l giuramento prestatoli, e Donativo di docati 350.m. stabilito dalle Piazze, e presentatoli per questa fedelissima Città,

# CAROLUS

Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & Hispaniarum Rex.

*Wirrigus de Daun, Comes S.R.I. Status Theani, Eques Insignis Ordinis Aurei Velleris, Consiliarius Status S.C., & C. Majestatis, perpetuus Gubernator Civitatis Vienna, Praefectus unius Turmae Peditum, Maresciallus Generalis, Dux Generalis Militiarum S.C. & C. Majestatis, & in presenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.*



**I**llustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni Protototario, Magno Camerario, Magistro Justitiano, eorumque Locatenentibus Deputatis, & Deputandis S.R.C. Praesidentibus, & Rationalibus Reg. Camerae Summariae, Regenti, & Judicibus M. Curiae Vicariae, Scribae Portionum, Thesaurario nostro generali, seu id Officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus, Fiscalibus, & praesertim Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus dicti Regni, caeterisque demum universis, & singulis, Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, Titulo, Officio, & Autoritate, & potestate fungentibus praesentibus, & futuris ad quos, seu quem praesentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet praesentatae Regiis fidelibus Dilectis, Nuper pro parte infra scriptae Illustris, & Fidelissimae Civitatis Neapoli supplicatis fuit nobis praesentatum infra scriptum Regium Originale Privilegium Sacrae Regiae Caesareae, & Catholicae Majestatis, omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, v3.

Carolus Sextus Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Rex Germaniae, Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Tiennis, Algarbij, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrae firmae, Maris Oceani: Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantis, Mediolani, Athenarum, ac Neopatriae; Comes Habsburg, Flandriae, Tirolis, Barcinonae

Rossionis, ac Ceritanæ, Marchio Oristani, & Comes Goceanæ. Univerſis, & ſingulis præſentium ſeriem inſpecturis, tam præſentibus, quam futuris. Poſtquam ſpontè ſuum fideliffimum Neapolit. Regnum noſtro æquabili Imperio Deo, tradente, reſtitutum fuit, obſervantibus ante noſtros clementiſſimos oculos egregiis Neapolitanorum fidei, amorisvè argumentis de eo ex primordiis ipsis ſolliciti fuimus, ut quod Regni ſeveritas, atque tranquillitas, qua in feliciori Regiminis norma, qua in dilectiſſimorum Civium utilitate, qua in Catholica Religionis ibi per tot ſecula in ſua puritate effloſcentis incremento expoſceret, id Regia noſtra munificentia, benignaque gratia proſequeremur. Sciens, quod cum Deus quoddam, quaſi pietatis, ac ſecuritatſ vinculum Neapolitanis nos eſſe voluerit, cumque multa inter hanc, & illam cognatio, ac familiaritas intercedat, utraque proſperis alterius ſucceſſoribus incrementa ſumet, & utriuſque ope mixum floſcet Regnum, & optatiſſima manſuetudini noſtræ Populi ſalus fauſto, felicique nomine dimanabit. Hanc igitur ob cauſam, omnibusque planè ſolidiori ejuſdem Regni tranquillitati, Civiumque ſalutis poſthabitis, in eo præcipuè, quo nihil proſecto noſtra dignitate, ac magnitudine dignus arbitramur, conſtanti ſemper animo elaboraturi ſumus, ut traditam à Deo ampliſſimam poteſtatem, non ad innanis gloriæ ambitum, ſed in Orthodoxæ Religionis patrocinium, ac juris, legumque tutelam, vera utique Regnorum firmamenta, & unde perennes in illo fluxere cæleſtis beneficiæ Theſauri conferamus, & ut celeberrima ea quæ à tot retro ſeculis ad noſtram uſque ætatem perducta eſt, ipſius inelyti, ac florentiſſimi Regni gloriæ non ulla ex parte imminutam, ſed ipſo temporis proceſſu confirmatam, ac nova quotidie ſplendoris, & venuſtatis acceſſione amplificatam, quantum quidem Deo qualitate in nobis erit, ad poſtერიорem tranſmittamus, animo identidem reputando, quidquid amplitudinis, decoris, & ornamenti Regno ſub fauſto noſtro Regimine acceſſerit, id totum in nos ipſos reſtandendum, & ſicuti Populos diuturna felicitate, ita nos immortalī laude cumulaturum. Inter alias ergò opportunitates, quæ ſe nobis operi manum admoventibus obtulere, non ultimo numerandus loco eſt ſupplex libellus, proximè nobis redditus nomine ſepediſti Regni, nec non Metro- polis, ac Baronatus ejuſdem non nulla nimirum gratiarum Capitula continens epixè à nobis poſtularum. Quo quidem libello, eo quo par erat, grati animi ſenſu à nobis accepto, inter cætera poſtulatam in ipſo comprehenſa, ea tandem de conſilio virorum prudentia, & eruditione præſtantium, & harum in primis rerum peritiſſimorum, in præſens nobis decernenda duximus, quæ ſequentibus placitis præſcribuntur; videlicet;

Grazie, e Capitoli di cui ſi ſupplica la Ceſarca, e Catholica Maeſtà dell' Auguſtiſſimo Imperatore Carlo VI. noſtro Signore in nome della Fedeliſſima Città, Baronaggio, Città, e Terre Demaniali, e di tutto il Regno di Napoli,

Si raccomandanda la Divozione, e protezione di tutte le Chiefe, luoghi Pii, e Comuni Eccleſiaſtiche, e ſi ſupplica per la cõferma de' loro Privilegj, Immunità, e Giuſtizioni.

In primis ſi ſupplica, e ſi raccomandanda alla Maeſtà Voſtra ogni premuroſa divozione di tutte le Chiefe della Città, e Regno, acciò in eſſe non ſolo ſi continui il culto Divino, e la riverenza con quella divozione, e debito, con ſpeciali modi ſin ora praticati, ma colla Divina Grazia, e colla Protezione del ſuo Invittiſſimo Monarca vi ſi accreſchino, ed in ſpecie ſe li raccomandano la Chieſa Cattedrale di queſta fedeliſſima Città, e la Cappella del Teſoro eretta dentro detta Cattedrale, la Chieſa, e Caſa Santa della Santiſſima Annunziata, la Chieſa, Ospizio, e Monasterio Regio di S. Gennaro extra mœnia, volgarmente detto delli Pezzenti, governata dalla Piazza del Fedeliſſimo Popolo, la Caſa Santa dell' Incu- rabili, il Monte delle ſette Opere della Miſericordia, il Monte de Poveri vergognofi, ed ogni altro luogo pio Eccleſiaſtico, o laicale, come parimente raccomandamo la Perſona dell' Eminentiffimo, e Reverendiſſimo Cardinale Arciveſcovo, che in queſta occasione hà fatto conoſcere l' affetto ſviſcerato di Paſtore, Padre, e Patrio, il Capitoio Napoletano, tutto il Clero ſecolare, e Regolare, tutti li Veſcovi, e Capitoli, e tutti gli Eccleſiaſtici ſeculari, e Regolari, tutti li Monasterj, Compagnie, Società, Radunanze, e Conventi, coſi de' Religioſi, come di Religioſe, non ſolo per lo conſervamento delle loro libertà, Immunità, beni, e ragioni, ma anche acciò ſi degni à tutti li predetti, e ciaſcheduno d'eſſi in queſto Regno confirmare, e per quanto ſia biſognevole, di nuovo concedere tutti queſti Privilegj, Immunità, Prerogative, Grazie, Conceſſioni, Ragioni, Libertà, Giuſtizioni, e tutti li beni burgenſatici, e feudali, Régalie, ed ogo' altro di qualunque altra ſpecie loro conceduti da Sereniſſimi Prencipi, e Rè antepaſſati, che ſono ſtati in queſto Regno, con tutte le preeminenze, e Prerogative, con le quali ſono ſtate loro concedute, e meglio, e più pienamente ſi ritrovano avergli poſſeduti, giuſta la continenza, e tenore de' loro Privilegj, e cautele, lo che però ſ'intenda ſenza pregiudizio della Giuſtizia, e delle ragioni di queſta fedeliſſima Città, e Regno: *Placet Sua Ceſarea, & Catholica Maeſtati, quatenus verò Eccleſiæ, Religioſæ Communitates, aliaque loca pia, tam fideliffima Civitatis, quam Regni in poſſeſſione privilegiorum, immunitatum, juridiſtionum, aliarumque conceſſionum à noſtris Sereniſſimis Prædeceſſoribus obtentarum exiſterunt, & exiſtant, citrà præjudiciũ jurium noſtrorum, Civitatis, Regni, & quorumcumque intereſſe habentium. Noſtrumque erit honoris Monasteriorum Sandimonialium præſentem habere tutelam.*

Item

II.

Item si supplica V. M. confermare ex certa scientia , & in forma specifica alla fedelissima Città di Napoli, e suoi Cittadini , ed abitanti al Baronaggio , à tutte le Città , Terre, Castelli, ed altri luoghi, non meno Demaniali , che Baronali del Regno , ed altre Piazze, Nobili, Gentiluomini, Cittadini, ed abitanti alla medesima, ed à ciascun'Arte, e Consolato della Città ; e Regno , o tra esse alla Nobil Arte della Seta, e della Lana, tutti , e qualsivogliano Privilegj, Immunità, Grazie, Libertà, ragioni , Azioni , Giurisdizione , Assensi, Costumanze scritte , ò non scritte, e Consuetudini , che ad ogn' una d'esse appartengono, così de jure , come per consuetudine , ò per concessione fattane da' Serenissimi Rè passati, ò in qualunque altro modo, anco di fatto , e specialmente à riguardo delle Piazze Nobili, e del fedelissimo Popolo di questa Città, e loro Deputazioni, e Congressi, & signanter confermare, & quatenus fusse di bisogno, di bel nuovo concederli la Grazia contenuta nel Capitolo 15. del Rè Federico, di crear, e privar Cittadini, e più particolarmente à rispetto della Piazza del Fedelissimo Popolo confermare i Capitoli, e Grazie concesute dal Rè Carlo sico nell'anno 1507. approvate dalla Regina Giovanna Madre , e dall'Imperadore Carlo V. nell'anno 1517., e gl'altri Capitoli di essa sottoscritti nell'anno 1522. dall' Ill. D. Carlo de la Noya all'ora Vicerè . Di tutte le quali cose , e ciascheduna d'esse, e della concessione delle presenti Grazie debba spedirsene unitamente Privilegio di Grazia senza pagamento alcuno, ne tampoco di Sigillo , colle clausole più ampie, necessarie, opportune , e giovevoli alla Città, e Regno, per maggior fermezza della presente concessione, comandandosi li siano ad unquem inviolabilmente osservati , e ciò senza pregiudizio delle conferme avviate, mà sia à maggior cautela di questa Città, Baronaggio, e Regno, la qual protesta, e riserba s'abbia come repetita da parola in parola in tutti questi Capitoli , e ciascheduno d'essi, ove sarà di bisogno senza veruna spiegazione : *Placet Sua Casarea , & Catholica Majestati ; quatenus tamen in possessione, seu quasi extiterunt, & existant , & respectu privationis contenta in Capitulo Regis Ferdinandi, concurrente iusta causa à nobis ; vel nostra illustri Prærege approbata, respectu vero solutionum dirichuum, jubet servari solitum.*

Si supplica per la conferma in forma specifica di tutti i Privilegj, Grazie, Immunità, Giurisdizioni , Assensi, Costumanze, ed ogni altro alla fedelissima Città, Baronaggio, Città, Terre, ed ogni altro luogo, non meno Demaniale, che Baronale del Regno, Piazze Nobili, e del fedelissimo Popolo ne' loro congressi, e Deputazioni ; e di poter creare, e privar Cittadini .

III.

Item colle medesime riserbe , e proteste di sopra mentovate , e senza pregiudizio della precedente supplica generale, si supplica specialmente V.M. confermare , e dove mai fusse di mestieri nuovamente concedere tutte quelle cose , seu grazie del e quali la fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli hanno avuto Privilegj, Concessioni, Capitoli, Albarani, ò altre provisioni, ò altra qualsivisa scrittura degl' Antepassati Prencipi , e Rè del Regno , ancorche non apparissero esecutoriate , ne ridotte in forma di Privileggio , ò impresse fra le leggi del Regno, benchè fossero tali, che richiedessero espressa , e particolar menzione per modo, che non li si possa opporre il difetto del Titolo, ò verò che non siano nel possesso di esse , ò pure che per uso contrario li sia derogato , dichiarando V.M. confermarli , e qual' ora fusse d'uopo reintegrarli, e concederli per nuova Grazia speciale tutte quelle cose, delle quali questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ha il possesso senza Titolo , ò pure vanta il Titolo senza possesso, ò sono ultra, vel præter titulum , ò finalmente l'osservanza ripugna al Titolo, la qual dichiarazione abbia luogo, e si reputi apposta in tutti, e ciascuno de' presenti Capitoli, di forte che non sia di bisogno alcuna spiegazione ; ò menzione speciale, e parimente si supplica V.M. confermare à questa fedelissima Città, e Regno tutte le proprie Leggi, Costituzione, Prammatiche, Riti, Capitoli, Ordini, Consuetudini, Osservanze, Stili , Usi, e Costumanze scritte, e non scritte, che sono solite praticarsi ne' Tribunali con le moderazioni , e spiegazioni , che ne i seguenti Capitoli si faranno , e non altrimenti, purchè non contradichino alle presenti, e tutte l'altre Grazie, e Capitoli conceduti à questo Pubblico, eccettuandone però espressamente gl'abusi, Consuetudini , pratiche, e stili corrotti, e repugnanti alla ragione , alle leggi scritte comuni , e municipali , ed alle Grazie conferite per l'addietro à questa Città , e Regno , i quali per la notoria loro ingiustizia non facciano mai passaggio in pratica , e consuetudine legitima , e siano ipso jure aboliti, ed estinti , ne possa tenerse ne ragione alcuna : *Explicatis casibus particularibus providebitur .*

Si supplica per la conferma di tutte le Grazie, e Privilegj concessuti alla fedelissima Città, Baronaggio, e Regno da tutti gli antepassati Rè, ancorche non apparissero esecutorati, e ridotti in forma di Privilegj, ò impresi fra le leggi del Regno.

IV.

Item, perche tiene questa fedelissima Città per titolo oneroso , e corrispettivo a' donativi fatti con concessioni Regali l'officio di Regio Giustinziero, e di Regio Portolano; Perciò si supplica V. M. non solo à confermarli le concessioni sudette con tutte le preminenze, Giurisdizioni, Prerogative, Gaggi, lucri, emolumenti, come più pienamente , ed ampiamente furono posseduti dalla Regia Corte, suoi concessionarij, ed Affittatori, e dalla medesima furono concessuti à questa fedelissima Città, mà ancora ex gratia speciali , & ad uberius gratiæ cumulum, e per titolo di nuova , e special concessione espressamente confermarli , e rispettivamente concedergli , con tutte le prerogative, Giurisdizioni , Preminenze,

Si supplica per la conferma della concessione degli Officj di Regio Giustinziero, e di Regio Portolano con tutte le prerogative, Giurisdizioni , Preminenze , Gaggi, lucri , & emolumenti , siccome furono posseduti dalla Reg. Corte.

Gaggi, Lucri, ed Emolumenti, cō li quali al presente li possiede, ancorche la possessione attuale non venisse giustificata da titolo, & fusse ultra, & præter del Titolo, ò pure avesse espressa repugnanza di Titolo, di sorte che non solo per qualunque risulta, ò litigio sin ora introdotto ad istanza del Regio Fisco sopra l'Officj sudetti, e ciascheduno corpo, e membro d'essi s'intendano aboliti, ed estinti, mà anche per qualunque risulta, e litigio fiscale, chē in avvenire potesse sopra di quelle nascere, basti per titolo di valida concessione degl'Officj sudetti, e ciascheduno corpo, e membro d'essi giusta le preminenze, Prerogative, Giurisdizioni, Emolumenti, Lucri, Gaggi, Pratiche, ed osservanze, con le quali si ritrova al presente goderli senza che mai possa opponerli essersi introdotti per abusi, ò estorsioni, mentre giusta lo stato presente se gli dovranno avere non solamente per confermati, mà per conceduti di nuovo, ed alla medesima facultà similmente se s'intendano conferiti, e quatenus opus sit, di nuovo concederli, di quelli esercitare in tutti li luoghi, Regioni, Piazze, Comprensorj, e distretti, ovunque per la loro origine estendevansi in tempo, che l'Officj sudetti si possedevano dalla Regia Corte, e dalli suoi Conseggnatarj, & affittatori prima che pervenissero à detta fedelissima Città, con restare aboliti gli abusi introdotti con tanto pregiudizio, non meno dell'utile, che del decoro di questa fedelissima Città, ed anche de' poveri Cittadini delle Piazze del Regio Palazzo, e del Castello nuovo, ed altre Castelle, e Fortezze, Piazze d'armi, ed altre Piazze, e luoghi, nelli quali rispettivamente il Maggiordomo prò tempore del Regio Palazzo, li Regj Castellani, ò Governadori, li Maestri di Campo del Terzo, ò altro hanno introdotto appropriarsi à loro comodo l'utile dell'Officio di Portolano, impedendo non solo le fabbriche nuove, mà anche il rifar le antiche, alzate, e le cacciate, e pennate, non solo permanenti, mà anco amovibili di scanni, Banche, Tende, Sporte, ed altro, ed estorquendo poi per dar la licenza di dette Fabrice, refezzioni, alzate, cacciate, e pennate in summe notabilissime, con notoria angaria de' possessori de' stabili in detti luoghi, ed anche per molta distanza, e con pregiudizio della Città, e Cittadini, li quali in più de' luoghi sudetti sono necessitati di soffrire il peso di pagare all'uno, ed all'altro, cioè tanto alla Città, come Padrona della Portolania, quanto alli sudetti, tanto più ch'essa fedelissima Città tiene à suo favore d'autorità delle cose giudicate, e l'osservanza, atteso avendo preteso D. Cristoforo de Ivarra Generale di Battaglia, e Maestro di Campo del Terzo de' Spagnuoli di questo Regno efiggere da' Bottegari, Salmatari, Affittatori, e Venditori di comestabili nella strada di Toledo una certa somma, col supposto d'esserli questa per lo passato riscossa dal Maestro di Campo del Terzo predecessore D. Giuseppe Caro, si opposero à tal domanda i sudetti Bottegari, Salmatari, e Venditori, da chi s'eleffero anco i Deputati, del che fattasi relazione in scriptis dall'Auditor Generale dell'Esercito D. Orazio Tauro, hoggi Regio Consigliero, esaminata largamente la controversia nel Collaterale à 18. Novembre del caduto anno 1707. si decise non doverli aver ragione veruna della pretenzione dell'avisato Generale, e Maestro di Campo D. Christofaro de Ivarra, il quale avendo fatta una rappresentazione all'Ill. Conte di Daun allora Vicerè, dal medesimo sotto li 24. dell'istesso mese, ed anno si spedì per Segretaria di Guerra biglietto all'accennato Maestro di Campo Ivarra, per cui li si ordinò si astenesse da tal esazione, non assistendoli alcuna ragione: *Placet quatenus tamen in possessione, seu quasi extiterunt, & existant; mandat tamen Sua Casarea, & Catholica Majestas, ut inviolabiliter observentur ordines à Sua Majestate dati, decretaque ad favorem Civitatis emanata, sublatis omnibus abusibus à quibuscumque etiam militaribus, cujuscumque gradus introductis.*

V.

Si supplica per la giurisdizione del Regio Giustinziero, e del Tribunale degli Eletti, e suo Prefetto intorno alle materie d'Annona senza eccezione, ed esenzione di foro di ciascheduno di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anco militare.

Item, perche il buon regolamento dell'Annona; che principalmente conduce alla pubblica quiete, unicamente dipende dal Tribunale degl'Eletti di questa fedelissima Città, e suo Prefetto; à quali Eletti ne fù sempre commessa unitamente la cura, e specialmente da' Serenissimi Rè proceduti, come anche dell'Officio sudetto di Reg. Giustinziero, che in giro s'esercita dagli Eletti, così Nobili, come del Popolo, un mese per ciascheduno; Perciò istantissimamente si supplica à dichiarare, & quatenus sia di bisogno à concedere per grazia speciale, che intorno alle materie d'Annona, ciascheduno di qualsivoglia stato, grado, e condizione debbia soggiacere agl'ordini, pr. videnze, ed alla giurisdizione del Regio Giustinziero, e del Tribunale degl'Eletti, e suo Prefetto rispettivamente senza ammetterli esenzione, ò immunità qualunque di foro, ò sia Militare, ò sia de' Reggj Castelli, ò delle Regie Galere, ò del Reggio Palazzo, ò qualunque altra sia di qualsivoglia specie, ancorche fusse per disposizione di ragione, ò per Privileggio chiuso nel corpo delle leggi, ò altro che avesse di bisogno di speciale, e specialissima menzione, alle quali tutte s'intenda con proibizione espressamente derogato, & in specie fuo de' Patentati del Regio Palazzo, ò de' Regj Castellani, del Generale delle Galere, Maestro di Campo, ed altri qualsivogliano, il quale abuso non solo si è sperimentato di pregiudizio alla Giustizia, e decoro di questa fedelissima Città, mà anco di danno insopportabile a' Cittadini angariati, e ben spesso maltrattati dalli detti Venditori patentati, senza potere contro di loro amministrarli giustizia, ne dagli Eletti, nè dal Giustinziero, ne dal Grassiero per l'imbarazzo dell'esenzione sudetta, che pretendono

# DELL'IMPERATOR CARLO VI.

1753

teudono godere del foro, lo che certamente risulterà non solo in beneficio, ma in confusione inesplicabile di questo Pubblico, e de' fedelissimi vassalli di V. M. *Placet Suae Caesareae, & Catholicae Majestati, quatenus tamen in legitima possessione existerunt, & existant, ac conjunctim, & non divisim jurisdictionem exercent respectuque causarum merè ad Annonam pertinentium, non autem dependentium ex illa: Et quo ad Militares cujuscumque gradus, & dignitatis, aliasque personas quomodocumque exemptas, his in fraganti repertis, possint eorum bona, vulgè de contrabando detineri, capta deinde informatione habeant Electi Civitatis ad Regni Prorogem, aut ad alios Judices competentes recursum pro pena, qua neglecta ad nostram sempiternam confugiant justitiam.*

## VI.

Item: intorno allo stesso fine del buon regolamento dell'Annona, poiche nel tempo dell'Illustri Vicerè passati con cattivo esempio erasi introdotta un'ingiusta esazione, e corruttela à titolo di Dispensa del Regio Palazzo, mentre col pretesto della Franchizia del Vicerè per servizio del Regio Palazzo, si faceano patenti per la compra del vitto quotidiano del medesimo, così à venditori, come alli compratori, i quali perciò estorquavano da ogni venditore un carlino per salma, e l'istesso praticavano con tutti l'altri venditori di cose commestibili, fondandosi su di tali indebite esazioni un'eccessiva rendita, la quale pubblicamente appaltavasi in grave danno, e pregiudizio de' Capitoli del ben vivere, dell'Ufficio di Regio Giustinziero, e del Prefetto dell'Annona, da chi non poteano applicarsi li convenevoli remedi, atteso li venditori non poteano essere puniti per la negativa, allora che negavano di vendere la robba al Cittadino, facendosi scudo del servizio del Regio Palazzo, e ne tampoco poteano essere castigati per la robba nascosta, e non esposta al Pubblico, schermandosi con il medesimo pretesto, ma offerendosi loro dal Cittadino maggior prezzo dell'assisa ce la vendevano, onde incorrevano in quest'altre controvenzioni senza timore di pena, anzi oltre del delitto della negativa, robba nascosta, e contr'assisa, i Chianchieri si usurpavano un'altra esazione, di non voler far provvedere le carni dal Catapano, e si facevano lecito tenere nelle loro chianche ogni sorte di carne, ciò ch'era, & è proibito, da che derivava un altro pregiudizio al Pubblico, mentre vendevano la carne di vacca per Annetchia, e l'Annetchia per Vitella, e li fruttaroli entravano nel Mercato prima dell'ora stabilita, e compravano li frutti à minor prezzo, che gli altri fruttaroli, ed in danno ancora di tutti l'Arrendamenti, e Gabelle imposte sopra le robbe commestibili, le quali per tal ragione erano fraudate, ed in notabil pregiudizio, così de' venditori, che soggiacevano à tal ingiusto pagamento, come de' Cittadini, che erano costretti pagare le cose commestibili più del giusto prezzo, e mancava le grascia della Città; Si supplica perciò V.M. à prohibire severamente l'abuso della Dispensa, e che da oggi avanti non possa mai tal ingiusta esazione praticarsi, ne farsi tai Patenti, tanto più, che dall'Illustre Conte di Martiniz con suo Dispaccio de' 12 Agosto dell'anno 1707. diretto all'Eletto del fedelissimo Popolo, e ridotto poi in forma di Bando pubblicato ne' luoghi soliti di questa Città, non oscurata pregiudiziale, e dannevole tal introduzione della Dispensa, è stata già abolita, e disnessa, come oggi giorno si pratica dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinal Grimani Vicerè del Regno, che con tanto zelo, e prudenza governa questo Pubblico, ed à maggior cautela, acciò non s' incontri un male peggiore confirmare i Reali ordini contenuti nella Prammatica 35. de Annona giusta l'antica impressione, per cui severamente si vieta all'Illustre Vicerè del Regno, & ad ogni altro Ministro, e persona privilegiata di tener forno, Chianca, Bottega, ò altro simile per servizio della loro casa, ma debbiano ogni cosa comprare nelle pubbliche Piazze, come ogn'altro Cittadino, confermando specificamente à tal oggetto, e si fusse necessario, di nuovo concedendo li Capitoli, e Grazie del Rè Ferdinando Primo nell'anno 1459. e'l Capitolo 24. del medesimo dell'anno 1476. *Placet Suae Caesareae, & Catholicae Majestati, verum respectu Capitularum Regis Ferdinandi, scilicet, & quatenus in possessione existerunt, & existant.*

Si supplica per l'abolizione della Dispensa del Regio Palazzo, e suoi patentati.

## VII.

Item, perche con Real Cedola del Serenissimo Monarca Carlo Secondo di felice memoria sotto li 28. Settembre 1690. esecutoriata in questo Regno, confermando le antiche leggi, e Carte Regali si diedero tutti gli ordini opportuni per l'abolimento delle franchizie pretese dall'Ill. Vicerè di tutti, e singuli Arrendamenti, Gabelle, jus prohibendi, & altre Imposizioni, così della Regia Corte, come di questa fedelissima Città, & in specie sopra la Regia Dogana, e maggior Fundaco, e'l pane à rotolo, togliendo ogni qualunque abuso; Perciò si supplica V. M. degnarsi confermare l'avvisata Cedola giusta la sua ferie, continenza, e tenore, che s'abbia per inserita di parola in parola, derogando espressamente de motu proprio, & ex certa scientia à qualsivoglia introduzione, ò abuso in contrario d'ogni tal Cedola, & imponendone da oggi avanti la perpetua inalterabile osservanza, la qual proibizione, e divieto abbia luogo anco à riguardo del Governator Generale dell'Armi, Generale delle Galere, e Maestro di Campo Generale del Terzo e di ogni altro Comandan-

Si supplica per l'abolimento delle franchizie pretese dagli Illustri Vicerè di tutti, e qualsivogliano Arrendamenti, gabelle, jus prohibendi, ed altre imposizioni, in esecuzione della Real Cedola di Carlo II.

te tanto supremo, quanto subalterno così delle Truppe di V. M., come di quelle auxiliarj, *Placet Sua Cesarea, & Catholica Majestati ut ordines Regis Caroli Secundi inviolabiliter observentur.*

## VIII.

Si applica, che li Beneficj, Officj, ed altre cariche di qualsivoglia sorte del Regno si conferiscono a Napoli del medesimo.

Item, che avendo i Serenissimi Rè predecessori con più Capitoli, e Grazie dichiarato, e comandato di non doverli concedere gl'Officj, Beneficj, & altre cariche di qualsivoglia sorte del Regno se non a Regnicoli, e specialmente allj Cittadini Napoletani, come dal Cap. di Ferdinando Primo dell' anno 1466. nel Capitolo 27. dell'istesso Ferdinando dell' anno 1476., nel cap. 4. del Rè Ferdinando Secondo dell'anno 1495., e successivamente in altri infiniti Capitoli impressi nel volume de Capitoli, e Grazie à questa Città., e Regno conceduti da Federico nel capitolo 6. e sotto li 26. Ottobre 1496. dal gran Capitano, e precisamente dal Rè Cattolico con particolar dispaccio de 5. Ottobre 1505. e nel capitolo 25. dello stesso mese, ed anno, e capitolo 3. de 30. Gennaio 1507. li quali Capitoli, e Grazie furono in qualche modo ristrette dall'Imperadore Carlo V. sotto Brusselles nell'anno 1550. al quarto capitolo trasritte nella Prammatica 1. *de offic. provis. seu distribut. facienda Regniculis, & exteris*, e di tal limitatione, e restrizione questa Città, e Regno ne ha sempre avuto ricorso alli Serenissimi Rè Successori, supplicando di confermarli, & quatenus fusse di bisogno nuovamente concederli l'avvisati Capitoli, e Grazie antiche dalla gloriosa memoria dell' Augustissimo Imperadore Leopoldo nel cap. 4. del suo diploma spedito à 31. Agosto 1701. sottoscritto da V.M. si promise, che tutte le cariche così civili, come Economiche, e Militari si farebbero distribuite à Nazionali, & ultimamente nell' altro Editto spedito dalla medesima Cesarea Maestà à 3. Febbraio 1702. ratificato altresì dalla M. V. fra le cose in esso contenute, vi sono le seguenti parole. Facciamo medesimamente noto così alla Nobiltà, come à tutti gl'altri ordini della fedelissima Città, e Regno di Napoli, tanto gl'Ecclesiastici, quanto Secolari, che avendone destinato per Rè al medesimo Regno in virtù delle nostre ereditarie ragioni il Serenissimo Arciduca Carlo nostro Amantissimo Figlio, dovranno per tale riconoscerlo, con sicurezza, che saranno da lei con paterno amore governati, ne si vedranno più sottoposti à Ministri forastieri; che saranno inviolabilmente osservati, così l'antichi loro Privileggj, e specialmente quelli di Carlo V. nostro Avo di Gloriosa memoria, come gl'altri da noi ultimamente conceduti ne i nostri Cesarei diplomj; e finalmente sì per osservanza di tali promesse, come ancora per lo manifesto torto che s'inferiva à questa Città, e Regno, e suoi habitatori di doverli godere le di lui rendite, e frutti da forastieri, è rimasta servita V.M. con sua cedola di 2. Marzo del corrente anno 1708. dirizzata all' Ill. Conte di Daun all'ora Vicerè ordinare: *Que en adelante se quite este tan prejudicial abuso, obviando el inconveniente, de que los Beneficios, y rentas Ecclesiasticas las disfruten forasteros, sino que ceda en conveniencia de los Hygos de esse Reyno por el paternal amor con que los miro*; Per lo quale effetto si è degnata la M. V. comandare parimente sequestrarsi tutte le rendite dell'Ecclesiastici assenti dal Regno, della quale giustissima providenza già eseguita, non ha lasciato questa fedelissima Città per mezzo de suoi Eletti renderne alla M. V. con umilissima lettera le dovute grazie, e perche è uniforme non meno alla ragione, ed alle leggi scritte, che alla disposizione de Sagri Canoni, e venerandi Concilj, che tutti gl'Officj di qualsivoglia specie maggiore, e minore, tanto di giustizia, quanto di pecunia senza diminuzione, ne eccezzione alcuna concernenti al politico, & al militare della guerra terrestre, e maritima, ò altri qualsivogliano, è tutti Beneficj, Abbadi, Dignità, Priorati, Commende, e Vescovadi, Arcivescovadi, Prelature, Jurispatronati del Regno, Pensioni, e particolarmente quelli spettantino alla presentazione, e collazione de Serenissimi Rè di questo Regno abbiano da goderli da Cittadini, e Regnicoli, e non da forastieri, come per legge scritta, ò Consuetudine generale s'osserva in ogn'altra parte del Mondo; Si supplica perciò V. M. degnarsi ordinare, che si eseguano inviolabilmente, non solo tutti li Capitoli, e Grazie concedute da Serenissimi Rè Aragonesi di sopra accennati, e l'Imperiali Editti della Cesarea Maestà di Leopoldo sottoscritti da V. M., e la Cedola sudetta di V.M. spedita à dì 2. Marzo del passato anno, mà in oltre che quelli si eseguano, non ostante la restrizione, e limitazione fatta dall' Augustissimo Imperadore Carlo V. la quale si reputi di niun vigore, e come se giammai fusse stata apposta. E per tal effetto si supplica V.M. a prendere tutti quelli espedienti, e mezzi, che la sua Real mente, e prudenza stimerà più opportuni, e convenevoli, acciò abbia la giustizia, e ragione il suo luogo, si eseguano i molti Capitoli, Grazie, e Privileggj, che questa Città, e Regno tengono à lor favore, s'osservino inviolabilmente le promesse sudette, e s'ademiscano gl'ordini, e comandi di V.M. senza limitazione veruna di doverli godere da Cittadini, e Regnicoli tutti gl'Officj, Cariche, Dignità, Pensioni, Beneficj, ed altre cose simili, e di sopra spiegate ridondando questa Grazia in maggior servizio di Dio, di V.M., e della Giustizia, aumento del commercio, balsamenti de cambj, sollievo del Pubblico sovvenimento de poveri, e splendore, e gloria della Città, e Regno di Napoli: *Placet Sua Cesarea, & Catholica Majestati quod illi Archiepiscopatus, Episcopatus, Praepositura, Personatus, cateraque Ecclesiastica Beneficia, & Dignita-*



tes fidelissima Civitatis, & Regni ad Regiam nominationem, & respectivè collationem spectantia, Regni naturalibus tantummodo conferantur; Illi verò, ac illa quæ non sunt de nominatione, sive de collatione Regia, sua Casarea, & Catholica Majestas constanti animo, atque omni conatu procurabit, ne aliis, quam naturalibus tantum collata, exclusis semper in omnibus tam alienigenis, quam Regio Dominio non subjectis, firmis interea remanentibus ordinibus à Majestate Sua datis in hac materia ad favorem ipsorum naturalium Regni; Parique serietate, & vigilantia providebit ut in posterum evitentur Exterorum fraudes, quæ contra has dispositiones committuntur. Quod attinet vero ad officia fidelissima Civitatis, & Regni tam Togatorum, quam Politicorum, & Doctorum; Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati quod omnia conferantur naturalibus Regni tantum; reservatis dumtaxat suo beneplacito Regio, duo ex Regentibus, & Consiliariis Collateralis Consilii, sex ex Consiliariis Sacri Consilii Sanctæ Claræ; Tres ex Præsidentibus Togatis, unoque brevioris Togæ Regiæ Camera Summaria, cujus Locumtenens, Præsides Sacri Consilii Sanctæ Claræ, & Regens Magnæ Curie Vicaria, alternatim eligantur ex naturalibus, & ad beneplacitum. Verum etiam in his, quæ sunt ad beneplacitum Sua Casarea, & Catholica Majestas Nationales idoneos gratificabit, ut similiter eosdem quibuscumque exteris, pari sufficientia præditis, anteponet in officiis militaribus fidelissima Civitatis, & Regni, quæ omnia militaria suo beneplacito sunt reservata.

IX.

Item, attento che fra le Grazie supplicate al Rè Alfonso Primo nell'anno 1442. vi fu il Capitolo X. del tenor seguente: Item li detti dieci carlini per focolare, quale si devono pagare; supplicano V.M. li debbia liberare, seu spendere per lo stato vostro della Republica di questo Reame, e non li conceder ad altri. E si ottenne la decretazione: *Placet Regiæ Majestati pecunias ex dictis liliatis proventuras, atque exigendas, in nullos alios casus præterquam in sustentatione, defensione, & aumento sui Realis Status, seu aliter impartiti, & si secus fuerit attentatum, aut factum, decernit ex nunc pro tunc irritum, & inane.* Confermato da tutti gl'altri Serenissimi Rè in appresso: perciò à maggior spiegazione della Grazia sudetta, ed à titolo di nuova, e maggio. Grazia, supplicano si degni ordinare, che l'entrate Regie di questa Città, e Regno in nun conto si possano concedere à forastieri, ne à Regnicoli, mà solamente spenderli per lo conservamento dello stato Reale della Maestà del Rè nostro Signore, e de' suoi fedelissimi vassalli del Regno stesso, e non in altri usi: *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati.*

Si supplica, che l'entrate Regie della Città, e Regno si debbiano spendere solamente per lo conservamento dello Stato Reale, e non in altri usi.

X.

Item supplicano, come essendo stata questa fedelissima Città nella quasi possessione immemorabile esercitare per mezzo de' suoi Eletti la Giurisdizione criminale ne' sudditi dell'Annona col mero, e misto Imperio, ed uso delle pene corporali, ogni qualvolta avessero delinquito in materie concernenti la medesima Annona, come fu dichiarato nelle Carte Reali, escludendo li delitti comuni de' medesimi, quale quasi possessione se l'interruppe, e sospese colla Prammatica publicata à 19. Gennaio 1651. in tempo del governo dell'Illustre Conte d'Ognate all'ora Vicerè di questo Regno, che è la 42. in ordine sotto la rubrica de' Annona nel volume delle Regie Prammatiche circa l'antica impressione, e la 41. secondo l'impressione moderna, con la quale venne la Giurisdizione sudetta non meno sospesa agl'Eletti, che al Regio Grasciero ne' sudditi dell'Annona, se bene di tal providenza si fusse fortemente la Città richiamata à voce, e coll'allegazioni date alla luce sù tal dipendenza da' primi Giuriconsulti di quel tempo ad istanza di essa Città, ad ogni modo rimessasi dal medesimo Illustre Conte Vicerè la determinazione al Supremo Collaterale Consiglio con dieci nove Ministri aggiunti parte del S.C., e parte della Regia Camera, si fè in modo, che mai più se venisse à capo della sudetta decisione, se bene à rispetto poi del Regio Grasciero se gli sia continuato à permettere l'esercizio della Giurisdizione sudetta; Perciò à fine di liberare la Città di tal litiggio, supplicano V. M. restar servita ordinare, e dichiarare, che tanto la fedelissima Città, e suoi Eletti, quanto il suo Regio Grasciero, e ciascuno d'essi da per se rispettivamente siano perpetuamente conservati, e mantenuti nella loro antichissima, ed immemorabile possessione, rispettivamente dell'esercizio della giurisdizione sudetta, nel modo, e forma, e come meglio, e più pienamente aveano quella goduto, e posseduto, e godevano, e possedevano *tam de jure, quam de Consuetudine* nel tempo della pubblicazione della menzionata Prammatica dell'Ill. Conte d'Ognate, senza che mai più in quella possano venire turbati, ne molestati, ne de jure, ne de facto, ne nel possesso, ne nel petitorio, e senza poterseglì allegare mancamento di Titolo, ò che tal quasi possessione fusse *ultra, vel præter Titulum*, ò che prima di detta Prammatica lor fusse stata interrotta, ne mai più farseglì qualunque altra opposizione, e controversia, così di fatto, come di ragione, con dichiararsi rievocata, ed affatto abolita la sudetta Prammatica dell'Illustre Conte d'Ognate, e qualunque altra providenza, & ordini, etiam Regali, che nella presente supplica contraddicenti intendano esser nulli, e di niun momento, ed affatto revocati, ed

Si supplica per la Giurisdizione criminale per mezzo degl'Eletti ne' sudditi dell'Annona col mero, e misto Imperio, ed uso delle pene corporali in materia dell'Annona.

aboliti ancorche fuffero tali, che aveffero bifogno di speciale menfione di efpreffa, e specifica derogazione, quale giurifdizione à maggior cautela, ed à maggior pienezza, e cumulo di grazie fe gl' intenda ex gratia specialì nuovamente, e per titolo di nuova grazia perpetuamente conceduta privativè quòd ad alios Judices, & ad alia Tribunalia nella prima iftanza, conche nell'efercizio della Giurifdizione fudetta, debba procederfi fempre *juris ordine fervato*, e dagl'Eletti con voto di uno degl'ordinarij Confultori di effa fedeliffima Città, e del Graffiero, effendo di Cappa, e Spada col voto del fuo Confultore, e coll'appellazione de' predetti al Reg. Collaterale Configlio Giudice della Città, e Graffiero. *Placet Suae Caesarea, & Catholicae Majestati, verum quod jurisditio fit penes Electos fideliffima Civitatis conjunctim, & non divifim, fitque supra subditos Annona tantum, fervata forma Capituli sexti, & citra penam sanguinis Trirremium, & exulat'ionis extra Regnum, nec poffit ad carcerationem de facto procedi, nifi aut precedenti Confultoris voto, aut contra repertos infraganti, sublati quibuscumque abufibus ex literis patentibus Praefecti Annona oriri folitis, firmaque remanente ad Collaterale Confilium appellatione prout de jure; Tenore igitur praesentium, ex certa scientia, Regiaque, ac Caesarea auctoritate nostra, deliberate, & confulto ex gratia specialì, atque de nostrae potestatis plenitudine legibus absoluta, ac omnibus meliori modo, via, jure, causa, & forma quibus melius, validius, & efficacius fieri potest; praemissa omnia indulgentia, privilegia, gratias, immunitates, exemptiones, libertates, jurisdictiones, ac alia quaecumque in supra expressis placitis contempta à prima linea, usque ad ultimam, prout jacent de verbo ad verbum in perpetuum concedimus, & elargimur saepe memoratis metropoli, Baronatui, & Regno citerioris Siciliae hujusque nostri Diplomatis munimine, seu praesidio roboramus. Volentes, & decernentes expresse praedicta omnia placita superius expressa, omniaque, & singula in eis contenta sint, & esse debeant semper stabilia, valida, atque firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiant dubietatis, vel impugnationis objectum, defectus, incommodum, aut noxe alterius, cujuslibet detrimentum, sed in suo semper robore, & firmitate persistant: suppletes omnes, & quotiescumque defectus tam juris, quam facti, & sollemnitatum, omissiones, siqui, vel siqua forte in praemissis intervenissent, aut allegari quocumque modo poterunt: non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis quibuscumque legibus Pragmaticis, Sanctionibus, Capitulis, & Constitutionibus, ac Consuetudinibus praefati nostri Regni aliisque in contrarium forsan facientibus etiam si talia essent, de quibus expressa de verbo ad verbum mentio fieri debuissent, quibus omnibus, & singulis hoc in casu derogamus, & derogatum esse volumus; & ut praedicta quem volumus sortiantur effectum. Illustribus propterea spectabilibus, Nobilibus, magnificis dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris Proregi, Locumtenenti, & Capiteo Generali, Nostro Magno Camerario, Prothonotario, Magistro Justitiaro, ceterumque Locumtenentibus, Sagro nostro Castris Capuana Consilio, Praesidentibus, & Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Regenti, & Judicibus M.C.V. Scribae portionum, Thesauraria nostro generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus fscalibus, ceterisque denum universis & singulis majoribus, & minoribus Officialibus, & subditis nostris, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fugentibus, tam praesentibus, quam futuris in dicto Regno constitutis, & constituendis, vidimus, praecipimus, & jubemus, ut omnia, & singula in superioribus placitis contenta, & expressa, praesensque nostrum privilegium teneant firmiter, & observent tenerique, & observari faciant; nullatenus contrarium tentaturi ex ulla ratione seu causa, si gratiam nostram charam habent, ac praeter iram, & indignationis nostrae incursum poenam ducatorum auri mille nostris inferendorum Erariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus nostro magno negotiorum praefati Citerioris Siciliae Regni sigillo impendenti munitas, Datum Vienne die vigesima sexta mensis Augusti anni millesimi septingentesimi decimi tertii.*

Y O E L R E Y.

Sacra Caesarea, & Catholica Majestas mandavit mihi D. Jo: Antonio Romeo, & Anderaz.

V.M.C. Concede diferentes Gratias, Privilegios à la fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno de Napoles.

Adest Signum.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictae Illustris, & fidelissimae Civitatis Neapolitanae, quatenus de dicto praefertò Privilegio Regias executoriales literas sibi expediri facere benignius dignaremur. Nos itaque volentes, ut tenemur Regiis obedire mandatis, tenore praesentium praecipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet infolidum, quatenus attenda per eos forma, & tenore dicti praefertò Privilegij illam, & illum praedictae Illustris, & fidelissimae Civitatis Neapolitanae ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant, per quod decet juxta ipsius feriem, continentiam, & tenorem, & contrarium non faciant pro quanto gratiam praefatae Caesareae, & Catholicae Majestatis charam habent, poenamque in dicto praefertò Regio Privilegio praepositam cupiunt evitare. In quorum fidem has praesentes fieri fecimus ma-

gno

magno prafate Majestatis figillo pendenti munitas . Datum Neapoli in Regio Palatio die 19. mensis Aprilis millesimo septingentesimo decimo quarto.

EL PRINCIPE CONTE DE DAUN.

Vidit Gascon Reg.  
Vidit Gaeta Reg.  
Vidit Miro Reg.

Vidit Mazzaccara Reg.  
Vidit Olloa Reg.

Illustriſſimus, & Excellentiffimus Dominus Vicerex mandavit mihi D. Francisco Ardia.

Marianus Mastellonus Reg. à Mandatis Scriba.  
Adest Summarium, & Sigillum in in forma.

Al Illuſtre Conde de Daun Cavallero del ynſigne Orden del Toyſon de oro, de mi Con-  
ſejo de Eſtado, mi Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Foris.

E L R E Y.

Illuſtre Conde de Daun , Cavallero del Inſigne Orden del Toyſon de oro , de mi Conſejo de Eſtado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles ; Haſe-  
me preſentado por parte de los Dueños de los Erbajes , y Conſignatarios de la Aduana de  
Foja, un memorial del tenor ſiguiente. Sacra Regia Ceſarea, e Cattolica Maeſtà . I Padroni  
degli Erbaggi ſopra la Regia Dohana di Foggia del Regno di Napoli , à cui qualſivoglia  
anno ſuole farſi il mandato per il pagamento loro dalla Regia Camera della Summaria, De-  
votiſſimi Vaſſalli di V.S.R.C.C.M. ſupplichevoli , li fanno intendere , come ſin da' tempi  
de' Rè Aragonèſi , e per maggior utile della Regia Corte , furono obligati eſſi Padroni d'  
Erbaggi ſupp icanti , che poſſedevano varj Territorj nella Puglia , quelli dare à perpetuo  
affitto della Regia Corte, per poterli eſſa diſpenſare a' locati della Regia Dohana ad uſo, e  
paſcolo delli loro animali cum rev. , ed all'incontro per eſſa Regia Corte ſin dal principio  
fu coſtituita una certa annua mercede perpetua à beneficio di eſſi Poſſeſſori , da pagarſi in  
qualſivoglia anno indiminutamente , e ſenza alcuna deduzione , e con immenza utilità,  
e vantaggio del Regio Fiſco , che anno per anno ne ave ricavato, e ricava ſomme grandif-  
ſime, e di gran lunga maggiori delli locati per cauſa di ſudetti Territorj, che non fù, e del-  
la mercede continuatali , e dazio principalmente è derivato , che queſta annua preſtagione  
ſia ſtata ſempre riputata nel Regno per inviolabile , e mercede come tale ſtimata meritevole  
di eſſere compresa ne' Privilegj, Capitoli , e Grazie concedute à queſta fedeliſſima Città , e  
Regno da Sereniſſimi Rè antepaſſati, leggendofi da' Rè Aragonèſi incolcato il ſudetto pun-  
tual pagamento , come dal cap. 17. del Rè Ferdinando Secondo, che dice coſì eſſerſi prac-  
ticato ne' tempi ancora del Rè Alfonzo I. d'Aragona, e Ferdinando I. d'Aragona; Nel cap.  
X. di Federico d'Aragona : Nel cap. 46. del gran Capitano; Nel cap. 62. del Rè Cattolico,  
e nel cap. 18. dello ſteſſo Rè Cattolico de' 30. Gennaro dell'anno 1507. dove fù ordinato far-  
ſi queſto pagamento dal Regio Dohaniero de' primi denari , e prima che quello partiſſe da  
Puglia in quelle parole : Item ſupplichiamo Voſtra Cattolica Maeſtà atteſo molte Eccleſie,  
Baroni, e Gentiluomini del Regno, haveno Territorj, paſcui, ed Erbaggi , delli quali ſi ſer-  
ve la Regia Dohana della mèna, delle pecore, e pur la Regia Corte n'have utilità grandifſi-  
ma , e di quelle deve pagare certo pagamento ogni anno à detti Padroni, e quelli ſe li ri-  
tardano in grandiffimo danno loro . Per tanto quella ſi degni ordinare alli Dohanieri di  
detta Dohana, che ciaſcuno anno, de li primi denari ſi eſigeno della detta Dohana , avanti  
che la Dohana parte da Puglia, debbia in ogni modo , e ſenza eſcuſazione qualſivoglia ſa-  
tisfare à dette Eccleſie, Baroni, e Gentiluomini di detto debito : *Placet Regia Majestati* . Lo  
che fù po' confermato , ed ampliato dalla Glorioſa memoria dell' Imperador Carlo V. , co-  
me leggeſi nel cap. 17. dell'anno 1536. Nel cap. 27. in occasione del donativo fattoli l'anno  
1540. E finalmente nel cap. 22. dell'anno 1554. da cui fù chiaramente ſtabilito averſi à pa-  
gare queſti Erbaggi ogni anno prec piu alla medefima Regia Corte , e per mano del Re-  
gio Dohaniero; in quell'altre parole. Il Capitolo, che tiene queſta fedeliſſima Città dell'Erb-  
baggi, Territorj, e Paſconi poſſeduti da Eccleſie, Università, Baroni , e particolari Gentil-  
uomini di Puglia , de li quali ſi ſerve la Dohana Regia , pagando un certo pagamento alli  
Padroni, e queſto che debbia il detto pagamento pagarſi per il Dohaniero de li primi dena-  
ri pervengono in potere della Corte ; queſto Capitolo non è ſtato oſſervato, e ſpecialmen-  
te l'anno paſſato , che la Dohana è già partita , e li denari ſono pervenuti in potere della  
Reg. Corte con grandiffimo danno delli Padroni , li quali non hanno altro di che vivere;  
Si ſupplica la M.S. hum ilmente, che voglia ordinare, che li denari dell'anno paſſato, ſenza  
dilazione alcuna ſiano liberati à i loro Padroni, e che in poſterù ſi oſſervi inviolabilmente il  
Capitolo predetto, pagando il ſolito alli Padroni delli Territorj, prima che la Dohana ſi par-  
te da Puglia , e prima che li denari pervengono in potere della Regia Corte , non oſtante

Conſignatarj  
dell'Erbaggi del-  
la Regia Dohana  
di Foggia ſieno  
ſodisfatti delle lo-  
ro quantità rite-  
nute dalla Regia  
Corte per via di  
preſtame , o altre  
urgenze della me-  
deſima.

qualsivoglia ordine, che si facesse in contrario al Dohaniero dalli Signori Vicerè del Regno. *Placet Casarea, & Catholica Majestati*. Per esecuzione delli quali Capitoli, e Grazie è stato sempre poi inviolabilmente praticato, che si sia in ogni anno con puntualità fatto il pagamento sudetto à beneficio di essi supplicanti, e mai dismesso per qualunque disgrazia, ò accidente, benchè inopinato, accaduto nel Regno, e strettezza quanto sù urgentissima del Regio Erario; tanto che l'annualità sudetta è stata sempre privilegiata, ed immune dal peso di decime, ò d'altra specie di contribuzione, conforme apparisce da' decreti da tempo in tempo proferiti dal Tribunale della Regia Camera inteso il Regio Fisco, ne mai soggetta ad alcuna deduzione; E perchè tocca all'altro ceto de' Consignatarj situati sopra la medesima Regia Dohana di Foggia umilissimi Oratori, e Vassalli di V.C.C.M. à cui unitamente coi Padroni d'Erbaggi ne lo stesso mandato si fa il pagamento, essi fin dall'anno 1653., essendo Vicerè del Regno il Còte d'Ognate già patirono la riduzione in un'intera metà di quello, che prima esigevano, benchè ne abbiamo esatto solamente il Terzo di questa metà remantali, che viene ad essere la sesta parte del debito, quale di presente esiggonò; Onde essendo l'esazione ridotta à somma cotanto tenuissima, l'è sempre stato fatto il pagamento in ogni anno con puntualità, e sono stati ancora essi Consignatarj esenti delle decime, e di qualunque altra imposizione da tempo in tempo imposta; E perchè S.R.C. e C.M. nell'anno 1708. nel primo governo dell'Illustre Conte di Daun, di presente Vicerè del Regno, fù precedente suo dispaccio de' 29. Febraro susseguo ad essi supplicanti l'assegnamento di quell'anno, per volersene avvalere à fin di pagare un debito contratto, per le reclute delle militie, benchè in escambio li venissero assegnate per due anni la metà delle franchizie, che l'Università del Regno andavano debitorie à Soldati de' Battaglione à piedi, ed à Cavallo, ed Uomini d'Armi; Ebbero per tanto bisogno i supplicanti averne ricorso con far conoscere loro chiara ragione, ed antichissimo solito, anco avvalorati da tante Grazie, Capitoli, e Privilegj conceduti à questa fedelissima Città, e Regno, e con ciò ottennero rivoce del sudetto dispaccio, essendosi ordinato, che s'osservasse l'antico solito col continuarli il pagamento sopra la Regia Dohana, conforme s'era praticato per il passato, per esecuzione de lo che, ottennero ancora il solito mandato; così ancora essendo nell'anno 1709. sopraggiunta carta di V.M.C. e C., colla quale si degnava per le premurose urgenze de' grani, che servivano per mantenimento dell'Esercito in Barcellona, comandare d'avvalersi del primo mandato, che dovea pagarsi à Consignatarj dell'Arrendamento di Foggia, sincome soggiungeasi nella Real Corte, d'essersi altre volte osservato, e praticato ultimamente il Conte di Daun, con ordinarli ancora il rimborso de' beni confiscati, dedottone le mercedi già fatte, e sopra altri effetti di Corte ivi espressati; subito essi supplicanti ebbero nuovamente motivo di correre alla buona memoria del Cardinal Grimani Vicerè, rappresentando la ragione, che gli assistea nel giustamente pretendere la continuazione della situazione sopra di dette rendite della Dohana, e non in altri effetti, che evidentemente costava dalla stessa Real Carta, che non era stata V. C. M. notiziata della verità del fatto colle sue dovute circostanze; onde avendo ottenuto, che questo punto si fusse esaminato nel Regio Collateral Consiglio giuntamente col Tribunale della Camera, furono poi ivi largamente discifrati i meriti del negozio. Ed inteso il Regio Fisco, seguì appuntamento favorevole a' supplicanti, per esecuzione del quale, s'ordinò alla Camera, che continuasse il solito assegnamento sopra la Dohana, spedisse il mandato di quell'anno, ed anco dell'anno 1711., e 1712. con somma pace, e senza alcuna alterazione; restando à carico del Vicerè darne del tutto conto à V.M.C.C., siccome in effetto s'ebbe il mandato. Di qual serie di fatti se ne producono à piedi di V. C. M. i valevoli documenti alligati in questo memoriale; Però nel caduto anno 1713. sopraggiunse altro Real dispaccio di V.C.M., comandando, che per via di prestamo potesse il Tribunale della Camera avvalersi della metà dell'annata di questi Erbaggi de' supplicanti à fine d'impiegarli ne' bisogni espressati in essa Real carta; e così fù esecutoriato: dallo che avutone i supplicanti qualche notizia precedentemente, erano ricorsi à piedi di V.C.M., ed aveano ottenuto ordine, che il Tribunale della Camera informasse della giustizia, che ad essi assiste per prenderli poi le providenze convenevoli, qual informo tengono avviso i supplicanti, che sia già seguito, e rimesso à V. C. M. Che però umilmente prostrati à Regali piedi di V.M.C. e C. i poveri supplicanti, la supplicano, che coll'acerto della verità de' fatti, e sù la rappresentazione di questa loro ragione, tante volte esaminata, e sempre riconosciuta per chiara, ed incapace di disputa, si serva prendere quelle risoluzioni, che sono proprie di Monarca di quella giustizia, e pietà, che tutti sappiamo, ed ogni giorno sperimentiamo, non dubitando punto i supplicanti di essere benignamente ascoltati, e consolati della sua Reale, ed Imperial munificenza, con aver à comandare di menarseli buone, non solamente la ragione, che per essi combatte, ma anco tante Grazie, Privilegj, e Capitoli conceduti à lor beneficio da Serenissimi Rè antepassati, e specialmente della gloriosa memoria dell'Imperador Carlo V.; E per ciò in esecuzione dello stesso, mandar gli ordini convenevoli, con ordinare alla Camera, che rimborsi à supplicanti il denaro preso, è stato per semplice prestame, che oltre essere giusto, lo riceveranno i supplicanti à gratitudine singularissima. *Vista su istancia ha parecido encargaros, y mandaros (como lo bago) q consideracion de lo expue-*

*estubo en el preinserto memorial, y de las muy particulares circunstancias, y Justicia que assiste a los supplicantes, disponais, que se le suministre cumplidamente por el Tribunal de la Camara, sobre la restitucion del prestamo, que ultimamente han becho a mi Real Hacienda; como assi mismo, que en lo venidero se observen todos los Privilegios, y gracias que los estan congedadas, y demas ordenes, que tengo dadas en esta materia, y que se practique lo que a tenor de ella esta mandado por el Cardinal Grimani vuestro Antecessor, en estos cargos, y esse mi Consejo Colateral en 29. Abril de 1709. De suerte que sean atendidos estos mis Vasallos, que con tanta utilidad, y zelo continuan mi Real servizio, y aumento de esse Real Herario, de calidad que no llegue el caso de nuevos recursos; que tal es mi voluntad. De Viana a veynte y dos de Junio de mil setecientos y quinze,*

Y O E L R E Y.

*Vidit Fr. Ant. Archiepisc. Vale. Pras.  
Vidit Mauleon Reg.  
Vidit Bolaño Reg.*

*Vidit Marchio Rofrani Conf.  
Vidit Modegnani Reg.*

Alvarado, & Colomo Secret.

Locus \* Sigilli,

In Divers. VIII, fol. CLI.

Solvit pro jure Sigilli undecim Regalia argenti Duplicis Castellæ.

Molina, & Zaldueño Secret.

Derechos de Segret. seis florenos.

Al Virrey de Napoles, preveniendole de las providencias convenientes sobre instancia de los Dueños de los Erbajes, y Consignatarios de la Aduana de Foja. El Consejo.

*Die 14. mensis Novembris 1715. Neap.*

Illustrissimus, & Excelleutissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retrospectæ Regales literæ Sux Cefareæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem: hoc suum, & registretur.

*Gaeta Reg.*

*Miro Reg.*

*Mazzaccara Reg.*

*Illustris Dux Lauria non interfuit.*

Aloysius Cancellieri Reg. Cancellarius.

In Liter. Sux Majestatis X. fol. 136. Imparatus

Al Illustre Condé de Daun, Cavallero del insigne Orden del Toyson de oro, de mi Consejo de estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

E L R E Y

Illustre Conde de Daun Cavallero del insigne Orden del Toyson de oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por parte de essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado el Memorial del tenor siguiente. Sacra Cefarea Cattolica, e Real Maestà. La fedelissima Città, e Regno di Napoli umilissimi Vassalli di V. M. C. supplicando espongono, come è giusto, e convenevole, che à Regj Ministri, ed in particolare del Sacro Consiglio di S. Chiara, che di continuo travagliano per il servizio di Dio, e del Rè Nostro Signore, e beneficio di questo Publico, abbiano giusto, e convenevole salario per loro decoroso mantenimiento, lo che sommamente influisse alla buona, e retta amministrazione della Giustizia, altrettanto è disconveniente, e di poco decoro di sì supremo Magistrato, il sentirsi spesso far questioni, e doglianze da litiganti, che il pagamento di detto Salario, seu di parte di esso constituto in aumento dell'antico salario con l'esazione dell'uno, e mezzo per cento, in vigore di carta Reale de' 23. Decembre 1627. inserito nella Prammatica 29. de offic. S. R. C. giusta l'ultima impressione dell'anno 1682., del qual diritto, anche appare fatta menzione nella Pramm. 21. §. 7.

Che per lo Diritto del jus sententia, che si esige dal S. R. C. si osservino gli antichi ordini Reali, conforme le sportule, ed altri diritti, che si esigono dalli Presidensi della Regia Camera.

*de vestigal.* nella supplica data dal fedelissimo Popolo, si faccia difformemente di quello fu ordinato, e stabilito in detta carta Reale, e dette Prammatiche, nelle quali il pagamento sudetto à littiganti s'impone, de las sentenzias, y decretos definitivos, que tubieren execuzion nel medesimo S. C. e dal tempo di detta efecuzione, per quella parte solamente, che l'efecuzione ne siegue; qual' inconveniente essendosi anche conosciuto, e considerato da questa fedelissima Città per mezzo della Diputazione de' Capitoli, se ne fè rappresentazione all'Illustre Vicerè nell'anno 1679., e finalmente lo Spettabile Visitatore Generale di questo Regno Regente Danese Casati nell'ultima visita generale, si stimò in obbligo di farne particolare rappresentazione alla Maestà del Rè Carlo II., che è in Cielo, in vigor della quale nacque l'infra scritta risulta, e carta Reale inserita nella Pramm. 13. Por Real despacho de' 23. Diziembre del 1627. esta dispuesto, que todas las sentenzias, y decretos definitivos, que tubieren execuzion, se lleve ducado, y medio de cada cien ducados, que llaman Jus sententiæ, en que se ha de pagar una parte nel Salario destinado a los Consejeros, por que sobre la distribuçion, y cobranza de esse Jus sententiæ espresia el Visitador algunos abusos; He resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) deis orden para que se observe puntualmente la riferida carta del anno 1627. y la pandetta, que hay en esto, y que quando ocurriese alguna duda, en qualquiera otro caso, que se ofresca dificultad, se remita su decision al Presidente del mismo Consejo: encargandole mucho en ello la conciencia, para la declaracion de lo que fuere justo, sin embargo de qualquier costumbre en contrario, y tambien os ordeno hagais, que este Jus sententiæ no se pague en otra mano, que en la del Secretario formalmente, y de modo, que todos los Consejeros tengan su parte aunque ausentes, enfermos, y d'extra Rueda, y no se pueda disponer de porçion alguna a titulo de darle a los herederos de algun Consejeros difunto, o con qualquier otro pretexto, si antes no se hubiere propuesto, y determinado el punto en el Consejo unidas las Ruedas, o alomenos la mayor parte de ellos, ni tampoco se cobre el Jus sententiæ, quando se haze el deposito del precio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra, precediendo conocimiento de causa. E di più nella stessa carta Reale si aggiunge l'infra scritto Capitolo concernente la stessa materia. Añade el Visitador, que por los decretos de interponer autoridad a contrahentes notables, y de dar util, y expediente a algun acto, o contracto, pues en semejantes casos, o no ocurre conocimiento de causa, o si ocurre, es superficialmente; se podria tasar el Jus sententiæ en la mitad, y que lo mismo se podria hazer en quanto a los decretos de aprovacion de empleos hechos, o para darse un dinero vinculado, y sobre estos dos casos, antes de tomar yo resolucion; he tenido por bien encargaros ( como lo hago ) me informeis con vuestro parazer de lo que se os ofresiere en esta razon, habiendo oido al Presidente del S. C. Attenti li quali ordini Reali, e Prammat., tal dritto non può esigerfi da qualunq; sorte, e specie di decreti, se non che solamente dalle sentenze, e decreti definitivi, e che abbiano ottenuta l'efecuzione nel medesimo S. C. nel tempo dell' efecuzione, e per quelle parti, che abbiano l'efecuzione sudetta, ne tampoco può esigerfi, quando se haze el deposito del precio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra, precediendo conocimiento de causa. E perche anco dopo gli ordini Reali sudetti nella Città si sono intese doglianze de' litiganti, che la pratica sia diversa, nè ridonda al decoro del Magistrato così supremo l'efazione sudetta nella forma, che si fa, e per altro per tal via quasi mai vengono ad avere li doc. 400. Panno aumentatili; Perciò supplicano istantissimamente à compiacersi di supplire, come più volte à suppliche della Città si è praticato da Sereniss. Rè di questo Regno, ed in specie dalla glor. mem. del Rè Filippo II. delle reali rendite di questo Regno; ora esentato di molte spese continue, che prima si pativano col pagamento di detti annui docati 400. effettivi per ciasche duno de Regj Configlieri del S. C. di Santa Chiara, acciò abbiano dalla Regia Corte l'intero pagamento del soldo di docati 1000. per ciascheduno giusta il capitolo 32. del Rè Ferdinando de' 26. Ottobre 1496., e 53. del Gran Capitano di quei de' 15. di Maggio 1503. & il cap. 63. del Rè Cattolico de' 30. Gennaro 1507., e si toglie à littiganti questo peso pur troppo gravoso dell'uno, e mezzo per cento, lo che riuscirà di grandissimo consuolo non meno del publico, che delli stessi Ministri, e pendente l'assignamento da farfeli dalla Regia Corte del detto supplimento di soldo in luogo dell'uno, e mezzo per cento, ordinare, e dichiarare, che si debbiano inviolabilmente osservare li sudetti ordini Reali contenuti nella detta Prammatica 13. *de officialibus, & aliis qua eis prohibentur*, ed il tenore di detto §. 7. della Prammatica 21. *de vestigalib.*, seu del memoriale del fedelissimo Popolo, giusta la loro ferie, continenza, e tenore senza ammetterfi spiegazione, interpretazione, ed esenzione veruna in pregiudizio di quelli, con restare dichiarato il punto dell'efazione per la sola metà del dritto, e non altrimenti per li decreti dell'interposizione dell'autorità à contraenti non abili, abbonamenti di compre, di dichiarazioni, di utile, ed expediente, alcun atto, o contracto, licenza di spedirsi, o consignarsi copia, e fede del preambulo della G. C. della Vicaria, ed in farsi l'efazione del dritto, non altrimenti quando si faccia il deposito, o l'affitto, ma quando siegue la liberazione precedente cognizione di causa, attenta la sudetta risulta di visita, e facendosi il contrario possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto, come all'interessi, & anco non possano esser tenuti nella Regia Visita generale. E se bene tutto ciò fusse sufficiente, acciò in avvenire venghi a pagarsi il dritto sudetto nelli soli casi

li casi di Sentenze, e Decreti diffinitivi, & in tempo della loro esecuzione, e non prima, che è uniforme alli detti ordini Reali, e Regie Prammatiche sopra ciò emanate, niente di meno, acciò qualunque abuso introdotto per l'autorità di detti Regj Ministri, e per la subordinazione de' littiganti resti totalmente abolito. Si supplica à dichiarare, che per Decreto diffinitivo se intenda quello, dato termino ordinario, e non summario, com'è di ragione, non potendosi mai dire Decreti diffinitivi interposti in termine summario, dovendo poi seguire li decreti diffinitivi, dato termino ordinario, che pongono fine al negozio, come sono tutti li Decreti interposti in causa di possessorio, ed altri simili, dove poi deve nascere il Decreto diffinitivo nel petitorio, che molte volte s'interpone contrario à chi ha ottenuto nel possessorio, e con ciò in una causa si pagherebbono due diritti, e successivamente per maggior spiegazione, dichiarare, che non possa esiggersi detto diritto, quantunque dal S.C. s'interpone decreto, che la Vicaria consegna copia, o fede di preambolo da quella interposto, e che venga impedita la consegna per inibizione fattali dal S.C., e così quando s'interpone qualunque decreto ordinante il pagamento, o sia liberazione degli effetti del debitore in via esecutiva, e del deposito fatto in Consiglio una volta esatto detto diritto nelli casi, che li viene permesso di esiggerlo da sentenza, o decreto diffinitivo, come sopra, per qualunque altro litigio, che accadesse sopra il medesimo deposito non esiggersi altro diritto, che in tutti li Patrimonij dedotti nel S.C. ad istanza de' Creditori, o casi simili, non possa esiggersi detto diritto, quando si presenta il deposito, che perviene dalli frutti, o prezzo della robba venduta del debitore, ma si debbia esigere à tempo se ne fa la liberazione del suo credito di sentenza, o Decreto diffinitivo dato termino ordinario, ma non di quello, che teneva la via esecutiva; che per tutte le cause fra le parti transatte prima di venirsi alla sentenza, e decreto diffinitivo non possa pretendersi detto diritto, anche se poi per esecuzione di detta transazione si venisse in Consiglio per la liberazione di qualche denaro, che per occasione di detta lite si trovasse depositato, e così anche debba praticarsi nelli decreti, che s'interpongono per l'abonazione di compre, o di essere espediente di fare qualche transazione, o altro contratto, che vi necessita l'autorità del Giudice, mentre questi ne meno sono decreti diffinitivi, e ciò non ostante, che nella suddetta risulta di visita si fusse rappresentato alla glor. memor. del Rè Carlo II., che entrando nell'interposizione de' decreti qualche volta picciola cognizione di causa, potesse esiggersi detto diritto per metà, atteso questo non fa, che resti adempito agli antichi ordini Reali spediti à tempo fu stabilito detto diritto, che ebbe il suo fondamento, sul riflesso, che detto Jus sententiæ fusse premio della Vittoria, che ottiene ciascuno de' littiganti, tanto che, chi succumbe, quando dovesse pagare le spese, non è tenuto di fare detto Jus sententiæ alla parte, che ha guadagnato, per esser premio della vittoria di detta causa, se non quando nasce la sentenza, o decreto diffinitivo dato termino ordinario, che non aspetta dopo se altra sentenza, o decreto diffinitivo, e facendosi lo contrario nelli casi suddetti, o altri simili che possono accadere, possono essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto; così per il ricorso che possa farsi al Presidente del S.C. Giudice destinato in caso d'aggravio, come anco restino tenuti alla Regia Visita generale. *Vista su instancia, y en consequencia de quedar mirando la forma mas propia de consolar à essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno, en quanto a la exaccion del derecho de las sentencias: He venido por aora, en encargaros, y mandaros (como lo hago) prevengai lo conveniente, para que en el interim se observen inviolablemente los ordenes, que estan dados por los Reyes mis Predecesores, no solo en lo que mira a la exaccion del Jus sententiæ, sino tambien por lo que toca a todas las sportulas, y otros qualquiera arbitrios, que se exigen por los Presidentes de essa mi Regia Camara de la Sumaria; Y haciendo que se practique assi precisamente, y que se publique, y sepa mi benignissima Real propension, en orden a aliviar a esse mi fidelissimo Reyno de la dicha exaccion del derecho de las sentencias: Pues por las reflexiones, y motivos justos, que para ello concurren, procede assi de mi Real voluntad; Y este Despacho se registrará, y notará en las partes adonde convenga, para su mas exacto, y entero cumplimiento. De Viena a veinte, y siete de Junio de mil setecientos, y diez, y seis.*

YO EL REY.

Locus \* Sigilli.

*Vidit Fr. Ant. Archiep. Pal. Præs.  
Vidit Aguirre Reg.  
Vidit Cugia Reg.*

*Vidit Marchio Rosfrani.  
Vidit Modognani Reg.  
Vidit Bolaño Reg.*

Alvarado, & Colomo Secret.

In diverforum: Decimo Tertio: fol. 55.

Solvit pro jure Sigilli undecim Regalia argenti dup. Castella.

Derechos de Secret. ocho florines.

Molina, & Zalduendo Secret.

Al

Al Virrey de Nap. mandando, que se observen los antiguos Reales ordenes en la execucion del Jus sententiæ, y tambien la de las sportulas, y otros derechos, que se exigen por los Presidentes de la Camera. Consultado.

Die 28. mensis Septembris 1716. Neap.

Illustrissimus, & Excellentiss. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retrospectivæ Regales literæ Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrentur.

Gasta Reg.  
Mazzaccara Reg.

Mira Reg.  
Ulloa Reg.

Marianus Mastellonus Reg. à mandatis Scriba.

In liter. S. M. 13. fol. 20.

De Januario,

Foris.

Al Illustre Conde de Daun Cavallero del Insigne orden del Toyson de oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles,

EL REY,

Jus sententiæ, che si esige dal S. R. C., e le sportule, ed altri diritti, che si esigono dalli Presidenti della Regia Camera, s'incarica al Presidente del S. R. C. ed al Luogotenente di essa Regia Camera, che invigilassero per l'osservanza degli ordini Reali.

Illustre Conde de Daun, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por parte de essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado un memorial del tenor siguiente. Sacra Cæsarea, Cattolica, e Real Mæstà. La fedelissima Città, e Regno di Napoli umilissimi Vassalli di V. M. C. supplicando espongono, come fin dall'anno 1716. si presentò supplica à V. M. C. qualmente da quel S. R. C. si esigeva il diritto del Jus sententiæ in molti casi che non vengono descritti dalla Carta Reale de' 23. di Dicembre 1627. inserita nella Prammatica 79. de offic. S. R. C., come anche da quel Tribunale della Regia Camera, si praticava nell'esazione del diritto de Cristalli, e Vitelle con gran pregiudizio de' poveri litiganti. In vista di che si degnò la M. V. C. sotto il primo di Luglio del detto anno 1716. ordinare, che si osservasse con esattezza quello viene ordinato colla sudetta Carta Reale nella citata esazione; ma perche non viene la sudetta forma osservata, e si continua nel primo abuso, del che si sentono continui reclamori de' poveri litiganti; per tanto si supplica divotamente la gran giustizia di V. M. C. comandare, che con effetto si osservi la forma stabilita nella sudetta Carta Reale, e Prammatica 79. de offic. S. R. C. così in detto Tribunale, come in quello della Regia Camera, che oltre d'esser giusto, lo spera dalla clemenza di Vostra Mæstà Cæsarea. *In vista su istancia, he venido en encargaros, y mandaros ( como lo hago ) que en execucion de lo que està mandado por mis anteriores Reales ordenes sobre lo que contiene el proinserta memorial, prevengais con particular encarga al Regente Presidente del Consejo de Santa Clara, y al Regente Lugarteniente de la Regia Camera, que velen sobre que precisamente se observe la disposicion expressada en la Carta Real, y Pragmatica, que se citan en el mismo memorial, como en ellas se contiene: que assi combiene à mi Cæsareo Real servicio, y procede de mi voluntad. De Viena Diez, y nuebe de Marzo de mil setecientos, y diez, y ocho.*

YO EL REY,

Locus ✱ Sigilli

Vidit Fr. Ant. Archiep. Pal. Præs.  
Vidit Aguirre Reg.  
Vidit Postanns Reg.

Vidit Marchio Roffani.  
Vidit Bolaño Reg.  
Vidit Morras Conf.

Alvarado, & Colomo Secret.

In divers. 21. fol. 114.

Solvit pro Jure Sigilli undecim Regalia argenti duplicis Castellæ

Molina, & Zalduendo Secret.

Derechos de Segret. quatro florenes.



Jos sententia en el Consejo de Santa Clara, y Tribunal de la Camara. Consultado.

Die 4. mensis Maii 1718. Naap.

Illustriss. & Excellentiss. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Sux Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tehorum hoc suum, & registrentur, & dentur ordines.

Goeta Reg.  
Mazzaccara Reg.  
Alvarez Reg.

Miro Reg.  
Ulla Reg.  
Gioveme Reg.

Marianus Mastellonus Reginus à Mandatis Scriba

In Litterarum S.M. 14. fol. 22.  
De Januario

CAROLUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, & HISPANIAR. REX

*Virrius de Daun, Comes S. R. I. Princeps Status Theani, Eques insignis Ordinis Auræ Fellicis, Consiliarius Status S.C. & C. Majestatis, Perpetuus Gubernator Civitatis Viennæ; Praefectus unius Turmæ Poditarum, Marefciillus Generalis, Dux Gen. ralis Militiarum S.C. & C. Majestatis, & in presenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.*

**I**llustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque Vizis, Magno hujus Regni Prothonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiariorum, eorumque Locatenentibus, Deputatis, & deputandis Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Camerae Nostræ Summarie, Regenti, & Judicibus Magnæ Curie Vicariæ, Scribæ Portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus cæterisque demum universis, & singulis Officialibus majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris, ad quos, seu quem præsentibus pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentata Regis fidelibus dilectis: Nuper pro parte infra scriptæ Illustris, & fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infra scriptum Regium Originale Privilegium Sux Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis, omni, qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, videlicet: CAROLUS Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniæ, Castellæ Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentis, Gallitiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardinis, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeciræ, Gibraltar, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantie, Mediolani, Sturiæ, Carintiæ, Carniolæ, Luxemburgi, Vittemberg, Superioris, & inferioris Silesiæ, Athenarum, & Neopatriæ, Princeps Sveciæ, Marchio S.R. Imperii, Burgoviæ, Moraviæ, superioris, & inferioris Lusatiæ, Comes Abipurgi, Flandriæ, Tiroliis, Barcinonæ, Ferretis, Kiburgi, Gorinthiæ, Rossilionis, & Ceritanis, Landgravius, Alsatiæ, Marchio Orisani, & Comes Gocceani, Dominus Marchæ Sclavonicæ, Portus Maonis, Vizcayæ, Molinæ, Salinarum Tripolis, & Mechliniæ, &c. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris gratiam nostram Regiam, ac bonam voluntatem, Celebrissimi nostri Ceterioris Siciliæ Regni magnificentiam, ac splendorem, tam ob illustrium familiarum decus, quam ob vicorum ingenii Excellentiam, generisque claritatem, quas præ nobilis scientiarum nitor, atque animorum virtus præ maxime extollunt, merito nobis fama commendet. Propterea tot dicti Regni clarissima ornamenta, ac præsertim perpetuo laudabilis fidei constantia, quæ in dilectissimorum subditorum animos sub nostro, Prædecessorumque nostrorum Imperio semper viguit, præcipuè verum, quum sub vexillorum nostrorum auspiciis (Deo favente) se se optatissima obtulerit dies, qua novis, singularibusque fidelitatis, & obsequii specimenibus propria spontè Imperio nostro se restituerunt, augustam libertatem, benignamque gratitudinem nostram magis, magisque existant, ut felici illius fidelissimi Regni securitati, Populorum tranquillitati, recto justitiæ Regimini, ibique efflorescentis Catholicæ Religionis incremento majori subditorum utilitate provideamus: Divino igitur votis nostris opitulante numine, eorum faulste conservationi consulere arbitramur; nam quidquid authoritatis, ac supremæ nostræ dignitatis est, nil ad aliud impendere censemus, nisi ad antiquum fidelissimæ nostræ Civitatis Neapolis splendorem augendum, & ut insimul, tam inclyti, ac florentissimi Regni gloria majoribus, decorum ornamento amplificata, laudabilissima quoque subditorum erga nos eximia fides inter posteros, etiam omni temporis dignis onerum, & gratiarum Titulis, præmissisque illustrata fulgeat: Merito confidentes quidquid decoris amplitudinis, & magnificentis Regno accesserit

ferit, id in nos, & successores nostros refundendum sic planè eo tramite, quò glorioffimum Regiæ benignitatis monumentum immortalitati donabitur, fidelissimorum subditorum laus diuturna felicitate posteritati transmittetur. Quapropter in cætera postulata per supplicem libellum. Cujus initium est: Grazie, e Capitoli di cui si supplica la Cesarea, e Cattolica Maestà dell'Augustissimo Imperatore Carlo VI. nostro Signore in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, Città, e Terre Demaniali, e di tutto il Regno di Napoli, Nobis umilissimè redclitum nomine sepè dicti Regni, neq non Metropolis, & Baronatus ejusdem non nulla gratiarum Capitula continentem, illa tandem de Consilio virorum, prudentia, & eruditione præstantium, & harum in primis rerum peritissimorum in præsens nobis decernenda duximus, quæ sequentibus placitis præscribuntur, videlicet,

## CAPITOLO XII.

Cinque, e sei delle Piazze Nobili, abbiano la Giurisdizione nel li Nobili di dette Piazze.

Item senza pregiudizio della conferma Generale di sopra supplicata, perche dalli Serenissimi Rè preceduti, & in particolare dal Rè Ferdinando I. nel cap. 48. tra quei spediti in data del penultimo Febraro, del 1476. dell'Imperador Carlo V. nel cap. 5. de' sottoscritti in Barcellona in data de' 25. Luglio dell'anno 1533. nel cap. 18. del Rè Filippo II. di Felice Memoria, frà li firmati in Brusselles a 25. Gennaro 1557. sta conceduta alli cinque, e sei delle Piazze Nobili la Giurisdizione nelli Nobili di dette Piazze nel modo, e forma in detti Capitoli spiegata, & cettuato, ove fusse seguita effusione di sangue. Perciò supplica V. M., quella di bel nuovo confirmargliela, & quatenus opus sit di nuovo concedergliela giusta la ferie, continenza, e tenore degl'accennati Capitoli, ordinando à tutti li Tribunali, che così debbiano farglielo osservare, lor togliendo la facoltà, autorità, e giurisdizione, ne' casi in quella compresi, e riserbati alla cognizione, e Giurisdizione delli sudetti cinque, e sei delle dette Piazze Nobili. *Placet, sic, & quatenus in possessione habentur extiterunt.*

## XIII.

Erbaggi ordinarij, e straordinarij della Regia Dogana di Foggia, si paghino prima, che la Dogana parte da Puglia, e 'l danaro pervenisse in potere della Regia Corte, non ostante qualsivoglia ordine, che si facesse in contrario al Doganiere dall' Illustre Vicerè del Regno.

Item supplicano umilmente V. M., si degni confirmare, & quatenus fusse di bisogno di nuovo concedere le Grazie, Capitoli, e Privileggi, ne tempi andati conceduti dalli Serenissimi Rè Predecessori di questo Regno, e precipamente dalla Gloriosa Memoria dell'Imperator Carlo Quinto a favore de' Padroni dell'Erbaggi ordinarij, e straordinarij, de' quali erbaggi se ne avvale la Regia Dogana delle pecore di Foggia, e per la Regia Corte se ne ricava ogni anno utilità immensa, col farsi solamente certo pagamento a detti Padroni dell'Erbaggi, e perciò è stato più volte ordinato à Doganieri della detta Regia Dogana, che in ciaschedun'anno, delli primi danari, & avanti che la Dogana parte da Puglia, debba in ogni conto, e senza alcuna scusa dar compita soddisfazione à sudetti Padroni degl'Erbaggi, che sono per lo più Chiese, e luoghi Pii, ed altri Fedelissimi Vassalli di V. M. E come che poi verso l'anno 1553. succedè essere la Dogana partita da Puglia, e 'l danaro introitato alla Regia Corte, senza, che fusse prima seguito detto pagamento a detti Padroni, fù per tanto nell'anno 1554. con Capitolo particolare supplicata la Cesarea Maestà dell'Imperador Carlo V., che avesse comandato di liberarsi à loro Padroni detto danaro, senza frappo-  
nervisi veruna dimora; e che per l'avvenire si fusse inviolabilmente osservato il Capitolo antecedente, pagandosi il solito a' Padroni de' Territorj, prima, che la Dogana partisse da Puglia, e prima, che li danari pervenissero in potere della Regia Corte, non ostante qualsivoglia ordine, che si facesse in contrario al Doganiere dall' Illustre Vicerè del Regno. Allo che fù risposto benignamente dicendosi. *Placet Cesarea, & Catholica Majestati.* Al presente nel Governo dell' Illustre Conte di Daun per biglietto di Segretaria di Stato, e Guerra de' 29. Febraro dell'anno 1708. fù procurato togliersi à Padroni dell'Erbaggi questo assegnamento per detto anno, affine di poterfene di quello avvalere la Regia Corte, per suoi urgenti bisogni, & in escambio di ciò si stimò dare il danaro, che trà due anni avrebbero potuto ricavare dalle Università del Regno, per la metà delle franchizie sospese à soldati del Battaglione à Piedi, & à cavallo, ed Uomini d'armi; ma poi essendosi accodito per parte di detti Padroni, fatto conoscere la di lui notoria giustizia, e tante Grazie, Capitoli, e Privileggi, che tengono à lor favore, appoggiate ad una somma giustizia, è stato finalmente evocato detto antecedente biglietto, & ordinato al Tribunale della Regia Camera di praticare, come per il passato, senza tenerli ragione dell'ordine precedente, siccome da altro biglietto, pure per Segretaria di Stato, e Guerra de' 23. Maggio dell'anno predetto 1708., per esecuzione dello che sono rimasti i Padroni dell'Erbaggi nell'antico, e solito assegnamento, & hanno ancora ricevuto il pagamento di questa annata corrente; supplicano per tanto V. M. per maggiore quiete, e sicurezza di detti Padroni degl'Erbaggi di voler confermare tutti gli antecedenti Privileggi, Capitoli, e Grazie concesse fin'ora à medesimi da' Serenissimi Rè di questo Regno, e precipamente dalla Gloriosa memoria dell'Imperador Carlo V., e quatenus fusse bisognevole di nuovo concederli per sua special grandezza, comandando, che da ora avanti abbiano sempre, & inviolabilmente quelli ad avere la di loro propria

ta osservanza, senza poterli mai tentare il contrario per qualunque causa, e bisogno quanto siano urgentissimi della Regia Corte, ma che s'abbino *ad usum* da osservare detti Capitoli, Grazie, e Privileggi, giusta la di lei serie, continenza, e tenore coll'intenderli, come fossero qui inserite da parola, à parola, essendo giusto, che se la Regia Corte si esige il frutto di quei Territorj, che sono proprj de' Consignatarj, almeno loro continui l'assegnamento di quelle somme, che sin'ora han goduto, e godono, le quali sono di gran lunga inferiori alla rendita, che ricaverebbero da' loro Teritorj. *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati, & precise mandat, ut ex primis quantitibus Dogana menepecedum Apulea annuatim solvantur creditoribus quantitates eis deus legitimè debita, confirmatque Sua Casarea, & Catholica Majestas, Gratiar, & Capitula à Serenissimis Prædecessoribus iis concessa, quatenus in eorum possessione extiterunt, et existunt.*

XIV.

Item, attento, che il corpo più considerabile di questa Città, è il Baronaggio, che nella presente congiuntura, come sempre si è portato con tanta finezza, adempendo alla propria obbligazione nello spontaneo, e subito riconoscimento, ed acclamazione del suo legittimo Rè, e Signore; Perciò supplicano in grazia del medesimo servirsi confermarli tutti li Capitoli, Grazie, e Privileggi loro conceduti da' Principi, e Serenissimi Rè di questo Regno così scritti, come non scritti, esecutoriati, ò non esecutoriati, inseriti, ò non inseriti nel volume delle Leggi, e Capitoli del Regno, & signanter confermarli tutte le loro Giurisdizioni Civili, Criminali, e Misto, basse, ed alte, col mero, e misto imperio, quattro lettere arbitrarie, e tutte le prerogative, e preeminenze, che han goduto, e posseduto, e meglio, e più pienamente godono, e possedono, la di cui giurisdizione, avvogna che è continuo turbata dalle Regie Audienze, e dall'altri Tribunali di questa Città, e Regno nella cognizione delle cause, & in particolare de' delitti loro appartenenti, procurandosi per qualunque delitto la delegazione citra prejudicium Privilegiorum Baronialium, e col pretesto di attendere la delegazione, intrudendosi in prender l'informazione per farne relazione, e fare accessi ad oggetto di prendere l'informazione, e per ottenerne le remissioni delle cause loro spettanti, sono necessitati li Baroni soffrir lunghi trapazzi, e spese notabili; lo che ridonda non solo in evidente pregiudizio della piena, & ampia Giurisdizione loro conceduta, ò à costo di sangue per li meriti, e servigj proprj, e de' loro maggiori, ò per prezzo sborzato, ma molto più in pregiudizio de' poveri Vassalli lungamente trapazzati, e dispendiati alle volte; molto più nella questione di Giudice, che per la causa, & inquisizione principale; e di più pretendono le dette Regie Audienze anche precedenti rescritti degl' Illustri Vicerè prò tempore doverseglj dare notizia, ò far relazione dalle Corti Baronali de' delitti, che accadono nelle Terre de Baroni, seù di alcune specie di delitti, lo che anche pregiudica alla loro giurisdizione, ed agl'ordini dati alle volte à loro suppliche; Perciò supplicano a degnarsi ordinare, che nelle cause spettanti alla cognizione delle Corti Baronali, in virtù de' loro Privileggi, non debbano in modo alcuno ingerirsi le Regie Audienze Provinciali, nè la G.C. della Vicaria, nè in prendere informazione, nè fare accessi, nè in pretendere relazioni, ò notizia, nè in altro qualsivoglia modo, eccettoche nel caso di gravame, ò d'appellazioni giusta li Privileggi, e loro concessioni de' Baroni, nè mai più sul pretesto della troppo gravità, & enormità del delitto, ò altro qualsivoglia motivo di giustizia, ò di governo, possano le cause togliersi alle Corti Baronali, e delegarsi à qualsivoglia altro Giudice, ò Tribunale, quantunque supremo, nè usarsi delle derogazioni praticate per quella volta tantum alli Privileggi del Barone, ò citra prejudicium de' Privileggi Baronali, mentre con tali mezzi, e per tali vie, non lascia di farsi de facto il pregiudizio alle d'loro Corti, ed alle Giurisdizioni ad essi concesute, ò con lo sborzo del prezzo, ò à costo di sangue. *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati sic, & quatenus in possessione extiterunt, & existunt; dabit insuper Sua Majestas ordines ne prejudicium aliquod Jurisdictionibus inferatur.*

Che nelle cause spettanti alla cognizione delle Corti Baronali, non debbiano in modo alcuno ingerirsi le Regie Audienze, nè la G. Corte della Vicaria, nè qualsivoglia altro Tribunale, con praticare le dispense per quella volta tantum.

XX.

Item, perche nel Capitolo del Regno *Ex presumptuosè* stà espressamente stabilita la pratica di doverli tenere dalla Regia Camera nel caso di morte del Feudatario, senza legittimo successore, che venga chiaro, & aperto jure, qual pratica si estese, anche a' Possessori d'officj, ed altre Regalie soggette à devoluzioni per mancanza di legittimo successore, che venga chiaro, & aperto jure, & in detto Capitolo fà stabilito con la seguente limitazione: *Sic equidem, ut dicta lite pendente rem ipsam Fiscus idem dare nequeat, aut alio quocumque transferre titulo, vel aliter statum possessionis ipsius animadhibet innovare.* Con tutto ciò

Che s'offervi il capitolo *ex presumptuosè* intorno alla devoluzione. ò incorno

zialissimi alla giustizia, ed alla ragione delle parti. Perciò si supplica degnarsi ordinare, che inviolabilmente s'offervi la legge di detto Capitolo, proibendo espressamente di bel nuovo, quatenus fusse di bisogno in vir ù della presente Grazia speciale, pendente la lite della devoluzione, ò incorporazione, qualunque specie di pignorazione, ò ipotecazione, ed il trasferimento in quel tempo di qualunque ragione fiscale, anche del solo comodo della possessione, sequestri nomine à beneficio di qualunque persona. *Placet Sua Cesaree, & Catholice Majestati.*

Che nelle rifiute de' feudi per atti tra vivi à beneficio de' Successori, ò semplici, ò pazzionate, ò col Regio Assenso, non debbia negli assenti apporsi la clausola, nè decreti di registrazione, ed intestazione.

## XXI.

Item, perche attenta l'inconcussa sentenza de' prudenti del Regno, e le leggi scritte del medesimo pagamento del relevio, non hà, nè have avuto mai luogo, se non che unitamente nella successione, che segue per morte naturale del feudatario, e certamente non procede nelle rifiute che si facciano in qualunque modo, & in qualunque atto tra vivi, sempre che quelle non si scorgono fatte in frode vera, ò legalmente presunte di detto Relevio, e fatta una volta legittimamente la rifiuta, non più s'attende la morte del rifiutante, mà solamente la morte del Rifiutario, per lo pagamento del Relevio. lo che per la Prammatica 15. de Feudis trascritta da Capitoli conceduti dalla Maesta del Rè Filippo II. nell'anno 1557. si solamente limitato nelle donazioni de feudi, che si facciano a' figli primogeniti ex nunc pro tunc sequuta morte, giusta il tenore del Capitolo precedente, inserito nella Prammatica 14. de feudis, con le quali s'ordina apporsi negli assenti la clausola della riserva del Relevio in beneficio della Regia Corte nella morte naturale del padre donante, ò pure quando negli assenti su tali specie di donazioni, non si legge apposta la clausola sudetta, espressamente è stato sempre giudicato nel Regno, nè pure in tal sorte di donazione acquistarsi alla Regia Corte il Relevio per la morte naturale del donante, mà solamente del Donatario, seu Rifiutario; e perche si è andato introducendo anche nelle rifiute, e donazioni de Feudi, che si facciano per atti tra vivi, ex nunc all'immediato successore, nelle quali, essendo semplici, & assolute, e non pazzionate, non vi è bisogno di Regio Assenso, mà solamente della registrazione, giusta lo stabilito nella Prammatica 20. de Feudis, ò nelle pazzionate bisognevoli d'Assenso, di apporsi, ò nel Regio Assenso, ò nel decreto dell' intestazione, e registrazione, la clausola: *Verum liceat Regie Curie exigere relevium, à quo voluerit, sive per mortem refutantis, sive refutarii*; lo che ridonda in evidente pregiudizio del Barouaggio di questa Città, e Regno; Perciò si supplica nelle sudette rifiute per atti tra vivi ex nunc à beneficio de' successori, ò semplice, ò pazzionate, ò col Regio Assenso, ò senza di queste, non doverli la detta clausola apponerè negli assenti, nè decreti di registrazione, ed intestazione, e benchè apposta averli per non apposta, restando solo al Regio Fisco salve le ragioni, prout de jure, nel caso, costasse della mala fede vera, e legalmente presunta, e che questo s'intenda, così per le rifiute, ò donazioni talmente faciente, come per tutte quelle se ritrovassero fatte, e con tal clausola, ò negli Assenti, ò ne' Decreti dell' intestazione, seu registrazione, con doverli precisamente attendere la morte naturale del Donatario, seu Rifiutario per l'acquisto del Relevio, e non altrimenti. *Placet, respectu refutationum simplicium, & absque fraude.*

## XXII.

Che l' officj di giustizia, e posti del Regno non si vendano.

Item, perche il perpetuo conservamento de Regni, e de Dominij unicamente dipende dalla retta amministrazione della giustizia à Popoli soggetti; Perciò vivamente si supplica non solo ad abolire l'uso introdotto con tanto disservizio di Dio, e del Rè N.S. & onore de' Popoli di vendere, e beneficiare li posti di giustizia contro tutte le leggi, e contro l'espresso Capitoli, e Grazie concedute à questo fedelissimo Publico da Serenissimi Rè antepassati, ed in particolare dalla Glor. mem. dell'Imperator Carlo V. de 22. Marzo 1536. nel cap. 12. mà anco nell' elezioni faciente, ed aver tutta l'applicazione in eleggere persone, non solo le più dotte, e letterate, di vita sperimentata, e di bontà di costumi, mà che abbiano precedentemente avuta lunga pratica, & esperienza de' Tribunali, almeno per lo spazio d'anni dieci continuati, con essersi nel tempo di sua vita, e di detta pratica de' Tribunali, resi capaci, degni, e meritevoli del posto, e questo non solo per li posti de' Tribunali di Napoli, mà anco per le Regie Audienze del Regno, nè possa essere di età meno d'anni trenta chiunque abbia da essere eletto per Ministro, ò sia di giudicatura, ò di fiscalia, ò d' Avvocato de' Poveri, in qualunque Tribunale collegiato del Regno. *Placet Sua Cesaree, & Catholica Majestati, curabitur, ne officia conferantur, nisi abilibus, atatisque sufficientis.*

## XXIII.

Item, per lo medesimo effetto si supplica, che nel Regio Coll. Conf. si possano leggere li memoria.

memoriali di qualsivoglia persona, e di qualsivoglia materia, e negozio anche gravissimo, Civile, Criminale, e Mistò, ancorche fusse cosa, che richiedesse speciale menzione à dirittura, senza che passino prima per segreteria di Guerra, o di Giustizia, nè vi sia bisogno di venirli rimessi, non ostante, che si trovassero averci prima posso le mani li Signori Vicerè, e le Segreterie sudette, ed il Collaterale à dirittura possa farci le debite proviste, anzi che tutti li Decreti di Collaterale, che si faranno, ò à lettura de' memoriali, ò à relazione de' Spettabili Regenti, ò d'altri Tribunali, ò in altro modo, statim si debbiano pubblicare senza poter venire riparati, nè impediti, e senza aspettare, che l'Illustri Vicerè dichiarino di uniformarsi à quelli, rimovendo ancora, & espressamente confermando generalmente il Capitolo tanto importante conceduto dal Rè Filippo IV. di gloriosa mem. fra' quei del Generale Poderico del tenor seguente: *Que en conformedad de las ordenes dadas, los negocios de justicia pasen, y se tracten en los Tribunales à quien tocca, sin que se intrometan en ellos los Secretarios de los Virreyes: Sua Majestas decrevit, quod ordines superinde expediti, ut Secretarium Proregum neutiquam se intromittant in negotia ad justitiam, & ejus Tribunalia pertinentia, inviolabiliter observentur, prout Civitas postulat. Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati, ut ordo Regis Philippi IV. inviolabiliter observetur.*

Che ne' negozj di giustizia, non s'intromettano le Segreterie di Guerra, ò di Giustizia, & il Collaterale à dirittura possa farci le debite proviste.

XXIV.

Item, perche si è introdotto, che quando la G. C. della Vicaria Criminale procede, come delegata, & il Reo condannato reclama dal Decreto, non si leggono, nè si possono leggere nel Collaterale li memoriali della reclamazione à fine di vederli, se debba ammetterli, ò no la reclamazione sudetta, intesa la relazione della Vicaria, se li memoriali sudetti non vengono rimessi dall' Illustri Vicerè, seu dalle Segreterie al medesimo Collaterale; ò pure leggendosi nel Collat., & ivi decretandosi, che dalla G. C. della Vicaria si faccia relazione, si trattengono tali decretazioni nelle liste, che si fanno nelle Segreterie; Onde spesso volte accade, che si esegua il Decreto della Vicaria, anche di morte naturale, con restar privo il Reo della Reclamazione, che non avrebbe dovuto, ne possuto negargli. Perciò si supplica dar ordine, non solo, che li detti memoriali delle dette reclamazioni si leggano in Collaterale, senza bisogno che vi siano rimessi dall' Illustri Vicerè, seu dall. Segreterie, in conformità del precedente Capitolo, e senza pregiudizio di quello, acciò il Collaterale à dirittura possa vedere, intesa la Relazione della Vicaria, se si deve, ò non si deve ammettere la reclamazione; perche molte volte occorre, che il Collaterale non possa unirli, ò per essere feste di Corte, ò feste comandate, ò per altro impedimento, & in tanto per tal mancanza d'unione, le sentenze contro de' Rei vengono ad eseguirsi. Perciò si supplica in ogni caso d'impedimento d'unione del Collaterale, possano li Spettabili Reggenti in caso provvedere sopra li memoriali della Reclamazione, e fra tanto non si proceda all'esecuzione del Decreto penale, e tutto ciò, che si è supplicato nel presente Capitolo rispetto le reclamazioni, e Decreti penali della G. C. della Vicaria, che procede, come delegata s'intenda anche à rispetto delle Regie Audienze, e di qualunque Giudice, e Tribunale del Regno. *Placet, in causis delegatis, & quod reclamatio subscribatur saltem à duobus Regentibus.*

Che li memoriali delle reclamazioni, quando la G. C. della Vicaria procede come delegata, si debbiano leggere nel Collaterale, senza che siano rimessi dag' Illustri Vicerè, o dalle Segreterie, anco a rispetto delle Regie Audienze, Giudice, o Tribunale del Regno, e debbiano sottoscrivere almeno da due Spettabili Regenti.

XXV.

Item, che le Delegazioni delle cause Criminali, non debbano praticarsi, se non ne' casi espressi dalle leggi del Regno, nè possano mai farsi per semplice biglietto, mà assolutamente col voto del Regio Collaterale Consiglio, con spedirsi lettera, ò provisione in forma Regia Cancellaria, conforme s'ordina nelle Carte Reali, inserite nella Prammatica 89. de officio S.R.C., e Pramm. 14. §.4. de officio Secretarii; togliendo, & abblendo affatto ogn'altro abuso in contrario, come anche nè meno dall' Illustri Vicerè si possa per biglietto di scrittorio dar facoltà alla Vicaria Criminale, ò qualunque altro Giudice, e Tribunale del Regno di procedere per horas, seu col voto del Collaterale, con spedirsi lettera, ò provisione in forma Regia Cancellaria, conforme ordinario le Carte Reali nella materia delle Delegazione delle cause criminali, come ancora, che l' Illustri Vicerè non possano per biglietto di scrittorio ordinare nelle cause criminali, che li Rei, ò altri, non siano visitati nella visita, ò sia generale, ò particolare, che si fa in ciascheduna settimana dallo Spettabile Regente in visita, se non col voto del Collaterale, con spedirsi lettera, ò provisione in forma Regia Cancellaria, e parimente non possa in avvenire dispensarsi alle Grazie concedute à Napoletani; & Abitanti in questa Città dal Gran Capitano nel cap. 35. delli 25. Maggio 1503. ch'è di non potersi contro d'essi procedere à tortura ex processu informativo, giusta il cap. 16. dell'Imperator Carlo V. dell'ultimo Dicembre 1554., e da Filippo II. nell'anno 1557. nel cap. 7., mà detta Grazia debbia restare nella sua fermezza, nè possa derogarsi con dispensa veruna, nè per semplice biglietto, nè con provisione in forma Cancellaria. *Placet observari inviolabiliter ordines pro retrò Reges datos praisè anni milh*

Che le cause criminali non possano delegarsi, nè per semplice biglietto, mà col voto del Regio Collaterale.

Che gl' Ill. Vicerè non possano per biglietto ordinare, che li Rei non siano visitati nella visita generale, ò particolare, se non col voto del Collaterale.

Che contro de' Napoletani non si possa procedere a tortura ex processu informativo, dispensandosi alle Grazie con-

*sublato quolibet abusu; precipiturque Illustribus Proregibus, ne reos à Spectabilibus Regensibus visitari quomolibet impediant; nisi ob gravitatem casus, precedenti voto Collateralis Consilii, & in forma Regia Cancellaria, & quod Collatorale predictum non disponat super tortura eorum Neapolitanorum, nisi pro magnis excessibus, & pravia aliqua causa cognitione, firmo remanente capitulo Magni Capitani super hac materia, modo tamen explicato.*

## XXVI.

Che per lo diritto di jus sententiarie, che si esige dal S.R.C., s'observino le Prammatiche, e Carte Reali.

Item, perche quanto è giusto, e convenevole, che li Regij Ministri, & in particolare del S.C. di S. Chiara, che di continuo travagliano per lo servizio di Dio, e del Rè nostro Signore, e beneficio di questo Pubblico, abbiano giusto, e convenevole Salario, per lo decoroso mantenimento; lo che sommamente influisce alla buona, e retta amministrazione della Giustizia, altrettanto è disconveniente, e di poco decoro di sì supremo Magistrato, il sentirsi spesso far questioni, e doglianze da ligganti, che il pagamento di detto salario, seu di parte di esso costituitoli in aumento dell'antico salario con l'occasione dell'uno, e mezzo per cento, in vigore di carta Reale de 23. Dicembre dell'anno 1627., inferito nella Prammatica 79. de officio S.R.C. giusta l'ultima impressione dell'anno 1672., del quale diritto anche appare fatta menzione nella Prammatica 21. §.7. de vestigal., nella supplica data dal fedelissimo Popolo, si faccia differentemente da quello fu ordinato, e stabilito in detta Carta Reale, e dette Prammatiche, nelle quali il pagamento sudetto à ligganti s'imponne, de las sententias, y decretos definitivos, que tubieren execucion nel medesimo S.C., e dal tempo di detta esecuzione per quella parte solamente, che l'esecuzione ne segue; qual inconveniente essendosi anche conosciuto, e considerato da questa fedelissima Città, per mezzo della Deputazione de Capitoli, se ne fe rappresentazione all'Illustre Vicerè nell'anno 1679., e finalmente lo Spettabile Visitatore Generale di questo Regno Regente Danese Cafati nell'ultima Visita generale, si stimò in obbligo di farne particolare rappresentazione alla Maestà del Rè Carlo Secondo, ch'è in Cielo, in vigor del quale nacque l'infra scritta risulta, e Carta Reale inferita nella Prammatica 13. Por Real Despacho de 23. Diziembre de 1627. esta despuesto, que todas las sententias, y decretos definitivos, que tubieron execucion, se lleve ducado, y medio de cada cien ducados, que llaman Jus sententiarie, en que se ha de pagar una parte del Salario destinado a los Consejeros, porche sobre la destribucion, y cobranza deste Jus sententiarie: Expresa el Visitador algunos abusos, he refuelto encargaros, y mandaros (como hago) deys orden, para que se observe puntualmente la referida Carta del año 1626., y la Paneta, que hay en esto, y que quando occurrere alguna duda hay en qualquiera otro caso, que se ofrecia dificultad, se remita su decision al Presidente del mismo Consejo, encargandole mucho en ello la conciencia para la declaracion de lo que fuere justo, sin embargo de qualquier costumbre en contrario, y tambien os ordeno haga, que este Jus sententiarie no se pague en otra mano, que en la del Secretario formalmente, y de modo, que todos los Consejeros tengan su parte aunque ausentes, enfermos, y de otra Rueda, y no se pueda disponer de porcion alguna a titulo de darle a los herederos de algun Consejero defuncto, o con qualquier otro pretexto, si antes no se hubiera propuesto, y determinado el punto en el Consejo unidas las Ruedas, o alomenos la mayor parte de ellos, ni tampoco se cobre el Jus sententiarie, quando se haze el deposito del precio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra precediendo conoscimiento de causa.

E di più nell'istessa Carta Reale si aggiunge l'infra scritto Capitolo, concernente l'istessa materia: Añade el Visitador, que por los Decretos de interponer auctoridad a contrayentes no ables, y de dar util, y expediente algun otro, o contrato, pues en semejantes causas, o no ocurre conoscimiento de causa, o si ocurre, es superficialmente, se podria taxar el Jus sententiarie en la mitad, y que lo mismo se podria hazer en quanto à los decretos de aprovacion de empleos hechos, o para darse con...uso vinculado, y sobre estos dos casos antes de tomar yo resolution, he tenido por bien encargaros (como hago) me informeis con vuestro parecer de lo que se os ofriere en esta razon, haviedo oydo al Presidente del S.C.

Attenti li quali ordini Reali, e Prammatiche, tal dritto non può esiggersi da qualunque sorte, e specie de' Decreti, se non che solamente dalle sentenze, e Decreti definitivi, e che abbiano ottenuta l'esecuzione nel medesimo S.C. nel tempo dell'esecuzione, e per quella parte, che abbiano l'esecuzione sudetta, nè tampoco può esiggersi quando se haze el deposito del precio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra precediendo conoscimiento de causa.

E perche anche dopo gl'ordini Reali sudetti nella Città si sono intese doglianze de ligganti, che la pratica sia diversa, nè ridonda al decoro di Magistrato così supremo l'occasione sudetta nella forma, che si fa, e per altro per tal via, quali mai vengono ad avere li ducati quattro. cento l'anno aumentatili.

Perciò supplicano instantissimamente à compiacersi di supplire, come più volte a suppliche della Città si è praticato da Serenissimi Rè di questo Regno, ed in specie dalla gloriosissima mem.

mem. del Rè Filippo Secondo delle Regali rendite di questo Regno, ora esentato di molte spese continue, che prima si portavano col pagamento di detti annui ducati 400., effettivi per ciascheduno de Regj Consiglieri del S. C. di S. Chiara, acciò abbiano dalla Regia Corte l'intero pagamento del soldo di dozeati mille per ciascheduno, giusta il Capit. 32. del Rè Ferdinando de' 26. Ottobre 1496., e 53. del Gran Capitano di quei de 15. Maggio 1503., ed il Cap. 63. del Rè Cattolico de' 30. Gennaio 1507., e si toglie à ligganti questo peso non troppo gravoso dell'uno, e mezzo per cento, lo che riuscirà di grandissimo consueo non solo del Pubblico, che dell'istessi Ministri, e pendente l'assegnamento da farlegli dalla Regia Corte del detto supplemento di soldo in luogo dell'uno, e mezzo per cento; ordinare, e dichiarare, che debbiano inviolabilmente osservare li sudetti ordini Reali, contenuti nella sudetta Prammatica 79. de officio S. R. C., e nella Prammatica 13. de official., & his que eis prohibentur; ed il tenore di detto 5. 7. della Pramm. 21. de Vectigalibus seu del memoriale del fedelissimo Popolo, giusta la loro serie, continenza, e tenore, senza ammetterli spiegazione, interpretazione, o esenzione veruna in pregiudizio di quelli, con restare dichiarato il punto dell'esazione per la sola metà del diritto, e non altrimenti per li decreti dell'interposizione dell'autorità a' contrahenti non abili, abbonamenti di compre, di dichiarazione, di utile, & espediente, alcun atto, o contratto, licenza di spedirsi, o consegnarsi copia, o fede del preambolo della G. C. della Vicaria, ed il farsi l'esazione del diritto, non altrimenti quando si faccia il deposito, o l'affitto, mà quando siegue la liberazione, precedendo cognizione di causa, attenta la forma della sudetta risulta di visita, e facendosi il contrario, possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto, una coll'interessi, & anco debbiano esser tenuti nella Regia visita generale.

E se bene tutto ciò fusse sufficiente, acciò in avvenire venghi à pagarsi il diritto sudetto nelli soli casi di sentenze, e Decreti diffinitivi, & in tempo della loro esecuzione, e non prima, ch'è uniforme alli detti ordini Reali, e Regie Prammatiche, sopra ciò emanate, nientedimeno, acciò qualunque abuso introdotto per l'autorità di detti Regj Ministri, e per la subordinazione de' ligganti, resti totalmente abolito, si supplica à dichiarare, che per decreto diffinitivo s'intenda quello, dato termino ordinario, & non sommario, com'è di ragione, non potendosi mai dire decreti diffinitivi, interposti in termino sommario, dovendo poi susseguire li decreti diffinitivi, dato termino ordinario, che pongono fine al negozio, come sono tutti li decreti interposti in causa di possessorio, ed altri simili, dove poi deve nascere il decreto diffinitivo nel petitorio, che molte volte s'interpone contrario à chi ha ottenuto nel possessorio, e con ciò in una causa si pagherebbero due diritti, e successivamente per maggior spiegazione dichiararsi, che non possa esiggersi detto diritto, quantunque dal S. C. s'interpone decreto; che la Vicaria consegnì copia, o fede di preambolo da quella interposto, e che veniva impedita la consegna per inhibitione fattali dal S. C. e così quando s'interpone qualunque decreto ordinante il pagamento, o sia liberazione dell'effetti del debitore in via esecutiva, e dal deposito fatto in Consiglio una volta esatto detto diritto nelli casi, che li viene permesso di esigerlo da sentenza, o decreto diffinitivo, come sopra per qualunque altro liggio, che accadeffe sopra il medesimo deposito, non possa esiggersi altro diritto, che in tutti li Patrimoni dedotti nel S. C. ad istanza de' Creditori, o casi simili non possa esiggersi detto diritto, quando si presenta il deposito, che perviene dalli frutti, e prezzo della robba venduta dal debitore, mà si debbia esigere à tempo se ne fa la liberazione al Creditore, e dalla somma che si libera, e non prima, intendendosi di quel Creditore, che ha avuto bisogno per acclarazione del suo Credito di sentenza, o decreto diffinitivo dato termino ordinario, mà non di quello, che teneva la via esecutiva, che per tutte le cause fra le parti transatte prima di venirli alla sentenza, o decreto diffinitivo, non possa pretendersi detto diritto, anche se poi per esecuzione di detta transazione si venisse in Consiglio per la liberazione di qualche denaro, che per occasione di detta lite si trovasse depositato, e così anco debba praticarsi nelli decreti, che s'interpongono per l'abonazioni di compre, di essere espediente o di fare qualche transazione, o altro contratto, che vi necessita l'autorità del Giudice, mentre questi ne meno sono decreti diffinitivi, e ciò non ostante, che nella sudetta risulta di visita si fusse rappresentato alla glor. mem. del Rè Carlo II., che entrando nell'interposizione de decreti qualche volta picciola cognizione di causa, potesse esiggersi detto diritto per metà, atteso questo non fa che resti adempito all'antichi ordini Reali spediti à tempo fu stabilito detto diritto, che ebbe il suo fondamento sul riflesso, che detto Jus sententiæ fosse premio della vittoria, che ottiene ciascuno de ligganti, tanto che si foccumbe, quando dovesse pagare le spese, non è tenuto di rifare detto Jus sententiæ alla parte, che ha guadagnato per essere premio della vittoria di detta causa, se non quando nasce la sentenza, o decreto diffinitivo dato termino ordinario, che non aspetta dopò se altra sentenza, o decreto diffinitivo, e facendosi lo contrario nelli casi sudetti, o altri simili, che potessero accadere, possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto; così per il ricorso, che possa farsi al Presidente del S. C. Giudice dest nato in caso d'aggravio, come anco restino tenuti alla visita generale. *Curabit Sua Casarea, & Catholica Majestas, quamprimum providere, ut Regnum ab exactione in Capitulo enunciata, subvertatur. & pro nunc mandat inviolabiliter observari ordines per Senatus.*

*remissimos Prædecessores datos, non solum circa eandem, sed etiam circa omnes sportulas, aliaque arbitria, qua exiguntur à Præsidentibus Regiæ Camera Summaria,*

## XXVII.

Che le cause introdotte, debbiano proseguirsi, e terminarsi.

Che intorno all'accessi s'osservino le Prammatiche, nè basti il consenso delle parti, o domanda del Procuratore ad lites, ma del principale, e ne' Patrimonj, si ricerchi il consenso di due, o tre parti delli Creditori.

Item, perche sommamente conferisce al servizio di V.M., e beneficio del Pubblico, che le liti abbiano celere spedizioni, nè siano immortali, così è accaduto per la possidia, e malizia de' ligganti, à quale effetto à suppliche di questa fedelissima Città, e Regno si sono ordinate più salutari providenze. Si supplica perciò la M. V. della loro puntuale osservanza, e specialmente di eseguirsi esattamente l'ordine prescritto nella Prammatica 10. §.8. 9. 10. & 12. de offic. S.R.C. intorno à disbrigarli le cause pria concluse, ed osservarsi tutti gl'ordini contenuti in detti §§., e poi rivotati, e migliorati nella Pramm. 72. sotto l'istesso titolo, e nella Pramm. 15. de ordin. judic., e di più, che inalterabilmente si osservino le Prammatiche 12. 70., e 27. de offic. S.R.C., e Pramm. 8. §.8. de dilationibus, nella quale si comanda, che le cause introdotte abbiano da proseguirsi, e terminare, nè à patto alcuno possano impedirsi coll'introduzione d'altre cause, quali ordini, e Prammatiche debbiano pienamente osservarsi, abolita ogni qualunque osservanza, pratica, e consuetudine in contrario, senza l'obbligo però di dare la nota delle cause all'Illustre Vicerè, prefissa nella Prammatica 10. §.11. de offic. S.R.C., ed altre Prammatiche, come quella, che caggionerebbe maggior dilazione, che disbrigo; e perche la pratica degl'accessi de' Regj Ministri nel luogo della controversia nelle cause civili, o de' delitti nelli criminali, quantunque talora necessaria per chiarezza del vero, si è resa quasi pernicioza per la malizia delle parti, da chi molte volte si dimanda l'accesso, o per tirare a lungo la causa, che sta prossimo à terminarsi, o per accattarsi la benevolenza del Commissario, da chi anco tal volta si costituiscono in necessità i ligganti, o loro Avvocati, e Procuratori di domandarlo senza bisogno; donde avviene, che per lo più i beni dedotti in patrimonio si apprezzano più volte, quantunque non vi sia compratore, nè speranza di vendita, nè lo stato del patrimonio permette poterli fare la vendita, anco essendovi il Compratore. Si supplica perciò V.M. ordinare, che intorno agl'accessi, ciecamente si osservino tutte le Prammatiche, ed altri ordini proferiti, e di vantaggio, che ove dalla Ruota non si stimi necessario, o opportuno l'accesso, non basti il consenso delle parti, come sospetto di frode, o compiacenza, e che riputandosi opportuno, o necessario non basti il consenso, o domanda del Procuratore ad lites, ma si richiegga dal principale, o dal procuratore con specialissimo mandato, e ne' Patrimonj, che non possono giammai farsi l'accessi, se non si sia intieramente con decreto passato in cosa giudicata, discussa la relazione, o sia graduazione de' Creditori, o pure i Creditori concordemente s'abbiano tra loro diviso il prezzo, per modo che non vi sia bisogno di discussione; in ciascuno delli quali casi debba concorrere necessariamente l'esistenza del Compratore, acciò col tratto del tempo l'accesso non si renda inutile; ed oltre à ciò, che non sia sufficiente l'istanza, o consenso del Curatore, e Procuratore, anche nomine omnium, ma si ricerchi l'istanza, o consenso di due, o di tre parti delli Creditori, o loro Procuratori con specialissimo mandato, con riguardarsi la somma de' Crediti, e non il numero de' Creditori, e sopra tutto abbiano da sentirsi i Creditori posteriori à danno di chi ridonda tutta la spesa, proibendosi perciò a' Regj Ministri sotto rigorosissime pene, che nè per loro stessi, nè per mezzo d'altri possano procurare, e follicitare l'accesso. *Placet.*

## XXVIII.

Che non si possano dar tormenti senza decreto ne' Tribunali Collegiali, nè praticare altra specie di tormenti.

Che non possa procedersi à carcerazione di fatto, senza precedente informazione, e concorso degl'indizj sufficienti.

Che non si debbiano trapazzare li carcerati con lunghe carcerazioni, e particolarmente li Testimonj, oltre il tempo prescritto ne' Capitoli, e Gra-

Item, perche se bene colle leggi del Regno, e con li Capitoli, e Grazie concedute à questa fedelissima Città, e Regno da Serenissimi Rè proceduti, Ferdinando Primo, da Federico, dal Gran Capitano, dal Rè Cattolico, dall'Imperatore Carlo V. di sempre felice memoria, dal Rè Filippo Secondo, e confirmati da Serenissimi Rè succeduti in appresso, siasi provveduto à varj abusi da tempo in tempo introdotti nella Vicaria criminale, e nell'altre Corti del Regno, e precisamente di non inferirsi tormenti senza decreto per Ruota ne' Tribunali Collegiali, come si ha nella Prammatica 1. de questionibus dell'Imperator Carlo V. & ver. 1. cap. fol. 8. 22. Maii 1577. di non potere praticare alcune altre specie di tormenti, siccome nell'altre Prammatiche sotto la medesima rubrica de questionibus si legge, di non procedere à carcerazione di fatto, senza precedente informazione, & il concorso degl'indizj sufficienti, siccome nel cap. del Regno del Rè Ferdinando inferito nella Prammatica 1. de Custodia Reorum, di non trapazzare li carcerati con lunghe carcerazioni, ed in specie li Testimonj, oltre il tempo prescritto in detti Capitoli, e Grazie di non poterli asportare, o detenere li carcerati d'ordine della G.C. della Vicaria, o del S.R.C. presertim per cause criminali in altre carceri, che a quella di detta G.C. si ha nella Prammatica 6. de carcerarijs, e nella Prammatica 15. circa l'istesso titolo, ed in altre emanate appresso, e molto meno poterli tormentare, o siano li Rei, o li testimonj fuori di dette carceri della Vicaria, come anco con speciale Biglietto si ritrova ordinato, con tutto ciò da tempo in tempo non solo si sono andati di nuovo introducendo gli abusi sudetti, ma vie più mag-



giormente aumentandosi in diservizio di Dio, e della Giustizia, e con trapazzo de' fedelissimi Vassalli di S.M. (che Dio guardi) vedendosi da Ministri particolari in casa, o in luoghi privati, à tale effetto da essi designati, o in altre carceri fuori della G.C. della Vicaria, o nell'istessa G.C. da per se soli, senza decreto, o Ruote à far bastonare, e praticare altri strazj, e tormenti, così a' Rei, come a' Testimonj, estorcendo per tal via le confessioni, che poi portano per spontanee, e le deposizioni de' testimonj con pregiudizio della Giustizia, & onore de' vassalli, praticandosi tormenti inauditi, nè mai praticati, e procedendosi de facto à carcerazioni, e quelle dilatandosi non solo ne' Rei, mà anco ne' testimonj, oltre li tempi prescritti in detti Capitoli, e Grazie. Perciò si supplica non solo generalmente, e specialmente servirsi di confirmare tutte le sudette leggi, e li sudetti Capitoli, e Grazie sopra le cose sudette, e ciascheduna d'esse sia ora preferite, e concedute, mà anco espressamente ordinare gli abolimenti di tutti gli abusi sudetti, sotto le più rigorose pene, anco di sospensione, e privazione dell'officio, ed ogn'altra, e più rigorosa, che parerà per comodo de' fuor fedelissimi vassalli, oltre d'esser tenuti nel giudicato, e nella visita rispettivamente.

*Placet.*

Grazie, nè di potersi asportare, o decedere d'ordine dalla G. C. della Vicaria, o del S. R. C. per cause criminali in altre carceri, che à quella di detta G. C., nè dargli tormenti fuori di dette carceri della Vicaria, nè da per se soli li Giudici possano tormentarli senza decreto, o Ruote.

XXIX.

Item, perche se bene per ogni diritto di ragione, ed espressa disposizione, così di legge comune, come nel Regno, e specialmente dell'Imperator Carlo V. nella Pramm. 6. de Actuar., e nella Pramm. 4. §. 4. de Offic. Magistr. Justit. nella Pramm. 19. §. 27. nella Pramm. 27. §. 50. sotto l'istessa titolo de Offic. magistr. Justit. nel cap. 12. del Sig. Duca d'Osuna allora Vicerè dell'anno 1584. e delle Grazie concedute à questo fedelissimo Pubblico da Serenissimi Rè precedenti, li testimonj nell'informativo, che si fabrica pro fisco, non può farsi à meno di riceverli, ancora che depongono pro Reo contra fiscum, nè stenderli le loro deposizioni diminue, scrivendo quello, che depongono pro fisco, e tralasciando di scrivere tutto ciò, che deponono pro Reo, dicendo, che tocca al Reo di portarlo nelle difese, con tutto ciò non si tralascia da' Tribunali della Città, e Regno, & anco da Giudici inferiori, così Regj, come Baronali di praticare il contrario con evidente pregiudizio della Giustizia, e quello, ch'è peggio, quando da Rei si vogliono portare altre difese, l'istessi testimonj fiscali esaminati nell'informativo, si repugna di prenderne le deposizioni; lo che anco notabilmente pregiudica alla Giustizia. Per tanto si supplica d'aguardarsi di ordinare sotto rigorose pene così alli Scrivani, Attuarj, o altri Esaminatori, come à Ministri di qualunque ordine, e Gerarchia, così inferiori, come superiori, così Regj, come Baronali, ed in specie della privazione del loro officio, e perpetua inabilitazione, che in avvenire non praticchino, ne possano praticarsi simili abusi, mà le deposizioni debbano scriversi intieramente senza diminuzione alcuna, o siano pro fisco, o a favore del Reo, nè possano mai ricusarsi di ricevere pro Reo li stessi Testimonj prodotti pro fisco nell'informativo. *Placet.*

Che le deposizioni de' Testimonj nell'informativo, debbiano scriversi intieramente, e senza diminuzione alcuna, o siago pro fisco, o a favor del Reo, nè possano ricusarsi pro Reo li stessi Testimonj prodotti pro fisco.

XXX.

Item, perche la pratica introdotta di mandare li Rei recto tramite in Galera loco depositi dall' Ill. Vicerè senza informazione precedente, ne sentenze de' Tribunali, Juris ordine servato, giusta le leggi comuni, e municipali à questo pubblico concedute, ridonda in somma afflizione de' fedelissimi vassalli di S. M. (che Dio guardi.) Perciò si supplica à d'aguardarsi ordinare, che tal pratica si abolisca, e ciascheduno, o sia pena, o castigo abbia ad affliggerli Juris ordine servato, secondo le leggi, Riti, e Prammatiche, e Costituzioni del Regno, col processo, e sentenza per la via de' Tribunali, e de' Giudici, dove s'appartiene, confermando, e per quanto sia di bisogno di nuovo concedendo tutti li Capitoli, e grazie, su tali materie conceduti da Serenissimi Rè predecessori, ed in particolare nell'anno 1672. nel cap. 4. della Sereniss. Regina D. Marianna d'Austria, Madre, Tutrice, e Governatore del Rè Carlo II. di felice mem. rinovati dalla medesima nell'anni 1674., e 1675. *Placet observari ordines à Serenissimis Retroregibus datos, & Pragm. 4. de Visitations, & Retentione Reorum.*

Che non si possano mandare li Rei recto tramite in Galera loco depositi dall' Ill. Vicerè, senza precedente informazione, nè sentenze de' Tribunali.

XXXI.

Item, perche quantunque non siano giammai state, ne siano nella loro osservanza l'antichissime Prammatiche 7. & 10. de Aleatoribus, ove si privileggiano le pruove, e s'impone la pena ne' delitti di Baratteria, o cose di giuochi proibiti, nondimeno perche nell'anno da D. Lopez di Bustamant, allora Auditore Generale dell'Esercito, si profert banno per esecuzione delle sudette Prammatiche, adverso del quale la Deputazione de' Capitoli ne propose le querele, per togliere una cosa di tanto scandalo, e trapazzo alli poveri Cittadini, e Regnicoli. Perciò si supplica V. M. abolire affatto, e rendere di niun vigore l'avvitate Prammatiche, e Banno, e ridurre la cosa alli termini della legge comune, ordinando perciò richiederli di tal delitto la piena pruova, e la fraganza. *Sua Caesaris, & Catholica Majestas dabit ordines, ne probationes ab Illustribus Proregibus privilegientur, nisi*

Che per li delitti di Baratteria, e cose di giuochi proibiti, non abbiano luogo le Prammatiche, sopra di ciò emanate.

*in casibus praevisis necessariis, praecedente tamen voto Collateralis Consilii.*

## XXXII.

Che la G. C. della Vicaria, e Regie Audienza, non possano torturare ex processu informativo, se non concorrendovi li tre requisiti, copulativamente, della mala vita, fama, e qualità del Reo, precedente inquisizione, e nota d'infamia, atrocità del delitto, ed urgenza d'indizj.

Item, perche l'arbitrio, e preeminenza, che tiene la G. C. della Vicaria di torturare, ex processu informativo, comunicata alle Regie Audienze del Regno, li fu conceduta nell' anno 1317. dal Rè Roberto nel cap. sicut sceleratis; il quale espressamente parla nelli delitti atrocissimi, come rattori di strada, ladri famosi, e persone diffamate, concorrendovi l'indizj urgentissimi, e di quella specie, che non potessero purgarsi, nè con la difesa, nè con la tortura, onde per potersi praticare l'arbitrio di dare al Reo simile tortura, è necessario, che concorran copulativamente li detti tre requisiti, cioè delitto atrocissimo, indizj urgentissimi, e la mala vita, e fama nel reo per precedenti delitti commessi, siccome fu ricevuta la disposizione del detto capitolo da nostri Dottori Regnicoli. E perche la detta G. C., e le Regie Audienze molte volte si sono abusate di tale arbitrio, ayendo sottoposti alla tortura ex processu informativo i Rei, contro de' quali non concorrea la mala vita, fama, e qualità ricercate dal detto Capitolo, & altre volte hanno arbitrato per indizj urgentissimi quelli, che erano, ò remoti, ovvero se prossimi, non già del grado ricercato, mà di quelli, che bene colle difese potevano eludersi, e parimente, alle volte si sono valuti di tale arbitrio contro dell'accusati de' delitti, che non erano della gravezza, per la quale fu dal detto Rè Roberto simile arbitrio conceduto, di poter dar tormenti senza publicarsi il processo, anzi per togliere affatto ogni modo di difesa, molte volte si vieta all'Avvocato del Reo il poter parlare con il suo principale per sapere li motivi della difesa, come ancora se gli nega la copia della deposizione del medesimo inquisito, cosa che non deve negarsi, per esser la deposizione del Reo separata dal processo informativo; che perciò affine di rimediare a simili abusi, tanto pregiudiziali. Supplicano V. M. voglia concederli per special Grazia, che la d. G. C., e Regie Audienze non possano praticare l'arbitrio sudetto, se non concorrendovi li tre requisiti copulativamente della mala vita, fama, e qualità del Reo precedente inquisizione, e nota d'infamia, atrocità del delitto, ed urgenza d'indizj di quelle specie, che hanno li nostri Regnicoli considerato su detto capitolo, che non possa prima di venirsi alla proloazione di tal decreto proibirsi all'Avvocato del Reo il parlargli, & insieme al medesimo si dia la copia della deposizione del principal carcerato, e che proferito che sia il decreto sudetto non possa eseguirsi, senza che prima se ne faccia relazione nel Reg. Collateral Confoglio, se si procederà ex delegatione, ò nel S. R. C. se si procederà via ordinaria, acciò possa vedersi se contro il Reo, che deve soggiacere a detta tortura concorrono copulativamente li detti tre requisiti. *Placet, quod observetur capitulum Regis Roberti, & quod rei torqueri non possint, nisi duobus primis requisitis praecedentibus, & quo ad tertium requisitum, quod observetur solitum, & exempla rerum, usque adhuc judicatarum.*

## XXXIII.

Che la G. Corte della Vicaria, & altri Tribunali non possano procedere contro de' fidejussori, se non allora, che sia condannato il principale a pena ordinaria, e li fidejussori siano obbligati comparire per Procuratore, ed allegare juris ordine servato le loro ragioni.

Item, perche nella detta G. C. della Vicaria criminale si è introdotto, che quando accade qualche omicidio, delitto, ò altra offesa, & il delitto si pretendesse commesso da persona, che prima aveva data pleggiaria di non offendere, nè fare offendere quello, che poi ha ricevuta l'offesa, nell'istesso tempo che si cita per il delitto l'inquisito, vengono citati li pleggi a dir la causa, perche non devono pagar la pena contenuta nelle pleggerie, o obbligo. & a quelli non si permette comparire per procuratorem, à solo fine di tenerli, ò sub mandato, ò carcerati, dal che nasce, che quello, per esimersi dal travaglio delle carceri, ò delli mandati, vengono à transiggersi con il Regio Fisco, e vengono à pagare quello, che non si dovrebbe, atteso non si dovriano citare prima della sentenza contro del principale delinquente, con la quale viene à dichiararsi, che abbia quello commesso il maleficio per quella causa, per la quale hà dato la cautela de non offendendo, ch'è la base della ragione fiscale, contra de fidejussori, e citati questi devono essere intesi per procuratorem, trattandosi di mera causa pecuniaria; Che perciò per togliere detto abuso, si supplica V. M. voglia degnarsi ordinare, che la detta G. C., ed altri Tribunali Collegiati ne' casi sopradetti, non possano procedere contro de fidejussori, se non allora, che sia condannato il principale delinquente à pena ordinaria, e che il delitto sia stato commesso per quella prima causa per la quale erasi data la cautela di non offendere, e che in tal caso possano li detti fidejussori, ed altri obbligati comparire per Procuratorem, & juris ordine servato allegare le loro ragioni. *Placet, ne fidejussores conveniantur ante sententiam condemnatoriam principalis, sive ante incusatas contra eosdem contumacias. Placet insuper, quod fidejussores audiantur per Procuratores.*

## XXXIV.

Item, perche nella G. C. della Vicaria criminale, si è introdotto un abuso di non potersi dal Reo allegare suspetto con giuramento lo Scavano, che piglia l'informazione, mà solo

folo si permette poterlo allegar sospetto quando si fanno dall' Inquisiti le difese, quali fatte di nuovo, torna ad attitarsi la causa dal primo Scrivano, che ha presa l'informazione, dal che nasce spesso volte, che l'informazione delli delitti si pigliano da Scrivani, o poco bene affetti all'inquisito, o parteggiani del querelante, quali difficilmente vengono allegati sospetti nelle difese per non renderli più odiosi, dovendosi di nuovo da quelli attitare le cause: Onde per ovviare a simili abusi, & acciò l'informazioni, che si pigliano de' delitti, non siano sospette, supplicano V. M. degnarsi ordinare che li Scrivani fiscali in ogni tempo possano allegarsi sospetti solo col giuramento del Reo, e che una volta recusati, non possano più essere ammessi ad attitare quella causa, nella quale sono stati allegati sospetti. *Placet, ne allegata, probataque causa suspicionis; Scriba fiscales completis defensionibus, queant iterum arbitare.*

Che li Scrivani fiscali in ogni tempo possano allegarsi sospetti, solo col giuramento del Reo, e che una volta recusati, non possano più essere ammessi ad attitare la medesima causa.

XXXV.

Item supplicano, che l'elezione de' dieci Consultori della Piazza del fedelissimo Popolo debbia inalterabilmente farsi delli medesimi due Procuratori eletti da ciascheduna Ottina per l'elezione dell' Eletto del fedelissimo Popolo, e nell' istesso tempo, che si fa da' medesimi l'elezione dell' Eletto nella forma, che fu stabilito ne' Capitoli 19., e 20. di detta fedelissima Piazza dell'anno 1522. di D. Carlo della Noya allora Vicerè, togliendo, e proibendo l'abuso qualche volta praticato in pregiudizio di detta fedelissima Piazza, e di tutto il ceto di eligerli per viglietto, o di far continuare li medesimi senza procedere a nuova elezione. *Placet.*

Elezione de' dieci Consultori della piazza del fedelissimo Popolo, debba farsi delli medesimi due Procuratori eletti dall'Ottine, e non per viglietti.

XXXVI.

Item supplicano, che l'elezione de' Capitani delle 29. Ottine, e di ciascheduno d'essi in ogni caso di vacanza, e specialmente nel tempo siegue l'elezione dell' Eletto del fedelissimo Popolo, debbia inalterabilmente farsi dall'Ottina convocata nella forma solita, e consueta eligenda, com'è solita, li sei delli quali poi, n'ellegge uno l'Ill. Vicerè pro tempore, creando quello Capitano, nè mai possa tal elezione farsi per viglietto independentemente dalla nomina dell'Ottina, come per abuso si è veduto spesso volte praticare con pregiudizio del fedelissimo Popolo. *Placet.*

Elezione de' Capitani delle 29. Ottine, debba farsi dall'ottina convocata nella forma solita.

XXXVII.

Item, che li detti Capitani, e Consultori, sempre che non accade farsi mutazione della Piazza, non possano in particolare essere amossi da' loro posti con semplice biglietto, ma ciò quando occorre, debba farsi con cognizione di causa, inteso, e difeso quello si penserà doverli rimuovere, acciò il loro voto nelle cose della Piazza si renda libero per lo servizio di Dio, e di V.M., e beneficio di questo fedelissimo Pubblico, e fuori d'ogni timore. *Placet.*

Che li Capitani, e Consultori, non possano essere amossi da' loro posti con semplice biglietto, ma cò cognizion di causa.

XXXVIII.

Item, che qualunque negozio, che occorra trattarsi di qualsivoglia specie, ancorche sia elezione de' Governi, o altro qualsivoglia nella Piazza del fedelissimo Popolo, debbia trattarsi sempre indispensabilmente, e conchiudere coll' elezione precedente a sorte di quattro per la Banca, ed a voti segreti colla bussola, nè mai a voti pubblici, ancorche fusse a viva voce, & nemine discrepante, acciòche possa ciaschedun liberamente, e senza alcun timore operare col dettame della propria coscienza per maggior servizio di Dio, e di V.M., e beneficio de' suoi fedelissimi vassalli. *Placet observari solitum, verum quod acta exigantur per scrutinium secretum.*

Che li negozj, che si trattano nella piazza del fedelissimo Popolo, debbano trattarsi, e conchiudersi a voti segreti colla bussola.

XXXIX.

Item, perche la Piazza del fedelissimo Popolo, fra li Privileggi, e Grazie, che tiene concesseli nel dì 18. Maggio 1507. dal Rè Cattolico, vi fu quella dell'estrazione di carra ducento di Grani, e di farsi fare nelle saline di Puglia carra ducento di Sale, e questa Grazia li venne concessuta per potere con il ritratto di dette estrazioni di grani, e sale sovvenire a' poveri Cittadini, e per mantenimento del suo Regimento, come in effetto nel tempo, che si godeva, faceva diverse opere pie, elemosine a' Poveri, Maritaggi a' Vergini impotenti di casarsi, delle quali Grazie ne stiedero in possesso pacifico per lungo tempo, essendoli poi stata confermata da D. Carlo della Noy Vicerè di questo Regno in tempo della felice memoria dell'Imperador Carlo Quinto a 22. Ottobre 1522., e durò detto possesso successivamente per molto tempo. Poi li venne ristretta a stoli docati mille, e cinquecento di tratte annui, per la quale restrizione, non solo ha detta fedelissima

Che sieno confermate le Grazie, e Privileggi, che tiene la Piazza del fedelissimo popolo dell'estrazione del grano, e sale nella somma di docati 3000. per le specie, che s'essere la medesima.

Piazza mancato a tante opere pie, ma non ha ancora possuto soddisfare a' pesi forzosi, che tiene, sicche essendosi quelli adempiti dall'Eletti, che pro tempore sono stati del fedelissimo Popolo, la maggior parte d'essi sono rimasti Creditori di essa fedelissima Piazza, anzi in tempo fu eletto Domenico Petrone, per soddisfazione di quello se li doveva per le spese fatte per servizio d'essa fedelissima Piazza, fu di bisogno, che la medesima vendesse al medesimo Petrone l'Officio di Guardiano del Porto con il patto di ricomprarlo, e questo officio era l'unico preggio di detta fedelissima Piazza, atteso ogn'anno ne conferiva la carica ad uno onorato Cittadino; Che perciò, affine possano rimettersi le pie opere sudette d'elemosine, maritaggi, & altro, & acciò possa detta fedelissima Piazza ricomprarsi detto officio, e sovvenire alle spese, che necessitano per mantenimento del suo Regimento. Si supplica V.M. voglia degnarsi, oltre della conferma già fattala de' suoi Privilegi, alla quale non s'intenda in alcun modo pregiudicato per questa special supplica, ordinare, che inviolabilmente s'offervi la Grazia concedutala dalla felice memoria del Rè Ferdinando il Cattolico, con esserli permesso ogn'anno estrarre da questa fedelissima Città, e Regno carra ducento di grano, e farsi fare carra ducento di Sale dalle saline di Puglia, ovvero pigliarseli dall'Appaltatore di esse con pagarné assolutamente le spese occorse della fattura di quello, con facoltà di poterlo vendere à chi meglio gli parerà, così in questa fedelissima Città, come per tutto il Regno. *Placet ut annuatim concedantur extractiones frumentorum pro summa ducentorum ter mille quolibet anno, dimmodo cum effectu post necessarias impensas, adimplerantur pia opera contenta in capitulo predicto, non aliter, nec alio modo.*

XXX.

Che a' Napoletani non si possa imporre pena di pubblicazione, o confiscazione de' beni, (e non ne' casi eccezzuati.

Item, fra le principali Grazie concedute da' Serenissimi Rè precedenti, vi è l'esserli tolta à riguardo de' Napoletani la pena della pubblicazione de' loro beni, la quale può aver luogo solamente nel caso di delitto di lesa Maestà umana in primo capite, mentre à rispetto de' delitti di lesa Maestà Divina la pena della confiscazione de' beni, fu espressamente rimessa à Napoletani col Breve del sommo Pontefice Giulio Terzo ne' 7. Aprile 1554. diretto al Cardinal Pacecco, allora Vicerè nel Regno, spedito ad istanza dell'Augustissimo Imperatore Carlo Quinto di glor. memoria per mezzo del suo Ambasciadore in Roma, non ostante la qual grazia d'esserli rimessa la detta confiscazione, perchè dalli Giudici della G.C. della Vicaria, e dagli altri Tribunali del Regno erasi introdotto farsi mandati penali a' Napoletani, con imporre anco la pena pecuniaria, per lo qual mezzo si faceva indirettamente luogo alla pubblicazione de' beni. Quindi fu, che per maggior chiarezza, e per togliere tale abuso, più volte questa fedelissima Città n'ebbe ricorso al Serenissimo Filippo Secondo, e dall'III. Duca d'Osuna Vicerè del Regno nel cap. 21., e nel cap. 11. fra quei dell' anno 1583. nel Parlamento generale da chi essendosi spedito rescritto relativo alle precedenti Grazie, e Capitoli, ne è avvenuto, che i Tribunali non sianfi astenuti dal fare tali mandati sù la credenza di non esserli conceduta tal grazia, anzi da poco tempo si sono i Tribunali avanzati ad aggiungere l'obbligo, e plegiaria, acciò in questi casi l'esazione della pena nascesse dal contratto, non già dal delitto; Si supplica la M.V. à confermare tal grazia, e dichiarare, e vietare, che non possano per l'avvenire farsi tali mandati, nè imporsi la pena pecuniaria, o l'obbligo, o plegiaria, non ostante ogni qualsivoglia decisione, osservanza, stile, o pratica in contrario, e facendosi, siano ipso jure nulli, & invalidi, essendo tal sorte di mandati, ed esazione di pena repugnanti, e violando la disposizione della grazia conceduta, di cui si vive nel pacifico possesso, la quale diverrebbe poco meno, che frustratoria. *Placet ut observentur Constitutiones, & Capitula Regni.*

XXXI.

Che non si possano dagli III. Vicerè, destinare le compagnie a castigo ne' feudi per qualsivoglia delitto, che i lor Baroni commettessero.

Item, poiche gl'III. Vicerè, quando alcun Barone, ha commesso qualche delitto, non ostante il disposto ne' sudetti Capitoli, e Grazie concesse da' Serenissimi Rè della confiscazione de' beni, han soluto inviare ne' loro feudi uno, o più Compagnie à castigo, con tassarli da essi il soldo da pagarsi per lo tal Barone a ciascuno ufficiale, e soldato, la qual providenza penale, antorche sia principalmente drizzata contro del Barone delinquente, nulladimeno ne riportano danni gravissimi, non meno quelle Università, per cui passano le Compagnie, commettendosi da' soldati quell'extorsioni, ed angarie, che sono proprie della licenza militare, dalle quali rimangono danneggiati i Vassalli innocenti. Si supplica per tanto V.M. a degnarsi di ordinare, e proibire agli Illustri Vicerè, che per qualsivoglia delitto, benchè gravissimo, che forse si commettesse da alcun Barone, non possano destinare, ne' loro feudi una, o più compagnie à castigo, non ostante qualsivoglia ordine, o pure osservanza in contrario, che talora vi fusse. *Placet, ut pro gravissimis excessibus tantum liceat Illustribus Proregibus, cum voto Collateralis Consilii, mittere milites in feuda, aut bona Baronum, aut potentiorum delinquentium, debentque serii*

forte invigilare, nè ab iisdem copiis tam transeundo, quam permanendo communitatibus, aut privatis, vel nimium offeratur detrimentum. Ideoque precipitur, ut pro militum itinere subministrètur à Regia Camera Summaria expensa necessaria, eorum Daci, qui cautionem præstabit de quolibet damno, aut pauperie; quibus eventibus ab ejus salario, quod par est detraheretur. Exigat tamen eadem Regia Camera Summaria, illico, & præcipue votum id, quod pro militum itinere, & eorum sustentatione erogaverit, à redditibus, & effectibus Baronum, aut potentiorum inquisitorum; verum prudentia eorundem pro tempore Pro Regem reliquitur destinare pro tutiori executione expressorum cum militibus aliquem Commis. qui pro parte ejusdem Regia Camera possit invigilare, & supradictos sumptus erogare.

XIX X X I I.

Item, perche alla retta amministrazione della giustizia contribuisce ne' Regj Ministri il timore della Visita, o Sindicato rispettivamente, del quale in questa fedelissima Città si vive in possesso, che soggiacciono solamente lo Spettabile Regente, e Giudici della G.C. della Vicaria, e Giudici, e Consultori della Bagliva, anco perpetui, servata la forma de' Capitoli, e Grazie à questa Città conferiti dalli Rè passati, & è diffusato star sottoposti al Giudice del Gran Almirante, giusta il Capitolo del Rè Ferdinando Primo nell'anno 1476. confermato dagli altri Rè successori. Li Mastrod'atti, Attuarj, Subattuarj, e Scrivani della G. C. della Vicaria per lo Capitolo dell'istesso Ferdinando Primo tra que' dell'anno 1459. per lo Capitolo 13. del Rè Ferdinando Secondo à 27. Gennaio 1495., & il Capitolo 16. di Federico in data de' 26. Ottobre 1496.; e parimente Mastrod'atti, e Scrivani della Corte, e Bagliva volgarmente chiamata di S. Paolo, secondo il cap. 42. degli accennati di Federico, gl'Algozini, e Famigli, giusta il Capitolo 17. di Ferdinando Primo. Tutti li quali Capitoli, e Grazie sono stati confirmati dall' Imperator Carlo Quinto, e dagli altri Rè successori. Si supplica perciò V. M. confirmarli specificatamente con ordinare la perpetua loro osservanza, di sorte che debbiano dar sindacato non solo il sudetto Spettabile Regente, e Giudici della G.C. della Vicaria, come attualmente lo danno, ma inoltre tutte l'avvisate persone Regie, & Capitoli predetti. E di più tutti li Scrivani, e Mastrod'atti del S.C., e scrivani, e subattuarii della Regia Camera, non ostante qualsivoglia pratica, stile, osservanza, e consuetudine negativa in contrario, & à rispetto della visita Generale de' Regij Ministri, essendo questa riuscita più tosto gravosa, che profittevole al Pubblico, mentre dopo essersi presa l'informazione dal Visitatore de' Regij Ministri imperfetta, & compiuta, si è trasmessa in Spagna, ove i Regij Ministri, e loro Eredi sono stati composti di pena pecuniaria, senza proferirsi giudicatura, onde si sono congiunti varj pregiudizij a questo Pubblico, così di non porsi in chiaro l'innocenza de' buoni à torto calunniata, & essere i medesimi costretti à soffrire la composizione à guisa de' Rei, così di non riportare li Rei la dovuta pena per essersi ridotta in composizione pecuniaria, come ancora perche con tal mezzo si sono estratte, & avvocate dal Regno le cause in pregiudizio delle di lui Grazie, e Privilegij, e cent'altri pregiudizij simili. Si supplica perciò V.M. ordinare, che accadendo destinarsi quivi Visitatore, debba costui determinare nel Regno per termine di giustizia diffinitivamente, non già per mezzo di composizione tutte le cause, nè possano i Processi estrarsi dal Regno, per sentenziarsi altrove, se nò nel caso di mancanza di Giurisdizione presso il Regio Visitatore, o altro gravante dal di lui decreto, ciò ch'è parimente uniforme alla disposizione dell'Imperator Carlo Quinto del cap. 36. de' 29. Luglio 1537. in Ratisbona. *Placet ut Visitatores ad nullam deveniant transactionem, absque expressa Sua Casarea, & Catholica Majestatis permisso. Et pro reliquis in hoc capitulo supplicatis; Placet ut observetur, quod usque modo observatum fuit juxta Regni leges, & Pragmaticas, ac quod Officiales in dicto capitulo memorati; non possint exercitium eorum officiorum, etiam confirmatorum consistuere nisi prius fuerint sindicati. Curabit Sua Casarea, & Catholica Majestas, quod horum delicta severissime puniantur, cum casus occurrerint.*

XXXIII.

Item, perche li Giudici della G.C. della Vicaria per sottrarsi dal sindacato nelle querele di non aver amministrato giustizia, fanno apparire d'essersi proferito il Decreto nel Tribunale facto verbo, non essendoli difficile il ritrovare altro Giudice, che accompagni la loro sottoscrizione, anche con antecata, onde per evitare questa, & altre fraudi, & in particolare quelle di carcerarosi i Rei ordine M. C. V. non registrato l'appuntamento ne' libri del Segretario. Si supplica V. M. ordinare la perpetua osservanza intorno à ciò di tutte le Prammatiche, ed ordini Reali, e che tutti li Decreti della G.C. della Vicaria Civile, e Criminale debbiano registrarli irremissibilmente, in maniera che il Decreto, che comparirà facto verbo, e non si trova registrato, non abbia forza di decreto di Tribunale, ma semplicemente d'un solo Giudice, il quale possa esserne accusato, e debba dar-

Che siano confirmati tutti li Capitoli, e Grazie intorno al sindacato de' Ministri, ed ufficiali; e che il Visitatore debba determinare nel Regno per termini di giustizia tutte le cause, e non per composizione, nè possano i processi estrarsi dal Regno.

Che tutti li decreti della G. C. della Vicaria, si debbano registrare, altrimenti nò abbiano forza di decreto di Tribunale. E che li Consultori della Città non possano ricusarsi col solo giuramento.

ne conto nel sindacato, contro del quale, e della Giurisdizione spettante à questa fedelissima Città, essendosi modernamente introdotto l'abuso di ricusarsi col giuramento la maggior parte de' Consultori, de' quali ella suole avvalersi in tempo, che i magnifici Scrivani di mandamento, & Attuarj del S.R.C. devono ricusarsi, anche con legitima causa, e di più di ammetterli il gravame al Reg. Coll. Conf. d'ogni qualsivisa incidente, & in tal forma avvocare la causa principale del sindacato, o fare, che con tali modi sia scorso il tempo prescritto al sindacato, donde la Giurisdizione del sindacato presso questa fedelissima Città si è resa inutile, e spregievole. Si supplica perciò V. M. ordinare, che gl'odierni Consultori d'essa non passano ricusarsi col solo giuramento, mà vi si ricerchi legitima causa di riconoscersi per li medesimi Eletti col voto d'altro loro Consultore senza darli luogo à gravame, ò appellazione veruna, appunto come si pratica nelle cause di sospensione de' Regij Ministri, e che pendente tal eccezione, ò altra questione, fino che non sia destinato certo Giudice, ò Consultore, non corra il termine del sindacato, e che di tutti l'incidenti, che si tratteranno in tal sorte di cause, non si ammetta gravame, o appellazione veruna, e parendo à V.M., che debbano ammetterli, che fra tanto non corra il tempo del sindacato, e debba in ogni caso attendersi, e proferir il decreto diffinitivo d'essa fedelissima Città, e poi ricorrersi nel Collaterale. *Placet, quod registrentur decreta Magna Curia, illaque non registrata non habeant vim decretorum M. C. respectu verò aliorum in capitulo contentorum, quod servantur leges, Consuetudines, Capitula Regni, suspiciones tamen Consultorum Civitatis, quod militent, etiam causa non probata. Verum Collateralis Consilii erit refrenare litigantium licentiam, quando in sindicatu plusquam quatuor recusaciones proponantur.*

Che siano confermati a' Notai tutti li lor privilegi, onori, e prerogative, e si confermino le Prammatiche, & ordini antichi sopra l'elezione de' medesimi, e le visite de' protocolli si debbano comettere a persone abili:

## XXXIV.

Item, perche l'officio di publico Notaro quanto è nobile, utile, e necessario precisamente in questa Città, tanto per la malizia, ò trascuragine d'alcuni d'essi suoi divenire perniciosissimo alla Republica, e se bene à suppliche di questa Città si fossero date providenze dal Rè Ferdinando Primo nel cap. 46. del Rè Federico, e de' 26. Ottobre 1496. nel cap. 77. del Rè Cattolico fra quei del 1505., e moltissime nelle Costituzioni, e Capitoli del Regno, e nelle Regie Prammatiche sotto la rubrica de Notarius; in ogni modo per la mala osservanza delle leggi sudette, non solo non s'è riparato all'inconvenienti, mà si sperimentano sempre vie più quelli crescere alla giornata con gravissimo pregiudizio del pubblico, e de' Privati, e dell'officio medesimo. Perciò si supplica non solo ad essi confirmare tutti li Privileggi, loro onori, e prerogative, & in specie circa la nobiltà del loro officio, mà nel medesimo tempo stabilire, che la creazione d'essi debbia farsi precedente diligente notizia dell'idoneità, e probità del creando, e precedente l'esame giurata da due Notari destinandi ogni anno dallo Spettabile Presidente del S.R.C. i più esperti, e più probi della Città, se eligendo risiede nella Città, e per tutta la Terra di lavoro, e della Città capitale, ove risiede l'Audienza Provinciale nelle Provincie del Regno della bontà, ed idoneità dell'eligendo, precedente anco la perquisizione delle Banche di non essere stato mai inquisito d'alcun delitto, & signanter, che pregiudichi alla puntualità, & all'officio sudetto, come si costuma, nè possa mai dispensarsi all'età prescritta d'anni 24. compiuti, togliendo all'Illustri Vicerè, & al Reg. Coll. Conf. la facoltà di far dette dispense. Secondo che inviolabilmente debbiano osservare il far de' Protocolli ogn'anno nella forma prescritta nella Pramm. 2. e 13. de Notariis, come antico passare fra li giorni otto dal dì del rogito, l'istrumenti, e scitture in Protocollo servata la forma della Pramm. 3. & 13. e della Costituzione del Regno Bajulos omnes, nè possano le scitture, ò fedi de' Notari estrarsi dal luogo, Terre, ò Città, ove siano state fatte, & abbia il Notaro predefonto esercitato il suo officio, nè conservarsi in mano de' Privati, nè di luoghi pii, giusta la forma prescritta nella Prammatica 9. 11. 12. & 13. ad istanza di questa Fedelissima Città, con praticarsi inalterabilmente le visite anno per anno de' loro Protocolli, giusta l'ordinato in detta Prammatica 13. il tutto sotto le pene in dette Prammatiche prescritte, e perche il traslasciamiento dell'osservanza delle leggi sudette tanto utili, e necessarie alla fede publica, & al mantenimento del pubblico commercio, nasce, & è nato, perche la visita de' protocolli nella Città si trascura fare con quel rigore, che conviene, e nel Regno non solo si trascura, mà si riduce più tosto ad estorsione, commettendosi le visite sudette per lo più à persone di pochissimo rilievo, che altro non curano, che proprie convenienze, niente badando al servizio publico, ed à compiere alle commissioni lor date. Perciò si supplica ordinarsi, che nella Città la visita s'osservi con tutto rigore, sotto pene più rigorose all'arbitrio di V. M., e nel Regno debba dall' Spettabile Viceprotonotario cometterli la visita alli Governatori del luogo, alli quali debbiano asportarsi li protocolli da ciascuno Notaro, senza però gravarli Notari dell'altro peso di pagamento per la visita, e decreto più di quello è stabilito, & è solito pagarsi al Viceprotonotario per dritto al medesimo spettante, acciò non vengano con tali espedienti maggiormente gravati, con doverli subito da coloro, da' quali si farà la recognizione sudet-

fudetta nella Città , e nel Regno farsi relazione allo Spettabile Viceprotonotario delle mancanze di ciascheduno in osservare tutto ciò sono in obbligo , e gli viene dalle leggi del Regno prescritto, affine di darli le debite providenze, & in oltre, che il Notaro, e Giudice a contratto una volta convinto , e condannato per falsità resti perpetuamente inhabilitato all'esercitare gl'uffici fudetti , nè in ciò possa essere mai abilitato , nè dispensato, togliendo all'Ill. Vicerè , ed ad ogn'altro la facultà di poter fare simili dispense tanto perniciose all'umano commercio. *Placet Suae Caesareae, & Catholicae Majestati, ut inviolabiliter observentur ordines, Pragmaticae, Constitutionesque Regni, curabitque vice Prothonotarius, ut visitationes committantur personis abilibus: Verum Notarii convicti, aut condemnati pro eorum muneris defectibus, non sint amplius capaces, & ad eadem munera inhabilitati.*

XXXXV.

Item, in esecuzione delli Capitoli secondo d'Alfonso d' Aragona, 27. del Gran Capitano de' 15. Maggio 1503., e 32. del Rè Cattolico, a 5. Ottobre 1505., e cap.8. della Serenissima Regina Marianna Regnante nell'anno 1672. Si supplica V.M. ordinare, che nè gl'Illustri Vicerè , e suo Règio Collateral Consiglio, nè altro qualsivisia Tribunale possa imporre nuova Gabella, o Dazio, Jusprohibendi ; o altro peso simile temporale , o perpetuo per niuna causa anco urgente , & urgentissima , etiam se fusse pro statu Reipublicae, & totius Regni, & Conservatione ipsius. *Placet observari Capitula Regno concessa.*

Che dagli Illustri Vicerè , e suo R. Coll. Cons. non si possano imporre nuove Gabelle, Dazi, o altro peso temporale, o perpetuo per qualunquè causa.

XXXXVI.

Item supplicano V.M., che trà le Grazie concedute da' Serenissimi Rè predecessori a questa Città , e Regno vi sono il non poterlisi per la Regia Corte cercar denaro, nè pure a titolo di mutuo per qualsivisia urgente bisogno , anco della Città , e Regno , nè imporre , o esigere giammai Terzi, Quinti, Decime, Vigesima , & altre simili imposizioni sopra le loro rendite , e della Città, Baronaggio, e Regno, e de' Particolari, così Burgenfatici , come feudali , e specialmente sopra gl'Arrendamenti, Fiscali, ed Adoha, quantunque gli si promettesse, o volesse darlisi la rifezione dagli altri effetti della Regia Corte, come espressamente si legge nella Grazia del Parlamento Generale dell'anno 1636 fra le contenute nel Real Privilegio de' 26. Febraro 1638., spedito in Madrid, e prima di questa nel cap. 21. dell'Imperador Carlo Quinto conceduto in Madrid nell'anno 1540., i quali tutti non solo sono stati confermati da' Serenissimi Rè successori , ma in oltre con particolar attenzione nè stata incaricata la loro puntuale osservanza, di sorte che la fedeltà del Serenissimo Carlo Secondo con sua Real Cedola degl' 8. Agosto 1690. spedito in Madrid ad istanza de' Deputati de' Capitoli di questa fedelissima Città, dopo aver comandata l'inalterabile loro esecuzione , chiaramente ordinò, che in qualsivisia caso di bisogno, anco premuroso della Regia Corte , non potesse giammai in uso tal espediente, anco per la ragione , che devon si adempire i Contratti, e le compre di tali effetti, acciò i Compratori ritraggano il frutto del lor denaro , come ancora tiene replicati Capitoli, e Privileggi di non poterlisi imporre donativo veruno, oltre a quello , che soffre sotto nome di Adoha , come nel cap. 32. del Rè Cattolico a 5. Ottobre 1505. ratificato da tutti Serenissimi Rè successori . E perche non ostantino le fudette , & altre Grazie, e Privileggi in ciascuna urgenza, o necessità della Regia Corte, ha introdotto questa , di valersi del Terzo, Quinto, Decima, o Vigesima, intiero mandato , o altra somma degl'Arrendamenti, Adoha , e Fiscali ceduti , o non ceduti insolutum per la loro più facile , e pronta esazione , e si più oblige i Baroni a nuovo peso d'Adoha , oltre a quelle che pagano alla Regia Corte, e suoi assignatarj, ed alle volte ad anticipato pagamento , ciò che ripugna alla giustizia , ed alle infinite Grazie, e Capitoli ottenuti di sopra accennati . Si supplica per tanto V.M. degnarsi confermare ad unguem tutti li mentovati Capitoli , e che si osservino inviolabilmente colle spieghie fudette, e di vantaggio, che ove mai per le necessità della Città, e Regno accadesse, che volontariamente si supplica s'imponessero questo , o altro peso, sempre s'intenda fatto senza pregiudizio de' Capitoli, e Grazie , & in ciascun caso d'essi sempre il danaro abbia da pervenire in potere di essa Città , e Deputati per tal effetto destinandi , e da essi introitarsi, e spendere limitatamente in servizio della Città, e Regno , e non in altro uso ancorche utile , e necessario. *Placet observari Capitula Regno concessa.*

Che dalla Regia Corte , per qualsivoglia urgente bisogno, non si possa esigere Terzi, Quinti, Decime , ed altre simili imposizioni, specialmente sopra gli Arrendamenti fiscali, & adoha, anco per via d'imprestanza.

XXXXVII.

... Capitoli e Grazie concedute a questa fedelissima Città. suoi

Che a' Cittadini Napoletani sia osservata l'immunità dell' alho-

no de cætero ad alloggiare alle loro case tanto dentro detta Città, quanto fora per tutto lo distretto d'essa Città Forastieri, o Soldati tanto ad pede, come ad Cavallo, nè de altra condizione, ma che abbiano quelli tali ad alloggiare ad le ostarie ad loro spese, nè altramente siano aggravati, nè in beni, nè in danari, atteso che mai furono stati soliti di alloggiare, e per la dignità di detta Città, altramente ridonaria in detrimento, e diminuzione delle Gabelle della Regia Corte. *Placet prefato Illustrissimo Domino Locumtenenti Generali*: Item, considerando, che molti Gentiluomini, e Cittadini di detta Città hanno Case, Massarie, Ville, e Castelle, etiam fora del distretto di detta Città; Si supplica si degni V. Illustrissima Signoria ordinare, che in le stanzie, Case, Castelle, fortezze, e Ville, dove teneno loro robbe, e famiglie non si debbia alloggiare, e per nessuna condizione di tempo. *Placet prefato Illustrissimo Domino Locumtenenti Generali*. Quali Grazie, e Capitoli sono stati sempre successivamente confermati da' Serenissimi Rè in appresso, & in specie dal Rè Cattolico nel cap. 15., e 16. de' 5. Ottobre 1505. e dell'Imperator Carlo Quinto nel cap. 7. nel 1550. della quale esenzione han parimente goduto, e godono i Regnicoli, come quelli, che soggiacciono al pagamento de' fiscali, Collette, Bonatenenza, e sopportano altri pesi. Per tanto si supplica anche quelli specificatamente confirmare a beneficio della Città, e Regno di Napoli, come anche tutti gl'altri conceduti al Regno, così in genere, come in specie sù tali materie, mentre nel caso contrario, oltre all'inoffervanza di tali Capitoli, e Grazie, ne deriva il danno del suo Real Patrimonio non potendo quell'Università, che soggiace all'alloggi pagare, e sopportare li pesi universali a beneficio della Regia Corte, dalla quale si bonifica la spesa in qualche parte, e perciò li si tralascia d'efigere ciò che li si deve, e di più ne nasce il danno irreparabile de' Creditori fiscalarij, & istromentarj dell'Università, a cui si rende impossibile soffrire tanti pesi, & in tanto i poveri Creditori sudetti rimangono privi dell'annualità da essi comprata. *Placet ut observentur Capitula Regno concessa.*

## XXXVII

Che per la franca si confermino le Prammatiche, e Banni emanati; Et che la negoziazione non apporti pregiudizio alla Nobiltà.

Item, perche l'abbondanza, ricchezza, e publico beneficio di questa Città, e Regno deriva dalla libertà del traffico, commercio, e negoziazione, come quella per mezzo della quale s'introducono robbe, e mercanzie forastiere, si caggiona il concorso de' generi stranieri se si smaltiscono quelle cose, di cui il Regno è dovizioso, & immettono quantità eccessive di danaro a comodo così de' privati, come del Patrimonio Reale, e si bassano i cambij, che da molti anni sono avanzati a gravissime somme per la restrizione del commercio. Si supplica perciò V. M. degnarsi confirmare espressamente le Prammatiche, ordini, e Banni intorno alla Scala franca pubblicati negli anni 1633., 1648., e 1692. giusta la loro serie, continenza, e tenore registrati nella Prammatica 8., e 49. de Vestigal., e nella Pramm. 5. §. 5. de Abolit., maggiormente, che nel cap. 5. dell'Editto Imperiale de' 31 Agosto 1701. sottoscritto, & approvato dalla M. V. si assicura, e promette a questa fedelissima Città, e Regno la libertà del traffico nelle forme più expedienti all' utilità del Pubblico, & all'opulenza del Regno, ed affinche ogni ordine di persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione con più ardente stimolo, e senza ritengo veruno possa allertarsi alla negoziazione. Supplicano V. M. ordinare, che ad effempio delle più celebri Città, e Regni del Mondo, la medesima non apporti macchia, pregiudizio, o taccia a qualunque sorte di nobiltà, e chiarezza di sangue. *Placet.*

## XXXIX.

Che i denunciati della falsitate, e calunnia, debbano castigarsi, e punirsi secondo le costituzioni, Capitoli, Prammatiche, e Riti del Regno.

Item, perche quanto è giusto, e dovuto, e conviene al bene publico il premio de' buoni, altrettanto conviene il castigo de' Reprobi, & in particolare dell'accusatori, Delatori, e Denuncianti, che per calunnia falsamente accusano, diseriscono, querelano, denunciano, come spesso avviene precisamente nel Tribunale della Regia Camera nella G. C. della Vicaria Criminale, e nelle Regie Audienze del Regno, li quali anche detesta falsitate, & calunnia, si veggono lasciare impuniti col pretesto, che convenga quelli coltivare per servizio del Regio Fisco, e perche questo è un abuso contrario alla ragione, & a tutte le leggi anche municipali di questo Regno. Supplicano V. M. servirsi d'ordinare, che detesta falsitate, & calunnia debbano ex officio, & anco senz'istanza, o querela delle parti severamente castigarsi, e punirsi colle pene prescritte giusta le Costituzioni, e Capitoli, Prammatiche, e Riti di questa Città, e Regno, e facendo il contrario ne restino i Ministri rispettivamente tenuti nel sindacato, e nella visita. *Placet.*

## L.

Che gli Ecclesiastici in questa Città, e Regno non possano far nuovi acquisti di stabili, ed altro.

Item, perche trà li Capitoli, e Grazie, supplicate da questa fedelissima Città, Baro-naggio, e Regno alla glor. memi. del Rè Filippo IV. nell'anno 1644., spedite nell'anno 1666. in tempo del gloriosissimo Carlo II. sotto il governo della Serenissima Regina Ma-dre



dre, Tutrice, e Governatrice, esecutoriate nel Regno nell'anno 1668. si legge nel cap. 4. del tenor seguente. Representa a V.M. la Ciudad, que el numero tan eccessivo que hay de Ecclesiasticos han destruido las Universidades del Reyno; por haverse preso todos los bienes muebles, y Estables en causa de lo que lo son, con lo qual le cargá que se haya de repartir entre muchos, la llevan muy pocos, y los demas probres, que es de notable daño al Patrimonio Real, y a los asinatarios de los fiscales, y con esto se destruien los pueblos, y se hagan los Ciudadinos por no poder suplir tanta carga, y ser los Ecclesiasticos los mas ricos, y poderosos. Supplicando a V.M. se sirva de poner en esto el opportuno remedio. Su della quale supplica in quel tempo s'ottenne il seguente rescritto. *Sua Majestas in re tanti ponderis congrue se provisurum respondit.* Qual provvidenza poi mai più si è data, onde l'accennato disordine s'è notabilmente avanzato, essendo da quel tempo gli Ecclesiastici moltiplicati in maggior numero, così parimente li Monasterij, e le Chiese, e gl'altri luoghi Ecclesiastici, e Pii, e ridottisi quasi tutti li stabili, effetti, e rendite precisamente nella Città, e suoi distretti, & anco nel Regno in mano de' medesimi. Perciò si supplica a dare su materie di tanta importanza colla maggior celerità possibile tutte le providenze più opportune, con interporre ancora la Real Autorità presso Sua Santità, ed ovunque bisogna, acciò con effetto la grazia supplicata si consegua, che riuscirà certamente in servizio di Dio, di S.M., e di grandissimo beneficio di questo Pubblico. *Placeat Suae Caesareae, & Catholicae Majestati, ejusque cura erit, ut Regni idemnitati providebatur.*

LI.

Item, per osservanza del cap. 63. del Gran Capitano spedito a 15. Maggio dell' anno 1503. del cap. 79. del Rè Cattolico de' 5. Ottobre dell' anno 1505. del cap. 50. del Rè Ferdinando Primo nel penultimo Febraro 1486., e del cap. 26. dell'Imperador Carlo V. dell'ultimo Dicembre 1554. Si supplica V.M. comandare a tutti l'Ill. Vicerè, e Tribunali del Regno, ed ufficiali maggiori, e minori, che ad unquem debbiano osservare, e far osservare tutte le Grazie sudette, ed altre, che questa fedelissima Città, e Regno tiene concesse da' Serenissimi Rè predecessori, ed in avvenire otterrà, togliendoli da mezzo ogni sinistra interpretazione, e che nelli casi dubbj, l'interpretazione sempre debbia seguire a favore di questa fedelissima Città, e Regno, sotto pena d'incorrere nell' indegnazione di V. M. perdita dell' officio, e pena di docati 10. m. da applicarsi a beneficio del Fisco di V.M., con doverli esigere irremissibilmente da ciascheduno controverrà. *Placeat Suae Caesareae, & Catholicae Majestati, ut Capitula ad praesens, aliaque per retrà Reges concessa inviolabiliter observentur, juxta explicationes factas, non aliter, nec alio modo.*

Che sieno osservate tutte le Grazie concesse da' Serenissimi Rè predecessori, e quelle, che in avvenire faranno concesse, togliendoli da mezzo ogni sinistra interpretazione.

# NUOVE GRAZIE,

Che si supplicano alla Maestà del Rè nostro Signore (che Dio guardi) dalla fedelissima Città, e Regno di Napoli.

I.

Item supplicano V.M., che la squadra delle Galere, o Vascelli destinata, e da destinarsi per custodia, o Presidio del Regno, dal giorno primo d'Aprile per tutto il mese d' Ottobre d'ogni anno debba uscire dal Porto, e scorrere le marine del Regno per maggior sicurezza del medesimo, e parimente per tener libero il mare dall'incursione de' Corsari, li quali impediscono la libertà del Traffico. *Sua Caesarea Majestas, nec non Catholica providebit custodia marium, & litorum Regni.*

Che la squadra delle Galere debba custodire le marine del Regno.

II.

Item supplicano, che questa fedelissima Città nelle persone dell'Eletti, e Deputati congregati almeno in numero di quattro Piazze, che formino, e rappresentino Città, e quella rappresentano ch'è la Capitale di questo fedelissimo Regno, attenta la fedeltà sempre praticata con i Serenissimi Rè, e specialmente coll' Augustissima Casa d' Austria,

Che gli Eletti della Città, e Deputati in numero di quattro Piazze, possano godere l'onore del Grandato di Spagna.

stria, e maggiormente nella presente congiuntura verso la Maestà Vostra, consegua l'onore della Grazia del Grandato delle Spagne, che in atto li sta godendo da molti figli di questa Patria, e da molte altre Città, per mentre si ritrovano godendo l'Officio sudetto, e questo anco in perpetuo attestato dell'inalterabile fedeltà verso l'Augustima Casa d'Austria. *Jam provisum.*

## III

Che s'abolisca la Ruota del Cedolario nel Tribunale della Regia Camera; che in tutte le cause appartenenti ad esso si proceda juris ordine servato, e si debbiano trattare nella Ruota grande del medesimo Tribunale.

Item si supplica, che nelli tempi passati sù eretta nel Tribunale della Regia Camera un'altra Ruota, chiamata del Cedolario per emendare gli errori fatti in danno del Real Patrimonio, e per reintegrare alla Regia Corte tutto quello che fusse stato occupato, o meno tassato, o meno pagato per Adohe, Relevj, & in ogni'altra causa, e con questo pretesto i Possessori de' Feudi, Officij, ed altre Regalie, sono stati, e sono molestati di continuo ad istanza del Regio Fisco, non ostante anche la possessione centenaria, che allegassero, anzi nè anco sono stati sicuri colla possessione immemorabile, per causa, che si fusse prodotto, o costasse il titolo vizioso. Perciò si supplica degnarsi abolire detta Ruota del Cedolario, ed ordinare di più, che li possessori presenti di detti Feudi, Officij, e Regalie, ed ogni'altra specie de' beni, ragioni, & azzioni, ove il fisco possa avere pretenzione, ragione, o azione veruna, da oggi avanti non siano molestati da detto Regio Fisco per qualunque delle cause spettanti, e solite conoscersi da detta Ruota del Cedolario, o sia di nuova tassa d'Adoa, così decorse, come decorrende, e di Rilevj non pagati, o di mancanza di titolo, o di devoluzione, occupazione, o usurpazione, o altra qualsivoglia causa, ma giovi loro bastantemente lo stato della sola possessione, o quasi, nella quale di presente si ritrovano di godere, o pesserere, aver goduto, e posseduto, essi, e li possessori, da chi essi abbiano causa per lo spazio d'anni dieci avanti, che si promovesse in giudizio la pretenzione fiscale, e che la presente Grazia comprenda anche le cause pendenti, o decise anco per sententiam, che non si sono realmente osservate, esatte, o incorporate a beneficio del Regio Fisco, e tutto ciò anche per ogni risulta formata, o che si potesse mai formare per dette, e qualsivoglia altra causa, tanto maggiormente, che spese volte li Signori restano privi della loro difesa per le scritture disperse, e bruggiate in varie occasioni, & ultimamente nel 1701. e da oggi avanti tutte le cause, che aurebbero appartenere alla detta Ruota picciola del Cedolario, o introdotte, o non introdotte nella medesima, debbiano trattarsi nella Ruota piena della Regia Camera, & Juris ordine servato, con restare stabilito, che contro il Fisco, la Possessione di trenta anni, da decorrere dal giorno, che dal Regio Fisco si è acquistata la ragione di qualunque specie de' crediti, beni Burgensatici, e feudali, Regalie, Officij, Giurisdizioni, ragioni, & azzioni, giovi a' Possessori, & abbia forza di titolo, concessione, sentenza, e privilegio, di forte che provata la possessione sudetta di trenta anni continui, niuno possessore possa venire inquietato, o molestato, nè de jure, nè de facto ad istanza del Regio Fisco, nec in petitorio, per qualunque ragione, azione, e pretenzioni, ancorché chiara, & indubitata, se bene la possessione fusse præter, ultra, vel contra titulum, o di titolo manifestamente vizioso, o avesse espressa, o notoria resistenza di legge. E di più, che non possa dal Regio Fisco, dopò trent'anni continui dal giorno, che li si è acquistata la ragione muovergli lite, o controversia veruna contro qualsivoglia possessore de' Feudi, Officij, Regalie, & altre cose simili per niuna causa. *Sua Majestas Casarea, & Catholica reservat sibi deliberationem.*

## IV

Che le cause fiscali una volta trasfatte dalla Regia Camera, non possano mai più risvegliarsi.

Item, che le cause fiscali una volta trasfatte dalla Regia Camera audito Fisco, e la transazione approvata, & eseguita, non possano mai più riceverli, ne risvegliarsi, nè per capo di lesione, benché enorme, & enormissima, nè per via di nullità, nè di qualunque remedio ordinario, o straordinario, etiam di restituzione in integrum; ma coloro, che si ritroveranno aver trasfatto, e loro eredi, e successori universali, e particolari, debbiano essere perpetuamente sicuri della puntuale osservanza dell'una volta stabilito, convenuto, e trasfatto, senza poter mai più venirne molestato, nè di fatto, nè di ragione. *Placet ut observentur leges.*

## V

Che ciascuno possa fabricare dentro, e fuori della Città, e suoi Borghi, eccetto che ne' luoghi stabiliti dalle Prammatiche, e Banni.

Item, poichè con più ordini Reali, Prammatiche, e Banni registrati nel corpo delle Prammatiche del Regno, e sotto il titolo de' Edificiis prohibitis, si ritrova ordinato non poterli fabricare in vari luoghi dentro, e fuori questa fedelissima Città, e suoi Borghi, nella montagna di S. Martino, ed in altri luoghi, se non da certo spazio, e colla distanza ivi preferita, essendo nel corso del tempo affatto cessata la ragione, per cui si pubblicarono tali proibizioni, non si è perciò mai più invigilato alla loro osservanza, & dementito,

# DELL'IMPERATOR CARLO VI. 281

mento, ma si bene v'è avvenuto, e si è introdotto un'abuso, che ciascuno che voglia fabricare di nuovo, o pure di fare, o migliorare gl'antichi odifizij, debbia cercare la licenza alla Regia Camera, la quale esige il diece, e cinque per cento rispettivamente per causa di tal licenza, con sommo travaglio de' Cittadini, li quali sono angariati dalli Ministri subalterni di tal Tribunale, da chi si commettono non poche estorsioni. Supplicano per tanto la M.V. a degnarsi ordinare, ch'essendo mancata la causa di tali divieti, debba parimente cessare il loro effetto, perche restino quelli di niuna efficacia, e valore, e sieno ipso jure aboliti, e successivamente sia lecito ad ogn'uno fare nuovi Edifizij, ovvero migliorare, e rifare gl'antichi in qualsivisa luogo di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, senza bisogno d'ottenere licenza veruna dalla Regia Camera, e conseguentemente senza l'obbligo di pagare somma alcuna alla Regia Corte. *Placet respectu locorum in Regiis Pragm. prohibitorum, salvo jure tertii, exceptis tamen locis non solum circum circa Castrum Sancti Elmi, sed etiam circum circa reliqua Castra, & Regia Praesidia, in quibus semper denegetur licentia noviter edificandi, quae verò permittatur, & concedatur gratis in eo tantum casu, cum ex causa cognitione constiterit, quod ex novis edificiis Regia Castra, & Praesidia, neque pati possint offensam, & neque eorum defensionem impedimentum irrogetur. Quod si à Regia Curia super tali negotio concedendi licentias in locis prohibitis reperiatu aliquod officium constitutum, & venditum, teneatur Civitas justum pretium emptori restituere, quo soluto aut extincto officio praedicto tunc, & non prius praemissa executione demandentur.*

## VI.

Item si supplica à degnarsi di togliere l'abuso introdotto nella Vicaria Criminale, e nell'altri Tribunali del Regno, che quando inquisiti più focij, e partecipi d'un delitto, & uno de' Rei è carcerato, e gl'altri sono assenti, non si spedisce la causa del Reo carcerato presente, se non si vede l'esito della contumacia, e forgiudica de' Rei assenti, onde il Carcerato si ritiene per molti, e molti anni, senza che si spedisca, e molte volte avviene, che li Rei assenti si forgiudicano con una medesima informazione, e medesimi testimonj del Reo carcerato per falsi, e perciò è assoluto, d'onde risulta manifesto assurdo alla retta amministrazione della giustizia, che per una istessa causa, e per gli stessi atti, e processi uno resti condannato, e l'altro assoluto, tanto più che lo stile sudetto, non ha altro fondamento, che l'abuso della dottrina di Bartolo, nella legge. Non id circo ff. de judiciis, che dice tutto il contrario, che non si differisca la spedizione della causa del Reo carcerato per l'assenza, e contumacia del consocio, o partecipe assente. *Placet Sua Caesarea, & Catholica Majestati, mandaque, ut Illustres Praereses cum casus acciderint, accedente voto Colateralis Consilii dent ordines, ne partes graventur.*

Che le cause de' Rei carcerati, non si differiscano le spedizioni per l'assenza, e contumacia de' consocij, o partecipi assenti.

## VII.

Item, perchè uno de' maggiori pregiudizj della Giustizia nelle cause Fiscali, così criminali, come di Hazienda, & ovunque intervenga Fiscale, nasce dal parlare l'Avvocato Fiscale in segreto, senza intendersi dalle parti, nè da' loro Avvocati, che molte volte potrebbero, o per fatto, o per legge adeguatamente risolvere li motivi fiscali, lo che non si fa, nè si può fare per non sapersi dalle parti, nè da' loro Avvocati, nè pure dall' Avvocato de' poveri destinatogli da V.M. per loro difesa. Perciò si supplica à servirsi d'ordinare, che tanto nel Tribunale della Regia Camera, quanto nella G.C. della Vicaria, nelle Regie Audienze, ed in qualunque Tribunale, ove intervenga Fiscale, che debbia il Fiscale parlare in pubblico, in forma, che si senta dalle parti, e loro Avvocato, e Procuratore, rispettivamente, o sia dell'Avvocato de' poveri, o altro destinato per loro difesa, come quasi in tutti gl'altri Paesi, e Nazioni si pratica, acciò non si tolga alle parti la difesa; e che siccome nel votare assiste l'Avvocato Fiscale, così parimente debba assistere l'Avvocato de' poveri, ove egli ne sostiene la difesa. *Placet Sua Caesarea, & Catholica Majestati, ut instantie fiscales in causis civilibus fiant in scriptis, illarumque partes, quorum interest, notitiam habeant, & in criminalibus quatenus conveniat.*

Che gli Avvocati Fiscali in qualunque Tribunale, debbano parlare in pubblico; e nel votare debba assistere ancora l'Avvocato de' Poveri.

## VIII.

Item supplicano, che tutti i Notai, e Giudici a contratti creati, e fatti in questa Città, e Regno in tempo del Serenissimo Duca d'Angiò siano confirmati, e parimente confirmati i Privileggj loro conceduti, e tutti i contratti, testamenti, rogiti, e cautele pubbliche, o private celebrate nel tempo sudetto, non meno per mezzo di essi, che per mano d'altri Notari, e Giudici a contratti creati in tempo de' Serenissimi Monarchi Austriaci, abbiano quella forza, vigore, e fermezza in giudizio, e fuori, e da per tutto, come se fossero fatti e sentiti sotto il suo glorioso Dominio, della quale approvazione, e c...

Che tutti i Notai, e Giudici a contratti creati nel tempo del Serenissimo Duca d'Angiò, sieno confirmati e tut-

ti, ò sentenze, e Transazioni, & altre qualsivogliano fatte ne' Tribunali, legitimi, e fondamentali, di questa Città, e Regno, ò avanti ogni Giudice, e Magistrato maggiore, o minore, Regio, ò Baronale de' negozj, e littigj fra privati, o fra privati e'l Regio Fisco, purchè siano seguiti inter presentes, e non siano stati fabricati, proferiti in odium Principis, & personarum, e nè tampoco sianfi fatti in cause di supposta ribellione, ò contumacia, ò di cause à queste annesse, connesse, emergenti, dipendenti, e conseguenti, restino validi, e fermi, come se fussero stati fatti in tempo di Rè, e Principe legitimo, altrimenti ne seguirebbe uno straordinario sconcerto, e sconvolgimento, che aprirebbe largo campo ad infiniti litigj. *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati, reservatque tantummodo sibi deliberationem respectu contractuum inter fiscum, & partes.*

Che tutte l'alienazioni de' Feudi, Officj, Giurisdizioni, & ipotecazioni fatte in tempo del Serenissimo Duca d'Angiò, debbano rimanere stabili, e ferme.

## IX.

Item si supplica V.M., che tutte l'alienazioni de' Feudi, Officj, e Giurisdizioni, & Ipotecazioni de' medesimi fatte dal Serenissimo Duca d'Angiò, ò da chi sostenea le fue veci nel Regno, ò dal Fisco, ò col loro assenso fatte da privati, cost' presenti, come che si trovavano assenti dal Regno a beneficio de' Cittadini Napoletani, e Regnicoli, Abitanti, debbano per sempre rimanere stabili, e fermi, acciò coloro, che con ciascuno d'essi han contratto non rimangano defraudati, il che abbia luogo anco nel caso, che alcuno d'essi fra il tempo stabilito non siasi sottoposto all'ubidienza di V.M., e che tutti i Napoletani, abitanti, e Regnicoli, che in qualunque modo per titolo oneroso fussero già divenuti, ò divenissero mediate, ò immediatamente dirette, ò indirettamente creditori del Regio Fisco in tempo del Serenissimo Duca d'Angiò; ò per l'avvenire per evizione patita, o da patirsi à riguardo de' beni alienati per titolo oneroso, ò ipotecati anco per atti fatti nel tempo del predetto Serenissimo Duca, debbano essere pagati, e soddisfatti dalla Regia Corte, e Fisco di V.M. come se avessero contratto, o fussero creditori del suo Regio Fisco. *Explicatis casibus particularibus providebitur.*

## X.

Che li Cittadini, e Regnicoli carcerati, e trasportati altrove per aver aderito alle parti di V.M. siano posti in libertà.

Item convenga, che nel tempo del Serenissimo Duca d'Angiò molti Cittadini, e Regnicoli Nobili, e del ceto civile, e popolare per aver aderito alle parti di V.M. condannati, e non condannati, sono stati carcerati, e trasportati in Francia, Spagna, & altri luoghi, si raccomandano perciò efficacissimamente alla protezione di V.M. à chi si supplica, che col suo potente braccio, si degni farli conseguire la libertà, si che possano far ritorno alle loro Patrie, e Case, e vivere sotto il Dominio della M.V. *Placet.*

## XI.

Che per la retta amministrazione della giustizia, si diano gli ordini opportuni.

Item, perche la conservazione de' Regni, e la quiete, e l'amore de' popoli vesso del loro Sovrano dipende dalla retta amministrazione della Giustizia, che si distribuisce dalli Ministri, che si deputano da V.M. in questo Regno. Perciò si supplica la M.V., che si compiaccia dare tutti quegli ordini, che la sua Real Clemenza, & alta comprensione stimerà più confacevoli, e giudicherà più opportuni per far godere à questi suoi umilissimi vassalli colla retta amministrazione della Giustizia i frutti, che sopra questa materia si sperano sotto il suo Reale, e soave Dominio, affincchè i Ministri compliscano alla loro obbligazione, e quelli che mancheranno al lor debito, siano puniti juris ordine servato. *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati, ejusque curæ erit revocare ordines jam datos præsertim, atque exacta administratione justitiæ.*

## XII.

Che le Truppe, e milizie destinate per la custodia del Regno, debbano aver soldo, lucri, ed emolumenti nella conformità, che si è vissuto per lo pas-

Item, perche una delle maggiori spese del Patrimonio si è, il mantenimento, e soldo delle truppe, che risiedono nella Città, e Regno, per Presidio del medesimo, e di vantaggio stante l'Erario Reg. si ritrova in qualche strettezza, e questa Città, e Regno si trovano esausti per le vicende accadute per la calamità de' tempi, onde conviene al servizio di Vostra Maestà, ed all'utile pubblico di minuire le spese per sollevare il suo Real Patrimonio, e gravare quanto meno sia possibile questa Città, e Regno. Perciò si supplica efficacissimamente la Maestà Vostra ordinare, che quelle Truppe, e milizie, le quali di lui custodia, debbano aver soldo, lucri, ed emolumenti nella conformità, che si è vissuto per lo pas-

XIII.

Item, che nel caso di non osservanza di detti Privileggi, Grazie, e Capitoli, e delle nuove Grazie, che si sperano, come si supplica da qualsivoglia Giudice, e Tribunale anche supremo, e dell'istessi Illustri Vicerè prò tempore, si possa aver ricorso alla M.V. immediatamente, & à dirittura, senza richiederne licenza all' Ill. Vicerè di questo Regno, lo che si supplica à maggior cautela, e senza pregiudizio dell'altre Grazie, e Capitoli sopra di ciò conceduti, e di più che à ciascuno Cittadino, e Regnicolo, sia permesso ricorrere personalmente, e per mezzo altrui alli piedi di V.M. senza ottener pria licenza dagli Ill. Vicere, ò qualsivoglia Tribunale, e Ministro di questa Città, e Regno. *Placet Suae Casarea, & Catholicae Majestati, ut observentur leges, ordinisque per retrò Reges datos, illosque mandat Illustribus Proregibus inviolabiliter observari.*

Che per l'inoservanza de' Privileggi, Grazie, e Capitoli, si possa aver ricorso alla M.V. senza licenza degl' Ill. Vicerè, e sia lecito à ciascuno Cittadino, ò Regnicolo di ricorrere a' piedi di V.M.

XIV.

Item, poiche V.M. con suo Real dispaccio spedito à 30. Settembre 1707. si è servita dichiarare di niun vigore tutte le future successioni d'ufficij, ò impieghi concesse dal Serenissimo Rè Carlo II. suo Zio di glor.mem. le quali ebbero il suo adempimento, & effetto doppo l'intrusione del Serenissimo Duca d'Angiò, e parimente quelle, che ritrovansi pur oggi nella stessa qualità di future, per non essere l' impieghi divenuti veramente vacanti, ad oggetto d'efaminare i mezzi, e le ragioni, per cui tai Grazie sono state conferite, ed investigare le persone che l'hanno ottenute; la qual providenza siccome è fanta, e giustissima a riguardo degl'Officj, ed impieghi, che portano seco amministrazione di Giustizia, così per contrario inferisce non ordinario disconsuolo à questa sua fedelissima Città, e Regno, in cui v'hanno molte, e molte persone, le quali, ò per prezzo pagato in tempo della Maestà del Rè Carlo II., ò ricompensa de' servigj rilevanti prestati a' Serenissimi Monarchi Austriaci suoi predecessori, ò pure per atto di Real Generosità, avendo conseguito ampliamenti d'ufficij, ed impieghi, e loro future, che contengono amministrazione di giustizia, in virtù dell'accennato Dispaccio di V.M. rimangono privi del godimento della cosa còprata legitimamēte, defraudate nel premio de' loro servigj, e spogliate degl'effetti della magnanimità de' suoi Serenissimi Predecessori, di cui ella è degna Erede. Si supplica perciò V. M. a voler confirmare tutte le future, ed ampliamenti d'Officj, ed impieghi, che non racchiudono amministrazione di Giustizia, concesse, ò per titolo oneroso di compra, ovvero in remunerazione de' servigj fatti ò finalmente per generosa liberalità de' suoi Serenissimi Predecessori, essendo ciò di niun pregiudizio alla retta distribuzione della giustizia, e di sommo beneficio a questo Pubblico. *Explicatis casibus particularibus magna cum benignitate providebitur. Tenore igitur presentium ex certa scientia, Regiaeque, ac Casarea auctoritate nostra deliberatè, & consultò, ac ex gratia speciali, atque nostrae potestatis plenitudine, & matura Sacri supremi nostri Hispaniarum Consilii, accedente deliberatione, atque omnibus meliori modo, via, jure, & causa, ac forma, quibus melius, validius, & efficacius fieri potest, praemissa omnia indulta, privilegia, gratias, immunitates, exemptiones, libertates, jurisdictiones, & alia quaecumque in supra expressis placitis contenta, & prout in desuper scriptis nostris Regiis decretationibus continetur à prima linea usque ad ultimam, prout jacent de verbo ad verbum in perpetuum concedimus, & largimur memoratis Metropoli, Baronatui, & Regno nostro citerioris Siciliae hujusque nostri diplomatis munimine, seu praesidio roboramus, volentes, & decernentes expresse, quod praedicta omnia placita superius expressa, omniaque, & singula in eis contenta, juxta tenorem ipsarum nostrarum Regalium decretationum, sint, & esse debeant semper stabilia, valida, atque firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiant dubietatis, vel impugnationis objectum, defectus incommodum, aut noxe alterius cujuslibet detrimentum, sed in suo semper robore, & firmitate persistant, suppletes omnes, & quoscumque defectus, tam juris, quam facti, & sollemnitatum omissionis, si qui, vel si qua fortè in praemissis intervenissent, aut allegari quocumque modo poterunt: Non obstantibus in omnibus, & singulis suprascriptis quibuscumque legibus, Pragmaticis, Sanctionibus, consuetudinibus praefati nostri Regni, aliisque in contrarium forsan facientibus, etiam si talia essent, de quibus expressa de verbo ad verbum mentio fieri debuisset, quibus omnibus, & singulis hoc in casu derogamus, & derogatum esse volumus. Et ut praescripta, quem volumus, sortiantur effectum; Illustribus propterea Spectabilibus, Nobilibus, magnificis dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo generali nostro, Magnoque Camerario, Prothonotario, Magistro Justitiario, eorum Locumtenentibus, Castri nostri Capuanæ*

Si supplica per la conferma di tutte le future, ed ampliamenti d'ufficij ottenute dal Serenissimo Duca d'Angiò.

constitutis, & constituendis, dicimus, precipimus, & jubemus, ut omnia, & singula in superioribus placitis juxta formam dictorum Regnorum, Pragmaticarum, decretationum contenta, & expressa, praesensque nostrum privilegium teneant firmiter, & observent, tenerique, & observari faciant; nullatenus contrarium tentaturi, ex ulla ratione, seu causa, si gratiam nostram charam habent, ac praeter iram, & indignationis nostrae incursum poenam ducatorum auri mille nostris inferendorum Aeriis evitare cupiunt. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus nostro magno negotiorum praefati ceteriaris nostri Siciliae Regni sigillo impendenti munitas. Datum Vienna die vigesima tertia Januarii millesimo septingentesimo decimo septimo, Imperii nostri Romani Sexto, Regnorum autem nostrorum, videlicet, Castellae Legionis, Aragonum, &c. Decimo quarto Hungariae, & Bohemiae Sexto.

## Y O E L R E Y.

Vidit Fr. Ant. Archiep. Valent. Praef.  
Vidit Marchio Rofrani Cons.  
Vidit Comes de Stella Cons.  
Vidit Marchio de Eréndazú Cons.  
Vidit Marchio de Villasor Cons.

Vidit Aguirre Reg.  
Vidit Bolaño Reg.  
Vidit Pofitanus Reg.  
Vidit Belcredi Reg.

Dominus Rex mandavit mihi D. Jo. Ant. de Alvarado, & Colomo.

In divers. 15. fol. 141. adest Sigillum, & sumarium in forma.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte hujus Illustris. & fidelis. Civitatis, quatenus de dicto praescripto privilegio Reg. exequutoriales literas sibi expediri facere benignius dignaremur. Nos itaque volentes, ut tenemur Regiis obedire mandatis. Tenore praesentium precipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet in solidum, quatenus attenta per eos forma, & tenore dicti praesentis Privilegii illam, & illum praefatae nostrae Illustris. & fidelis. Civitatis, ut supra ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant per quoscumque, juxta sui seriem continentiam, & tenorem, & contrarium non faciant pro quanto gratiam praefatae Majestatis charam habeant, poenamque in dicto praescripto Regio Privilegio praepositam cupiunt evitare; In quorum fidem has praesentes fieri fecimus magno praefatae Majestatis sigillo impendenti munitas. Datum Neap. in Regio Palatio die 24. mensis Aprilis millesimo septingentesimo decimo septimo.

## EL PRINCIPE CONDE DE DAUN.

Vidit Gaeta Reg.  
Vidit Mazzaccara Reg.  
Vidit Alvarez Reg.

Vidit Miro Reg.  
Vidit Giovene Reg.

Illustris. & Excellentiss. Dominus Vicerex mandavit mihi D. Franciscus Antonius Lanarius Secretarius.

Solvit tarenos duodecim Imperatus Taxator.

In Privilegiorum 22. fol. 175.

Marianus Mastellonus Reg. a mandatis Scriba.

Solvit ducatos quatuor.

Ruffus.

Esequatoria di Real Privilegio, con il quale S.C. & Cattolica Maestà concede l'infra scritte Grazie al Regno di Napoli: In forma Regiae Cancellariae.

I L F I N E.

Lettera scritta alla Maestà del Rè Carlo III. dagli Eletti della Fedelissima Città di Napoli in Barzellona.

S I G N O R E,

LA divozione, e fedeltà, che sempre ha professato questa sua Fedelissima Città, e Regno in molti secoli all'Augustissima Casa d'Austria, vivendo sotto il suo fedelissimo Dominio, vengono di presente per nostro sommo consuolo, e tutti gli Ordini di quella con infinità di benedizioni verso la Real Persona di vostra Maestà con somma fermezza d'animo rinnovate; accertandola, che siccome per l'addietro non si è lasciato di contribuire à prò del Real servizio el sangue, e gl'averi, oggi più che mai siamo prontissimi, quello in tutte le congiunture fino all'ultima goccia spargere, e questi à proporzione delle nostre forze impiegare. Sperandosi certamente da Noi, che la M. V. voglia degnarsi di farci sperimentare il pieno conseguimento di quel eterno Amore, & affetto, che largamente, e con tanta benignità ci ha inhiuato questo Illustre Conte Martiniz Plenipotenziario di Sua Maestà Cesarea con facoltà, & onore di questa Città, e Regno di V. M.: Queste nostre dunque riverenti, e devote espressioni del nostro ossequio, che saranno a voce viva maggiormente rappresentate dal Marchese di Rofrano nostro Patrizio, con certa fiducia crediamo, che si riceveranno dalla sua Real munificenza per un testimonio della nostra incontrastabile fedeltà; Non lasciando in tanto di porgerle incessanti voti al Signore per la salute di V. M. & a tutta l'Augustissima Sua Casa per un'infinità d'anni, conforme a tutti Noi fa di bisogno, Napoli da S. Lorenzo li 7. Luglio 1707.

Lettera degli Eletti, scritta alla Maestà del Rè Carlo III. per lo felicissimo ingresso delle armi Cesaree in questa Città.

Di Vostra Maestà,

Umilissimi, Divotissimi, e Fedelissimi Vassalli, che à suoi Reali piedi s'umiliano

- Gli Eletti della Fedelissima Città di Napoli.
- Carlo Brancaccio per Nido.
- Cesare Sanfelice per Montagna.
- Alfonzo de Dura Duca d'Erce per Porto.
- Mario Loffredo Principe di Cardito per Capoana.
- Bartolomeo de Majo per Montagna.
- Domenico di Liguoro di Giuseppe per Portanova.
- Luca Puoto per lo Fedelissimo Popolo.

A los Illustres Amados, y Fieles nuestros, los Electos de nuestra fidelissima Ciudad de Napoles.

E L R E Y.

Illustres Amados, y fieles nuestros. El Marques de Rufrano puso en mis Reales manos vuestra carta de 7. Julio, revalidando las expresiones, que me hazeis de vuestra immutable fidelidad, y amor a mi Real Persona, las quales son muy conformes a la firmeza, con que en todos tiempos servisteis a los Reyes mis Predecesores, como llenamente lo haveis acreditado en las publicas acclamaciones, que hicisteis de mi Real Nombre al avistar las Tropas Imperiales, que auxiliaban mi justa causa, y vuestra libertad, manifestando el comun regozijo de veros restituidos a mi suabe Dominio; Y en las fervorosas exiviciones que me hazeis, acreditais con nuebos realzes los quilates de vuestra exemplar constancia, a que corrisponde mi Real gratitud, y Paternal afecto copiosamente, asegurandolos la mas benigna proteccion, y que conservare inviolables vuestras Leyes, y Privilegios, procurando florezca la Justicia, y se augmente la combeniencia, y esplendor de tan leales vassallos, siguiendo gusto el exemplo de mis Gloriosos Predecesores en la propension a favoreceros, que adelantare en las Onrras, que desseo dispensaros, y tiene tan merecidas vuestra loable, y constante fineza. De Barzelona a 2. de Agosto de 1707.

Risposta data da S. M. agli Eletti, confermando li Privilegj della Città, e Regno.

Y O E L R E Y.

D. Joan. Antonio Romeo y Anderaz.

In Litter. 1. Suae Majestatis fol. 1. Imparatus.

Qq

EC.

Electi della  
Città sono tractati  
con nuovo titolo  
da S.M.

Gli Eletti di questa fedelissima Città riverentemente espongono a V.E. come essendosi ricevuta da Sua Maestà ( che Dio guardi.) D. Carlo III. l'acchiusa lettera in risposta d'un'altra scrittale da questa fedelissima Città di congratulamento, nell' essere ritornata sotto il suo Dominio, e dell' Augustissima Casa d' Austria; E come che Sua Maestà con tanta benignità si è degnata onorarla con nuovo titolo, come da detta lettera si scorge; Per tanto supplica V. E. si degni ordinare, che detta lettera con detto nuovo titolo, sia registrata, così nella Segretaria del Regno, come in quella di Cuerra, e di Giustizia, affinché restino intese della detta grazia di Sua Maestà, di dove se ne possano estrarre copie autentiche, e con esserli anche lecito di farla ponere in stampa; ed il tutto riceveranno a grazia, ut Deus.

Letto supradicto memoriali Excell. Domino in Regio Collaterali Consiglio Die 9 mensis Septembris 1707. Neap.

Illustris. & Excellentiss. Dominus Vicerex providet, decernit, atque mandat, quod registraretur ubi oporteat hoc suum.

*Gascon Reg.*

*Spe&ab. Reg. Andreas impeditus.*

*Ullon Reg.*

*Mastellonus.*





Foris.

All' Illustrè Conde de Daun Cavallero dell' Insigne Orden del Toyson de Oro de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

EL REY.

Illustrè Conde de Daun, Cavallero dell' Insigne Orden del Toyson de Oro de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles; Por parte de la Plaza de esse mi fidelissimo Pueblo, se me ha presentado un memorial firmado, del thenor figuiente: Sacra Ces., e Cattolica Maestà, la Piazza del Fedelissimo Popolo Napoletano prostrata a' Reali piedi della Maestà Vostra, supplicando rappresenta, come ritrovasi *ab immemorabili* nel possesso, che nel Real Convento di S. Agostino non possano li Superiori essere altri, che li figli di detto Real Convento con concessioni de' Rè Predecessori, ed in questo possesso è stata sempre mantenuta, sul fisco, che in niun altro luogo essa supplicante si unisce se non che in detto Convento in luogo destinato, ed ivi trattansi degl' affari più rilevanti, e del servizio della Maestà Vostra, e del Publico; anzi ultimamente per osservanza dell' antico solito, se n' ottenne anco Real Cedola, nel mentre la Corte ritrovavasi in Barcellona. E perche Signore, preme pur molto ad essa fidelissima Piazza, che sia sostenuto il Privilegio, che tiene del possesso, nel quale se ritrova per il maggior servizio della Maestà Vostra, stante tutti gl' Eletti di essa Fidelissima Piazza prestano il diloro solenne giuramento di fedeltà in mano del Priore *pro tempore*; Perciò ricorre alla Maestà Vostra, e la supplica restar servita ordinare che così s' osservi, come per lo passato s' è fatto, che non possano essere altri li Superiori di detto Convento, che li figli del medesimo, escludendo affatto gl' altri Frati che di quello non siano figli, tanto più, che detto Real Convento è numerofo di Religiosi, fino à cento trenta, sempre fedelissimi all' Augustissima Casa; tanto spera dalla sua Real Munificenza, per farli godere la continuazione delle grazie fue, ed in questo modo un bell' accordo, e quiete colli PP. di detto Real Convento, come per lo passato. Y vista sù Instancia: He querido encargaros, y mandaros (como lo hago) pervengays lo conveniente, para que sobre lo expuesto, e nel preinferto Memorial, se figue, y observe la antiqua practica, y estilo, cuydando mucho de que assi lo execute, pues me será summamente grato, por lo muy presente que tengo, y tendere todos tiempos quanto pueda conducir al mayor consuelo, y satisfacion de la riferida Plaza, en consequencia del Paternal amor con que miro esse mi fidelissimo Pueblo, y particular propension que me deve, y de haverlo executado me dareis quenta. De Viena a tres de Diziembre de Mil setecientos, y diez, y ocho.

YO EL REY.

V. F. A. Archiep. Val. Præf.  
Vidit Aguirre Reg.  
Vidit Bekredi Reg.

V. March. Rofrani Conf.  
Vidit Bolaño Reg.  
Vidit Positanus Reg.

Alvarado, & Colomo Secret.

Solvit *pro jure sigilli undecim Regalia argenti dup. Castellæ.*  
Molina, et Zaldueño Secr.

In diversorum vigesimo quarto fo. CXVIII.

Derechos de Secretaria quatro flo.

Al Virrey de Napoles sobre instancia de aquella Fidelissima Plaza del Pueblo, para que se observe el antiquo stilo, de que los Superiores del Real Convento de S. Agostino Mayor no puedan serlo, sino hijos del mismo Convento.

El Confeyo.

Die 11. mensis Janua. 1719.

Exequatur Collaterale de 11. de Enero 1719. Mastelon. Buelvasq.

Die 11. mensis Januarii 1719. Neapoli.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Virex, Locumten. & Cap. General. providet, decernit, atque mandat, quod retrospectivè Regales litteræ Sua Cesarsæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc summo, & c. & registrentur.

Gaeta Reg.

Alvarez Reg.

Mazzaccara Reg.

Marianus Mastellonus Regius à mandatis Scriba.

In litterarum Sæ Majestatis xv. fol. 74. Imperatus.

Tom. II.

a 2

Illu.

Foris,  
*Illustre Conde de Daun Cavallero dell'Insigne Orden del Toyson de Oro de  
 mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan  
 General del Reyno de Napoles,*

## EL REY.

**I**llustre Conde de Daun Cavallero dell'Insigne Orden del Toyson de Oro del Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por parte de la Plaza del Fedelissimo Pueblo de essa Ciudad se me ha presentado un memorial del tenor siguiente. S. Catt. Ces. Maesta. Signore la Piazza del Fidelissimo Popolo di Napoli humilmente di nuovo prostrata a' Reali piedi della Maesta Vostra li raccorda, come sotto li 3. del mese di Dicembre del passato anno restò servita con sua Real Carta ordinare, che rispetto al Superiore del Real Convento di S. Agostino di detta Fidelissima Città si osservasse l'antico solito, e stilato, che altri non potesse essere Superiore, che figlio del Convento sudetto. E perche Sacra Maesta si renderebbe vana, & elusoria la grazia, e Real Cedola sudetta, e pregiudicata essa Fidelissima Piazza nel Privilegio, e possesso in cui se ritrova; Quando il Superiore non fusse figlio a *die professionis* del Convento sudetto; per gli motivi addusse nell'altra supplica porretta a Vostra Maesta; Perciò ricorre dalla medesima Maesta Vostra, e la supplica rinovare gli suoi ordini, acciò s'offervi l'antico solito, che non possano essere altri Superiori di detto Real Convento, che li figli a *die professionis* del medesimo Convento; e con ciò rimanga ristabilita la grazia, e Privilegio ne tiene essa Fidelissima Piazza, che quatenus fusse necessario, la chiede ancora con humilissime suppliche alla Maesta Vostra, essendo necessario che fra la Piazza, e detti Religiosi si continui il bell' accordo tenuto per lo passato, continuando essi nel fedel servizio della Maesta Vostra, ed il tutto essa Fedelissima Piazza lo riceverà a grazia, ut Deus. Y vista su istancia concedendo a ella; He venido en encargarnos, y mandarnos de nuevo (como lo hago) con toda precision prevengays lo conveniente paraque se observe, cumpla, y execute lo que supplica en el preinserto memorial la Plaza de esse mi Fidelissimo Pueblo; Pues por los justos motivos, que para ello concurren, prozede assi de mi Real Voluntad. De Lachsemburgh a tres de Junio de Mill Settecientos, y diez, y nueve.

YO EL REY.

V. Fr. A: Arciep. Val. Pref.  
 Vid. Positanus Reg.

V. D. Joannes Baptista Cugia Reg.  
 Vid. Com. de Sifindorff. Mar. Caravagii Conf.

Alvarado, &amp; Colomo Secr.

Solvit pro jure Sigilli undecim Regalia argenti duplicis Castell.

Molina, &amp; Zaldueño Secret.

In diversorum vigesimo sexto fol. I X.

Derechos de Secretaria quatro fol.

Illustre Virrey de Napoles paraque prebenga lo conveniente sobre instancia de la Plaza del Pueblo.

El Consejo.

Die 30. mensis Junii 1719. Neapolis.

*Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus  
 Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscripta Reales litterae Suae Caesarie,  
 & Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc  
 suum, & registrentur.*

Gasta Regens.

Mazzaccara Reg.

Alvarez Reg.

Giovene Reg.

Falletti Reg.

Spectabilis Reg. de Miro absens.

Illust. Dux Lauria non interfuit.

Franciscus Annonius Buonocore Regius Cancellarius.

In litterarum Suae Maestatis 15. fol. 127.

EL

# DELL' IMPERATOR CARLO VI. 289

E L R E Y.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Schrattenbach mi Muy Charo, y muy amado Amigo, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General, en interim del Reyno de Nap. En vista de Vuestra representacion de veynte, y quatro de Octubre proximo pasado, en la qual representasteis el recurso hecho, en nombre de los Diputados de Capítulos, y Gracias de essa mi Fidelissima Ciudad, para que se quittase la decima impuesta para el Collateral de Interreyno sobre Arrendamientos, y Fiscales, como perjudicial à dichos Capítulos, y en particular à la ultima Graçia obtenida de mi Real Benignidad, con motivo de no haver proçedido à la referida resolucion el Consenso de las Plazas, las que excitas no haverian dejado de satisfacer à su obligacion; y atendiendo al amor, zelo, y Fidelidad de tan buenos Vassallos; He venido en aprovar (como apruevo) el valimiento de dicha decima segun se hà establecido por un año por via de prestamo en cumplimiento del contingente, con que deve esse mi Reyno servir, y contribuir à la Caxa Militar de Guerra à fin de assistir a las indispensables urgencias de la Guerra de Sicilia, y assegurar la quietud, y conservacion de esse Reyno, con que en adelante inviolablemente se guarden dichos Capítulos, y Gracias, de manera que no os valgais de este espediente sin consentimiento de las plazas de essa mi Fidelissima Ciudad, con dar orden à la Camara para que discurra los medios oportunos, con que poder restituir el referido prestamo, en beneficio de los particulares interesados, no dudando que las Plazas à imitacion de sus passados, que tanto se han señalado en servicio de mis Predeçesores esmeraran su zelo, devoçion, y acreçidada fineza en todas las ocasiones, que se ofrezcan, majormente, en esta tan importante, y preziosa Guerra, que trahe tantos, y tan creçidos dispendios, y en que tan interesado, se halla mi Cesareo Real servicio, y la causa publica, y quietud de esse Reyno, fiandolo todo de tan atentos, y fieles Vassallos como èsos; Y sea muy Revcrendo en Christo Padre Cardenal de Schrattembach mi Muy Charo, y Muy Amado Amigo Nuestro Señor, en Vuestra Continua Guarda de Viena à 30. de Diziembre de 1719.

Y ● E L R E Y.

Vidit Fr. Ant. Archiep. V.P.  
Vidit Aguirre Reg.

Vidit Comes de Stella Conf.  
Vidit Positanus Reg.

Alvarado, & Colombo Secr.

Die 22. mensis Martii 1720. Neap.

*Illustrissimus, & Eminentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscripta Regales listae S.C., & C. Majestatis exequantur juxta illarum Seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrantur.*

Gaeta Reg.  
Alvarez Reg.  
Falletti Reg.

Mazzaccara Reg.  
Giovene Reg.

Mastellonus.

In litterarum S.M. 16. fo. 91.

*Concordat cum suo Originali Registro, quod conservetur in Regia Cancellaria Meliori Collocatione semper salva, datum Neap. in Regia Cancellaria die 20. mensis Aprilis 1720.*

Dominiçus Imperatus Reg. Scri. Regist.

INDI-



# INDICE.

## A

- A** *Abolizione della dispensa del Regio Palazzo, cap. 6, dell'Imperador Carlo VI.* fol. 253.
- Abolizione delle franchigie degl' Ill. Vicerè sopra tutti, e qualsivogliano Arrendamenti, gabelle, ed altre impostazioni, cap. 7, dell'Imperador Carlo VI.* 253.
- Abolizione della Ruota del Codolario nel Tribunale della Regia Camera, cap. 3, dell'Imperador Carlo VI.* 280.
- Accessi de' Regj Ministri, s'osservino le Prammatiche, nè basti il consenso delle parti; o dimanda del Procuratore, ma del principale, nè Patrimonj si ricerchi il consenso di due, o tre parti delli creditori, cap. 27, dell'Imperador Carlo VI.* 270.
- Acquisto, che si fa in Regno de' beni, dagli Ecclesiastici: Si supplica a darvi opportuno rimedio, cap. 4, del Rè Carlo II,* 191.
- Dell'Imperador Carlo VI,* 242.
- Del medesimo, cap. 50.* 278.
- Adobi de' Baroni: Si supplica, che la Regia Camera faccia i ripartimenti de' medesimi per li beni feudali devoluti, e non esatti, cap. 3, del Conte di Miranda.* 44.
- Affari pubblici possano conchiudersi dal maggior numero de' voti, cap. 2, del Conte di Miranda.* 5.
- Affittatori degli Arrendamenti, paghino per mandato generale, cap. 11, del Rè Carlo II.* 193.
- Aggregazione, & redintegrazione alle Piazze Nobili: nelle cause su di tal soggetto intervengano cinque Giudici spagnuoli, con due Rote del S.C. & l'Collaterale avanti S.E. cap. 3, del Rè Filippo III.* 93.
- Aggregazioni alle Piazze Nobili, si tolga l'impedimento, cap. 19, del Rè Carlo II.* 198.
- Aggregazioni, o redintegrazioni di famiglie, non si possano fare senza espresso ordine di S. M. del Rè Carlo II.* 210.
- Aguzzini, si debbano eligger dalla G. C. della Vicaria per intimar le citazioni, cap. 27, del Conte di Miranda.* 33.
- Alienazioni fatte da' Vicerè, si confermano da S. M. cap. 3, del Co. di Miranda.* 5.
- Del Rè Filippo III. cap. 5.* 66.
- Del medesimo cap. 4.* 80.
- Dello stesso, cap. 2.* 93.
- Del Rè Filippo IV. cap. 24.* 163.
- Alienazioni de' fendi, officj, & ipoteccazioni fatte in tempo del Sereniss. Duca d'Angiò, debbano rimanere stabili, e ferme, cap. 9, dell'Imperador Carlo VI.* 282.
- Alloggi dell'infanterie. Si supplica d'evitare il soverchio danno, cap. 9, del Co. di Miranda.* 10.
- Alloggi de' soldati a Cittadini Napoletani, sia osservata l'immunità, cap. 47, dell'Imperador Carlo VI.* 277.
- Alloggiamenti fissi per la cavalleria: Si supplica per*
- Del medesimo, cap. 15.* 146.
- Del medesimo, cap. 15.* 160.
- Ambasciatori non possano sfiggere la mezza annata delle mercedi, cap. 19, del Rè Filippo IV.* 147.
- Amministratori delle Università, s'intendano aver obligate tacitamente le loro robe con le persone, cap. 12, del Conte di Miranda.* 31.
- Del Rè Filippo III,* 43.
- Ampliazioni, e future d'officj ottenute dal Sereniss. Duca d'Angiò, si supplica per la conferma, cap. 14, dell'Imperador Carlo VI.* 283.
- Appellazioni al S.C. si debba procedere contro de' Napoletani ex processu informativo, cap. 6, del Conte di Miranda.* 19.
- Arcivescovi, e Vescovi del Regno, nelle cause di Religione, debbano procedere per la via ordinaria, conforme si pratica negli altri delitti, Dell'Imperador Carlo VI.* 232.
- Argento, si faccia partito per reccare, cap. 54, del Duca di Medina de las Torres.* 186.
- Arrendamenti per la separazione de' forestieri, e Regnicoli dalli Napoletani, cap. 10, del Duca di Medina de las Torres.* 177.
- Arrendamenti si paghino dagl' Affittatori per mandato generale, cap. 17, del Rè Carlo II.* 193.
- Arrendamenti della Corte, si dia l'amministrazione agli Assignatarj, per evitar le frodi degli Arrendatori, cap. 12, del Rè Carlo II.* 193.
- Arrendamenti, e fiscali spettanti a' Napoletani, e Regnicoli, non si possano sospendere, nè applicarsi a beneficio della Regia Corte, cap. 39, del Rè Filippo IV.* 167.
- Assensi Regj sopra l'ipoteche de' beni feudali, si ponga in essi la clausola pro se, & hereditibus quibuscumq; cap. 5, del Rè Filippo II.* 6.
- Del medesimo, cap. 3.* 39.
- Del Rè Filippo III. cap. 6.* 94.
- Del Rè Filippo IV. cap. 6.* 126.
- Assensi a favor de' luoghi Pii sian perpetui, cap. 7, del Rè Filippo II.* 7.
- Assensi conceduti da' passati Vicerè, si supplica, che si confermino, cap. 2, del Rè Filippo II.* 27.
- Del medesimo, cap. 2.* 38.
- Del Rè Filippo III. cap. 2.* 111.
- Del Rè Filippo IV. cap. 3.* 126.
- Assenso sopra la riforma degli antefati, e donativi fatta dalle Piazze, cap. 26, del Duca d'Osuna.* 103.
- Assenso tacito, e legale conceduto in favore delle Donne Napoletane per la restituzione delle loro doti, cap. 5, del Rè Filippo IV.* 157.
- Assignatarj degli Arrendamenti della Corte, si dia loro l'amministrazione per evitar le frodi degli Arrendatori, cap. 12, del Rè Carlo II.* 193.
- Assisa: si chiede licenza, che possa imporsi dagli Elesti sopra ciascuna cosa, cap. 5, del Conte di Lemos.* 52.

# I N D I C E.

10. del Re Filippo III.	113.	Terre, per qualsivoglia delitto, che committessero.	138.
Aumento de' salari paghi officiali del Regno, cap. 15. del Conte di Lemos.	54.	cap. 12. del Duca d'Alba.	138.
Aumento del salario a' Ministri, si paghi dalla Regia Corte. cap. 40. del Re Filippo IV.	167.	Baroni, e feudatarij del Regno possano disporre, e vincolare i loro feudi. cap. 11. del Re Filippo III.	120.
Avvanzi degli Arrendamenti non vadino a beneficio della Corte. cap. 21. del Re Filippo IV.	147.	Baroni, e possessori de' beni feudali, così antichi, come nuovi, possano fare sostituzioni, e fedecomessi. cap. 10. del Re Filippo IV.	128.
Avvanzi degli Arrendamenti non si vendano. cap. 44. del Re Filippo IV.	168.	Del medesimo. cap. 4.	156.
Avvocati Fiscali in qualunque Tribunale, debbano parlare in publico. e nel votare debba assistere ancora l'Avvocato de' Poveri. cap. 7. dell' Imperador Carlo VI.	281.	Baroni, e Titulati abbiano l'assiento, quando entrano ne' Tribunali Regj. cap. 61. del Re Filippo IV.	172.
Avvocato de' Poveri debba assistere nel votare. cap. 7. dell' Imperador Carlo VI.	281.	Baroni del Regno siano Capitani a guerra nelle loro Terre, e possano sostituire non abitandovi. cap. 10. del Re Carlo II.	197.
<b>B</b>		Baroni non siano molestati dal Fisco ne' beni feudali per debiti, o successione, o per qualsivoglia causa. cap. 12. del Re Carlo II.	197.
<b>B</b> agni di Pozzuoli, e fumaruole d'Agnano: si supplica, che s'accomodino. cap. 31. del Duca d'Osuna.	104.	Baroni, che tengono le prime cause, abbiano le seconde, e quegli che hanno le seconde, abbiano le terze. cap. 11. del Re Carlo II.	197.
Banchi falliti: sieno fra dug mesi costretti i Pleggi a far deposito. cap. 19. del Co. di Miranda.	12.	Baroni non possano esser chiamati in Napoli in tempo di mutazione. cap. 11. del Re Carlo II.	206.
Del Co. di Lemos. cap. 27.	56.	Baroni: non si possa dagli Illustri Vicerè destinare ne' loro feudi compagnie a castigo. cap. 41. dell' Imperador Carlo VI.	274.
Banchi falliti, loro cause. cap. 7. del Co. di Miranda.	30.	Battaglione; si supplica, che s'abolisca. cap. 14. del Re Filippo III.	96.
Banco nuovo: si supplica d'impedire Percezzion del medesimo ad alcuni particolari. cap. 33. del Co. di Lemos.	57.	Battaglione si paghi del danajo di S. M. cap. 6. del Re Filippo III.	120.
Banco nuovo particolare della Città: Si supplica per quello. cap. 3. del Duca d'Alba.	137.	Del Re Filippo IV. cap. 13.	128.
Banchieri falliti; si puniscano con la pena della vita. cap. 9. del Co. di Lemos.	52.	Del Cardinal Zapatta. cap. 17.	135.
Baratterie, e giuochi pubblici nelle case, si proibiscano. cap. 27. del Re Filippo IV.	164.	Del Duca d'Alba. cap. 10.	138.
Baratterie, e giuochi proibiti per loro delitti, non abbiano luogo le Prammatiche sopra di ciò emanate. cap. 31. dell' Imperador Carlo VI.	271.	Battaglione non sia astretto a servire fuori del Regno. cap. 18. del Re Carlo II.	194.
Baronaggio possa disporre per atto così tra vivi, come in ultima volontà de' feudi a beneficio del Barone di sua famiglia. cap. 9. del Re Carlo II.	197.	Beato Andrea d'Avellino: si supplica per la canonizzazione. cap. 3. del Re Filippo III.	111.
Baroni possano esercitare la loro giurisdizione contro de' vassalli aggregati in fraudem alla Dogana di Foggia. cap. 2. del Co. di Miranda.	8.	Beato Jacopo della Marca: si supplica di prenderlo per Protettore. cap. 3. del Duca di Medina delas Torres.	149.
Del Co. di Lemos. cap. 12.	53.	Beneficj Ecclesiastici: si supplica per la collazione d'essi in persona di Regnicoli. cap. 30. del Conte di Miranda.	28.
Del Duca d'Osuna. cap. 36.	105.	Del Re Filippo III. cap. 13.	96.
Del Cardinal Zapatta. cap. 3.	132.	Del medesimo Re. cap. 9.	113.
Baroni; non s'impedisca loro l'esazione della pene de' vassalli, quando questi vanno a dimora ne' Tribunali Regj. cap. 13. del Co. di Miranda.	20.	Del Re Carlo II. cap. 34.	200.
Del medesimo. cap. 5.	30.	Dell' Imperador Carlo VI.	833.
Baroni non sian costretti a prestare alla Terre convicine per gli alloggiamenti de' soldati. cap. 11. del Re Filippo III.	46.	Del medesimo. cap. 8.	254.
Baroni non possano essere inibiti nelle loro cause da' Tribunali Regj. cap. 12. del Re Filippo III.	46.	Beneficj Ecclesiastici, s'offerui l'alternativa. cap. 2. del Re Filippo IV.	143.
Baroni Regnicoli non possano essere tormentati ex processu informativo. cap. 9. del Re Filippo III.	67.	Del medesimo Re. cap. 15.	146.
Baroni siano intesi, allorchè da alcun Tribunale supremo manda a prenderli li carcerati dalle loro carceri. cap. 11. del Co. di Lemos.	53.	Del medesimo. cap. 15.	160.
Baroni forestieri, purchè abbiano vassalli in Regno, non		Beneficj Ecclesiastici si proveggano a bene effetti dell' Imperador Carlo VI.	229.
		Del medesimo.	233.
		Beni Ecclesiastici: si supplica che si dia opportuno rimedio all'acquisto, che se ne fa nel Regno. cap. 4. del Re Carlo II.	191.
		Dell' Imperador Carlo VI.	242.
		Bolle, e Brevi di Roma intorno all'Inquisizione, non si eseguiscono dell' Imperador Carlo VI.	231.
		Brevi, e Bolle di Roma non si dia exequatur, senza la Real deliberazione dell' Imperador Carlo VI.	227.

# I N D I C E.

C.

**C**agna monete, si tolgano. cap. 18. del Duca di Medina delas Torres. 151.

Camere riservate da' Baroni non sieno soggette ad alloggiamenti attuali, e contribuzioni. cap. 11. del Rè Filippo III. 46.

Del medesimo cap. 1. 51.

Del medesimo cap. 4. 65.

Del Duca d'Offuna cap. 2. 99.

Del Rè Filippo III. cap. 4. 119.

Del Rè Filippo IV. cap. 12. 128.

Del Duca d'Alba. cap. 11. 141.

Del Duca di Medina delas Torres. cap. 6. 149.

Del Rè Filippo IV. 171.

Camere riservate possano mutarsi. cap. 2. del Rè Filippo III. 51.

Canonizzazione del Beato Andrea d'Avellino. cap. 3. del Rè Filippo III. 111.

Capi de' Tribunali siano Napoletani. cap. 36. del Rè Carlo II. 200.

Capi de' Tribunali non intervengano per lo spazio d'un mese nelle cause, dove sono stati ricusati: dell' Imperador Carlo VI. 236.

Capitani a guerra diano sindacato. cap. 13. del Cardinal Zapatta. 134.

Capitani del Battaglione non diano peso all' Università per l'abitazione. cap. 14. del Cardinal Zapatta. 134.

Capitani a guerra, che si destinano contra l' invasione de' Turchi, si proveggano da' Vicerè. cap. 9. del Duca d'Alba. 138.

Capitani a guerra, si restringa il lor numero. cap. 9. del Duca d'Alba. 138.

Capitani a guerra, non si mandino per lo Regno. cap. 30. del Duca di Medina delas Torres. 153.

Capitani a guerra nelle Terre mediterranee, si estinguano. cap. 32. del Duca di Medina delas Torres. 154.

Capitani a guerra, si facciano i Governatori delle Città, e Terre. cap. 10. del Rè Filippo IV. 158.

Capitani della squadra delle Galee di questo Regno si provvedano a' Napoletani, o Regnicoli. cap. 54. del Rè Filippo IV. 171.

Capitani delle 29. Ottine debbano farsi dall'Ottine convocate nella forma solita. cap. 36. dell' Imperador Carlo VI. 273.

Capitani, e Consul'tori, non possano essere ammassi con semplice biglietto, ma con cognizione di causa. cap. 37. dell' Imperador Carlo VI. 273.

Capitoli conceduti dal Sig. D. Giovanni d' Austria s'osservino. cap. 10. del Rè Carlo II. 206.

Capitoli, e Grazie concesdute dall' Imperador Carlo VI. 249.

Capitoli, e Grazie di poter creare, e privar Cittadini: si supplica per la conferma in forma specifica. cap. 2. dell' Imperador Carlo VI. 251.

Capitoli, e Grazie concesdute alla Città, Baronaggio, e Regno, ancorche non apparissero esecutoriati: si supplica per la conferma. cap. 2. dell' Imperador Carlo VI. 251.

Capitolo ex presumptuose intorno alla devoluzione, o incorporazione de' corpi feudali, s'osservi. cap. 20. dell' Imperador Carlo VI. 265.

Capua precede all'altre Città nel dare il voto nel par-

lamento. 2.

Cappelle, & Oratorj d' Artisti, e d' altre persone di qualsivoglia stato, e condizione, si tolgano. cap. 32. del Conte di Lemos. 57.

Del Rè Filippo III. cap. 10. 67.

Carcerati Regj: non siano tenute le Terre del Regno alla custodia gratuita. cap. 4. del Conte di Miranda. 9.

Carcerati non si possano portare ad altre carceri, che a quelle della G.C. della Vicaria, senza lor consentimento. cap. 26. del Duca di Medina delas Torres. 153.

Carcerati, che vengono dalli Tribunali del Regno, non si debbano mandare recito tramite in Galea. cap. 9. del Duca di Medina delas Torres. 177.

Carcerati poveri per darsi loro il pane della Corte, non si stia a fede dello Scrivano, ma dell' Avvocato de' poveri. cap. 45. del Duca di Medina delas Torres. 184.

Carcerati non si debbano trapazzare con lunghe carcerazioni, e particolarmente li testimonj. cap. 28. dell' Imperador Carlo VI. 270.

Carcerati per S. Officio in S. Domenico Maggiore, siano trasportati all' Arcivescovato, e Monsignor della Cava parte da Napoli. 257.

Carcerati per cause criminali non possano detenersi in altre carceri, che a quelle della G.C. della Vicaria. cap. 28. dell' Imperador Carlo VI. 270.

Carcerati, non si differiscano le loro cause per l'assenza, e contumacia de' consocij, o partecipi assenti. cap. 6. dell' Imperador Carlo VI. 281.

Carcerazion de fatto per delitti, si vieta senza l'informazione. cap. 2. del Rè Filippo III. 86.

Del Duca d'Offuna cap. 6. 100.

Del Rè Filippo IV. cap. 1. 143.

Dell' Imperador Carlo VI. cap. 28. 270.

Carceri della Vicaria si visitano. cap. 8. del Conte di Miranda. 19.

Carceri de' Nobili: non si ammettano in esse persone basse. cap. 28. del Co. di Miranda 33.

Carceri dell' Ammiragliato, Arte della Lana, e Seta, non si ammettano in esse altri carcerati, che quelli della lor giurisdizione. cap. 29. del Conte di Miranda. 34.

Cariche di Fanteria, e Cavalleria, si concedano a' Napoletani. cap. 8. del Rè Filippo IV. 158.

Carlini quattro per tumolo di sale per la rifezzion della Cassa militare: dell' Imperador Carlo VI. 246.

Del medesimo. 247.

Dello stesso. 248.

Carlini diece per soma d'oglio, che s'extrae dal Regno per la rifezzion della Cassa militare: dell' Imperador Carlo VI. 246.

Del medesimo. 247.

Dello stesso. 248.

Carlini tre ad oncia sopra tutte le mercanzie soggette alla Regia Dogana per la rifezzion della Cassa militare: dell' Imperador Carlo VI. 246.

Del medesimo. 247.

Dello stesso. 248.

Carta di Filippo II. per la convocazion del Parlamento 2.

Casali di Napoli: non san tenuti ad alloggiar fanteria, nè cavalleria. cap. 3. del Rè Filippo III. 119.

Del Duca d'Alba. cap. 20. 139.

Casali di Napoli non si vendano. cap. 5. del Rè Filippo IV.

P P

# I N D I C E.

IV.	126.	<i>nistri delle due Ruote del Consiglio di S. Chiara, e col</i>	
<i>Del Duca di Medina delas Torres. cap. 19.</i>	151.	<i>Collaterale. cap. 3. del Rè Carlo II.</i>	212.
<i>Del Rè Filippo IV. cap. 49.</i>	169.	<i>Del medesimo Rè.</i>	220.
<i>Cassa militare r'fatta coll' imposizioni sopra del Sale, estrazione dell'oglio, e carlini tre ad oncia, che si esigge in Regia Dogana: dell' Imperador Carlo VI.</i>	246.	<i>Cause di Religione, in esse si debba procedere dagli Ordinarij per via ordinaria, nella medesima forma, che si procede negli altri delitti, dell' Imperador Carlo VI.</i>	232.
<i>Dello stesso</i>	247.	<i>Cause criminali non possano delegarsi, nè per semplice biglietto, ma col voto del Regio Collaterale. cap. 25. dell' Imperador Carlo VI.</i>	267.
<i>Del medesimo,</i>	248.	<i>Cause introdotte debbano proseguirsi, e terminarsi, cap. 27. dell' Imperador Carlo VI.</i>	270.
<i>Catene de' condannati: si rivedano i lor processi in Vicaria. cap. 57. del Rè Filippo IV.</i>	171.	<i>Cause spettanti alla Ruota del Cedolario, si proceda in esse juris ordine servato, e nella Ruota grande. cap. 3. dell' Imperador Carlo VI.</i>	280.
<i>Del Duca di Medina delas Torres. cap. 9.</i>	177.	<i>Cause Fiscali una volta transatte dalla Regia Camera non possano mai più risvegliarsi. cap. 4. dell' Imperador Carlo VI.</i>	280.
<i>Cavallaro ordinario non debbia residere dove non si dispensa erbaggio per le pecore l'inverno, cap. 4. del Cardinal Zapatta.</i>	132.	<i>Cause de' Rei carcerati, non si differiscano le spedizioni per l'assenza, e contumacia de' consoci, o partecipi assenti cap. 6. dell' Imperador Carlo VI.</i>	281.
<i>Cavallieri dell' Abito di S. Giacomo godono i privilegj di que' di Spagna. cap. 6. del Co. di Miranda.</i>	18.	<i>Cedolario nel Tribunal della Regia Camera s' abolisca. cap. 3. dell' Imperador Carlo VI.</i>	280.
<i>Cavallieri degli tre Ordini militari, debbano godere del Foro per le cause criminali, cap. 29. del Rè Carlo II.</i>	199.	<i>Cessioni fraudolenti de' Regnicoli a' Napoletani. cap. 17. del Rè Filippo III.</i>	46.
<i>Cavallo montato, che si contribuisce dall' Università; si supplica, che s' offervi il solito. cap. 13. del Duca d' Ossuna.</i>	101.	<i>Chierici selvaggi: si supplica d' abolirgli, cap. 2. del Duca d' Alba.</i>	140.
<i>Cause prima concluse si spediscano prima nel S. C. cap. 22. del Co. di Miranda.</i>	21.	<i>Del Rè Filippo IV.</i>	157.
<i>Cause civili: si diano i notamenti, ed allegazioni da ambe le parti. cap. 13. del Co. di Miranda.</i>	31.	<i>Cinque, e sei delle Piazze siedono in Collaterale. cap. 1. del Duca di Medina delas Torres.</i>	148.
<i>Cause: non si possa in esse allegare la sospettazione post conclusum. cap. 5. del Co. di Miranda.</i>	31.	<i>Cinque, e sei delle Piazze debbano riconoscere le differenze de' Cavalieri delle medesime. cap. 45. del Rè Filippo IV.</i>	168.
<i>Cause spettanti a' Baroni, non possano inibirsi da' Tribunali Regj. cap. 12. del Rè Filippo III.</i>	46.	<i>Cinque, e sei delle Piazze Nobili, abbiano la Giurisdizione ne' Nobili di dette Piazze. cap. 13. dell' Imperador Carlo VI.</i>	264.
<i>Cause di reclamazione oltre passanti la summa di ducati 2000. debbano votarsi da due Rote. cap. 2. del Conte di Miranda.</i>	44.	<i>Citazioni di cose civili, non si spediscano esecutorj pro multa. cap. 18. del Rè Filippo III.</i>	46.
<i>Cause toccanti alla Città, e particolari cittadini, non si possano delegare. cap. 8. del Rè Filippo III.</i>	49.	<i>Città allorchè fa partito de' grani di Sicilia, se gli concede l'estrazione d' altrettanta somma de' grani del Regno franca di tratta. cap. 4. del Rè Filippo II.</i>	6.
<i>Cause de' Banchi falliti. cap. 12. del Co. di Miranda.</i>	20.	<i>Città allorchè va in Palazzo, debba trattenersi nella Camera de' Titoli cap. 14. del Rè Filippo III.</i>	46.
<i>Del medesimo. cap. 7.</i>	30.	<i>Città non sia impedita d' inviar persona a S. M. per lamentarsi de' Vicerè. cap. 6. del Rè Filippo III.</i>	49.
<i>Cause criminali de' Regnicoli non si possano delegare. cap. 3. del Rè Filippo III.</i>	64.	<i>Città ne' Parlamenti Generali sia preferita nelle grazie. cap. 3. del Rè Filippo III.</i>	48.
<i>Del medesimo. cap. 4.</i>	86.	<i>Città non sia impedita di scrivere a S. M. cap. 5. del Rè Filippo III.</i>	48.
<i>Del Rè Filippo IV. cap. 14.</i>	146.	<i>Del medesimo.</i>	106.
<i>Del medesimo. cap. 9.</i>	158.	<i>Città non possa panizzare a minor prezzo di quello, che compra il grano. cap. 10. del Rè Filippo III.</i>	50.
<i>Cause de' Regnicoli così civili, come criminali, non si possano estrarre fuori del Regno. cap. 15. del Rè Filippo III.</i>	96.	<i>Città possa tener persona ordinaria in Corte per la spezzione de' negozj. cap. 12. del Rè Filippo III.</i>	50.
<i>Dell' Imperador Carlo VI. cap. 22.</i>	275.	<i>Del Rè Carlo II.</i>	193.
<i>Cause prima concluse, si spediscano prima. cap. 7. del Duca d' Ossuna.</i>	100.	<i>Città di Napoli possa erigere nuovo Banco. cap. 3. del Duca d' Alba.</i>	137.
<i>Cause di Nobiltà; in esse debba intervenire il Fiscale, come parte formale cap. 4. del Rè Filippo III.</i>	111.	<i>Città di Surrento non si venda. cap. 32. del Rè Filippo IV.</i>	165.
<i>Cause non s' impediscano nel lor corso, allorchè s' ordina l'intimetur parti. cap. 17. del Duca d' Alba.</i>	139.	<i>Del Duca di Medina delas Torres. cap. 14.</i>	178.
<i>Cause spettanti a' Baroni, si rimettan loro. cap. 27. del Duca d' Ossuna.</i>	103.	<i>Città d' Aversa non si venda. cap. 33. del Rè Filippo IV.</i>	166.
<i>Del Cardinal Zapatta. cap. 15.</i>	134.	<i>Città di Nola non si venda. cap. 34. del Rè Filippo IV.</i>	166.
<i>Dell' Imperador Carlo VI. cap. 14.</i>	265.	<i>Città di Pozzuoli non si venda. cap. 35. del Rè Filippo IV.</i>	166.
<i>Cause de' Seggi, non si spediscano prima della risulta della grazia. cap. 36. del Rè Filippo IV.</i>	154.		
<i>Cause del Consiglio, che si riferiscono in Collaterale, vi debbano votare i Regenti. cap. 64. del Rè Filippo IV.</i>	173.		
<i>Cause de' carcerati poveri si trattino nella prima ora. cap. 46. del Duca di Medina delas Torres.</i>	185.		
<i>Cause non si possano delegare. del Rè Carlo II.</i>	189.		
<i>Cause di Nobiltà, si debbano votare con tutti li Mini-</i>			

Cit.



# I N D I C E.

- Città di Cosenza non si venda . cap. 36. del Rè Filippo IV.* 166.
- Del Duca di Medina delas Torres. cap. 14.* 178.
- Città di Napoli possa tener carcere aperta. cap. 12. del Duca di Medina delas Torres.* 178.
- Città possa alienarsi gli officj di Portolano , e Giustiziero per estinguere l'ultimo carlino a tumolo di farina. cap. 15. del Rè Carlo II.* 194.
- Città di Napoli , e Deputazione de' Capitoli dichiarati Grandi di Spagna perpetui . dell' Imperador Carlo VI.* 235.
- Cittadini Napoletani , sia osservata loro l'immunità dell'alloggio de' soldati , come ancora a' Regnicoli , ed Università , a proprie spese. cap. 47. dell' Imperador Carlo VI.* 277.
- Cittadini , che hanno fabricato intorno alle mura di Napoli , non sieno molestati. cap. 3. del Rè Filippo III.* 86.
- Cittadini , e Regnicoli carcerati , e trasportati altrove per aver aderito alle parti di S. M. siano posti in libertà, cap. 10. dell' Imperador Carlo VI.* 282.
- Cittadini , e Regnicoli , sia lor permesso di ricorrere a S. M. per l'osservanza de' Capitoli , e Grazie, senza licenza del Vicere. c. 13. dell' Imperador Carlo VI.* 283.
- Clausole , e formole de' Notaj , si riformino . cap. 14. del Co. di Miranda.* 11.
- Collegio de' Nobili Regnicoli in Roma : si supplica per l'erezione di quello. cap. 19. del Rè Filippo IV.* 130.
- Collegio de' Nobili fondato da Gio: Battista Manzo. cap. 28. del Duca di Medina delas Torres.* 181.
- Commende , Baliaggi , e Priorati : si supplica , che si conferiscano solamente a' Nazionali . cap. 2. del Co. di Beneventa.* 73.
- Del Rè Filippo III. cap. 7.* 81.
- Del Rè Filippo IV. cap. 11.* 128.
- Del medesimo. cap. 16.* 160.
- Del Rè Carlo II. cap. 23.* 199.
- Commende , Baliaggi , e Priorati : si supplica , che si conferiscano anche agli altri Vassalli di S. M. Italiani. cap. 12. del Rè Filippo III.* 113.
- Commissarj Regj sieno tenuti all'estorsioni de' soldati, cap. 6. del Co. di Miranda.* 9.
- Commissarj Regj non possan condurre la gente di servizio più oltre della prima Terra , cap. 5. del Co. di Miranda.* 9.
- Del medesimo. cap. 22.* 32.
- Commissarj Regj : Si supplica per gli loro eccessi contro de' Cittadini delle Terre. cap. 7. del Co. di Miranda.* 9.
- Commissarj delle Galee ; Si supplica d' evitare le loro estorsioni. cap. 10. del Co. di Miranda.* 10.
- Commissarj della Fabrica ; Si supplica d' evitare le loro estorsioni. cap. 12. del Co. di Miranda.* 10.
- Commissarj negli accessi debbano determinare le cause sulla faccia del luogo. cap. 18. del Co. di Miranda.* 11.
- Del medesimo. cap. 14.* 31.
- Commissario delle Lave , s' estingua . cap. 7. del Co. di Miranda.* 19.
- Del medesimo. cap. 4.* 29.
- Commissario delle Contumacie non possa esigere le pene , e fare estorsioni . cap. 11. del Co. di Miranda.* 20.
- Commissarj : loro estorsioni , e de Soldati ; Si supplica per lo rimedio . cap. 3. del Co. di Miranda.* 29.
- Del medesimo. cap. 18.* 32.
- Commissarj ; Si possa contro di loro prendere informazione da Governatori delle Terre. cap. 20. del Co. di Miranda.* 32.
- Commissarj ; Si supplica , che si deputi un Giudice , il quale di persona vada ad inquirere contro di loro per lo Regno cap. 3. del Co. di Miranda.* 41.
- Commissarj ; non si dia loro patente aperta . cap. 10. del Co. di Miranda.* 45.
- Commissarj per le contumacie s' aboliscano. cap. 10. del Co. di Lemos.* 53.
- Commissarj , allorché chieggono gette alle Terre franche , debbano darne parte a S. E. cap. 14. del Co. di Lemos.* 53.
- Commissarj di Campagna non possano deputare Caporali nelle proprie Terre, cap. 13. del Co. di Lemos.* 53.
- Commissarj ; Si supplica restringere il lor numero. cap. 13. del Duca d' Alba,* 139.
- Del Rè Carlo II.* 192.
- Commissario de' contrabandi della Provincia d' Apruzzo abbia per delegato il Collaterale. cap. 16. del Rè Filippo. VI.* 146.
- Commissario di Campagna non possa entrare in altre Provincie. cap. 19. del Duca d' Ossuna.* 102.
- Commissarj de' controbandi , si tolgano ; e si commetta la cura a' Portolani , cap. 11. del Cardinal Zapatta.* 133.
- Commissarj delle sete ; Si supplica , che si tolga loro la facoltà di chiamare le Terre , e far transazione . c. 12. del Cardinal Zapatta.* 133.
- Del Duca d' Alba cap. 14.* 139.
- Commissarj non possano alloggiare , o ricevere cos' alcuna dalle Terre del Regno. cap. 7. del Duca d' Alba.* 138.
- Commissarj debbano dar pleggeria di dar sindacato . c. 15. del Duca d' Alba.* 139.
- Commissarj non si mandino per lo Regno, ma l'esiggenze si commettano a' Governatori delle Terre cap. 7. del Duca di Medina delas Torres.* 177.
- Commissarj destinati a pigliar informazioni contro a' delinquenti , non siano pagati da essi , se non sono condannati. c. 30. del Duca di Medina delas Torres.* 181.
- Commissario supposto del Santo Uffizio nella Corte Archievscovale di Napoli , Padre Fra Maurizio Tere- siano Scalzo , sfratta da Napoli , e Regno.* 231.
- Commissioni : Si supplica , che si possano fare senza ordine di S. E. cap. 22. del Duca d' Ossuna.* 102.
- Compagnie a castigo nelle Terre de' Baroni per qualsivoglia delitto , che commettessero , non si debbano mandare. c. 12. del Duca d' Alba.* 138.
- Dell' Imperador Carlo VI. cap. 41.* 274.
- Compagnie , e squadre non si mandino alle Terre ad alloggiare a discrezione. cap. 31. del Duca di Medina delas Torres.* 181.
- Comparsa de' carcerati poveri non si diano , con dare li testimonj pro repetitis , senza sottoscrizione dell' Avvocato de' poveri. cap. 47. del Duca di Medina delas Torres.* 185.
- Compra di robe ; passati sette anni dalla publicatione de' Bandi , e non comparendo niuno , i compratori sien sicuri, cap. 12. del Rè Filippo IV.* 142.
- Compratori di robe sub hasta , prima di aggiudicarsi i beni comprati , debbano emanarne i bandi. cap. 12. del Rè Filippo IV.* 145.
- Compra di robe sub hasta ad estinto di candela; si stabilisca certo tempo per alcun pretensore . cap. 29. del Rè*

# I N D I C E.

- Re Filippo IV.* 164.  
*Concessione del quarto grado inclusive ne' feudi, e che in questi si possano far Majorati; del Re Carlo II.* 202.  
*Concessione degli Officj di Regio Giustinziero, e di Regio Portolano con tutte le prerogative, Giurisdizioni, gaggi, lucri, & emolumenti, conforme furono posseduti dalla Regia Corte: si supplica per la conferma. cap. 4. dell'Imperador Carlo VI.* 251.  
*Condanne de' Rei; s'esprima in esse il delitto per cui si condannano. cap. 4. del Co. di Miranda.* 19.  
*Condannati in Galea dalle Regie Audienze, si rivedano i lor Processi in Vicaria. cap. 37. del Re Filippo IV.* 171.  
*Condannati in Galea, finito il tempo, si rilascino. c. 27. del Duca di Medina delas Torres.* 153.  
*Del medesimo. cap. 43.* 184.  
*Condannati a morte non se gli diano tormenti acriter, ma leviter. cap. 49. del Duca di Medina delas Torres.* 185.  
*Conferma dell'alienazioni fatte da' Vicerè. cap. 3. del Co. di Miranda.* 5.  
*Del Re Filippo III. cap. 5.* 66.  
*Del medesimo. cap. 4.* 80.  
*Dello stesso. cap. 2.* 93.  
*Del Re Filippo IV. cap. 24.* 163.  
*Conferma di Vicerè: si supplica, che non possa esser supplicata da niuna Deputazione durante il lor Governo. cap. 1. del Re Filippo IV.* 125.  
*Conferma de' Privilegj, e Grazie, immunità, e prerogative concedute da' Sereniss. Re passati. cap. 14. del Re Carlo II.* 193.  
*Del medesimo.* 204.  
*Conferma di Grazie senza la clausola quatenus sint in possessione. cap. 5. del Re Carlo II.* 196.  
*Conferma del costume di mandare Ambasciatori senza licenza degli Illustri Vicerè. cap. 18. del Re Carlo II.* 198.  
*Conferma de' Privilegj conceduti a beneficio de' luoghi pii, Monti, Monisterj, ed altre persone, e Comunità Ecclesiastiche. cap. 1. dell'Imperador Carlo VI.* 250.  
*Conferma in forma specifica di tutti li Privilegj, Grazie, Assensi conceduti alla Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, Piazze Nobili, e del fedelissimo Popolo, loro Congressi, e Deputazioni. cap. 2. dell'Imperador Carlo VI.* 251.  
*Conferma di Capitoli, e Grazie di poter creare, e privar Cittadini. cap. 2. dell'Imperador Carlo VI.* 251.  
*Conferma di tutti li Capitoli, e Grazie concedute alla Città, Baronaggio, e Regno, ancorche non apparissero esecutoriati, nè ridotti in forma di Privilegj, ò impressi fra le Leggi del Regno. cap. 3. dell'Imperador Carlo VI.* 251.  
*Conferma della concessione degli Officj di Regio Giustinziero, e di Regio Portolano con tutte le prerogative, siccome furono posseduti dalla Regia Corte cap. 4. dell'Imperador Carlo VI.* 251.  
*Conferma di tutti li Capitoli, Privilegj, e Grazie concedute a favor de' Padroni degli Erbaggi della Dogana di Foggia. cap. 13. dell'Imperador Carlo VI.* 264.  
*Conferma di tutte le future, ed ampliamenti d'Officj ottenute dal Sereniss. Duca d'Angiò cap. 14. dell'Imperador Carlo VI.* 283.  
*Confiscazione, o pubblicazione de' beni non possa imporsi a' Napoletani, se non ne' casi eccettuati. cap. 40. del Imperador Carlo VI.* 274.  
*Conservatorio di donne fondato dal Duca di Carvano: si supplica S. M. a proteggerlo. cap. 65. del Re Filippo IV.* 173.  
*Consiglio d' Italia: vi sia un Regente di Cappà, e Spada Napoletano cap. 31. de Re Carlo II.* 200.  
*Consignatarj degli Erbaggi di Foggia sieno soddisfatti delle loro quantità ritenute dalla Regia Corte per via d'imprestanza, ò altre urgenze della medesima: dell'Imperador Carlo VI.* 257.  
*Consultori della Città non abbiano voto nelle cause de' sudditi. cap. 20. del Re Filippo IV.* 147.  
*Consultori della Città debbano esercitare la giurisdizione comunicata loro dagli Eletti. c. 26. del Duca di Medina delas Torres.* 180.  
*Consultori della Piazza del Fedelissimo Popolo, debbano farsi dalli medesimi due Procuratori eletti dall'Ordine, e non per biglietti. cap. 35. dell'Imperador Carlo VI.* 273.  
*Consultori, e Capitani non possano essere ammassi con semplice biglietto, ma con cognizion di causa. cap. 37. del Imperador Carlo VI.* 273.  
*Consultori della Città non possano recusarsi col solo giuramento. cap. 43. dell'Imperador Carlo VI.* 275.  
*Conti degli Erarij, allorchè saranno osservati da' Razionali: s' offervi circa essi la Prammatica. c. 23. del Co. di Lemos.* 55.  
*Contratto di feudo; si tolga la clausola: dummodo tempore exemptionis non habeant filios. cap. 2. del Co. di Miranda.* 17.  
*Contratti fatti da Notaj, e Giudici a contratti creati in tempo del Sereniss. Duca d'Angiò siano validi c. 8. dell'Imperador Carlo VI.* 281.  
*Corda con le funicelle non si dea a Cittadini onorati. c. 14. del Co. di Miranda.* 20.  
*Del Re Filippo III. c. 13.* 46.  
*Corriero Maggiore: i suoi Ministri non possano esigere più diritti di quello, che esigeano a tempo di Filippo II. cap. 20. del Duca di Medina delas Torres.* 179.  
*Corrieri, che si mandano da diversi Tribunali, non si mandino a spese dell'Università. c. 56. del Duca di Medina delas Torres.* 187.  
*Creditori simulati d' un fallito, sieno puniti con la pena di falso c. 29. del Co. di Miranda.* 22.  
*Cristalli, e Vitelle, che si esigono dalla Regia Camera, s' offervino gli ordini Reali: dell'Imperador Carlo VI.* 259.  
*Del medesimo.* 262.

## D.

- D**anari assegnati a' creditori sopra la Regia Dogana di Foggia, si depositino in publici Banchi. c. 37. del Re Filippo IV. 154.  
 Danari assegnati a' consignatarj della Regia Corte sopra la Dogana di Foggia, non si portino in Cassamilitare. c. 21. del Re Filippo IV. 162.  
 Danaro: Si proibisce, che passi in Roma di rendite Ecclesiastiche: del Imperador Carlo VI. 227.  
 Del medesimo. 228.  
 Debiti della Città: Si supplica S. M. a rimediarvi. c. 5. del Co. di Miranda. 28.  
 Del

# I N D I C E.

<i>Del medesimo, cap.2.</i>	29.	<i>Deposizioni de' testimonj nell' informativo, debban</i>	
<i>Del Co. di Benavente, cap.1.</i>	73.	<i>scriversi intieramente, ò siaud pro Fisco, ò a favor</i>	
<i>Del Duca d' Ossuna, cap.8.</i>	100.	<i>del Reo, cap.29. dell' Imperador Carlo VI.</i>	271.
<i>Del Rè Filippo III, cap.2.</i>	119.	<i>Deputati, facendo quattro Piazze, possano entrare in</i>	
<i>Del Duca d' Alba, cap.2.</i>	137.	<i>Palazzo nella stanza degli Eletti, cap.20. del Co. di</i>	
<i>Debiti antichi: si supplica, che per essi non s' esegua dal</i>		<i>Lemos.</i>	55.
<i>Fisco, se prima non è citato il debitore, cap.1. del</i>		<i>Deputazion della Concordia: si supplica per introdurla</i>	
<i>Rè Filippo III.</i>	89.	<i>all' uso di Bologna, cap. 19. del Conte di Miranda.</i>	21.
<i>Debiti, e crediti fiscali, si possano controporre, cap.58.</i>		<i>Deputazion dell' Annona, e quanto si è trattato in essa,</i>	
<i>del Rè Filippo IK.</i>	171.	<i>se ne faccia relazione a S. M. cap. 8. del Rè Carlo II.</i>	192.
<i>Debitori de' Banchi non sien costretti a pagar tutto di</i>		<i>Deputazion de' Capitoli, e Città dichiarati Grandi di</i>	
<i>contante, nè i creditori costretti a ricovere effetti,</i>		<i>Spagna perpetui: dell' Imperador Carlo VI.</i>	235.
<i>cap.6. del Duca d' Aiba.</i>	138.	<i>Del medesimo, cap.2.</i>	279.
<i>Debitori della Città debbano pagare, e poi proseguire</i>		<i>Devoluzione di feudo al Fisco: debba il Regio Fisco</i>	
<i>la reclamazione, cap. 19. del Duca di Medina delas</i>		<i>sodisfare i creditori con assenso, cap.13. del Rè Carlo</i>	
<i>Torres.</i>	179.	<i>II.</i>	198.
<i>Decima sopra gli Arrendamenti, Fiscali, &amp; Adobe,</i>		<i>Devoluzione, ò incorporazione di corpi feudali, e di</i>	
<i>non si possano esigere, e tutto l'esatto, si restituisca</i>		<i>qualunque specie di pignorazione, ò ipotecaione, s'</i>	
<i>a gl'interessati: del Rè Carlo II.</i>	224.	<i>offerri il capitolo ex præsumptuost, cap.20. dell' Im-</i>	
<i>Decima sopra gli Arrendamenti, e Fiscali, si toglie con</i>		<i>perador Carlo VI.</i>	265.
<i>altre imposizioni per la rifezzione della Cassa mili-</i>		<i>Differenze de' Cavalieri delle Piazze, debbano ricono-</i>	
<i>tare dell' Imperador Carlo VI.</i>	247.	<i>scersi dalli cinque, e sei delle medesime, cap.45. del</i>	
<i>Decima, quinti, terzi, &amp; altre simili imposizioni sopra</i>		<i>Rè Filippo IV.</i>	168.
<i>gli Arrendamenti Fiscali, &amp; Adobe, anco per via</i>		<i>Diritto della mezza annata ne' Privilegj de' Notaj,</i>	
<i>d'imprestanza non si possa esigere dalla Regia Cor-</i>		<i>non s'esigga, cap.34. del Rè Filippo IV.</i>	154.
<i>te per qualsivoglia causa, cap. 46. dell' Imperador</i>		<i>Dritti de' Parrochi, e Fratanzari per l'esequie, si esig-</i>	
<i>Carlo VI.</i>	277.	<i>gono secondo le Costituzioni Pontificie, e decreti de'</i>	
<i>Decisioni contrarie del S. C. si decidano da alcun Tri-</i>		<i>Sinodi: e sia lecito a ciascuno di far intervenire all'</i>	
<i>bunale, cap.17. del Co. di Miranda.</i>	11.	<i>esequie que' Presti, e Religiosi, che vuole: dell' Impe-</i>	
<i>Decreti per disfare fedecomessi, si vietano, cap.8. del</i>		<i>rador Carlo VI.</i>	240.
<i>Rè Filippo III.</i>	94.	<i>Dritto del Jus sententia, che si esigge dal S.R.C. s'of-</i>	
<i>Decreti della G. C. della V caria, si debbano registrare,</i>		<i>servino gli antichi ordini Reali: dell' Imperador</i>	
<i>altrimente non abbiano forza di decreto di Tribu-</i>		<i>Carlo VI.</i>	259.
<i>nale, cap.43. dell' Imperador Carlo VI.</i>	275.	<i>Del medesimo.</i>	272.
<i>Delegati non possano procedere, se non nelle cause sum-</i>		<i>Dello stesso.</i>	268.
<i>marie, &amp; esecutive: del Rè Carlo II.</i>	123.	<i>Dispensa del Regio Palazzo s'abolisce, cap.6. dell' Impe-</i>	
<i>Delegazioni: si supplica, che si tolgano, cap.8. del Co. di</i>		<i>rador Carlo VI.</i>	253.
<i>Lemos.</i>	52.	<i>Decisione di cause nella Vicaria fra Mastrid'atti, e</i>	
<i>Del Rè Filippo III, cap.10.</i>	83.	<i>subattuarj, s'offerri sicome nel S.C. cap.9. del Co. di</i>	
<i>Del Duca di Medina delas Torres, cap.25.</i>	152.	<i>Miranda.</i>	30.
<i>Del Rè Carlo II.</i>	189.	<i>Docato a botte imposto per la rifezzion del danno della</i>	
<i>Delegazioni nelle cause criminali de' Napoletani, non</i>		<i>mala moneta, s'esigga per tutto lo Regno, cap.1. del</i>	
<i>si possano concedere, cap.9. del Rè Filippo IV.</i>	158.	<i>Duca d'Alba.</i>	137.
<i>Delegazioni nelle cause criminali, non possano darfi,</i>		<i>Dogana delle pecore: che s'offerriino l'istruzioni fatte</i>	
<i>nè per semplice biglietto, ma col voto del Regio Col-</i>		<i>a tempo del Cardinal Granuela, cap. 27. del Co. di</i>	
<i>laterale, cap.25. dell' Imperador Carlo VI.</i>	267.	<i>Miranda.</i>	22.
<i>Delitti di Baratterie, e cose di giuochi proibiti, non</i>		<i>Del medesimo, cap.8.</i>	42.
<i>abbiano luogo le Prammatiche sopra di ciò emanate,</i>		<i>Del Duca d' Ossuna, cap.36.</i>	105.
<i>cap.21. dell' Imperador Carlo VI.</i>	271.	<i>Del Cardinal Zapatta, cap.3.</i>	132.
<i>Demanio: si presigge il termine per dimandarlo, cap. 1.</i>		<i>Dogana delle pecore, non s'intrometta nelle cause de'</i>	
<i>del Co. di Miranda.</i>	8.	<i>Cittadini Napoletani, cap. 34. del Duca d' Ossuna.</i>	104.
<i>Denuncianti debbano punirsi, e castigarfi secondo le</i>		<i>Del Rè Filippo IV, cap.1.</i>	131.
<i>Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, cap.</i>		<i>Dogana delle pecore, non faccia patenti d'Aguzzini,</i>	
<i>49. dell' Imperador Carlo VI.</i>	278.	<i>e Cavallari stracarsnarj, cap.5. del Cardinal Zapatta.</i>	132.
<i>Denunzie sopra le rendite feudali, cap.15. del Rè Carlo</i>		<i>Dogana di Foggia: sieno soddisfatti li suoi consignatarj</i>	
<i>II.</i>	198.	<i>dello quantità ritenute dalla Regia Corte per via d'</i>	
<i>Depositi: sieno in libertà de' contraenti di fargli dove</i>		<i>imprestanza, ò altre sue urgenze dell' Imperador</i>	
<i>meglio loro parerà, cap.17. del Co. di Lemos.</i>	54.	<i>Carlo VI.</i>	257.
<i>Depositi per le sospesioni de' Ministri, si minori la pe-</i>		<i>Dogana di Foggia: si confermano tutti i Privilegj, Ca-</i>	
<i>na, cap.40. del Rè Filippo IV.</i>	167.	<i>pitoli, e Grazie concesute a lor favore, cap.13. dell'</i>	
<i>Depositaria generale nel Regno: non s'innovi cos'alcu-</i>		<i>Imperador Carlo VI.</i>	264.
<i>na in essa, cap.13. del Rè Filippo III.</i>	50.	<i>Donativo al Vicerè: si supplica per quello, cap. 1. del</i>	
<i>Del medesimo Rè cap.2.</i>	63.	<i>Rè</i>	
<i>Dello stesso.</i>	76.		
<i>Deposito delle pene si diminuisca, cap. 7. del Rè Filippo</i>			
<i>IV.</i>	144.		

# I N D I C E.

- Rè Filippo III.** 79.  
*Donativo straordinario di 300. m. ducati, si vada supplendo nelle vacanze delle merci, ed altro. cap. 12. del Rè Filippo IV.* 159.  
*Donazioni, vincolazioni, e fedesquamej, si registrino fra sei mesi ne' registri pubblici. cap. 15. del Co. di Miranda.* 11.  
*Donazioni simulate, allorchè vengono scoperte, la cosa donata si perda dal donatario, e dal donante. cap. 28. del Co. di Miranda.* 22.  
*Donazioni fraudolenti, e cessioni di ragioni da' Regnicoli a' Napoletani. cap. 17. del Rè Filippo III.* 17.  
*Donazioni fatte due anni prima del fallimento, sieno nulle. cap. 9. del Duca d'Alba.* 141.  
*Donne onorate carcerate, si rilascino nelle proprie case con pleggieria. cap. 19. del Co. di Lemos.* 55.  
*Doti delle Monache: si supplica, che si riformino. cap. 7. del Cardinal Zapatta.* 133.  
*Dottorati fuori del Regno, non possano esercitare il grado di Dottore in questo Regno. cap. 53. del Duca di Medina de las Torres.* 186.  
*Duca di Medina de las Torres, Principe di Stigliano si possa aggregare in una delle Piazze Nobili. cap. 60. del Rè Filippo IV.* 172.
- E.**
- Ecclesi, che si commettono da' Commissarj Regj contro de' Cittadini delle Torre. cap. 7. del Co. di Miranda.** 9.  
*Ecclesiastici del Casale di Casandrino, non possano vender il vino a minuto nel detto Casale: dell' Imperador Carlo VI.* 237.  
*Del medesimo.* 240.  
*Ecclesiastici di qualsivoglia ordine, non possano in questa Città, e Regno farè acquisto di beni stabili: dell' Imperador Carlo VI.* 242.  
*Del medesimo. cap. 50.* 278.  
*Eletti: si dia solamente loro il titolo d' Illustre. cap. 15. del Rè Filippo III.* 46.  
*Eletti possano tener carcere aperta. cap. 12. del Duca di Medina de las Torres.* 178.  
*Eletti della Città possano visitar Tavernae, e Magazeni. cap. 22. del Duca di Medina de las Torres.* 180.  
*Eletti della Città, e Deputati in numero di quattro Piazze, possano godere l'onore di Grandato di Spagna perpetuo. Dell' Imperador Carlo VI.* 235.  
*Del medesimo. cap. 2.* 279.  
*Eletti della Città possano esercitar la Giurisdizione criminale ne' sudditi dell' Annona col mero, e misto Imperio, ed uso delle pene corporali. cap. 10. dell' Imperador Carlo VI.* 255.  
*Eletti della Città scrivono a S. M. in Barcellona per l' ingresso dell' armi Cesaree in questa Capitale.* 285.  
*Eletto del fedelissimo Popolo: s' osservino i Capitoli intorno all' Elezioni del medesimo. cap. 7. del Rè Filippo III.* 49.  
*Elezione de' dieci Consultori della Piazza del Fedelissimo Popolo, debba farsi dalli medesimi due Procuratori dell' Ottine, e non per Biglietti. cap. 35. dell' Imperador Carlo VI.* 273.  
*Elezione de' Capitani delle 29. Ottine, debba farsi dall' Ottina convocata nella forma solita. cap. 36. dell' Imperador Carlo VI.* 273.  
*Elezione de' Notaj; s' osservino le Prammatiche, ed ordini antichi, e le visite de' Protocolli, si debbano commettere a persone abili. cap. 44. dell' Imperador Carlo VI.* 276.  
*Elezione de' Capitani a guerra nelle Terre Mediterranee, non si faccia. cap. 32. del Rè Filippo IV.* 154.  
*Entrate Regie della Città, e Regno, si debbano spendere solamente per lo conservamento Reale, e non in altri usi. cap. 9. dell' Imperador Carlo VI.* 255.  
*Erbaggio per le pecore, dove non si dispensa l'inverno, non debba resedere cavallaro ordinario. cap. 4. del Cardinal Zapatta.* 132.  
*Erbaggi della Regia Dogana di Foggia, si paghino a' loro consignatarj. dell' Imperador Carlo VI.* 257.  
*Del medesimo. cap. 13.* 264.  
*Eredi di Notaj uorti, siano obligati infra un mese notificare la morte al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo. cap. 18. del Co. di Miranda.* 21.  
*Erezione di nuovo Banco, s' impedisca ad alcuni particolari. cap. 33. del Co. di Lemos.* 57.  
*Esazione delle pene de' Vassalli, che si fanno da' Baroni, quando vanno a dirittura ne' Regj Tribunali, omissio medio, non s' impedisca. cap. 5. del Co. di Miranda.* 30.  
*Esazione delle sedici grana a fuoco, e dell' uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra, si tolga. cap. 38. del Rè Filippo IV.* 154.  
*Esazione sotto titolo di Dispensa del Regio Palazzo, s' abolisca. cap. 6. dell' Imperador Carlo VI.* 253.  
*Esazione di decime, terzi, e quinti sopra gli Arrendamenti, fiscali, ed Adobe, anco per via d' imprestanza non possano ordinarsi dalla Regia Corte. cap. 46. dell' Imperador Carlo VI.* 277.  
*Escomputo, che pretendono gli Arrendatori delle Gabelle della Città: s' osservino gli ordini della riforma del Tribunal della Camera. cap. 13. del Rè Filippo IV.* 159.  
*Esecuzioni alli Privilegj, lettere, e spedizioni nella Real Corte, si dia, non ostante l' elasso dell' anno. cap. 41. del Rè Filippo IV.* 167.  
*Esecuzioni de' Brevi, e Bolle de' Beneficj Ecclesiastici provveduti in persona di Regnicoli bene affetti di S. M. dell' Imperador Carlo VI.* 229.  
*Esecuzione alle Bolle, non si dia senza il debito esame. Dell' Imperador Carlo VI.* 230.  
*Del medesimo.* 230.  
*Esenzioni di foro, anco militare, non abbiano luogo in materie d' Annona. cap. 5. dell' Imperador Carlo VI.* 252.  
*Esiliati, e Relegati possano per procuratore liquidare l' istrumenti; servata forma Ritus, siccome ancora le donne. cap. 3. del Co. di Miranda.* 19.  
*Esagli d' Arrendamenti, e l' esazione de' fiscali, si debbano pagare a que', che l' hanno comprati, e non ad altri pensionarj. cap. 6. del Rè Filippo III.* 81.  
*Esorsioni de' Commissarj Regj. cap. 6. del Co. di Miranda.* 9.  
*Esorsioni nelle Univerità del Regno fatte da' Commissarj, s' evitino. cap. 10. del Conte di Miranda.* 10.  
*Del medesimo. cap. 1.* 18.  
*Esorsioni, che si commettono da' Commissarj delle Gabelle. cap. 10. del Co. di Miranda.* 10.  
*Esorsioni, che si commettono da' Commissarj delle Contumacie, si vietano. cap. 11. del Co. di Miranda.* 20.  
*Esorsioni de' Commissarj, e de' soldati, si tolgano. cap. 3. del Co. di Miranda.* 29.  
*Del*

# I N D I C E.

*Del medesimo. cap. 18.* 32.  
*Estrazione di Seta cruda, si vieta: dell' Imperador Carlo VI* 248.  
*Estrazione del grano, e sale a beneficio della Piazza del fedelissimo Popolo, si conferma per la somma di docati 3000. per le spese, che soffre. cap. 39. dell' Imperador Carlo VI.* 273.  
*Exequatur, si vieta a qualunque Breve, o Bolla di Roma, senza la Real deliberazione, dell' Imperador Carlo VI.* 227.

## F

**F** *Abriche ne' luoghi proibiti: grazia di S. M. tocante a quelle cap. 1. d. l. Rè Filippo II.* 17.  
*Del Co: di Lemos. cap. 6.* 52.  
*Del Rè Filippo III. cap. 5.* 112.  
*Del Rè Filippo IV. cap. 6.* 144.  
*Fabriche fatte ne' Borchi, e presso le mura: Si supplica, che non si dirocchino. cap. 8. del Rè Filippo III.* 81.  
*Del medesimo. cap. 3.* 86.  
*Fabriche ne' Borghi: Si supplica, che si concedano a' Napoletani tantum. cap. 9. del Rè Filippo III.* 83.  
*Del medesimo. cap. 13.* 113.  
*Del Rè. Filippo IV. cap. 4.* 126.  
*Del medesimo. cap. 6.* 144.  
*Fabriche dentro, e fuori della Città. e suoi Borchi, sia lecito a ciascuno di farle, eccetto ne' luoghi stabiliti dalle Prammatiche, e banni. cap. 5. dell' Imperador Carlo VI.* 280.  
*Fallimenti de' Banchi: Sieno fra due mesi costretti i Pleggi a far deposito. cap. 19. del Co: di Miranda.* 12.  
*Fallimenti de' Banchi: debbano i pleggi sborzare subito l' intiera somma cap. 12. del Co: di Miranda.* 20.  
*Del Co. di Lemos. cap. 27.* 56.  
*Fallimenti de' Mercanti, siano costretti i pleggi a far depositi della somma pleggiata cap. 27. del Co: di Lemos.* 56.  
*Famiglie non originarie Napoletane: ovvero aggregate che per lo spazio di cento anni non sono stati in possesso degli onori della Piazza, non possano ammettersi con pruove di semplici Testimonj, ma con veridiche Scritture cap. 1. del Rè Carlo II.* 211.  
*Fanteria. Si supplica, che in vece del Battaglione si tenga quella per guardare le marine la state cap. 11. del Rè Filippo III.* 113.  
*Feudi che ricadono al Fisco per mancanza di legittimi successori ne' quali sia peso con assenso, non possa il medesimo, come cessionario, ricuperarsi il pagato sopra li bugensatici, cap. 16. del Co: di Miranda.* 11.  
*Feudi franchi di servizio, e adobo: Si supplica intorno a quegli cap. 7. del Rè Filippo III.* 67.  
*Feudi nuovi. Si supplica, che ad essi, l' ascendente possa succedere al descendente: cap. 12. del Rè Filippo III.* 83.  
*Del medesimo. cap. 14.* 114.  
*Del Rè Filippo IV. cap. 9.* 127.  
*Feudi: in essi si supplica, che possano succedere Sorelle, Fratelli, e Nipoti, ancorche non discendano ex corpore. cap. 9. del Rè Filippo III.* 95.  
*Del Rè Filippo IV. cap. 7.* 127.  
*Feudo, allorchè passa in erede straniero, possa il Credi-*

*toro essercitar l' ipoteca. cap. 6. del Rè Filippo III.* 112.  
*Feudi: Concessione del quarto grado, e de' Majurati in essi del Rè Carlo II.* 202.  
*Feudi, e Titoli in beneficio del Maschio. se non vi fosse femmina: cap. 20. del Rè Filippo IV.* 161.  
*Feudatarj, si dia loro il Curatore fino all' anno 18. cap. 23 del Co: di Miranda.* 21.  
*Feudatarj non possano essere maggiori prima degli anni 18. del Rè Filippo III.* 43.  
*Feudarij possano disporre de' loro feudi in persona di quel maschio delle loro famiglie, non ostante, che vi sieno femmine più prossime c. 8. del Rè Filippo III.* 67.  
*Del medesimo Rè. cap. 10.* 95.  
*Dello stesso Rè. cap. 8.* 113.  
*Feudatarj, e Baroni del Regno possano disporre, e vicuolare i loro feudi. cap. 11. del Rè Filippo III.* 120.  
*Fidejussori, non possano la G. C. della Vicaria, e altri Tribunali procedere contro d' essi, se non allorchè sia condannato il principale a pena ordinaria. cap. 33. dell' Imperador Carlo VI.* 272.  
*Fidejussori sieno obligati comparire per Procuratorem, e allegare juris ordine servato le loro ragioni. cap. 33. del Imperador Carlo VI.* 272.  
*Fiscali, ed Arrendamenti spettanti a' Napoletani, e Regnicoli, non si possano sospendere, ne applicarsi a beneficio della Regia Corte. c. 39. del Rè Filippo IV.* 167.  
*Fiscali si possano cambiare dalli Baroni con quegli della Cassamilitare, e tra Baroni, e Baroni. cap. 24. del Duca di Medina delas Torres.* 180.  
*Flaminio di Costanzo, sia provisto a Piazza di Regente. cap. 41. del Duca di Medina delas Torres.* 183.  
*Forestieri non sudditi alla Real Giurisdizione: che pretendono redintegrazione alle Piazze s' ammettono a lor beneficio scritte cavate da' luoghi, dove non si stende la Real Giurisdizione. c. 2. del Rè Carlo II.* 212.  
*Formole, e clausule de' Notaj, si riformino. cap. 14. del Co: di Miranda.* 11.  
*Franchigie de' Preti: Si supplica, che s' introduca una transazione in vece di quelle, cap. 31. del Duca d' Ossuna.* 104.  
*Franchigie degl' Illustri Vicerè sopra gli Arrendamenti, gabelle, ed altre imposizioni, s' aboliscano. cap. 7. dell' Imperador Carlo VI.* 253.  
*Fratelli consanguinei, ed uterini, possano succedere ne' feudi. cap. 3. del Rè Filippo III.* 17.  
*Fratelli, Sorelle, e Nipoti possano succedere a' feudi non ostante, che nell' investiture sia la clausula pro heredibus ex corpore. cap. 7. del Rè Filippo III.* 112.  
*Del Rè Filippo IV. cap. 7.* 127.  
*Fratelli, e Sorelle uterine, s' ammettano alla successione de' feudi antichi. c. 19. del Rè Filippo IV.* 161.  
*Fulvio di Costanzo: si supplica, che gli si dia la Piazza di Regente. cap. 52. del Rè Filippo IV.* 170.  
*Fumaruole d' Agnano, strade del Regno, e Bagni di Pozzuoli si debbano accommodare. cap. 32. del Duca d' Ossuna.* 104.  
*Future, ed ampliamenti d' Officj ottenute dal Serenissimo Duca d' Angio; Si supplica per la conferma. c. 14. dell' Imperador Carlo VI.* 283.

# I N D I C E.

G.

- G**abella del Ducato a botte , s'efigga per tutto il Regno. cap. 1. del Duca d'Alba. 137.
- Gabella per lo Regno nè tassa , non si possa imporre, senza conclusione di Parlamento Generale . cap. 3. del Rè Filippo IV. 144.
- Gabella , imposizione , è tassa nella Città non possa farsi senza la conclusione di quattro Piazze. cap. 3. del Rè Filippo IV. 144.
- Gabella della Calce, ne siano esenti i Napoletani. c. 21. del Duca di Medina delas Torres. 179.
- Gabelle , Dazj , è altro peso temporale , è perpetuo per qualunque causa , non possano imporsi dagl' Illustri Vicerè , e suo Regio Collateral Consiglio. cap. 45. dell' Imperador Carlo VI. 277.
- Gabelotti dell' Arrendamento della seta , efigano i dritti nel tempo dell' estrazione cap. 9. del Duca di Medina delas Torres. 149.
- Galee : in esse , Si supplica , che non si possa mandare alcuno loco depositi . cap. 33. del Duca d' Ossuna. 104.
- Del Cardinal Zapatta cap. 10. 133.
- Del Rè Filippo IV, cap. 62. 172.
- Dell' Imperador Carlo VI. cap. 30. 271.
- Galee debbauo custodire le marine del Regno . cap. 1. dell' Imperador Carlo VI. 279.
- Generale delle Galee , e Capitani : Si supplica , che si provvedano in persona de' Napoletani , è Regnicoli cap. 55. del Rè Filippo IV. 171.
- Del Rè Carlo II. cap. 27. 199.
- Giardino di Poggio Reale , si dea al Tribunale della Fortificazione cap. 7. del Rè Filippo IV. 158.
- Giudici Criminali , osservino bene l' informazioni prima di spedire le citazioni. c. 5. del Co: di Miranda. 19.
- Giudici: le loro sospesioni, si debbano giudicare in altra Rota, cap. 16. del Co: di Miranda. 31.
- Giudici legittimamente sospetti , Si supplica , che lo siano senza essere allegata la sospensione: Riforma delle prammatiche intorno a ciò cap. 1. del Co: di Miranda. 44.
- Giudici Criminali , si riducano al numero stabilito . c. 24. del Duca di Medina delas Torres. 152.
- Giudici non possano votare nelle cause degli aliri Giudici. cap. 28. del Rè Filippo IV. 164.
- Del Duca di Medina delas Torres. cap. 35. 183.
- Giudici Civili , e Criminali perpetui , diano il Sindacato ogni biennio . cap. 56. del Rè Filippo IV. 171.
- Del Duca di Medina delas Torres. cap. 51. 185.
- Del Rè Carlo II. cap. 1. 205.
- Del medesimo cap. 1. 207.
- Giudici Civili , e Criminali perpetui , si tolgano. c. 28. del Rè Carlo II. 199.
- Giudici a contratti , e Notaj creati in tempo del serenif. Duca d' Angio sieno confirmati , e tutti gli atti , e contratti da essi fatti sieno validi. cap. 8. dell' Imperador Carlo VI. 281.
- Giunta delle Ruote del S. C. per la determinazione de' dubbj , che occorrono intorno all' interpretazion
- vengano Ministri perpetui . cap. 6. del Rè Carlo II. 192.
- Giunte non possano formarfi , e si estinguano quelle, che vi soni . cap. 7. del Rè Carlo II. 205.
- D. l' medesimo cap. 5. 209.
- Giuochi publici , e baratterie nelle case , si proibiscano . cap. 27. del Rè Filippo IV. 164.
- Del Duca di Medina delas Torres. cap. 34. 182.
- Giuoco de' dadi, e Carte, si vieta con figli di famiglia. cap. 25. del Co: di Miranda. 33.
- Giuochi proibiti , e delitti di Baratterie , non abbiano luogo le Prammatiche sopra di ciò emanate. cap. 31. dell' Imperador Carlo VI. 271.
- Giurisdizion della Vicaria , i Sindici , Eletti , e Bagliovi del Regno : Si supplica , che si tolga. cap. 20. del Rè Filippo III. 47.
- Giurisdizion de' Baroni non sieno da quella esenti coloro , che in fraudem vanno a scriversi alla Dogana delle pecore . cap. 12. del Conte di Lemos. 53.
- Del Cardinal Zapatta. cap. 2. 132.
- Giurisdizion del Giustinziero , Tribunal degli Eletti , e suo Prefetto intorno alle materie dell' Annona, non sia esente ciascuno di qualsivoglia stato, grado , e condizione , anco militare . cap. 5. dell' Imperador Carlo VI. 252.
- Giurisdizion Criminale per mezzo degli Eletti nè Sudditi dell' Annona col mero , e misto Imperio , ed uso delle pene corporali in materia dell' Annona . cap. 10. dell' Imperador Carlo VI. 255.
- Giurisdizione de' cinque , e sei delle Piazze Nobili sopra i Nobili delle medesime Piazze . cap. 12. dell' Imperador Carlo VI. 264.
- Giustinziero , e Portolano con tutte le lor prerogative , giurisdizioni , lucri , gaggi , & emolumenti si supplica per la conferma. cap. 4. dell' Imperador Carlo VI. 251.
- Gran Corte della Vicaria , e Regie Audienze , non possano torturare ex processu informativo , se non concorrendovi li tre requisiti . cap. 32. dell' Imperador Carlo VI. 272.
- Grandato di Spagna perpetuo alla Città , e Deputazione de' Capitoli: dell' Imperador Carlo VI. 235.
- Del medesimo . cap. 2. 279.
- Grandi di Spagna , sette Officj , e titoli del Regno, non siano trattati diversamente dagl' Illustri Vicerè . c. 12. del Rè Filippo III. 96.
- Del Cardinal Zapatta. cap. 16. 134.
- Grani del Regno possano estrarsi franchi di tratta , allorche la Città fa partito di grani di Sicilia. cap. 4. del Rè Filippo II. 6.
- Grassiere , ed Eletti della Città possano visitare le Taverne , è Magazzeni di Vino . cap. 12. del Duca di Medina de las Torres. 150.
- Grassiere della Città , nel far delle licenze d' armi, vagliano senza l' estratta del Regente della Vicaria nè siano tenuti a dargliene nota. cap. 13. del Duca di Medina delas Torres. 178.
- Grassiere sia di cappa, e spada. cap. 17. del Rè Carlo II. 198.
- Del medesimo. cap. 36. 200.

# I N D I C E.

<i>cate. cap. 20. del Co. di Miranda.</i>	12.
<i>Grazie supplicate nel Parlamento dell' anno 1589. al Rè Filippo II.</i>	17.
<i>Grazie supplicate ne' Parlamenti passati, si spediscano. cap. 1. del Rè Filippo II.</i>	17.
<i>Del Co: di Miranda. cap. 1.</i>	29.
<i>Del Rè Filippo II. cap. 1.</i>	38.
<i>Del Co: di Miranda. cap. 1.</i>	41.
<i>Del Rè Filippo III. cap. 1.</i>	111.
<i>Del medesimo. cap. 1.</i>	119.
<i>Grazie supplicate al Co: di Miranda nell' anno 1589.</i>	18.
<i>Grazie chieste a Filippo II. nell' anno 1591.</i>	27.
<i>Grazie chieste al Co: di Miranda nell' anno 1591.</i>	29.
<i>Grazie chieste al medesimo Co: di Miranda nell' anno 1593.</i>	41.
<i>Del medesimo, chieste nell' anno 1595.</i>	44.
<i>Grazie chieste al Co: di Lemor nell' anno 1600.</i>	51.
<i>Grazie chieste al Rè Filippo III. ne' Parlamenti del 1609. e 1611.</i>	79.
<i>Grazie del Duca d' Ossuna del 1617.</i>	88.
<i>Grazie, non ostante, che non sono esecutoriate fra il termine stabilito, se gli dà l' exequatur del Rè Filippo III.</i>	87.
<i>Grazie chieste a Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1619.</i>	111.
<i>Grazie chieste a Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1620.</i>	120.
<i>Grazie chieste al Cardinal Zapatta nell' anno 1621.</i>	131.
<i>Grazie chieste al Duca d' Alba nell' anno 1623.</i>	137.
<i>Grazie, e Privilegj, che tien questa Città, si confermano senza clausula. cap. 2. del Rè Filippo IV.</i>	135.
<i>Grazia concedute da D. Marianna d' Austria.</i>	195.
<i>Grazie concedute per lo passato, e non ispedite in forma Regia Cancellaria, e che non si trovassero esecutoriati i Privilegj, debbano essere valide. cap. 16. del Rè Carlo II.</i>	198.
<i>Grazie concedute da Carlo VI. Imperadore.</i>	227.
<i>Grazie concedute dal medesimo.</i>	249.
<i>Grazie, e Capitolj conceduti alla Città, Baronaggio, e Regno, ancorche non apparissero esecutoriati, ne ridotti in forma di Privilegj, o impressi fra le leggi del Regno: si supplica per la conferma. cap. 4. dell' Imperador Carlo VI.</i>	251.
<i>Grazie, e Privilegj, che tiene la Piazza del fedelissimo Popolo, per l' estrazione del grano, e sale, sieno confermate per la somma di docati 3000. l' anno, per le spese che soffre. cap. 39. dell' Imperador Carlo VI.</i>	273.
<i>Grazie concedute da' Sereniss. Rè predecessori, e quelle, che in avvenire saranno concedute, sieno osservate. cap. 5. dell' Imperador Carlo VI.</i>	279.
<i>Governadori delle Terre possono prendere informazione contro de' Commissarj. cap. 20. del Co. di Miranda.</i>	32.
<i>Governadori, e Udienze, non possano crear Commissarj, e Caporali contra i Banditi. cap. 20. del Duca d' Ossuna.</i>	102.
<i>Governadori delle Terre maritime, sieno genti militari. cap. 30. del Duca di Medina delas Torres.</i>	153.
<i>Del Rè Carlo II.</i>	192.
<i>Guardie non si pongano alle case de' delinquenti a proprie spese. cap. 12. del Duca d' Alba.</i>	139.

<b>I</b> mmunità delle Chiese del Regno: si supplica, che si tolgano, eccetto solamente le Parrocchie, cap. 12. del Duca d' Ossuna.	101.
Impedimento alle Piazze Nobili di fare aggregazioni, si tolga. cap. 19. del Rè Carlo II.	198.
Imposizione dell' Assisa possa farsi dagli Eletti sopra ciascuna cosa. cap. 5. del Co. di Lemor.	52.
Imposizione non si possa imporre senza il consenso delle Piazze. cap. 3. del Rè Filippo IV.	144.
Del Duca di Medina delas Torres. cap. 8.	177.
Del Rè Carlo II. cap. 1.	191.
del medesimo. cap. 8.	206.
Imposizion del peso, non si esigga. cap. 57. del Duca di Medina delas Torres.	137.
Imposizioni dell' uno per cento, e carta bollata. cap. 9. del Rè Carlo II.	193.
Imposizioni di carlini 4. per tumolo di sale, carlini diece per foma d' oglio, che si esrae dal Regno, e carlini tre ad oncia sopra tutte le mercatanzie soggette alla Regia Dogana per la rifezzion della Cassa militare: dell' Imperador Carlo VI.	246.
Del medesimo.	247.
Del medesimo.	248.
Imposizioni di nuove Gabelle, Dazj, e altro peso temporale, e perpetuo, non possano farsi, dagl' Illustri Vicerè, e suo Regio Collateral Consiglio. cap. 45. dell' Imperador Carlo VI.	277.
Imposizioni di Decime, Terzj, quinti, e altre simili imposizioni sopra gli Arrendamenti, fiscali, e Adobi, non possano farsi dalla Regia Corte. cap. 46. dell' Imperador Carlo VI.	277.
Imposizioni, e devoluzioni di corpi feudali, e di qualunque specie di pignorazione, e ipoteca, s' offervi il Capitolo ex praesumptuosè. cap. 20. dell' Imperador Carlo VI.	265.
Indulti conceduti da S. M. non si possano in guisa alcuna annullare. cap. 6. del Rè Filippo II.	7.
Infanteria: si supplica di rimediare al soverchio danno degli alloggi. cap. 9. del Conte di Miranda.	10.
Infermeria della G. C. della Vicaria, vi possano entrare a curarsi tutti i carcerati poveri. cap. 48. del Duca di Medina delas Torres.	185.
Informazioni de' delitti: intervenga con lo Scrivano, un Giudice con l' Avvocato Fiscale, e che la causa non rimanga nella Banca dell' infirmazione. cap. 10. del Co: di Miranda.	19.
Informazioni criminali, si prendano davanti al Giudice. cap. 50. del Duca di Medina delas Torres.	185.
Inibitorie de' Tribunali Regj per le cause spettanti a' Baroni, non si spediscano. cap. 12. del Rè Filippo III.	46.
Inquisiti, non si mandino in Galea loco depositi, se prima non saranno dalli Tribunali, e Giudici competenti condannati. cap. 62. del Rè Filippo IV.	172.
Del Duca di Medina delas Torres. cap. 42.	184.
Inquisizione generale del S. Officio si vieta: del Rè Carlo II.	217.
Del medesimo.	218.

# I N D I C E.

<i>Istrumenti liquidi, e polise bancali firmate da tre testimoni, non si possa addurre eccezione alcuna, prima di fare il deposito. cap. 13. del Co: di Miranda.</i>	10.
<i>Ipotecche de' feudali ne' Regj Assensi, si ponga la clausula. pro se, &amp; heredibus quibuscumque. cap. 5. del Rè Filippo II.</i>	6.
<i>Ipotecazioni, &amp; pignorazioni di corpi feudali, s'offerui il Capitolo ex praesumptuose. cap. 20. dell'Imperador Carlo VI.</i>	265.
<i>Italiani siano trattati, come li Spagnuoli negli Efferciti. cap. 16. del Rè Filippo III.</i>	96.
<i>Del Duca d'Alba. cap. 1.</i>	140.
<i>Jus portelli: si supplica per evitare l' estorsioni de' carcerati. cap. 10. del Duca d'Offuna.</i>	100.
<i>Jus prohibendi del Vino a minuto del Casale di Casandrino, non possa essercitarsi dagli Ecclesiastici dello stesso Paese: dell'Imperador Carlo VI.</i>	237.
<i>Del medesimo.</i>	240.
<i>Jus sigilli, si tolga. cap. 14. del Duca di Medina delas Torres.</i>	150.
<i>Del medesimo. cap. 11.</i>	178.
<i>Jus sententia: si dia a quello certa regola. cap. 9. del Rè Carlo II.</i>	206.
<i>Jus sententia, che si esige dal S.R.C. s'offeruino gli antichi ordini Reali: dell'Imperador Carlo VI.</i>	259.
<i>Del medesimo.</i>	262.
<i>Dello stesso. cap. 26.</i>	268.
<b>L.</b>	
<b>L</b> agni Regj. si mantengano purgati con la solita imposizion d'essi. cap. 29. del Duca di Medina delas Torres.	153.
<i>Lagni: nella Giunta d'essi intervengano alcuni Baroni interessati ne' medesimi. cap. 39. del Rè Filippo IV.</i>	154.
<i>Lettera di Pilippo III. agli Eletti della Città per lo ritorno del Signor Ottavio Tuttavilla.</i>	47.
<i>Lettere missive, si vieta il titolo. cap. 5. del Co. di Miranda.</i>	42.
<i>Lettera degli Eletti, scritta al Rè Carlo III. in Barcellona per lo felicissimo ingresso dell'armi Cesaree in questa Capitale.</i>	285.
<i>Lettera della Maesta di Carlo III. da Barcellona scritta agli Eletti della Città, confermando li Privilegj della Città, e Regno.</i>	285.
<i>Lettare pubbliche, in pari merito, sieno preferiti i Napoletani. cap. 6. del Duca d'Alba.</i>	141.
<i>Lettura de' Memoriali nel Regio Collaterale di qualsivoglia persona, e per qualunque materia, senza che passino per le segreterie, non s'impedisca. cap. 23. dell'Imperador Carlo VI.</i>	267.
<i>Libri de' Banchi: non si possa in essi scrivere polisa alcuna, senza la firma di colui, a cui si fa la polisa, &amp; dal suo Procuratore. cap. 24. del Co. di Miranda.</i>	22.
<i>Licenze d'armi del Grassiere, non sieno impedito dal Regente della Vicaria. cap. 8. del Duca di Medina delas Torres.</i>	149.
<i>Del medesimo. cap. 13.</i>	178.
<i>Liquidazione d'istrumenti: si faccia grazia della metà della pena. cap. 39. del Duca di Medina delas</i>	
<i>Torres.</i>	183.
<i>Liquidazione d'istrumenti: s'offeruino i Riti della Vicaria. cap. 52. del Duca di Medina delas Torres.</i>	186.
<i>Liti: si supplica, che allorchè non si controverte punto legale, il vinto debbia risar tutte le spese della lite. cap. 21. del Co: di Miranda.</i>	21.
<i>Liti intorno a' Crimali, debbano giudicarsi dal Cavalier maggiore di S.M., e le sentenze si debbano eseguire pendente l' appellazione a S. E. cap. 23. del Co. di Miranda.</i>	32.
<i>Lite della Città con la Camera intorno al Privilegio del non porre l' Archivio: si supplica a differirla. cap. 18. del Co: di Lemos.</i>	54.
<i>Liti de' Seggi. cap. 18. del Rè Filippo IV.</i>	147.
<i>Del medesimo. cap. 35.</i>	154.
<i>Dello stesso. cap. 22.</i>	162.
<i>Del Duca di Medina delas Torres. cap. 29.</i>	181.
<i>Locati della Dogana di Foggia non possono zirare i Napoletani avanti il lor foro. cap. 63. del Rè Filippo IV.</i>	173.
<i>Locati della Dogana di Foggia, non sieno esenti dalla giurisdizion del Barone, allorchè son vassalli. cap. 2. del Co: di Miranda.</i>	8.
<i>Luoghi Pii hanno gli Assensi Regj perpetui. cap. 7. del Rè Filippo II.</i>	7.
<i>Luogotenente della Camera, e Presidente del Consiglio siano Regnicoli. cap. 20. del Rè Carlo II.</i>	199.
<i>Lusso superchio delle Vesti, carrozze, ed altro: si supplica a riformarsi. cap. 24. del Co: di Miranda.</i>	33.
<i>Del medesimo. cap. 8.</i>	45.
<i>Del Co: di Lemos. cap. 2.</i>	51.
<i>Del Cardinal Zapatta. cap. 20.</i>	135.
<i>Del Duca d'Alba. cap. 8.</i>	142.
<b>M.</b>	
<b>M</b> aestri d'atti debbano fra quattro mesi soddisfare i Creditori de' teni de' pleggi. cap. 15. del Co: di Miranda.	20.
<i>Maestri d'atti, e subatuarj della Vicaria civile, e Criminale, s'offerui tra di loro la divisione delle cause, come s'offerua nel S.C. cap. 9. del Conte di Miranda.</i>	30.
<i>Maestri d'atti: si determini loro il tempo per la discussione degli obligati. cap. 25. del Co: di Lemos.</i>	56.
<i>Majorati ne' fondi antichi, e nuovi. cap. 8. del Rè Carlo II.</i>	197.
<i>Del medesimo.</i>	202.
<i>Mandati, che si son fatti alle Piazze, e Deputazioni di non giuntarsi: si supplica per la dovuta provisione de' medesimi. cap. 2. del Rè Filippo III.</i>	48.
<i>Mandati non si facciano a' Napoletani, contra la forma, e Costituzione del Regno. cap. 3. del Rè Filippo IV.</i>	156.
<i>Matrimonj clandestini: si supplica, che per mezzo di Sua Santità si evitino. cap. 29. del Duca d'Offuna.</i>	103.
<i>Matrimonj de' Cittadini, si facciano senza esame. cap. 26. del Rè Filippo IV.</i>	163.
<i>Memoriali, o provisioni per iscrittorio toccante a giustizia, non si spediscano. cap. 40. del Duca di Medina delas Torres.</i>	155.
	Memo-



# I N D I C E.

- Memoriali di qualsivoglia persona, e di qualunque materia, anco gravissima, si debbano leggere nel Regio Collat. Consiglio, senza che passino prima per le Segreterie. cap. 23. dell'Imperador Carlo VI.* 267.
- Memoriali delle reclamazioni si debbano leggere nel Collaterale, senza che sieno rimessi dalle Segreterie, e debbano sottoscrivere almeno da due Regenti. cap. 24. dell'Imperador Carlo VI.* 267.
- Mercatanti Ragusei: si supplica di rimediare alle loro loro fraudi. cap. 20. del Co: di Miranda.* 21.
- Mercatanti falliti, sieno costretti i pleggi a far depositi della summa pleggiata. cap. 27. del Co: di Lemos.* 56.
- Meretrici: Gabella d' esse si concede alla Città del Rè Filippo IV.* 173.
- Del medesimo.* 174.
- Mezza annata delle mercedi dagli Ambasciadori non si esiga. cap. 19. del Rè Filippo IV.* 147.
- Mezza annata ne' Privilegi di Notaj, non si esiga. cap. 34. del Rè Filippo IV.* 154.
- Mezza annata non si paghi. cap. 41. del Rè Filippo IV.* 167.
- Milizia del Battaglione: Si supplica, che s' abolisca. cap. 14. del Rè Filippo III.* 96.
- Milizia del Battaglione, si paghi del denajo di S. M. c. 6. del Rè Filippo III.* 120.
- Del Rè Filippo IV. cap. 13.* 128.
- Del Cardinal Zapatta. cap. 17.* 135.
- Del Duca d' Alba. cap. 10.* 138.
- Milizia Spagnuola, & Italiana, sia trattata egualmente. cap. 1. del Duca d' Alba.* 140.
- Milizia del Battaglione, non sia astretta a servire fuori del Regno. cap. 18. del Rè Carlo II.* 194.
- Milizie, e Truppe destinate per la custodia del Regno debbono aver soldo nella conformità, che si è vissuto per lo passato. cap. 12. dell'Imperador Carlo VI.* 282.
- Ministri, che hanno auuta la Declaratoria di S. M. n. n. possano rivedersi i loro conti. cap. 4. del Rè Filippo II.* 39.
- Ministri del S. C. due parti d' essi debbano esser Naturali del Regno. cap. 11. del Rè Filippo 3.* 50.
- Ministri non possino far tasse, o imporre contribuzioni, nè gl' Illustri. Vicerè. cap. 7. del Rè Filippo III.* 120.
- Del Rè Filippo IV. cap. 14.* 129.
- Del Cardinal Zapatta. cap. 18.* 135.
- Del Duca d' Alba. cap. 8.* 138.
- Ministri non possano ricevere cos' alcuna dalle Università, allorchè escono per lo Regno. cap. 15. del Rè Filippo IV.* 129.
- Del Cardinal Zapatta. cap. 19.* 135.
- Ministri, ed Officiali, che risiedono nel S. C. vacando la Piazza di Regnicolo, si preveda ad un' altro Regnicolo. cap. 17. del Rè Filippo IV.* 165.
- Ministri per l' amministrazione della giustizia, si deputino persone bene merite. cap. 37. del Rè Filippo IV.* 167.
- Ministri del Corriero Maggiore, si supplica, che non possano esigere più di quello s' esigeva a tempo di Filippo II. cap. 20. del Duca di Medina delas Torres* 179.
- Ministri, che vanno per lo Regno, non possano pretendere giornate, se non precede decreto contro degli inquisiti. cap. 11. del Rè Carlo II.* 206.
- Ministri interessati alle cause di redintegrazione, non debbano votare: ed anco se le cause fossero di lor parenti. cap. 4. del Rè Carlo II.* 212.
- Ministri di giustizia non possano trattare aggregazioni alle Piazze, nè per se, nè per parenti. del Rè Carlo II.* 216.
- Ministri, ed altri Officiali debbano dare il sindacato secondo le leggi, e Prammatiche del Regno. cap. 42. dell'Imperador Carlo VI.* 275.
- Ministri complichino alla loro obbligazione colla retta amministrazione della giustizia. cap. 11. dell'Imperador Carlo VI.* 282.
- Miseria del Regno per l' oppressione delle Fanterie, e Commissarij. cap. 18. del Conte di Miranda.* 32.
- Moderazione delle spese a proporzione delle forze, che vi sono. cap. 2. del Rè Carlo II.* 191.
- Monache di S. Chiara. Si supplica, che concedano alla Città alcune botteghe per comodo della Piazza avanti il Gesù. c. 11. del Rè Filippo III.* 83.
- Moneta di rame non si Zecchi più. cap. 18. del Duca di Medina delas Torres.* 151.
- Monistero fondato dal Duca di Caivano c. 55. del Duca di Medina delas Torres.* 186.
- Monsignor Vescovo della Cava parte da Napoli, e li Carcerati per S. Officio, che si ritrovavano in S. Domenico, siano trasportati nelle carceri dell' Arcivescovato.* 217.
- Monsignor Nunzio non s' intrometta nelle Cause di S. Officio. del Rè Carlo II.* 217.
- Del medesimo Rè.* 218.
- Monte de' Mansi: si concede a lui la Cappella di S. Angelo. c. 25. del Duca d' Ossuna.* 103.
- Monte de' Mansi: Si supplica ad averne protezione. cap. 21. del Duca d' Alba.* 140.
- Del Rè Filippo IV. cap. 50.* 169.
- Moratorie concedute a' debitori, non debbano comprendere i debitori d' entrate Baronali. cap. 6. del Co: di Miranda.* 30.
- Moratorie: Si supplica a torle. cap. 7. del Co: di Lemos.* 52.
- Del Rè Carlo II. cap. 2.* 196.
- Del medesimo. cap. 12.* 206.
- Moratorie contro de' Napoletani alli loro debitori non si facciano. cap. 46. del Rè Filippo IV.* 168.
- Muli, e Mule si vietano ne' cocchi. cap. 4. del Co: di Lemos.* 52.

## N.

- N** *Apoletani per delitti, non siano carcerati de facto. cap. 2. del Rè Filippo III.* 86.
- Del Duca d' Ossuna. cap. 6.* 100.
- Del Rè Filippo IV. cap. 1.* 143.
- Napoletani dimoranti per lo Regno non debbano alloggiare, nè contribuire. cap. 11. del Duca di Medina delas Torres.* 150.
- Del Rè Filippo IV. cap. 23.* 162.
- Dell'Imperador Carlo VI. cap. 47.* 277.
- Napoletani non siano carcerati, nè esiliati de facto, nè si pongano guardie alle loro case. cap. 38. del Rè Filippo IV.* 167.
- Del

# I N D I C E.

<p>Del Rè Carlo II. cap. 25. 199.</p> <p>Del medesimo cap. 2. 205.</p> <p>Napoletani possano tirare al loro foro , e non essere tirati da' locati. cap. 63. del Rè Filippo IV. 173.</p> <p>Napoletani sieno esenti della Gabella della Calce. c. 21. del Duca di Medina delas Torres. 179.</p> <p>Napoletani non siano tenuti all' esente dell' Ordinario, quando contrahono matrimonio. cap. 33. del Duca di Medina delas Torres. 182.</p> <p>Napoletani debbano godere la medesima prerogativa nella Milizia, che gode la Borgognona , che va colla Spagnuola. cap. 30. del Rè Carlo II. 200.</p> <p>Napoletani non possano essere astretti a pagar pena alcuna , se non seguita la condanna. c. 3. del Rè Carlo II. 205.</p> <p>Del medesimo. cap. 2. 208.</p> <p>Napoletani non possano esser disterrati , se non seguita la condanna. cap. 4. del Rè Carlo II. 205.</p> <p>Del medesimo. cap. 3. 208.</p> <p>Napoletani : non si possa procedere contro d' essi a tortura ex processu informativo. cap. 25. dell' Imperador Carlo VI. 267.</p> <p>Napoletani non si possa ad essi imporre pena di pubblicazione, o confiscazione de' beni , se non ne' casi eccettuati. cap. 40. dell' Imperador Carlo VI. 274.</p> <p>Negoj di giustizia , debbano passare per li Tribunali Ordinarij. c. 22. del Duca d' Aiba. 140.</p> <p>Negoj non si spediscano per iscrittorio, ma per li Tribunali Ordinarij. cap. 32. del Duca di Medina delas Torres. 182.</p> <p>Del Rè Carlo II. cap. 35. 200.</p> <p>Negoj di giustizia non s' intromettano le segreterie, ed il Collaterale a drittura possa farci le debite proviste. cap. 23. dell' Imperador Carlo VI. 267.</p> <p>Negoj , che si trattano nella Piazza del Fedelissimo Popolo, debbano trattarsi, e conchiudersi a voti segreti colla bussola. cap. 38. dell' Imperador Carlo VI. 273.</p> <p>Negoziatione non apporti pregiudizio alla Nobiltà , e chiarezza di Sangue. cap. 48. dell' Imperador Carlo VI. 278.</p> <p>Nobili delle Piazze , debbano soggiacere alla giurisdizione de' cinque , e sei delle medesime Piazze. c. 12. dell' Imperador Carlo VI. 264.</p> <p>Notaj del Regno , debbano infra un mese stendere in protocollo. cap. 17. del Co: di Miranda. 21.</p> <p>Notaj morti : i loro protocolli non si possano estrarre fuori della Città. cap. 18. del Conte di Miranda. 21.</p> <p>Del Duca di Medina delas Torres. cap. 16. 179.</p> <p>Notaj si faccia loro la tassa. c. 25. del Co: di Miranda. 22.</p> <p>Notaj non possano cacciare le scritture da' luoghi dove hanno esercitato, nè tampoco i loro Eredi. cap. 21. del Duca di Medina delas Torres. 151.</p> <p>Notaj della Città , e Corte esiggano dal danaro effettivo li diritti , e non dagli alaggi. cap. 16. del Duca di Medina delas Torres. 179.</p> <p>Notaj siano confirmati i loro Privilegj , onori , e prerogative ; &amp; elezione de' medesimi. cap. 44. dell' Imperador Carlo VI. 276.</p> <p>Notaj , e Giudici a contratti creati in tempo del Sereniss. Duca d' Angiò , sieno confirmati ; e tutti gli atti , e contratti da essi fatti siano validi. c. 8. dell' Imperador Carlo VI. 281.</p>	<p>Numerazion de' fuochi per le Terre del Regno se chiama. cap. 30. del Co: di Lemos. 57.</p> <p>Numerazion d' alcune Terre del Regno assai gravate d' imposizioni : si supplica che si faccia. cap. 10. del Rè Filippo III. 120.</p> <p>Numeraziane , si permetta a proprie spese. cap. 16. del Rè Filippo IV. 129.</p> <p>Numerazione si faccia con agevolezza. cap. 3. del Duca d' Alba. 141.</p> <p>Del Rè Carlo II. cap. 3. 191.</p> <p>Numerazioni liquidate si mandino a' Percettori , e Desforieri. cap. 23. del Duca di Medina delas Torres. 180.</p> <p>Nunzio di Napoli , non s' intrometta nelle cause de' carcerati per Santo Officio del Rè Carlo II. 217.</p> <p>Del medesimo. 218.</p> <p>Nuova milizia , non sia astretta ad uscire dal Regno. cap. 15. del Duca di Medina delas Torres. 150.</p> <p>Nuova pandetta de' diritti in qualunque Tribunale. cap. 13. del Duca d' Alba. 142.</p> <p>Nuovo Banco s' impedisca l' erezzion del medesimo ad alcuni particolari. cap. 33. del Conte di Lemos. 57.</p> <p>Nuovo Banco particolare della Città , si supplica per la creazion del medesimo. cap. 3. del Duca d' Alba. 137.</p> <p>Nuove Gabelle, Dazj , o altro peso temporale , o perpetuo per qualunque causa , non possano imporsi dagli Illustri Vicerè , e suo Regio Collaterale Consiglio. cap. 45. dell' Imperador Carlo VI. 277.</p> <p>Nuova imposizione di Decima, Terzi, Quinti sopra gli Arrendamenti , Fiscali, ed Adobe , &amp; unco per via d' imprestansa , non possa farsi dalla Regia Corte. cap. 46. dell' Imperador Carlo VI. 277.</p> <p style="text-align: center;">O.</p> <p>Officj , e Governi Regj , si conferiscano due Terzi a' Napoletani. cap. 2. del Rè Filippo IV. 143.</p> <p>Officj provveduti dalla Regia Camera , l' Amministratori di quelli sieno conosciuti dalla medesima. cap. 11. del Rè Filippo IV. 159.</p> <p>Officj di Portolano, e Giustinziere, e Gabelle delle mrettrici , si concedono alla Città , mediante il Donativo d' un milione del Rè Filippo IV. 173.</p> <p>Del medesimo. 174.</p> <p>Officj di Regio Portolano . e Giustinziere possano alienarsi dalla Città per estinguere l' ultimo carlino a tumolo di farina. cap. 15. del Rè Carlo II. 194.</p> <p>Officj di Regio Giustinziere , e Portolano con tutte le preeminenze, giurisdizioni, lucri, gaggi, &amp; emolumenti , conceduti : si supplica per la conferma. cap. 4. dell' Imperador Carlo VI. 251.</p> <p>Officj , e Beneficj del Regno si conferiscano a' Nazionali di esso. cap. 8. dell' Imperador Carlo VI. 254.</p> <p>Officj di giustizia , e posti del Regno , non si vendano. cap. 22. dell' Imperador Carlo VI. 266.</p> <p>Officiali Regj del Collegio di Dottori , nelle giornate di negoij, non debbano lasciare le loro case. cap. 17. del Co: di Miranda. 31.</p> <p>Officiali non possano esiggere più ne' Borghi , che in Città circa i diritti. cap. 37. del Co: di Lemos. 58.</p>
---	---

Offi-

# I N D I C E.

<i>Officiali, e Ministri, che risiedono nel S. C. vacando la Piazza di Regnicolo, si provveda ad un'altro Regnicolo. cap. 17. del Rè Filippo IV.</i>	160.
<i>Officiali Regj non s'intromettano alle differenze de' Cavalieri delle Piazze. cap. 45. del Rè Filippo IV.</i>	163.
<i>Officiali, e Ministri, debbano dar sindacato secondo le leggi, e Prammatiche del Regno. cap. 42. dell'Imperador Carlo VI.</i>	275.
<i>Ufficio di Regio Visitatore, si provveda, cap. 11. del Co: di Miranda.</i>	31.
<i>Ufficio di Protomedico non si provveda in persona straniera cap. 7. del Rè Filippo III.</i>	94.
<i>Del Duca d'Osuna. cap. 9.</i>	100.
<i>Del Duca d'Alba. cap. 5.</i>	141.
<i>Poglio carlini diece per soma, che s'estrae dal Regno per la rifezzion della Cassa militare: dell'Imperador Carlo VI.</i>	246.
<i>Del medesimo.</i>	247.
<i>Dello stesso.</i>	248.
<i>Oratorj, e Cappello d'Artisti; si tolgano. cap. 32. del Co: di Lemos.</i>	57.
<i>Del Rè Filippo III. cap. 10.</i>	67.
<i>Ordinarj della Città, e Regno, nelle cause di Religione debbano procedere per la via ordinaria, siccome si procede negli altri delitti: dell'Imperador Carlo VI.</i>	232.
<i>Osservanza della Prammatica intorno a' Banchi falliti. cap. 9. del Co: di Lemos.</i>	52.
<i>Osservanza della Prammatica intorno a' materiali delle fabbriche. cap. 6. del Co: di Lemos.</i>	52.
<i>Osservanza delle Prammatiche, ed ordini fatti, in materia de' Scrittorj. cap. 25. del Rè Filippo IV.</i>	163.
<i>Osservanza delle pandette in tutti li Tribunali Regj cap. 37. del Duca di Medina delas Torres.</i>	183.
<i>Osservanza del Capitolo ex presumpcione intorno alla devoluzione, o incorporazione di corpi feudali, e di qualunque specie di pignorazione, o ipotecaione d'essi cap. 20. dell'Imperador Carlo VI.</i>	205.
<b>P.</b>	
<i>Padre Fra Maurizio Terefiano Scalzo, supposto Commissario del Sant'Uffizio nella Corte Arcivescovale di Napoli, sfratta dalla Città, e Regno.</i>	231.
<i>Padroni degli Erbaggi sieno pagati in Foggia nel mese d'Aprile. cap. 11. del Conte di Miranda.</i>	10.
<i>Padroni di Navi Ragusei: si supplica a rimediare alle frodi, che commettono col portare i grani. cap. 20. del Co: di Miranda.</i>	21.
<i>Paludi intorno alla Città s'essicchino. cap. 6. del Co: di Miranda.</i>	45.
<i>Pandette stabilite, s'osservino ne' Regj Tribunali. cap. 18. del Duca d'Alba.</i>	139.
<i>Del Rè Filippo IV. cap. 30.</i>	164.
<i>Pandette nume de' delitti in qualunque Tribunale</i>	
<i>Panizzazione non si possa fare dalla Città a minor prezzo di quello, che compra il grano. cap. 10. del Rè Filippo III.</i>	50.
<i>Parlamento Generale del Conte di Miranda del 1586.</i>	1.
<i>Del medesimo nell'anno 1589.</i>	12.
<i>Del medesimo nell'anno 1591.</i>	23.
<i>Dello stesso nell'anno 1593.</i>	35.
<i>Parlamenti Generali: in essi si trattino solamente grazie spettanti al beneficio publico. cap. 4. del Rè Filippo III.</i>	48.
<i>Parlamento Generale del Conte di Benavente dell'anno 1604.</i>	60.
<i>Del medesimo nell'anno 1606.</i>	69.
<i>Dello stesso nell'anno 1609.</i>	78.
<i>Parlamento del Duca d'Osuna dell'anno 1617.</i>	88.
<i>Del medesimo nell'anno 1619.</i>	106.
<i>Parlamento del Cardinal Borgia nell'anno 1620.</i>	115.
<i>Parlamento straordinario del Cardinal Zapatta nell'anno 1621.</i>	121.
<i>Parlamento del Duca d'Alba nell'anno 1628.</i>	140.
<i>Parlamento dell'anno 1639.</i>	148.
<i>Parlamento del Duca di Medina delas Torres nell'anno 1642.</i>	155.
<i>Parrochi, e Fratanzari: Diritti circa l'esequie: dell'Imperador Carlo VI.</i>	240.
<i>Del medesimo.</i>	245.
<i>Partenza di Monsignor della Cava.</i>	217.
<i>Particolari non possano erigere nuovo Banco. cap. 33. del Co: di Lemos.</i>	57.
<i>Partiti de' grani in Sicilia: grazia toccante a quelli. cap. 4. del Rè Filippo II.</i>	6.
<i>Del medesimo. cap. 3.</i>	27.
<i>Partito dell'Argento per zeccare, si faccia. cap. 54. del Duca di Medina delas Torres.</i>	186.
<i>Patenti a' Mercatanti Napoletani, si spediscono libere. cap. 26. del Co: di Miranda.</i>	33.
<i>Patenti d'Aguzzini, e Cavallari straordinarj, non si facciano dalla Dogana delle pecore. cap. 5. del Cardinal Zapatta.</i>	132.
<i>Patenti d'esenzioni di foro, anco di Militare in materie d'Annona, sieno nulle. cap. 5. dell'Imperador Carlo VI.</i>	252.
<i>Patentati delle Fortezze, o Quartieri del Regno, non possono essere esenti dalle giurisdizioni ordinarie, se non quando commettesse delitti ne' loro distretti: dell'Imperador Carlo VI.</i>	234.
<i>Del medesimo.</i>	241.
<i>Patentati di qualsivoglia genere, nelle materie d'Annona, siano sottoposti alla giurisdizione degli Eletti, Regio Giustiziero, e suo Prefetto. cap. 5. dell'Imperador Carlo VI.</i>	252.
<i>Patentati del Regio Palazzo, sotto titolo di Dispensa, s'aboliscano. cap. 6. dell'Imperador Carlo VI.</i>	253.
<i>Pena de' depositi per la sospettione de' Ministri, si diminuisca. cap. 40. del Rè Filippo IV.</i>	165.
<i>Pena di forati mandati, non s'efoga da' Napoletani</i>	

# I N D I C E.

- medio, non s'impediscono . cap. 5. del Conte di Miranda . 30.*  
*Penie di spreti mandati, obliganze accusate, ed istrumenti liquidati, se ne faccia grazia agli abitanti ne' Casali . cap. 40. del Duca di Medina delas Torres. 183.*  
*Penzioni sopra i Beneficj Regj; per farne Commende a Cavalieri dell' Abito di S. Giacomo, si possano imporre fino alla summa di docati 30. m. cap. 11. del Rè Filippo IV. 245.*  
*Penzioni sopra i Beneficj Regj del Regno, da conferirsi a Cavalieri Napoletani de' tre Abiti . cap. 14. del Rè Filippo IV. 160.*  
*Percettori delle Provincie: si supplica, che la Camera dia ordine, d'osservare tutte l'istruzioni in beneficio de' Popoli . cap. 26. del Conte di Miranda. 22.*  
*Percettori, facciano le polise . cap. 21. del Conte di Miranda. 32.*  
*Personie non dottorate in Napoli, non possano esercitare il grado di Dottore in questo Regno . cap. 53. del Duca di Medina delas Torres. 186.*  
*Pesi, misure, e Portolanie, si vendano a' Baroni . cap. 8. del Co: di Miranda. 9.*  
*Piazze di cinquanta Continui Napoletani, non si estinguano . cap. 48. del Rè Filippo IV. 169.*  
*Del Rè Carlo II. cap. 26. 199.*  
*Piazze di cinquanta Continui Napoletani, si provvedano a persone Nobili . cap. 27. del Duca di Medina delas Torres. 181.*  
*Piazze Nobili si tolga loro l'impedimento di fare aggregazioni . cap. 19. del Rè Carlo II. 198.*  
*Piazze non possano impedirsi d'unirsi, e di tener persona alla Corte . del Rè Filippo IV. 142.*  
*Del Rè Carlo II. 187.*  
*Del Rè Carlo II. cap. 18. 198.*  
*Dello stesso cap. 5. 205.*  
*Del medesimo cap. 4. 209.*  
*Piazze di questa Città possano privare alcuno degli onori delle medesime . cap. 5. del Rè Carlo II. 205.*  
*Del medesimo . cap. 4. 209.*  
*Piazza dove si dimanda la redimptione di qualche famiglia, se gli concede la restituzione in integrum, conforme ogni altra persona privilegiata: dell' Imperador Carlo VI. 238.*  
*Piazza del Fedelissimo Popolo; i negozj, che in essa si trattano, debbano conchiudersi a voti segreti colla bussola . cap. 38. dell' Imperador Carlo VI. 273.*  
*Piazza del Fedelissimo Popolo: sieno confirmate alla medesima le grazie, e Privilegj dell' estrazione del grano, e Sale nella summa di docati 3000. per le spese, che soffre . cap. 39. dell' Imperador Carlo VI. 273.*  
*Pignorazioni, o ipotecazioni di corpi feudali, s' osservi il capitolo ex præsumptuose . cap. 20. dell' Imperador Carlo VI. 265.*  
*Pleggerie: si debbia in esse sottoscrivere l'obligando di propria mano in presenza di due testimonj . cap. 25. del Co: di Lemos. 56.*  
*Pleggi de' Banchieri falliti, sieno costretti la far depositi della summa pleggiata . cap. 27. del Co: di Lemos. 56.*  
*Polise Bancali, & Istrumenti firmati da tre testimonj: non si possa addurre eccezione alcuna, se non fatto prima il deposito, o carcerato il debitore . cap. 13. del Conte di Miranda. 10.*  
*Polise non si ricevano da' Banchieri, se non sottoscrizite dal Creditore, o Notajo . cap. 28. del Co: di Lemos. 56.*  
*Popoli non siano astretti a pagare i docati trecento mila annui agli assignatarj . cap. 3. del Duca di Medina delas Torres. 175.*  
*Porto di Brindisi: si supplica, che si netti . cap. 1. del Duca d'ossuna. 99.*  
*Porto di lettere, & altre robbe, che si fa dal Corriero Maggiore, si stabilisca . cap. 13. del Rè Filippo IV. 170.*  
*Portolano; Officio d'esso si dona alla Città del Rè Filippo IV. 173.*  
*Portolano, e Giustinziero con tutte le lor prerogative, lucri, gaggi, & emolumenti, si supplica per la conferma . cap. 4. dell' Imperador Carlo VI. 251.*  
*Possessore de' beni feudali, così antichi come nuovi, possa fare sostituzioni, e fedecommessi . cap. 4. del Rè Filippo IV. 156.*  
*Posta: Osservi la tariffa stabilita circa il porzo delle lettere . cap. 38. del Duca d'ossuna. 105.*  
*Posti, & officj di giustizia del Regno, non si vendano . cap. 22. dell' Imperador Carlo VI. 266.*  
*Præmatica intorno a' Banchieri falliti, si rinovi . cap. 9. del Co: di Lemos. 52.*  
*Præmatica intorno a' materiali delle fabriche, s'osservi . cap. 6. del Co: di Lemos. 52.*  
*Præmatica intorno alla parola (soma) che aumenta il salario a' Vassalli, che conducono vettovaglie, si spieghi . cap. 29. del Conte di Lemos. 52.*  
*Præmatica intorno allo lusso delle vesti, e servidori: Si supplica per l'osservanza . cap. 8. del Duca d'Alba. 141.*  
*Præmatica per l'exportation d'armi, si rinovi . cap. 13. del Rè Carlo II. 208.*  
*Præmatica per la contrabbandi, si spiega. 225.*  
*Prelature: si supplica, che nella collation d' esse, s' osservi l'alternativa . cap. 19. del Rè Filippo III. 97.*  
*Presidenti non togati della Regia Camera, non possono essere Commissarij, nè votare . cap. 31. del Rè Filippo IV. 164.*  
*Del Rè Carlo II. cap. 24. 199.*  
*Presidente del Consiglio, e Luogotenente della Regia Camera siano Regnicoli . cap. 20. del Rè Carlo II. 199.*  
*Presidj di Fantaria Spagnuola . cap. 9. del Rè Filippo III. 120.*  
*Presidj fissi per la fanteria . cap. 4. del Duca di Medina delas Torres. 149.*  
*Presidj fissi per la Cavalleria . cap. 5. del Duca di Medina delas Torres. 149.*  
*Priorati, Baliagi, e Commende di Malta, che sono in questo Regno, si provvedano a' Regnicoli . cap. 16. del Rè Filippo IV. 160.*  
*Privilegj de' Napoletani intorno alla tortura . cap. 5. del Co: di Miranda. 42.*  
*Privilegj non esecutoriati infra annum, possano appresso esecutoriarfi . cap. 9. del Rè Filippo IV. 144.*  
*Privilegj, Lettore, e spedizioni nella Real Corte, s'osservano, non ostante l'elasso dell'anno . cap. 41. del Rè Filippo IV. 167.*  
*Privilegj, Immunità, e Giurisdizioni concedute da' Sc.*

# I N D I C E.

R.

*Serenissimi Rè antepassati a beneficio de' Luoghi Pii, Monti, Monisteri, ed altre persone Ecclesiastiche, si confermano. cap. 1. dell' Imperador Carlo VI.* 250.

*Privilegj, e grazie, che tiene la Piazza del fedelissimo Popolo, per l'estrazione del grano, e sale, siano confirmati per la somma di docati 3000. per le spese, che soffre. cap. 39. dell' Imperador Carlo VI.* 273.

*Privilegj de' Notaj si confermino, e s'osservino le Prammatiche, ed ordini antichi intorno all' elezione de' medesimi. cap. 44. dell' Imperador Carlo VI.* 276.

*Privilegio in forma di tutte le grazie concedute alla Città. cap. 4. del Rè Carlo II.* 196.

*Processi delle cause fatti dal Visitatore, non possano estraersi dal Regno. cap. 42. dell' Imperador Carlo VI.* 275.

*Protezione del Monte de' Manzi, cap. 7. del Duca d'Alba.* 141.

*Protezione de' PP. di S. Lucia del Monte. cap. 9. del Duca d'Alba.* 141.

*Protezioni, e Delegazioni di cause, si tolgano. Del Rè Carlo II.* 189.

*Protomedico del Regno sia Napoletano, o Naturale del Regno. cap. 5. del Duca d'Alba.* 141.

*Protocolli de' Notaj morti, non si estraergano fuori del Regno. cap. 16. del Duca di Medina delas Torres.* 179.

*Provvizioni, o Memoriali per iscrittorio toscante a giustizia non si spediscano. cap. 40. del Rè Filippo IV.* 155.

*Provvizioni del Collaterale, passino con la firma della maggior parte. cap. 38. del Duca di Medina delas Torres.* 183.

*Provvista de' grani della Città, si faccia per partiti. cap. 9. del Rè Filippo III.* 50.

*Pubblicazione, o confiscazione de' beni a' Napoletani, non possa imporsi, se non ne' casi eccettuati. cap. 40. dell' Imperador Carlo VI.* 274.

*Publici affari, si conchiudono dal maggior numero de' voti. cap. 2. del Conte di Miranda.* 52.

*Pugnali si vietano. cap. 9. del Conte di Miranda.* 42.

*Del medesimo. cap. 9.* 45.

Q.

**Q***uarta Ruota nel Sacro Consiglio. cap. 4. del Conte di Miranda.* 17.

*Quattro Piazze possano, e debbano conchiudere gli affari publici. cap. 2. del Rè Filippo III.* 48.

*Quarta Piazza di Regente: si supplica per la medesima. cap. 38. del Conte di Lemos.* 58.

*Del medesimo. cap. 4.* 93.

*Del Duca d'Osuna. cap. 4.* 99.

*Del Rè Filippo III. cap. 15.* 114.

*Quelli che non sono stati Vassalli di S. M. per cento anni, non possono essere reintegrati alle Piazze, senza licenza di S. M. cap. 5. del Rè Carlo II.* 212.

**R***atifica, e conferma agli assenti, ed alienazioni fatte dall' Illustri Vicerè. cap. 24. del Rè Filippo IV.* 163.

*Reclamazione: Cause di esse oltre passanti la somma di docati 2000., si debbiano votare a due Ruote. cap. 2. del Co: di Miranda.* 44.

*Reclamazione, si conceda senza la clausula exequuto decreto; dell' Imperador Carlo VI.* 236.

*Reclamazioni di cause Criminali, che si trattano in Collaterale, debba solamente far la relazione il Giudice Commissario. cap. 15. del Duca di Medina delas Torres.* 178.

*Reclamazioni: li memoriali d'esse, si debbano leggere nel Collaterale. senza che siano rimessi dagli Ill. Vicerè, o dalle segreterie, e debbano sottoscrivervi almeno da due Spottabili Regenti. cap. 23. dell' Imperador Carlo VI.* 267.

*Redintegrazione alle Piazze Nobili: Cause su di tal soggetto intervengano cinque Giudici Spagnuoli, con due Ruote del S.C., e'l Collaterale avanti S.E. cap. 3. del Rè Filippo III.* 93.

*Redintegrazioni, ed aggregazioni di famiglie, non si possano fare senza espresso ordine di S.M. del Rè Carlo II.* 210.

*Regente, il quale assiste con gli Eletti, non sia togato. cap. 17. del Rè Carlo II.* 194.

*Del medesimo. cap. 36.* 200.

*Regente di Cappa, e Spada Napoletano, sia nel Consiglio d'Italia. cap. 31. del Rè Carlo II.* 200.

*Regente della G.C. della Vicaria sia Napoletano, e di Cappa, e Spada, e dia il Sindicato. cap. 32. del Rè Carlo II.* 200.

*Del medesimo. cap. 1.* 205.

*Dello stesso, cap. 1.* 207.

*Regi Assenti sopra l'ipoteche de' beni feudali, vi si ponga la clausola: pro se, & hæredibus quibuscumque. cap. 5. del Rè Filippo II.* 6.

*Regia Camera: Si supplica; che nel Mercoldi, e Sabbato si trattino cause di parte contra'l Fisco, e'l giorno si dea udienza in casa. cap. 2. del Co: di Miranda.* 19.

*Regia Camera faccia i ripartimenti degli Adobi de' Baroni per li beni feudali devoluti, e non esatti. cap. 3. del Co: di Miranda.* 44.

*Regia Cassamilitare, rifezzione d' essa coll'imposizioni sopra del Sale, estrazione d' Oglio, e carlini tre oncia. dell' Imperador Carlo VI.* 246.

*Del medesimo.* 247.

*Dello stesso.* 248.

*Regie Audienze, e la G.C. della Vicaria non possano torzurare ex processu informativo, se non concorrendovi li tre requisiti copulativamente. cap. 32. dell' Imperador Carlo VI.* 272.

*Registri publici per le donazioni, vincolazioni, e fedecomessi. cap. 15. del Co: di Miranda.* 11.

*Del medesimo. cap. 5.* 18.

*Registro de' decreti sopra l'obbligazioni de' beni dell' Università, si faccia in Cancellaria. cap. 16. del Co: di Miranda.* 20.

*Registro sopra tutti i Memoriali d' assenti spediendi si faccia*

# I N D I C E.

- faccia in Cancellaria . cap. 7. del Co. di Miranda. 45.
- Regno si provveda d'argento, e d'oro . cap. 17. del Duca di Medina de las Torres. 151.
- Regnicoli , e Cittadini carcerati , trasportati altrove per aver aderito alle parti di S. M. , siano posti in libertà . cap. 10. dell'Imperador Carlo VI. 282.
- Regnicoli , e Cittadini, sia lor permesso di ricorrere a S. M. per l'inservanza de' Capitoli, e Grazie senza chieder licenza all' Illustri Vicerè . cap. 13. dell'Imperador Carlo VI. 283.
- Re non possano impedirli la lor visita per biglietto , se non col voto del Regio Collaterale. cap. 25. dell'Imperador Carlo VI. 267.
- Rei non possano mandarli recto tramite in Galea loco depositi , senza precedente informazione, nè sentenze de' Tribunali . cap. 30. dell'Imperador Carlo VI. 271.
- Relegati, e esiliati possano per Procuratore liquidare l'Istrumento servata forma Ritus : Siccome ancora le Donne , cap. 3. del Co. di Miranda. 19.
- Relevj : Grazia intorno a quegli . cap. 14. del Rè Carlo II. 198.
- Religione , ed ordine di Cavalieri sotto 'l titolo di S. Gennaro : Si supplica , che si stabilisca. cap. 6. del Co. di Miranda. 28.
- Residui , che si debbono da' Popoli alla Regia Corte, si rilascino . cap. 5. del Duca d'Alba. 138.
- Del medesimo. cap. 4. 141.
- Del Duca di Medina delas Torres. cap. 16. 151.
- Del medesimo. cap. 2. 175.
- Restituzione in integrum si conceda a quelle persone a' quali la legge la concede. dell'Imperador Carlo VI. 236.
- Restituzione in integrum , si concede alla Piazza, dove si domanda la redintegrazione, dell'Imperador Carlo VI. 238.
- Revisione de' Conti , e Fiscali tengano assento nella Real Cappella , cap. 13. del Duca di Medina delas Torres. 150.
- Ricusazione de' Capi de' Tribunali, del Imperador Carlo VI. 236.
- Ricusazione de' Scrivani Fiscali possano darli col solo giuramento del Reo. cap. 34. dell'Imperador Carlo VI. 273.
- Rifazione della Regia Cassamilitare coll' imposizioni sopra delle sale , e strazzioni dell'oglio , e carlini tre ad oncia, dell'Imperador Carlo VI. 246.
- Del medesimo. 247.
- Dello stesso. 248.
- Risute de' feudi a beneficio de' successori , o semplici, si pazzianate, o col Regio assenso , non debbia apper- o negli assenti la clausula nè decreti di registrazione, ed intestazione c. 21. dell'Imperador Carlo VI. 266.
- Riforma delle Prammatiche intorno alle sospesioni de' Giudici. cap. 1. del Co. di Miranda. 44.
- Riforma degli antefati , e donativi fatta dalle Piazze si domanda l' assenso. cap. 26. del Duca d' Ossuna. 103.
- Rinovazione della Prammatica intorno a' Banquieri falliti . cap. 9. del Co. di Lemos. 52.
- Ripartimenti degli Adobi de' Baroni per li Beni feudali devoluti, e non esatti. si faccia dalla Regia Ca-
- Istrumenti . cap. 21. del Conte di Lemos. 55.
- Rivocazione del decreto publico del Co. d' Oñate toc- cante a' Fiscali cap. 1. del Rè Carlo II. 196.
- Robe comprate sub hasta : si stabilisca certo tempo per alcuni pretensori . cap. 29. del Rè Filippo IV. 164.
- Del Duca di Medina delas Torres. cap. 36. 183.
- Rota quarta nel S. Consiglio . cap. 4. del Rè Filippo II. 17.
- Rota nella Vicaria Civile ; si supplica , che s' aggiun- ga. cap. 4. del Rè Filippo II. 28.
- Rote nella Regia Camera : si supplica per le medesime cap. 16. del Co. di Lemos. 54.
- Rota del Cedolario nel Tribunal del Regia Camera , s' abolisca . cap. 3. dell'Imperador Carlo VI. 280.

S.

- Salarj che si pagano dalla Regia Corte, o da' Baroni, s' accrescano. cap. 3. del Co. di Miranda. 9.
- Salarj : si supplica l' aumento de' medesimi. cap. 15. del Co. di Lemos. 54.
- Del Rè Filippo III. cap. 3. 74.
- Salarj : l' aumento de' medesimi si paghi dalla Regia Corte cap. 8. del Rè Filippo IV. 144.
- Salarj a' Ministri s' aumentino , e si paghino dalla Regia Corte. cap. 40. del Rè Filippo IV. 167.
- Salario de' Cattedradici fondato sopra il tabacco , non s' alieni: del Rè Carlo II. 219.
- Sale nel Contato di Molise , non si molestino quelli, che non l' hanno preso. cap. 17. del Duca di Medina delas Torres. 179.
- Sale carlini quattro per tumolo per la rifazione della Cassamilitare dell' Imperador Carlo VI. 246.
- Del medesimo. 247.
- Del medesimo. 248.
- San Donizico , Nicolo , Lorenzo , e S. Bonaventura, si supplica a pigliarli per Protettori , cap. 2. del Duca di Medina delas Torres. 149.
- San Nicolo di Bari per Protettore del Regno. cap. 1. del Duca di Medina delas Torres. 475.
- Santa Lucia del Monte : Si supplica la protezione de' PP. di quella. cap. 10. del Duca d' Alba. 141.
- Santi Officio : Grazia dell' Imperador Carlo VI. 230.
- Del medesimo. 232.
- Scala franca si confermino le Prammatiche, e banni sopra ciò emanati . cap. 48. dell'Imperador Carlo VI. 278.
- Scomuniche: si supplica , che i Vesconi non vengano a quest' atto prima d' essersi essaminate per via giudiziaria la lite. cap. 22. del Co. di Lemos. 55.
- Scrittorio non debba impedire l' esecuzioni delle Sen- tenze date ne' Regj Tribunali . cap. 51. del Rè Filippo IV. 169.
- Scrivani Criminali non possano interrogar testimonj, prima di dar giuramento , e che scrivano intera- mente le deposizioni. cap. 8. del Conte di Miranda. 30.
- Scrivani ordinarij , e straordinarij debbano crearsi dal- la G. C. della Vicaria , e che questi ultimi sol pos- sano prendere informazione per la R...

# I N D I C E.

<i>effercitare più Officj . cap. 7. del Duca di Medina delas Torres.</i>	149.	<i>da.</i>	31.
<i>Scrivani Fiscali possano in ogni tempo allegarsi sospetti solo col giuramento del Reo . cap. 34. dell' Imperador Carlo VI.</i>	273.	<i>Sospesioni de' Giudici , si riformino le Prammatiche che cap. 1. del Conte di Miranda.</i>	44.
<i>Scrivani Fiscali una volta ricusati non possano esser ammessi dattitare la medesima causa. cap. 34. dell' Imperador Carlo VI.</i>	273.	<i>Sospesioni , le quali si danno : Si supplica , che s' offorvino intorno ad esse la Prammatica del Co: di Miranda. cap. 23. del Duca d' Ossuna.</i>	102.
<i>Sedici grana a fuoco , ed un grano , e mezzo , si tolgano. cap. 38. del Rè Filippo IV.</i>	154.	<i>Sospesioni de' Ministri , si minori la pena de' de postori cap. 40. del Rè Filippo IV.</i>	167.
<i>Separazioni per gli arrendamenti de' forastieri , e Regnicoli dalli Napoletani c. 10. del Duca di Medina delas Torres.</i>	177.	<i>Sospesioni de' Scrivani Fiscali , possano allegarsi col solo giuramento del Reo . cap. 34. dell' Imperador Carlo VI.</i>	273.
<i>Sequestro di tutti i beneficj , e rendite Ecclesiastiche , che si possegono da' Forestieri nel Regno : dell' Imperador Carlo VI.</i>	227.	<i>Sospesioni de' Consultori della Città : non possano allegarsi col solo giuramento . cap. 43. dell' Imperador Carlo VI.</i>	275.
<i>Del medesimo.</i>	227.	<i>Spagnuoli Naturali dichiarati , possano godere beneficj nel Regno . cap. 34. del Rè Carlo II.</i>	200.
<i>Del medesimo.</i>	228.	<i>Spedizioni di Cancellaria , vadino con firma di S. E. e due Regenti. cap. 33. del Rè Filippo IV.</i>	154.
<i>E dello stesso.</i>	228.	<i>Spese del Monacaggio delle donne : Si supplica per la moderazione. cap. 15. del Duca d' Ossuna.</i>	101.
<i>Sfratto da Napoli , e Regno di Fra Maurizio Terefiano Scalzo , supposto Commissario del Santo Officio.</i>	231.	<i>Del Cardinal Zapatta. cap. 7.</i>	133.
<i>Sigillo nè Regj Tribunali non s' esigga il Jus c. 11. del Duca di Medina delas Torres.</i>	178.	<i>Spiegazione della Prammatica per li controbandi.</i>	225.
<i>Sindici di qualsivoglia sorte , sieno trattati come titolati nell'entrare in Camera de' Titoli. cap. 10. del Duca di Medina delas Torres.</i>	150.	<i>Spoglio de' Vescovi. cap. 35. del Co: di Lemos.</i>	58.
<i>Sindico della Città debba avere spalla dalle persone Reali. cap. 33. del Rè Carlo II.</i>	200.	<i>Squadre delle Galee debba custodire le Marine del Regno. cap. 1. dell' Imperador Carlo VI.</i>	279.
<i>Sindicato de' Ministri , ed Officiali . cap. 42. dell' Imperador Carlo VI.</i>	275.	<i>Stipendiarij : Si supplica a rivocar l' ordine , e bando fatto circa d'essi. cap. 5. del Duca d' Ossuna</i>	99.
<i>Soldati offervino le Prammatiche , e patenti intorno a gli transiti , ed alloggi . cap. 19. del Rè Filippo II.</i>	47.	<i>Strade del Regno : si supplica , che si rifaccino . cap. 4. del Co: di Miranda.</i>	41.
<i>Soldati della nuova milizia , non sieno astretti ad uscir dal Regno cap. 15. del Duca di Medina delas Torres.</i>	150.	<i>Del Co: di Lemos. cap. 24.</i>	56.
<i>Soldati per le risulte de' loro carichi , non siano molestati i loro Eredi : nè essi viventi , elasso l' anno. cap. 47. del Rè Filippi IV.</i>	168.	<i>Del Duca d' Ossuna. cap. 32.</i>	104.
<i>Soma : si supplica per l' interpretazione della medesima , cap. 29. del Co. di Lemos.</i>	56.	<i>Del Cardinal Zapatta. cap. 9.</i>	133.
<i>Soma d' oglio , che s' estrae dal Regno , carlini diece per la rifezzion della Cassa militare , dell' Imperador Carlo VI.</i>	246.	<i>Strade del Pizzo , e da Rosarno per andare a S. Domenico in Soriano . cap. 22. del Duca di Medina delas Torres.</i>	152.
<i>Del medesimo.</i>	247.	<i>SucceSSIONE de' fratelli , e sorelle uterine nel feudo cap. 5. del Rè Filippo III.</i>	80.
<i>Dello stesso.</i>	248.	<i>Del Rè Filippo IV. cap. 19.</i>	161.
<i>Sopraffessorie , e Moratorie : Si supplica a torle. cap. 7. del Co. di Lemos.</i>	52.	<i>Del Rè Carlo II. cap. 7.</i>	196.
<i>Del Rè Carlo II. cap. 2.</i>	196.	<i>SucceSSIONE ne' feudi : Grazia spettante a quella , si chiede. cap. 10. del Rè Filippo IV.</i>	145.
<i>Del medesimo. cap. 12.</i>	206.	<i>SucceSSIONE ne' feudi fino al quarto grado , anche alle femmine. cap. 13. del Rè Filippo IV.</i>	145.
<i>Sorella consobrino , si supplica , che possa succedere al fratello , e vice versa . cap. 6. del Rè Filippo III.</i>	66.	<i>SucceSSIONE ne' feudi s' applj. cap. 18. del Rè Filippo IV.</i>	161.
<i>Del medesimo. cap. 3.</i>	80.	<i>SucceSSIONE ne' Feudi , e Titoli in beneficio del Maschio , se non vi fosse femmina più prossima. cap. 20. del Rè Filippo IV.</i>	161.
<i>Dello stesso. cap. 17.</i>	97.	<i>SucceSSIONE ne' Feudi , si stenda al quarto grado inclusive , con l' estensione al quinto nella forma che si gode il quarto : del Rè Filippo IV.</i>	202.
<i>Sorelle , e fratelli uterini , s' ammettano alla successione de' feudi antichi . cap. 19. del Rè Filippo IV.</i>	161.	<i>Del Rè Carlo II. cap. 6.</i>	196.
<i>Sospensione dell' exequatur alle Bolle della Badia di S. Leonardo , provveduta in persona del Card. Tourmon. Dell' Imperador Carlo VI.</i>	228.	<i>Del medesimo.</i>	213.
<i>Sospensioni nelle cause , si possano allegare , anche post conclusum . cap. 6. della medesima parte . sia doppia la pena</i>			
		<b>T.</b>	
		<b>T</b> assa de' Nozaj di questa Città. cap. 25. del Co: di Miranda.	22.
		<b>T</b> assa , o imposizione , non si possa imporre senza il consentimento delle Riazze. cap. 3. del Rè Filippo IV.	144.
		<i>Del Duca di Medina delas Torres. cap. 8.</i>	177.

# I N D I C E.

<i>Del Rè Carlo II. cap. 1.</i>	191.	<i>Medina delas Torres.</i>	150.
<i>Del medesimo. cap. 8.</i>	206.	<i>Tribunale dell' Inquizion Generale del Sant' Officio</i>	217.
<i>Dell' Imperador Carlo VI. cap. 45.</i>	277.	<i>si vieta; del Rè Carlo II.</i>	218.
<i>Terre del Regno non sono obligate alla custodia gratuita de' carcerati Regj. cap. 4. del Conte di Miranda.</i>	9.	<i>Del medesimo.</i>	251.
<i>Torre del Regno siano soddisfatte del denaro, che pagano a' soldati. cap. 4. del Conte di Miranda.</i>	44.	<i>Tribunale degli Eletti, Regio Giustinziero, e suo Prefetto, nelle materie dell' Annona, debbano essercitare la giurisdizione, senza eccezione, ed esenzione di persona veruna, anco militare. cap. 4. dell' Imperador Carlo VI.</i>	251.
<i>Terre del Regno non sieno obbligate a comprar tanta polvere, e di cattiva qualità. cap. 16. del Duca d' Alba.</i>	139.	<i>Tribunali Regj, non s' intromettano nelle prime, seconde, e Terze cause de' Baroni. cap. 17. del Rè Filippo IV.</i>	129.
<i>Terre marittime si provvedano di Capitani a Guerra da' Baroni d' esse. cap. 31. del Duca di Medina delas Torres.</i>	153.		
<i>Terzi de' Fiscali, &amp; Arrendamenti spettanti a' Napoletani, non si possano sospendere, nè applicarsi a beneficio della Regia Corte. cap. 39. del Rè Filippo IV.</i>	167.	V.	
<i>Testimonj prodotti pro fisco, non possano ricusarsi pro Reo nell' informativo. cap. 29. dell' Imperador Carlo VI.</i>	271.	<b>V</b> <i>Assalli non possano esimersi dalla giurisdizione de' Baroni, con aggregarsi a' Locati della Dogana di Foggia. cap. 2. del Co: di Miranda.</i>	8.
<i>Testimonj nell' informativo, le deposizioni d' essi, debbano scriversi intieramente, e senza diminuzione alcuna, o siano pro fisco, o a favor del Reo. cap. 29. dell' Imperador Carlo VI.</i>	271.	<i>Del Co: di Lemos. cap. 12.</i>	53.
<i>Titolati, e Baroni abbiano l' assiento, quando entrano ne' Tribunali Regj. cap. 61. del Rè Filippo IV.</i>	172.	<i>Del Duca d' Ossuna. cap. 35.</i>	105.
<i>Titolati eletti a' Governi della Città, possano essere astretti all' esercizio della carica. cap. 16. del Rè Carlo II.</i>	194.	<i>Del Cardinal Zapatta. cap. 2.</i>	132.
<i>Titolo: si vieta, che si apponga alle lettere missive. cap. 6. del Co: di Miranda.</i>	42.	<i>Vassalli non possano ricorrere per gli aggravj, se non a' Tribunali Ordinarij. cap. 18. del Rè Filippo IV.</i>	129.
<i>Tormenti ex processu informativo, non possano darsi a' Baroni Regnicoli, e forestieri, purchè abbiano Vassalli in Regno. cap. 9. del Rè Filippo III.</i>	67.	<i>Vassalli de' Baroni, non possano abitare ad altre parti che nelle Terre dove sono originarij. cap. 59. del Rè Filippo IV.</i>	172.
<i>Tormenti a' condannati a morte, non si diano acriter, ma leviter. cap. 49. del Duca di Medina delas Torres.</i>	185.	<i>Vassalli, che passano da una terra in altra debbano pagare. cap. 25. del Duca di Medina delas Torres.</i>	180.
<i>Tormenti non si possano dare senza decreto de' Tribunali Collegiati. cap. 28. dell' Imperador Carlo VI.</i>	270.	<i>Udienze Regie non possano prendere i carcerati dalle Carceri de' Baroni. cap. 19. del Conte di Miranda.</i>	32.
<i>Tortura: Privilegj de' Napoletani intorno a quella. cap. 5. del Co: di Miranda.</i>	42.	<i>Udienze Regie, e Governadori non possano crear Commissarij, e Caporali contra Sbanditi. cap. 20. del Duca d' Ossuna.</i>	102.
<i>Tortura ex processu informativo, non si permetta a' Napoletani. cap. 25. dell' Imperador Carlo VI.</i>	267.	<i>Vescovi del Regno, non ammettano agli Ordini coloro, che probabilmente non possano ascendere a gl' Ordini maggiori. cap. 11. del Duca d' Ossuna.</i>	100.
<i>Tortura ex processu informativo, non possa darsi dalla G. C. della Vicaria, e Regie Audienze non concorrendovi li tre requisiti copulativamente. cap. 32. dell' Imperador Carlo VI.</i>	272.	<i>Del Cardinal Zapatta. cap. 6.</i>	133.
<i>Transazzioni delle cause Fiscali fatte dalla Regia Camera. cap. 4. dell' Imperador Carlo VI.</i>	280.	<i>Vescovi, ed Arcivescovi del Regno nelle cause di Religione, debbano procedere per la via ordinaria, conforme si procede negli altri delitti; dell' Imperador Carlo VI.</i>	232.
<i>Trattamento de' Grandi, sette Officj, e Titoli si supplica, che sia il medesimo. cap. 12. del Rè Filippo III.</i>	96.	<i>Vicaria Civile, e Criminale, s' offervi in essa la divisione delle cause fra i Mastri d' Atti, e Subattuarij, come s' offerva nel S. C. cap. 9. del Co: di Miranda.</i>	30.
<i>Trattamento, che devono gl' Illustri Vicerè co' Grandi, Sette Officj, e Titoli, del Rè Filippo IV.</i>	135.	<i>Vicaria Criminale si divida in due Ruote. cap. 42. del Duca di Medina delas Torres.</i>	184.
<i>Trattamento delle milizie Spagnuole, &amp; Italiane. cap. 1. del Duca d' Alba.</i>	140.	<i>Vicaria, si debbano in essa registrare tutti i decreti, altrimenti non abbiano forza di decreto di Tribunale. cap. 43. dell' Imperador Carlo VI.</i>	275.
<i>Tribunale Supremo. allorchè manda a prendere i carce-</i>		<i>Vicerè non possano sospendere i Terzi d' Arrendamenti e Fiscali. cap. 4. del Rè Filippo IV.</i>	144.
		<i>Visita Generale delle carceri della Vicaria. cap. 8. del Co: di Miranda.</i>	19.
		<i>Visita alle Taverne, e Magazeni, si possa fare dagli Eletti. cap. 22. del Duca di Medina delas Torres.</i>	180.
		<i>Visita de' Rei non possa impedirsi per biglietto, se non</i>	180.



# I N D I C E.

<p><i>a persone abili</i> ; cap. 44. dell' Imperador Carlo VI. 276.</p> <p><i>Visitatore sopra i Scrivani, e Mastri d' atti, si provveda l' Officio.</i> cap. 9. del Co. di Miranda, 19.</p> <p><i>Del medesimo.</i> cap. 11. 31.</p> <p><i>Visitatore debba determinare nel Regno per termini di giustizia tutte le cause nè possano i processi estrarsi dal Regno</i> cap. 42. dell' Imperador Carlo VI. 275.</p> <p><i>Vitelle, e Cristalli, che si esigono dal Tribunale della Regia Camera s' osservino gli ordini Reali dell' Imperador Carlo VI.</i> 259.</p> <p><i>Del medesimo.</i> 262.</p> <p><i>Unioni delle Piazze di questa Città non si possano impedire del Rè Filippo IV.</i> 142.</p> <p><i>Del Rè Carlo II.</i> 187.</p> <p><i>Del medesimo, cap. 18.</i> 198.</p> <p><i>Del medesimo, cap. 5.</i> 205.</p> <p><i>E del medesimo, cap. 4.</i> 209.</p>	<p><i>Università del Regno sieno soddisfatte per li sali</i> cap. 2. del Co. di Miranda 41.</p> <p><i>Del Co. di Lemos. cap. 36.</i> 58.</p> <p><i>Università non sieno costrette alla forzosa vettura del grano in questa Città, cap. 5. del Co. di Miranda.</i> 44.</p> <p><i>Università non sieno aggravate dalle Marchie di Cavalleria; e Fanteria Spagnuole</i> cap. 16. del Duca d' Ossuna. 101.</p> <p><i>Del Cardinal Zapatta. cap. 8.</i> 133.</p> <p><i>Università non sian tenute a pagar cor' alcuna a persona veruna.</i> cap. 8. del Rè Filippo III. 120.</p> <p><i>Università non sieno tenute a dare l' utensilj, cap. 20. del Duca di Medina delas Torres.</i> 151.</p> <p><i>Università non sieno tenute per gli obblighi de' Sindici di pagar l' attrassato.</i> cap. 4. del Duca di Medina delas Torres. 176.</p>
---	---

# F I N E.







BIBLIOTECA CENTRAL  
A. 96-F61.  
-208-

*fol*  
INSTITUT  
D'ESTUDIS CATALANS  
BIBLIOTECA DE CATALUNYA  
Núm. 49947  
Armari 9457  
Prestatge 1007

CATALUNYA  
833

